MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Generale

Milano, 7 novembre 2023

Aggiornamenti del documento

Versione	Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche
1	***7 novembre 2023***	*Emanazione*

GLOSSARIO **5**

1 INTRODUZIONE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI **8**

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 8

1.2 AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS. 231/2001 8

1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 9

1.3.1 Criteri oggettivi *9*

1.3.2 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità *20*

1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO 20

1.5 DELITTI TENTATI 20

1.6 SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI 20

1.7 MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI 22

1.8 AZIONI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 22

1.9 AZIONI CHE CIRCOSCRIVONO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 24

2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE **25**

2.1 FINALITÀ DEL MODELLO 25

2.2 STRUTTURA DEL MODELLO 26

2.3 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO 26

2.4 DESTINATARI DEL MODELLO 26

2.5 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL MODELLO NELLA SOCIETÀ 27

2.6 FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO 27

2.6.1 Formazione dei soggetti in posizione "apicale" *28*

2.6.2 Formazione di altro personale *29*

2.6.3 Formazione dell'Organismo di Vigilanza *29*

2.7 MODELLO, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E LINEE GUIDA ABI 29

2.7.1 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare *29*

2.7.2 Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria *30*

3 PROCESSO DI GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NEL GRUPPO **31**

3.1 ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO 31

3.1.1 Progettazione del Modello nel Gruppo *31*

3.1.2 Indirizzo e coordinamento della Capogruppo sul Gruppo *31*

3.1.3 Verifica di applicazione dei Modelli nel Gruppo *32*

3.1.4 Valutazione di adeguatezza dei Modelli nel Gruppo *32*

3.1.5 Aggiornamento dei Modelli nel Gruppo *32*

3.1.6 Informativa a terzi *32*

3.2 ATTIVITÀ DELLE BANCHE ITALIANE DEL GRUPPO, DI OPTIMA SIM, BPER REAL ESTATE, SIFÀ, BPER

FACTOR, FINITALIA, BPER LEASING E BPER REOCO 32
3.2.1 Progettazione *32*
3.2.2 Adozione *33*
3.2.3 Attuazione *33*
3.2.4 Verifica di applicazione *33*
3.2.5 Valutazione di adeguatezza *34*
3.2.6 Aggiornamento *34*
3.2.7 Informativa a terzi *34*
4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BPER REOCO S.P.A. 34
4.1 MODELLO DI *BUSINESS* 34
4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 35
4.2.1 Struttura di BPER Reoco *35*
4.2.2 Sistema delle deleghe e procure *36*
4.2.3 Normativa aziendale e di Gruppo *38*
4.2.4 Criteri di segregazione delle Funzioni *39*
4.2.5 Criteri di gestione del trattamento dei dati personali *39*
4.2.6 Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi *39*
4.2.7 Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati *40*
4.2.8 Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni *40*
4.3 COERENZA TRA MODELLO E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI GRUPPO 41
4.3.1 Modello e Unità Organizzative della Società *41*
4.3.1 Modello e Chief Audit Officer (CAO) *42*
4.3.2 Modello e Chief Compliance Officer (CCO) *42*
4.3.3 Modello e staff dell'Amministratore Delegato *43*
4.3.4 Modello e Uff. Cause e Mediazioni *43*
4.3.5 Modello e Chief Human Resource Officer (CHRO) *43*
4.3.6 Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari *43*
5 CODICE ETICO 44
6 SISTEMA DISCIPLINARE 44
7 ORGANISMO DI VIGILANZA 44
7.1 RUOLO CHE RICOPRE NELLA SOCIETÀ 44
7.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 45
7.3 FLUSSI PERIODICI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 45
7.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI 45
ALLEGATI 46

GLOSSARIO

ABI: Associazione Bancaria Italiana.

Alta Direzione: Presidente e Amministratore Delegato nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Società.

Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso *ex* art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001.

Attività Sensibili: attività svolte dalla Società, nel cui ambito possono, in linea di principio, essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006, così come identificati nella Parte Speciale del Modello.

Autorità Pubbliche di Vigilanza: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Banca/Capogruppo/BPER: BPER Banca S.p.a.

c.c.: codice civile.

C.C.N.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un documento con cui BPER Reoco enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Controllate: società controllate da BPER Banca ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

c.p.: codice penale.

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Reoco o con BPER Reoco (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello o Destinatari: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Reoco e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Enti o Enti giuridici: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (ad esempio, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi).

Enti pubblici economici: Enti che esercitano in via principale e prevalente un'impresa, avvalendosi di strumenti privatistici. Rimane il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente (ad esempio: ISTAT).

GDPR: Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

Gruppo: BPER e le banche e società da essa direttamente controllate ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Incaricato di Pubblico Servizio: chi, *ex* art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Lavoratori subordinati o dipendenti: tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

Legge 146/2006: Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Legge 262/2005: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Linee Guida ABI: Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

Linee Guida Confindustria: Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione *ex* artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

Organi sociali: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio Sindacale della Società.

Organigramma: documento nel quale è schematizzata la struttura organizzativa della Società.

Persona esercente un servizio di pubblica necessità: chi, *ex* art. 359 c.p., nella sua qualità di privato: *i)* esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; *ii)* non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempie ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione (P.A.): per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Senza pretesa di esaustività: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di Vigilanza italiane ed estere.

Pubblico Ufficiale: agli effetti della legge penale è Pubblico Ufficiale colui il quale, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Reato/illecito penale/fattispecie incriminatrice: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.

Responsabilità Amministrativa: responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 o dalla Legge 146/2006 da parte di un dipendente o soggetto apicale.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

Società o BPER Reoco: BPER Reoco S.p.A.

Soggetti segnalanti: Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di BPER Reoco, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Reoco rapporti contrattuali (ad esempio, società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati)

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale *ex* art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto. Se, di regola, per tali soggetti assume rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con l'ente interessato (impiegati e quadri), possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari, in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo degli Apicali.

Stakeholder: persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società a qualunque titolo.

Statuto: Statuto Sociale di BPER Reoco.

TUF: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modifiche ed integrazioni.

Unità Organizzativa o U.O.: Unità Organizzativa destinataria di contenuti del Modello; nella presente definizione possono rientrare anche soggetti esterni alla Società, cui siano affidati compiti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo si considerino le U.O Esternalizzate, come *infra* definite).

Unità Organizzativa Esternalizzata o U.O. Esternalizzata: le Unità Organizzative della Capogruppo, o di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti.

1 Introduzione al regime di responsabilità amministrativa degli enti

1.1 Riferimenti normativi

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*», entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (in breve: "società" o "enti"), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale[1] -, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati illeciti penali e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Pertanto, la responsabilità amministrativa da reato degli Enti, da accertare in sede penale, si aggiunge a quella penale propria della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando:

- l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*» (art. 2 del Decreto).

1.2 Ambito soggettivo del D.Lgs. 231/2001

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
    - Società di persone;
    - Società di capitali;
    - Società cooperative;
    - Associazioni con o senza personalità giuridica;

[1] La natura "penale" di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato, nel senso che la commissione di un fatto di un reato tra quelli ricompresi nel catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001 costituisce il presupposto delle sanzioni applicabili all'Ente ai sensi del Decreto stesso; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 3) comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) opera il principio di colpevolezza, nella forma della c.d. colpa in organizzazione.

- Enti pubblici economici;
- Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
- Consorzi con attività esterna.

- non si applicano, invece, ai soggetti giuridici di seguito riportati:
  - Stato;
  - Enti Pubblici Territoriali;
  - Enti Pubblici Non Economici;
  - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio partiti politici e sindacati).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

1.3.1 Criteri oggettivi

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto dall'art. 24 all'art. 25-*duodevicies* e della Legge 146/2006 agli artt. 3 e 10 (o il tentativo di realizzarla, ai sensi dell'art. 26 del Decreto);
- il fatto di reato deve essere stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente», come di seguito definiti (par. 1.3.1.2);
- l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (Soggetti Apicali); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (Soggetti Sottoposti).

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato *ex* art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta altrui unitamente alla coscienza e volontà di cooperare alla realizzazione del reato.

La responsabilità degli Enti, dunque, non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti;
- gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non rientri nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati (reato presupposto, autore del reato, interesse o vantaggio dell'Ente);
- il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente.

Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto o alla Legge 146/2006, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ovvero il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il reato, nelle stesse condizioni e circostanze in cui si trovava l'agente quando ha posto in essere l'attività criminosa, al fine di verificare se i contenuti del Modello adottato dall'Ente fossero, ex ante, astrattamente idonei a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.

1.3.1.1 Tipologia dei reati integranti la Responsabilità degli Enti giuridici

Quanto alla tipologia dei reati cui si applica la responsabilità in esame, il Decreto, ad oggi, è applicato alle

seguenti fattispecie di reato:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/2001) [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. 75/2020 art.5, comma 1, lettera a)]**
    - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
    - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
    - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
    - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
    - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
    - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
    - Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 48/2008, art. 7 e modificato dai D.Lgs. 7 e 8/2016 e dall'art.1, comma 11-*bis*, D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019]**
    - Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), con riferimento ai seguenti reati:
        - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
        - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
        - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
        - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
        - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
        - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
        - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
        - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
        - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
        - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
        - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
        - Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
        - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
        - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
        - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
    - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
    - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p., come modificato dalla L. 238/2021);
    - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p., come modificato dalla L. 238/2021);
    - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

telematiche (art. 617-*quater* c.p., come modificato dalla L. 238/2021);

- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p., come modificato dalla L. 238/2021);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Delitti di cui al D.L. 105/19 convertito dalla L. 133/2019 (art.1, comma 11).

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 94/2009, art. 2, comma 29, modificato dalla L. 69/2015]**
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601,601-bis e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
  - Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. 895/1967; art. 1 L. 110/1975; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 34 Reg. T.U.L.P.S.);
  - Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. 895/1967; art. 1 L. 110/1975; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 38 Reg. T.U.L.P.S.);
  - Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (Art. 1 L. 895/1967; artt. 1 e 10 L. 110/1975; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
  - Detenzione illegale a qualsiasi titolo (Art. 2 L. 895/1967; artt. 1 e 10 L. 110/1975; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
  - Porto illegale (Artt. 4 e 7 L. 895/1967; art. 1 L. 110/1975; art. 699 comma 2 c.p.).
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D.Lgs. 231/2001) [Articolo modificato dalla L. 190/2012 art. 1, comma 77, lettera a), dalla L. 3/2019 art.1, comma 9, lettera b) e dal D.Lgs. 75/2020 art.5, comma 1, lettera b)]**
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi

delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. 409/2001; modificato poi dalla L. 99/2009 art. 17, comma 7, lettera a), modificato dal D.Lgs. 125/2016]**
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 99/2009 art. 17, comma 7, lettera b)]**
  - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

- **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 61/2002 n. 61, art. 3; modificato dalla L. 262/2005 n. 262 artt. 31 e 39, poi dalla L. 190/2012, art. 1 comma 77, poi dalla L. 69/2015 art. 12, comma 1, e ancora dal D.Lgs. 38/2017 art.6, comma 1]**
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF) (l'art. 2623 c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005, art. 34, che ha contestualmente reintrodotto la fattispecie all'interno del citato articolo del TUF);

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.; articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito con identica formulazione dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale");
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art.2635, comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-*bis*, comma 1 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 7/2003, art. 3]**
  - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:
    - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
    - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
    - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
    - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
    - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
    - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies c*.p.);
    - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
    - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
    - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
    - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
    - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
    - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
    - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
    - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [del Libro II, Titolo I, codice penale] (art. 302 c.p.);
    - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
    - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15) (Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.270-*bis*.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".);
- Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999).

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 7/2006, art.3]**
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 228/2003, art. 5; modificato dalla L. 38/2006 art. 10, dal D.Lgs. 39/2014 n. art.3, comma 1 e dalla L. 199/2016 art.6, comma 1]**
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*, come modificato dalla L. 238/2021);
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p., come modificato dalla L. 238/2021).
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 62/2005, art. 9]**
  - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998, come modificato dalla L. 238/2021);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998, come modificato dalla L. 238/2021).
- **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 123/2007, art. 9 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 81/2008, art. 300]**
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 231/2007, art. 63 e modificato dalla Legge 186/2014, art.3, comma 5, da ultimo sostituito dall'art. 72, comma 3, D.Lgs. 231/2007, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 90/2017, così come modificato dal D.Lgs. 195/2021]**
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021].**
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
  - Frode informatica, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.);
  - Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal Codice Penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 99/2009, art. 15, comma 7]**
  - Art. 171 comma 1, lett. a-*bis) e* comma 3 L. 633/1941;
  - Art. 171-*bis* L. 633/1941;
  - Art. 171-*ter* L. 633/1941;
  - Art. 171-*septies* L. 633/1941;
  - Art. 171-*octies* L. 633/1941.
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 116/2009, art. 4, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 121/2011 art. 2]**
  - Art. 377-*bis* c.p.
- **Reati transnazionali (Legge 146/2006, artt. 3 e 10)**
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- **Reati ambientali (art.25-undecies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, art. 2, comma 2, poi modificato dalla L. 68/2015 art. 1, comma 8 e modificato dal D.Lgs. 21/2018]**
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis c*.p.);
  - Reati in materia di inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
  - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs.152/2006, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs.152/2006) (Articolo abrogato dall'art.7, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti");
- Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (artt. 1, 2 e 6 L. 150/1992);
- Violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art. 3-*bis* L. 150/1992);
- Violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- Violazioni della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007).

- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012, art. 2, comma 1, poi modificato dall'art.30, comma 4, della Legge 161/2017]**
    - Art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs. 286/1998;
    - Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998).
- **Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge 167/2017, art.5, comma 2]**
    - Art.3, comma 3-*bis* L. 654/1975 (Articolo abrogato dall'art.7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'art.8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'art.604-*bis* c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'art.604-*bis* c.p. riproduce i contenuti del comma 3-*bis* dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-qua*terdecies* D.Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 39/2019, art.5, comma 1]**
    - Frode in competizioni sportive (art.1, L. 401/1989);
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4, L. 401/1989).
- **Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. 124/2019, art. 39, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, e modificato dall'art. 5, lettera c), del D.Lgs. 75/2020 e dall'art. 5 del D. Lgs. 156/2022]**
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, D.Lgs. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art.10-*quater* D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74/2000).

- **Contrabbando (art.25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dall'art.5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 75/2020]**
  - Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43:
    - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nei depositi doganali (art.288 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 D.P.R. 43/1973);
    - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*bis* D.P.R. 43/1973);
    - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*ter* D.P.R. 43/1973);
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* D.P.R. 43/1973);
    - Altri casi di contrabbando (art.292 D.P.R. 43/1973);
    - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art.294 D.P.R. 43/1973);
    - Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 D.P.R. 43/1973).

- **Reati contro il patrimonio culturale (art.25-*septiesdecies* e art.25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001) [Articoli aggiunti dalla L. 22/2022]**
  - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
  - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art.518-*quaterdecies* c.p.).

1.3.1.2 Interesse e/o vantaggio

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti citati nel paragrafo precedente nell'interesse o a vantaggio dell'ente. I due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo:

- per integrare il requisito dell'"interesse", di natura soggettiva, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con l'intento, sussistente *ex ante*, di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- il requisito del "vantaggio", di natura oggettiva, attiene invece al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, valutato *ex post*, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella: i) oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; ii) concretezza, intesa come inscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; iii) attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come di mero pericolo; iv) non necessaria rilevanza economica, ma riconducibilità anche a una specifica politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere: i) diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'ente ovvero indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente; ii) economico/patrimoniale, (ad esempio, la realizzazione di un profitto), oppure non economico/patrimoniale (ad esempio, una maggiore competitività sul mercato).

L'ente risponde altresì se il suo interesse o vantaggio coesiste con l'interesse o il vantaggio della persona fisica (Apicale o Sottoposto) che ha commesso il reato presupposto.

Il Decreto prevede che la responsabilità della persona giuridica non sussista solo qualora il reo abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, a prescindere dal fatto che, in concreto, anche l'ente ne abbia tratto un eventuale vantaggio, indiretto e fortuito.

1.3.1.3 Interesse di "gruppo"

Sul tema dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito dei gruppi di società e, in particolare, sulle modalità con cui un illecito posto in essere nell'ambito dell'attività di una società appartenente ad un gruppo possa estendersi alla capogruppo (c.d. *holding*) o ad altre imprese facenti parte del medesimo gruppo, in assenza di espressa previsione normativa, la giurisprudenza si è pronunciata più volte, giungendo ad esprimere diversi orientamenti.

La Corte di cassazione è giunta (Cass., sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316) ad affermare che è ammissibile una responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della società capogruppo (o di altra società del gruppo) per reati commessi nell'ambito dell'attività delle società controllate/collegate in presenza di due condizioni: *i)* nella commissione del reato, unitamente al soggetto che agisce per conto della controllata/collegata, deve aver concorso anche un soggetto legato da un rapporto qualificato (apicale/subordinato) alla *holding* o alla diversa società appartenente al medesimo gruppo; *ii)* deve potersi verificare in concreto – cioè senza alcun automatismo – che l'illecito è stato commesso nell'interesse o a vantaggio anche della *holding* o della diversa società del gruppo coinvolta.

Quanto a quest'ultimo aspetto, infatti, la Corte ha affermato che non può considerarsi sufficiente il richiamo automatico ad un generico "interesse di gruppo" per ritenere soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, il quale richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente chiamato a risponderne.

Da ciò deriva il superamento dell'orientamento espresso da taluna giurisprudenza di merito, secondo il quale per fondare l'estensione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 era ritenuta sufficiente la

sussistenza di un interesse comune della controllante nel reato commesso dalla controllata, individuabile anche nella semplice prospettiva della partecipazione agli utili (G.i.p. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Foro it*., 2005, II, 556). In altre parole, per la Cassazione, per aversi l'estensione della responsabilità non basta che la capogruppo o altra società del gruppo abbiano ricavato dalla commissione dell'illecito un vantaggio patrimoniale, generico e indiretto, consistente in un aumento della redditività e del valore del gruppo nel suo complesso; occorre che nella commissione dell'illecito da parte della controllata/collegata sia stato anche concretamente perseguito l'interesse della diversa società o realizzato un suo specifico vantaggio.

L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nella citata pronuncia richiede che, per poter estendere la responsabilità a livello infragruppo, sia puntualmente dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 per l'attribuzione dell'illecito amministrativo all'ente. Ciò in quanto il gruppo non costituisce un autonomo centro di imputazione rispetto alle società che lo compongono, le quali conservano la propria autonomia e soggettività giuridica; da ciò discende l'esigenza che, per ciascuna di esse, venga vagliata – in concreto e con rigore – la sussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 231/2001, onde evitare che si realizzi un'estensione interpretativa *in malam partem* di una disciplina che, sebbene formalmente amministrativa, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale.

1.3.1.4 Interesse e/o vantaggio nei reati colposi

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti è, di regola, basata su reati presupposto di natura dolosa.

L'introduzione di fattispecie colpose all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (lesioni e omicidio colposi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 25-*septies* e delitti colposi contro l'ambiente ex art. 25-*undecies*) ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione.

Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse.

Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio, da cui deriva un evento lesivo).

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione in numerose occasioni, tra cui, per la particolare significatività, si richiama la sentenza Cass. Pen, SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343 (caso Thyssenkrupp), nella quale si afferma che *"i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.* […] *D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.* […] *Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto".*

1.3.2 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una “colpa in organizzazione”.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standard* doverosi» attinenti all’organizzazione e all’attività dell’ente, difetto riconducibile alla politica d’impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell’organizzazione aziendale.

1.4 Reati commessi all’estero

In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all’estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e, qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultima;
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti presupposto indicati negli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 (ad esclusione dei reati colposi) e dall’art. 10 della Legge 146/2006, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.6 Sanzioni a carico degli Enti

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l’illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che il Giudice determina tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell’attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

- l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;

- la società abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali sanzioni interdittive - applicabili solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 24, 24-*bis*, 24-*ter,* 25, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quate*r-1, 25-*quinquies*, 25-*septies*, 25-*octies, 25-novies, 25-undecies 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies*,25-*sexiesdecies, 25-septiesdecies* e *25-duodevicies* del Decreto, nonché ai reati transnazionali previsti dalla L. 146/2006, artt. 3 e 10 - sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

1.7 Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti della società sottoposta a procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti:

a) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti);

b) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società, nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, come nell'ambito delle sanzioni, assume rilievo l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti queste misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

1.8 Azioni che escludono la responsabilità amministrativa

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicale» e la società provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- ha affidato ad un organo interno - c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;

- i soggetti in c.d. «posizione apicale» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto dispone inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Il Modello dovrà prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente; dovrà altresì essere divulgato in modo tale da poter escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società, o per conto della stessa, possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e da evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali.

Il Modello dovrà, altresì, prevedere, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «sottoposti», ma sia accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali - manuali ed informatiche - destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato i contenuti del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione e relativi allegati, delle procedure aziendali, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, affinché il Modello possa dirsi non solo adottato, ma anche efficacemente attuato deve prevedersi:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.9 Azioni che circoscrivono la responsabilità amministrativa

L'art. 17 del Decreto prevede forme di limitazione della responsabilità qualora l'ente:

- abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque adoperato in tale senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Sussistendo tali condizioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, all'ente non vengono applicate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive, ovvero vengono revocate - ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Decreto - le misure cautelari interdittive.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 12, forme di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura della metà, qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria è da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha:

1) risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato in tale senso;
2) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sussistendo entrambe le condizioni previste ai punti 1) e 2), la sanzione pecuniaria sarà ridotta dalla metà ai due terzi.

2 Modello di Organizzazione e Gestione

2.1 Finalità del Modello

La realizzazione di un Modello costituisce una "facoltà" per la Società e non un obbligo giuridico; la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata.

Tuttavia, BPER Reoco - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, degli azionisti e dei dipendenti e di tutti coloro che prestano la propria attività in favore della Società - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

L'adozione del Modello, oltre a realizzare una possibile esimente di responsabilità amministrativa, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- sensibilizzare e richiamare i Destinatari del Modello ad un comportamento corretto e all'osservanza della normativa interna ed esterna;
- prevenire efficacemente il compimento dei reati previsti dal Decreto;
- attuare nel concreto i valori dichiarati nel proprio Codice Etico.

Di conseguenza, sotto il profilo organizzativo, la Società ritiene che l'adozione del Modello possa coadiuvare anche il raggiungimento dei seguenti risultati:

- *contribuire alla prevenzione della commissione di illeciti di diversa natura.*

  Il Modello è un documento di natura "polifunzionale": infatti, sebbene, *in primis*, esso sia volto a prevenire la realizzazione degli specifici reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la sua adozione ed efficace attuazione contribuisce altresì alla prevenzione della commissione di ulteriori illeciti di natura civile e penale.

- *aumentare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società*

  Il Modello realizza meccanismi di controllo e comportamenti che promuovono il rispetto della normativa interna ed esterna;

- *migliorare la competitività nel mercato nazionale ed internazionale*

  Il Modello costituisce una forma di garanzia per i c.d. "portatori di interessi" (gli *Stakeholders*, in altre parole tutti i soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri - individui, gruppi, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società: fornitori, investitori, dipendenti, ecc.) contro il fenomeno della criminalità economica. Rendendo la Società sempre più etica agli occhi dei "terzi", si rafforza l'immagine di BPER Reoco nell'opinione pubblica, con conseguente aumento di fiducia nei rapporti d'affari tra la Società e gli investitori e tra la stessa e la clientela (potenziale ed acquisita);

- *migliorare l'ambiente interno di lavoro*

  Il Modello promuove la formazione del personale e la responsabilizzazione dei singoli. Si valorizza il contributo delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne e sono incentivati comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà.

In conclusione, il Modello permette alla Società sia di tutelare il proprio patrimonio sociale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sia di realizzare una gestione organizzata dell'Impresa più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione, favorendo la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale, di una Parte Speciale e degli allegati. Tutte le tre componenti citate sono parte integrante del Modello.

Nella presente Parte Generale, dopo aver richiamato i principi generali del Decreto, sono illustrate le componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla composizione, compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale, ai destinatari e all'ambito di applicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

Nella Parte Speciale, invece, sono analizzate nel dettaglio le fattispecie di reato del perimetro del D.Lgs. 231/2001; allo scopo viene riportata la norma, le esemplificazioni circa le modalità attraverso le quali il reato potrebbe configurarsi nella realtà immobiliare della Società nonché nella realtà in cui opera il Gruppo, le probabilità di realizzazione del reato all'interno della Società e il connesso indice di rischio. Il testo dei reati e la spiegazione completa degli stessi sono invece contenuti nell'allegato "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni". Per ciascuna fattispecie sono poi indicate le Attività Sensibili nelle quali risiede il rischio di compimento di reato e i connessi protocolli di prevenzione (princìpi di controllo), volti a mitigare il rischio della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

2.3 Principi ispiratori del Modello

Il Modello, al fine di prevenire e reprimere efficacemente la commissione o tentata commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla L. 146/2006, deve soddisfare le esigenze ed i requisiti previsti dagli articoli 6, comma 3, e 7 (illustrati al paragrafo 1.8).

In attuazione di quanto sancito da tali disposizioni normative, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione del Modello sono stati:

- l'identificazione dei principi etici e delle norme di condotta atti a prevenire comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla L. 146/2006;
- l'individuazione, nell'organizzazione dell'ente, dei soggetti da considerare in posizione apicale o sottoposti alla vigilanza degli apicali;
- l'individuazione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l'aggiornamento in caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente;
- l'adozione di specifici protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) e la programmazione della collegata formazione e manutenzione;
- la creazione di un sistema di informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari dello stesso; tale sistema è soggetto ad un aggiornamento costante affinché sia efficace nel tempo;
- l'introduzione delle misure ragionevolmente necessarie a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello da parte dei soggetti apicali;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza e la definizione di uno Statuto affinché ne siano chiaramente definiti compiti, responsabilità e poteri e l'Organismo di Vigilanza possa verificare efficacemente l'attuazione e l'aggiornamento tempo per tempo del Modello;
- la regolamentazione dei flussi di informazione tra i vari soggetti apicali e sottoposti, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Modello volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni da esso previste.

2.4 Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza nell'ambito dell'esercizio degli incarichi e delle funzioni attribuite da BPER Reoco, dai seguenti soggetti, che sono definiti, ai fini del presente documento, "*Destinatari del Modello*":

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per BPER Reoco e sono sotto il controllo e la direzione di tale Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati, dipendenti di altre società del Gruppo appartenenti ad Unità Organizzative Esternalizzate).

Gli Azionisti non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico di BPER Reoco, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

2.5 Comunicazione e informazione del Modello nella Società

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BPER Reoco garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i Destinatari del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello stesso. Il Modello è comunicato formalmente:

- a tutti i Dipendenti e Collaboratori mediante messa a disposizione con pubblicazione nella sezione *Reporting* dell'applicativo WEB 231, accessibile tramite la *intranet* aziendale *B-Link*; la Parte Speciale del Modello e gli allegati sono veicolati in modo differenziato ai Destinatari, avendo cura della natura riservata di specifici protocolli di prevenzione (princìpi di controllo e dei contenuti di alcuni documenti di normativa interna;
- alla Società di Revisione e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

I contratti con i soggetti esterni a BPER Reoco sopra indicati prevedono l'esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello e dal Codice Etico, con l'avvertenza che l'inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Un estratto del Modello ed il Codice Etico, inoltre, sono resi disponibili sul sito internet istituzionale di Capogruppo nella sottosezione dedicata alla Società, affinché siano portati a conoscenza di tutti coloro con i quali BPER Reoco intrattiene relazioni d'affari.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico.

2.6 Formazione dei Destinatari del Modello

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui suoi contenuti e aggiornamenti è attuata su impulso dell'Organismo di Vigilanza che, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce annualmente il programma dei corsi di formazione, curando che sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei Destinatari.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per i Destinatari. Si precisa che nei confronti della Società di Revisione, la società organizza, secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente documento, un'adeguata informazione affinché la stessa sia a conoscenza che:

- la Società si è dotata di un Modello;

- essa è Destinataria di alcune prescrizioni ivi previste, tra cui il rispetto del Codice Etico;
- la violazione del Modello potrà comportare, nei confronti di essa e secondo quanto stabilito nel Modello stesso, l'irrogazione di misure sanzionatorie.

Relativamente ai restanti Destinatari, sono organizzate attività formative:

- per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- per tutti i Destinatari in occasione di variazioni significative del Modello;
- per ruolo e/o Unità Organizzativa, orientate sui protocolli di prevenzione (princìpi di controllo), da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti che operano per conto della Società sulla base di contratti di prestazione o di esternalizzazione e i collaboratori possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza della Società o all'Amministratore Delegato; gli altri Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è resa tracciabile.

2.6.1 Formazione dei soggetti in posizione "apicale"

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" avviene sulla base di incontri ed iniziative di carattere formativo organizzate dalla Società, ovvero mediante partecipazione a corsi esterni di formazione e aggiornamento specifici.

La formazione dei soggetti in posizione "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte di tipo "generalista" e una parte di tipo "specialistico".

La formazione di tipo "generalista" deve riguardare:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di *best practice*;
- responsabilità amministrativa dell'ente: finalità del Decreto, natura della responsabilità, aggiornamenti in ambito normativo;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;
- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà, inoltre, all'espletamento delle seguenti attività:

- sensibilizzazione dei destinatari dell'attività formativa sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di prevenzione dei reati;
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato.

La formazione di tipo "specialistico" si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione dei possibili autori dei reati presupposto;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati possono venire posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) definiti dalla Società per evitare la commissione dei reati nelle aree di rischio identificate;
- sui comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- sui comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza ed all'attività di aggiornamento del Modello;

- sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei relativi collaboratori, in relazione ai comportamenti da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto degli stessi e, in generale, del Modello adottato dalla Società.

2.6.2 Formazione di altro personale

La formazione delle restanti categorie di personale inizia con una nota informativa interna che, per i neoassunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del Modello mediante corsi di formazione e aggiornamento calendarizzati e strutturati - sotto il profilo contenutistico - all'inizio dell'anno.

La formazione dei soggetti diversi da quelli in posizione c.d. "apicale" deve essere suddivisa in due parti: una parte "generalista" e una parte "specialistica", di carattere eventuale e/o parziale.

I contenuti dell'attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli già illustrati per i soggetti in posizione "apicale", con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita.

Con riferimento alla formazione "specialistica", essa sarà erogata unicamente ai soggetti coinvolti in Attività Sensibili e/o in protocolli di prevenzione (princìpi di controllo), limitatamente a quanto di loro responsabilità.

2.6.3 Formazione dell'Organismo di Vigilanza

La formazione all'Organismo di Vigilanza è volta a fornire allo stesso una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) individuati dalla Società, nonché degli strumenti utili per procedere in modo adeguato all'espletamento del proprio incarico di controllo.

Questa formazione può avvenire, in generale, mediante la partecipazione:

1) a convegni o seminari in materia di D.Lgs. 231/2001;
2) a riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001) o in materie penalistiche;
3) in particolare, con riferimento alla comprensione del Modello e dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) individuati dalla società, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per i soggetti in posizione c.d. "apicale".

2.7 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare e Linee Guida ABI

2.7.1 Modello, Codice Etico, Sistema Disciplinare

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato da BPER Reoco in via autonoma, suscettibile di applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere i principi etici e di comportamento riconosciuti come propri dalla Società e sui quali BPER Reoco richiama l'osservanza di tutti coloro che hanno rapporti giuridici con la stessa. Il Codice Etico è parte integrante del Modello e costituisce il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (illeciti che possono comportare una responsabilità amministrativa da reato della Società in base alle disposizioni del Decreto) e si applica ai soggetti individuati come Destinatari del Modello a norma del paragrafo 2.4 del presente documento;
- il rispetto delle disposizioni complessivamente contenute nel Modello – nonché negli allegati e/o nel

Codice Etico, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e secondo quanto stabilito nel Modello stesso - trova la sua effettività con la previsione di un adeguato Sistema Disciplinare.

Affianco al *set* normativo rappresentato dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e relativi allegati, la Capogruppo BPER Banca ha adottato altresì il "Codice interno di autodisciplina del Gruppo BPER" – concettualmente distinto dal Codice Etico –, il quale contiene le regole di comportamento generali per esponenti, dipendenti e collaboratori in tema di gestione dei possibili conflitti tra l'attività aziendale e l'interesse personale, nonché la Policy sulle operazioni personali contenente le regole di gestione delle operazioni personali rilevanti per le normative MiFID e MAR.

2.7.2 Modello e Linee Guida delle Associazioni di Categoria

In forza di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), cui la Capogruppo BPER è associata, ha emanato specifiche Linee Guida nel maggio del 2002, aggiornate nel febbraio del 2004 ed integrate con successive circolari, le quali sono state ritenute dal Ministero predetto idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Altresì Confindustria ha emanato specifiche Linee Guida nel marzo 2002, provvedendo poi ad aggiornarle più volte; l'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel giugno 2021. Tali Linee Guida sono state ritenute dal Ministero di Giustizia idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Il Modello di BPER Reoco è stato predisposto ispirandosi alle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria.

3 Processo di gestione del Modello di Organizzazione e Gestione nel Gruppo

3.1 Attività della Capogruppo

3.1.1 Progettazione del Modello nel Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce gli elementi di impianto minimali, ma necessari per la prevenzione dei rischi di compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, da attivare a livello di Gruppo. La progettazione della Capogruppo è volta a indirizzare la gestione coordinata ed uniforme delle metodologie di prevenzione e, al contempo, a consentire il contenimento dei costi e il miglioramento dell'efficacia dei meccanismi di controllo in materia.

In particolare, la Capogruppo dispone che:

- tutte le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco, pur nel rispetto della loro autonomia gestionale e nel contesto della matrice federale, adottino un Modello di Organizzazione e Gestione valido ai sensi ed ai fini di cui al D.Lgs. 231/2001;
- tutte le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco provvedano alla nomina di un Organismo di Vigilanza;

ricercando in tale modo l'uniformità e l'efficacia a livello di Gruppo dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati.

I Modelli devono essere strutturati su basi organizzative e metodologiche coerenti con le indicazioni della Capogruppo che, come già sopra accennato, prevedono l'obbligatorietà di alcuni specifici elementi di impianto.

La Capogruppo trasmette indicazioni vincolanti quanto alla struttura, ai contenuti minimi ed alle modalità di progettazione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Il carattere prescrittivo di tali indicazioni non confligge con i principi di autonomia e di responsabilità propri di ciascuna Controllata, in quanto è volto a costituire un disegno minimale, ma necessario, su cui costruire eventuali ulteriori affinamenti e specificazioni per meglio cogliere ed evidenziare le varie specificità aziendali.

Pertanto, il Modello di Organizzazione e Gestione, pur essendo costruito con una matrice comune a livello di Gruppo, è tuttavia logicamente distinto e potenzialmente differenziato per ciascun soggetto.

3.1.2 Indirizzo e coordinamento della Capogruppo sul Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo indirizza e coordina la realizzazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco mediante l'emanazione di specifica normativa di Gruppo e la costituzione, in capo al Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* di BPER Banca, di una apposita struttura di supporto al recepimento degli indirizzi della Capogruppo nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

La normativa di indirizzo e coordinamento per le Banche italiane e Società del Gruppo è costituita dai provvedimenti di coordinamento emanati in conformità al "Regolamento di Gruppo del processo di gestione della normativa".

La normativa di Gruppo è in continua evoluzione e può essere sottoposta ad aggiornamento.

3.1.3 Verifica di applicazione dei Modelli nel Gruppo

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo chiede agli Organismi di Vigilanza delle Banche del Gruppo, di BPER Credit Management, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco di verificare che le stesse abbiano recepito gli elementi costitutivi di impianto minimali all'interno dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo ha il potere di assegnare mandato alla funzione di Revisione Interna della Capogruppo di accertare l'effettiva adozione delle componenti comuni del Modello di Organizzazione e Gestione veicolate con la normativa interna di indirizzo.

3.1.4 Valutazione di adeguatezza dei Modelli nel Gruppo

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo è impegnato nella continua valutazione dell'adeguatezza dei Modelli nel Gruppo. Allo scopo riceve dagli Organismi di Vigilanza presenti nel Gruppo le segnalazioni riguardo la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 nelle rispettive realtà aziendali. Ugualmente sono segnalate all'Organismo di Vigilanza le problematiche applicative, riscontrate in sede di adozione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nello svolgimento delle attività di coordinamento dell'azione degli Organismi di Vigilanza presenti nel Gruppo, ricerca e favorisce la consapevolezza di gruppo riguardo la sua esposizione ai rischi e alle responsabilità connesse al D.Lgs. 231/2001, nonché rispetto alla adeguatezza degli indirizzi forniti dalla Capogruppo stessa.

3.1.5 Aggiornamento dei Modelli nel Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo provvede ad aggiornare gli elementi costitutivi di impianto minimali per la prevenzione dei rischi di compimento dei reati del perimetro D.Lgs. 231/2001, da attivare a livello di Gruppo. L'aggiornamento di tali elementi costituitivi minimali è avviato:

- su iniziativa propria, in occasione di cambiamenti organizzativi, di business o della normativa in perimetro;
- sulla base degli orientamenti formulati dall'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, ad esito della valutazione di adeguatezza del Modello della Società.

3.1.6 Informativa a terzi

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, porta a conoscenza e informa i terzi circa l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, anche tramite pubblicazione nella sezione "Informative e normative", del sito *internet* della Banca di "Codice Etico", "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza" con relativo fac simile del modulo di segnalazione, MOG – Parte Generale" e della parte introduttiva MOG – Parte Speciale.

3.2 Attività delle Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco

3.2.1 Progettazione

I Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di Optima, Sim BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco progettano gli interventi necessari per il recepimento degli indirizzi di Gruppo. Allo scopo devono essere consapevoli del grado di sviluppo ed evoluzione della propria struttura organizzativa e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

In fase di progettazione, i Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di BPER Credit Management, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco:

- identificano le Unità Organizzative deputate di volta in volta alla adozione e attuazione del Modello, assicurando che le attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e delle necessarie conoscenze tecniche;
- definiscono flussi di comunicazione e di scambio di informazione completi, tempestivi ed accurati tra gli Organi Sociali delle Banche del Gruppo/Optima Sim/BPER Real Estate/Sifà/BPER Factor/Finitalia/BPER Leasing/BPER Reoco e la Capogruppo;
- conferiscono all'Amministratore/Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale poteri e mezzi adeguati alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco devono dotarsi di un documento che rappresenti la struttura organizzativa della Società. Allo scopo, dovranno predisporre le risorse occorrenti per l'adozione e la manutenzione nel continuo del Modello, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Capogruppo. Le fasi di studio, di progettazione e di dettaglio, fino all'adozione del Modello, devono essere realizzate in un congruo arco temporale, anche per passi successivi, con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

La progettazione è realizzata nel rispetto del principio di proporzionalità degli interventi in relazione alle dimensioni e alla struttura tecnico operativa di ciascuna Società del Gruppo interessata.

3.2.2 Adozione

I Consigli di Amministrazione delle Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco adottano gli elementi di impianto minimali indicati dalla Capogruppo, nonché quelli sviluppati autonomamente al fine di realizzare e mantenere il proprio Modello di Organizzazione e Gestione coerente con gli indirizzi di Gruppo e con le specificità della singola realtà aziendale, nonché efficace ed efficiente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le Banche italiane e Società del Gruppo che abbiano già realizzato progetti di costruzione di Modelli Organizzativi e Gestionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, abbiano formalizzato in tale senso strutture di controllo e presidi a prevenzione dei reati, saranno tenute ad attivare gli interventi necessari per integrare / aggiornare i propri Modelli, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di indirizzo e coordinamento di Capogruppo.

3.2.3 Attuazione

Gli Amministratori/Consiglieri Delegati o, in mancanza, i Direttori Generali delle Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco sovrintendono affinché le Unità Organizzative diano attuazione all'impianto del Modello secondo gli indirizzi della Capogruppo e gli elementi progettati in autonomia.

L'approvazione e l'adozione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo.

Parimenti, gli aggiornamenti e le modifiche del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della singola Società, ovvero dell'Amministratore/Consigliere Delegato/Direttore Generale, a seconda del loro grado di rilevanza ed urgenza.

3.2.4 Verifica di applicazione

Gli Organismi di Vigilanza nominati nelle Banche italiane del Gruppo ed in Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco verificano l'osservanza del Modello e comunicano agli Organi competenti le violazioni del Modello eventualmente rilevate. Verificano, inoltre, che siano stati recepiti gli indirizzi della Capogruppo in sede di adozione e attuazione dei Modelli individuali.

Come indicato nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che costituisce componente minimale di impianto del Modello, l'O.d.V. può avvalersi delle competenti strutture aziendali per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati, i cui risultati vengono a questo direttamente riportati. L'O.d.V., ove necessario, si può avvalere di risorse specialistiche esterne cui

conferisce apposito incarico, nei limiti del fondo di dotazione assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.

3.2.5 Valutazione di adeguatezza

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco comunicano tempestivamente al proprio Amministratore/Consigliere Delegato o al Direttore Generale, in base alle rispettive competenze, fatti e circostanze riscontrati nella propria attività di vigilanza sul Modello, che richiedono un aggiornamento o una modifica del Modello stesso. È facoltà dell'Organismo di Vigilanza proporre, se del caso, le opportune modifiche.

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche del Gruppo, di Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco comunicano altresì all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo eventuali problematiche applicative riscontrate nell'adottare gli indirizzi elaborati dalla Capogruppo stessa.

3.2.6 Aggiornamento

Le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco provvedono a recepire gli eventuali aggiornamenti sugli elementi minimali di impianto trasmessi con normativa di Gruppo. In ogni caso, anche in assenza di disposizioni di Gruppo, sono responsabili dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione in occasione di cambiamenti organizzativi, di modello di *business* o di variazioni/integrazioni della normativa rientrante nel perimetro del D.Lgs. 231/2001.

Gli Organismi di Vigilanza delle Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco possono richiedere, ove occorra, l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore/Consigliere delegato o, in mancanza, al Direttore generale, in relazione alle proprie competenze ed all'urgenza e rilevanza delle criticità riscontrate nello svolgimento della propria funzione. Possono altresì segnalare all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, eventuali osservazioni sull'impianto del Modello e sulla normativa di Gruppo.

3.2.7 Informativa a terzi

Le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco definiscono, nel rispetto degli indirizzi della Capogruppo, i canali di informazione del contenuto del Modello per i terzi e di formazione dei Destinatari delle disposizioni contenute nei rispettivi Modelli di Organizzazione e Gestione.

4 Modello di Organizzazione e Gestione di BPER Reoco S.p.A.

BPER Reoco appartiene al Gruppo di cui BPER è Capogruppo. Quest'ultima, in tale veste, esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo sul Gruppo richiedendo a tutte le Banche italiane del Gruppo, Optima Sim, BPER Real Estate, Sifà, BPER Factor, Finitalia, BPER Leasing e BPER Reoco di adottare Modelli di Organizzazione e Gestione coerenti a quello da essa stessa adottato. Il Modello di Organizzazione e Gestione, tuttavia, deve essere adattato, per ciascuna realtà, alla specifica struttura organizzativa, di controllo e di governo della Società e ai rischi specifici che sono generati in ragione dell'attività esercitata.

4.1 Modello di *business*

BPER Reoco S.p.A. (già Carige Reoco S.p.A.) è una società di investimento immobiliare che ha per oggetto, in via principale:

- l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione di immobili e patrimoni immobiliari, e, più in generale, l'esercizio di

attività immobiliari di ogni specie;

- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria;
- l'attività di sviluppo del compendio immobiliare da destinare alla locazione;
- la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare.

La Società è entrata a far parte del Gruppo in seguito al perfezionamento, in data 28 novembre 2022, della fusione per incorporazione di Banca Carige nella Capogruppo.

La Società ha, inoltre, incorporato, con effetto dal 1 aprile 2023, la società immobiliare Italiana Valorizzazioni Immobiliari S.r.l.

4.2 Struttura organizzativa

4.2.1 Struttura di BPER Reoco

La struttura organizzativa della Società, come riepilogata all'interno dell'organigramma aziendale, prevede, al vertice, un Consiglio di Amministrazione (con Collegio Sindacale quale organo di controllo). Il vertice aziendale è, inoltre, supportato da referenti interni di Direzioni di Capogruppo: in particolare, il Referente *Compliance*, il Referente Revisione Interna e il Referente Dirigente Preposto.

La struttura operativa della Società è composta da più dipartimenti che collaborano tra loro:

- Area Sviluppo Immobiliare, dedicata alle valutazioni commerciali, allo studio urbanistico delle iniziative da sviluppare, alla promozione e alla vendita degli immobili;
- Area Tecnica, dedicata alla valutazione di *asset* immobiliari, allo studio delle iniziative e alla progettazione degli interventi, al coordinamento dei cantieri di completamento delle opere, al controllo di tempi e costi delle esecuzioni;
- Area Amministrativa, dedicata alla pianificazione, controllo di gestione, contabilità e operatività corrente della Società. Tale Area viene gestita tramite il supporto delle funzioni interne della Capogruppo.

La Società ha esternalizzato una serie di attività aziendali alla Capogruppo, in forza di un apposito contratto di servizi infragruppo. Tra i servizi prestati dalla Capogruppo di cui la Società beneficia, vi sono i seguenti:

- Acquisto di beni e servizi;
- Adempimenti normativi, antiriciclaggio e antiterrorismo;
- Adempimenti normativi *privacy* e *data protection*;
- Attività amministrative di gruppo (consulenza fiscale);
- Controllo di gestione;
- IT;
- Gestione della contabilità generale;
- Gestione fiscalità;
- Sistemi di gestione organi societari;
- Sistema di gestione immobili;
- Gestione *safety*;
- Gestione security;
- Organizzazione;
- Attività di segreteria societaria;
- Risorse Umane.

4.2.2 Sistema delle deleghe e procure

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali, comprendendovi anche quelle strutture appartenenti ad altre Società del Gruppo, incaricate tramite apposito contratto di esternalizzazione.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite e il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale della Società. Infatti, sono attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

A tal proposito, premesso che la firma sociale e la legale rappresentanza della Società spettano per Statuto disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e – nei limiti delle proprie attribuzioni – all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione di BPER Reoco ha conferito all'Amministratore Delegato (con delibera del 20 giugno 2022) i seguenti poteri:

- sorvegliare e dirigere le attività specificate nell'oggetto sociale al fine di raggiungere gli obiettivi approvati tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, sovrintendendo a tutti i servizi ed uffici della Società, gestendo il personale che opera presso la Società, disponendo le eventuali modifiche organizzative, nel rispetto di quanto approvato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione della Società disciplinato dal "Regolamento dell'assetto organizzativo" della Società, assumendo ogni meglio vista determinazione (con i limiti per gli impegni di spesa meglio precisati ai successivi punti), e, quindi, in via esemplificativa e non esaustiva:
    - sottoscrivere, in nome e per conto della Società, tutta la corrispondenza, sottoscrivere tutti gli atti, le quietanze, i contratti, gli impegni e tutti i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria, nessuno escluso;
    - aprire ed operare su conti correnti e su depositi intestati alla Società, compiendo su di essi tutte le operazioni occorrenti, attivando anche l'operatività on line;
    - gestire la liquidità della Società, investendo e disinvestendo in titoli di stato, obbligazioni quotate, altri titoli di credito, ottenendo l'assenso preventivo del Presidente;
    - girare all'incasso assegni e vaglia postali, richiedere la levata di protesti e presentare effetti allo sconto e al dopo-incasso;
    - sottoscrivere fidejussioni bancarie e assicurative con un limite annuo in termini di garanzie prestate di euro 500.000 (cinquecentomila/00) in assenza di un *budget* di commessa approvato dandone comunque periodica informativa al Consiglio;
    - subentrare e rinegoziare fidejussioni bancarie e assicurative già in essere sugli immobili acquisiti da altre Società, prestate a favore della pubblica amministrazione;
    - effettuare depositi bancari;
    - esigere e riscuotere, a qualsiasi titolo, somme, crediti, mandati di pagamenti, depositi cauzionali di qualunque ufficio pubblico e privato in genere, rilasciando le relative quietanze e scarichi;
    - promuovere azioni esecutive contro i debitori ottenendo ingiunzioni, sequestri, pignoramenti od altri provvedimenti, resistendo ad eventuali giudizi di opposizione, curare l'esecuzione dei giudicati, assentire iscrizioni, postergazioni, surrogazioni, di ipoteche e privilegi, consentire trascrizioni od annotazioni di inefficacia delle stesse, e a riguardo nominare avvocati e procuratori alle liti;
    - negoziare e sottoscrivere transazioni con terzi debitori entro un valore massimo della controversia di euro 15.000,00 e fino a un importo massimo transato del 50% del valore della controversia con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione;

- negoziare e sottoscrivere transazioni con terzi creditori entro un valore massimo della controversia di euro 15.000,00 accertando preventivamente la congruità dell'importo richiesto con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle assemblee condominiali assumendo le inerenti; qualora si tratti di assemblea straordinaria e la delibera da assumere preveda un impegno economico per il condominio, la relativa quota parte della Società non può essere superiore ad euro 50.000,00;
- procedere all'impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali dei beni immobili di cui è proprietaria per tutelare gli interessi della Società;
- resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- costituire depositi cauzionali;
- concludere contratti di trasporto con enti privati ed altri vettori;
- gestire i contratti di locazione immobiliare esistenti attraverso la loro cessazione o rinegoziazione con limite 100.000 euro per l'intera durata contrattuale;
- concludere nuovi contratti di locazione immobiliare in assenza di *budget* di commessa con un limite per contratto di euro 100.000 (centomila/00) per l'intera durata contrattuale e con limite massimo di 10 contratti all'anno;
- stipulare contratti e concludere accordi con la pubblica amministrazione relativi, in via esemplificativa e non esaustiva alla concessione di diritti di accesso e transito nelle proprietà;
- regolare qualsiasi rapporto di natura catastale con i confinanti e, se oneroso, con un tetto massimo di euro 10.000 (diecimila/00);
- costituire sia in forma pubblica che per atti privati servitù non aedificandi, vincoli di destinazione d'uso delle pertinenze e vincoli d'uso dei parcheggi obbligatori, e ciò, ove richiesto dalle preposte autorità comunali, anche relativamente alle parti comuni dell'edificio;
- costituire servitù di qualsiasi genere a favore di società erogatrici di servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefoni) o per attraversamenti di canalizzazioni per la raccolta di acque bianche e nere;
- compiere pratiche catastali di qualunque tipo presso il competente ufficio tecnico erariale;
- rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi ente locale, pubblica amministrazione, ente previdenziale, e segnatamente l'INPS, camera di commercio, incaricato di pubblico servizio;
- rappresentare la Società nei confronti dell'ufficio IVA e sottoscrivere ogni dichiarazione relativa a detta imposta nonché' davanti a tutti gli uffici finanziari dello stato e di qualsivoglia altro ente impositore, per l'accertamento e la definizione delle imposte e tasse dovute agli enti predetti dalla Società;
- ritirare lettere raccomandate, assicurate, pacchi postali, nonché' pieghi di qualunque specie;
- compiere e provvedere ad ogni atto di manutenzione ordinaria dei beni sociali;

- con riferimento ai singoli interventi immobiliari approvati dal Consiglio di Amministrazione e nello stretto rispetto del *budget* dei costi e dei ricavi dallo stesso autorizzati (c.d. "budget di commessa"):
  - concludere contratti con *general contractor* e appaltatori, cui verrà affidata la realizzazione delle opere necessarie alla conclusione dei progetti, fornitori di beni e servizi, professionisti, pubblica amministrazione (incluso il pagamento di oneri amministrativi e concessori, la sottoscrizione di fidejussioni ed il rilascio di impegni finanziari) di importo unitario fino ad a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e di importo complessivo annuo fino a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per singola commessa;
  - concludere contratti di vendita di immobili fermo restando il rispetto del prezzo minimo di listino approvato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna unità immobiliare, sottoscrivendo le eventuali fidejussioni a garanzia degli impegni contrattuali;
  - stipulare contratti di assicurazione per la copertura di qualsiasi rischio con premi annui complessivamente fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);

- stipulare contratti di acquisto e cessione di servitù attive e passive relative alle commesse immobiliari di valore inferiore ad euro 20.000 (ventimila/00);

- con riferimento a tutti gli immobili di proprietà della Società e relativamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che tempo per tempo si rendano necessarie e per i quali sia opportuno intervenire in modo tempestivo è conferito il potere di spesa fino ad euro 50.000,00 annui e con il limite massimo per singolo intervento di euro 10.000,00 con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione;
- esercitare tutte le facoltà deliberative generali in materia di spese di funzionamento (o perdite, o comunque, mancato incasso per la Società), nel rispetto del *budget* deliberato dal Consiglio con il limite unitario di euro 200.000,00 (duecentomila/00), o, in assenza, con il limite di euro 50.000 (cinquantamila/00) annui, in tutte le materie aventi natura di gestione amministrativa ed operativa per le quali la competenza deliberativa non sia riservata dallo statuto al Consiglio di Amministrazione;
- esercitare tutte le facoltà deliberative generali in materia di spese aventi natura di gestione amministrativa ed operativa per le quali la competenza deliberativa sia riservata dallo statuto al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli importi deliberati dal consiglio, o, in presenza di autorizzazione all'assunzione dell'impegno senza determinazione dell'importo, con il limite unitario di euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- autorizzare e perfezionare, sottoscrivendo i relativi atti, il frazionamento dei finanziamenti ottenuti e la restrizione delle ipoteche concesse sulle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della vendita delle singole unità immobiliari;
- rinegoziare a migliori condizioni contrattuali i mutui e gli altri finanziamenti a medio e lungo termine della Società, nell'interesse della stessa dandone comunque informativa al Consiglio;
- nell'ambito dei poteri a lui delegati, subdelegare tempo per tempo gli stessi nonché' la relativa facoltà di rappresentanza della Società per singoli atti o, in via continuativa, per categorie di atti, al personale dirigente e quadro direttivo in servizio presso la Società, nonché nominare procuratori speciali per singoli atti di compravendita in ricorrenza di operazioni poste in essere con parti correlate del gruppo, come definite dal regolamento del processo di gruppo relativo, la delibera è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato della Società ha, inoltre, provveduto, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a conferire una delega di funzioni *ex* art. 16 del medesimo decreto.

4.2.3 Normativa aziendale e di Gruppo

Come indicato nel Codice Etico di BPER Reoco, il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta, tra l'altro, che la Società sia impegnata a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e di tutte le leggi da parte del personale, anche se dipendente di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui intrattenga un rapporto giuridico.

Il rispetto della normativa interna ed esterna vigente costituisce il fondamentale protocollo di prevenzione rispetto al possibile compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

BPER Reoco si è dotata nel tempo di un insieme di fonti normative e di disposizioni aziendali idonee a fornire a coloro che operano per conto della stessa i principi di riferimento, sia generali che specifici, per la regolamentazione delle attività svolte e al rispetto delle quali gli operatori medesimi sono tenuti; le disposizioni sono soggette a continui aggiornamenti.

BPER Reoco, in ragione della sua partecipazione al Gruppo, si è anche dotata di un sistema per la gestione della normativa di Gruppo, definita come l'insieme delle fonti normative di Gruppo vigenti ad una determinata data, aventi carattere dispositivo all'interno di ciascuna realtà del Gruppo.

La normativa di Gruppo deriva dal processo di emanazione e divulgazione come formalizzato nel "Regolamento di Gruppo del Processo di gestione della normativa", emanato da Capogruppo.

Le fonti di Gruppo devono essere recepite dalle Banche italiane e Società del Gruppo, verificando la coerenza con la propria normativa interna e provvedendo se necessario alle opportune variazioni alle disposizioni aziendali.

Le fonti normative di Gruppo sono conservate in originale ed archiviate in modo elettronico dalla

Capogruppo, in modo tale da consentire agli Organi ed alle funzioni di controllo di acquisire le informazioni necessarie all'esercizio del proprio incarico.

4.2.4 Criteri di segregazione delle Funzioni

La progettazione delle diverse attività all'interno di BPER Reoco è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e di ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi una identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure interne.

4.2.5 Criteri di gestione del trattamento dei dati personali

I sistemi informativi adottati dalle società del Gruppo che operano per conto di BPER Reoco garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica di *hardware* e *software*, comprendenti procedure di *back up* dei dati, di *business continuity* e di *disaster recovery*, individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire ove opportuno la serie storica dei dati modificati.

Se il trattamento dei dati è effettuato con strumenti elettronici, BPER Reoco, in qualità di titolare del trattamento, ha adottato misure di sicurezza adeguate, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), quali ad esempio:

- autenticazione informatica, ossia l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzo di un sistema di autorizzazione, ossia di un insieme di strumenti e procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- adozione ed aggiornamento di un documento programmatico sulla sicurezza;
- limitazione dei soggetti abilitati alle installazioni dei *software*, ristretti agli Operatori dotati del profilo "Amministratore".

4.2.6 Criteri di gestione dei rapporti con Soggetti Terzi

BPER Reoco si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, partner commerciali, fornitori, consulenti). I contratti stipulati con tali soggetti devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Società ed essi devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità, in accordo con le disposizioni aziendali prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle pertinenti procedure aziendali.

In particolare, i contratti con fornitori di beni e servizi è opportuno prevedano le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto;
- l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico di BPER Reoco nei rapporti con la stessa;

- le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi dei due punti precedenti, ossia:
    - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
    - l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non superiore al 10% del corrispettivo pattuito;
    - la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

I Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque Destinatari del Codice Etico della Società, che devono rispettare nei rapporti con BPER Reoco.

In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o posti in essere in violazione degli stessi, il Soggetto Terzo potrà essere escluso dall'elenco dei soggetti con cui opera la Società, che si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto dal soggetto esterno.

4.2.7 Criteri di modalità di gestione delle Risorse Finanziarie ai fini della prevenzione dei reati

BPER Reoco si attiene ai seguenti principi generali di gestione delle risorse finanziarie:

- non vi è identità soggettiva fra coloro che:
    - assumono ovvero attuano le decisioni;
    - devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate;
    - sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalla normativa aziendale;
- la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, ecc.) è effettuata in base ai processi di qualità che la Società ha stabilito, improntati ai principi di trasparenza, obiettività ed economicità;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società sono costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti sono, di norma, redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

4.2.8 Criteri di archiviazione della documentazione e tracciabilità delle operazioni

La formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale è autorizzata da chi ne abbia i poteri. I documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente.

L'operatività svolta all'interno di BPER Reoco è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori delle stesse e degli elementi informativi relativi alle decisioni assunte.

4.3 Coerenza tra Modello e Sistema dei controlli interni di Gruppo

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo, delle altre Banche italiane del Gruppo, di Optima Sim, di BPER Real Estate, di BPER Factor, di Finitalia e di BPER Leasing è stato impostato in coerenza con le "Linee Guida di Gruppo del Sistema dei controlli interni", nonché con la conseguente regolamentazione aziendale.

Le "Linee Guida di Gruppo del Sistema dei controlli interni di Gruppo" indirizzano l'assegnazione di ruoli e responsabilità ad Organi aziendali e funzioni coinvolte nella progettazione, attuazione, valutazione e *reporting* del Sistema dei controlli. Il Modello di Organizzazione e Gestione è sviluppato in coerenza con tali indirizzi, in particolare per quanto riguarda la responsabilità assegnata alle singole Unità Organizzative nella progettazione e manutenzione dei controlli di linea, nonché al ruolo assegnato alle funzioni di controllo di secondo e terzo livello.

La Capogruppo ha emanato altresì il documento "Flussi informativi funzioni di controllo - Organi aziendali", il quale, in coerenza con le "Linee Guida di Gruppo Sistema dei Controlli Interni", rappresenta la declinazione operativa dei principi di collaborazione e coordinamento tra le funzioni di controllo (aziendali e non) e fra queste e gli Organi aziendali, sia della Capogruppo che delle Società del Gruppo, attuati anche mediante flussi informativi cd. "verticali" (fra le funzioni di controllo e gli Organi aziendali) e "orizzontali" (fra le funzioni di controllo).

Le Unità Organizzative della Capogruppo sono responsabili di indirizzare tecnicamente le omologhe funzioni previste nelle Banche e Società del Gruppo, definendo con la Funzione Organizzazione della Capogruppo metodologie, processi, reportistica e strumenti che consentano la condivisione di un approccio unitario alla gestione dei controlli da attivare a presidio dei rischi.

4.3.1 Modello e Unità Organizzative della Società

La Società ad oggi opera tramite Unità Organizzative Esternalizzate competenti per ambito, in virtù di specifici contratti di esternalizzazione.

Tutte le Unità Organizzative Esternalizzate sono chiamate a individuare, nell'ambito del processo di adozione, attuazione ed aggiornamento periodico del Modello di Organizzazione e Gestione delle rispettive Società di appartenenza, le attività svolte anche in favore di BPER Reoco che possano ritenersi sensibili al compimento dei reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 correlati con il proprio ambito operativo ed a contribuire alla definizione di metodologie, processi, reportistica e strumenti che ne costituiscano protocolli di prevenzione (princìpi di controllo); tale compito è assegnato al Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa.

Le Attività Sensibili e i protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) delle Unità Organizzative di BPER Banca, relativi alle attività svolte anche per BPER Reoco, sono tracciati all'interno del documento "MOG – Parte Speciale".

Le Unità Organizzative di BPER Reoco e delle Società che operano per conto di BPER Reoco, nella elaborazione delle metodologie, processi, reportistica e strumenti che possono costituire protocolli di prevenzione (princìpi di controllo), nonché nella individuazione delle Attività Sensibili al compimento di reato, possono richiedere il supporto dell'Uff. Cause e Mediazioni della Capogruppo.

I protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) proposti e le modalità di svolgimento di Attività Sensibili individuate dalle Unità Organizzative sono sottoposti, con cadenza commisurata alla rilevanza ed urgenza degli aggiornamenti, alla validazione del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale inserimento nel Modello.

Le citate Unità Organizzative, sulla base della progettualità sviluppata, formulano proposte di aggiornamento alla mappa delle Attività Sensibili e monitorano costantemente l'effettiva applicazione e l'efficacia dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) di cui sono responsabili.

La valutazione delle Attività Sensibili e dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) risulta particolarmente necessaria in occasione di:

- cambiamenti dei compiti assegnati alle Unità Organizzative dalla Società;
- cambiamenti nelle modalità di esecuzione delle attività assegnate all'Unità Organizzativa;
- cambiamenti della normativa interna ed esterna di riferimento.

I reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 sono riportati nella “Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni” (allegata al Modello di Organizzazione e Gestione) che è a disposizione di ciascun Destinatario del Modello, quale allegato allo stesso; in occasione di aggiornamenti di tale documento e/o della struttura organizzativa, i Destinatari formulano eventuali proposte di aggiornamento delle Attività Sensibili e dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) secondo quanto evidenziato nei precedenti capoversi.

4.3.1 Modello e Chief Audit Officer (CAO)

La Capogruppo ha attivato una Funzione di Revisione Interna, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento della Funzione Revisione Interna”, che opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione è incaricata delle attività di controllo “di terzo livello” finalizzate ad assicurare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione del sistema dei controlli della Società e, in tal modo, verifica anche il rispetto del Modello stesso. L’attività è regolata da procedure che comportano diversi passaggi interni di condivisione e validazione, in ultimo il documento riportante gli esiti delle attività di verifica è sottoscritto e firmato dal CAO nonché dall’*Audit Manager* – responsabile della verifica.

La Società ha provveduto ad esternalizzare l’attività ispettiva alla Funzione Revisione interna della Capogruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un “Referente Revisione interna” all’interno della Società.

In particolare, la Funzione Revisione Interna, in staff al Chief Audit Officer (CAO) nell’ambito delle sue più generali attribuzioni, valuta e verifica processi e procedure previsti per lo svolgimento delle Attività Sensibili di cui ai protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) indicati nella parte speciale del Modello stesso; conseguentemente verifica il rispetto di questi da parte delle Unità Organizzative responsabili.

La Funzione aggiorna con sistematicità il proprio modello di *audit* con specifiche attività di controllo sui processi operativi e sull’applicazione dei controlli di I e II livello: in tale modo pone in essere una attività di verifica avente rilievo per l’adeguamento al complessivo sistema dei controlli.

L’Organismo di Vigilanza di BPER Reoco, nell’espletamento del suo incarico, si può avvalere del supporto della Funzione di Revisione Interna.

4.3.2 Modello e Chief Compliance Officer (CCO)

La Capogruppo ha attivato una Funzione Compliance, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel “Regolamento della Funzione Compliance”, che opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

La Funzione Compliance, in staff al Chief Compliance Officer (CCO), è incaricata di presidiare il rischio di non conformità alle norme che rientrano nell’ambito di un perimetro di normative definito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che deve comprendere quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (c.d. “Regolamento Congiunto”).

Inoltre, svolge attività di controllo a presidio della disciplina degli abusi di mercato ed effettua il monitoraggio e l’analisi delle operazioni potenzialmente sospette da segnalare alla Consob.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il “Referente della funzione di Compliance” che ha che ha la missione di assicurare il raccordo necessario alla Funzione Compliance di Capogruppo.

L’Organismo di Vigilanza di BPER Reoco, nell’espletamento del suo incarico, si può avvalere del supporto della Funzione Compliance.

4.3.3 Modello e staff dell'Amministratore Delegato

Lo staff dell'Amministratore Delegato è responsabile dell'aggiornamento e della manutenzione dei documenti che compongono il Modello della Società. Inoltre, la stessa struttura provvede al processo di aggiornamento delle Attività Sensibili e/o dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo).

Lo staff dell'Amministratore Delegato:

- aggiorna i documenti che compongono il Modello, anche a seguito delle segnalazioni effettuate dalla competente struttura della Capogruppo, e supporta le Unità Organizzative aziendali coinvolte nel processo di aggiornamento delle Attività Sensibili e/o dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo);
- gestisce il *repository* delle Attività Sensibili e dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) rilevati;
- analizza i protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) per individuare eventuali carenze del Modello rispetto ai *benchmark* fissati dalle associazioni di categoria ove presenti;
- riceve le comunicazioni di eventuali criticità riscontrate con riguardo al Modello dalle funzioni di Controllo di secondo e terzo livello di Capogruppo;
- svolge funzioni amministrative e di segreteria per l'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco, assistendolo e supportandolo in tutte le sue funzioni in particolare in quella di relazionarsi con la struttura di che assicura il raccordo tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

4.3.4 Modello e Uff. Cause e Mediazioni

L'Uff. Cause e Mediazioni del Servizio *Claims & Litigation* di Capogruppo svolge funzioni amministrative e di segreteria per l'Organismo di Vigilanza di BPER Banca, assistendolo e supportandolo in tutte le sue funzioni e, in particolare, in quella di coordinamento delle attività degli Organismi di Vigilanza esistenti nel Gruppo. Al fine di supportare le attività di aggiornamento normativo, l'Ufficio ha attivato un servizio di *alert*, tramite il quale diffonde agli Organismi di Vigilanza ed alle strutture preposte all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione esistenti nel Gruppo le principali novità normative intervenute nel perimetro del D.Lgs. 231/2001.

4.3.5 Modello e Chief Human Resource Officer (CHRO)

L'Area del *Chief Human Resource Officer* (*CHRO*) di Capogruppo, cura la formazione di tutto il personale dipendente, compreso quello incaricato di svolgere attività esternalizzate da BPER Reoco, progettando ed erogando la formazione generalista e quella specialistica e monitorandone l'effettiva fruizione.

L'Area del *Chief Human Resource Officer* di Capogruppo, inoltre, promuove la diffusione e la conoscenza del Sistema Disciplinare ed è incaricata dell'avvio della procedura interna finalizzata all'applicazione del Sistema Disciplinare stesso per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti.

4.3.6 Modello e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto, presente presso la Capogruppo, assicura l'attendibilità dell'informativa finanziaria contenuta nel bilancio individuale di BPER Reoco, assicura che le segnalazioni di vigilanza su base individuale si basino sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale ed attesta, inoltre, la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni relativi all'informativa contabile della stessa alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente Preposto, il cui inquadramento organizzativo è descritto nel "Regolamento della Funzione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", opera in coerenza con le disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e di manuali / modelli, aggiornati con continuità.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Reoco ha nominato il "Referente del Dirigente preposto" che ha la

missione di assicurare il raccordo necessario al Dirigente preposto della Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del suo incarico, si può avvalere del supporto della Funzione del Dirigente Preposto della Capogruppo.

5 Codice etico

Il Codice Etico adottato da BPER Reoco ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico si propone di fissare *standard* etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società e, in generale, nell'esercizio della propria attività professionale per conto della Società, ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice Etico di BPER Reoco è parte integrante del Modello; si rinvia all'allegato per la sua consultazione.

6 Sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte dal Codice Etico e dal Modello e dei protocolli preventivi in esso previsti, è un requisito essenziale per attuare efficacemente il Modello, così come richiesto dagli artt. 6, comma primo, e 7, comma quarto, del D.Lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare tutela l'efficacia del meccanismo di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Il Sistema Disciplinare della Società è parte integrante del Modello; si rinvia all'allegato per la sua consultazione.

7 Organismo di Vigilanza

7.1 Ruolo che ricopre nella Società

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di proporne – se del caso – l'aggiornamento alle funzioni competenti, è affidato ad un Organismo della Società - l'Organismo di Vigilanza - dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Reoco ha approvato il documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello ed è qui allegato.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, a detto documento si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni profili riguardanti l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco è costituito da tre componenti, di cui due scelti fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia giuridica e di gestione aziendale (tematiche societarie, organizzative, di controlli interni e rischi aziendali) e un dirigente della Società dotato di competenze specifiche per il ruolo.

La scelta dei soggetti esterni con particolare preparazione ed esperienza rafforza i requisiti di imparzialità, autonomia ed indipendenza richiesti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco opera con autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e

continuità di azione.

Per soddisfare i requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite;
- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la necessità di competenze significative ed esperienze ispettive o consulenziali o gestionali in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo;
- continuità di azione, intesa come attività programmata e non saltuaria organizzata direttamente e autonomamente all'interno di BPER Reoco, è stato previsto il ricorso al supporto delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

7.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Il rispetto del Codice Etico e del Modello, nonché l'efficace svolgimento dei compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza, sono favoriti da un insieme articolato di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso. Tra questi va segnalato, per la particolare importanza che riveste, l'obbligo per tutti i Destinatari del Modello e del Codice Etico, di segnalare eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni ivi contenute. Per facilitare e guidare il processo di segnalazione è stata predisposta una specifica procedura ed un *fac-simile* di segnalazione, che sono parte integrante del Modello e qui allegati, a cui si rinvia per la consultazione. Inoltre, il Responsabile del Sistema di *Whistleblowing* di Capogruppo in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimento esulasse da quello di applicazione del Modello di *Whistleblowing*, la inoltra all'Organismo di Vigilanza in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto.

7.3 Flussi periodici all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi, come indicato nello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", qui allegato, a cui si rinvia per la consultazione.

7.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza, come previsto dal suo Statuto, riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, salvo casi di particolare gravità con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI

- Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema disciplinare
- Organigramma di BPER Reoco
- Linee Guida Sistema dei controlli interni di Gruppo
- Testo del D.Lgs. 231/2001
- Testo della Legge 16 marzo 2006 n. 146

BPER:
Reoco

Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni

Milano, 7 novembre 2023

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO. 29

2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO. 29

3 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 161/2017, DALL'ART.5 DEL D.LGS. N.75/2020 E DAL D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13]. 29

3.1 ART. 316-*BIS* C.P.: MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE. 29

3.1.1 Testo della norma del Codice Penale 29

3.1.2 Autore del reato 29

3.1.3 Descrizione 29

3.1.4 Esemplificazioni 30

3.2 ART. 316-*TER* C.P.: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE [MODIFICATO DALLA L. N. 3/2019 E D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13]. 31

3.2.1 Testo della norma del Codice Penale 31

3.2.2 Autore del reato 31

3.2.3 Descrizione 31

3.2.4 Esemplificazioni 31

3.3 ART. 356 C.P.: FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE. 32

3.3.1 Testo della norma del Codice Penale 32

3.3.2 Autore del reato 32

3.3.3 Descrizione 32

3.3.4 Esemplificazioni 33

3.4 ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.: TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO. 33

3.4.1 Testo della norma del Codice Penale 33

3.4.2 Autore del reato 33

3.4.3 Descrizione 33

3.4.4 Esemplificazioni 34

3.5 ART. 640-*BIS* C.P.: TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE. 34

3.5.1 Testo della norma del Codice Penale 34

3.5.2 Autore del reato 34

3.5.3 Descrizione 34

3.5.4 Esemplificazioni 35

3.6 ART. 640-*TER* C.P.: FRODE INFORMATICA. 35

3.6.1 Testo della norma del Codice Penale 35

3.6.2 Autore del reato 35

3.6.3 Descrizione 35

3.6.4 Esemplificazioni 36

3.7 ART. 2 L. N.898/1986: FRODE IN AGRICOLTURA. 36

3.7.1 Testo della norma 36

3.7.2 Autore del reato ... 36
3.7.3 Descrizione ... 36
3.7.4 Esemplificazioni ... 37

4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7, MODIFICATO DAL D.LGS. N. 7 E 8/2016 E DALLA L. N. 133/2019 E DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021]. ... 37

4.1 PREMESSA ... 37
4.2 ART. 491-*BIS* C.P.: FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA. 38
4.2.1 Testo della norma del Codice Penale ... 38
4.2.2 Descrizione ... 38
4.3 ART. 479 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). ... 39
4.3.1 Testo della norma del Codice Penale ... 39
4.3.2 Autore del reato ... 39
4.3.3 Descrizione ... 39
4.3.4 Esemplificazioni ... 40
4.4 ART. 480 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). ... 40
4.4.1 Testo della norma del Codice Penale ... 40
4.4.2 Autore del reato ... 40
4.4.3 Descrizione ... 40
4.4.4 Esemplificazioni ... 40
4.5 ART. 481 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). ... 41
4.5.1 Testo della norma del Codice Penale ... 41
4.5.2 Autore del reato ... 41
4.5.3 Descrizione ... 41
4.5.4 Esemplificazioni ... 41
4.6 ART. 482 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). ... 41
4.6.1 Testo della norma del Codice Penale ... 41
4.6.2 Autore del reato ... 41
4.6.3 Descrizione ... 42
4.6.4 Esemplificazioni ... 42
4.7 ART. 483 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). ... 42
4.7.1 Testo della norma del Codice Penale ... 42
4.7.2 Autore del reato ... 42
4.7.3 Descrizione ... 42
4.7.4 Esemplificazioni ... 42

4.8 ART. 484 C.P.: FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). 43
4.8.1 Testo della norma del Codice Penale 43
4.8.2 Autore del reato 43
4.8.3 Descrizione 43
4.8.4 Esemplificazioni 44
4.9 ART. 488 C.P.: ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). 44
4.9.1 Testo della norma del Codice Penale 44
4.9.2 Descrizione 44
4.9.3 Esemplificazioni 45
4.10 ART. 489 C.P.: USO DI ATTO FALSO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). 45
4.10.1 Testo della norma del Codice Penale 45
4.10.2 Autore del reato 45
4.10.3 Descrizione 45
4.10.4 Esemplificazioni 45
4.11 ART. 490 C.P.: SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). 45
4.11.1 Testo della norma del Codice Penale 45
4.11.2 Autore del reato 45
4.11.3 Descrizione 45
4.11.4 Esemplificazioni 46
4.12 ART. 492 C.P.: COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI (RICHIAMATO DALL'ART. 491-*BIS* C.P.). 46
4.12.1 Testo della norma del Codice Penale 46
4.12.2 Descrizione 46
4.12.3 Esemplificazioni 46
4.13 ART. 615-*TER* C.P.: ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO 46
4.13.1 Testo della norma del Codice Penale 46
4.13.2 Autore del reato 47
4.13.3 Descrizione 47
4.13.4 Esemplificazioni 47
4.14 ART. 615-*QUATER* C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI. 47
4.14.1 Testo della norma del Codice Penale 47
4.14.2 Autore del reato 47
4.14.3 Descrizione 47
4.14.4 Esemplificazioni 48
4.15 ART. 615-*QUINQUIES* C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O

TELEMATICO. 48
4.15.1 Testo della norma del Codice Penale *48*
4.15.2 Autore del reato *48*
4.15.3 Descrizione *48*
4.15.4 Esemplificazioni *48*
4.16 ART. 617-*QUATER* C.P.: INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. 49
4.16.1 Testo della norma del Codice Penale *49*
4.16.2 Autore del reato *49*
4.16.3 Descrizione *49*
4.16.4 Esemplificazioni *49*
4.17 ART. 617-*QUINQUIES* C.P.: DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. 50
4.17.1 Testo della norma del Codice Penale *50*
4.17.2 Autore del reato *50*
4.17.3 Descrizione *50*
4.17.4 Esemplificazioni *50*
4.18 ART. 635-*BIS* C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI. 50
4.18.1 Testo della norma del Codice Penale *50*
4.18.2 Autore del reato *50*
4.18.3 Descrizione *50*
4.18.4 Esemplificazioni *51*
4.19 ART. 635-*TER* C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ. 51
4.19.1 Testo della norma del Codice Penale *51*
4.19.2 Autore del reato *51*
4.19.3 Descrizione *51*
4.19.4 Esemplificazioni *51*
4.20 ART. 635-QUATER C.P.: DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI. 51
4.20.1 Testo della norma del Codice Penale *51*
4.20.2 Autore del reato *52*
4.20.3 Descrizione *52*
4.20.4 Esemplificazioni *52*
4.21 ART. 635-*QUINQUIES* C.P.: DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ. 52
4.21.1 Testo della norma del Codice Penale *52*
4.21.2 Autore del reato *52*
4.21.3 Descrizione *52*
4.21.4 Esemplificazioni *52*

5 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24-*TER*, D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.15/07/2009 N.94, ART. 2, COMMA 29 E MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2015]. 53

5.1 ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. 53

5.1.1 Testo della norma del Codice Penale 53

5.1.2 Autore del reato 53

5.1.3 Descrizione 53

5.1.4 Esemplificazioni 55

5.2 ART. 416, COMMA 6 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL COMPIMENTO DI UNO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 600, 601, 601-*BIS* E 602 C.P. (PER LA DESCRIZIONE DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 600, 601 E 602 C.P. SI RIMANDA AL CORRISPONDENTE PARAGRAFO). 55

5.2.1 Testo della norma del Codice Penale 55

5.2.2 Autore del reato 55

5.2.3 Descrizione 56

5.2.4 Esemplificazioni 56

5.3 ART. 416-*BIS* C.P.: ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE. 56

5.3.1 Testo della norma del Codice Penale 56

5.3.2 Autore del reato 57

5.3.3 Descrizione 57

5.3.4 Esemplificazioni 58

5.4 ART. 416-*TER* C.P.: SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO. 58

5.4.1 Testo della norma 58

5.4.2 Autore del reato 58

5.4.3 Descrizione 59

5.4.4 Esemplificazioni 59

5.5 ART. 630 C.P.: SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE. 59

5.5.1 Testo della norma 59

5.5.2 Autore del reato 60

5.5.3 Descrizione 60

5.5.4 Esemplificazioni 61

5.6 ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309: ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. 61

5.6.1 Testo della norma 61

5.6.2 Autore del reato 63

5.6.3 Descrizione 63

5.6.4 Esemplificazioni 63

5.7 FABBRICAZIONE SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ (ART.1 L. N.895/67; ART.1 L.110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.34 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.]. 64

5.7.1 Testo della norma 64

5.7.2 Autore del reato 65

5.7.3 Descrizione ... *65*
5.7.4 Esemplificazioni ... *66*
5.8 INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ (ART.1 L. N.895/67; ART.1 L.110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.38 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.]. ... 66
5.8.1 Testo della norma ... *66*
5.8.2 Autore del reato ... *67*
5.8.3 Descrizione ... *67*
5.8.4 Esemplificazioni ... *67*
5.9 MESSA IN VENDITA E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO (ART.1 L. N.895/67; ARTT. 1 E 10 L. 110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART.37 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.]. ... 68
5.9.1 Testo della norma ... *68*
5.9.2 Autore del reato ... *69*
5.9.3 Descrizione ... *69*
5.9.4 Esemplificazioni ... *70*
5.10 DETENZIONE ILLEGALE A QUALSIASI TITOLO (ART.2 L. N.895/67; ARTT. 1 E 10 L. 110/75; ART.28 T.U.L.P.S.; ART. 37 REG. T.U.L.P.S.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.]. ... 70
5.10.1 Testo della norma ... *70*
5.10.2 Autore del reato ... *72*
5.10.3 Descrizione ... *72*
5.10.4 Esemplificazioni ... *72*
5.11 PORTO ILLEGALE (ARTT.4 E 7 L. N. 895/67; ART.1 L. 110/75; ART.699 COMMA 2 C.P.) [RICHIAMATO DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.]... 73
5.11.1 Testo della norma ... *73*
5.11.2 Autore del reato ... *73*
5.11.3 Descrizione ... *73*
5.11.4 Esemplificazioni ... *74*
6 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.25, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 9/1/2019, N.3 ART.1 COMMA 9, LETTERA B) E DALL'ART. 5 DEL D. LGS. 14/07/2020 N. 75]... 74
6.1 ART. 321 C.P.: PENE PER IL CORRUTTORE. ... 74
6.1.1 Testo della norma del Codice Penale ... *74*
6.1.2 Autore del reato ... *74*
6.1.3 Descrizione ... *74*
6.2 ART. 318 C.P.: CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE. ... 75
6.2.1 Testo della norma del Codice Penale ... *75*
6.2.2 Autore del reato ... *75*
6.2.3 Descrizione ... *75*
6.2.4 Esemplificazioni ... *76*

6.3 ART. 319 C.P.: CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO. 77
6.3.1 Testo della norma del Codice Penale *77*
6.3.2 Autore del reato *78*
6.3.3 Descrizione *78*
6.3.4 Esemplificazioni *78*
6.4 ART. 319-*TER* C.P.: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI. 79
6.4.1 Testo della norma del Codice Penale *79*
6.4.2 Autore del reato *80*
6.4.3 Descrizione *80*
6.4.4 Esemplificazioni *80*
6.5 ART. 319-*QUATER* C.P.: INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ. 81
6.5.1 Testo della norma del Codice Penale *81*
6.5.2 Autore del reato *81*
6.5.3 Descrizione *81*
6.5.4 Esemplificazioni *82*
6.6 ART. 322 C.P.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. 83
6.6.1 Testo della norma del Codice Penale *83*
6.6.2 Autore del reato *83*
6.6.3 Descrizione *83*
6.6.4 Esemplificazioni *84*
6.7 ART. 317 C.P.: CONCUSSIONE. 84
6.7.1 Testo della norma del Codice Penale *84*
6.7.2 Autore del reato *84*
6.7.3 Descrizione *84*
6.7.4 Esemplificazioni *85*
6.8 ART. 319-*BIS* C.P.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. 86
6.8.1 Testo della norma del Codice Penale *86*
6.8.2 Autore del reato *86*
6.8.3 Descrizione *86*
6.9 ART. 320 C.P.: CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO. 86
6.9.1 Testo della norma del Codice Penale *86*
6.9.2 Autore del reato *86*
6.9.3 Descrizione *86*
6.10 ART. 322-*BIS* C.P.: PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI. 87
6.10.1 Testo della norma del Codice Penale *87*
6.10.2 Autore del reato *87*

6.10.3 Descrizione *87*
6.11 ART. 346-*BIS* C.P.: TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 88
6.11.1 Testo della norma del Codice Penale *88*
6.11.2 Autore del reato *88*
6.11.3 Descrizione *88*
6.11.4 Esemplificazioni *89*
6.12 ART. 314, PRIMO COMMA, C.P.: PECULATO. 89
6.12.1 Testo della norma del Codice Penale *89*
6.12.2 Autore del reato *90*
6.12.3 Descrizione *90*
6.12.4 Esemplificazioni *90*
6.13 ART. 316 C.P.: PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI. 91
6.13.1 Testo della norma del Codice Penale *91*
6.13.2 Autore del reato *91*
6.13.3 Descrizione *91*
6.13.4 Esemplificazioni *91*
6.14 ART. 323 C.P.: ABUSO D'UFFICIO. 92
6.14.1 Testo della norma del Codice Penale *92*
6.14.2 Autore del reato *92*
6.14.3 Descrizione *92*
6.14.4 Esemplificazioni *93*

7 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-*BIS*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L.25/09/2001 N.350, CONV. CON MODIFICAZIONI, IN L.23/11/2001 N.409; MODIFICATO POI DALLA L.23/07/2009 N.99 ART.17, COMMA 7, LETTERA A), MODIFICATO DAL D.LGS N. 125/2016]. 93

7.1 ART. 453 C.P.: FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE 93
7.1.1 Testo della norma del Codice Penale *93*
7.1.2 Autore del reato *94*
7.1.3 Descrizione *94*
7.1.4 Esemplificazioni *94*
7.2 ART. 454 C.P.: ALTERAZIONE DI MONETE 94
7.2.1 Testo della norma del Codice Penale *94*
7.2.2 Autore del reato *95*
7.2.3 Descrizione *95*
7.2.4 Esemplificazioni *95*
7.3 ART. 455 C.P.: SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE .. 95
7.3.1 Testo della norma del Codice Penale *95*
7.3.2 Autore del reato *95*

7.3.3 Descrizione ... 95
7.3.4 Esemplificazioni ... 96
7.4 ART. 457 C.P.: SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE ... 96
7.4.1 Testo della norma del Codice Penale ... 96
7.4.2 Autore del reato ... 96
7.4.3 Descrizione ... 96
7.4.4 Esemplificazioni ... 96
7.5 ART. 459 C.P.: FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. ... 96
7.5.1 Testo della norma del Codice Penale ... 96
7.5.2 Autore del reato ... 96
7.5.3 Descrizione ... 96
7.5.4 Esemplificazioni ... 97
7.6 ART. 464 C.P.: USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI. ... 97
7.6.1 Testo della norma del Codice Penale ... 97
7.6.2 Autore del reato ... 97
7.6.3 Descrizione ... 97
7.6.4 Esemplificazioni ... 97
7.7 ART. 473 C.P.: CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI. ... 98
7.7.1 Testo della norma del Codice Penale ... 98
7.7.2 Autore del reato ... 98
7.7.3 Descrizione ... 98
7.7.4 Esemplificazioni ... 99
7.8 ART. 474 C.P.: INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. ... 99
7.8.1 Testo della norma del Codice Penale ... 99
7.8.2 Autore del reato ... 99
7.8.3 Descrizione ... 99
7.8.4 Esemplificazioni ... 100
8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-*BIS* 1, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 23/07/2009 N.99 ART.17, COMMA 7, LETTERA B)]. ... 100
8.1 ART. 513 C.P.: TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO. ... 100
8.1.1 Testo della norma del Codice Penale ... 100
8.1.2 Autore del reato ... 100
8.1.3 Descrizione ... 100
8.1.4 Esemplificazioni ... 101
8.2 ART. 513-*BIS* C.P.: ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA. ... 101
8.2.1 Testo della norma del Codice Penale ... 101
8.2.2 Autore del reato ... 102

8.2.3 Descrizione ... *102*
8.2.4 Esemplificazioni ... *102*
8.3 ART. 514 C.P.: FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI. ... 103
8.3.1 Testo della norma del Codice Penale ... *103*
8.3.2 Autore del reato ... *103*
8.3.3 Descrizione ... *103*
8.3.4 Esemplificazioni ... *103*
8.4 ART. 515 C.P.: FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO. ... 103
8.4.1 Testo della norma del Codice Penale ... *103*
8.4.2 Autore del reato ... *104*
8.4.3 Descrizione ... *104*
8.4.4 Esemplificazioni ... *105*
8.5 ART. 516 C.P.: VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE ... 105
8.5.1 Testo della norma del Codice Penale ... *105*
8.5.2 Autore del reato ... *105*
8.5.3 Descrizione ... *106*
8.5.4 Esemplificazioni ... *106*
8.6 ART. 517 C.P.: VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI. ... 106
8.6.1 Testo della norma del Codice Penale ... *106*
8.6.2 Autore del reato ... *107*
8.6.3 Descrizione ... *107*
8.6.4 Esemplificazioni ... *107*
8.7 ART. 517-*TER* C.P.: FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. ... 108
8.7.1 Testo della norma del Codice Penale ... *108*
8.7.2 Autore del reato ... *109*
8.7.3 Descrizione ... *109*
8.7.4 Esemplificazioni ... *109*
8.8 ART. 517-*QUATER* C.P.: CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ... 110
8.8.1 Testo della norma del Codice Penale ... *110*
8.8.2 Autore del reato ... *110*
8.8.3 Descrizione ... *110*
8.8.4 Esemplificazioni ... *111*

9 REATI SOCIETARI (ART.25-*TER*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.11/04/2002 N.61, ART.3; MODIFICATO DALLA L.28/12/2005 N.262, DALLA L.6/11/2012 N.190 ART.1, COMMA 77, DALLA L.27/5/2015 N.69 E DAL D.LGS.15/03/2017 N.38 ART.6 E DAL D. LGS. 2/03/2023 N. 19 ART. 155]. 111

9.1 ART. 2621 C.C.: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI; ART.2621-BIS FATTI DI LIEVE ENTITÀ; ART. 2622: FALSE

COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE. 111
9.1.1 Testo della norma del Codice Civile 111
9.1.2 Autore del reato 112
9.1.3 Descrizione 112
9.1.4 Esemplificazioni 114
9.2 ART. 2624, COMMA 1 E 2, C.C.: FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE. 115
9.2.1 Testo della norma del Codice Civile 115
9.2.2 Autore del reato 115
9.2.3 Descrizione 116
9.2.4 Esemplificazioni 116
9.3 ART. 2625, COMMA 2, C.C.: IMPEDITO CONTROLLO. 117
9.3.1 Testo della norma del Codice Civile 117
9.3.2 Autore del reato 117
9.3.3 Descrizione 117
9.3.4 Esemplificazioni 118
9.4 ART. 2626 C.C.: INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI. 118
9.4.1 Testo della norma del Codice Civile 118
9.4.2 Autore del reato 118
9.4.3 Descrizione 119
9.4.4 Esemplificazioni 119
9.5 ART. 2632 C.C.: FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE. 119
9.5.1 Testo della norma del Codice Civile 119
9.5.2 Autore del reato 119
9.5.3 Descrizione 119
9.5.4 Esemplificazioni 120
9.6 ART. 2627 C.C.: ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE. 120
9.6.1 Testo della norma del Codice Civile 120
9.6.2 Autore del reato 121
9.6.3 Descrizione 121
9.6.4 Esemplificazioni 121
9.7 ART. 2628 C.C.: ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE. 121
9.7.1 Testo della norma del Codice Civile 121
9.7.2 Autore del reato 122
9.7.3 Descrizione 122
9.7.4 Esemplificazioni 122
9.8 ART. 2629 C.C.: OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI. 122
9.8.1 Testo della norma del Codice Civile 122

9.8.2 Autore del reato ... *123*
9.8.3 Descrizione ... *123*
9.8.4 Esemplificazioni ... *124*
9.9 ART. 2633 C.C.: INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI. ... 125
9.9.1 Testo della norma del Codice Civile ... *125*
9.9.2 Autore del reato ... *126*
9.9.3 Descrizione ... *126*
9.9.4 Esemplificazioni ... *126*
9.10 ART. 2636 C.C.: ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA. ... 127
9.10.1 Testo della norma del Codice Civile ... *127*
9.10.2 Autore del reato ... *127*
9.10.3 Descrizione ... *127*
9.10.4 Esemplificazioni ... *127*
9.11 ART. 2637 C.C.: AGGIOTAGGIO. ... 128
9.11.1 Testo della norma del Codice Civile ... *128*
9.11.2 Autore del reato ... *128*
9.11.3 Descrizione ... *128*
9.11.4 Esemplificazioni ... *129*
9.12 ART. 2629-*BIS* C.C.: OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI. ... 130
9.12.1 Testo della norma del Codice Civile ... *130*
9.12.2 Autore del reato ... *130*
9.12.3 Descrizione ... *130*
9.12.4 Esemplificazioni ... *131*
9.13 ART. 2638, COMMA 1 E 2, C.C.: OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA. ... 131
9.13.1 Testo della norma del Codice Civile ... *131*
9.13.2 Autore del reato ... *131*
9.13.3 Descrizione ... *132*
9.13.4 Esemplificazioni ... *136*
9.14 ART. 2635, COMMA 3, C.C.: CORRUZIONE TRA PRIVATI. ... 138
9.14.1 Testo della norma del Codice Civile ... *138*
9.14.2 Autore del reato ... *138*
9.14.3 Descrizione ... *138*
9.14.4 Esemplificazioni ... *139*
9.15 ART. 2635-*BIS*, COMMA 1, C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI. ... 140
9.15.1 Testo della norma del Codice Civile ... *140*
9.15.2 Autore del reato ... *140*
9.15.3 Descrizione ... *140*
9.15.4 Esemplificazioni ... *140*

9.16 ART. 2639 C.C.: ESTENSIONE DELLE QUALIFICHE SOGGETTIVE 141
9.16.1 Testo della norma del Codice Civile 141
9.16.2 Descrizione 141
9.17 FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/2023) 141
9.17.1 Testo della norma 141
9.17.2 Autore del reato 141
9.17.3 Descrizione 141
9.17.4 Esemplificazioni 142

10 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART.25-*QUATER*, D.LGS.231/01). [ART. AGGIUNTO DALLA L.14/01/2003 N.7, ART.3]. 143

10.1 ART. 270 C.P.: ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE. 143
10.1.1 Testo della norma del Codice Penale 143
10.1.2 Autore del reato 143
10.1.3 Descrizione 143
10.1.4 Esemplificazioni 144
10.2 ART. 270-*BIS* C.P.: ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 144
10.2.1 Testo della norma del Codice Penale 144
10.2.2 Autore del reato 144
10.2.3 Descrizione 144
10.2.4 Esemplificazioni 145
10.3 ART. 270-*TER* C.P.: ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI 145
10.3.1 Testo della norma del Codice Penale 145
10.3.2 Autore del reato 145
10.3.3 Descrizione 145
10.3.4 Esemplificazioni 146
10.4 ART. 270-*QUATER* C.P.: ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE 146
10.4.1 Testo della norma del Codice Penale 146
10.4.2 Autore del reato 146
10.4.3 Descrizione 146
10.4.4 Esemplificazioni 146
10.5 ART. 270-*QUATER*.1 C.P.: ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO. 146
10.5.1 Testo della norma del Codice Penale 146
10.5.2 Autore del reato 147
10.5.3 Descrizione 147
10.5.4 Esemplificazioni 147
10.6 ART. 270-*QUINQUIES* C.P.: ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE

INTERNAZIONALE. 147
10.6.1 Testo della norma del Codice Penale *147*
10.6.2 Autore del reato *147*
10.6.3 Descrizione *147*
10.6.4 Esemplificazioni *148*
10.7 ART. 270-*QUINQUIES*.1 C.P.: FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO 148
10.7.1 Testo della norma del Codice Penale *148*
10.7.2 Autore del reato *148*
10.7.3 Descrizione *148*
10.7.4 Esemplificazioni *148*
10.8 ART. 270-*QUINQUIES*.2 C.P.: SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. 149
10.8.1 Testo della norma del Codice Penale *149*
10.8.2 Autore del reato *149*
10.8.3 Descrizione *149*
10.8.4 Esemplificazioni *149*
10.9 ART. 270-*SEXIES* C.P.: CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO. 149
10.9.1 Testo della norma del Codice Penale *149*
10.9.2 Descrizione *149*
10.10 ART. 280 C.P.: ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE. 150
10.10.1 Testo della norma del Codice Penale *150*
10.10.2 Autore del reato *150*
10.10.3 Descrizione *150*
10.10.4 Esemplificazioni *151*
10.11 ART. 280-*BIS* C.P.: ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI. 151
10.11.1 Testo della norma del Codice Penale *151*
10.11.2 Autore del reato *151*
10.11.3 Descrizione *151*
10.11.4 Esemplificazioni *151*
10.12 ART. 280-*TER* C.P.: ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE. 152
10.12.1 Testo della norma del Codice Penale *152*
10.12.2 Autore del reato *152*
10.12.3 Descrizione *152*
10.12.4 Esemplificazioni *152*
10.13 ART. 289-*BIS* C.P.: SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE. 153
10.13.1 Testo della norma del Codice Penale *153*
10.13.2 Autore del reato *153*
10.13.3 Descrizione *153*
10.13.4 Esemplificazioni *153*
10.14 ART. 302 C.P.: ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO.

153
10.14.1 Testo della norma del Codice Penale ... *153*
10.14.2 Autore del reato ... *154*
10.14.3 Descrizione ... *154*
10.14.4 Esemplificazioni ... *154*
10.15 ART. 304 C.P.: COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO. ... 154
10.15.1 Testo della norma del Codice Penale ... *154*
10.15.2 Autore del reato ... *154*
10.15.3 Descrizione ... *155*
10.15.4 Esemplificazioni ... *155*
10.16 ART. 305 C.P.: COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE. ... 155
10.16.1 Testo della norma del Codice Penale ... *155*
10.16.2 Autore del reato ... *155*
10.16.3 Descrizione ... *155*
10.16.4 Esemplificazioni ... *155*
10.17 ART. 306 C.P.: BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE. ... 155
10.17.1 Testo della norma del Codice Penale ... *155*
10.17.2 Autore del reato ... *156*
10.17.3 Descrizione ... *156*
10.17.4 Esemplificazioni ... *156*
10.18 ART. 307 C.P.: ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA. ... 156
10.18.1 Testo della norma del Codice Penale ... *156*
10.18.2 Autore del reato ... *156*
10.18.3 Descrizione ... *156*
10.18.4 Esemplificazioni ... *157*
10.19 ART.1 D.L.15.12.1979 N.625 CONV. CON MOD. NELLA L.6.2.1980 N.15: MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. ... 157
10.19.1 Testo della norma ... *157*
10.19.2 Descrizione ... *157*
10.20 ART.2 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. NEW YORK 9.12.1999: REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. ... 157
10.20.1 Testo della norma ... *157*
10.20.2 Autore del reato ... *158*
10.20.3 Esemplificazioni ... *158*

11 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART.25-*QUATER* 1, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.09/01/2006 N.7 ART.3]. ... 158

11.1 ART. 583-*BIS* C.P.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI. ... 159
11.1.1 Testo della norma del Codice Penale ... *159*
11.1.2 Autore del reato ... *159*

11.1.3 Descrizione *159*
11.1.4 Esemplificazioni *159*

12 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART.25-*QUINQUIES*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.11/08/2003 N.228, ART.5; MODIFICATO DALLA L.06/02/2006 N.38 ART.10, DALLA L.29/10/2016 N.199 ART.6 E DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021]. 160

12.1 ART. 600 C.P.: RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ. 160
12.1.1 Testo della norma del Codice Penale *160*
12.1.2 Autore del reato *160*
12.1.3 Descrizione *160*
12.1.4 Esemplificazioni *161*
12.2 ART. 600-*BIS* C.P.: PROSTITUZIONE MINORILE. 161
12.2.1 Testo della norma del Codice Penale *161*
12.2.2 Autore del reato *161*
12.2.3 Descrizione *161*
12.2.4 Esemplificazioni *162*
12.3 ART. 600-*TER* C.P.: PORNOGRAFIA MINORILE. 162
12.3.1 Testo della norma del Codice Penale *162*
12.3.2 Autore del reato *162*
12.3.3 Descrizione *162*
12.3.4 Esemplificazioni *163*
12.4 ART. 600-*QUATER* C.P.: DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO. 163
12.4.1 Testo della norma del Codice Penale *163*
12.4.2 Autore del reato *163*
12.4.3 Descrizione *163*
12.4.4 Esemplificazioni *164*
12.5 ART. 600-*QUATER* 1 C.P.: PORNOGRAFIA VIRTUALE. 164
12.5.1 Testo della norma del Codice Penale *164*
12.5.2 Autore del reato *164*
12.5.3 Descrizione *164*
12.5.4 Esemplificazioni *164*
12.6 ART. 600-*QUINQUIES* C.P.: INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE. 165
12.6.1 Testo della norma del Codice Penale *165*
12.6.2 Autore del reato *165*
12.6.3 Descrizione *165*
12.6.4 Esemplificazioni *165*
12.7 ART. 601 C.P.: TRATTA DI PERSONE. 165
12.7.1 Testo della norma del Codice Penale *165*
12.7.2 Autore del reato *166*

12.7.3 Descrizione *166*
12.7.4 Esemplificazioni *166*
12.8 ART. 602 C.P.: ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI. 166
12.8.1 Testo della norma del Codice Penale *166*
12.8.2 Autore del reato *166*
12.8.3 Descrizione *166*
12.8.4 Esemplificazioni *167*
12.9 ART. 603-*BIS* C.P.: INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO. 167
12.9.1 Testo della norma del Codice Penale *167*
12.9.2 Autore del reato *167*
12.9.3 Descrizione *167*
12.9.4 Esemplificazioni *168*
12.10 ART. 609-*UNDECIES* C.P.: ADESCAMENTO DI MINORENNI 168
12.10.1 Testo della norma del Codice Penale *168*
12.10.2 Autore del reato *169*
12.10.3 Descrizione *169*
12.10.4 Esemplificazioni *169*

13 REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART.25-*SEXIES*, D.LGS. 231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.18/04/2005 N.62, ART.9 E MODIFICATO DALLA LEGGE N. 238 DEL 23/12/2021]. 170

13.1 ART.184 DEL D.LGS.24.02.1998, N.58: ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. 170
13.1.1 Testo della norma *170*
13.1.2 Autore del reato *170*
13.1.3 Descrizione *170*
13.1.4 Esemplificazioni *172*
13.2 ART.185 DEL D.LGS.24.02.1998, N.58: MANIPOLAZIONE DEL MERCATO. 173
13.2.1 Testo della norma *173*
13.2.2 Autore del reato *173*
13.2.3 Descrizione *173*
13.2.4 Esemplificazioni *174*
13.3 ART.187 DEL D. LGS. 24.02.1998, N. 58: CONFISCA. 175
13.3.1 Testo della norma *175*

14 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART.25-*SEPTIES*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.03/08/2007 N.123, ART.9 E SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DAL D.LGS.09/04/2008 N.81 ART.300]. 175

14.1 ART. 589 C.P.: OMICIDIO COLPOSO. 175
14.1.1 Testo della norma del Codice Penale *175*

14.1.2 Autore del reato ... *176*
14.1.3 Descrizione ... *176*
14.1.4 Esemplificazioni ... *177*
14.2 ART. 590 C.P.: LESIONI PERSONALI COLPOSE ... 178
14.2.1 Testo della norma del Codice Penale ... *178*
14.2.2 Autore del reato ... *178*
14.2.3 Descrizione ... *179*
14.2.4 Esemplificazioni ... *179*

15 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART.25-*OCTIES*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.21/11/2007 N.231, ART.63 E MODIFICATO DALLA LEGGE 15/12/2014 N.186, ART.3 COMMA 5 E DAL D. LGS. 195/2021 ART. 1]. ... 180

15.1 ART. 648 C.P. RICETTAZIONE, ART. 648-*BIS* C.P. RICICLAGGIO, ~~E~~ ART. 648-*TER* C.P. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E ART. 648-*TER*.1 C.P. AUTORICICLAGGIO. ... 180
15.1.1 Testo della norma del Codice Penale ... *180*
15.1.2 Autore del reato ... *181*
15.1.3 Descrizione ... *182*
15.1.4 Esemplificazioni ... *184*

16 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25-OCTIES, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 184/2021]. ... 185

16.1 ART. 493-*TER* C.P.: INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ... 185
16.1.1 Testo della norma ... *185*
16.1.2 Autore del reato ... *185*
16.1.3 Descrizione ... *185*
16.1.4 Esemplificazioni ... *187*
16.2 ART. 493-*QUATER* C.P.: DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ... 187
16.2.1 Testo della norma ... *187*
16.2.2 Autore del reato ... *187*
16.2.3 Descrizione ... *187*
16.2.4 Esemplificazioni ... *188*
16.3 ART. 640-*TER* C.P.: FRODE INFORMATICA ... 188
16.3.1 Testo della norma ... *188*
16.3.2 Autore del reato ... *188*
16.3.3 Descrizione ... *188*
16.3.4 Esemplificazioni ... *189*

17 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE (ART.25-*NOVIES*, D.LGS.231/01).

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.23/07/2009 N.99, ART.15, COMMA 7]. 189

17.1 LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N.633: PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO. 190

17.2 LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N.633: PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO. 190

17.3 ART. 171 COMMA 1, LETT. A-*BIS* E COMMA 3. 190

17.3.1 Testo della norma 190

17.3.2 Autore del reato 190

17.3.3 Descrizione 190

17.3.4 Esemplificazioni 191

17.4 ART. 171-*BIS.* 191

17.4.1 Testo della norma 191

17.4.2 Autore del reato 191

17.4.3 Descrizione 191

17.4.4 Esemplificazioni 192

17.5 ART. 171-*TER.* 192

17.5.1 Testo della norma 192

17.5.2 Autore del reato 193

17.5.3 Descrizione 193

17.5.4 Esemplificazioni 194

17.6 ART. 171-*SEPTIES.* 195

17.6.1 Testo della norma 195

17.6.2 Autore del reato 195

17.6.3 Descrizione 195

17.6.4 Esemplificazioni 195

17.7 ART. 171-*OCTIES.* 195

17.7.1 Testo della norma 195

17.7.2 Autore del reato 195

17.7.3 Descrizione 195

17.7.4 Esemplificazioni 196

18 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.25-*DECIES*, D.LGS.231/01). [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.03/08/2009 N.116, ART.4, COMMA 1, COME SOSTITUITO DAL D.LGS.07/07/2011 N.121, ART.2]. ... 196

18.1 ART. 377-*BIS* C.P. 196

18.1.1 Testo della norma 196

18.1.2 Autore del reato 196

18.1.3 Descrizione 196

18.1.4 Esemplificazioni 197

19 REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N.146, ARTT.3 E 10). 197

19.1 ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. 198

19.2 ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO. 198

19.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART.291-*QUATER* DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N.43). 198

19.3.1 Testo della norma 198

19.3.2 Autore del reato 198

19.3.3 Descrizione 198

19.3.4 Esemplificazioni 199

19.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART.74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N.309). 199

19.5 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART.12, COMMI 3, 3-*BIS*, 3-*TER* E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286). 199

19.6 ART. 377-*BIS* C.P.: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 199

19.7 ART. 378 C.P.: FAVOREGGIAMENTO PERSONALE. 199

19.7.1 Testo della norma del Codice Penale 199

19.7.2 Autore del reato 200

19.7.3 Descrizione 200

19.7.4 Esemplificazioni 200

20 REATI AMBIENTALI (ART.25-*UNDECIES* D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 07/07/2011 N.121, ART.2 E MODIFICATO DALLA LEGGE N.68 DEL 22 MAGGIO 2015 ART.1]..... 200

20.1 ART. 452-*BIS* C.P.: INQUINAMENTO AMBIENTALE. 200

20.1.1 Testo della norma del Codice Penale 200

20.1.2 Autore del reato 201

20.1.3 Descrizione 201

20.1.4 Esemplificazioni 201

20.2 ART. 452-*QUATER* C.P.: DISASTRO AMBIENTALE 201

20.2.1 Testo della norma del Codice Penale 201

20.2.2 Autore del reato 202

20.2.3 Descrizione 202

20.2.4 Esemplificazioni 202

20.3 ART. 452-*QUINQUIES* C.P.: DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE 202

20.3.1 Testo della norma del Codice Penale 202

20.3.2 Autore del reato 202

20.3.3 Descrizione 202

20.3.4 Esemplificazioni 202

20.4 ART. 452-*OCTIES* C.P.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 203

20.4.1 Testo della norma del Codice Penale ... *203*
20.4.2 Autore del reato ... *203*
20.4.3 Descrizione ... *203*
20.5 ART.452-*SEXIES* C.P.: TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ. ... 203
20.5.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente ... *203*
20.5.2 Autore del reato ... *203*
20.5.3 Descrizione ... *203*
20.5.4 Esemplificazioni ... *204*
20.6 ART. 733-*BIS* C.P.: DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO. .. 204
20.6.1 Testo della norma del Codice Penale ... *204*
20.6.2 Autore del reato ... *204*
20.6.3 Descrizione ... *204*
20.6.4 Esemplificazioni ... *204*
20.7 ART.256, COMMI 1, 3 PRIMO E SECONDO PERIODO, 4, 5, 6 PRIMO PERIODO, D.LGS. N.152/2006: ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA. ... 204
20.7.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente ... *204*
20.7.2 Autore del reato ... *205*
20.7.3 Descrizione ... *205*
20.7.4 Esemplificazioni ... *206*
20.8 ART.257, COMMI 1 E 2, D.LGS. N.152/2006: REATI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI. ... 206
20.8.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente ... *206*
20.8.2 Autore del reato ... *206*
20.8.3 Descrizione ... *206*
20.8.4 Esemplificazioni ... *206*
20.9 ART.259, COMMA 1, D.LGS. N.152/2006: TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI. ... 206
20.9.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente ... *206*
20.9.2 Autore del reato ... *207*
20.9.3 Descrizione ... *207*
20.9.4 Esemplificazioni ... *207*
20.10 ART.260, COMMI 1 E 2, D.LGS. N.152/2006: ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI. 207
20.10.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente ... *207*
20.10.2 Autore del reato ... *207*
20.10.3 Descrizione ... *207*
20.10.4 Esemplificazioni ... *207*
20.11 ARTT. 1, COMMI 1 E 2, 2 E 6 L. N.150/1992: REATI IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA D'ESTINZIONE. ... 208
20.11.1 Testo della norma ... *208*
20.11.2 Autore del reato ... *209*

20.11.3 Descrizione *209*
20.11.4 Esemplificazioni *210*

21 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART.25-*DUODECIES* D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LG.16/07/2012, N.109, ART.1, COMMA 1, POI MODIFICATO DALL'ART.30 DELLA LEGGE 17/10/2017 N.161]. 210

21.1 ART. 22, COMMA 12-*BIS*, D.LGS.25 LUGLIO 1998, N.286. 210
21.1.1 Testo della norma *210*
21.1.2 Autore del reato *211*
21.1.3 Descrizione *211*
21.1.4 Esemplificazioni *212*
21.2 ART.12, COMMI 3, 3-*BIS*, 3-*TER* E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286. 212
21.2.1 Testo della norma *212*
21.2.2 Autore del reato *213*
21.2.3 Descrizione *213*
21.2.4 Esemplificazioni *213*

22 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25-*TERDECIE*S D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.20/11/2017, N.167, CAPO II, ART.5, COMMA 2]. 213

22.1 ART.3, COMMA 3-*BIS*, L.13 OTTOBRE 1975, N.654. 213
22.1.1 Testo della norma *213*
22.1.2 Autore del reato *214*
22.1.3 Descrizione *214*
22.1.4 Esemplificazioni *214*

23 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART.25-QUATERDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L.3/5/2019, N.39, ART.5, COMMA 1]. 214

23.1 ART.1, L.13 DICEMBRE 1989, N.401: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE. 214
23.1.1 Testo della norma *214*
23.1.2 Autore del reato *215*
23.1.3 Descrizione *215*
23.1.4 Esemplificazioni *215*
23.2 ART.4, L.13 DICEMBRE 1989, N.401: ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA. 215
23.2.1 Testo della norma *215*
23.2.2 Autore del reato *216*
23.2.3 Descrizione *216*
23.2.4 Esemplificazioni *216*

24 REATI TRIBUTARI (ART.25-QUINQUIESDECIES D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART.39 DEL D.L. 26/10/2019, N.124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19/12/2019, N.157, E MODIFICATO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 14/07/2020, N.75 E DALL'ART. 5 DEL D. LGS. 04/10/2022 N. 156] 216

24.1 ART.2 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. 216

24.1.1 Testo della norma 216

24.1.2 Autore del reato 217

24.1.3 Descrizione 217

24.1.4 Esemplificazioni 218

24.2 ART.3 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI 218

24.2.1 Testo della norma 218

24.2.2 Autore del reato 219

24.2.3 Descrizione 219

24.2.4 Esemplificazioni 220

24.3 ART. 4 D.LGS. 74/2000: DICHIARAZIONE INFEDELE. 221

24.3.1 Testo della norma 221

24.3.2 Autore del reato 221

24.3.3 Descrizione 221

24.3.4 Esemplificazioni 222

24.4 ART. 5 D.LGS. 74/2000: OMESSA DICHIARAZIONE 222

24.4.1 Testo della norma 222

24.4.2 Autore del reato 223

24.4.3 Descrizione 223

24.4.4 Esemplificazioni 224

24.5 ART.8 D.LGS. 74/2000: EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. 224

24.5.1 Testo della norma 224

24.5.2 Autore del reato 224

24.5.3 Descrizione 224

24.5.4 Esemplificazioni 225

24.6 ART.10 D.LGS. 74/2000: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI. 225

24.6.1 Testo della norma 225

24.6.2 Autore del reato 225

24.6.3 Descrizione 225

24.6.4 Esemplificazioni 226

24.7 ART. 10-*QUATER* D.LGS. 74/2000: INDEBITA COMPENSAZIONE. 226

24.7.1 Testo della norma 226

24.7.2 Autore del reato 226

24.7.3 Descrizione 226

24.7.4 Esemplificazioni *227*
24.8 ART.11 D.LGS. 74/2000: SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE. 227
24.8.1 Testo della norma *227*
24.8.2 Autore del reato *228*
24.8.3 Descrizione *228*
24.8.4 Esemplificazioni *229*
25 CONTRABBANDO (ART.25-*SEXIESDECIES* D.LGS.231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 14/07/2020, N.75]. 229
25.1 ART. 282 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI. 230
25.1.1 Testo della norma *230*
25.1.2 Autore del reato *231*
25.1.3 Descrizione *231*
25.1.4 Esemplificazioni *231*
25.2 ART. 283 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE. 232
25.2.1 Testo della norma *232*
25.2.2 Autore del reato *232*
25.2.3 Descrizione *232*
25.2.4 Esemplificazioni *232*
25.3 ART. 284 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI. 233
25.3.1 Testo della norma *233*
25.3.2 Autore del reato *233*
25.3.3 Descrizione *233*
25.3.4 Esemplificazioni *234*
25.4 ART. 285 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA. 234
25.4.1 Testo della norma *234*
25.4.2 Autore del reato *234*
25.4.3 Descrizione *234*
25.4.4 Esemplificazioni *235*
25.5 ART. 286 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI. 235
25.5.1 Testo della norma *235*
25.5.2 Autore del reato *235*
25.5.3 Descrizione *235*
25.5.4 Esemplificazioni *235*
25.6 ART. 287 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI. 236
25.6.1 Testo della norma *236*
25.6.2 Autore del reato *236*
25.6.3 Descrizione *236*

25.6.4 Esemplificazioni ... *236*
25.7 ART. 288 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI. ... 236
25.7.1 Testo della norma ... *236*
25.7.2 Autore del reato ... *236*
25.7.3 Descrizione ... *236*
25.7.4 Esemplificazioni ... *237*
25.8 ART. 289 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE. ... 237
25.8.1 Testo della norma ... *237*
25.8.2 Autore del reato ... *237*
25.8.3 Descrizione ... *237*
25.8.4 Esemplificazioni ... *237*
25.9 ART. 290 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI. ... 237
25.9.1 Testo della norma ... *237*
25.9.2 Autore del reato ... *237*
25.9.3 Descrizione ... *237*
25.9.4 Esemplificazioni ... *238*
25.10 ART. 291 D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA... 238
25.10.1 Testo della norma ... *238*
25.10.2 Autore del reato ... *238*
25.10.3 Descrizione ... *238*
25.10.4 Esemplificazioni ... *239*
25.11 ART. 291-BIS D.P.R. 43/1973: CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI. ... 239
25.11.1 Testo della norma ... *239*
25.11.2 Autore del reato ... *239*
25.11.3 Descrizione ... *239*
25.11.4 Esemplificazioni ... *239*
25.12 ART. 291-*TER* D.P.R. 43/1973: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI. ... 240
25.12.1 Testo della norma ... *240*
25.12.2 Autore del reato ... *240*
25.12.3 Descrizione ... *240*
25.13 ART. 291-*QUATER* D.P.R. 43/1973: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI. ... 240
25.14 ART. 292 D.P.R. 43/1973: ALTRI CASI DI CONTRABBANDO. ... 240
25.14.1 Testo della norma ... *240*
25.14.2 Autore del reato ... *240*
25.14.3 Descrizione ... *241*
25.14.4 Esemplificazioni ... *241*

25.15 ART. 295 D.P.R. 43/1973: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO. 241
25.15.1 Testo della norma 241
25.15.2 Autore del reato 241
25.15.3 Descrizione 241

26 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-*SEPTIESDECIES* E ART. 25-*DUODEVICIES* D.LGS. 231/01) [INTRODOTTO DALLA L. N. 22/2022] 241

26.1 ART. 518-*BIS* C.P.: FURTO DI BENI CULTURALI 242
26.1.1 Testo della norma 242
26.1.2 Autore del reato 242
26.1.3 Descrizione 243
26.1.4 Esemplificazioni 243
26.2 ART. 518 *TER*-C.P.: APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI 243
26.2.1 Testo della norma 243
26.2.2 Autore del reato 243
26.2.3 Descrizione 243
26.2.4 Esemplificazioni 244
26.3 ART. 518-*QUATER* C.P.: RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI 244
26.3.1 Testo della norma 244
26.3.2 Autore del reato 244
26.3.3 Descrizione 244
26.3.4 Esemplificazioni 245
26.4 ART. 518-*SEXIES* C.P.: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI 245
26.4.1 Testo della norma 245
26.4.2 Autore del reato 245
26.4.3 Descrizione 245
26.4.4 Esemplificazioni 246
26.5 ART. 518-*OCTIES* C.P.: FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI 246
26.5.1 Testo della norma 246
26.5.2 Autore del reato 246
26.5.3 Descrizione 246
26.5.4 Esemplificazioni 246
26.6 ART. 518-*DECIES* C.P.: IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI. 247
26.6.1 Testo della norma 247
26.6.2 Autore del reato 247
26.6.3 Descrizione 247
26.6.4 Esemplificazioni 247
26.7 ART. 518-*UNDECIES* C.P.: USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI 247
26.7.1 Testo della norma 247
26.7.2 Autore del reato 248

26.7.3 Descrizione *248*
26.7.4 Esemplificazioni *248*
26.8 ART. 518-*DUODECIES* C.P. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI 248
26.8.1 Testo della norma *248*
26.8.2 Autore del reato *248*
26.8.3 Descrizione *249*
26.8.4 Esemplificazioni *249*
26.9 ART. 518-*TERDECIES* C.P.: DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 249
26.9.1 Testo della norma *249*
26.9.2 Autore del reato *249*
26.9.3 Descrizione *249*
26.9.4 Esemplificazioni *249*
26.10 ART. 518-*QUATERDECIES* C.P.: CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE 250
26.10.1 Testo della norma *250*
26.10.2 Autore del reato *250*
26.10.3 Descrizione *250*
26.10.4 Esemplificazioni *251*
27 ART. 23 D.LGS. N.231/01: INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE. 251
27.1.1 Testo della norma del D.Lgs. n.231/01 ..... *251*
27.1.2 Autore del reato *251*
27.1.3 Descrizione *251*

1 Obiettivi del documento.

Il presente documento ha lo scopo di fornire a BPER Reoco S.p.A. uno strumento che analizzi le norme incriminatici contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile o aventi natura speciale, richiamate dal Decreto Legislativo 231/01 (di seguito anche "Decreto") o dalla Legge 146/2006 ed esemplifichi le principali casistiche di reato che possono verificarsi nella realtà della Società.

2 Struttura del documento.

Il presente documento tratta i seguenti argomenti:

- catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, dalla Legge 146/2006 (artt. 3 e 10) e dalle altre leggi speciali richiamate;
- fattispecie incriminatrici di ciascun reato del catalogo del Decreto, della Legge 146/06 e delle altre leggi speciali richiamate, accompagnate da una descrizione giuridica per ciascun illecito penale analizzato;
- esemplificazioni di reato che costituiscono esempi, non esaustivi, delle modalità con cui il reato si può manifestare nella realtà societaria.

Si premette che le esemplificazioni riportate nel documento non hanno assolutamente pretesa di esaustività, risultando impossibile procedere verso un obiettivo di questo tipo, sia per l'ampiezza delle materie trattate, sia per le peculiarità intrinseche delle stesse, caratterizzate, il più delle volte, non solo da indeterminatezza normativa, ma anche da impiego di condotte delittuose – omissive o commissive – "a forma libera".

3 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.24, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dall'art.5 del D.Lgs. n.75/2020 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13].

3.1 Art. 316-*bis* c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche.

3.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Per gli operatori societari, il reato può verificarsi sia nell'ipotesi in cui:

- le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente;
- la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

3.1.3 Descrizione

Deve essere considerato estraneo alla Pubblica Amministrazione solo chi non sia legato da alcun rapporto organico di dipendenza con l'ente pubblico erogatore ovvero, se diverso, con quello che debba presiedere al raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico, ad opera del privato. Estraneo è anche colui che,

facente parte della Pubblica Amministrazione, non rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che abbia competenza ad operare in relazione all'ottenimento dello scopo del finanziamento.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, o da altro ente pubblico (per tale intendendosi qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché infine sia dotato di personalità giuridica) o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate.

La fattispecie presuppone che il soggetto agente prima ottenga la sovvenzione e poi ometta di destinarla allo scopo specifico (elemento distintivo rispetto al reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. trattato successivamente nel paragrafo 3.5). La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure l'eventuale destinazione delle somme ottenute ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione, rientrante o no nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile.

Nel caso in cui sia previsto esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, costituisce reato la violazione dello stesso ed il conseguente ritardo di dimensioni tali da incidere sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Nel caso in cui l'erogazione del contributo avvenga in più fasi, il reato si realizza già con la prima omissione ma si consuma soltanto con l'ultima mancata destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico.

Il reato non sussiste se fattori oggettivi, non imputabili, all'agente impediscono il mancato raggiungimento delle pubbliche finalità.

3.1.4 Esemplificazioni

- La Società, con il consenso del cliente, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati (alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal cliente per finalità di rilievo pubblico, per coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa.
- La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dall'Unione europea, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
    - la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
    - conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale e contributiva, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di apprendistato o per l'inserimento di categorie protette;
    - il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
    - il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
    - l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - il restauro conservativo di una collezione di quadri antichi;

  non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza - completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.
- La Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina altrimenti per sopperire ad esigenze contingenti di liquidità dell'Istituto.

3.2 Art. 316-*ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche [modificato dalla L. n. 3/2019 e D.L. 25 febbraio 2022, n. 13].

3.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Per gli operatori societari il reato può verificarsi:

- per le erogazioni di cui benefici la Società;
- per le erogazioni in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.

3.2.3 Descrizione

La condotta integrante la fattispecie di reato può avere natura commissiva o omissiva.

La prima consiste in un qualsiasi uso di dichiarazioni verbali o di documenti falsi, ideologicamente o materialmente falsi; quella omissiva in una qualsiasi mancata informativa rilevante e doverosa ai fini di una corretta e consapevole decisione da parte della Pubblica Amministrazione, eziologicamente collegata alla percezione di aiuti economici non dovuti, erogati dalla P.A. interna o comunitaria.

La condotta, commissiva o omissiva, non deve necessariamente cagionare l'induzione in errore del pubblico funzionario o cagionare un danno all'ente, poiché non sono elementi costitutivi richiesti da tale norma incriminatrice.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (relativo all'art. 316-*bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che sia fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato (sul rapporto fra le due fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Unite, sentenza n. 16568/2007, affermando che il discrimine fra i due reati è dato dal fatto che l'art. 316-*ter* prescinde sia dall'induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p.).

3.2.4 Esemplificazioni

- Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società ottiene contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
    - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti

cose non vere;

  - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
  - omissione di informazioni dovute.

- La Società, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
- La Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

3.3 Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture.

3.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

3.3.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato o altro ente pubblico.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente. La fattispecie si applica anche ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi hanno agito violando i

loro obblighi contrattuali.

3.3.3 Descrizione

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Infatti, il delitto in esame è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione di beni o servizi,

ma anche di un contratto di appalto, in quanto la fattispecie sanziona tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, a prescindere dagli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti ad erogare la prestazione.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento civilistico del contratto, in quanto la norma incriminatrice richiede un *quid pluris*, che va individuato nella malafede contrattuale, nella fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (la giurisprudenza valorizza la malafede contrattuale quale elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture). Si tratta di un reato di mera condotta, la cui integrazione non è dunque condizionata al verificarsi di un danno per la persona offesa, cioè la Pubblica Amministrazione, né dal fatto che il soggetto agente ne ricavi un profitto.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di fornire un bene o un servizio diverso da quello contrattualmente pattuito costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "*aliud pro alio*" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso.

Per la configurazione del reato, infatti, non sono dunque necessari specifici artifici, raggiri o inganni nei confronti della Pubblica Amministrazione, né che i vizi della cosa fornita siano occulti; pertanto, ove ricorrano

anche i suddetti elementi, è configurabile il concorso tra la fattispecie in esame e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.).

Ai sensi del secondo comma della norma, che a sua volta rinvia al secondo comma dell'art.355 c.p., la pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3.3.4 Esemplificazioni

- La Società, nell'esecuzione di contratto di somministrazione di beni o servizi, o di un contratto di appalto, o di ogni altro contratto finalizzato a fornire beni o servizi, concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, agisce in malafede, fornendo un bene o un servizio significativamente difforme da quello contrattualmente pattuito.

3.4 Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

3.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (*Omissis*)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

3.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

3.4.3 Descrizione

Ciò che rileva come truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee è in realtà solo quanto previsto dal secondo comma della norma, al n. 1).

Si tratta di una circostanza aggravante speciale del reato di truffa, di natura oggettiva; essa è posta a tutela del patrimonio pubblico e sussiste quando il soggetto passivo è lo Stato o un altro ente pubblico, a nulla rilevando che "l'ingannato" sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di disposizione sul patrimonio dell'ente.

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Con riguardo al profilo strutturale della condotta occorre specificare che l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano stati compiuti all'interno di una fase procedimentale non ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo. Ciò in quanto perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno o oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Cass. Pen. n. 20975/2008).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, oppure nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali, istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché l'aggravante in questione non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici).

3.4.4 Esemplificazioni

- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni (es. concessione servizio di tesoreria), provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.
- Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
- Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati / informazioni / documentazione non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti, ad esempio i clienti.
- La Società altera la documentazione che un cliente deve fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione al fine di fargli ottenere l'aggiudicazione di una gara d'appalto.
- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare il pagamento dei tributi relativi ali rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, occupazione di suolo pubblico, imposta di pubblicità sulle insegne.

3.5 Art. 640-*bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

3.5.1 Testo della norma del Codice Penale

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

3.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

3.5.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie in esame e il reato di cui all'art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi erogati da parte dello Sato o di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea; si differenziano, però, nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del secondo, dell'effetto "dell'induzione in errore" del soggetto passivo, presente invece nel reato qui esaminato.

La giurisprudenza ha affermato che la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi integra il reato di cui all'art. 316-*ter* c.p. qualora l'ente non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.

Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l'accaparramento di fondi fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vennero stanziati, determinano in ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell'attività dei pubblici uffici preposti ad interventi di assistenza e sostegno all'economia.

In tema di responsabilità da reato degli enti la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è obbligatoria, tuttavia l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione del reato, non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia

stata già restituita al soggetto danneggiato (Cass. Pen. n. 29512/2015).

3.5.4 Esemplificazioni

- La Società pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire erogazioni pubbliche.
- La Società, d'accordo con il cliente, pone in essere condotte fraudolente – consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.
- La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto ai fini fiscali.

3.6 Art. 640-*ter* c.p.: Frode informatica.

3.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

3.6.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

3.6.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Nel caso di intervento non autorizzato è compresa sia l'ipotesi in cui un soggetto abilitato e/o autorizzato a determinati interventi approfitti della situazione per porre in essere comportamenti diversi da quelli rientranti nella propria sfera operativa, che quella dell'agente privo, anche in astratto, della possibilità di intervento.

Per la configurabilità dell'aggravante dell'abuso della qualità di operatore di sistema è richiesto che il soggetto attivo rivesta la qualità di operatore di sistema, e cioè che sia stabilmente ed ufficialmente preposto all'utilizzo del sistema informatico o telematico in virtù di un rapporto privatistico.

Ai fini dell'art. 24 del D. Lgs. 231/01, il reato in oggetto rileva quale presupposto della responsabilità della Società se commesso in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Per ulteriori profili di rilevanza della fattispecie in parola, ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/01, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 16.3.

3.6.4 Esemplificazioni

- La Società – mediante un proprio operatore – altera i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.
- La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
    - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
    - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
    - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.
- La Società, mediante un proprio operatore, altera i registri informatici relativi al pagamento dell'imposta di bollo o registro dei contratti di locazione al fine di ridurre l'importo dovuto alla Pubblica Amministrazione.

3.7 Art. 2 L. n.898/1986: Frode in agricoltura.

3.7.1 Testo della norma

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 (*omissis*), alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-*bis* e 322-*ter* del codice penale, in quanto compatibili.

3.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

3.7.3 Descrizione

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, esponendo dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico di detti Fondi sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

La fattispecie rileva sul piano penalistico solo quanto la somma indebitamente percepita è superiore ad € 5.000; in caso contrario è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Vista la clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, la fattispecie in esame si configura, in via residuale, solo ove non sia possibile configurare il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-*bis* c.p.

3.7.4 Esemplificazioni

- La Società aiuta un cliente ad ottenere il premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (o altre erogazioni assimilate) per un valore complessivo superiore ad € 5.000 mediante utilizzo o presentazione di documenti o dichiarazioni ideologicamente o materialmente falsi o attestanti cose non vere, utilizzando successivamente le somme così ottenute per scopi diversi da quelli per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta (es. coprire pregresse passività del cliente).

4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dalla L. n. 133/2019 e dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].

4.1 Premessa

In questa sede si ritiene utile un approfondimento circa la natura dei documenti informatici.

L'art. 491-*bis* c.p. incrimina i c.d. falsi documentali informatici mediante un rinvio alle norme di cui al capo III, titolo VII, libro II del codice penale.

La citata prescrizione statuisce che «se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Ciò non di meno, una attenta lettura dell'ordito codicistico in parte qua consente di evincere che per "documento" debba intendersi ogni scritto, attribuibile ad una persona fisica o ad un ente, contenente un'esposizione di fatti oppure una dichiarazione di volontà.

La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che detto documento debba necessariamente avere forma scritta, mentre irrilevante si appalesa il materiale dal quale esso è formato (Cass. Pen., sez. II, 3 giugno 1977, Paglialunga).

Ovviamente, forma scritta non è locuzione idonea a parametrare unicamente i segni alfabetici, rientrando in essa pure i segni numerici, stenografici, criptografici, etc., "purché espressivi di un pensiero e comprensibili da tutti o comunque da un numero rilevante di persone" (ANTOLISEI).

Gli accennati elementi, se, per un verso, non costituiscono "requisiti dell'atto" in senso stretto, per l'altro verso, danno contezza dell'esigenza che la condotta del falsario sia idonea ad offendere il bene protetto. In altre parole, laddove detti requisiti non sussistessero, la condotta incriminata, siccome inidonea ad offendere in concreto il bene giuridico tutelato, non potrebbe avere penale rilevanza, stante il principio di concreta offensività del reato tutelato anche a livello costituzionale.

Vero ciò, un primo punto appare fermo. In ambito penalistico, atto e documento, in ottica "reati di falso", risultano sinonimi.

Piuttosto, il vero snodo problematico attiene alla circostanza che la nozione di "atto pubblico" in sede penale non combacia con quella di cui all'art. 2699 c.c., ritenuta insufficiente ai fini che qui ci occupano. Su queste basi, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in ambito penale, la definizione di "atto pubblico" è più ampia rispetto a quella civilistica, ricomprendendo "tutti i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni attestanti i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica" (Cass. Pen., sez. un., 11 aprile 2006, Sepe).

Così, ad esempio, sono stati ricompresi in detta categoria gli atti interni – se ed in quanto destinati ad assumere giuridica rilevanza nell'ambito del procedimento amministrativo che mette capo all'emanazione del

provvedimento finale, ivi compresi i pareri (Cass. Pen., sez. V, 28 settembre 1978, Calosi) –, gli atti occasionali – ovvero sia quei documenti che, pur non essendo sin dall'inizio destinati ad essere prova, assumono tuttavia valenza probatoria per cause sopravvenute (Cass. Pen., sez. V, 16 maggio 1969, Milone) –, la corrispondenza ufficiale della p.a. – allorché contenga una manifestazione di volontà giuridicamente rilevante (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1971, Campo) –, un visto espresso con una firma – allorché la stessa sia destinata a certificare l'effettuazione della prescritta attività di controllo demandata ad un pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1971, Campo) –, un oggetto corporale – quando lo stesso sia rappresentativo, mediante l'impressione materiale di segni grafici, di un fatto (Cass. Pen., sez. V, 16 febbraio 1989, Pergoli) –, una copia vera di atto pubblico o privato – in quanto l'autentica, atto della funzione certificatrice del pubblico ufficiale, conferisce significato e contenuto a quella parte dell'atto che si riproduce da un originale (Cass. Pen., 19 dicembre 1962, Borino) –, nonché un atto pubblico straniero – qualora produca un effetto qualsiasi nell'ordinamento italiano (Cass. Pen., sez. V, 3 luglio 1984, Morellato).

La casistica che precede, assai variegata, dà di per sé contezza dell'impossibilità di esemplificare in concreto ogni atto potenzialmente passibile di essere definito "pubblico" ai fini che qui ci occupano.

Ciò sia perché, così interpretati, gli "atti pubblici" non rappresentano all'evidenza un *numerus clausus*, sia perché in assenza di "concreti contesti di riferimento" l'analisi potrebbe condurre a conclusioni non corrette; prova ne sia quanto sopra affermato in tema di visto espresso con una firma, che "atto pubblico" diviene ogni qual volta la stessa sia destinata a certificare l'effettuazione della prescritta attività di controllo demandata ad un pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricomponendo il quadro sulla base di queste premesse di carattere sistematico, va ulteriormente evidenziato quanto segue.

La distinzione rilevante ai nostri fini non è tra "atto pubblico" e "documento pubblico informatico", bensì unicamente quella tradizionale tra atto pubblico e scrittura privata.

D'altronde, laddove si giungesse ad affermare che un atto, interpretato alla luce dei criteri ermeneutici suesposti, è "pubblico", infatti, stabilire se il medesimo sia "documento informatico", se, per un verso, non appare complicato, per l'altro verso, non sembra così importante a fini pratici.

Non appare complicato, perché la nozione codicistica di "documento informatico" si appalesa chiara. Non sembra così importante a fini pratici perché l'art. 491-*bis* c.p., richiamando integralmente le norme di cui al capo III, titolo VII, libro II del codice penale, non solo incrimina per relationem, ma punisce anche per relationem.

Il trattamento sanzionatorio, dunque, sarebbe identico a quello previsto per il reato di falso avente ad oggetto un documento "tradizionale".

Da ultimo, una breve riflessione, anche a conferma di quanto sopra affermato in punto di assoluta importanza di "concreti contesti di riferimento".

Vi è tuttavia da considerare che eventuali falsi attinenti a detti atti potrebbero essere incriminati in concreto ad altro titolo, presentandosi quali elementi costitutivi di altri più o meno gravi reati.

Un esempio su tutti, le false comunicazioni sociali previste dall'art. 2621 c.c., a mente del quale sono puniti "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci […] consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero […]".

Solo "concreti contesti di riferimento" quindi consentono, in siffatte ipotesi, di addivenire a corrette conclusioni sul piano della tipicità, vale a dire della corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta.

4.2 Art. 491-*bis* c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

4.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

4.2.2 Descrizione

La lesione o messa in pericolo del bene tutelato si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine ad un dato o informazione contenuto nel documento.

L’articolo in questione è ad inserirsi nell’ambito del Capo III "Della falsità in atti" contenuto nel Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del Libro II del codice penale e richiama i seguenti articoli di quest’ultimo:

- Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484. Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489. Uso di atto falso;
- Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

4.3 Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (richiamato dall’art. 491-*bis* c.p.).

4.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

4.3.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

Rispetto alla fattispecie in esame assume particolare rilevanza la tematica del cd. autore mediato, soprattutto nei casi in cui l’atto deve essere redatto in base alle dichiarazioni di terzi, non avendo il pubblico ufficiale diretta cognizione dei fatti: dell’eventuale falsità ideologica, infatti, sarà chiamato a rispondere esclusivamente il terzo che, con le sue dichiarazioni non rispondenti al vero, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale.

4.3.3 Descrizione

Questo è un caso di falsità ideologica, la quale si ha in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, (“attesta falsamente”).

La condotta del pubblico ufficiale integra il reato se attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza.

Le altre ipotesi sono rappresentate dalla falsa attestazione di dichiarazioni non ricevute, dall’omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute e, infine, dalla falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Per il rapporto con il reato di falsità materiale si rimanda a quanto sopra descritto.

4.3.4 Esemplificazioni

- La Società induce in errore il pubblico ufficiale, il quale, a causa dell'errore, commette uno degli atti previsti dall'art. 479 c.p.

4.4 Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

4.4.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

4.4.3 Descrizione

L'oggetto di tale reato ha la stessa natura di quello di cui all'art. 479 c.p..

La condotta tipica consiste nella falsa attestazione, ad opera del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in certificati o autorizzazioni amministrative, di fatti dei quali l'atto è destinato a comprovarne la verità.

L'espressione "fatti" va intesa in senso ampio, ricomprendendo tutti gli avvenimenti e le situazioni personali (come il pagamento di una tassa, la qualità di cittadino, ecc.), alla cui prova è destinato l'atto in forza del potere certificante del pubblico ufficiale. Ne discende che la falsità può riferirsi a fatti il cui inserimento nell'atto sia del tutto facoltativo, purché siano rilevanti e dotati di potenziale efficacia giuridica. Sono, invece, del tutto irrilevanti il valore probatorio - processuale dell'atto e la circostanza che il soggetto destinatario dello stesso ne abbia fatto o meno uso.

In particolari condizioni, si ritiene che la falsa attestazione possa essere realizzata anche in forma omissiva: la falsità ideologica documentale sussiste non solo quando si affermi in termini contrari al vero l'esistenza di una determinata situazione, ma anche quando, nel descrivere quest'ultima, si omettano elementi rilevanti di connotazione della medesima.

Si può configurare il reato in questione, nel caso di falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, dell'avvenuta riunione di un organo collegiale in apposita seduta, quando, in realtà, i singoli componenti di detto organo erano stati interpellati ed avevano dato i loro pareri separatamente.

Rispetto alla fattispecie in esame assume particolare rilevanza la tematica del cd. autore mediato, soprattutto nei casi in cui l'atto deve essere redatto in base alle dichiarazioni di terzi, non avendo il pubblico ufficiale diretta cognizione dei fatti: dell'eventuale falsità ideologica, infatti, sarà chiamato a rispondere esclusivamente il terzo che, con le sue dichiarazioni non rispondenti al vero, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale.

4.4.4 Esemplificazioni

- La Società induce in errore il pubblico ufficiale, il quale, a causa dell'errore, commette uno degli atti previsti dall'art. 480 c.p.

4.5 Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

4.5.2 Autore del reato

L'illecito in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.5.3 Descrizione

La condotta tipica consiste nella falsa attestazione in un certificato, da parte di colui che esercita una professione sanitaria o forense od altro servizio di pubblica necessità dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Rispetto alla fattispecie in esame assume particolare rilevanza la tematica del cd. autore mediato, soprattutto nei casi in cui l'atto deve essere redatto in base alle dichiarazioni di terzi, non avendo il pubblico ufficiale diretta cognizione dei fatti: dell'eventuale falsità ideologica, infatti, sarà chiamato a rispondere esclusivamente il terzo che, con le sue dichiarazioni non rispondenti al vero, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale.

4.5.4 Esemplificazioni

- La Società induce in errore il pubblico ufficiale, il quale, a causa dell'errore, commette uno degli atti previsti dall'art. 481 c.p.

4.6 Art. 482 c.p.: Falsità materiale commessa dal privato (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 4761, 4772 e 4783 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

4.6.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato è il privato ovvero pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

---

(1) Il testo dell'art.476 c.p. recita: "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

(2) Il testo dell'art.477 c.p. recita "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

(3) Il testo dell'art.478 c.p. recita "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre ad otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

4.6.3 Descrizione

La norma punisce il privato che commette alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 c.p.; le condotte sono le stesse previste dai tre articoli richiamati, essendo diverso solo il soggetto attivo del reato.

È necessario precisare che il delitto di falsità commessa dal privato in certificati e autorizzazioni si consuma con la semplice formazione del documento falso e non con l'uso del documento falsificato (Cass. Pen. n. 15470/2018).

L'invalidità o l'inesistenza giuridica dell'atto, derivanti dalla stessa falsità, non escludono la rilevanza penale del falso, essendo sufficiente, per la configurabilità del reato, che l'atto appaia valido al momento in cui è posto in essere e determini così la possibilità, valutata ex ante, della lesione della pubblica fede.

4.6.4 Esemplificazioni

- La Società, agendo quale soggetto privato, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

4.7 Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

4.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.7.3 Descrizione

Il reato ricorre qualora il privato attesti falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto, in cui tali attestazioni sono inserite, è destinato a provare la verità. Il reato è configurabile anche per quello che viene taciuto allorquando determini una rappresentazione non veridica.

In tale nozione di atto pubblico, qui intesa, non rientrano soltanto i documenti redatti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.

La falsa attestazione deve essere resa ad un pubblico ufficiale e non ad un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, poiché l'art. 493 c.p. estende a questi soggetti l'applicabilità esclusivamente delle norme riguardanti le falsità commesse dai pubblici ufficiali, mentre in questo caso l'autore delle falsità è il privato.

L'attestazione del privato deve riguardare fatti: sono escluse le dichiarazioni aventi a contenuto giudizi o dichiarazioni di volontà. Da ciò discende la non punibilità della simulazione dei negozi giuridici.

Il reato in questione si ravvisa, ad esempio, nella falsa dichiarazione del presidente di un'assemblea straordinaria di un consorzio di imprese nel processo verbale redatto da un notaio, in cui sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e quando l'assemblea sia validamente costituita.

4.7.4 Esemplificazioni

- La Società, agendo quale soggetto privato, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

4.8 Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

4.8.2 Autore del reato

La fattispecie in esame configura reato proprio. Soggetto attivo può essere soltanto chi per legge è obbligato a fare registrazioni relative alla sua attività o chi, sempre per legge, ha il dovere di comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza fatti inerenti ad una propria attività industriale, professionale o commerciale (vi rientra, quindi, anche il datore di lavoro).

4.8.3 Descrizione

In linea di principio, può affermarsi che l'obbligo sancito dalla norma di cui all'art. 484 c.p. sia riferito esclusivamente a registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza e non di altre Autorità.

A conferma di tale assunto si pongono la letteratura in materia (così, per tutti, CRISTIANI, Fede pubblica, in NssDI, VII, 17), nonché la più risalente e costante giurisprudenza di legittimità [in questo senso, tra le tante, Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1978, Frabetti, secondo la quale 'si ha riguardo principalmente alle registrazioni e alle notificazioni previste dal testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento'].

Quanto alla portata della locuzione 'Autorità di pubblica sicurezza', va sottolineato come la medesima paia richiamare implicitamente la l. 1° aprile 1981, n. 121, recante norme in materia di nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Orbene, ai sensi della prefata legge, Autorità di pubblica sicurezza sono il prefetto (art. 13), il questore (art. 14), i funzionari preposti ai locali commissariati di polizia e, in loro vece, il sindaco, quale funzionario di Governo (art. 15).

Statuisce poi l'art. 16 che tra le forze di polizia rientrino pure l'Arma dei carabinieri – quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza – e il Corpo della guardia di finanza – ma solo in vista del concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica –. Ad essi, infine, debbono aggiungersi il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica4.

Repertori di giurisprudenza alla mano, preme evidenziare come delle cennate definizioni categoriali la Corte di Cassazione paia tenere debito conto.

In questo senso, si è, ad esempio, escluso che l'art. 484 c.p. incrimini anche la falsità nelle registrazioni IVA previste dall'art. 24 D.P.R. n. 633 del 1972, essendo esse assoggettate esclusivamente al controllo degli uffici provinciali IVA e della guardia di finanza. In parte motiva, la Suprema Corte ha precisato appunto che, per quanto il Corpo della guardia di finanza sia compreso tra le forze di polizia dalla l. 1 aprile 1981 n. 121, esso non fa parte dell'organizzazione amministrativa della pubblica sicurezza, essendo chiamato unicamente a concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cass. Pen., sez. V, 15 maggio 1987, D.).

Su questa stessa scia, peraltro, parrebbero porsi tutte le non numerose pronunce giurisprudenziali sul tema.

Secondo la Corte regolatrice, infatti, integra falsità in registri la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di pratiche auto, lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco all'abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica (Cass. Pen., sez. V, 7 novembre 2007, B.); la condotta di colui che

(4) Per quanto concerne il Corpo degli agenti di custodia, ad oggi si fa riferimento al Corpo di polizia penitenziaria, di carattere civile. Per ciò che riguarda, invece, il Corpo forestale dello Stato, dal 2016 è stato assorbito all'interno dell'Arma dei Carabinieri, come Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Restano salvi i Corpi forestali delle Regioni e Province autonome.

inserisce false indicazioni nei registri di carico e scarico rifiuti (Cass. Pen., sez. II, 13 febbraio 2004, I. e altri); la condotta di colui che, titolare dell'autorizzazione alla vendita di armi, ne violi i limiti imposti per qualità o quantità, falsamente registrando i dati inerenti i destinatari della vendita (Cass. Pen., sez. V, 7 novembre 2000, Duodero); la condotta di colui che proceda a false indicazioni nei registri tenuti dai commercianti di zucchero a norma dell'art. 74 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, posto che le indicazioni anzidette, al pari di quelle che siano contenute nelle bollette di accompagnamento dello zucchero, rientrano nel novero delle registrazioni da notificare all'Autorità (Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 1992, Casella).

D'altro canto, ad inopinate estensioni analogiche in materia penale parrebbe ostare il principio di tassatività, che in siffatto contesto rinviene copertura anche costituzionale.

Un dato, tuttavia, va tenuto in debito conto: come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, a ché si abbia il reato di cui all'art. 484 c.p. è sufficiente l'esistenza di un qualsiasi potere di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, anche se le registrazioni e le notificazioni sono destinate ad altra pubblica amministrazione (Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1978, Frabetti).

Ciò significa che il reato sussiste ogni qual volta la registrazione o la notificazione possa essere oggetto di controllo anche da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, pur non essendo esse direttamente indirizzate a quest'ultima, bensì ad altra pubblica amministrazione.

Riannodando i fili del discorso, pare a chi scrive che, alla luce di quanto sopra affermato, sia invero arduo sostenere che Banca d'Italia, CONSOB, UIF, etc. siano Autorità di pubblica sicurezza ai fini che qui ci occupano. Peraltro, lo si ribadisce, una corretta esegesi della norma, rispettosa dell'irrinunciabile principio di tassatività costituzionalmente tutelato, parrebbe destituire di fondamento ogni contraria interpretazione sul punto.

Ciò non di meno, è bene tenere a mente che registrazioni e notificazioni indirizzate ad autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza possono rilevare ai predetti fini ogni qual volta possano essere oggetto di ispezione anche da parte delle autorità da ultimo menzionate.

La qual cosa, se non amplia la portata operativa della norma in esame, impone, tuttavia, attenta riflessione operativa caso per caso.

La falsità ivi contemplata è di natura ideologica poiché attiene all'atto (di registrazione o di notificazione) e non alla sua documentazione.

Il reato consiste nello scrivere o nel lasciare scrivere (cioè nel caso in cui il soggetto obbligato, potendo impedire la perpetrazione del falso, non la impedisce) false indicazioni nelle registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità, ovvero false indicazioni nelle notificazioni all'Autorità circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali. Rispetto alle notificazioni, il reato si consuma con la ricezione dell'atto dall'Autorità destinataria, mentre rispetto alle registrazioni, la consumazione è anticipata al momento della *editio falsi*, dato che esse sono sempre immediatamente ispezionabili dall'Autorità.

4.8.4 Esemplificazioni

- La Società – obbligata per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali – scrive o lascia scrivere false indicazioni.

4.9 Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

4.9.2 Descrizione

Il reato si verifica quando viene riempito un documento firmato in bianco ad opera di chi non aveva il potere di realizzarlo. Si tratta di una falsità materiale.

Presupposto del reato è che il documento non sia stato acquisito legittimamente ovvero che il riempimento sia stato effettuato senza un valido mandato *ad scribendum*, perché mai esistito o perché non valido in quel

momento o dopo che questo sia cessato.

4.9.3 Esemplificazioni

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame, poiché l'art. 488 c.p. è una norma di rinvio e le esemplificazioni a riguardo sono già contenute nelle esemplificazioni di carattere generale concernenti le falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

4.10 Art. 489 c.p.: Uso di atto falso (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

4.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.10.3 Descrizione

Il reato è integrato dall'uso dell'atto falsificato da parte di persona diversa dall'autore o concorrente nella falsificazione. Risponde del reato in questione, per l'uso del documento contraffatto, l'autore della contraffazione che non risulti punibile a seguito di estinzione del reato, nonché l'autore della falsificazione tutte le volte in cui il reato di falso è venuto meno (per prescrizione o amnistia) o non è punibile (reato commesso all'estero) e l'autore o concorrente nella falsificazione persiste nel far uso dell'atto falso.

L'atto falsificato cui la disposizione si riferisce attiene alle tipologie di atti di cui agli articoli precedenti: atto pubblico, certificato o autorizzazione amministrativa, ecc.

4.10.4 Esemplificazioni

- La Società senza essere concorsa nella falsità, fa uso di un atto pubblico falso.

4.11 Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.11.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 secondo le distinzioni in essi contenute.

4.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.11.3 Descrizione

Il reato è configurabile anche quando il contenuto del documento possa essere ricostruito attraverso altri originali (duplicati) o sia stato riprodotto in atti derivati o sia desumibile *aliunde*.

Si presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, necessario per la qualificazione antigiuridica della condotta.

Le condotte previste come punibili sono tre: distruzione, soppressione e occultamento. Distruggere significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, in tutto o in parte, giuridicamente rilevante;

sopprimere significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto in tutto o in parte; occultare significa tenere anche temporaneamente celato l'atto impedendone l'utilizzo giuridicamente rilevante.

4.11.4 Esemplificazioni

- La Società, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero.

4.12 Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (richiamato dall'art. 491-*bis* c.p.).

4.12.1 Testo della norma del Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

4.12.2 Descrizione

Per copia autentica si intende la riproduzione esatta, completa e letterale, tratta dall'originale di un atto pubblico o di una scrittura privata, formata sotto la responsabilità di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio competente ad attribuire ad essa la pubblica fede attestandone l'autenticità e da lui effettivamente autenticata.

La tutela penale riguarda solo la copia autentica che tenga luogo dell'originale mancante e non le altre copie autentiche o gli originali duplicati o gli attestati.

Il reato sussiste anche se la copia autentica sia stata formata apponendo, accanto alla falsa firma del notaio rogante, l'impronta del sigillo di un diverso notaio.

4.12.3 Esemplificazioni

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché trattasi di norma di carattere esplicativo.

4.13 Art. 615-*ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

4.13.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

4.13.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

4.13.3 Descrizione

È punito sia colui che si introduce abusivamente, cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi* in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza, sia colui che permane in collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato, sia pur tacitamente, lo *ius excludendi*.

Integra il delitto la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando la prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Il reato si consuma con il semplice accesso ad un sistema telematico o informatico, a prescindere dal fine, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza (è sufficiente anche una protezione semplice, cioè una password).

È necessario, brevemente, soffermarsi sulla qualifica di “operatore di sistema” per poter comprendere se tale qualifica possa essere attribuita ad un dipendente della Società.

Sul punto, infatti, dottrina e giurisprudenza sono discordanti. La prima ritiene che rivesta la qualità di operatore di sistema chiunque sia legittimato ad operare nel sistema, ivi compreso l’addetto all’immissione dei dati, fino a ricomprendere tutti i tecnici dell’informatica, trattandosi di persone che “operano sul computer”; la seconda, invece, considera operatore di sistema soltanto il soggetto abilitato all’accesso al sistema proprio per la natura di manutenzione ed aggiornamento del sistema a lui affidato.

Si ritiene, pertanto e alla luce della giurisprudenza, che il dipendente della Società non possa essere considerato operatore di sistema.

4.13.4 Esemplificazioni

- La Società o il dipendente abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderla.

4.14 Art. 615-*quater* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici.

4.14.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.

4.14.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

4.14.3 Descrizione

Questa norma completa la tutela prevista dalla precedente e punisce l’abusiva produzione, detenzione,

importazione, diffusione e/o acquisizione in qualunque modo (comprensivo dell'autonoma elaborazione) dei mezzi o codici di accesso, da parte di soggetti non legittimati ad inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione.

"Procurarsi" significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer. È altresì punita la mera detenzione di un mezzo per l'accesso ad un sistema informatico altrui.

"Produrre" o "Riprodurre" significa creare *ex novo* o realizzare una copia abusiva di un codice di accesso, idonea all'uso.

La divulgazione a terzi del codice o della parola-chiave si ottiene mediante la diffusione, l'importazione, la comunicazione, la consegna, la messa a disposizione in qualsiasi altro modo o l'installazione, condotte che possono concorrere con il mero procacciamento.

È richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

4.14.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

4.15 Art. 615-*quinquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

4.15.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

4.15.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.15.3 Descrizione

Rispetto alla norma precedente da questa sostituita, vi è stata un'estensione delle condotte punibili, con l'aggiunta delle locuzioni "abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa" oltre a quelle già originariamente presenti di chi "diffonde, comunica, consegna", completando con quella di "mettere in altro modo a disposizione di altri o installare". Le predette condotte, per essere punibili, devono essere dirette a danneggiare o interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico. Se così non fosse, sarebbero perfettamente lecite, in quanto usuali nell'attività di ogni operatore privato o commerciale. È il solo fine dell'agente che rende penalmente illecito il fatto.

4.15.4 Esemplificazioni

- La Società si procura abusivamente, detiene, produce, riporduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa programmi informatici da lei stessa o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

4.16 Art. 617-*quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

4.16.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno a sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

4.16.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.16.3 Descrizione

La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. E' così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche.

La pena è aumentata se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri funzionali ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, intendendosi per tale il soggetto addetto con funzioni tecniche al coordinamento o alla diretta gestione delle operazioni di comunicazione dei dati.

Per intercettazione si intende l'attività di captazione del contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche in corso di svolgimento tra operatori abilitati del sistema. Con l'interruzione e l'impedimento, assumono rilevanza tutte quelle attività tecniche finalizzate, attraverso qualsiasi modalità concreta, a sospendere da un certo momento in poi ovvero a precludere lo stesso inizio di una comunicazione informatica o telematica.

Per essere punibile, tale condotta deve essere realizzata attraverso strumenti di comunicazione di massa o comunque in grado di raggiungere un numero indeterminato di destinatari, non assumendo rilevanza la mera rivelazione eseguita ad uno o più soggetti determinati.

Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchi organizzati per mezzo di specifici programmi al fine di acquisire ed elaborare in modo automatico le informazioni.

Il sistema telematico è un mezzo per collegare tra loro più elaborati a mezzo di una rete telefonica al fine di consentire un utilizzo decentrato dei dati. Nel medesimo senso, più di recente si è affermato che, in tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (Cass. Pen. n. 50192/2019).

4.16.4 Esemplificazioni

- La Società fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

4.17 Art. 617-*quinquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

4.17.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

4.17.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.17.3 Descrizione

La norma in questione offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.

4.17.4 Esemplificazioni

- La Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

4.18 Art. 635-*bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

4.18.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

4.18.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.18.3 Descrizione

Oltre alle ipotesi tradizionali di "distruzione" e di "deterioramento", sono state aggiunte a questa norma anche quelle di "cancellazione, alterazione e soppressione" delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici

altrui.

Per individuare, nell'ipotesi in esame, la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto di altruità, non si può fare riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli aventi diritto all'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà essere determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, di natura obbligatoria, anziché "reale", che su di essi possono convergere.

Nel caso di danneggiamento di programmi, possono essere considerate persone offese il concessionario, il legittimo utilizzatore, il concedente, il proprietario, l'operatore del sistema, nonché i partners commerciali o di lavoro di un'impresa o di un professionista, rispetto ad informazioni e dati da essi forniti per determinate finalità operative.

In giurisprudenza si afferma che il reato sia configurabile anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer siano rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo, comunque non reintegrativo dell'originaria conservazione.

4.18.4 Esemplificazioni

- La Società distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

4.19 Art. 635-*ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

4.19.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

4.19.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

4.19.3 Descrizione

La norma in questione si allinea con il contenuto di cui all'art. 635-bis, con la differenza che, in questo caso, si parla di danneggiamento di dati di pubblica utilità. Fin dalla rubrica, infatti, si parla di sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, la quale viene riferita ad informazioni, dati o programmi informatici.

4.19.4 Esemplificazioni

- La Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.(Art 635-ter c.p.)

4.20 Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

4.20.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

4.20.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

4.20.3 Descrizione

La norma in questione contempla come condotte penalmente rilevanti, oltre a quelle previste dall’art. 635-bis c.p., anche l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, se tali attività conducono alla distruzione, al danneggiamento o comunque all’inservibilità totale o parziale di sistemi informatici o telematici altrui. Si è, inoltre, aggiunta un’ulteriore e nuova ipotesi alternativa, realizzabile quando le condotte poste in essere ostacolano gravemente il funzionamento del sistema.

4.20.4 Esemplificazioni

- La Società, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

4.21 Art. 635-*quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

4.21.1 Testo della norma del Codice Penale

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

4.21.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

4.21.3 Descrizione

Tale articolo si allinea alla formulazione dell’art. 635-quater c.p. per quanto attiene all’enunciazione dei verbi

“distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili od ostacolarne gravemente il funzionamento”. Facendosi qui riferimento, in rubrica, solo alla pubblica utilità, si ritiene che questa formula generica sia idonea ad abbracciare tutte le situazioni menzionate nella norma, non chiedendo come condizione necessaria l’utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico.

4.21.4 Esemplificazioni

- La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

5 Delitti di criminalità organizzata (art.24-*ter*, D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.15/07/2009 n.94, art. 2, comma 29 e modificato dalla Legge n. 69/2015].

5.1 Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

5.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

(*omissis*)5

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5.1.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

5.1.3 Descrizione

Secondo l'impostazione tradizionale della Corte di Cassazione, gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso (Cass. Pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino).

Dalla definizione che precede si evince chiaramente come la finalizzazione del vincolo associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisca il cuore della fattispecie incriminatrice in esame, giustificandone vuoi la collocazione sistematica nell'ambito del libro II, titolo V del codice penale ("delitti contro l'ordine pubblico"), vuoi l'oggettività giuridica.

Proprio in quest'ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all'attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati – fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva commissione di questi ultimi (Cass. Pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani; Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli; Cass. Pen., sez. I, 28 novembre 1988, Donato; Cass. Pen., sez. I, 23 giugno 1988, Olivieri. Nel senso della ammissibilità anche di un programma maggiormente specifico, pur nella necessità di un concorrente fine ulteriore avente ad oggetto una serie

(5) Il sesto comma dell'art. 416 c.p. è analizzato separatamente nel successivo paragrafo.

indeterminata di delitti, si è espressa Cass. Pen., sez. fer., 21 agosto 1990, Ventura).

Ciò, sul presupposto che la lettera dell'art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, quand'anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non di meno un pericolo per l'ordine pubblico (Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1997, Ciampà).

Su questo sfondo, la Corte di Cassazione sottolinea l'impossibilità di desumere la responsabilità relativa ai singoli reati – fine dalla mera partecipazione all'associazione (Cass. Pen., sez. I, 18 febbraio 1998, Nikolic), occorrendo all'uopo la prova di una effettiva partecipazione (morale o materiale) al fatto, alla stregua dei tradizionali criteri dettati in tema di accertamento della responsabilità penale (Cass. Pen., sez. I, 1° aprile 1992, Bruno. Cass. Pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, tuttavia, postula la sufficienza del mero consenso anche tacito).

> Da quanto precede discende che è a partire da detti assiomi di fondo che occorre trarre le mosse laddove si intenda individuare il criterio distintivo tra il delitto in esame e il concorso di persone nel reato continuato. Criterio distintivo che la Suprema Corte ha tradizionalmente individuato nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo. Così, se per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso per la commissione di una serie non determinata di delitti – ciò che dà vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale (Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli) –, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre invece che l'accordo intervenga in via occasionale, per la realizzazione di uno o più reati specificamente predeterminati (Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli. Nello stesso senso, Cass. Pen., sez. V, 22 febbraio 1999, Boldrini; Cass. Pen., sez. V, 20 gennaio 1999, Stolder; Cass. Pen., sez. VI, 16 gennaio 1998, Pastori; Cass. Pen., sez. Vi, 12 maggio 1995, Mauriello; Cass. Pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro; Cass. Pen., sez. I, 15 gennaio 1993, Ambrosino; Cass. Pen., sez. I, 11 ottobre 1991, Niccolai).
>
> Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'associazione si sostanzi in un organismo formale, che trae origine da un regolare atto costitutivo, essendo all'uopo sufficiente la predisposizione – anche rudimentale (Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo) – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. Pen., sez. VI, 11 maggio 1998, Pareglio). In quest'ottica, l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta anche per *facta concludentia* (insegna Cass. Pen., sez. VI, 10 aprile 1987, Gravosio, che a venire qui in rilievo possono essere parametri di valutazione quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari, etc.).

Dal punto di vista strutturale, occorre premettere che la rilevanza penale delle condotte passate in rassegna dall'art. 416 c.p. è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: l'effettiva formazione dell'associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale comune di tutte le condotte qualificate.

Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca – rispetto alla costituzione, promozione ed organizzazione – l'ipotesi di compartecipazione minore all'ente associativo. Secondo l'interpretazione tradizionale, la condotta di partecipazione è condotta a forma libera, posto che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (Cass. Pen., sez. I, 27 gennaio 1986, Scala).

Sovente, in giurisprudenza, si registra la tendenza a ridurre la sfera della partecipazione ad un atteggiamento di mera adesione psicologica all'ente associativo, sia pure caratterizzata dallo svolgimento di una qualche attività ad opera del compartecipe. Tale indirizzo esegetico appare censurabile, siccome "non rispettoso" dei principi di materialità e offensività del reato. In quest'ottica, maggiormente tassativa sembra l'opinione secondo la quale, affinché si possa parlare di partecipazione, occorre che sia accertato (almeno) l'espletamento di attività materiali finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione o al perseguimento degli scopi associativi (Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli; Cass. Pen., sez. I, 21 marzo 1988, Agostani).

Se promotore è colui che, facendosi iniziatore dell'associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso, la condotta di costituzione viene in rilievo ogni qual volta il soggetto attivo determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente associativo.

Secondo Cass. Pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, De Tommasi, è organizzatore dell'associazione colui il quale coordina l'attività dei singoli associati per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia

gerarchica.

Secondo l'insegnamento tradizionale, il reato è punito a titolo di dolo specifico, sostanziantesi nella coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita dell'associazione (Cass. Pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan). Ciascuno dei compartecipi, oltre a mirare alla realizzazione di più delitti, deve essere a conoscenza del fatto che altri due soggetti perseguono la medesima finalità.

Non è, invece, necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati (Cass. Pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan).

Il reato, di natura permanente, si consuma nel luogo e nel tempo in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune. A detto criterio generale soccorre quello sussidiario (e presuntivo) del luogo del primo reato commesso o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.

5.1.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, è espressione di un'associazione fra soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.

5.2 Art. 416, comma 6 c.p.: Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601, 601-*bis*6 e 602 c.p. (per la descrizione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. si rimanda al corrispondente paragrafo).

5.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601,601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

5.2.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

---

(6) L'art.1 della Legge 11 dicembre 2016, n.236 ha introdotto l'art.601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

5.2.3 Descrizione

Il legislatore ha inteso assoggettare promotori, costitutori, organizzatori e partecipi di associazioni di tal fatta ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto in relazione all'ipotesi associativa comune. Ciò al fine di prevenire e reprimere più efficacemente l'attività criminosa di sodalizi volti alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601-bis c.p.) e acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Viene qui in rilievo una circostanza aggravante ad hoc, il cui elemento differenziale è rappresentato dal dolo specifico: tra i delitti indeterminati che gli associati si prefiggono di commettere devono rientrare pure uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601,601-bis e 602 c.p., o all'art.12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91.

Per la descrizione della fattispecie di carattere generale si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo inerente l'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).

Il comma 6 dell'art. 416 c.p. in commento è stato aggiunto dall'art. 4 L.11 agosto 2003, n. 228 ("Misure urgenti contro la tratta di persone"). In seguito, il medesimo comma è stato modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n.236, che ha aggiunto tra le fattispecie scopo il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601-bis c.p.). Il provvedimento ha introdotto la nuova norma dopo l'art. 601 c.p., che punisce la tratta di persone, vera e propria riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio o allo scopo di sottoporle al prelievo di organi. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente; è prevista inoltre l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria. Punisce, inoltre, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Il reato assume una valenza ai fini del DLgs.231/01 se viene commesso in forma associata, con aggravamenti di pene per gli autori del reato, come dispone l'art. 416 c.p., relativo al reato di associazione per delinquere.

5.2.4 Esemplificazioni

- La Società investe consapevolmente a favore di un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che è espressione di un'associazione di soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere (anche) taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p..

5.3 Art. 416-*bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

5.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

5.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

5.3.3 Descrizione

Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si riscontra dunque una maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p..

La forza intimidatrice deve derivare dal vincolo associativo e non da un singolo affiliato, in quanto il sodalizio criminoso deve essere idoneo ad incutere timore di per se stesso (Cass. Pen., sez. I, 15 marzo 1985, Scarabaggio). In quest'ottica, l'associazione può considerarsi mafiosa solo ove il timore da essa suscitato risulti idoneo a creare di per sé uno stato di sottomissione come conseguenza di una fama criminale già da tempo consolidatasi.

La valorizzazione del rapporto tra forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva in termini di causa – effetto consente una corretta valutazione del requisito cardine dell'associazione speciale che qui ci occupa, consistente appunto nella forza di intimidazione mafiosa: potrà considerarsi tale solo quella carica idonea a produrre di per sé la condizione di assoggettamento e di omertà.

Sovente in giurisprudenza, si reputa sufficiente (anche) la mera potenzialità della forza di intimidazione, da intendersi come capacità di incutere paura e sottomissione, a prescindere dall'effettivo compimento di atti di intimidazione (Cass. Pen., sez. I, 10 aprile 1987, Saviano).

Le ipotesi di gestione o di controllo cui la norma fa riferimento concernono attività economiche intese nel senso più ampio, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. Più in particolare, se con il termine "gestione" si deve intendere l'esercizio in senso lato di un'attività economica, la locuzione "controllo" identifica la situazione di fatto grazie alla quale si è in grado di condizionare determinati settori economici o di influire sugli organi competenti ad emanare gli atti amministrativi indicati nella norma.

Per "profitti" o "vantaggi ingiusti" devono intendersi i profitti o vantaggi non tutelati, nemmeno in via indiretta, dall'ordinamento giuridico.

Quanto al c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ne ha ammesso la configurabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. In particolare, la nota sentenza Demitry (Cass. Pen., Sez. Un., n.16 del 1994) ha qualificato il concorrente esterno come colui che non intende far parte dell'associazione e non è riconosciuto come appartenente alla stessa dagli affiliati, ma fornisce un contributo atipico e occasionale all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un momento di crisi, di "fibrillazione", della stessa, contributo destinato a cessare con il ritorno alla "normalità" della vita associativa. La successiva giurisprudenza (si rammentano, in particolare, Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327 del 2003, Carnevale, e Cass. Pen., Sez. Un., n. 33748 del 2005, Mannino) ha qualificato il concorrente esterno come colui che – privo della c.d. affectio societatis sceleris, non essendo inserito nella struttura del sodalizio – fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini

della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'organizzazione stessa, garantendo una disponibilità protratta nel tempo.

5.3.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone (l'associazione si considera "di tipo mafioso" quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tali disposizioni si applicano, per espressa statuizione normativa, anche alla camorra e ad altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), ovvero la promuovono, la dirigono o la organizzano.
- La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società impone alla maggioranza e al Collegio Sindacale la commissione di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il cui profitto va a vantaggio della minoranza stessa, oltre che della Società. Ciò in forza della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale, di per sé prova della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo riscontrabile in capo alla predetta minoranza.
- La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società si avvale della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale al fine di consentire alla Società di acquisire il controllo di un'attività economica.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che è espressione di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone.
- La Società tiene costantemente aggiornati i membri di un'associazione mafiosa sulle richieste in cui sono coinvolti direttamente ed indirettamente inoltrate alla Società dalla Guardia di Finanza o dall'Autorità Giudiziaria.

5.4 Art. 416-*ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso.

5.4.1 Testo della norma

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5.4.2 Autore del reato

Si tratta di un reato a concorso necessario, in quanto la presenza di almeno due soggetti – promittente e promissario dei voti – è elemento costitutivo dell'illecito ed entrambi sono sanzionati dalla norma.

Il promittente può essere un soggetto appartenente ad un'associazione mafiosa o chiunque si impegni a procurare voti mediante l'utilizzo del c.d. metodo mafioso; il promissario, invece, è chiunque accetti, anche indirettamente, la promessa dei voti. Sono puniti, attraverso l'istituto del concorso nel reato, coloro che agiscono quali intermediari.

5.4.3 Descrizione

La fattispecie incriminatrice in commento è imperniata sull'accordo sinallagmatico illecito esistente tra potere mafioso e potere politico e sanziona il fenomeno del cosiddetto "voto di scambio", che si realizza nella forma dell'erogazione o della promessa di erogazione – da parte del politico o del suo intermediario – di denaro o di qualsiasi altra utilità, oppure nella manifestazione della disponibilità (futura ed eventuale) a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione, a fronte della promessa di procacciare voti da parte della stessa o, comunque, attraverso le modalità tipiche dell'associazione mafiosa.

Ai fini della sussistenza di tale fattispecie criminosa, è necessario che il destinatario della promessa o della disponibilità s'impegni a far votare il soggetto candidato..

Con l'espressione "promessa di procurare voti" s'intende (non tanto la promessa di votare, quanto piuttosto) la promessa di fare votare terzi (e) in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha promesso o erogato il denaro l'altra utilità o la disponibilità. Nel caso in cui il promittente non sia un intraneo all'associazione mafiosa, deve essere provato che l'attività di procacciamento dei voti sarebbe stata effettuata avvalendosi del metodo mafioso, il quale, in caso contrario, è invece presunto.

Si tratta di un reato-contratto, a dolo generico, che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse, senza necessità che successivamente vengano concretamente mantenuti gli impegni assunti; si tratta, dunque, di un reato istantaneo di pericolo astratto.

5.4.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa o che sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società) e sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, fanno pressione ai propri dipendenti e/o clienti affinché questi ultimi si impegnino a votare e far votare un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità per la Società stessa.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, operano dall'esterno in favore di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), facendo pressione ai propri dipendenti e/o clienti perché orientino il loro voto verso un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità per la Società stessa.
- La Società investe consapevolmente a favore di società integrate nella rete economica di un'associazione mafiosa affinché quest'ultima si impegni a dirottare voti su un determinato soggetto candidato alle elezioni.
- La Società partecipa in modo consapevole, direttamente o indirettamente, la proprietà di società integrate nella rete economica di un'associazione mafiosa affinché quest'ultima si impegni a dirottare voti su un determinato soggetto candidato alle elezioni.

5.5 Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione.

5.5.1 Testo della norma

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,

il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

5.5.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.5.3 Descrizione

Il reato in questione può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggano la vittima e ne inficino la capacità di autodeterminarsi.

Affinché tale fattispecie di reato si configuri è necessario che sia perseguita la finalità di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della persona offesa.

Per ingiusto profitto deve intendersi qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto.

Quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma in esame è considerato dai più come circostanza aggravante che si concretizza nell'evento morte.

Dell'evento morte non risponde solo chi lo ha cagionato, ma anche i concorrenti che non lo hanno voluto e ciò a norma del comma 2, il quale configura la morte dell'ostaggio come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione.

Nel caso in cui, invece, taluni dei concorrenti uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri risponderanno del delitto ai sensi del comma 2 solo ove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato malgrado la loro volontà o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa a loro ascrivibile.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, queste configurano speciali circostanze attenuanti che richiedono che il concorrente si dissoci dagli altri correi. L'attenuante della dissociazione consiste in una vera e propria scissione della condotta del concorrente da quella degli altri e tale comportamento, finalisticamente diretto a fare riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto, deve essere, oltre che concreto ed effettivo, anche soggettivamente volontario benché non sia richiesta la spontaneità. È del tutto irrilevante che la dissociazione sia frutto di effettivo ravvedimento o invece di mero calcolo. Nel caso di liberazione della vittima, la dissociazione deve avvenire prima che l'ostaggio sia rimesso in libertà, senza pagamento di riscatto (se vi è stato un pagamento parziale del riscatto non può applicarsi la attenuante).

Occorre evidenziare che per effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 630 c.p. (sent. n. 68/2012) il reato è attenuato (con conseguente riduzione della pena fino ad un terzo) anche quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

5.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé, per altri o per la Società stessa, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che finanzia chi sequestra una persona al fine di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che finanzia chi sequestra una persona al fine di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.

5.6 Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

5.6.1 Testo della norma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 707 commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento CE n.273/2004 e dell'allegato al Regolamento CE n.111/2005, ovvero dall'articolo 738, chi

(7) L'art.70 del D.P.R. n.309/1990 recita: al comma 4: "Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi."; al comma 6: "6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno"; al comma 10: "Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6."

(8) L'art. 73 del D.P.R n. 309/1990 recita: "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A,B,C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi

promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 809.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

---

a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

(9) L'art. 80 del D.P.R n. 309/1990 recita: " Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.112 del codice penale."

5.6.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p..

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. Pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. Pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

5.6.3 Descrizione

L'associazione è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che, per la configurazione del reato associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

Quando la condotta si esaurisce nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, la volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.

5.6.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, essendo muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cedono, mettono nella disponibilità o procurano ad altri - che le mettono in commercio – le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30910.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere, per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che coltivano, producono o fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione11.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, importano, esportano, acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detengono: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità o modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo12 o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione (liberamente apprezzabili da parte del giudice penale), appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II, sezione A

(10) Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(11) Il riferimento è qui a quanto previsto dall'art. 4 bis comma 1 lett. f) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(12) In particolare, se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della salute emanato di concerto con il ministro della giustizia, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (cfr. D.m. 11 aprile 2006).

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che eccedono il quantitativo previsto in quest'ultima13.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti (tre o più persone) o strutture che illecitamente producono o commercializzano le sostanze chimiche di base ed i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14 del citato decreto14.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, o promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, essendo munita dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cede, mette nella disponibilità o procura ad altri - che le mettono in commercio - le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, essendo munita dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cede, mette nella disponibilità o procura ad altri - che le mettono in commercio - le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

5.7 Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (art.1 L. n.895/67; art.1 L.110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.34 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].

5.7.1 Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento

(13) Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. c) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

(14) Cfr., ancora una volta, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n.49/06.

e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 34 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40)

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'Interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della Legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

a) all'ubicazione delle officine;

b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;

c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

5.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.7.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

L'art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74, è, al pari di numerose altre disposizioni in materia, una norma penale in bianco, il cui precetto non è completo e compiutamente determinato. Vero ciò, è necessario fare ricorso ad altre fonti normative.

Soccorre all'uopo l'art. 28 T.U.L.P.S., dettato in materia di licenza per la fabbricazione delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse, che va letto in combinato disposto con l'art. 34 Reg. T.U.L.P.S., relativo al contenuto necessario della domanda da rivolgere al Ministero dell'Interno per l'ottenimento di tale licenza. Statuisce, infine, l'art. 8, comma terzo, L. n.110/75 che il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (capacità tecnica presunta in capo a coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n.110/75 avevano già ottenuto la menzionata autorizzazione).

Sotto il profilo soggettivo, preme evidenziare come l'autorizzazione in esame non possa *ex lege* essere rilasciata: a) al condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) a persona sottoposta all'ammonizione del Questore o a misura di sicurezza personale o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza; c) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione; d) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; e) al condannato per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo d'armi; f) a persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/56.

Dal punto di vista oggettivo, non sembra inutile rimarcare come fabbricare significhi qui "costruire l'arma mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto" (Cass. Pen., sez. I, 18 febbraio 1977, X). Tale condotta, laddove tenuta in assenza della prescritta licenza, è punita sia che abbia ad oggetto una o più armi, sia che abbia ad oggetto parte/parti di essa/esse.

Il reato qui richiamato è punito a titolo di dolo.

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

5.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruiscono armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruisce armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruisce armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.

5.8 Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (art.1 L. n.895/67; art.1 L.110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.38 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].

5.8.1 Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni

da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 30.000.

Art. 38 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40)

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

5.8.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.8.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Come detto, l'obbligo di munirsi di licenza per l'introduzione di armi da guerra nel territorio dello Stato è imposto dall'art. 28 T.U.L.P.S., da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 Reg. T.U.L.P.S. relativo ai requisiti che la relativa domanda deve rispettare.

La licenza, sia per quanto attiene l'importazione, sia per quanto riguarda il transito, deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 Reg. T.U.L.P.S.).

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

5.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, introducono nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, introduce nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, introduce nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

5.9 Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (art.1 L. n.895/67; artt. 1 e 10 L. 110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art.37 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].

5.9.1 Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67, come modificato dall'art. 9 L. n.497/74.

.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 10 L. n. 110/75.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro duemila a euro ventimila.

È punito con l'ammenda fino a euro mille chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di

un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 37 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40).

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

5.9.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.9.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è

contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Per messa in vendita si intende qui "l'offerta dell'arma o di parte di essa" (Cass. Pen., sez. I, 11 giugno 1976, X). Ne consegue che il reato è perfezionato anche laddove all'offerta non segua l'acquisto da parte di un soggetto terzo. Secondo l'insegnamento tradizionale della Suprema Corte, infatti, è sufficiente a tale fine che il soggetto agente metta le armi a disposizione del pubblico per l'acquisto, non essendo affatto richiesto che già vi sia stato alcun atto concreto di vendita o che l'offerta sia stata effettuata in relazione a persona determinata (Cass. Pen., sez. I, 11 giugno 1976, X).

Per cessione a qualsiasi titolo si intende, invece, "il trasferimento di proprietà o di altro diritto reale sull'arma in base ad un titolo oneroso (compravendita, permuta, pegno) o gratuito (donazione)".

Non commette il reato in esame colui il quale si limita al semplice deposito dell'arma, atteso che con il contratto di deposito il depositante non cede l'arma, limitandosi a trasferirne la (mera) detenzione.

Fare raccolta significa "mettere insieme un numero notevole di armi, qualunque sia il metodo e il tempo in cui se ne viene in possesso" (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1951, X. Secondo Cass. Pen., sez. I, 27 ottobre 1976, X, l'espressione "fare raccolta" non è in correlazione con il fine commerciale speculativo, essendosi voluto punire chi fa raccolta di armi, indipendentemente dagli scopi perseguiti).

La pena è quella della reclusione da due a sei anni e della multa da euro duemila a euro ventimila.

5.9.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, mettono in vendita, cedono a qualsiasi titolo o raccolgono armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società accetta in pegno una collezione di armi non autorizzata.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, mette in vendita, cede a qualsiasi titolo o raccoglie armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, in assenza della prescritta licenza di legge, mette in vendita, cede a qualsiasi titolo o raccoglie armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

5.10 Detenzione illegale a qualsiasi titolo (art.2 L. n.895/67; artt. 1 e 10 L. 110/75; art.28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].

5.10.1 Testo della norma

Art. 2 L. n. 895/67, come modificato dall'art.10 L. n.497/74.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro tremila a euro ventimila.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate

armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 10 L. n. 110/75.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro duemila a euro ventimila.

È punito con l'ammenda fino a euro mille chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di due anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro tremila ad euro trentamila.

Art. 37 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40).

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

5.10.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.10.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n.110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

La nozione giurisprudenziale di detenzione si appalesa controversa. Se, in alcune pronunce, la Corte di Cassazione ha attribuito al termine in questione un significato "lato" e non limitato al materiale e diretto rapporto con l'arma, in altre, i giudici di legittimità hanno fatto riferimento ad una relazione con carattere di stabilità, che si sia protratta per un apprezzabile lasso di tempo. In alcuni casi, si è affermato che sussiste detenzione laddove il soggetto agente abbia la mera disponibilità dell'arma. Ciò sul presupposto che è in tal senso sufficiente la relazione materiale con la cosa, unita alla volontà di mantenerla, di tenerla, cioè, per sé.

La detenzione che viene qui in rilievo è "illegale" ogni qual volta il soggetto attivo non sia provvisto delle licenze di legge. Essa può configurarsi a qualsiasi titolo, potendo scaturire vuoi da fatto lecito, vuoi da fatto illecito (furto, rapina).

5.10.4 Esemplificazioni

- La Società si avvale di una società che ha alle sue dipendenze guardie giurate che detengono illegalmente armi da guerra, o tipo guerra, o munizioni da guerra.

5.11 Porto illegale (artt.4 e 7 L. n. 895/67; art.1 L. 110/75; art.699 comma 2 c.p.) [richiamato dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.].

5.11.1 Testo della norma

Art. 4 L. n. 895/67, come modificato dall'art.12 L. n.497/74.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro quattromila a euro quarantamila.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-*ter*), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 7 L. n. 895/67, come modificato dall'art.14 L. n.497/74.

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 1 L. n. 110/75.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 699 comma 2 c.p..

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

5.11.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

5.11.3 Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n.110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici

micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Il porto "è una forma di uso dell'arma e consiste nel fatto che il portatore tiene l'arma con sé ed a propria disposizione come mezzo da impiegare secondo la destinazione per la quale esso è stato costruito".

Dal porto si distingue il trasporto, che consiste, invece, "in una operazione di trasferimento dell'arma da luogo a luogo e questa viene in rilievo e in considerazione non già con riferimento al suo possibile uso, ma come oggetto materiale e inerte della operazione di trasferimento" (G. Bellagamba – P. L. Vigna, Armi, munizioni, esplosivi, Milano, 2008, 173. Cass. Pen. sez. I, 29 luglio 1974, X, ha chiarito "che non si ha porto d'arma, ma solo trasporto di un oggetto inerte privo di potenzialità offensiva, quando l'arma sia smontata e non possa essere ricomposta perché priva di un pezzo ovvero sia tenuta in valigia chiusa o in altri casi simili").

La pena è quella della reclusione da due a dieci anni e della multa da euro quattromila a euro quarantamila (per l'ipotesi di porto in luogo pubblico); dell'arresto da diciotto mesi a tre anni (per l'ipotesi di porto fuori dalla propria abitazione, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per l'ipotesi di porto colposo).

5.11.4 Esemplificazioni

- La Società si avvale di una società che ha alle sue dipendenze guardie giurate sprovviste dell'autorizzazione relativa all'utilizzo e al porto delle armi.

6 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 9/1/2019, n.3 art.1 comma 9, lettera b) e dall'art. 5 del D. Lgs. 14/07/2020 n. 75].

6.1 Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

6.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

6.1.2 Autore del reato

Il reato può essere commesso da chiunque. Il privato è punibile anche se non si riesce ad identificare il funzionario corrotto, allorquando non sussistano dubbi circa l'effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incarico di pubblico servizio a un fatto di corruzione.

6.1.3 Descrizione

La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta "corruzione attiva", cioè colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale.

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che esercitano la propria funzione o il proprio potere o pongono in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, cioè si deve trattare di una persona estranea alla funzione oggetto di mercimonio.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui eserciti la propria funzione o il proprio potere o compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

6.2 Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

6.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

6.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio (15).

6.2.3 Descrizione

Con la formula «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» – che contrassegna il nuovo art. 318 c.p. – il legislatore del 2012, con l'intento espresso di colpire il grave fenomeno della c.d. "iscrizione a libro–paga" del pubblico agente, ha inteso svincolare la punibilità della condotta serbata da quest'ultimo dalla puntuale individuazione, in sede processuale, dello specifico atto oggetto d'illecita contrattazione. Ne consegue, per un verso, la punibilità di entrambe le parti – corrotto e corruttore (arg. ex art. 321 c.p.[16]) – in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione[17], per l'altro verso, la radicale cancellazione della tradizionale distinzione tra corruzione – impropria – antecedente e susseguente[18]. In effetti, l'esercizio della funzione o dei poteri, in forza del quale deve avvenire il pagamento – o la relativa promessa -, può prospettarsi indifferentemente sia come scopo della condotta, dando in tal caso luogo a una corruzione "antecedente", sia come presupposto di essa, in quanto la funzione o il potere sono già stati esercitati, dando allora luogo a una corruzione "susseguente". La locuzione "per l'esercizio", intorno al quale ruota il disvalore del fatto è indifferentemente passibile di una lettura in chiave finale (indicando, per l'appunto, lo scopo cui il comportamento dell'agente è volto) così come di una lettura in chiave causale (dove il "per" designa la ragione in forza della quale la condotta è tenuta).

Il richiamo all'esercizio delle funzioni o dei poteri quale scopo o causa della condotta non autorizza affatto ad inferire che debba trattarsi di un esercizio legittimo, e cioè svolto in presenza dei presupposti e con l'osservanza dei doveri che ne definiscono ambito e contenuti. La nozione di esercizio delle funzioni e dei poteri appare, invece, tanto generica e comprensiva da includere, nel proprio ambito, sia l'attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità istituzionali, sia quella che si svolge in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui potere e funzione sono attribuiti.

La nuova fattispecie prescinde dunque dall'effettivo compimento di uno specifico atto che può certo ricorrere,

---

(15) Da notare, per quel che qui importa, come, a mente del nuovo art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 –, non sia più richiesto, a tale fine, che la persona incaricata di un pubblico servizio «rivesta la qualità di pubblico impiegato».

(16) «Pene per il corruttore». Osservano, in proposito, Andreazza–Pistorelli, Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in www.dirittopenalecontemporaneo.it, che, «nonostante la nuova riformulazione dell'art. 318 c.p. in un unico complessivo comma in luogo dei due preesistenti (rispettivamente già dedicati a corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente), il riferimento operato dall'art. 321 al "primo comma dell'articolo 318" è rimasto, verosimilmente per un difetto di coordinamento con la innovazione operata, inalterato; ciò non toglie che, per effetto dell'inglobamento di corruzione antecedente e susseguente all'interno di una unica fattispecie, il corruttore possa oggi essere punito, in forza del richiamo da parte dell'art. 321, anche per la corruzione susseguente, configurandosi in tal modo, una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva».

(17) In conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, infatti, allo stato attuale della legislazione in materia, il privato sarà punito anche laddove si limiti a retribuire il pubblico agente avendo riguardo alla condotta doverosa da questi già compiuta. Critico, in proposito, Ronco, Note per l'audizione avanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica, in Arch. pen., 2012, 5, che osserva come «la nuova figura dell'art. 318 si presenti con caratteri di ambiguità, perché ricomprende al suo interno situazioni di disvalore molto differenti, che vanno dall'asservimento della funzione alla mera remunerazione *ex post* dell'agente pubblico per motivi di riconoscenza».

(18) Vigente il vecchio art. 318 c.p., come noto, s'era soliti distinguere tra corruzione – impropria – antecedente («il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni») e susseguente («se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno»), avendo riguardo al momento in cui era posta in essere la condotta tipica rispetto all'atto d'ufficio.

quale manifestazione dell'esercizio di un potere, ma non costituisce un requisito necessario del tipo.

Inoltre, se l'esercizio della funzione o del potere non implicano affatto che si tratti di un esercizio legittimo, ne discende che l'art. 318 c.p., integralmente riformulato, delinea, in realtà, l'ipotesi generale di qualsiasi forma di corruzione: propria, impropria, antecedente e susseguente. Esso risulta capace di ricomprendere nell'accordo economico illecito tra privato e pubblico agente prestazioni di diversa natura: dalla disponibilità al favoritismo personale al compimento di specifici atti legittimi o illegittimi, dall'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore alla compiacenza remunerata nell'esercizio dei pubblici poteri.

Se ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

E' richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità delle prestazione e contro – prestazione che sono qui prese in considerazione: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro – prestazione del pubblico agente; la prima prestazione, insomma, deve essere compiuta in funzione della seconda.

È previsto che il funzionario possa ricevere denaro o altra utilità[19] o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo. Non è terzo l'ente pubblico di cui il soggetto attivo fa parte, dal momento che, in tal caso, al funzionario non deriva alcun vantaggio personale. È necessario, infatti, che, anche quando la prestazione del privato è corrisposta per un terzo, il funzionario ne ricavi comunque un profitto personale, come, ad esempio, una promessa d'impiego per suo figlio.

Il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero di accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p. comporta una breve riflessione circa il rapporto con l'art. 319 c.p. (si veda paragrafo successivo). La nuova figura di reato prevista dall'art. 318 c.p. e quella di cui all'art. 319 c.p. sono caratterizzate l'una dall'assenza, l'altra dalla presenza di un atto contrari. Per individuare la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se l'asservimento della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel nuovo regime, quindi, il rapporto tra i due reati, da alternativo che era (cioè fondato sulla distinzione tra atto conforme o atto contrario ai doveri d'ufficio), è divenuto rapporto tra norma generale e norma speciale.

Da ultimo. Un tema delicato è quello di valutare il fenomeno corruttivo nell'ambito dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. In tale ambito, infatti, il funzionario può scegliere tra varie soluzioni, tutte formalmente regolari. La promessa o la ricezione di denaro o di altre utilità da parte da parte del privato potrebbe in ogni caso condizionare la scelta in merito all'atto finale, inducendo il funzionario ad adottarne uno che miri a privilegiare gli interessi privati rispetto a quelli della pubblica amministrazione. La giurisprudenza ormai è consolidata nel configurare il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privati nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

6.2.4 Esemplificazioni

- La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie funzioni o i propri poteri.

(19) Da notare come, nel definire l'oggetto della dazione/promessa, il nuovo art. 318 c.p. non parli più di «retribuzione», ma (appunto) di «denaro o altra utilità»: «in proposito» – osservano, ancora una volta, Andreazza–Pistorelli, Novità legislative, cit. – «è doveroso ricordare che proprio la qualificazione "retributiva" della dazione aveva alimentato quelle posizioni giurisprudenziali secondo cui la stessa traduceva la precisa volontà del legislatore di escludere dall'ambito di operatività della incriminazione tutte quelle situazioni non caratterizzate da un vero e proprio rapporto "sinallagmatico" tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto e di includervi, al contrario, solo quelle dazioni o promesse proporzionate al tipo e all'importanza della prestazione richiesta al pubblico ufficiale, sicché, in definitiva, il reato doveva essere escluso sia nel caso di minima entità dell'utilità sia in quello di evidente sproporzione rispetto al vantaggio ottenuto». In questi stessi termini, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 1994, Mambelli, in C.E.D. Cass. 197982, nonché Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 1989, Gandiosi, in *C.E.D. Cass.* 182739.

- Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un funzionario pubblico – che accetta detta dazione o detta promessa – perché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o di un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio medesimi il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

6.3 Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

6.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

6.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio20.

6.3.3 Descrizione

Nell'ambito della corruzione propria, in senso stretto intesa, – passata in rassegna dall'art. 319 c.p. –, la condotta consiste nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio – se si tratta di corruzione c.d. antecedente –; nel ricevere – ovvero nell'accettarne la promessa – denaro od altra utilità non dovuta per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, se si tratta di corruzione c.d. susseguente.

Ricevere è concetto che implica l'effettivo trasferimento del denaro o dell'utilità, là dove promessa – accettare la promessa, dice la legge – è concetto che implica una manifestazione (anche tacita) di volontà, avente ad oggetto una prestazione futura.

Il delitto in esame è reato a forma libera, posto che ricezione dell'indebito e correlativa promessa non richiedono formalità particolari.

Se la nozione di «atto d'ufficio» è qui da intendersi in senso ampio – ricomprendendo in sé ogni comportamento che costituisce concreta esplicazione dei poteri inerenti l'ufficio o il servizio, ovvero ogni condotta posta in essere dal funzionario nello svolgimento delle sue mansioni (comprende, quindi, qualunque attività giuridicamente rilevante che sia espressione della funzione o del pubblico servizio) –, quella di «atto contrario ai doveri d'ufficio» va, invece, circoscritta alle tre distinte condotte passate in rassegna dall'art. 319 c.p., ovvero omissione dell'atto d'ufficio; ritardo dell'atto d'ufficio; compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio.

Con l'avvertenza che per «omissione» si intende, ovviamente, il mancato compimento dell'atto d'ufficio; per «ritardo» il compimento tardivo dell'atto, che si verifica e laddove sia spirato il termine previsto *ex lege*, e laddove l'atto sia compiuto con apprezzabile quanto ingiustificata dilazione rispetto al momento in cui doveva essere eseguito.

Atto contrario ai doveri d'ufficio sussisterà, non solo quando il pubblico agente agisca in violazione di doveri specifici dell'ufficio, ma anche laddove questi abdichi ai generici doveri di correttezza, fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza. La contrarietà ai doveri di ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati.

E' richiesta, in ogni caso, la sinallagmaticità della prestazione e contro – prestazione che vengono qui in emergenza: la prestazione del privato, in quest'ottica, deve necessariamente rappresentare il corrispettivo della contro – prestazione del pubblico agente; la prima prestazione, in altre parole, deve essere compiuta in funzione della seconda.

In entrambi casi, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza e volontà di ricevere la prestazione del privato, ovvero di accettarne la promessa, in relazione al compimento, antecedente o futuro, di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In caso di condanna all'ente oltre alla sanzione pecuniaria e a quella interdittiva, verrà disposta la confisca diretta o per equivalente.

6.3.4 Esemplificazioni

- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere

(20) Art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») – come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 – : «le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio».

etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.

- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio medesimi il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società.
- La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- La Società:

- delibera di acquistare da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile per importi superiori rispetto al valore reale di mercato; - sottoscrive un contratto di consulenza esterna con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio; - delibera l'assunzione di un parente di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; - ricomprende nelle spese di rappresentanza della Società le spese di soggiorno in una località turistica di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; - delibera in caso di urgenza di finanziare ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio;

affinché esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio.

6.4 Art. 319-*ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

6.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo

civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

6.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero, secondo alcuni, dall'incaricato di un pubblico servizio21.

6.4.3 Descrizione

Stante il generico rinvio operato dalla fattispecie incriminatrice in esame alle previsioni degli artt. 318 e 319 c.p., sembra corretto ritenere che le modalità di consumazione della condotta tipica si modellino qui sulle forme generali proprie della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.22) ovvero per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

In quest'ottica, la figura criminosa in commento potrebbe essere perfezionata retribuendo – *sub specie* di dazione o promessa di denaro o altra utilità – il pubblico ufficiale tanto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri quanto affinché quest'ultimo ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio, idoneo a influire sulle sorti del processo. Viene dato rilievo preponderante, quindi, alla circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica processuale. Inoltre, non è necessario che l'atto richiesto al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio indebito sia illegittimo, giacché ciò che rileva è che esso sia contrario ai doveri di ufficio e risulti confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo.

Con l'avvertenza che la corruzione in atti giudiziari non richiede che dal fatto derivino effettivo favore o danno a una parte, essendo sufficiente, per quel che qui importa, la conclusione dell'accordo criminoso nella prospettiva, eventuale e futura, del raggiungimento di tale utilità.

Ne discende che la corruzione in atti giudiziari (rientrano nella nozione esclusivamente quegli atti che costituiscono esercizio della funzione giudiziaria in quanto realizzati da magistrati o dai loro collaboratori istituzionali), quale fattispecie punita a titolo di dolo specifico, è compatibile unicamente con lo schema della corruzione antecedente, posto che, laddove il provvedimento giurisdizionale fosse già stato adottato, il privato corruttore non potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità allo scopo d'ottenere un vantaggio processuale invero già lucrato.

6.4.4 Esemplificazioni

- La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
- La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o

(21) S'osserva, infatti, in dottrina, che, per quanto l'art. 320 c.p. («corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio») non richiami – nemmeno dopo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 75 l. 6 novembre 2012, n. 190 («disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») – l'art. 319 ter c.p., resta fermo il fatto che la norma dapprima menzionata richiami espressamente l'art. 319 c.p. e che l'art. 319 ter c.p. rinvii per tabulas «ai fatti indicati negli articoli 318 e 319». In questi termini, per tutti, Segreto–De Luca, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 423. Ma va osservato, a nostro avviso, che l'esclusione dalla nozione di intraneus dell'incaricato di un pubblico servizio sembra qui giustificata dal fatto che soltanto i pubblici ufficiali rivestono posizioni tali da poter concretamente influire sul contenuto delle decisioni giurisdizionali. Così, tra gli altri, anche Grosso, Commento all'art. 9 della l. 26.4.90 n. 86, in Legisl. pen., 1990, 293 e Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, Milano, 2006, 203

(22) Come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n.190 del 2012.

amministrativo.

- La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui essa è parte o verso le quali essa ha un interesse.
- La Società offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accettano detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

6.5 Art. 319-*quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

6.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

6.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che del reato potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione23 .

Affinché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 319 quater c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ovvero privato – eserciti una pubblica funzione. Il c.d. "usurpatore di funzioni pubbliche" – colui il quale, "spacciandosi" per pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. («*estorsione*»).

A norma del nuovo art. 319 *quater* comma 2 c.p., è punito altresì il privato che dà o promette denaro o altra utilità24.

6.5.3 Descrizione

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dall'allora vigente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 quater c.p. – scompone la classica figura della concussione in due distinte sotto – fattispecie: la prima riservata unicamente al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda – quella in commento – riservata al pubblico agente – pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio – che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa. L'ambito applicativo della norma in esame, come è reso evidente dalla clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", è determinato dall'assenza di condotte di coercizione, sia che si manifestino in una minaccia esplicita sia che si manifestino in altro modo.

(23) Come osservato in sede di presentazione degli emendamenti governativi al d.d.l., infatti, «la punibilità è qui estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente».

(24) Osservano, in proposito, Andreazza–Pistorelli, Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in www.dirittopenalecontemporaneo.it, come il distacco topografico della nuova fattispecie di concussione per induzione rispetto alla classica fattispecie di concussione «segnali come, in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità».

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico agente "sfrutta" illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in emergenza è qui la c.d. intermediazione di privati, che non "scardina" lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l'altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l'intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato, persona fisica o giuridica.

Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica "concussa", in quanto tale, dal pubblico agente.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nell'induzione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione.

In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, ex lege, potevano e dovevano essere esercitati; l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte; anche in questo caso si configura abuso dei poteri.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera anti doverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

A differenza della costrizione – che contrassegna l'attuale concussione *ex* art. 317 c.p. –, l'induzione è fattispecie "sfuggente", ravvisabile, di massima, in qualsivoglia comportamento che miri a determinare il soggetto passivo a serbare una data condotta. Nel concetto di induzione possono, dunque, essere ricompresi tanto l'inganno – nelle forme dell'artificio e del raggiro ovvero della semplice menzogna o silenzio – quanto l'esortazione, la sollecitazione, la persuasione, gli impliciti messaggi comportamentali e il consiglio,

a patto che il privato, posto in stato di soggezione psicologica, si determini, per questo solo, a dare o promettere onde evitare il male ingiusto.

In quest'ottica, pare corretto affermare la configurabilità del delitto in esame anche laddove l'induzione tenda alla «persuasione», che si verifica laddove il pubblico agente ingeneri nel privato appunto la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

La dazione – di denaro od altra utilità – implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzi, ad esempio, nella concessione del bene in comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa – anche intellettuale – effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione.

La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. E' richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più "lata", alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali.

6.5.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, convince il privato, anche serbando semplice contegno negativo, a dare o a promettere indebitamente, alla

Società o ad un terzo, danaro o altra utilità nella convinzione della ineluttabilità del pagamento o per una supposta prassi di settore.

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con mezzi suggestivi, genera nell'animo del soggetto passivo del reato il convincimento di dover esso stesso offrire l'illecita utilità e non lui ad imporla abusando della sua qualità o funzione.
- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, contattato dal soggetto passivo del reato, serba una condotta inequivocabilmente indirizzata ad ingenerare nel medesimo il convincimento che, non aderendo ai pagamenti richiesti, subirà conseguenze negative.
- La Società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
- La Società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- La Società "intermedia" tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

6.6 Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

6.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

6.6.2 Autore del reato

Soggetto attivo delle ipotesi di cui ai primi due commi della norma in esame può essere chiunque (reato comune), mentre delle altre due il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (reato proprio).

6.6.3 Descrizione

<u>Istigazione alla corruzione passiva</u> (commi 1 e 2).

La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. Con "offrire" si indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un terzo, con la conseguenza che, se segue l'accettazione, la cosa è data. "Promettere" significa impegnarsi con altri a fare qualcosa in futuro, assumendosi l'impegno di mettere, appunto in futuro, il bene a disposizione del terzo.

La condotta dell'agente deve essere effettiva, seria e idonea (valutata con giudizio *ex ante*) a creare il pericolo di una accettazione da parte del funzionario.

La sussistenza di questo delitto deve ammettersi anche quando il funzionario sia incompetente ad esercitare la funzione o il potere richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere esercitata la funzione o il potere.

Accanto all'elemento positivo dell'offerta o della promessa, per la configurabilità dell'istigazione, è necessario il concorso di un elemento negativo, costituito dal rifiuto della proposta da parte del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di pubblico servizio.

Il reato si consuma nel momento in cui avviene la promessa o l'offerta.

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4).

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è invitato a dare o promettere l'utilità in cambio dell'atto. Non ci deve essere alcuna induzione o costrizione nei confronti del privato.

Anche la sollecitazione deve essere seria e idonea con giudizio prognostico a determinare l'adesione dell'estraneo. L'utilità di cui si sollecita la dazione, inoltre, deve essere indebita.

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato.

6.6.4 Esemplificazioni

- La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a esercitare una propria funzione o un proprio potere.
- La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai loro doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

6.7 Art. 317 c.p.: Concussione.

6.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Affinché si possa essere chiamati a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p., occorre, però, che il soggetto agente – pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ovvero privato – eserciti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Il c.d. "usurpatore di funzioni pubbliche" – colui il quale, "spacciandosi" per pubblico ufficiale, eserciti attività non imputabili alla pubblica amministrazione – potrà tutt'al più essere chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 629 c.p. («estorsione»).

6.7.3 Descrizione

Rispetto alla vecchia fattispecie incriminatrice – prevista dal previgente art. 317 c.p. –, la nuova – ripartita tra gli attuali artt. 317 e 319 *quater* c.p. («induzione indebita a dare o promettere utilità») – scompone la classica figura della concussione in due distinte sotto – fattispecie: la prima – quella in commento – riservata al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la seconda riservata al pubblico agente che, parimenti abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a tale indebita dazione o promessa.

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste, dunque, nel fatto che il pubblico ufficiale "sfrutta" illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di

coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Il delitto in esame può essere commesso anche per il tramite di persona terza: a venire in considerazione è qui la c.d. intermediazione di privati, che non "scardina" lo schema proprio della concussione, a patto che la vittima del reato abbia piena consapevolezza del fatto che il denaro o l'altra utilità sia voluta effettivamente dal pubblico agente attraverso l'intermediazione del correo.

Soggetti passivi del reato sono tanto la pubblica amministrazione – imparzialità e buon funzionamento della quale risultano lesi dal contegno serbato dal pubblico agente –, quanto il privato, persona fisica o giuridica. Non può escludersi che soggetto passivo del reato sia altresì la persona giuridica pubblica "concussa", in quanto tale, dal pubblico agente.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nella costrizione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione. In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati; l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte; anche in questo caso si configura abuso dei poteri.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

La costrizione – che si sostanzia nella c.d. «coazione psichica» della vittima del reato – ricomprende in sé ogni forma di coazione che, pur non tale da annullare completamente la volontà del soggetto passivo – si parla, in proposito, di «coazione psichica relativa» –, si risolva in un'alterazione del procedimento formativo della volontà.

La minaccia – elemento costitutivo della costrizione deve essere seria, idonea cioè ad esercitare nella psiche del soggetto passivo un'indebita pressione. Con l'avvertenza che la valutazione circa la serietà della minaccia deve essere condotta avendo riguardo alle «concrete condizioni soggettive e personali del soggetto passivo».

La dazione – di denaro od altra utilità – implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto. Ne discende, per quel che qui importa, che la dazione, in quanto tale, può assumere, in concreto, le forme più diverse: repertori giurisprudenziali alla mano, è dato constatare come concussione sussista anche laddove la dazione si sostanzi, ad esempio, nella concessione del bene in comodato d'uso gratuito, nella prestazione lavorativa – anche intellettuale – effettuata a vantaggio del pubblico ufficiale, etc.

Si definisce, per converso, promessa la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione. La promessa, in quanto tale, è atto a forma libera, che può essere fatta in qualsiasi modo. È richiesto unicamente che essa presenti i caratteri della «serietà».

Se il concetto di denaro sembra precisamente perimetrabile, quello di utilità deve essere precisato. La giurisprudenza di legittimità parrebbe avere abbandonato la nozione tradizionale di utilità – in base alla quale a venire in emergenza era ogni bene, purché suscettibile di rappresentare, in capo al pubblico agente, un interesse giuridicamente valutabile – per abbracciarne una, senza dubbio alcuno, più "lata", alla quale devono essere ricondotti, ad esempio, anche le mere prestazioni sessuali.

6.7.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il cliente al pagamento a favore della Società di commissioni non dovute o di altre utilità afferenti alla gestione di agevolazioni creditizie pubbliche.

- L'operatore della Società che, agendo quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito della gestione di attività di tesoreria per conto di enti pubblici, abusando della sua qualità o dei suoi poteri:

    - costringe l'Ente Pubblico a dare o a promettere indebitamente una commissione, non contemplata nel contratto di tesoreria, sulla base del volume di attività;
    - costringe l'Ente Pubblico a far sì che il personale dipendente del medesimo divenga cliente della Società al fine di garantire uno svolgimento più efficiente del servizio di tesoreria.

- L'operatore della Società, dipendente di una Società delegata dalla P.A. all'erogazione di una sovvenzione a favore di un privato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il cliente a riconoscere alla Società medesima una percentuale sull'ammontare complessivo dell'erogazione, pena il mancato versamento della stessa, sulla base dell'inesistente e pretestuosa mancanza di requisiti formali.

6.8 Art. 319-*bis* c.p.: Circostanze aggravanti.

6.8.1 Testo della norma del Codice Penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

6.8.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'art. 319 c.p. all'interno del paragrafo "autore del reato".

6.8.3 Descrizione

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili alla corruzione propria. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, nonché per il pagamento o il rimborso di tributi si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

6.9 Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

6.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

6.9.2 Autore del reato

Persona incaricata di un pubblico servizio.

6.9.3 Descrizione

La norma estende all'incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla "corruzione per l'esercizio delle funzioni" e alla "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".

6.10 Art. 322-*bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

6.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

6.10.2 Autore del reato

Per individuare gli autori del reato occorre fare riferimento alle singole posizioni soggettive richiamate all'interno della disposizione codicistica.

6.10.3 Descrizione

Con questa norma, si statuisce un'estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i membri e gli addetti a enti costituti sulla base dei Trattati comunitari.

Per individuare, invece, i soggetti di cui al n. 5) e 5-bis), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio.

6.11 Art. 346-*bis* c.p.: Traffico di influenze illecite

6.11.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

6.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

6.11.3 Descrizione

La fattispecie in esame è stata introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti con la L. 3/2019. Con il medesimo provvedimento il legislatore ha, inoltre, modificato il previgente testo dell'art.346-*bis* c.p., assorbendo in esso il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346.

Il millantato credito puniva due diverse condotte: quella di chi, vantando una falsa influenza presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria - meramente fittizia - mediazione e quella di chi si faceva dare il denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente, con cui si vantava l'esistenza di una relazione in realtà inesistente, o di doverlo remunerare. In tale ipotesi era prevista la punibilità unicamente del falso mediatore, rimanendo esente da pena il soggetto che effettuava la promessa o la dazione del denaro o altra utilità, da questi "raggirato".

Il reato di traffico di influenze illecite - introdotto con la L. 190/2012 allo scopo di punire le condotte prodromiche a quelle di corruzione vera e propria - nella sua previgente formulazione puniva invece chi, sfruttando relazioni realmente esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure al fine di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. La fattispecie di traffico di influenze illecite, a differenza di quella di millantato credito, era impostata come reato-contratto, veniva cioè punito non solo l'intermediario, ma anche colui che effettuava la promessa o la dazione del denaro o altra utilità.

La L. 3/2019 ha optato per una "unificazione" delle due fattispecie, novellando l'art. 346-*bis* e contestualmente abrogando l'art. 346 c.p.. La norma rinveniente da tale operazione contiene al suo interno una pluralità di condotte penalmente sanzionate.

Innanzitutto, è punito in egual maniera chi si fa dare o promettere - per sé o per altri - denaro o altra utilità (anche di natura non economica o patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, sia nel caso in cui costui sfrutti una relazione concretamente esistente con un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui vanti relazioni e influenze del tutto insussistenti. In entrambi i casi - e non più, dunque, solo in relazione alla prima delle due ipotesi - è altresì prevista, dal secondo comma, la punibilità del

privato che dà o promette il denaro o altra utilità al mediatore/millantatore.

E' inoltre punito l'intermediario che si fa dare denaro o altra utilità al fine di remunerare, cioè corrompere, un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio affinché eserciti le sue funzioni o i suoi poteri (quale condotta prodromica al compimento del reato di cui all'art. 318 c.p.). Tale ipotesi - oltre a ricomprendere i casi, prima contemplati nell'abrogato art. 346, in cui la finalità di remunerazione del pubblico agente è pretestuosa - rappresenta una estensione del perimetro della punibilità rispetto alla previgente formulazione dell'art. 346-*bis*, che - come detto - contemplava solo l'ipotesi di remunerazione del pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio (quale condotta prodromica al compimento del reato di cui all'art. 319 c.p.). Quest'ultima è prevista oggi dal quarto comma quale circostanza aggravante speciale a effetto comune, al pari della commissione del fatto in relazione all'esercizio di attività giudiziarie (con riferimento al reato di cui all'art. 319-*ter* c.p.).

Anche in questi casi la norma, al secondo comma, sancisce la punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità all'intermediario.

Una ulteriore circostanza aggravante è prevista dal terzo comma, per il caso in cui il mediatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'ultimo comma prevede, invece, una circostanza attenuante nel caso in cui i fatti siano di particolare tenuità.

La consumazione del reato - punito a titolo di dolo generico - si ha nel momento e nel luogo in cui i due soggetti si accordano in ordine alla promessa o alla dazione del denaro o altra utilità, restando del tutto irrilevante il fatto che poi l'interessamento presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si realizzi concretamente o meno. Va sottolineato, però, che il perimetro di applicazione della fattispecie risulta circoscritto dalla clausola di riserva contenuta in apertura, che ne esclude l'applicabilità in tutti quei casi in cui possa ravvisarsi un'ipotesi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis* c.p.. La norma, cioè, non si applica qualora il pubblico agente accetti la promessa o la dazione del denaro o altra utilità da parte dell'intermediario, potendosi ravvisare in tal caso un'ipotesi di concorso in una delle citate fattispecie corruttive.

6.11.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, sfruttando relazioni realmente esistenti oppure vantando relazioni in realtà insussistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, convince un privato ad aprire un rapporto con la Società come prezzo della propria mediazione illecita, a favore degli interessi del cliente, con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

- L'operatore della Società, sfruttando relazioni realmente esistenti oppure vantando relazioni in realtà insussistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di incentivare un privato ad aprire un rapporto con la Società o di rafforzare il rapporto con un cliente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità per remunerare il pubblico agente in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure ancora in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, a favore degli interessi del cliente.

- L'operatore della Società, dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo, che sfrutta o vanta relazioni privilegiate con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, come prezzo della sua mediazione illecita verso il pubblico agente o per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure ancora in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, a favore degli interessi della Società.

6.12 Art. 314, primo comma, c.p.: Peculato.

6.12.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

6.12.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.12.3 Descrizione

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea25; resta inoltre escluso dal novero dei reati presupposto della responsabilità in parola il secondo comma dell'art. 314 c.p., che sanziona l'autonoma fattispecie di peculato d'uso.

Il delitto di peculato consiste in una particolare forma di appropriazione indebita, perpetrata da un funzionario pubblico, che, avendo in ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, per l'appunto, se ne appropri. La fattispecie, volta a tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione26, configura un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui il soggetto agente inizia a comportarsi nel confronti del denaro o della cosa mobile "*uti dominus*", cioè come se ne fosse il proprietario (ad esempio mediante alienazione, dissipazione, ritenzione, nascondimento o rifiuto della restituzione), realizzando la c.d. *interversio possessionis*.

Il presupposto del reato è che il soggetto abbia il possesso o comunque la disponibilità, materiale o giuridica, del denaro o della cosa mobile per ragioni d'ufficio o di servizio. Ed ancora la disponibilità penalmente rilevante ricorre, altresì, tutte le volte in cui sussista un potere giuridico di disposizione anche se soggetti terzi intrattengono il rapporto diretto con la *res*. Diversamente dal passato, peraltro, l'attuale formulazione dell'art. 314 c.p. non richiede che il denaro o la cosa mobile appartengano alla Pubblica amministrazione, bensì solo che siano nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione, il soggetto deve aver agito con il c.d. "*animus rem sibi habendi*", cioè con la volontà di ritenere il bene.

6.12.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'ambito di attività di riscossione per conto della Pubblica Amministrazione, dopo aver incassato denaro, versato da un privato nel compimento di operazioni di pagamento di somme dovute alla Pubblica Amministrazione, annulla l'operazione, appropriandosi del denaro.
- L'operatore della Società, agendo quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dell'attività di gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici, si appropria delle somme incassate, omettendo di versarle alla Pubblica Amministrazione.
- L'operatore della Società, delegata all'erogazione di una sovvenzione europea a favore di un privato, si appropria di tali fondi.

(25) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

(26) Una diversa tesi afferma che la fattispecie ha natura plurioffensiva, essendo volta a tutelare non solo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, ma anche l'integrità del suo patrimonio. In tal senso, non assumerebbero rilevanza penale quelle condotte poste in essere con riguardo ad un oggetto privo di un intrinseco valore economico.

6.13 Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

6.13.1 Testo della norma del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

6.13.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.13.3 Descrizione

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea27.

La norma tutela, da un lato, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, l'integrità del patrimonio del soggetto privato.

Il presupposto del reato è rappresentato dall'errore sul dovuto, commesso da colui che versa il denaro o la diversa utilità non dovuti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio: l'errore non deve essere provocato dolosamente dal soggetto agente, il quale non deve sollecitare la dazione ma limitarsi ad accoglierla, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, approfittando dell'errore altrui commesso spontaneamente. Tuttavia occorre che l'agente sappia dell'errore e se ne serva per volgere in suo profitto il denaro o altra utilità. L'errore deve cadere sull' an o sul quantum, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione, ricorrendo, nel caso di errore sul soggetto, la previsione dell'art. 314 c.p.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico; il reato si consuma con la ricezione da parte del soggetto agente del denaro o della diversa utilità non dovuti, nella consapevolezza dell'errore altrui, ovvero, nell'ipotesi di ritenzione, quando il soggetto agente acquisisce la consapevolezza dell'altrui errore e non provvede a restituire ciò che non è dovuto.

6.13.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'ambito di attività di riscossione per conto della Pubblica Amministrazione, si appropria di somme versate dal privato, che versa nell'erroneo convincimento di essere tenuto al versamento.
- L'operatore della Società, agendo quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dell'attività di gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici, si appropria di somme versate dal privato, che versa nell'erroneo convincimento di essere tenuto al versamento.

(27) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

6.14 Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio.

6.14.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

6.14.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni. E' altresì configurabile il concorso dell'*extraneus* (soggetto privato)nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico.

6.14.3 Descrizione

Si evidenzia preliminarmente che la fattispecie rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea28.

La fattispecie è stata da ultimo modificata dall'art 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120): ad esito di tale novella, risponde del reato in oggetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, commette una violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste da leggi oppure da atti ad essa equiparati e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", e non già una mera violazione di generiche "norme di legge o di regolamento" (come era invece previsto nella previgente versione della norma, frutto della riforma del 1997).

In tal modo il legislatore ha ristretto l'area del penalmente rilevante attraverso tre interventi: *i*) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti, l'abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge; *ii*) rileva la sola inosservanza di regole di condotta specifiche ed espressamente previste dalle citate fonti primarie, in tal modo escludendo la rilevanza della violazione di principi di carattere generale; *iii*) è stata esclusa *a priori* la configurabilità del reato in tutte quelle ipotesi in cui, sulla base di quanto previsto dalle regole di condotta positivizzate, possa riscontrarsi una forma di discrezionalità amministrativa, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la legge si limita ad individuare l'interesse pubblico al cui soddisfacimento è tenuta la Pubblica Amministrazione, rimettendo a quest'ultima, sulla base di una valutazione di opportunità, l'individuazione del modo migliore per soddisfare tale interesse, scegliendo tra i possibili diversi comportamenti giuridicamente leciti.

La fattispecie, per il resto, rimane invariata; permane pertanto, quale condotta alternativa idonea ad integrare il reato, l'inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché la configurazione del reato quale fattispecie ad evento di danno, essendo necessario che dalla condotta del soggetto agente discenda, alternativamente, la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale a beneficio dello stesso o di terzi, ovvero di un danno ingiusto a carico di terzi. La realizzazione dell'evento coincide con il momento consumativo del delitto in parola, pertanto il tentativo appare senz'altro configurabile.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico, nella specie del dolo intenzionale, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve agire con il precipuo intento di realizzare l'evento di cui sopra.

---

(28) Ai sensi dell'art.2, comma 1, della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Da ultimo si osserva che, in ragione della clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dalla norma, il reato è ravvisabile solo qualora il fatto non configuri un più grave reato.

6.14.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad esempio nell'ambito del processo di erogazione di sovvenzioni o di contributi pubbliche, ovvero di crediti speciali o agevolati), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, intenzionalmente procura ad un cliente della Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, che viene successivamente impiegato a vantaggio della Società stessa.
- L'operatore della Società, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto all'assegnazione di erogazioni / sovvenzioni / contributi, prende contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole a cui la Società non avrebbe diritto, che viene ottenuto ad esito di una violazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.
- L'operatore della Società, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi / autorizzazioni / aggiudicazioni / altri provvedimenti, prende contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole a cui la Società non avrebbe diritto, che viene ottenuto ad esito di una violazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

7 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.L.25/09/2001 n.350, conv. con modificazioni, in L.23/11/2001 n.409; modificato poi dalla L.23/07/2009 n.99 art.17, comma 7, lettera a), modificato dal D.Lgs n. 125/2016].

7.1 Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

7.1.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

7.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

7.1.3 Descrizione

L’interesse giuridico protetto dalle fattispecie incriminatici in tema di falso nummario è individuato nella fede pubblica. Le cose tutelate sono le monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori dello Stato.

Moneta avente corso legale è quella cui sia stata attribuita dallo stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.

I soggetti passivi sono lo Stato, leso nel suo interesse alla regolarità della circolazione monetaria, nonché il privato titolare dell’interesse patrimoniale specifico leso o posto in pericolo dall’azione criminosa del falsario.

L’articolo in questione punisce condotte di falsità propria, cioè la contraffazione (creazione illegittima di monete che abbiano un’apparenza di genuinità), e l’alterazione (modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore), e condotte di falsità impropria, relative a modalità di utilizzazione delle monete successivamente alla falsificazione.

Presupposto comune alle varie ipotesi sanzionate dalla norma è che l’agente non sia concorso nell’attività di falsificazione e che sussista il concerto con il falsificatore o con un intermediario. Quest’ultimo è colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che provvede a farle pervenire in circolazione a mezzo di altri.

L’introduzione nel territorio dello Stato presuppone che la falsificazione sia avvenuta all’estero o che le stesse si trovassero oltre frontiera prima di essere importate in suolo nazionale. Il superamento del confine italiano segna il passaggio dal tentativo al reato consumato.

La detenzione consiste in una qualsiasi relazione di fatto con la moneta falsificata; può essere esercitata anche per mezzo di altre persone o in concorso con queste dal momento che ciò che rileva è il potere di fatto sulla cosa.

La messa in circolazione si realizza attraverso una qualsiasi attività che immetta la moneta contraffatta o alterata nel flusso finanziario. La spendita è una species qualificata di quest’ultima.

7.1.4 Esemplificazioni

- L’operatore della Società altera in qualsiasi modo monete genuine dando ad esse l’apparenza di un valore superiore.
- L’operatore della Società, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- L’operatore della Società contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori.
- L’operatore della Società, senza essere concorso nella contraffazione o nell’alterazione, agendo di concerto con chi l’ha eseguita o con un intermediario (i.e. colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che provvede a farle pervenire in circolazione a mezzo di altri), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

7.2 Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

7.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

7.2.2 Autore del reato

Anche questo reato è comune, cioè commissibile da chiunque.

7.2.3 Descrizione

Le condotte qui descritte costituiscono sia una falsità propria, cioè l'alterazione di monete che ne diminuisca il valore, ma anche falsità improprie, poiché riguardanti diverse modalità di utilizzazione delle monete successive all'alterazione.

L'alterazione costituisce una modificazione dello stato preesistente della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta volta a diminuirne il valore. Presupposto indefettibile dell'alterazione è la genuinità della moneta e deve essere idonea a trarre in inganno circa la stessa. L'alterazione che importi una diminuzione del valore reale può ovviamente cadere soltanto su quelle monete metalliche che costituiscano un'entità apprezzabile per il pregio delle sostanze che le compongono.

Nel caso di falsità propria, il delitto si consuma al momento in cui è compiuta l'alterazione della moneta, senza che sia necessario l'uso successivo; nelle ipotesi di falsità impropria, il reato si consuma al momento dell'acquisto o del ricevimento, ovvero della spendita o della messa in circolazione della moneta alterata.

7.2.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società altera monete nazionali o straniere, scemandone in qualsiasi modo il valore.
- L'operatore della Società, di concerto con chi ha eseguito l'alterazione delle monete volta a scemarne il valore, introduce nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione dette monete.

7.3 Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

7.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

7.3.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

7.3.3 Descrizione

L'articolo in questione prevede varie condotte di ricettazione in senso lato di monete falsificate, più lievi rispetto alle corrispondenti ipotesi contemplate negli articoli precedenti. Sono qui sanzionate:

- l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione di monete contraffatte o alterate con le modalità descritte dagli artt. 453 n. 2 e 454, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario, ma al fine di metterle in circolazione;
- l'acquisto di monete contraffatte o alterate da persona diversa dal falsificatore o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione;
- la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, senza concerto con il falsificatore o con un intermediario.

Il reato si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.

7.3.4 Esemplificazioni

- Il dipendente della Società introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

7.4 Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

7.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

7.4.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

7.4.3 Descrizione

La fattispecie si caratterizza per il fatto di richiedere la buona fede, al momento della ricezione delle monete falsificate, ed il dolo, al momento della spendita o della messa in circolazione.

La differenza tra questo reato e quello di cui all'art. 455 c.p. consiste nel fatto che in quest'ultimo la scienza della falsità delle monete deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione delle stesse monete, mentre nell'ipotesi in analisi tale coscienza è posteriore al ricevimento delle monete stesse.

7.4.4 Esemplificazioni

- Il dipendente della Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte, alterate, o di dubbia autenticità, da lui ricevute in buona fede.

7.5 Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

7.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

7.5.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

7.5.3 Descrizione

I valori di bollo oggetto di tutela sono dei tipici contrassegni personali di prestazione. Si tratta di mezzi destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo; mezzi che, prima del loro uso o annullamento, rappresentano quel valore che corrisponde al prezzo in essi segnato e che, pur non essendo titoli di credito, sono tuttavia carte al portatore.

Costituiscono carta bollata i fogli di carta filigranata emessi dallo Stato italiano, destinati a ricevere scritture pubbliche o private, recanti l'impronta di un pubblico bollo quale segno attestante la riscossione indiretta di una tassa o di un altro pubblico tributo. Le marche da bollo sono i segni-valore emessi dallo Stato italiano che

si applicano sulla carta o su una materia contenente scritti o disegni e che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo o per passaporti o legalizzazioni di firme, o per la riscossione di diritti catastali o di verificazione di pesi o misure o per altri pubblici tributi. Non sono comprese, nella tutela apprestata dalla norma, le marche che servono ad attestare l'esazione di diritti da parte dei Comuni.

I francobolli sono i segni-valori destinati ad essere applicati dal mittente o dal pubblico ufficiale competente agli oggetti di corrispondenza per attestare il pagamento (francatura) della relativa tassa postale. Ai fini della tutela penale è indispensabile che si tratti di francobolli attualmente in uso e che la falsificazione li produca attualmente validi, cioè sprovvisti di segno annullatore.

La norma sanziona soltanto l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore; essa non deve consistere nel cancellare o nel fare scomparire il valore stesso.

Risultano, inoltre, sanzionati l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione soltanto dei valori di bollo contraffatti, ma non di quelli alterati.

7.5.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società introduce nel territorio dello Stato valori di bollo contraffatti o alterati.
- L'operatore della Società acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti.
- L'operatore della Società contraffà o altera valori di bollo.

7.6 Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

7.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

7.6.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune, da chiunque commissibile.

7.6.3 Descrizione

La norma sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Trova applicazione solo quando all'uso non si accompagna alcun comportamento precedente di per sé punibile e più grave.

L'uso del valore di bollo falsificato deve essere conforme alla normale destinazione, come se fosse genuino.

Il delitto di cui al comma 1 prevede la coscienza e la volontà di fare uso di valori di bollo o di biglietti, con la consapevolezza da parte dell'agente della loro falsità. Quanto all'ipotesi di cui al comma 2, è richiesto che l'agente sia in buona fede al momento della ricezione del falsificato e che sia, invece, consapevole della falsità delle cose al momento dell'uso.

7.6.4 Esemplificazioni

- L'operatore della Società senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

7.7 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

7.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a 25.000 euro.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 ad euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

7.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

7.7.3 Descrizione

I marchi e i segni distintivi tutelati dalla norma sono quelli previsti dalla legge sulle privative industriali e sui marchi, cioè i contrassegni riconosciuti dall'ordinamento italiano usati dai produttori o commercianti per distinguere i propri prodotti o le proprie merci da quelle similari, a meno che non siano di larghissimo uso e incontestata utilizzazione.

Il prodotto industriale è un derivato di una qualsiasi industria manifatturiera o agricola, condotta per mezzo di impianti industriali o agricoli o per mezzo dell'attività di una sola persona.

La registrazione del marchio costituisce un presupposto del reato di falso e, pertanto, la tutela penale è limitata ai marchi registrati.

Altro requisito necessario per la punibilità della condotta è la possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il brevetto è l'atto della pubblica Autorità (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che conferisce il diritto esclusivo, per un determinato periodo di tempo, di attuare un'invenzione industriale e di trarne profitto nel territorio dello Stato, anche con il commercio del prodotto. Trattasi non propriamente di un contrassegno, ma di un atto pubblico.

I disegni industriali sono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria.

I modelli industriali sono le riproduzioni di oggetti attinenti a qualsiasi industria con i quali si dà la prova che quegli oggetti esistono nel modo risultante dal modello o che sarà formato nel modo risultante dal modello.

L'articolo in questione punisce la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi e l'uso di tali cose falsificate da altri.

Si ha contraffazione nel caso di abusiva riproduzione, con mezzo idoneo, della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli. In particolare, si ha contraffazione di un marchio quando vi sia la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa. Per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione nei suoi elementi essenziali della denominazione protetta del brevetto. Quanto alla contraffazione di modelli o invenzioni, si tratta di un'illecita appropriazione di progressi tecnologici che il prodotto brevettato contiene e dà luogo ad un reato contro il diritto del singolo, titolare della privativa.

L'alterazione è la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli di fabbrica, manomettendo la cosa genuina creata dall'attività dell'avente diritto.

L'uso dei marchi o dei segni contraffatti punibile ai sensi dell'articolo in esame presuppone che l'autore non

abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; inoltre, l'uso deve precedere l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

7.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che senza essere concorsa nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

7.8 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

7.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 ad euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

7.8.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

7.8.3 Descrizione

L'articolo in questione reprime una serie di condotte.

Si ha introduzione nello Stato appena la merce ha passato la frontiera italiana.

Si ha detenzione per vendere ogni volta che, viste le condizioni in cui si trova la cosa, l'attività esplicata o l'atteggiamento tenuto in relazione ad essa dall'agente, risulti certa l'intenzione di costui di metterla in circolazione.

Quanto alla messa in vendita, il delitto sussiste indipendentemente dalla vendita effettiva; non occorre né l'offerta né l'esposizione in vendita, ma basta, ad esempio, la giacenza della merce nei luoghi destinati all'esercizio del traffico.

Si ha messa altrimenti in circolazione quando le cose siano fatte uscire dalla sfera di custodia del detentore, con qualsiasi modalità diversa dalla offerta in vendita ed in modo tale da porle a disposizione di persone determinate o indeterminate.

La finalità sottesa a ciascuna delle condotte sopra richiamate è riscontrabile nel trarne un profitto.

I delitti previsti dall'articolo in questione sono punibili solo se sono state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

7.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'impresa che, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società, che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società investe consapevolmente su imprese che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, senza essere concorse nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detengono per la vendita, pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società, senza essere concorsa nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- La Società finanzia consapevolmente, direttamente o indirettamente, un'impresa che, senza essere concorsa nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

8 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n.99 art.17, comma 7, lettera b)].

8.1 Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

8.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

8.1.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Destinatario naturale della norma, però, sembra essere l'imprenditore industriale o commerciale, ma anche l'amministratore di una società per azioni. Il requisito dello svolgimento di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva non deve essere inteso in senso formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.

8.1.3 Descrizione

Affinché si integri il reato in esame, non è necessario che l'agente sia in concorrenza con il soggetto leso, poiché è concretamente possibile la realizzazione della condotta tipica anche da parte di soggetti intranei all'impresa.

Si tratta di un reato a forma vincolata: l'azione turbativa deve essere realizzata attraverso la violenza sulle cose o mediante l'uso di mezzi fraudolenti. Occorre, però, un nesso teleologico tra la turbativa e i mezzi

fraudolenti.

Per violenza sulle cose si intende l'esplicazione di una forza materiale del soggetto nei confronti della cosa tale da produrne la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque la trasformazione fisica, ovvero da impedirne l'utilizzazione originaria o mutandone la destinazione.

I mezzi fraudolenti, invece, sono quelli idonei a trarre in inganno. Il mezzo deve essere subdolo e sleale, ma non per questo deve esserci perfetta identità tra gli atti di concorrenza sleale *ex* art. 2598 c.c. e i mezzi fraudolenti di cui si discute, poiché non tutti gli atti civilisticamente rilevanti possono essere in grado di integrare la fattispecie in esame. Tuttavia la norma privatistica svolge un'importante funzione delimitativa, in quanto non può ritenersi fraudolento il comportamento che non raggiunge nemmeno la soglia dell'illecito di cui all'art. 2598, comma 1 n. 3 c.c.29.

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla. La turbativa deve riguardare attività dei privati.

Le due condotte previste dalla norma (uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) sono alternative, perciò è sufficiente che ricorra solo una delle due per integrare il reato; laddove ricorrano entrambe, si avrà una sola violazione della norma e non una pluralità di illeciti.

Con l'espressione "esercizio di un'industria o di un commercio" si intendono anche le attività di servizio come le banche, le assicurazioni, le imprese di trasporto e navigazione. Rimangono escluse le attività professionali intellettuali, sempre che non siano esercitate in forma di impresa, e le attività agricole.

L'impedimento o la turbativa possono riguardare sia l'attività di un'impresa che sia già in esercizio, sia in fase di avviamento.

Ai fini della configurabilità del reato occorre il dolo specifico, consistente nello scopo di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica.

8.1.4 Esemplificazioni

- Un dipendente o un soggetto apicale della Società, nominato consigliere di una società per azioni partecipata, ingerendosi nella direzione tecnica di quest'ultima società ed abusando della situazione di predominio derivantegli dal rappresentare il pacchetto azionario di maggioranza, trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società di cui la Società ha il controllo, immediatamente prima di procedere alla vendita della propria quota nella società originaria, arrecando grave turbativa all'esercizio dell'industria e del commercio.
- La Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, ad esempio mediante una serie di comportamenti specificamente destinati a penalizzare una società in concorrenza con altre delle proprie affidate e/o partecipate.

8.2 Art. 513-*bis* c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

8.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

(29) Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: […] 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

8.2.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato proprio dell'imprenditore commerciale o industriale, cioè dell'operatore economico.

Poiché la nozione di imprenditore è atecnica e inerisce allo svolgimento di fatto di un'attività imprenditoriale, la norma finisce per essere potenzialmente applicabile a "chiunque", ma comunque a soggetti che svolgono un'attività produttiva, senza che abbiano necessariamente i requisiti di professionalità e di organizzazione dei mezzi di produzione previsti dalle norme civili vigenti in materia.

8.2.3 Descrizione

La fattispecie penale in questione, introdotta nel codice penale dalla L. n.646 del 1982, dapprima è stata esclusivamente utilizzata nell'ambito della lotta alla criminalità "mafiosa", successivamente nel più ampio contesto degli illeciti finalizzati all'alterazione delle ordinarie regole del mercato, per poi giungere a punire condotte riconducibili ad altre fattispecie penali (superando ad esempio il limite della perseguibilità a querela di parte dei delitti di cui agli artt. 513 e 610 c.p.).

La norma in esame tutela il corretto funzionamento del mercato economico e riguarda qualsiasi attività produttiva, anche quella agricola.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 13178/2020 hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato in esame è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Tale pronuncia, pertanto, si esprime in senso favorevole ad un'applicazione quanto più generalizzata della norma non limitando all'area di incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dagli artt. 2595 e ss. c.c.

Per concorrenza può intendersi la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati e la norma sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite, ma represse dall'ordinamento.

Gli atti devono provenire da un altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto, che operi cioè nello stesso settore o zona.

Deve esserci un nesso funzionale tra l'atto di concorrenza e la violenza o la minaccia.

La violenza o la minaccia non necessariamente devono essere esercitate nei confronti dell'imprenditore concorrente, ma possono colpire anche soggetti terzi legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

8.2.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, in qualità di imprenditore concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un'altra società che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
- Al fine di aggiudicarsi un appalto, la Società forma un accordo collusivo con un'organizzazione criminale mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto stesso.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

8.3 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali.

8.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

8.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

8.3.3 Descrizione

La norma in esame riguarda soltanto i prodotti industriali e non quelli dell'ingegno. Non vengono tutelati, però, solo i marchi e i segni distintivi, ma anche il "nome", intendendo con ciò tutte le indicazioni che contribuiscono ad identificare il prodotto e i prodotti industriali i cui contrassegni non sono registrati.

Ai fini della configurabilità di questo delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dalle norme sulla tutela della proprietà industriale e dunque indipendentemente dal fatto che i segni o i marchi alterati o contraffatti siano stati depositati o registrati. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Il comma 2 dell'articolo in questione, infatti, prevede come ipotesi aggravata quella della alterazione o contraffazione dei marchi e segni distintivi per i quali siano state rispettate le prescrizioni in tema di proprietà industriale.

La messa in circolazione dei prodotti può avvenire sia sul mercato nazionale che su quelli esteri.

8.3.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che, ponendo volontariamente in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali (da essa realizzati o commerciati), con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che mette in vendita o in circolazione prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o depositati dal soggetto finanziato cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che questa distribuisce sui mercati nazionali ed esteri, prodotti finanziari da essa predisposti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato finanziario nazionale.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che questa distribuisce sui mercati nazionali ed esteri, prodotti finanziari da essa predisposti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato finanziario nazionale.

8.4 Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio.

8.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

8.4.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico". Non va ritenuto quindi reato proprio dell'imprenditore commerciale, potendo essere commesso dai dipendenti, commessi, familiari, ecc.

8.4.3 Descrizione

L'oggettività giuridica del delitto di frode in commercio – così come quello di truffa – è riconducibile al denominatore comune della buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti l'inganno teso al consumatore concreta una forma di concorrenza sleale.

L'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente l'esatto – e perciò leale e corretto – adempimento dei contratti conclusi nell'esercizio del commercio e, quindi, l'ordine economico che verrebbe alterato dalla frode, la quale rappresenta una violazione della probità commerciale sussistente a prescindere dalle conseguenze per il consumatore (cfr. Cass. Pen., sez. III, 7 luglio 1994, in *Foro it.*, 1995, n. 487).

La norma in questione punisce chi consegna all'acquirente una cosa diversa da quella convenuta e richiesta. Lo scambio deve inserirsi, da parte di chi effettua la consegna, nel contesto di un'attività commerciale oppure deve avvenire in un luogo deputato agli scambi, come uno spaccio aperto al pubblico.

Con il termine "consegna" si può intendere una presa in consegna materiale o una consegna simbolizzata, ad esempio, dalla dazione di un documento equipollente.

La consegna in questione fa riferimento ad un'attività contrattuale di pattuizione - dichiarazione tra le parti (senza essere necessariamente un contratto di compravendita) che va distinta dal "porre in vendita".

Solo nel caso in cui si adotti il sistema del self-service, il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione; perciò, il porre il bene in vendita coincide anche con una sua possibile consegna all'acquirente, il quale, al momento della materiale apprensione, ne valuta le diverse caratteristiche sulla base delle indicazioni del venditore o di chi per lui, dando così vita a quegli elementi contrattuali della "dichiarazione - pattuizione" che si concludono con il pagamento del relativo prezzo.

Oggetto materiale della consegna può essere qualunque cosa mobile, ad esclusione del denaro, delle prestazioni personali o professionali o anche le prestazioni offerte da una macchina, a meno che non si tratti di un apparecchio di distribuzione automatica.

Perché sussista il delitto in esame occorre che la cosa mobile consegnata all'acquirente sia diversa da quella dichiarata o pattuita. Per alcuni il riferimento alla "dichiarazione" riguarderebbe i casi in cui la merce viene offerta a condizioni prestabilite, mentre la "pattuizione" indicherebbe le ipotesi in cui le condizioni contrattuali vengono discusse e concordate fra le parti; per altri, invece, occorrerebbe la perfezione del contratto.

Questione delicata riguarda la rilevanza giuridica che può assumere o meno l'accettazione del bene da parte dell'acquirente.

La dottrina dominante ritiene che l'accettazione della cosa, con la conoscenza della sua diversità dal dichiarato e dal pattuito, può valere ad escludere il reato (essendo efficace la scriminante del consenso manifestato dall'avente diritto).

Secondo la giurisprudenza, si nega la sussistenza del delitto in questione, invece, solo quando il commerciante ottenga dall'acquirente il consenso esplicito a ricevere la merce diversa offerta "esplicitamente ed espressamente" in sostituzione.

Non occorre che il venditore si avvalga di particolari artifici o raggiri, essendo insito l'inganno nel fatto obiettivo della consegna della cosa al posto di un'altra, ovvero di una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Non vale ad escludere la sussistenza del reato in questione la circostanza che nessun danno sia stato cagionato all'acquirente, al quale, in ipotesi, sia stata consegnata merce di valore pari o anche superiore.

Si ha consegna di una cosa mobile per un'altra, quando vi sia una diversità essenziale tra la cosa pattuita o dichiarata e quella consegnata, cioè una cosa diversa per genere e specie.

Per diversità di origine deve intendersi la diversità del luogo geografico di produzione dei beni che nel costume

del consumatore ricevono particolare pregio proprio per il fatto di provenire da una precisa zona.

Si ha diversità di provenienza sia quando il prodotto appare contrassegnato con un marchio o un qualunque segno di riconoscimento mentre il suo contenuto non coincide con l'indicazione o quando lo stesso produttore appone i propri segni distintivi su prodotti che si fa fornire da altri.

La qualità attiene al pregio e all'utilizzabilità del prodotto e cioè alle caratteristiche organolettiche, alla composizione dei prodotti ed al loro pregio estetico e alla loro utilizzabilità; può trattarsi anche di cose dello stesso genere o specie, ma diverse per valore ed utilizzabilità per una variazione delle caratteristiche o del gusto.

La diversità per quantità è per peso, misura o numero.

Il diritto sulla denominazione di un prodotto viene meno solo per una causa prevista dalla legge e non certo per la notorietà derivante dalla grande diffusione del prodotto stesso: la cosiddetta volgarizzazione del marchio non può attuarsi contro la volontà del titolare del diritto e, pertanto, l'abitualità nel designare con un certo nome sia un dato prodotto che un prodotto analogo non costituisce volgarizzazione del marchio, anche in relazione alla costante difesa del proprio prodotto da parte dell'azienda produttrice.

8.4.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi vende effettivamente, consegnando all'acquirente, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi deposita nel magazzino dei prodotti finiti merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, e compie un atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all'ingrosso, il reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite. Integra il reato in esame anche la sola detenzione, presso i magazzini di una società, del prodotto di natura diversa da quella dichiarata, laddove tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.

8.5 Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

8.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

8.5.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

8.5.3 Descrizione

La *ratio* della norma in questione viene ravvisata nell'esigenza di tutelare la lealtà della vendita dei prodotti commerciali; il bene giuridico protetto è il commercio, non la sanità o l'incolumità pubblica (nell'ipotesi in cui sia posta in pericolo la salute pubblica saranno applicabili altri e più gravi reati).

Il reato in esame si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine; ricomprende cioè tutte le attività prodromiche alla conclusione di uno scambio che abbia come oggetto la sostanza alimentare. Pertanto, il delitto sussiste sia nel caso in cui l'autore esaurisca la sua condotta nel porre in vendita la cosa non genuina, sia nell'ipotesi in cui egli realizzi la consegna del prodotto all'acquirente.

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale (tale per cui la sostanza alimentare non è genuina se ha subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione), ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Non è richiesto alcun artificio o raggiro, simulazione o dissimulazione da parte del venditore, è solo necessario che le cose siano presentate "come genuine"; il metro di giudizio deve essere quello della legittima aspettativa dell'acquirente.

Si ritiene sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore: il reato sarà integrato ogni volta che per consuetudine, prassi commerciale o legge la generalità dei compratori possa collegare alla stessa esposizione per la vendita la genuinità del prodotto.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in vendita o quando l'attività di commercio prende inizio ed avvio; il fatto che il commerciante avverta il singolo acquirente al momento dell'acquisto non esclude il reato, che è già perfetto in ogni suo elemento. Non è richiesta la vendita effettiva del prodotto.

8.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi tiene semplicemente a disposizione di chi intende acquistarle sostanze alimentari non genuine.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in commercio prodotti scaduti di validità che abbiano perso le loro qualità specifiche (poiché la scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi).
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto o un'altra società che integra il delitto in esame mettendo in vendita o altrimenti in commercio, qualificandole come genuine, sostanze alimentari ottenute dalla commistione con altre sostanze estranee, comportando l'alterazione dei principi nutritivi ed organolettici e delle caratteristiche materiali e fisico-chimiche.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

8.6 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

8.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

8.6.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato proprio. Può essere commesso, però, non solo dall'imprenditore esercente un'attività commerciale, ma anche dai suoi collaboratori, sia a titolo di concorso, sia a titolo autonomo, qualora agiscano di loro esclusiva iniziativa.

8.6.3 Descrizione

Il diritto penale dei marchi consta di due forme di falsità: materiale e ideologica. La prima è punita dagli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., la seconda prevede come penalmente rilevante l'impiego di marchi mendaci, cioè di quei segni che, senza costituire la copia o l'imitazione di un marchio registrato altrui sono tuttavia idonei, per il loro contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico dei consumatori sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

La norma in questione presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in inganno l'acquirente.

La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

La nozione di porre in vendita è stata intesa nel significato di esporre concretamente per l'altrui acquisto e non semplicemente nel senso di promettere la vendita di un bene marcato con segni mendaci.

In particolare, il mettere in circolazione si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce.

Per mendacio sulla provenienza aziendale si intende sia l'utilizzazione di un marchio o di un altro indicatore di provenienza genuino usato per contraddistinguere un bene di diversa origine, sia l'apposizione di un marchio (o segno) genuino su un prodotto in tutto o in parte fatto fabbricare da altri.

Per mendacio sulla provenienza geografica si intende l'utilizzazione mendace di una provenienza cui la generalità dei consumatori associa un particolare pregio della qualità del prodotto. Occorre, però, che tale significato sia recepito dalla maggior parte del pubblico.

Per mendacio sulla qualità si intende quello relativo alla composizione della merce, con l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero, e quello relativo alle caratteristiche e ai requisiti di gusto propri di quel tipo merceologico.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in circolazione e non ha alcun rilievo che il venditore avverta o intenda avvertire il compratore al momento dell'acquisto.

Con l'espressione origine o provenienza del prodotto, il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

L'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale.

Per valutare l'attitudine ad ingannare del nome del marchio o del segno distintivo, si ritiene di dover valutare l'inganno in rapporto alla media dei compratori: è in relazione all'abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non esercita il controllo su tutto ciò che è scritto sulle etichette apposte sulle merci che gli vengono servite, che deve essere valutata l'attitudine del segno mendace a trarre in inganno.

Quanto alla collocazione del segno distintivo, si reputa che esso debba essere legato da una stretta connessione fisica con il prodotto (dovendosi trovare apposto direttamente sulla merce o, al massimo, sull'imballaggio o sull'involucro).

8.6.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi

nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce. La società può essere punita a titolo di tentativo se finanzia chi presenta per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, titolare del marchio, offre in vendita prodotti commissionati ad altri, indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di materiale fabbricazione. In caso di importazione dall'estero di prodotti recanti la dicitura di una società italiana, non è ravvisabile intento ingannatorio relativamente all'origine della merce quando si tratta di beni non di particolare pregio artigianale o suscettibili di diversa valutazione commerciale a seconda della nazionalità di provenienza della manifattura.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, una società italiana che, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame, poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società).
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società).

8.7 Art. 517-*ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

8.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

8.7.3 Descrizione

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), in base al quale "la brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale", costituiscono oggetto della tutela le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali che siano state brevettate, nonché i marchi, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i modelli e disegni che siano stati registrati.

La norma in questione prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2.

La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. Prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1. Prevede la procedibilità d'ufficio.

Con l'articolo in esame, quindi, il legislatore vuole punire le condotte di abuso dei titoli di privativa non specificamente riconducibili nell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p.. Sembra, così, che pure l'art. 517-*ter* c.p. configuri un delitto posto a tutela degli interessi del titolare del diritto di privativa, interessi compromessi da comportamenti anche non necessariamente integranti la contraffazione o l'alterazione del marchio o del brevetto. L'aver, però, inserito la norma in questione nel capo dedicato ai delitti contro l'industria ed il commercio non deve sembrare una "stonatura", in quanto il legislatore ha voluto sottolineare come le violazioni della proprietà industriale si ripercuotano non solo nella sfera privata del singolo produttore, ma coinvolgano, altresì, l'ordine economico nel suo complesso.

Ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 1, rileva, oltre alla violazione del titolo, anche la sua usurpazione. Con tale termine, nel linguaggio comune, si vuole identificare il comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un potere, una funzione o un diritto la cui titolarità è riservata ad altri.

Sembra, quindi, che anche la norma in esame voglia riferirsi non solo all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e, dunque, in violazione del medesimo, ma anche a quella della fabbricazione, utilizzazione, vendita, ecc. di prodotti c.d. "originali" da parte di colui che non ne sarebbe titolato.

Tra le condotte previste dal comma 2 ve ne sono alcune, per così dire, di "nuovo conio", cioè non precedentemente prese in considerazione dal legislatore nell'art. 127 del D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale): la detenzione per la vendita, l'offerta diretta ai consumatori (le quali anticipano la tutela penale in precedenza ancorata alla condotta di vendita) e la messa in circolazione (volta ad ampliare i confini della fattispecie tipica).

La disciplina del reato in esame è completata dal comma 3, il quale prevede l'applicazione all'art. 517-*ter* dell'aggravante configurata dal comma 2 dell'art. 517-*bis* e di quella introdotta dal comma 2 dell'art. 474-*ter*, nonché della disciplina sulla confisca prevista dall'art. 474-*bis* c.p..

Il comma 4 contempla la condizione di punibilità legata al rispetto delle norme nazionali e internazionali dettate a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie di cui al primo comma è procedibile a querela per espressa previsione normativa. Per l'ipotesi di cui al secondo comma deve ritenersi sussistente la procedibilità di ufficio.

8.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, nella qualità di fabbricante a cui il titolare di un brevetto affida la realizzazione di un determinato numero di copie della cosa oggetto di invenzione, in violazione degli accordi contrattuali ne produce occultamente un numero superiore, provvedendo a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che ne costituiscono l'eccedenza.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti assicurativi usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che mette in vendita prodotti assicurativi usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

8.8 Art. 517-*quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.8.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

8.8.3 Descrizione

Il reato in esame introduce una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti i prodotti agroalimentari.

Mentre al primo comma vengono considerate le condotte di contraffazione e alterazione delle stesse, il secondo comma contempla le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il delitto in questione è procedibile d'ufficio e a titolo di dolo.

Le condotte raggruppate nel secondo comma dell'articolo in questione richiedono, per la consumazione del reato, il dolo specifico di profitto.

La giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'art. 517 e all'art. 4, comma 49, L. n. 350/2003, ha stabilito che la fallace indicazione dell'origine italiana del prodotto integra il reato in questione, arrivando ad affermare, proprio con riguardo ai prodotti agroalimentari, la rilevanza dell'origine geografica nel caso della violazione dei marchi collettivi Dop o Igp (Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2007, n. 27250). Tuttavia, rispetto alla tutela del consumatore riconosciuta dall'art. 517 c.p., l'articolo in questione ne amplia la portata, introducendo una nuova figura di reato che afferma in maniera più esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'art. 517-*quater* c.p., infatti, non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori. Per la sussistenza del reato non è nemmeno necessaria la tutela dell'origine del prodotto agroalimentare attraverso la registrazione di un marchio collettivo.

Il comma 3 richiama le aggravanti configurate dagli artt. 474-*ter*, comma 2 e 517-*bis*, comma 2 c.p., nonché la speciale disciplina in materia di confisca di cui all'art. 474-*bis* c.p..

La punibilità del reato è condizionata, dal comma 4, al rispetto della normativa interna, comunitaria e

internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 16 della Legge n. 99/2009 introduce la possibilità di affidare in giudiziale custodia o assegnare definitivamente alle forze di polizia i veicoli, i natanti, le imbarcazioni e gli aeromobili sequestrati ovvero confiscati nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* c.p..

L'art. 17, comma 3, della stessa legge prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i beni contraffatti.

8.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, contraffà o comunque altera queste ultime.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, chi, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che, conformemente alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introducono nel territorio dello Stato, detengono per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

9 Reati societari (art.25-*ter*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.Lgs.11/04/2002 n.61, art.3; modificato dalla L.28/12/2005 n.262, dalla L.6/11/2012 n.190 art.1, comma 77, dalla L.27/5/2015 n.69 e dal D.Lgs.15/03/2017 n.38 art.6 e dal D. Lgs. 2/03/2023 n. 19 art. 155].

9.1 Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali; Art.2621-bis Fatti di lieve entità; Art. 2622: False comunicazioni sociali delle società quotate.

9.1.1 Testo della norma del Codice Civile

ART. 2621 C.C.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a produrre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla

società per conto di terzi.

ART. 2621-*bis* C.C.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

ART. 2622 C.C.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

9.1.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato sono:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- I liquidatori;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;
- qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati di bilancio può concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

9.1.3 Descrizione

ART. 2621 C.C.

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti inveritieri o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi dell'inderogabile caratteristica di essere idonea ad indurre concretamente altri in errore, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Può definirsi "idoneo ad ingannare" tutto ciò che può incidere sulle scelte a contenuto e risvolto patrimoniale che saranno operate dal fruitore di quella specifica informazione falsa.

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei soci o del pubblico (la norma, pertanto, individua i destinatari delle comunicazioni, escludendo le autorità di controllo, il fisco e qualunque altro singolo soggetto dall'ambito di applicazione). Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. Una recente pronuncia della Suprema Corte30 afferma che il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, rimanendo irrilevante il luogo e il tempo di deposito del bilancio presso la sede della società.

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al momento nel quale esse giungono nella percezione dei destinatari.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato in esame può concorrere con il reato di truffa, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.

ART. 2621-*bis* C.C.

A mitigazione della maggiore severità sanzionatoria introdotta dalla riforma del 27 maggio 2015 è stato introdotto l'articolo 2621-*bis* c.c. "Fatti di lieve entità".

Non vi sono parametri fissi per la valutazione del giudice che dovrà tener conto: della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

I limiti indicati nel II comma della presente fattispecie sono: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, nei ultimi tre esercizi; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, nei ultimi tre esercizi; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquantamila.

ART. 2622 C.C.

L'art. 2622 punisce le stesse condotte illecite di cui all'art. 2621 c.c. se commesse da società quotate in borsa o ad esse equiparate, per le società quotate la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 (TU intermediazione finanziaria). Si differenzia dal precedente articolo per l'inasprimento della sanzione prevista.

Nell'ambito dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o in forza di legge (es. regolamento emanato a norma di legge) e dirette ai soci o al pubblico - e non ad un singolo destinatario o intra e interorganiche – dei quali si riportano di seguito alcuni esempi:

- bilancio d'esercizio;
- bilancio straordinario;
- bilancio consolidato di gruppo;
- bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.);
- relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.);
- relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.);
- relazione che accompagna un bilancio straordinario;
- relazione dei sindaci prevista dall'art. 2447-*novies* comma 1 c.c.;
- il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari");
- comunicazioni previste dall'art. 114 TUF);

con l'intenzione di ingannare altri ed al fine di conseguire un ingiusto profitto:

(30) Cass. Pen. n. 27170/2018.

- sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero;
- e/o vengono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.

Le comunicazioni sono:

- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito (es. le poste dell'attivo e del passivo nel bilancio);
- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente determinato (es. contenuto della situazione patrimoniale da presentare all'assemblea in caso di perdita di oltre il terzo del capitale);
- comunicazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (es. comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, concernenti il danaro della clientela).

9.1.4 Esemplificazioni

- Mancata menzione nella relazione allegata al bilancio della dismissione di un ramo rilevante dell'attività societaria.
- Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare – anche in presenza di singoli importi esatti – una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale.
- Avere nascosto nella redazione del bilancio di liquidazione le passività potenziali relative a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie per la società in liquidazione.
- Omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali.
- Iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo.
- Esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di *leasing* irragionevolmente sottostimati.
- Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un minore utile di esercizio o una maggior perdita.
- Divulgazione al pubblico di un "*business plan*" che rappresenti la situazione economica finanziaria della società in una prospettiva ottimistica malgrado le perdite registrate negli esercizi precedenti con relativa decurtazione del capitale sociale, al fine di reperire mezzi per un'operazione di ricapitalizzazione della società.
- Esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi.
- Iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare".
- Omessa comunicazione di dati riguardanti non solo la costituzione e le condizioni economiche della società, ma anche le modifiche di qualsiasi elemento dell'atto costitutivo della medesima società.
- Omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti, reso necessario dalla situazione di crisi e di insolvenza in cui versano, alla data del bilancio, uno o più debitori. L'effetto di tale omissione si manifesta nella sovrastima di un'attività (crediti) e nella mancata rilevazione di una perdita suscettibile di influenzare il risultato di esercizio.
- Iscrizione in bilancio, a titolo autonomo, ovvero a incremento di alcuni beni, di costi non aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati riferiti. È il caso della capitalizzazione di costi per studi e ricerche che non hanno dato il risultato che da essi ci si aspettava ovvero della capitalizzazione di costi di pubblicità che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale erano stati sostenuti, ovvero dell'iscrizione di una somma a titolo di avviamento per un importo maggiore di quello effettivamente pagato.
- Iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di tali rischi, al

solo scopo di deprimere il risultato di esercizio a detrimento della distribuzione di utili.

- Iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti allo scopo di sottrarre risorse alla società a beneficio di soggetti terzi o a vantaggio degli amministratori che formano il bilancio.
- Il reato si realizza nel caso in cui vengano:
    - create riserve occulte illiquide attraverso la sottovalutazione di poste dell'attivo o la sopravvalutazione di quelle del passivo, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi;
    - rappresentate posizione anomale non veritiere da parte dei responsabili degli uffici tecnici competenti ovvero ne viene omessa la trasmissione.
- Mancata segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell'attività di revisione e controllo con conseguente alterazione delle valutazioni relative alla correttezza di alcuni dati necessari per la predisposizione del bilancio.
- La Società nell'ambito di una comunicazione sociale sottostima o ignora in modo consapevole il rischio derivante da una partecipazione azionaria detenuta dalla Società o dal Gruppo.
- La Società omette consapevolmente l'identificazione di un rischio rilevante che influirebbe negativamente sul bilancio.
- La Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espone fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

9.2 Art. 2624, comma 1 e 2, c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione[31].

9.2.1 Testo della norma del Codice Civile

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

9.2.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti

(30) Articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito identico dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Quest'ultimo recita "I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto."

della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

9.2.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Per "relazioni" si devono intendere i documenti presi in considerazione dall'art. 2409-*ter*, comma 1, lett. c) c.c., dall'art. 156 del TUF, quelle sulla congruità del rapporto di cambio nel caso di fusione o di scissione e sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nel caso di aumento di capitale con limitazione del diritto di opzione, nonché tutti i rapporti ed i giudizi motivati formulati dalla società di revisione.

Anche in questo caso si tratta di due condotte alternative ed equivalenti (false attestazioni od occultamento).

La prima è da riferirsi, oltre che a dati storico-descrittivi, anche ad enunciati di tipo valutativo.

La seconda condotta consiste nel non rendere noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale e finanziario della società, ente o soggetto sottoposti al controllo, vale a dire alla situazione complessiva della società, ente o soggetto controllati, e non già ad una singola operazione.

La condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle informazioni o delle altre comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione. Vale a dire che la condotta deve essere effettivamente in grado di fuorviare i destinatari delle informazioni provenienti dai revisori, sì da farli pervenire a valutazioni inesatte ovvero a giudizi infondati e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato in questione è configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

I soggetti destinatari, e quindi coloro che subiscono il danno, possono essere: la stessa società sottoposta a revisione, i soci, i creditori sociali e il pubblico dei risparmiatori, che abbiano accordato credito o effettuato scelte di investimento sulla base dell'attendibilità conferita al bilancio della società controllata dai revisori.

La contravvenzione, ove si tratti di falsità o di occultamento di informazioni nei giudizi sui bilanci, si consuma con il deposito della relazione presso la sede della società, mentre, per quanto riguarda le altre relazioni o comunicazioni, nel momento in cui esse vengono poste a disposizione o portate a conoscenza dei destinatari in conformità dell'eventuale loro particolare disciplina legislativa.

Il delitto, invece, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento di danno nei confronti di uno dei destinatari delle relazioni o delle altre comunicazioni indicate dalla norma.

9.2.4 Esemplificazioni

- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società e/o con le funzioni che a questo riportano dati di natura contabile e/o con qualsiasi soggetto apicale o dipendente della Società, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dell'informazione, attesta il falso ovvero occulta informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa, nell'ambito, ad esempio, dei seguenti atti:

    - relazione sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato della società soggetta a revisione;
    - relazione sulla congruità dei rapporti di cambio in caso di fusione o scissione societaria;
    - pareri che la società di revisione è chiamata a redigere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nel caso di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, così come in tema di controllo sulle stime dei conferimenti in natura e di distribuzione di accordi sui dividendi;

- qualsiasi messaggio informativo, in forma scritta o orale, promanante dalla società di revisione nell'espletamento del suo mandato e attinente all'oggetto definito dalla legge: comunicazioni rivolte ai sindaci nell'adempimento dei doveri di reciproca collaborazione previsti dagli artt. 150 e 155 comma 2 T.u.f.; comunicazioni – diverse dalle relazioni tipiche – indirizzate ai soci o al management della società revisionata;
- Libro Soci e Libro Azionisti.

- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società, in sede di valutazione di cespiti patrimoniali ne occulta gravi perdite che, successivamente, non richiama nella sua relazione sul bilancio. Con tale condotta è ostacolato il controllo e/o la conoscenza della reale situazione economica della Società da parte dell'Assemblea dei Soci, quale destinataria della relazione della Società di Revisione.
- La Società di Revisione, in accordo con il Responsabile Amministrativo della Società, in sede di valutazione degli accantonamenti fatti dalla Società, occulta gravi perdite che, successivamente, non richiama nella sua relazione sul bilancio. Con tale condotta è ostacolato il controllo e/o la conoscenza della reale situazione economica della Società da parte dell'Assemblea dei Soci, quale destinataria della relazione della Società di Revisione.

9.3 Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo.

9.3.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

9.3.2 Autore del reato

Il reato in questione può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

L'illecito può assumere la forma di illecito amministrativo o di illecito penale a seconda che sia o no realizzato un danno ai soci.

Soggetti responsabili sono gli amministratori: trattasi, quindi, di reato proprio.

Le Funzioni aziendali interessate dai controlli (ad es. Amministrazione e Bilancio, Internal Auditing, Legale e Societario) possono concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

Il reato può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche (Cass. Pen. n. 47307/2016).

Il diritto di querela spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento.

9.3.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Sono contemplate, quindi, due modalità esecutive, delineate in via alternativa: l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

Si ritiene che il raggio d'azione della fattispecie in esame dovrebbe essere limitato a manovre ostruzionistiche ed impeditive delle funzioni di controllo interno ed esterno, mentre è problematica la rilevanza dei comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori

di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti, ovvero rendiconti.

Affinché l'illecito si realizzi, è necessaria la consapevolezza e la volontà, in capo al soggetto agente, di cagionare con la propria condotta un danno ai soci.

9.3.4 Esemplificazioni

- Impedimento od ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo attuata, ad esempio, attraverso:
    - irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;
    - comportamenti consistenti in forme di coazione materiale e morale, esemplificati attraverso il richiamo alla condotta di chi impedisca ai titolari dei poteri di controllo l'accesso alla sede sociale o rivolga loro minacce affinché non esercitino tali poteri;
    - comportamenti in grado di trasfigurare la realtà esterna, mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
    - comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, purché presentate in modo tale da assumere l'aspetto della verità, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti;
    - comportamenti che si sostanzino in un concreto "ostruzionismo" nonché in un'attività di "mero disturbo", tale da rendere temporalmente procrastinato, seppure senza concreta preclusione, il controllo: la realizzazione dell'illecito sarà esclusa soltanto allorquando si presentino ostacoli agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo nell'attività di controllo, ovvero quando il comportamento di ostruzionismo degli amministratori si riferisca a dati conoscitivi comunque agevolmente ottenibili dai diversi controllori;
    - sottrazione dei documenti sociali, sia che tale sottrazione si traduca in una totale distruzione delle scritture, sia che la possibilità di prenderne visione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sia resa soltanto più difficoltosa, come nel caso in cui i libri sociali vengano trasferiti dagli amministratori dalla sede principale della società ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo da parte degli organi a ciò deputati.
- Gli amministratori, i direttori generali o il presidente della società impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, mediante ad esempio, le seguenti modalità:
    - rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo;
    - produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere;
    - omissione di comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti;
    - divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle informazioni ivi contenute.

9.4 Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti.

9.4.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

9.4.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le

regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

9.4.3 Descrizione

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Si ritiene che la norma si riferisca solo ai conferimenti di capitale, in quanto quelli di diversa natura, cioè per lo più di servizi, poco rilevano in sede di riduzione del capitale sociale, mentre la disposizione in parola trova spazio proprio nella prospettiva di una riduzione del capitale sociale.

La sanzione penale prevista dalla norma in questione non interviene per reprimere un cattivo uso del potere discrezionale circa la valutazione dell'opportunità di ridurre il capitale sociale per esubero dello stesso: in tal senso la responsabilità sarebbe dell'assemblea e dei soci che avessero deliberato in favore della riduzione.

Il riferimento operato al termine "restituzione" pare corretto e idoneo a ricomprendere in sé tutte le modalità di riduzione del capitale sociale, ancorché in assenza di una valida deliberazione assembleare.

La liberazione dei soci dai conferimenti ancora dovuti può trovare applicazione solo quando il capitale non è interamente versato; la società rinunzia al credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti.

La liberazione può avvenire attraverso il pagamento di onorari o debiti inesistenti; la liberazione può avvenire attraverso negozi giuridici unilaterali o contratti, e può riguardare anche solo un socio.

9.4.4 Esemplificazioni

- Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
    - qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare di contratto a titolo oneroso;
    - una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.
- L'Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
- In relazione ai rapporti infragruppo, una società, avendo bisogno di disponibilità finanziarie, si fa indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

9.5 Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

9.5.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

9.5.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

9.5.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale

(ciò in relazione al costo economico complessivo dell'operazione effettuata, al netto dei premi e dei costi della stessa); b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Solo in presenza di queste condotte il fatto assume rilevanza penale; si tratta, perciò, di un delitto a forma vincolata.

Affinché si perfezioni il reato, è necessario che segua, ad una o più delle condotte di cui sopra, una concreta formazione solo apparente del capitale sociale.

L'evento del delitto in esame è rappresentato proprio dalla formazione fittizia, totale o parziale, del capitale sociale. Ad esempio, il momento in cui si configura il delitto, nel caso della delibera di aumento del capitale, è quello dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di avvenuto aumento.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Ciò che si vuole tutelare con questa norma è l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale.

9.5.4 Esemplificazioni

- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la prima società e costituzione per la seconda.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante - in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla parte di capitale che le azioni rappresentano.
- Gli Amministratori sottostimano in modo rilevante e consapevole le somme che la Società deve accantonare a copertura di procedimenti giudiziari relativi a reclami e disguidi operativi, per formare o aumentare il capitale sociale.
- Gli Amministratori sovrastimano in modo rilevante e consapevole le garanzie prestate dai clienti affidati passati a sofferenza, onde consentire una maggiore valutazione del capitale sociale.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori fanno alterare la base dati del conto economico, onde consentire una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o dei crediti.
- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori fanno manomettere ad arte le procedure utilizzate per la redazione del bilancio, onde consentire una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o dei crediti.
- Gli Amministratori sottostimano in modo rilevante e consapevole gli accantonamenti per il pagamento dei premi assicurativi, per formare o aumentare il capitale sociale.

9.6 Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

9.6.1 Testo della norma del Codice Civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

9.6.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

9.6.3 Descrizione

L'articolo in questione limita l'intervento punitivo ad ipotesi di danno. Tale requisito, infatti, è insito nella ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Si parla, in relazione alle varie ipotesi in cui si articola il reato, di ripartizione; non c'è più la distinzione tra pagamento e riscossione di utili.

Il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione da parte degli amministratori.

Oggetto dell'illegale ripartizione possono essere anche le riserve, ma solo se non distribuibili per legge, con esclusione quindi delle riserve non distribuibili per statuto.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. L'eliminazione del danno arrecato alla società fa venir meno l'interesse alla punizione dei fatti precedentemente commessi dagli amministratori. Non necessariamente la condotta riparatoria deve essere volontaria, ma può essere motivata anche dall'apertura di un procedimento penale o da una valutazione di opportunità. Gli amministratori, per restituire gli utili o per ricostruire le riserve, dovrebbero chiedere ai soci (che potrebbero essere del tutto estranei ai fatti ed in buona fede), beneficianti delle ripartizioni, la restituzione di quanto da questi percepito. Nel caso in cui i soci non prestassero la propria collaborazione, l'onere della reintegrazione finanziaria spetterebbe, pur sempre, in capo agli amministratori.

9.6.4 Esemplificazioni

- Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante:
    - compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non eseguite o già retribuite;
    - versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi sui futuri guadagni.
- L'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

9.7 Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

9.7.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

9.7.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. I soci, non espressamente ricompresi tra i soggetti attivi, potranno comunque rispondere a titolo di concorso.

9.7.3 Descrizione

Per quanto concerne la condotta, la norma parla di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali. Col termine "acquisto" si vuole ricomprendere non solo il contratto di compravendita e gli acquisti a titolo oneroso, ma anche ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento di proprietà delle azioni.

È vietato l'acquisto di azioni proprie senza il tramite di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato da parte di società quotate in borsa.

L'ulteriore modalità di commissione del reato è quella di sottoscrizione di azioni o quote sociali.

È richiesto che sia cagionata una lesione effettiva all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per i delitti in esame, ci deve essere la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione e dalla rappresentazione della lesione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie. Ci deve essere anche la conoscenza e la volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il decreto di riforma ha introdotto la precisazione "fuori dai casi consentiti dalla legge" in quanto esistono operazioni sulle azioni proprie che non sono vietate.

Qualora venga ricostituita la situazione preesistente alla commissione del reato, ripristinando le riserve obbligatorie ed il capitale sociale, il reato è estinto.

9.7.4 Esemplificazioni

- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB) acquisto da parte degli amministratori di azioni o quote sociali della società (acquisto di azioni proprie) - ovvero emesse dalla società controllante -, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, mediante le seguenti condotte: permuta, riporto o qualsiasi altro negozio che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o delle quote sociali.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB) gli amministratori acquistano o sottoscrivono per conto della società azioni o quote sociali della società, - ovvero emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB), gli amministratori, nell'interesse dell'ente, conferiscono ad un terzo – ovvero a una società fiduciaria - l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.
- Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art. 2357 c.c. e seg., art. 132 TUF e 114 bis Regolamento Emittenti CONSOB), acquisto da parte degli Amministratori di azioni o quote sociali della società (acquisto di azioni proprie) - ovvero emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, che viene avallata dall'Ufficio Bilancio che non la rileva in sede di redazione del Bilancio.

9.8 Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

9.8.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

9.8.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del socio nel reato commesso dall'amministratore.

Possono rispondere del reato anche coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di pubblica vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

9.8.3 Descrizione

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori.

La condotta consiste nell'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori. Le disposizioni che tutelano i creditori devono essere individuate nell'ambito di quelle che regolano gli istituti in esame, tra cui rientrano anche quelle meramente prescrittive di adempimenti formali. La violazione delle disposizioni deve intervenire durante la fase dell'effettuazione delle operazioni di riduzione, fusione e scissione. La volontà del legislatore è di escludere la rilevanza penale delle violazioni di disposizioni di carattere meramente formale che non siano astrattamente idonee a cagionare l'evento del reato, come nel caso di fusione tra due società, solide economicamente, ma realizzata in violazione delle regole procedimentali previste dal codice civile.

Con riferimento alle società di capitali, la riduzione di capitale sociale risulta penalmente rilevante:

- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- effettuata prima del decorso dei tre mesi dall'iscrizione della delibera;
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del Tribunale);
- in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
- effettuata omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle «ragioni e delle modalità della riduzione»;
- effettuata in mancanza del requisito della «esuberanza» del capitale sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto all'oggetto sociale);
- effettuata in violazione dei limiti (minimi di capitale) prescritti dagli artt. 2327 e 2474 c.c.;
- in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- eseguita con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti (decimo del capitale).

Oggi possono considerarsi penalmente rilevanti anche le riduzioni del capitale sociale effettuate nei seguenti casi:

- Riduzioni «facoltative», in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale sociale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c..

Il riferimento in questione è ai casi in cui venga utilizzato l'istituto della riduzione facoltativa, per perdite, al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali.

- Riduzioni in caso di perdite, per le società azionarie che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c..
- Riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate (legittimamente).
- Riduzioni con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile.
- Riduzione del capitale in «esubero», con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420-*bis* c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle

operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).

La norma penale in questione, in virtù del rinvio formale all'art. 2503 c.c. (rubricato «Opposizione dei creditori»), si applica nei seguenti casi:

- fusione o scissione in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
- fusione o scissione, prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia);
- fusione o scissione, in assenza della prestazione di garanzie.

Il reato appare, inoltre, configurabile anche in violazione di altre disposizioni di legge, come, ad esempio:

- Violazione dell'art. 2501 c.c. («Forme di fusione»), quando viene disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il reparto dell'attivo. In tal caso, l'illecito penale sembrerebbe sussistere anche senza opposizione de creditori.
- Violazione, nelle fusioni tra società di persone e società di capitali, dell'art. 2500-quinquies c.c. («Responsabilità dei soci»), espressamente posto a tutela dei creditori della prima, in quanto tale disposizione prevede la necessità del consenso dei creditori all'operazione finanziaria.
- Violazione dell'art. 2503-*bis*, commi 2 e 3 c.c. («Obbligazioni»), dettato in tema di tutela degli obbligazionisti, in quanto questi devono annoverarsi tra i creditori della società.
- Violazione delle disposizioni, di cui all'art. 57, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, dettate in materia di fusioni e scissioni alle quali prendono parte banche (nella specie, fusione o scissione, in assenza della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia; oppure, effettuata malgrado la formale opposizione dei creditori di una delle banche interessate).
- Violazione dell'art. 58, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, dettato in tema di cessione di rapporti giuridici a banche ed applicabile anche alle ipotesi di fusione e scissione, all'esito delle quali siano le banche a risultare cessionarie dei diritti di credito ceduti. La disposizione, infatti, prevede, da un lato, l'imposizione di specifici adempimenti pubblicitari, a fini chiaramente informativi e di tutela dei terzi interessati (comma 2), dall'altro, la facoltà dei creditori ceduti, entro tre mesi dal compimento dei predetti adempimenti pubblicitari, di esigere l'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione (comma 5). Il reato, quindi, appare configurabile almeno con riferimento alla violazione degli obblighi di natura informativa, stante l'idoneità della condotta a cagionare un danno patrimoniale al creditore ceduto, nella misura in cui gli venga di fatto impedito di chiedere l'adempimento dell'obbligazione oggetto della cessione.

Deve sussistere, ai fini della configurabilità del reato, la volontà di effettuare una riduzione, una fusione o una scissione, con la consapevolezza di violare le prescrizioni delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Il reato si consuma quando viene cagionato il danno patrimoniale al creditore: nelle riduzioni, quando a seguito della delibera assembleare e della conseguente operazione finanziaria irregolare, venga cagionato danno ai creditori; nelle fusioni e nelle scissioni, a seguito della stipula dell'atto negoziale, venga posto in essere un qualsiasi atto che determini, in concreto, una confusione tra i patrimoni delle società interessate, con correlativo e contestuale danno per il patrimonio dei creditori.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori.

9.8.4 Esemplificazioni

- Gli amministratori cagionano un danno ai creditori mediante:
    - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433 comma 3 c.c.;
    - riduzioni in caso di perdite, per le società che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c.;
    - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente;

- riduzioni, con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile;
- riduzione del capitale in “esubero”, con violazione del divieto stabilito dall’art. 2420 bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).

- Gli amministratori effettuano fusioni o scissioni con altre società – ovvero stipulano l’atto pubblico con il quale si perfezionano gli effetti dell’una o dell’altra -, cagionando un danno ai creditori:
  - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
  - prima che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2503 c.c., o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
  - malgrado l’opposizione dei creditori o – nel caso in cui il tribunale abbia ciò nonostante autorizzato l’operazione – senza la prestazione da parte della società di idonea garanzia;
  - in assenza della prestazione di garanzie;
  - in violazione dell’art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell’attivo;
  - in violazione dei limiti di cui all’art. 2499 c.c. – previsti per le fusioni eterogenee tra società di persone e società di capitali – posti a tutela dei creditori delle società di persone;
  - in violazione dell’art. 2503 bis commi 2 e 3 c.c.;
  - in assenza dell’attestazione, da parte di una società di revisione – nella relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-*sexies* c.c. – che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori;
  - in violazione degli articoli 57 commi 2 e 3 e 58 commi 2 e 5 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.);
  - in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2501-*bis* c.c. (*leveraged buy out*).
- Gli amministratori effettuano riduzioni del capitale sociale, cagionando un danno ai creditori:
  - in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
  - prima del decorso dei novanta giorni dall’iscrizione della delibera;
  - malgrado l’opposizione dei creditori legittimati (o senza l’autorizzazione del Tribunale);
  - in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
  - omettendo l’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione;
  - in mancanza del requisito dell’esuberanza del capitale per il conseguimento dell’oggetto sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto al capitale sociale);
  - in caso di riduzione del capitale al di sotto dei limiti stabiliti dall’art. 2327 c.c.;
  - in violazione dei limiti prescritti dall’art. 2412 c.c. (cioè quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
  - con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti (decimo del capitale).
- L’amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale).

9.9 Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

9.9.1 Testo della norma del Codice Civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o

dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

9.9.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

9.9.3 Descrizione

Si richiede la vera e propria lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (e cioè la garanzia dei creditori ad essere soddisfatti per primi) affinché possa dirsi configurato il reato in questione, in quanto, attraverso le ripartizioni ai soci effettuate prima del pagamento dei creditori sociali, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, viene cagionato un danno agli stessi creditori, restando esclusa la punibilità di ogni altra forma di ripartizione inidonea ad arrecare, in concreto, pregiudizio alle ragioni creditorie.

Deve esserci, quindi, da parte dei liquidatori, il compimento di uno o più atti di ripartizione, e cioè di divisione in parti e distribuzione fra i soci dei beni sociali, prima che siano soddisfatte le ragioni creditorie o prima che siano accantonate le somme di riparto.

L'accantonamento si concreta nella separazione dal patrimonio sociale delle somme necessarie al pagamento dei creditori, attraverso il deposito delle stesse presso ente o persona che si renda garante del loro impiego per soddisfare il fine indicato.

L'accantonamento potrà dirsi realizzato, non solo attraverso il vero e proprio deposito delle somme necessarie e sufficienti al pagamento dei creditori, ma anche mediante forme che offrano ai creditori sufficiente sicurezza in ordine all'integrale soddisfacimento in denaro del loro credito.

La ripartizione potrà dirsi legittima e non indebita solo quando il pagamento dei creditori sociali sia stato integrale, potendosi solo allora procedere alla ripartizione tra i soci dei beni sociali residuati dal riparto.

Non è richiesto, affinché si configuri il reato, che tutti i soci partecipino al riparto o che tutto l'attivo sia diviso tra i soci, ma è sufficiente che sia derivato un danno per i creditori.

Si ritiene necessaria la conoscenza e la volontà di ripartire i beni sociali tra i soci o di accantonare le somme, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non siano stati pagati per intero.

Nel caso in cui, per effetto dell'indebita ripartizione di beni ai soci, i liquidatori abbiano dolosamente cagionato o contribuito a cagionare il dissesto della società, ovvero nel caso in cui quest'ultima venga sottoposta a procedura concorsuale, il reato in questione resterà assorbito da quello più grave previsto dall'art. 223, comma 2 n. 1 della Legge Fallimentare ("Fatti di bancarotta fraudolenta").

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della società, qualora il reato sia connesso alla violazione di obblighi incombenti sui liquidatori e venga posto in essere nell'interesse della società.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

9.9.4 Esemplificazioni

- Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore di una società terza debitrice di una società del gruppo - che rivesta anche la carica di Apicale o di dipendente di società del gruppo - , provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali favorendo la debitrice e quindi indirettamente il gruppo a cui appartiene. La ripartizione può avvenire mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni.
- Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore soggetto Apicale o dipendente della società, ovvero che opera per conto della stessa, provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni.

9.10 Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

9.10.1 Testo della norma del Codice Civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

9.10.2 Autore del reato

Il reato è costruito come un reato comune, cioè che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

9.10.3 Descrizione

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza assembleare e la condotta, nell'indicare tra i comportamenti punibili "gli atti simulati" (come ad esempio quelli volti ad ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati, facendo ricorso a prestanome; altre condotte fraudolente possono essere quelle riconducibili alla falsificazione del verbale d'assemblea), comprende anche i comportamenti elusivi. La nozione di "atti simulati" non deve essere intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

La norma è diretta a tutelare il corretto funzionamento dell'organo assembleare; non ha di mira un qualsiasi abuso degli amministratori o dei soci, bensì un effetto di particolare gravità che può derivarne, cioè la creazione di maggioranze non genuine.

Ci deve essere la coscienza e la volontà di determinare la maggioranza assembleare, associata all'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il quale non necessariamente deve essere inteso solo come economico.

9.10.4 Esemplificazioni

- Amministratori e soci determinano la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
    - avvalendosi di azioni non collocate;
    - ponendo in essere l'ipotesi del mercato di voto;
    - falsificando il verbale dell'assemblea;
    - esercitando tramite prestanome il diritto di voto spettante alle proprie azioni, sul presupposto che una disposizione legale o statutaria inibisca, nel caso di specie, l'esercizio del voto;
    - mediante dichiarazioni mendaci o reticenti con le quali l'Assemblea o i singoli soci vengono tratti in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera;
    - mediante possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, quali, in particolare, l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati.
- Amministratori o soci, mediante la simulazione o la fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri, ovvero mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da poter far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite, influenzano il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni che, anche se proposte nel generale interesse della Società, sono ottenute tramite illecita influenza sull'assemblea.
- Amministratori o soci pongono in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari (ad esempio delle assemblee speciali) allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società e in spregio delle minoranze.
- La Società pone in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze

assembleari, autenticando deleghe del diritto di voto in assemblea a favore di soggetti non legittimati o non autenticando deleghe del diritto di voto ai soggetti aventi diritto.

9.11 Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

9.11.1 Testo della norma del Codice Civile

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

9.11.2 Autore del reato

L'aggiotaggio è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

9.11.3 Descrizione

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie di aggiotaggio così descritta è idonea a comprendere al proprio interno e, quindi, ad unificare le tre tipologie dello stesso reato preesistenti, vale a dire: aggiotaggio societario, bancario e finanziario (o mobiliare).

Con la prima condotta, cioè di "diffusione di notizie false", viene focalizzata la prima sottospecie di manipolazioni del mercato (le c.d. "manipolazioni informative"), considerata una fonte di ostacolo e di rischio per un'adeguata ed efficiente tutela del mercato. Si attribuisce, così, rilevanza a comunicazioni che sono rivolte ad un numero indeterminato di persone. Non ci sono preclusioni in merito alla forma e/o allo strumento attraverso il quale tale condotta debba essere realizzata; ecco perché può assumere rilevanza ogni possibile mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione, internet, ecc.). Col termine "notizie" bisogna intendere informazioni caratterizzate da un connotato di oggettività e da un'effettiva idoneità lesiva. Si ritiene che nel concetto di "notizie false" possano farsi rientrare anche quelle solo "esagerate" o "tendenziose".

Il riferimento ad "operazioni simulate" coinvolge tanto operazioni che le parti non avevano alcuna concreta intenzione di realizzare (c.d. "simulazione assoluta"), quanto quelle caratterizzate da un'apparente difformità dal vero (c.d. "simulazione relativa").

Con la residua previsione di altri possibili "artifici", si dà rilievo a qualunque possibile comportamento ulteriore che denoti, però, un'oggettiva ed intrinseca capacità ingannatoria. In tema di aggiotaggio, "artificiosità" non significa necessariamente illiceità intrinseca dei mezzi utilizzati, poiché l'inganno può essere realizzato attraverso condotte apparentemente lecite, ma che combinate tra loro, ovvero realizzate in determinate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente realizzino una distorsione del gioco della domanda e dell'offerta in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi.

Affinché le condotte suddette siano punibili, è necessario, come detto sopra, che risultino concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato oppure ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Col termine "affidamento" si intende che la norma voglia scongiurare l'assegnamento riposto dal pubblico nella stabilità delle banche o dei gruppi bancari, ma lo stesso richiamo alla "stabilità" sembra alludere ad una componente eminentemente economica, anche se non sono di certo estranei all'ambito di riferimento dell'inciso normativo profili legati all'amministrazione ed alla gestione della banca o del gruppo.

L'agente deve avere la coscienza e la volontà di porre in essere una o più delle condotte sopra descritte. Nel caso delle "notizie false", la consapevolezza dell'agente della effettiva falsità di quanto comunicato ad altri assumerà un rilievo determinante, essendo dubbia la possibilità di fondare la prova di un atteggiamento

soggettivo caratterizzato dalla previsione ed accettazione di possibili effetti di turbativa su di un presupposto di generica previsione ed accettazione del rischio di una possibile falsità della notizia. Nel caso di "operazioni simulate" dovrà parimenti essere adeguatamente provata la consapevolezza della difformità dal vero di quanto effettivamente posto in essere. Infine, nel caso in cui la condotta abbia a riferimento "altri artifici", sarà assolutamente necessaria una rigorosa verifica dell'effettiva (ed oggettiva) attitudine ingannatoria dei concreti comportamenti posti in essere dall'agente.

Nel caso delle notizie false, il reato si consuma quando queste vengono effettivamente diffuse o quando raggiungono i destinatari. Per quanto riguarda le operazioni simulate e gli altri artifici, il momento consumativo si ha con il perfezionamento dell'operazione.

Può configurarsi il concorso fra il delitto in esame e quello di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 D. Lgs. n. 58/1998, anche se il confine tra le due fattispecie è segnato dalla tipologia degli strumenti finanziari (non quotati per l'art. 2637 c.c. e quotati per l'art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).

9.11.4 Esemplificazioni

- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società diffonde, on line, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose – nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società "bersaglio" o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca "bersaglio" o di gruppi bancari.
- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società diffonde, nei confronti di una delimitata cerchia di destinatari, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società "bersaglio" o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca "bersaglio" o di gruppi bancari.
- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della società, pone in essere operazioni simulate – in maniera assoluta o relativa - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società "bersaglio" o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca "bersaglio" o di gruppi bancari.
- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della società, pone in essere degli atti a valenza oggettivamente ingannatoria – inganno relativo alle condotte in sé o al contesto - nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società "bersaglio" o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca "bersaglio" o di gruppi bancari (es. massiccio ritiro di depositi; storno di personale qualificato).
- Un soggetto che opera – a qualsiasi titolo – per conto della società si accorda con un giornalista – della carta stampata, della televisione o della radio - per far diffondere, sui vari mezzi d'informazione, notizie false – anche solo esagerate o tendenziose -, nel proposito di: 1) determinare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati relativi alla società "bersaglio" o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; 2) incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della banca "bersaglio" o di gruppi bancari.
- Un soggetto, nell'interesse e a vantaggio della Società, diffonde, per il tramite di pubblicazioni riguardanti analisi e ricerche di settore (es.: analisi sui trend macroeconomici e di settore, studi riguardanti il posizionamento della Società rispetto ai principali competitors, stesura del bilancio sociale della Società), notizie false che risultano credibili in virtù del proprio ruolo, al fine di incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di Società o di gruppi societari.
- I redattori dei comunicati stampa diffondono notizie false, idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi (es.: affermazioni non veritiere in grado di danneggiare l'immagine di banche concorrenti). Tali

comportamenti potrebbero essere posti in essere o al fine di danneggiare l'immagine di società concorrenti e/o in occasione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni di altre società, fusioni con altri gruppi, ecc.) al fine di influenzare il prezzo di acquisto o di vendita.

- Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della Società diffonde consapevolmente informazioni false e fuorvianti idonee a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite i mezzi di informazione (comunicati stampa), compreso internet o tramite ogni altro mezzo.

9.12 Art. 2629-*bis* c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

9.12.1 Testo della norma del Codice Civile

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

9.12.2 Autore del reato

Soggetti attivi del reato possono essere:

- gli amministratori;
- i componenti del consiglio di gestione.

9.12.3 Descrizione

La norma richiamata, cioè l'art. 2391, comma 1 c.c., è rubricata «Conflitto d'interessi» ed in essa si fa riferimento ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società. Quindi si tratta di un'ipotesi che non riguarda solo gli interessi in conflitto con quelli sociali.

Affinché vi sia reato, è necessario che la violazione dell'obbligo per l'amministratore o il componente il consiglio di gestione di dare notizia di qualsiasi interesse cagioni un danno alla società o a terzi. L'interesse protetto dalla norma in esame è il patrimonio della società o dei terzi.

La norma si applica alle società quotate in borsa in Italia o nell'Unione Europea ed alle società non quotate ma con titoli diffusi così come previsto dall'art. 116 del TUF.

La disposizione si applica, inoltre, anche ad una serie ulteriore di soggetti sottoposti a forme di vigilanza espressamente dalla stessa norma individuati.

La condotta consiste nella violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c., il quale prevede, in capo all'amministratore, l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura (caratteristiche e peculiarità intrinseche), i termini (descrizione qualitativa, cioè se l'interesse sia proprio o per conto di terzi, da che cosa sia rappresentato, le sue forme di manifestazione, la sua estensione), l'origine (vale a dire la sua provenienza: da dove deriva, da quale sfera in cui opera l'amministratore esso scaturisca e quando cronologicamente si sia formato) e la portata (dimensione quantitativa e temporale).

Quindi, a seconda delle varie ipotesi, la condotta può essere commissiva o omissiva. Ogni interesse dell'amministratore deve costituire oggetto di comunicazione sociale e non solamente, pertanto, se tale interesse sia in conflitto con quello sociale.

Non sono indicati requisiti formali che attengano alla comunicazione. Non è nemmeno indicato il termine entro il quale bisogna adempiere all'obbligo di notizia, ma si ritiene che questa debba pervenire agli interessati in tempo utile per consentire agli stessi di intraprendere eventuali iniziative a tutela della società o per assumere le determinazioni ritenute opportune sulla condotta da tenere prima della delibera.

Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere

l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In generale, l'amministratore ha il dovere di astenersi solo quando, con riferimento a quella determinata operazione, ha veri poteri di gestione o discrezionali e non sia, quindi, solo investito di un semplice compito di rappresentanza esterna o di firma.

Per quanto concerne, invece, l'amministratore unico, questo ha l'obbligo di comunicare sia all'organo di controllo che alla prima assemblea utile, mentre non è previsto alcun obbligo di astensione.

9.12.4 Esemplificazioni

- Violazione, da parte di un membro del C.d.A., dell'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- Violazione, da parte dell'amministratore delegato della società, dell'obbligo:
    - sia di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
    - sia di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- E' sottoscritto un contratto con una società di cui l'amministratore è socio o amministratore; è acquistato un immobile di proprietà o una collezione di oggetti d'arte dell'Amministratore.

9.13 Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

9.13.1 Testo della norma del Codice Civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente, ne ostacolano le funzioni.

(*omissis*)

9.13.2 Autore del reato

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato qui di seguito descritte sono:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati trasmessi dai soggetti richiamati nella norma può concorrere ai sensi dell'art.110 c.p. alla commissione del presente reato;

- i soggetti che, in generale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca ai sensi dell'art.135 t.u.b..

Qualora il soggetto attivo del reato sia uno di quelli sottoposti per legge alla vigilanza della Banca d'Italia o della CONSOB o tenuto agli obblighi nei loro confronti e non vi ottemperi, dovrà rispondere del reato previsto e punito dall'art. 170-*bis* del TUF («Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB») il quale così recita: "Fuori dei casi previsti dall'art. 2638 c.c., chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila".

L'art 170-*bis* TUF può essere considerato dunque, per la tutela penale della Banca d'Italia e della CONSOB, alla stregua di una norma di chiusura, che copre i casi non rientranti nell'ambito della norma generale prevista dal codice civile. I casi, non previsti dalla norma generale, che possono ricadere sotto la previsione dell'art. 170-*bis*, riguardano condotte poste in essere da soggetti non compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 2638 c.c. o a essi non equiparabili in virtù dell'estensione delle qualifiche soggettive operata dall'art. 2639 cc., ovvero condotte imputabili all'autore esclusivamente a titolo di dolo eventuale. Pertanto, qualora il soggetto passivo del reato sia la Banca d'Italia o la CONSOB, risponderanno del reato di cui all'art. 170-*bis* TUF tutti quei soggetti non qualificati dalla fattispecie codicistica le cui condotte erano in precedenza punibili solo a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 2638 c.c.

9.13.3 Descrizione

Il bene giuridico tutelato dall'art. 2638 c.c. consiste nella correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia dell'attività di controllo.

La norma descrive due condotte tipiche differenti rispettivamente al comma 1 e al comma 2, che configurano due distinte ed autonome ipotesi di reato:

- La prima ipotesi – false comunicazioni – configura un delitto di mera condotta a dolo specifico, costruito al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, che deve caratterizzare una condotta descritta secondo due modalità alternative: a) l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; b) l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

  La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

  Mentre il caso di falsa esposizione può riguardare, considerata l'assenza di ogni specificazione nel testo della norma, qualunque informazione diretta all'autorità di vigilanza, sia essa dovuta periodicamente in base alle regole della vigilanza (nel caso in cui l'autorità sia Banca d'Italia ex art. 51 t.u.b.: "vigilanza informativa"), ovvero espressamente e specificamente richiesta dall'autorità stessa e indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, l'occultamento deve concretizzarsi nella violazione di un preesistente obbligo di comunicazione. Si tratta, in entrambi i casi, di condotte commissive, in quanto anche l'occultamento deve riguardare una comunicazione realmente effettuata nei confronti dell'autorità (e non già una comunicazione semplicemente omessa, la quale rileverà invece ai fini della fattispecie di ostacolo), e deve essere accompagnato dall'impiego di mezzi fraudolenti 32. La specificazione secondo cui l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati debba avvenire «con altri mezzi fraudolenti» rappresenta una innovazione di cui non è ben chiaro il significato. Il termine «altri» presupporrebbe, infatti, una precedente descrizione, da parte della norma, di mezzi di occultamento ulteriori e diversi. Probabilmente si intende con ciò specificare che deve trattarsi di mezzi diversi dal falso, ma già la condotta di occultamento appare chiaramente differenziata rispetto a quella di falsa comunicazione. Ad ogni modo, l'inciso sembrerebbe volto a dare rilievo a modalità della condotta tali da poter sviare l'indagine o la verifica dell'autorità e quindi ostacolare, per questa via, la funzione di vigilanza, insidiosamente portata a sottovalutare o a non cogliere segnali di rischio o di non conformità, per effetto di una "messa in scena" artificiosa. È comunque necessario che l'occultamento segua a un obbligo specifico di comunicazione, come si desume dal participio «dovuto», che può tuttavia derivare anche, come già visto per la prima modalità di realizzazione della condotta, da una richiesta dell'autorità di vigilanza. La locuzione «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazione» ricalca quella utilizzata negli

(32) Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2005, n. 44702, in *C.E.D. Cass.* 232535.

attuali articoli 2621 e 2622 c.c. in tema di false comunicazioni sociali ed è volta a escludere esplicitamente le previsioni, i pronostici, l'enunciazione di progetti o *similie,* in generale, tutte le valutazioni di natura meramente soggettive.

Nello specifico dell'attività di vigilanza di Banca d'Italia, l'inciso «ancorché oggetto di valutazione», che non era previsto dalle norme precedenti sostituite dall'art. 2638 c.c., consente anzi di includere con certezza nell'ambito delle comunicazioni rilevanti ai fini della tutela penale anche quelle, destinate alla Banca d'Italia, afferenti la qualità degli impieghi bancari. In tal senso, sono state così ritenute rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 2638, comma 1, c.c., le previsioni di perdite formulate sulla base di fatti, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, non rispondenti a verità. Ciò in quanto nella norma incriminatrice l'obiettività delle valutazioni è ancorata alla materialità dei fatti valutati, sicché la non rispondenza al vero di questi ultimi si trasmette alle valutazioni che da essi dipendono 33. Rilevante - ai fini dell'applicabilità della norma - è stata, del pari, ritenuta l'omessa comunicazione alla Banca d'Italia di posizioni in sofferenza, in quanto atta ad offrire anch'essa una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del soggetto vigilato difforme da quella reale. Dubbia è, invece, in giurisprudenza, la rilevanza penale dell'omessa e/o falsa comunicazione delle posizioni di incaglio 34. In ordine alle divergenze sulle valutazioni della qualità dei crediti, la giurisprudenza ha ribadito che la sanzionabilità della qualificazione delle posizioni anomale in maniera difforme dalla normativa secondaria di vigilanza non mette in discussione la discrezionalità manageriale delle banche; quest'ultima deve però esercitarsi in maniera conforme alle regole e, comunque, in modo da non pregiudicare l'acquisizione, da parte dell'autorità di vigilanza, di informazioni omogenee rispetto alle qualificazioni e classificazioni da essa effettuate 35.

Differentemente da quanto previsto dalle disposizioni sulle false comunicazioni sociali, manca nell'articolo in esame un requisito aggiuntivo di significatività del falso, che limiti la rilevanza penale ai soli falsi che alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Il falso rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2638 c.c. appare dunque più ampio rispetto a quello previsto per l'applicazione dei reati in materia di false comunicazioni sociali, non essendo state qui introdotte le soglie di non punibilità previste per questi ultimi reati. Il criterio di rilevanza del falso nei confronti delle autorità di vigilanza resta pertanto ancorato, secondo i principi già elaborati in passato dalla giurisprudenza anche in relazione alle false comunicazioni sociali, alla verifica dell'idoneità astratta ad ostacolare l'attività di vigilanza; ciò allo scopo di evitare di far ricadere nella tutela penale i fatti irrilevanti o ininfluenti, perché, ad esempio, non afferenti - per l'esiguità relativa dell'importo - alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del vigilato.

Nello specifico, nelle disposizioni della Banca d'Italia, sulle segnalazioni di vigilanza delle banche sono puntualmente indicati i criteri nel rispetto dei quali ascrivere una determinata voce a sofferenza o ad incaglio. Seguendo tali criteri, dovrebbe essere esclusa in radice la possibilità di "appostazioni" aziendali palesemente divergenti da quelle ispettive. Peraltro, rileva in ogni caso la misura del complesso delle "posizioni ad andamento anomalo" non comunicate: al di sotto di certe soglie, l'omessa o inesatta segnalazione non incide sulla valutazione della Banca d'Italia circa la situazione patrimoniale del soggetto vigilato, ma costituisce soltanto una violazione amministrativa.

Circoscrivere l'attività nell'ambito della quale viene posta in essere la condotta risulta non semplice anche in relazione all'ampiezza della formula utilizzata dall'art. 2638 c.c., riferita a tutte le comunicazioni che siano dirette all'autorità pubblica di vigilanza e «previste in base alla legge».

Pertanto, rientrano nel novero delle comunicazioni assoggettate a tutela penale non solo quelle direttamente tipizzate dalla fonte legislativa, ma altresì quelle che, in forza di istruzioni impartite o richieste formulate dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e nella legittima applicazione dei poteri e delle prerogative ad esse conferite ex lege, devono loro essere trasmesse.

L'inciso «previste in base alla legge», secondo la giurisprudenza, «non consente [...] di individuare categorie di comunicazioni tipiche», dovendosi, piuttosto, ritenere riferita a tutte le «comunicazioni rilevanti al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza in base ad un criterio oggettivo di pertinenza» 36. Secondo

(33) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, in C.E.D. Cass. 234533.

(34) Cfr., per le due opposte soluzioni, Trib. Venezia, 5 luglio - 9 ottobre 1996, n. 537 (S. + altri) e Corte App. Venezia, 16 dicembre 1998 (S. + altri).

(35) Trib. Venezia, 5 luglio - 9 ottobre 1996, n. 537 (S. + altri) e Corte App. Venezia, 16 dicembre 1998 (S. + altri).

(36) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290,cit..

la Corte di Cassazione, infatti, l'inciso di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., secondo il quale rilevano le comunicazioni «previste in base alla legge», va letto alla luce del collegamento funzionale tra le comunicazioni stesse e la vigilanza (informativa), sicché vanno considerate «tutte le informazioni trasmesse alla Banca d'Italia rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo ad essa demandata per legge, siano esse inviate periodicamente in base alle modalità e nei termini da essa stabiliti oppure su specifica richiesta» 37. Di conseguenza, verranno ivi escluse tutte quelle informazioni che si rivelino insuscettibili di essere utilizzate a fini di vigilanza.

Perché le false comunicazioni alle autorità di vigilanza rilevino ai fini della configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c. è dunque sufficiente che la legge preveda anche solo il potere dell'autorità di richiedere la comunicazione di dati e notizie da parte dei soggetti da essa vigilati. Non è, invece, sufficiente - pena la violazione del principio di tassatività - che la norma primaria preveda genericamente il potere di dettare disposizioni che disciplinino il settore. Deve, pertanto, escludersi l'applicazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 2638 c.c. alla materia disciplinata ai sensi dell'art. 146 t.u.b. (Vigilanza sui sistemi di pagamento). La fattispecie incriminatrice, inoltre, non sembra presupporre necessariamente comunicazioni scritte: rilevano dunque anche le comunicazioni orali, quali appunto quelle fornite nel corso di un'audizione (es. ex art. 53, comma 3, lett. a), t.u.b. e ex art. 7, comma 1, lett. a), t.u.f.).

Si ritiene inoltre che, ai fini del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza può rilevare anche l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza contenuta nelle "controdeduzioni" degli intermediari vigilati in risposta ai rilievi formulati dall'autorità di vigilanza a seguito di accertamenti ispettivi, comunicati contestualmente all'avvio del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti aziendali. Infatti, se è vero che esse possono rappresentare il "luogo" dell'esercizio del diritto di difesa a seguito della eventuale formale contestazione degli addebiti che segna l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo, è pur vero che esse costituiscono anche, e necessariamente, risposta ai rilievi operati dall'autorità di vigilanza a seguito degli accertamenti ispettivi, e ciò del tutto indipendentemente dall'eventuale avvio della procedura sanzionatoria.

Tale ricostruzione va d'altra parte contemperata con l'esigenza di assicurare la tutela del diritto di difesa dei destinatari del procedimento sanzionatorio amministrativo. Occorre dunque distinguere, nell'ambito delle comunicazioni in esame, quelle strettamente attinenti all'esercizio del diritto di difesa in ordine alla posizione personale dei singoli incolpati, da quelle, più pertinenti all'attività di vigilanza, che illustrano, piuttosto, la situazione dell'azienda vigilata. Queste ultime, nella misura in cui contengano, in replica ai rilievi formulati in sede ispettiva, affermazioni e notizie false e fuorvianti, sembrano doversi includere nel flusso informativo rilevante ai fini dei reati di ostacolo di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c.

Questione connessa a quella appena esaminata è, infine, se siano comprese tra le informazioni false rilevanti ai sensi dell'art. 2638 c.c. anche quelle fornite in comunicazioni volontariamente dirette alle autorità di vigilanza (quali le informazioni fornite dai vigilati nel corso di audizioni su richiesta dell'interessato medesimo e non a seguito di convocazione dell'autorità nell'esercizio dei poteri di legge). Si può trattare, in questo caso, di informazioni, proprio perché non sollecitate, particolarmente insidiose, volte ad avvalorare una falsa impressione di adeguatezza della situazione patrimoniale ed organizzativa dell'intermediario vigilato. Tali informazioni possono ritenersi comprese tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 2638, comma 1, c.c. ove si dia rilievo alla circostanza che esse sono comunque fornite nel quadro di generali obblighi informativi gravanti sui soggetti vigilati, i quali sono ovviamente tenuti a comunicare all'autorità competente non solo le notizie espressamente da quest'ultima richieste, ma anche tutte quelle dalle quali emerga una modificazione delle situazioni rilevanti ai fini della vigilanza. In ogni caso, le informazioni fornite d'iniziativa possono rilevare, ove tramite esse si realizzi l'evento dell'ostacolo, ai fini del comma 2 dell'art. 2638 c.c.

Per la configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., l'informazione dovuta all'autorità di vigilanza deve riguardare, come detto, la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a vigilanza. Non vengono prese espressamente in considerazione, viceversa, le informazioni riguardanti l'organizzazione amministrativa e contabile, il sistema dei controlli interni, gli assetti proprietari, la *governance*, la trasparenza nei rapporti con la clientela. Se ne dovrebbe concludere, ad un primo esame, che, ove il mendacio o l'omissione investano informazioni inerenti a questi aspetti, siano punibili esclusivamente ai sensi del secondo comma dell'art. 2638 c.c., sempre che si sia verificato l'evento ivi previsto. Tuttavia, i medesimi aspetti, non meno di quelli espressamente considerati dalla norma penale, concorrono alla stabilità e alla sana e prudente gestione del soggetto vigilato, poiché ogni irregolarità o violazione in tali ambiti può esporre il soggetto a rischi legali e reputazionali, che a loro volta possono

(37) Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, cit..

ripercuotersi sulle sue condizioni economiche. Sicché, nei limiti in cui le informazioni false riguardino profili che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, risultano comunque rilevanti e misurabili anche sul piano patrimoniale, la loro considerazione rileverà ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 2638 c.c.. Il riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria esclude viceversa tutte quelle informazioni riguardanti, ad esempio, la composizione dell'azionariato della società o ancora, quando non se ne possa affermare la rilevanza nel senso già sopra evidenziato, la sua organizzazione interna.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria oggetto di comunicazione deve essere propria di un soggetto sottoposto a vigilanza; ma non è detto che debba esservi identità tra il soggetto cui appartiene chi effettua la comunicazione all'autorità di vigilanza e quello cui la predetta situazione si riferisce. Nella struttura della norma codicistica, rileva che la situazione rispetto alla quale la falsa comunicazione è effettuata sia riferibile a un soggetto vigilato, mentre la comunicazione stessa potrà ben essere effettuata da altri soggetti, tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità di vigilanza. È il caso delle informazioni fornite dalle società di revisione, nella loro qualità di soggetti deputati al controllo contabile degli intermediari finanziari, ovvero dalla banca depositaria in relazione ai compiti di quest'ultima inerenti la verifica dell'amministrazione della SGR o la gestione del fondo.

- La seconda ipotesi – ostacolo alla vigilanza – prevede un delitto di evento e a forma libera, imperniato sul risultato di ostacolo delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma. Il medesimo elemento, ovvero l'ostacolo, assunto nella prima ipotesi ad oggetto di un dolo specifico dell'agente, viene qui trasformato in evento naturalistico del reato. Nella fattispecie l'evento di ostacolo rivela, dunque, una tipicità alquanto inafferrabile, che va dal mero ritardo alle ostruzioni più gravi, purché non meramente momentanee e/o irrilevanti per le attività di vigilanza. L'elemento soggettivo di tale fattispecie di reato si esprime nella forma del dolo generico; il legislatore ha comunque specificato che l'ostacolo all'attività di vigilanza debba avvenire "consapevolmente" così richiedendo una rappresentazione in termini di certezza del risultato della propria condotta, incompatibile con il dolo eventuale, nel senso che il soggetto attivo deve rappresentarsi gli effetti negativi della condotta.
  Rileva, contrariamente a quanto avviene per la figura di reato prevista dal primo comma dell'art. 2638 c.c., anche l'omessa o non corretta comunicazione di informazioni che non abbiano alcun contenuto o riflesso economico, patrimoniale o finanziario, ma ineriscano ad altri aspetti, quali, in ogni caso, l'organizzazione amministrativa e i controlli interni o la composizione dell'azionariato dell'intermediario. Allo stesso modo rilevano tutte quelle attività che rendano più difficile il controllo o anche lo ritardino (opposizione ad ispezioni, ritardo ingiustificato nella trasmissione di documenti, trasmissione di dati con modalità tali da rallentarne la verifica, ecc.), in quanto precludono a monte la possibilità stessa per l'autorità di valutare tempestivamente la situazione aziendale e di adottare i conseguenti provvedimenti.

  In un'ottica che individui il bene tutelato dall'art. 2638 c.c. esclusivamente nella correttezza dei rapporti tra vigilante e vigilato, qualsiasi falso che rivesta i caratteri della condotta descritta nel primo comma, o qualsiasi ostacolo alle funzioni (anche diverse dalla vigilanza) di autorità pubbliche di vigilanza, potrebbe essere ritenuto penalmente rilevante. A conclusioni diverse deve, invece, giungersi ove si ritenga che il bene tutelato dalla norma sia, in definitiva, il risparmio e, in relazione ad esso, gli altri beni intermedi indicati dalle norme sulle finalità della vigilanza (sana e prudenza gestione, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti a vigilanza). L'identificazione dell'attività penalmente tutelata con la vigilanza in senso tecnico restringe quindi la portata dell'art. 2638 c.c., escludendo dal suo campo di applicazione gli ulteriori compiti che siano svolti dalle autorità di vigilanza, ma non risultino riconducibili ad attività di vigilanza tecnica in senso stretto 38.

  Devono, pertanto, restare esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2638 c.c. i compiti che, pur se attribuiti alle autorità di vigilanza, non comportano valutazioni di tipo tecnico, ma esclusivamente giuridico. La tutela penale di cui all'art. 2638 c.c. non è infine, com'è ovvio, riferibile all'esercizio da parte delle autorità di vigilanza dei poteri di cd. moral suasion, in presenza di un'eventuale riluttanza del soggetto vigilato a conformarsi alle indicazioni provenienti dall'autorità; e ciò, se non altro, perché la natura stessa del potere esercitato - diretto all'adozione spontanea da parte dei soggetti vigilati di indirizzi suggeriti dall'autorità - è incompatibile con la configurabilità di una condotta di ostacolo.
  Per quanto riguarda, nello specifico, l'attività di vigilanza di Banca d'Italia pare da escludersi dall'ambito di

(38) Vanno, ovviamente, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 2638 c.c. le funzioni del tutto estranee ai compiti di vigilanza, quali quelle esercitate dalla Banca d'Italia di tesoriere dello Stato.

applicazione della norma, la possibilità di una tutela penale della vigilanza c.d. regolamentare (art. 53 Tub). Infatti, nei casi di ripetute violazioni di norme di vigilanza, che si traducano nella sottrazione del soggetto vigilato agli obblighi ad esso imposti dal regolatore, frustrando così gli obiettivi assegnati dalla legge all'attività di vigilanza, anche regolamentare, sono attivabili rimedi di tipo diverso da quelli penali per ricondurre l'intermediario al rispetto delle disposizioni di vigilanza. All'autorità tutoria competono, infatti, in tali casi, poteri sanzionatori e poteri puntuali di intervento, che comprendono misure incisive quali il divieto di intraprendere nuove operazioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Risulta viceversa difficile immaginare (se si prescinde dalle violazioni delle regole che prescrivono obblighi informativi) casi concreti nei quali la ripetuta violazione di norme di vigilanza possa di per sé configurare un ostacolo all'attività dell'autorità, e dare luogo all'applicazione della norma penale in esame. Se non sembra possibile ipotizzare un ostacolo in condotte concernenti il momento attuativo delle disposizioni di vigilanza regolamentare, che si sostanzino cioè nella mera violazione delle regole di vigilanza, altrettanto difficile ne appare la configurabilità nella fase di elaborazione delle regole stesse.
Debbono, inoltre, considerarsi esclusi dall'attività di vigilanza, e quindi dalla tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal nuovo testo dell'art. 129 t.u.b., che riguardano la possibilità di imporre agli emittenti ed offerenti strumenti finanziari di effettuare segnalazioni periodiche consuntive su detti strumenti al fine di «acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari». La finalità indicata dalla disposizione è infatti meramente conoscitiva e non risulta connessa alla tutela di alcun bene giuridico finale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte circa i caratteri dell'attività rilevante ai fini della tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., sono da escludere dal novero dei soggetti passivi il C.I.C.R. e il Ministero dell'economia e delle finanze, nel loro ruolo di autorità creditizie.
Sempre in ordine alla definizione del perimetro dei soggetti tutelati dalla norma penale, va anche osservato che compiti di vigilanza possono essere attribuiti dalla legge, o delegati dalle autorità di vigilanza, a soggetti privati. In questi casi, sono in gioco poteri pubblici di vigilanza, essendo tali poteri affidati ad organismi o soggetti privati, questi ultimi non sono assistiti dalla tutela penale di cui all'art. 2638 c.c., espressamente limitata alle sole autorità pubbliche di vigilanza.

9.13.4 Esemplificazioni

- Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):
    - distruzione di documenti;
    - occultamento di documenti;
    - comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, l'ostacolo alla *disclosure* di informazioni suscettibili di essere utilizzate ai fini di vigilanza, ovvero il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;
    - comunicazioni alla Banca d'Italia sull'effettivo stato del sistema dei controlli interni (SCI);
    - qualsiasi condotta ostruzionistica dalla quale risulti un assetto patrimoniale differente da quello effettivamente riscontrato e che sia tale da pregiudicare la complessiva valutazione del soggetto vigilato.
    - ogni forma di distruzione e sottrazione, anche parziale, di documenti contenenti comunicazioni sociali, non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, che provochi oggettiva difficoltà in capo al destinatario della comunicazione medesima di reperire l'informazione in tal modo celata;
    - trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo, come la mancata adesione dei soggetti qualificati alle legittime richieste avanzate, anche oralmente, dalle autorità, il rifiuto a fornire atti o documenti, ipotesi di informazioni reticenti, etc.;
    - invio, da parte di soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), in tempi fortemente e consapevolmente dilazionati, di determinate comunicazioni legittimamente richieste dalle autorità pubbliche di vigilanza (non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza), ostacolando così le autorità stesse nell'esercizio delle proprie funzioni;

- comportamenti ostruzionistici di un qualsiasi soggetto non qualificato che di concerto con i soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) ostacolino mediante qualsiasi forma, l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- comportamenti ostruzionistici del Responsabile Divisione Revisione Interna, ove lo stesso abbia direttamente e volontariamente preso parte, attraverso una intenzionale creazione di "lacune" nel processo di revisione interna (c.d. ciclo di audit), ottenute mediante una premeditata dilazione temporale del ciclo stesso, ad un illecito compiuto - volontariamente e/o involontariamente - dai soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), consistente nell'ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- comportamenti ostruzionistici del Responsabile Divisione Revisione Interna, ove lo stesso, di concerto con la direzione generale della società, abbia volontariamente ed artificiosamente indirizzato le strategie di attività pluriennale del processo di revisione interna (c.d. ciclo di audit) in modo da occultare carenze e profili di rischio, inficiando così il complessivo monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e contribuendo attivamente ad ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- comportamenti ostruzionistici da parte del Responsabile della funzione di Compliance in sede di controlli, ove lo stesso abbia direttamente e volontariamente contribuito, attraverso l'omissione delle proprie funzioni di presidio della conformità dell'attività alle norme e alla sua correttezza, ad un illecito compiuto - volontariamente e/o involontariamente - dai soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), consistente nell'ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; il Responsabile della funzione di Compliance può avere posto in essere comportamenti ostruzionistici mediante comportamenti omissivi in relazione a: a) identificazione delle norme applicabili all'attività bancaria; b) proposta di modificazioni organizzative ritenute necessarie per assicurare un adeguato presidio sui rischi di non conformità; c) predisposizione dei flussi informativi diretti agli organi sociali; d) verifica dell'efficacia delle strutture preposte alla prevenzione del rischio di non conformità;

ovvero anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute – prescritte dalla legge o dalla stessa autorità di vigilanza - che non attengono necessariamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza (di seguito un esempio):

- indicazione nominativa dei soci e degli sfiducianti ai sensi dell'art. 115 comma 3 T.U.F.

- Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, previste dalla normativa, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vengono esposti a Banca d'Italia fatti materiali non rispondenti al vero.

  Di seguito alcuni esempi:

  - alterazione dei dati riportati nel piano dei conti;
  - inserimento manuale di scritture di assestamento fittizie o non conformi ad una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
  - mancata corrispondenza tra i razionali criteri di valutazione e le valutazioni effettuate in bilancio in concreto;
  - mancata evidenziazione di anomalie rilevanti, idonee ad alterare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, riscontrate tramite le procedure;
  - alterazione dei dati relativi a posizioni a "controllo" al fine di impedirne il passaggio ad "incaglio";
  - mancata o erronea segnalazione circa le posizioni da passare da "controllo" a "incaglio";
  - erronea valutazione dell'ipotesi di perdita di valore relativamente alle posizioni da passare ad incaglio;
  - omessa indicazione tra le posizioni di sofferenza di crediti vantati dalla Società nei confronti

di altri gruppi.

- Si altera la documentazione predisposta e trasmessa al Garante Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti normativi previsti in materia di Privacy.
- La Società, nella trasmissione obbligatoria dei dati prevista dalla normativa vigente alle Autorità di Vigilanza, espone dati falsi od omette fatti che avrebbe dovuto comunicare (ad esempio comunicazioni OR.SO.).
- Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):

  o distruzione di documenti;

  o occultamento di documenti;

  o comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;

  o la trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo, ovvero anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute

  o prescritte dalla legge o dalla stessa autorità di vigilanza - che non attengono necessariamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza.

9.14 Art. 2635, comma 3, c.c.: Corruzione tra privati.

9.14.1 Testo della norma del Codice Civile

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

(*Omissis*)

9.14.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635 comma 3 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635 c.c., a essere rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che offrono, promettono o danno denaro o altra utilità non dovuti, anche per il tramite di interposta persona, ai soggetti– apicali o a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi – di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame. Il nuovo testo estende il novero dei soggetti attivi includendo anche coloro che svolgono attività con l'esercizio di funzioni direttive.

9.14.3 Descrizione

Il reato di corruzione tra privati, sostituito alla previgente fattispecie, rubricata "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", dalla L. 6 novembre 2012, n.190, è stato introdotto con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia39 e modificato dal legislatore, da ultimo con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio d'Europa, del 22 luglio 2003.

(39) Il riferimento è qui agli artt. 21 Convenzione di Merida, 7 e 8 Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 e 2 Decisione quadro dell'Unione Europea del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il primo comma dell'articolo in oggetto – non inserito tra i reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 – disciplina il fenomeno della c.d. "corruzione passiva", sanzionando penalmente il soggetto che, rivestendo in seno all'ente una delle qualifiche espressamente previste dalla norma, sollecita la dazione, riceve oppure accetta la promessa di denaro o di altra utilità che non gli è dovuta, destinata a sé o ad altri. La condotta criminosa può essere posta in essere anche indirettamente, cioè per il tramite di interposta persona.

Affinché il reato si perfezioni, è sufficiente che avvenga la sollecitazione o la ricezione di cui sopra, senza la necessità che da essa discenda la commissione od omissione di un atto da parte del soggetto corrotto che provochi un danno per l'ente.

L'attuale formulazione della norma configura, quindi, differentemente dalla previgente versione, un reato di mera condotta, privo di evento di danno, inteso in senso naturalistico, caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo specifico. Infatti, la sollecitazione o ricezione di denaro o altra utilità da parte del soggetto corrotto deve essere comunque finalizzata ad ottenere una "retribuzione" per il compimento di un atto o per la sua omissione, in violazione degli obblighi derivanti dal suo ufficio o da quelli di fedeltà nei confronti dell'ente.

Una questione problematica, sotto il profilo esegetico, concerne la disposizione della norma «in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Il legislatore con tale prescrizione ha dilatato l'area del penalmente rilevante includendo, nel perimetro della fattispecie, ogni inosservanza dei generali doveri di fedeltà, lealtà e correttezza non collegandoli, necessariamente, ai singoli doveri dei soggetti qualificati, ricavabili dai precetti civilistici di riferimento. Risulta doveroso, pertanto, che tale disposizione venga commisurata, a sua volta, «ai singoli e specifici doveri dell'ufficio» via via considerati, come indicato per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, conformemente a quanto desunto dai principi cardine dell'ordinamento penale, tra i quali vi è quello di sussidiarietà, che considera l'intervento penale ammissibile soltanto laddove non vi siano alternative parimenti efficaci a tutela dell'individuo.

Il secondo comma dell'art. 2635 – rimasto invariato a seguito dell'ultima novella legislativa – prevede che nel novero dei soggetti corruttibili, dunque sanzionabili sebbene con pena inferiore, rientrino anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali previsti nel primo comma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, i liquidatori ed altri soggetti che ricoprono funzioni direttive).

Il terzo comma della norma in esame sanziona il fenomeno della c.d. "corruzione attiva", punendo con le stesse pene previste per i soggetti corrotti, previste dal primo e secondo comma della fattispecie in esame, anche il soggetto corruttore, cioè colui che il denaro o altra utilità non dovuta, lo offre, lo promette o lo dà, anche per interposta persona.

Come anticipato, l'unica disposizione contenuta nell'art. 2635 inserita nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è quella contenuta nel comma terzo della citata norma. Dunque, la Società potrà essere chiamata a rispondere del fatto di corruzione attiva – non anche di corruzione passiva – eventualmente commesso dal suo esponente o dal suo dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Ciò premesso la questione che, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, pare essere quella maggiormente importante, riguarda l'esatta definizione dell'oggetto della controprestazione del soggetto corruttore, ovvero del soggetto che «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti» ai soggetti corruttibili annoverati nei primi due commi dell'art. 2635 c.c.. Al riguardo, non sembra revocabile in dubbio che il denaro rientri nel concetto di utilità, inteso quest'ultimo alla stregua di qualsivoglia prestazione o vantaggio suscettibile di essere valutato patrimonialmente.

9.14.4 Esemplificazioni

- La Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione. Ciò con interesse e/o vantaggio per la Società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con nocumento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione.
- La Società si assicura forniture di materiali o di servizi a prezzi ribassati mediante la dazione o promessa di denaro o di altra utilità al direttore generale di un proprio fornitore.
- La Società, tramite il responsabile dell'ufficio destinato a intrattenere i rapporti con le agenzie di *rating* ESG, offre/promette una somma di danaro ai soggetti incaricati dalle agenzie a effettuare i previsti controlli, affinché questi ultimi, in presenza di situazioni non corrette, non le rilevino e attribuiscano

all'Ente un migliore giudizio di *rating* ESG.

9.15 Art. 2635-*bis*, comma 1, c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.

9.15.1 Testo della norma del Codice Civile

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

9.15.2 Autore del reato

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635-*bis* comma 1 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635-*bis* c.c., a essere rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che offrono o promettono denaro o altra utilità non dovuti, ai soggetti apicali elencati dalla norma stessa. Differentemente dalla norma precedente, in questo caso non è prevista la possibilità che la condotta venga posta in essere anche per interposta persona.

9.15.3 Descrizione

La norma in esame racchiude in sé una duplice fattispecie.

Infatti, il primo comma sanziona chiunque, trattandosi di un reato comune, ponga in essere la condotta di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta ad uno dei soggetti compresi nell'elenco dei soggetti corruttibili, con lo scopo specifico di ottenere da quest'ultimo la commissione od omissione di un atto, in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o i suoi obblighi di fedeltà all'azienda.

Il secondo comma, invece, sanziona penalmente colui che, in possesso di una delle qualifiche menzionate dal secondo comma dell'art. 2635-*bis* c.c., trattandosi dunque di un reato proprio, sollecita la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per sé o per altri, non dovuti, quale "retribuzione" della commissione od omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o i suoi obblighi di fedeltà all'azienda. Tale condotta di sollecitazione può essere commessa anche per interposta persona.

Ciò che differenzia le fattispecie contemplate dalla norma in esame da quelle disciplinate nell'art. 2635 c.c. è che, affinché si realizzino le ipotesi di istigazione alla corruzione attiva e passiva, risulta necessario che, rispettivamente, l'offerta/promessa non sia accettata dal soggetto potenzialmente corruttibile o la sollecitazione da parte di quest'ultimo non venga accolta dalla controparte. In caso contrario, cioè laddove l'accordo criminoso tra i soggetti coinvolti venga raggiunto ed a prescindere dalla successiva effettiva commissione/omissione dell'atto in pregiudizio dell'ente, le condotte saranno sussumibili nel reato di corruzione tra privati, più severamente sanzionato.

In conclusione, come anticipato, si sottolinea che solo il primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. rientra nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dunque, la Società potrà essere chiamata a rispondere unicamente qualora il suo esponente o dipendente istighi un soggetto qualificato tra quelli menzionati dall'art. 2635-*bis* c.c. ad accettare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Si richiama, inoltre, quanto già affermato al paragrafo precedente in merito all'estensione del concetto di "altra utilità".

9.15.4 Esemplificazioni

- La Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società,

in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione, con interesse e/o vantaggio per la Società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con nocumento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione, ma il lavoratore non accetta.

9.16 Art. 2639 c.c.: Estensione delle qualifiche soggettive.

9.16.1 Testo della norma del Codice Civile

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

9.16.2 Descrizione

Con riferimento a tutti i reati societari richiamati, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.

9.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

9.17.1 Testo della norma

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale.

9.17.2 Autore del reato

Il reato in esame è comune, potendo essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

9.17.3 Descrizione

La norma in esame è stata introdotta dal D.Lgs. 19/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Le disposizioni introdotte dal decreto (che producono effetto, salvo che non sia diversamente disposto, a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali le società partecipanti non abbiano ancora provveduto, alla medesima data, a pubblicare il relativo progetto) trovano applicazione in relazione alle seguenti operazioni:

a) operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;

b) operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

c) operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali,

nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

d) operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

Il reato di cui all'art. 54 del D.Lgs. 19/2023 è posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all'art. 29, norma che prescrive le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del cd. "certificato preliminare" attraverso il quale l'autorità preposta (per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera.

A tale riguardo, l'art. 29 – norma prevista nel Capo III del Decreto dedicato alle fusioni – è disposizione pacificamente applicabile anche alle operazioni di trasformazione (disciplinate nel Capo II) e di scissione (disciplinate nel Capo IV), in forza del richiamo espresso a tale norma effettuato rispettivamente dall'art. 7 (per le trasformazioni) e dall'art. 42 (per le scissioni) del decreto.

Il ricorso alla sanzione penale da parte del legislatore nazionale sottolinea il ruolo centrale attribuito nella disciplina normativa al cd. "certificato preliminare", il cui rilascio si inserisce nell'ambito di un articolato *iter* procedimentale che deve essere seguito dagli enti partecipanti nell'esecuzione di tali operazioni e che prevede il compimento di una serie di adempimenti e formalità tra i quali, a titolo esemplificativo: i) la redazione del progetto di operazione transfrontaliera da parte degli organi di amministrazione o direzione; ii) la predisposizione di una relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici corredata dalla redazione di un esperto indipendente; iii) il controllo di legalità dell'operazione; iv) l'approvazione dell'operazione da parte degli organi societari; v) la pubblicità del progetto e dell'ulteriore documentazione indicata.

In particolare, il menzionato certificato preliminare deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 29 dal notaio in qualità di pubblico ufficiale, in quanto soggetto al quale è demandato lo svolgimento del controllo di legittimità *ex ante* delle operazioni transfrontaliere prima che queste producano effetto.

In conformità alle disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 19/2023, la società italiana partecipante alla fusione (e, in forza del sopra menzionato richiamo operato all'art. 29, anche alla trasformazione e la scissione) deve richiedere il rilascio del suddetto certificato al notaio, il quale deve attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell'operazione societaria.

Tale richiesta deve essere preventivamente supportata da parte della società richiedente da una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni elencati nell'art. 29, comma 2, del decreto (nonché dall'art. 30, qualora dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato), che devono essere allegati alla domanda di rilascio e sulla base dei quali il notaio dovrà svolgere le proprie valutazioni.

Quanto alla struttura della fattispecie incriminatrice in esame, la stessa viene a sanzionare la condotta di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29,

- formi documenti in tutto o in parte falsi;
- alteri documenti veri;
- renda dichiarazioni false;
- ometta informazioni rilevanti.

Quanto alla condotta tipica, la stessa potrà realizzarsi sul piano materiale come condotta:

- di natura commissiva, in caso di formazione di documenti in tutto o in parte falsi, o di alterazione di documenti veri, o ancora in caso di rilascio di dichiarazioni false, o
- di natura omissiva, laddove non vengano fornite le "informazioni rilevanti".

Quanto all'elemento soggettivo, si tratta all'evidenza di un reato cd. a dolo specifico, essendo previsto che il soggetto agente abbia posto in essere – con consapevolezza e volontà – le condotte tipiche descritte nella fattispecie, con l'ulteriore finalità di simulare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, sebbene quest'ultimo risultato non sia richiesto per l'integrazione del reato.

9.17.4 Esemplificazioni

- La Società forma documenti in tutto o in parte falsi al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023.

10 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-*quater*, D.Lgs.231/01). [Art. aggiunto dalla L.14/01/2003 n.7, art.3].

10.1 Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive.

10.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

10.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.1.3 Descrizione

La norma ha assunto l'attuale formulazione a seguito della modifica operata, nel quadro di un intervento di riforma dei c.d. 'reati di opinione', dall'art. 2 L. 85/2006, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006.

Con tale intervento si è inteso modernizzare la fattispecie, introducendo da un lato il requisito dell'idoneità dell'organizzazione a raggiungere il proprio obiettivo sovversivo, dall'altro ridefinendo le tipologie di finalità che l'associazione deve perseguire per essere definibile come sovversiva: le anacronistiche finalità di 'stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre' e di 'sopprimere violentemente una classe sociale' sono state eliminate e sostituite dalla finalità di 'sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato', che si affianca alla finalità di 'sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato', già contemplata dall'art. 270 nella sua precedente formulazione.

Il *discrimen* tra la tipologia di associazione prevista dalla norma in esame e quella prevista dal successivo art. 270-*bis* risiede nell'elemento della violenza utilizzata per perseguire il fine dell'associazione: violenza comune - cioè mirata - nel caso dell'art. 270, violenza di matrice terroristica - cioè indiscriminata e pluridirezionale in quanto funzionale a generare panico e terrore tra la popolazione - nel caso dell'art. 270-bis40.

Si tratta di un reato a concorso necessario in cui è richiesto un numero minimo di due partecipanti (la attispecie distingue vari tipi di adesione all'associazione, già trattati nel paragrafo relativo all'art. 416 c.p. ed, altresì, trattati nel paragrafo successivo al presente).

La fattispecie si configura quando il soggetto attivo pone dolosamente in essere una delle condotte alternativamente previste dalla norma: promuovere, costituire, organizzare o dirigere41 un'associazione che abbia le finalità di cui si è detto e sia concretamente idonea a realizzarle, o anche solo partecipare ad essa. In quest'ultimo caso la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, mentre in tutti gli altri casi la reclusione da cinque a dieci anni.

E' possibile anche configurare il concorso esterno in associazione eversiva, laddove un soggetto fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario senza, però, prender parte al sodalizio.

L'ultimo comma, inoltre, prevede un'aggravante per il caso in cui l'associazione non sia stata costituita ex novo, ma rappresenti la ricostituzione di una precedente associazione di cui era stato ordinato lo scioglimento.

---

(40) Cass. pen. Sez V, 23/02/2012 n. 12252.

(41) Per un approfondimento in merito si veda la descrizione del seguente art. 270 bis c.p.

Va sottolineato, infine, che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non realizza il reato in oggetto. L'elemento soggettivo è il dolo specifico.

10.1.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che costituiscono, organizzano o dirigono associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.
- La Società promuove, costituisce, organizza o dirige in modo consapevole, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza finalizzati a sopprimere l'ordinamento politico e giuridico dello Stato o a sovvertirne gli ordinamenti economici e sociali.

10.2 Art. 270-*bi*s c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

10.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

10.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.2.3 Descrizione

L'oggetto giuridico di tale reato è ravvisabile nell'interesse dello Stato alla propria difesa contro i pericoli derivanti, per la sua stessa esistenza, dalle attività violente oggetto del programma associativo.

Con questa fattispecie si è voluto tradurre in termini normativi la realtà socio-politica del terrorismo durante i cosiddetti anni di piombo, in cui era necessario fronteggiare l'eversione dell'ordine democratico, in particolare dell'ordine costituzionale.

Per la configurabilità del reato in questione, si richiede una struttura organizzata con un programma comune tra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza.

La norma prevede cinque distinte fattispecie (promozione, costituzione, organizzazione, finanziamento e partecipazione), cui corrispondono due diversi livelli di pena (uno più elevato per chi promuove, costituisce, organizza o finanzia ed uno meno elevato per il mero partecipe).

Ai fini della partecipazione, non vale fare riferimento all'adesione psicologica o ideologica del programma criminale, posto che, per una dichiarazione di responsabilità, sarebbe necessario un concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo, sotto forma di attività preparatorie rispetto all'esecuzione di reati fine o dell'assunzione di un ruolo concreto (almeno di supporto) nell'organigramma dell'associazione.

Per quanto concerne le altre condotte:

- il promotore è colui che prende l'iniziativa per la costituzione dell'associazione, senza doverne poi essere, necessariamente, membro effettivo;
- il costitutore è colui che fa venire ad esistenza l'associazione, mediante reperimento del personale ed il reclutamento dei mezzi necessari;
- l'organizzatore è chi ha la funzione di definire e specificare i ruoli assegnati ai singoli membri e di coordinarli rispetto al raggiungimento dello scopo associativo;
- il dirigente è colui che ha la facoltà di emanare ordini in posizione di supremazia gerarchica, ponendosi direttamente al di sopra dell'organizzatore;
- il finanziatore è chi contribuisce all'associazione con mezzi di natura economico-finanziaria.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale (ex art. 270-*bis* comma 3 c.p.).

10.2.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che costituiscono, organizzano, dirigono o a loro volta finanziano associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia in modo consapevole, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, direttamente o indirettamente, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La Società investe consapevolmente a favore di un'impresa che risulta essere ricompresa nelle black list dell'antiterrorismo.

10.3 Art. 270-*ter* c.p.: Assistenza agli associati.

10.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

10.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.3.3 Descrizione

Tale norma costituisce una figura speciale dell'art. 418 c.p. ("Assistenza agli associati", con riferimento alle associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. e di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.) e si fonda sull'esigenza di neutralizzare le associazioni di natura sovversiva dell'ordinamento economico e sociale dello Stato, o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, incriminando quei soggetti che, pur estranei alla struttura organizzativa, realizzino condotte di sostegno esterno nei confronti di singoli componenti delle

organizzazioni medesime.

Oltre alle tradizionali prestazioni consistenti nel dare rifugio e nel fornire vitto, il legislatore, oggi, contempla anche quelle costituite dal procurare ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. Vale come causa di esclusione della punibilità, l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto (sono prossimi congiunti: ascendenti, discendenti, coniuge, parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, affini nello stesso grado, zii e nipoti).

10.3.4 Esemplificazioni

- La Società – senza concorrere nel reato ovvero astenendosi dal porre in essere condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti – dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.) o aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.).

10.4 Art. 270-*quater* c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

10.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis,* arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni

10.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.4.3 Descrizione

La fattispecie mira a contrastare il fenomeno del reclutamento nel territorio dello Stato di soggetti da inviare all'estero per il compimento di azioni terroristiche o, più verosimilmente, per la preparazione a simili atti in appositi campi di addestramento.

Per arruolamento deve intendersi il compiere atti di ingaggio di soggetti terzi, da inserire all'interno di una struttura organizzata di tipo militare, caratterizzata da rapporti di servizio o di subordinazione gerarchica.

Arruolare significa, dunque, inquadrare un soggetto all'interno di una struttura militare o di una struttura affine, previo raggiungimento di un accordo di natura negoziale.

10.4.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che arruolano una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

10.5 Art. 270-*quater*.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.

10.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

10.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

10.5.3 Descrizione

La fattispecie in esame è stata introdotta dal d.l. 7/2015, convertito con modificazioni in l. 43/2015. In sede di conversione sono state aggiunte le parole ‘*in territorio estero*’ ed è stata aumentata la pena della reclusione dagli originali ‘*da tre ai sei anni’*.

I beni giuridici che la norma è volta a tutelare sono la sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico, la tutela dei rapporti con gli altri Paesi e della sicurezza internazionale.

Lo scopo della nuova incriminazione è quello di colpire il fenomeno dei c.d. *foreign fighters*: soggetti, italiani o stranieri, presenti sul territorio nazionale, che organizzano per sé o per altri, finanziano o propagandano – tali sono le tre modalità alternative della condotta previste dalla norma – viaggi per compiere atti di terrorismo in Paesi esteri o per apprenderne le tecniche, allo scopo di tornare successivamente nel territorio nazionale per metterle in pratica.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, dovendo la condotta essere in grado di portare alla realizzazione del viaggio o del trasferimento, ma non essendo necessario che tale viaggio o trasferimento di realizzi in concreto, infatti il reato si consuma al momento del compimento dell’atto organizzativo, di finanziamento o propagandistico.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, essendo necessaria la coscienza e volontà di porre in essere la condotta con finalità di terrorismo.

10.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che organizzano, finanziano o propagandano viaggi in territorio estero con finalità di terrorismo.

10.6 Art. 270-*quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

10.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-*sexies* Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

10.6.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa. Comunque, soggetto attivo è chi addestra o fornisce le istruzioni.

10.6.3 Descrizione

L’obiettivo è quello di contrastare la preparazione dell’aspirante terrorista all’uso di mezzi offensivi ad ampio raggio (esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche), normalmente destinata ad aver luogo con l’inserimento in campi di addestramento o con la divulgazione di materiale illustrativo mirato o attraverso strumenti informatici o telematici.

Viene punito anche l'addestrato. Addestrare significa esercitare alla preparazione o all'uso di armi, di materiali esplosivi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. Fornire istruzioni significa, invece, procurare informazioni in ordine alla preparazione o all'uso dei mezzi indicati, eventualmente anche a distanza e nei confronti di destinatari indeterminati.

10.6.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che addestrano o comunque forniscono istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

10.7 Art. 270-*quinquies*.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

10.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

10.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.7.3 Descrizione

La fattispecie penale, inserita dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 2016, n. 153, si aggiunge a quelle già previste in materia di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale, prevedendo due distinte figure criminose.

La prima sanziona quelle condotte di raccolta (insieme delle operazioni, di qualunque natura, dirette ad accumulare risorse), erogazione (materiale elargizione di risorse a beneficio di specifici soggetti) e messa a disposizione (creazione delle condizioni tecnico-giuridiche per affinché un diverso soggetto possa disporre delle risorse) di beni o denaro, finalizzate al finanziamento di attività terroristiche; anche a prescindere dal fatto che tali beni o denaro siano poi effettivamente impiegati a tale scopo. La fattispecie richiede il dolo specifico.

La seconda sanziona autonomamente chi si limita a depositare o custodire (in luoghi reali o meramente telematici, sotto il proprio controllo) i beni o il denaro di cui sopra. Per l'integrazione di tale fattispecie è necessario che il reo sia persona diversa dal finanziatore e che non siano configurabili gli estremi del concorso nel primo comma. E' sufficiente il dolo generico, con la consapevolezza di porre in essere una condotta di ausilio ad un finanziatore del terrorismo.

Per entrambe le fattispecie, un 'apposita clausola di riserva esclude espressamente il concorso con i delitti puniti dagli artt. 270-*bis* e 270-*quater*.1 c.p., evitando la sussumibilità sotto la nuova fattispecie delle condotte di raccolta, erogazione o messa a disposizione commesse da colui che è già partecipe dell'associazione terroristica di cui all'art. 270-*bis* c.p., oppure da colui che è già organizzatore, finanziatore o promotore di viaggi all'estero con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-*quater*.1 c.p.

10.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che raccolgono, erogano o mettono a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui

all'articolo 270-*sexies*, a prescindere che i beni o il denaro siano poi effettivamente impiegati a tali scopi.

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che depositano o custodisco beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, a prescindere che i beni o il denaro siano poi effettivamente impiegati a tali scopi.

10.8 Art. 270-*quinquies*.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

10.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

10.8.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.8.3 Descrizione

La fattispecie penale, inserita dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 2016, n. 153, punisce le medesime condotte previste dagli artt. 334 c.p. ("Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa") e 388, co. 5, c.p. (che sanziona chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) . Rispetto a quest'ultima non si richiede che il soggetto attivo sia anche il proprietario della res, potendo il delitto essere commesso da chiunque. La norma in esame, inoltre, non contempla il pignoramento e non prevede alcuna connotazione specifica al sequestro, richiedendo solo che tale misura reale sia stata assunta " per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo" e mira alla tutela del vincolo cautelare (sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) disposto su determinati beni o denaro al fine di evitare che siano impiegati per il finanziamento di attività terroristiche. La condotta può essere integrata mediante sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento. E' sufficiente il dolo generico, con la consapevolezza di porre in essere la condotta su beni sottoposti al detto vincolo di indisponibilità.

10.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che sottraggono, distruggono, disperdono, sopprimono o deteriorano beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*.

10.9 Art. 270-*sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo.

10.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

10.9.2 Descrizione

Per essere qualificate come terroristiche, le condotte devono risultare finalizzate alla realizzazione di uno degli scopi previsti dalla norma, cioè volte ad intimidire la popolazione, a costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, a destabilizzare o

distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

La seconda parte della norma fa riferimento ad altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Da ciò si desume che si considerano pur sempre vigenti le ulteriori definizioni di terrorismo, adottate nell'ambito di specifiche convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.

10.10 Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

10.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

10.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.10.3 Descrizione

L'offensività nei confronti della vita ed incolumità dei privati cittadini non può essere isolata dal contesto di lesività nei confronti di interessi politico-sociali.

La norma prevede una condotta di attentato nei confronti della vita o dell'incolumità di una persona, alla quale può o meno succedere l'evento perseguito.

Soggetto passivo può essere una qualsiasi persona, purché la condotta sia diretta contro soggetti specifici e non contro serie indeterminate di individui, altrimenti ricorrerebbe la diversa fattispecie di cui all'art. 285 c.p.(42).

Per la punibilità occorre, in primo luogo, il dolo consistente nella consapevolezza e volontà di attentare alla vita o all'incolumità di una persona. A ciò deve aggiungersi il dolo specifico costituito dal perseguire fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Può essere individuato il fine terroristico ove la condotta sia realizzata con lo specifico intento di creare il panico nella collettività e nella prospettiva di perseguire scopi politici interni o internazionali diversi dall'eversione dell'ordine democratico; si può descrivere, invece, il fine eversivo con l'intento di mutare violentemente l'ordine costituzionale esistente, in particolare sovvertendo l'aspetto democratico e pluralistico dello Stato con il disarticolarne le strutture, l'impedirne il funzionamento e il deviarlo dai principi fondamentali.

(42) Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.

10.10.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentano alla vita od alla incolumità di una persona.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentano alla vita od alla incolumità di persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica.

10.11 Art. 280-*bis* c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

10.11.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

10.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.11.3 Descrizione

Emerge, in primo luogo, nella condotta in sé, un'offensività diretta contro l'interesse all'integrità dei beni materiali. Il dolo specifico, in questo caso, ha ad oggetto unicamente il terrorismo e non anche l'eversione dell'ordine democratico.

La condotta qui descritta rientra senza dubbio nei delitti di attentato. Il rilievo interpretativo dell'interesse tutelato si manifesta significativamente nell'individuazione dell'oggetto materiale del reato che, anche se apparentemente viene identificato dalla norma in una qualsiasi cosa mobile o immobile altrui, deve in realtà essere ristretto a cose il cui danneggiamento abbia la potenzialità di creare risultati terroristici e la lesione dell'oggetto giuridico.

10.11.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per finalità di terrorismo, compiono qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. idonee a causare importanti danni materiali).

10.12 Art. 280-*ter* c.p.: Atti di terrorismo nucleare.

10.12.1 Testo della norma del Codice Penale

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

10.12.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.12.3 Descrizione

Il reato è stato introdotto con L.153/2016, in attuazione della Convenzione di New York del 14 settembre 2005. La norma prevede quattro distinte figure criminose, suddivise in due gruppi di differente gravità.

La prima fattispecie punisce chi procaccia, con qualsiasi mezzo o modalità, materia radioattiva, per sé o per altri, con la finalità di impiegarla in atti di terrorismo. Per materia radioattiva si intendono i materiali nucleari o altre sostanze radioattive contenenti nuclidi caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazioni idonee a causare la morte o gravi lesioni alle persone e all'ambiente.

La seconda fattispecie punisce sia il procacciamento che la creazione di ordigni nucleari, cioè congegni esplosivi a dispersione di materia radioattiva.

La terza e la quarta fattispecie puniscono più severamente l'utilizzo, in qualsiasi modo, della materia radioattiva o degli ordigni nucleari di cui sopra, nonché l'utilizzo o il danneggiamento di impianti nucleari con finalità di terrorismo, laddove per impianto nucleare si intende qualsiasi forma di reattore nucleare, installati in appositi siti a terra oppure su veicoli di ogni genere (navi, aerei, oggetti spaziali) a fini propulsivi. Dall'utilizzo deve derivare il rilascio o il concreto pericolo di rilascio di materia radioattiva, con conseguente lesione o rischio di lesione alle persone e all'ambiente. L'ipotesi di cui al comma secondo, n.2, completa la tutela penale alle installazioni naturali, affiancandosi alla previsione di cui all'art. 433-bis c.p. ("Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari").

In tutti i casi, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo richiesta la finalizzazione terroristica delle condotte.

L'ultimo comma della norma include nella risposta sanzionatoria anche le condotte di cui sopra che hanno ad oggetto materiali o aggressivi chimici (elementi i composti chimici usati a scopi bellici) o batteriologico (armi contenenti organismi virali, batterici o tossine).

10.12.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p., procurano a sé o ad altri materia radioattiva, creano un ordigno nucleare o ne vengono altrimenti in possesso, utilizzano materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizzano o danneggiano un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva, oppure attuano le medesime condotte con riferimento a materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

10.13 Art. 289-*bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

10.13.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

10.13.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.13.3 Descrizione

L'offesa all'ordine costituzionale viene portata attraverso la lesione caratteristica del reato di sequestro di persona, rivolta ad aggredire la libertà di movimento anche in quanto estrinsecazione della più generale libertà di agire e di determinarsi autonomamente. Il dolo consiste nella consapevolezza e volontà di privare taluno della libertà personale di agire per fini di terrorismo o di eversione. Non si richiede, per la configurabilità del reato, che il sequestro di persona rappresenti l'atto immediatamente sovversivo, ben potendo lo stesso costituire un passaggio necessario per l'attuazione di un più articolato progetto eversivo.

La norma prevede aggravamenti di pena in conseguenza della morte della persona sequestrata, differenziati a seconda che l'evento aggravatore sia stato voluto o meno dall'agente.

Il quarto comma della norma in esame prevede una speciale attenuante nel caso di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adoperi per far riacquistare la libertà al sequestrato.

10.13.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestrano una persona.

10.14 Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

10.14.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo43 e secondo44 di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena

(43) "Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato"

(44) "Dei delitti contro la personalità interna dello Stato"

è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

10.14.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Il delitto è plurisoggettivo. È necessario che l'istigazione sia diretta nei confronti di una o più persone determinate, con le quali si deve instaurare un rapporto personale e privato. Per questo motivo, se il delitto istigato può essere commesso solo da un soggetto che riveste una particolare funzione, non risulterà configurabile il delitto in esame qualora il destinatario dell'istigazione ne sia sfornito.

L'istigazione non deve essere accolta oppure, se accolta, il delitto non deve essere commesso, altrimenti il reo risponderà di concorso con quest'ultimo.

10.14.3 Descrizione

In deroga a quanto stabilito dall'art. 115 c.p. (per il quale, di regola, l'istigazione non accolta o accolta ma senza che il reato venga poi commesso non è punibile), la norma assoggetta a pena dei meri atti preparatori, non aventi di per sé contenuto offensivo, ma che sono sintomatici di una pericolosità sociale del reo. L'azione che concreta il fatto illecito si risolve, normalmente, in un eccitamento o in una provocazione, cioè nel proporre ad altri motivi di impulso, o nel rimuovere fonti di inibizione (occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo). Non rilevano le modalità con cui tale condotta è posta in essere (reato a forma libera), basta che sia *ex ante* idonea a determinare il soggetto a commettere uno dei delitti indicati dalla norma. In ogni caso, la pena comminata è più severa se il reato è commesso tramite strumenti informatici o telematici (aggravante introdotta con il c.d. decreto antiterrorismo del 2015).

L'istigazione dà vita al titolo di reato quando non sia stata accolta dal destinatario, ovvero se, pur accolta, il delitto istigato non sia stato commesso, nel caso in cui invece l'istigazione venga accolta ed il reato sia poi commesso l'istigatore risponderà in concorso con l'istigato nel reato oggetto dell'istigazione.

10.14.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che istigano taluno a commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

10.15 Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo.

10.15.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

10.15.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.15.3 Descrizione

Anche in questo caso la norma si pone in deroga all'art. 115 c.p. (per il quale l'accordo per commettere un reato non è punibile se tale reato non è poi commesso), anticipando la tutela penale in ragione della rilevanza degli interessi tutelati. Dal punto di vista oggettivo, dunque, la fattispecie sanziona i soggetti che si accordano per il solo fatto dell'accordo, prevedendo un'aggravante di pena per i promotori dell'accordo stesso. Il reato al compimento del quale è finalizzato l'accordo non deve essere commesso, altrimenti i soggetti non risponderanno ai sensi dell'art. 304, bensì in concorso del diverso reato - oggetto dell'accordo - commesso. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, cioè la finalizzazione della condotta alla commissione di taluni dei reati richiamati dall'art. 302 c.p..

10.15.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che si accordano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

10.16 Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione.

10.16.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi della associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

10.16.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.16.3 Descrizione

Si tratta di una forma speciale di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., caratterizzata dalla finalizzazione del *pactum sceleris* alla promozione di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, pur non essendo necessario che tale finalità sia concretamente raggiunta. La differenza tra la norma in oggetto e quella di cui al precedente art. 304 c.p. consiste nel fatto che, in questo caso, non basta l'accordo tra più soggetti, ma è necessario, *in primis,* che i soggetti siano almeno tre e, in secondo luogo, che abbiano strutturato un apparato organizzativo, seppur rudimentale.

10.16.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che si associano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

10.17 Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione.

10.17.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

10.17.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.17.3 Descrizione

La norma prevede due autonome fattispecie: da un lato, punisce la condotta di chi promuove, costituisce od organizza una banda armata, intesa come gruppo organizzato formato da più persone, allo scopo di commettere uno dei reati richiamati dall'art. 302 c.p. tramite l'utilizzo di armi ed a prescindere che tale scopo sia concretamente realizzato; dall'altro, sanziona il singolo per il solo fatto della partecipante ad una banda già esistente. Se i reati-scopo vengono commessi, il singolo partecipante alla banda armata sarà responsabile anche di essi soltanto qualora abbia moralmente o materialmente partecipato alla loro commissione.

Il concetto di "armata" deve intendersi nel senso della disponibilità di armi, di qualsiasi tipo, detenute legalmente o illegalmente (l'eventuale porto illegale di armi è punito come fattispecie a se stante, in concorso con il reato in esame).

La norma, al terzo comma, sanziona anche colui che sovvenzioni la banda armata, cioè fornisca ai membri della stessa un aiuto di qualsiasi natura che non consista, però, nel fornire loro vitto, mezzi di comunicazione o di trasporto oppure rifugio, ricorrendo in tal caso il diverso reato di cui all'art. 307 c.p..

10.17.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti che formano o sovvenzionano una banda armata o vi partecipano al fine di commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

10.18 Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

10.18.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(*omissis*)

10.18.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.18.3 Descrizione

Tale norma costituisce una figura speciale dell'art. 418 c.p. ("Assistenza agli associati", con riferimento alle associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. e di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.) e si fonda sull'esigenza di neutralizzare le associazioni e le bande armate finalizzate a commettere un delitti contro la personalità dello Stato, incriminando quei soggetti che, pur estranei alla struttura organizzativa, realizzino condotte di sostegno esterno nei confronti di singoli componenti delle organizzazioni medesime.

Oltre alle tradizionali prestazioni consistenti nel dare rifugio e nel fornire vitto, il legislatore, oggi, contempla

anche quelle costituite dal procurare ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione. Vale come causa di esclusione della punibilità, l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto (sono prossimi congiunti: ascendenti, discendenti, coniuge, parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, affini nello stesso grado, zii e nipoti).

10.18.4 Esemplificazioni

- La Società – senza concorrere nel reato ovvero astenendosi dal porre in essere condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti – dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni (art. 305 c.p.) o bande armate (art. 306 c.p.) finalizzate a commettere un delitto, non colposo, contro la personalità internazionale (artt. 241 – 274 c.p.) o contro la personalità interna (artt. 276 – 292 c.p.) dello Stato.

10.19 Art.1 D.L.15.12.1979 n.625 conv. con mod. nella L.6.2.1980 n.1545: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

10.19.1 Testo della norma

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.(*Omissis*).

10.19.2 Descrizione

La citata disposizione non è norma incriminatrice.

10.20 Art.2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999: Repressione del finanziamento del terrorismo.

10.20.1 Testo della norma

Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque, direttamente o indirettamente, illecitamente o deliberatamente, attraverso qualsiasi mezzo fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, totalmente o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisca reato con riferimento e secondo la definizione di uno dei trattati indicati in allegato alla presente Convenzione;

b) qualsiasi altro atto posto in essere al fine di uccidere o ferire gravemente un civile, o qualsiasi altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, allorquando, per sua natura o contesto, questo atto sia volto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

Depositando il proprio strumento di rettifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato Membro non facente parte di un trattato elencato nell'allegato previsto al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo, può dichiarare che, in caso di applicazione della presente Convenzione, il suddetto trattato non costituisca parte integrante di questo allegato. Tale dichiarazione diventa priva di effetto a partire dall'entrata in vigore del trattato per lo Stato Membro, che ne dà notifica al depositario.

Allorquando uno Stato Membro termina di fare parte di un trattato indicato nell'allegato, esso può fare la dichiarazione in merito al suddetto trattato, come previsto nel presente articolo.

Perché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che i fondi siano stati effettivamente

(45) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito, dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

utilizzati per commettere uno dei reati di cui al comma a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette ugualmente reato, chiunque tenti di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette ugualmente reato chiunque:

- partecipi in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- organizzi la commissione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dia l'ordine ad altre persone di commettere tale reato;
- contribuisca alla commissione di uno o più reati previsti ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo per mezzo di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo; tale concorso nel reato deve essere intenzionale e deve:
    - sia mirare a facilitare l'attività criminale del gruppo o servirne lo scopo, allorquando tale attività o tale scopo presuppongano la commissione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
    - sia essere attuato sapendo che il gruppo ha l'intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

10.20.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

10.20.3 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente forniscono o tentano di fornire o di raccogliere fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nella Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre '70 (*); b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

  (*) Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre '70); Convenzione per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale (Montreal, 23 settembre '71); Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973; Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (Vienna, 3 marzo 1980); Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988); Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988); Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988); Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

11 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater* 1,

D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.09/01/2006 n.7 art.3].

11.1 Art. 583-*bis* c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

11.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

11.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

11.1.3 Descrizione

La norma in oggetto tutela la inviolabilità fisica e la salute della donna in genere e delle minori in particolare.

Il primo comma punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione agli organi genitali femminili.

Il secondo comma, invece, si differenzia perché prevede il fatto di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, allo specifico fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle citate precedentemente, e da cui derivi una malattia nel corpo.

Nell'ipotesi del primo comma, l'azione del reo dovrà essere diretta proprio alla causazione di una mutilazione, mentre nell'altra ipotesi, deve sussistere la finalità di menomare le funzioni sessuali.

11.1.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, strutture che, in assenza di esigenze terapeutiche, cagionano una mutilazione degli organi genitali femminili (ai fini dell'art. 583-bis c.p., si intendono: 1. come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; 2. come mutilazione la asportazione, anche parziale, di un organo o di una parte del corpo, che incida significativamente sulla funzionalità dell'oggetto materiale della condotta incriminata).
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società (ad es. clinica medica privata), che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che pratica mutilazioni degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.

- La Società investe consapevolmente su imprese (ad es. cliniche private) che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto, che praticano mutilazioni degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.

12 Delitti contro la personalità individuale (art.25-*quinquies*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.11/08/2003 n.228, art.5; modificato dalla L.06/02/2006 n.38 art.10, dalla L.29/10/2016 n.199 art.6 e dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie/immobiliari di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto.

Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

Come segnalato nelle Linee Guida ABI può configurarsi a titolo esemplificativo un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, commessi da terzi nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche (anche di natura immobiliare) necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento delle prostitute o lavoratori non regolari, ovvero favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento. Relativamente ai reati volti alla repressione della pedofilia, potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche (anche di natura immobiliare) necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di opere fotografiche ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento.

12.1 Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

12.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

12.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.1.3 Descrizione

La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare"

imposti mediante violenza fisica o psichica. La norma non attribuisce rilevanza solo alla condotta di riduzione, ma anche a quella di mantenimento in schiavitù o servitù.

È richiesta, in capo all'agente, la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, ad essere prestata, ceduta o venduta. Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

12.1.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (ai fini dell'art. 600 c.p., la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa al fine di sfruttarne la prostituzione ovvero di sottoporre la persona medesima al prelievo di organi.
- La Società detiene consapevolmente una partecipazione in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che essa, direttamente o indirettamente, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.
- La Società investe consapevolmente in una società che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che essa, direttamente o indirettamente, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.

12.2 Art. 600-*bis* c.p.: Prostituzione minorile.

12.2.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

12.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa, anche da un minore.

12.2.3 Descrizione

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto passivo è il minore.

Il legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro. Se non ci sono dubbi sulla sinallagmaticità del rapporto, non è, invece, chiaro il concetto di "prestazione sessuale". Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Col termine "favoreggiamento", dopo la legge Merlin, si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione. Per quanto concerne lo "sfruttamento", questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro.

12.2.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.

12.3 Art. 600-*ter* c.p.: Pornografia minorile.

12.3.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

12.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.3.3 Descrizione

Gli elementi di novità dovuti alla L. n. 172/2012 (in attuazione della Convenzione di Lanzarote) si traducono nel rilievo attribuito alla realizzazione di spettacoli pornografici ed al reclutamento di minori finalizzato ai suddetti spettacoli o esibizioni.

Ulteriori elementi di novità consistono nella creazione di un' inedita figura criminosa diretta a sanzionare penalmente i fruitori dei suddetti spettacoli ed esibizioni e nell'espressa tipizzazione del concetto di materiale pornografico.

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico

mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminosi. Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

Il quarto comma integra il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell'offerta del materiale pedopornografico. La "cessione" implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l'"offerta" anticipa la soglia dell'intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

Il quadro si completa con il sesto comma, che rende illecita anche la condotta di chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori degli anni diciotto.

12.3.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che:
    - inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;
    - fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
    - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
    - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.

12.4 Art. 600-*quater* c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico.

12.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

12.4.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.4.3 Descrizione

Il delitto in esame, stante la clausola di esclusione, si applica solo se il fatto non configuri il reato di cui all'art. 600-*ter* c.p. (sopra analizzato).

Ad onta della rubrica dell'articolo, che fa solo riferimento alla detenzione, in realtà costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori e l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, per accedere intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Costituisce reato non solo la detenzione, ma anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori.

Poiché si richiede non soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante

l'utilizzazione dei minori, il reato è stato ritenuto una forma speciale, e più odiosa, di ricettazione.

Per quanto riguarda la detenzione, tale termine ha creato non pochi problemi (dal momento in cui il legislatore aveva così oltrepassato i confini del possesso), potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto materiale con la cosa e conferire altresì rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.

Il terzo comma della norma punisce, fuori dai casi che integrano il reato di cui al primo comma, anche la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

12.4.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

12.5 Art. 600-*quater* 1 c.p.: Pornografia virtuale.

12.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

12.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.5.3 Descrizione

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo l'alveo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica. All'interno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti ipotesi: a) la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali); b) la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in carne ed ossa); c) la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dell'autore).

Il secondo comma definisce l'immagine virtuale, come quella realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. La nozione appare piuttosto generica e tale da ricomprendere non solo il fotomontaggio, ma anche tecniche estremamente più semplici, come il "collage". In giurisprudenza si è affermato che integra il reato di pornografia virtuale, la produzione, mediante la tecnica del fotomontaggio, con l'utilizzo del programma *fotoshop*, di un'immagine nella quale i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche sessuali.

12.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che:
    - realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai fini dell'art. 600-quater 1 c.p., per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali);

- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

12.6 Art. 600-*quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

12.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

12.6.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

12.6.3 Descrizione

La condotta consiste nell’organizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre, l’imprenditorialità, cioè deve trattarsi di attività svolta a fine di lucro e con una certa continuità o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale.

La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

L’organizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalità della fruizione della prostituzione minorile, affinché venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà, cioè la consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attività di fruizione della prostituzione minorile.

12.6.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

12.7 Art. 601 c.p.: Tratta di persone.

12.7.1 Testo della norma del Codice Penale

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

12.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.7.3 Descrizione

Sono qui incriminate le attività dirette alla tratta di persone che si trovino in condizione di schiavitù o di servitù. Costituisce "tratta di persone" il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità e tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

Quest'ultimo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il reato si configura anche nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto un singolo, pertanto, nel caso di tratta a danno di più persone si configurerà, secondo i casi, un concorso formale di reati, in altre parole un'ipotesi di reato continuato.

12.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che commettono tratta di persone – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotte o mantenute in uno stato di soggezione continuativa – al fine di costringerle a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e che inducono le medesime mediante inganno o costringono le stesse mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che commettono il reato di tratta di persone – sulle quali esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero che riducono o mantengono in uno stato di soggezione continuativa – al fine di sfruttarne la prostituzione o sottoporle al prelievo di organi.

12.8 Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

12.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

12.8.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.8.3 Descrizione

In questa fattispecie, la libertà individuale viene tutelata in relazione ai fatti di alienazione, cessione, acquisto di persona che si trovi nella condizione di schiavitù o servitù, che non costituiscano tratta di persone.

Le condotte appena indicate devono riguardare chi già si trovi nella condizione di schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p..

12.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che acquistano o alienano o cedono una persona – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa – al fine di sfruttarne la prostituzione o di sottoporla al prelievo di organi.

12.9 Art. 603-*bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

12.9.1 Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12.9.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

12.9.3 Descrizione

La fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. caporalato: questa forma di sfruttamento della manodopera consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice che pagherà il caporale che fornisce la manodopera. Il caporale retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. Il caporale non si limita al reclutamento, ma sovraintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare,

con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.
La fattispecie prevede in primo luogo lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone, non bastando, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione.
Viene specificato che l'attività di intermediazione si realizza reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa. La seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque dirige i lavoratori reclutati.
L'attività di intermediazione, per costituire reato deve essere caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori.
Per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Perché si configuri il reato in esame non è sufficiente la sussistenza dello sfruttamento così tipizzato, ma è necessario l'ulteriore condizione dell'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione da parte dell'autore del reato. Quindi un'attività illecita di caporalato, pur in presenza di elementi tipici dello sfruttamento, ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nel caso di un caporale che reclutasse operai sottopagati ma consenzienti senza bisogno di ricorrere all'intimidazione.
La fattispecie in esame richiede un ulteriore elemento: l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. L'espressione stato di necessità, sembrerebbe richiamare il concetto di cui alla scriminante dell'art. 54 c.p. (Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.) e pertanto dovrebbe riscontrarsi nei casi in cui l'autore approfitti di lavoratori che si trovino in gravissime situazioni di pericolo (es. migranti in pericolo di vita perché privi di cibo per loro o i loro familiari ecc.). Più probabile appare la previsione dell'approfittamento dello stato di bisogno indicato, ad esempio, nel delitto di usura aggravata ex art. 644. c.4, c.p.. Secondo la giurisprudenza può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.
L'ulteriore elemento dell'approfittamento fa ritenere che il reato in esame sia punito a titolo di dolo specifico. Non basterebbe infatti la coscienza e volontà di sfruttare i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.
Il terzo comma dell'art. 603-*bis* contempla alcune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà.

12.9.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

12.10 Art. 609-*undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

12.10.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

12.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

12.10.3 Descrizione

L'obiettivo perseguito è quello di arginare il fenomeno del c.d. *child grooming*, ovverosia l'adescamento del minore sulla rete *internet*: la nuova fattispecie interviene a colmare un vuoto di tutela penale che era ormai manifesto considerando le dimensioni assunte dal fenomeno dell'adescamento *on-line*, agevolato dalla rapida diffusione delle tecnologie di informazione presso le fasce più giovani della popolazione. La nuova fattispecie è stata costruita secondo lo schema dei «reati a dolo specifico d'offesa»: ovverosia di quei reati in cui l'offesa non si realizza sul piano oggettivo, ma su quello meramente intenzionale. La norma precisa che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore». Ciò significa che ad integrare la condotta penalmente rilevante non è necessario il compimento di una «attività» più o meno prolungata nel tempo, essendo piuttosto sufficiente la realizzazione di un singolo, unico e semplice atto. Il reato previsto dall'art. 609-*undecies* c.p. è quindi considerato come un reato di pericolo concreto perché la nuova fattispecie, rappresenta uno strumento di anticipazione della tutela penale, sanzionando il semplice pericolo di lesione ai beni giuridici tutelati dai reati cui è finalisticamente orientata l'attività di adescamento. Ciò porta, peraltro, ad escludere la configurabilità del tentativo.

L'adescamento può essere commesso «anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», il che significa che l'impiego di strumenti informatici o di comunicazione non rappresenta una modalità esclusiva, potendo l'adescamento avvenire anche in altro modo.

In relazione alla responsabilità dell'ente problemi particolari non pare che possano sorgere quando l'azione di adescamento è posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dagli art. 609-*bis* c.p. (violenza sessuale), 609-*quater* c.p. (atti sessuali con minori), 609-*quinquies* c.p. (atti sessuali in presenza di minorenni), 609-*octies* c.p. (violenza di gruppo), per i quali è difficile ipotizzare una commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Problemi potrebbero sorgere quando l'azione di adescamento è posta in essere allo scopo di commettere i reati di cui agli art. 600 c.p. (schiavitù-servitù), 600-*bis* c.p. (prostituzione minorile), 600-*ter* c.p.(pornografia minorile), 600-*quater* c.p. (detenzione materiale pornografico), 600-*quinquies* c.p. (iniziative turistiche) che sono i reati già previsti dall'art. 25-*quinquies*, per i quali è invece più facilmente ipotizzabile un interesse o vantaggio dell'ente.

Per realizzare l'adescamento è sufficiente anche un solo atto per cui è difficile ipotizzare un efficace ed adeguato controllo da parte dell'ente volto ad evitarne la commissione. Si pensi a chi usa per lavoro il computer che potrebbe estemporaneamente - quindi in modo non prevedibile e prevenibile - attuare un adescamento. Inoltre, per realizzare il reato di adescamento è sufficiente qualsiasi atto che diventa illecito solo se volto a carpire la fiducia del minore. Per tale ragione diventa difficile per l'ente predisporre un adeguato controllo che verterebbe anche sull'intenzione.

L'unica osservazione di carattere generale che si può fare è che tutti i reati contro la personalità individuale, inclusi quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta e che dunque potrebbe perciò essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato.

12.10.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con artifici o lusinghe, adescano un minore degli anni sedici su internet allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (schiavitù/servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile) e 600-*quater* (atti sessuali con minori).

13 Reati di abuso di mercato (art.25-*sexies*, D.Lgs. 231/01). [Articolo aggiunto dalla L.18/04/2005 n.62, art.9 e modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021].

13.1 Art.184 del D.Lgs.24.02.1998, n.58: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.

13.1.1 Testo della norma

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

13.1.2 Autore del reato

Per art. 184, c. 1, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Per art. 184, c. 2, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Per art. 184, c. 3, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1

13.1.3 Descrizione

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata *insider trading*:

1. la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del

reato di abuso di informazioni privilegiate;

2. la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider trading", è considerata legale, ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, per «informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi».

Deve esserci, quindi, un nesso di causalità tra l'alterazione della quotazione degli strumenti finanziari e la divulgazione della notizia, il quale dovrà essere accertato o attraverso un calcolo probabilistico oppure, a posteriori, con una valutazione logica.

Per quanto riguarda la prima condotta (quella che consiste nell'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui sopra), essa si concretizza nel compimento, diretto o per interposta persona, di operazioni su strumenti finanziari, anche se per conto di terzi, da parte del soggetto che sia a conoscenza di informazioni riservate che "suggeriscono" la realizzazione di tali operazioni.

La seconda condotta riguarda la semplice comunicazione di tali informazioni a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione ovvero dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/201446. In tal caso non è più l'*insider* il protagonista, ma viene sanzionata solo ed unicamente l'uscita dell'informazione dalla sfera di soggetti che avrebbero dovuto e potuto conoscerla per ragioni legate alla loro professionalità.

La terza condotta sanzionata è quella della raccomandazione od induzione di terzi, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni descritte nel delineare la condotta per prima sanzionata.

Il dolo deve coprire tutti gli elementi oggettivi: il possesso della notizia privilegiata, il carattere privilegiato della stessa, la sua potenzialità modificativa del prezzo dello strumento finanziario.

L'interesse tutelato da tale norma è il mercato, o meglio la sua appetibilità. Pur utilizzando il termine "chiunque", tra i soggetti attivi in realtà vengono contemplati coloro che ricoprono determinate qualifiche o che svolgono determinate funzioni (comma 1), in grado di possedere, per questo, informazioni privilegiate: ecco perché, in realtà, si deve considerare una fattispecie propria.

Sono chiamati *insiders* primari, i quali si dividono in *corporate insiders* (se ricoprono stabilmente una carica all'interno della società, come gli amministratori, i dirigenti, i sindaci, i dipendenti) ed in *temporary insiders*, se vengono a conoscenza delle informazioni privilegiate in ragione di un'attività solo temporanea svolta all'interno della società (come la consulenza legale).

La norma punisce, altresì, i cosiddetti *insiders* secondari, ovverosia coloro che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commettono i fatti elencati dal comma 1.. Il reato si consuma con il compimento dell'operazione o con la comunicazione della notizia.

La condanna per questo reato comporta anche l'applicazione, per una durata compresa tra i sei mesi e i due anni, delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o un'arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché della pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale; comporta, altresì, la confisca, anche per equivalente, del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Art. 180 del TUF (Definizioni) Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2)

(46) Tale ultima ipotesi è stata introdotta dal D.gs. n.107/2018.

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

Art. 1 del TUF (Definizioni)(…) 2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. (…), cioè:

1. valori mobiliari;

2. strumenti del mercato monetario;

3. quote di un organismo di investimento collettivo;

4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o ad altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue ad inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con la consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

8. strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

9. contratti finanziari differenziali;

10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, o in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

11. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

13.1.4 Esemplificazioni

- Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto.
- Un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della società prima dell'annuncio di un importante evento societario.
- I soggetti che diffondono alla clientela studi, ricerche o raccomandazioni basate su informazioni

privilegiate.

- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, raccomanda o induce altri, sulla base di esse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

13.2 Art.185 del D.Lgs.24.02.1998, n.58: Manipolazione del mercato.

13.2.1 Testo della norma

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

13.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da "Chiunque".

13.2.3 Descrizione

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso *internet*, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano

false o fuorvianti.

Essendo un reato a dolo generico, affinché si consumi, risulta sufficiente la realizzazione delle condotte, rimanendo irrilevante l'effettiva verificazione degli eventi di pericolo. Deve quindi sussistere la coscienza e la volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Con tale norma si vogliono tutelare l'interesse superindividuale sia della stabilità del mercato, sia del sistema bancario.

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di "aggiotaggio" all'art. 2637 c.c. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o "in fase" di quotazione. La nozione di "strumenti finanziari" ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale era stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

13.2.4 Esemplificazioni

- Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

  (*Trash and cash* - Screditare e incassare)

- Viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione.

- Sono poste in essere operazioni di acquisto di titoli per volumi consistenti provocando un significativo apprezzamento del titolo, allo scopo di far ritenere plausibile agli operatori un'imminente conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.

- Chiunque apre una posizione per chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

  (*Opening a position and closing it immediately after its public disclosure*, Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

- I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

  (*Colluding in the after market of an Initial Public Offer* - Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).

- Condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci.

  (*Other behaviour designed to spread false / misleading information* - Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).

- Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

  (*Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means*, Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).

- Conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli

strumenti finanziari.

(Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato).

Questa strategia può essere realizzata anche mediante la ripartizione della partecipazione tra diversi soggetti (es. società del gruppo, società collegate), in modo che nessuno di essi superi le soglie che comportano gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF. L'emittente o un'azionista rilevante può utilizzare tale condotta manipolativa per evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, specie in occasione di un'assemblea dei soci chiamata ad esprimersi su scelte organizzative o operazioni strategiche, ovvero per conseguire il controllo della società, prevedendo o anticipando l'intervento di soggetti terzi.

(*Concealing ownership*, Celare la proprietà).

- Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Tale strategia manipolativa ha, in genere, ad oggetto il titolo ordinario, poiché è il titolo che guida gli altri titoli emessi, e può essere posta in essere (mediante accordi e/o finanziamenti) anche di concerto con altri soggetti del mercato che detengano importanti partecipazioni sul titolo. Ad esempio, ai fini del decreto n. 231/01, può attuare questo tipo di manipolazione il dipendente di un ente-azionista rilevante dell'emittente che, nell'interesse o a vantaggio del primo, costituisce una soglia minima al corso dei prezzi per evitare che gli stessi raggiungano valori che rendono meno conveniente l'esercizio di opzioni sul medesimo titolo ovvero altri strumenti finanziari ad esso collegati. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

  (*Creation of a floor in the price pattern*, Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).

13.3 Art.187 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58: Confisca.

13.3.1 Testo della norma

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

14 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25-*septies*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.03/08/2007 n.123, art.9 e successivamente sostituito dal D.Lgs.09/04/2008 n.81 art.300].

14.1 Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

14.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

14.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è una fattispecie penale comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione". Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

- datori di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

14.1.3 Descrizione

Oggetto della norma è la tutela della vita umana.

Il reato sanziona le condotte colpose che abbiano determinato la morte di un uomo (viene compresa anche la morte di un neonato che si sia staccato dal ventre materno e che sia in grado di restare in vita autonomamente).

Nel caso in cui una persona sia destinataria di specifici obblighi, connessi con l'esercizio di un'attività che può essere fonte di pericolo per la vita e l'incolumità altrui, soggetto attivo del reato può essere non soltanto colui che realizza un comportamento positivo, causa, sotto il profilo naturalistico, dell'evento, ma anche chi omette di compiere un'azione positiva, quando tale azione sia imposta da una norma di esperienza avente rilevanza sociale o giuridica e non osserva le regole giuridiche di comportamento concernenti lo svolgimento dei compiti, che derivano al soggetto dalla sua qualifica e che egli ha l'obbligo di osservare.

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da omicidio colposo, si trova il caso della violazione delle norme antinfortunistiche. La normativa antinfortunistica impone l'osservanza di tutte le cautele previste in relazione al luogo di lavoro nel suo complesso e non solo di quelle relative alle specifiche mansioni del lavoratore. Inoltre, non si verifica alcuna interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento morte, qualora nella causazione dell'evento abbia concorso il comportamento disattento del lavoratore, in quanto non sono a lui addebitabili quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute nel modo corretto, sono di regola prive di conseguenze per il prestatore d'opera.

Peraltro, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore sia dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione sia da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore stesso. Infatti si tenga presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, "le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore" (così, per tutte, Cass., sez. IV, 19 aprile 2007). Ne consegue che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando omette di adottare le idonee misure protettive, sia quando non vigila sulla loro concreta attuazione. Il datore di lavoro non è dunque esonerato da responsabilità qualora l'infortunio si sia verificato a causa della violazione delle prescrizioni imposte, nemmeno in caso di eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. Civ. Sez. Lav., 14 aprile 2008, n. 9817).

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione, sicché dell'infortunio che sia accorso all'*extraneus* risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontari a esposizione a pericolo.

In una società di grandi dimensioni il principio di personalità della responsabilità penale impone al giudice di

accertare l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati, con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli, anche prescindendo da un atto formale di delega.

Quanto alla c.d. delega di funzioni, mediante la quale il datore di lavoro assolve l'obbligo di sicurezza prevenzione e protezione, trasferendo la propria posizione di garanzia su altro soggetto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di requisiti perché tale atto abbia efficacia liberatoria rispetto ai delitti di omicidio o lesioni colpose (principi applicati anche in materia di inquinamento): le dimensioni dell'impresa, che devono giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; l'esistenza di precise norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinano il conferimento della delega a assicurino un'adeguata pubblicità della medesima; il preciso e puntuale contenuto della delega ed una chiara accettazione del delegato; la competenza professionale del delegato; la competenza professionale del delegato; l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica; la non ingerenza del datore di lavoro nell'organizzazione aziendale e l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegante. In taluni casi ed a certe condizioni, il datore di lavoro risponde anche dell'operato delle persone di cui si avvale. In particolare, il datore di lavoro è responsabile, per *culpa in eligendo*, del comportamento del preposto inesperto mantenuto in servizio nonostante la sua manifesta incompetenza e l'altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo.

Non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente; tuttavia egli è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe per non incorrere in infortuni.

Si afferma, altresì, che il datore di lavoro che non adempie gli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso ne è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica fra loro.

14.1.4 Esemplificazioni

- La Società concede in locazione al conduttore un immobile di sua proprietà omettendo di revisionare l'impianto di riscaldamento, affinché questo non presenti deficienze strutturali e funzionali, cagionando con ciò per colpa e quale conseguenza di esalazioni di monossido di carbonio promananti dallo scaldabagno la morte di una persona.
- La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando così con quest'ultima a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona.
- La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i lavori precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni.
- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di un proprio dipendente.
- La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es. mediante esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi)

ovvero essendosi riservata il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire il verificarsi di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando così con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona.

- La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la morte di una persona.
- La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la morte di una persona.
- La Società acquista prodotti/attrezzature da inserire nelle proprie unità operative, omettendo di valutare la conformità degli stessi alla disciplina anti-infortunistica richiesta nei luoghi di lavoro.
- La Società nella gestione dei rifiuti speciali omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire lesioni gravi o gravissime o la morte di un proprio dipendente o di chiunque possa, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area in cui gli stessi (rifiuti speciali) sono temporaneamente custoditi o nella fase di trasporto per il loro smaltimento.

14.2 Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

14.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

14.2.2 Autore del reato

Illecito penale in esame è un reato comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione".

Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

- datori di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori.

14.2.3 Descrizione

Assume particolare rilievo il profilo relativo alla possibilità di delegare, all'interno di strutture complesse, la funzione di vigilanza e controllo sull'applicazione e l'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche.

Al fine di escludere la responsabilità del direttore dello stabilimento, anche di grandi dimensioni, per l'infortunio occorso al lavoratore, non è sufficiente la previsione di un organigramma di compiti ed incarichi, qualora ai singoli titolari dei settori non venga affidata una completa autonomia decisionale ed economica.

È da escludere l'esonero da responsabilità qualora il direttore eserciti personalmente il controllo, avvalendosi della cooperazione di dipendenti, pur qualificati. Pertanto, la delega di funzione viene ammessa purché sia affidata a persona tecnicamente capace e munita dei necessari poteri.

Il datore di lavoro, in considerazione della primaria esigenza di tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, non può limitarsi a mettere a disposizione di questi i presidi antinfortunistici e ad invitarli ad utilizzarli, ma ha l'onere, oltre che di controllarne l'effettivo uso, di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua ed assidua opera pedagogica, ricorrendo, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle disposizioni.

Si rimanda al precedente paragrafo con riferimento ai profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di concorso colposo del lavoratore nella verificazione dell'evento di danno, nonché in relazione alla c.d. delega di funzioni.

Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative ai delitti di cui all'art. 590 comma 3 c.p., si tenga presente come, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si tenga inoltre presente come, secondo Cass., sez. IV, 16 gennaio 2008, M., "[i]n tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di lavoro".

Il delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

14.2.4 Esemplificazioni

- La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es. l'esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultima a cagionare

per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.

- La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione grave o gravissima di un proprio dipendente.
- La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa, nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i lavori precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni.
- La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
- La Società acquista prodotti/attrezzature da inserire nelle proprie unità operative, omettendo di valutare la conformità degli stessi alla disciplina anti-infortunistica richiesta nei luoghi di lavoro.
- La Società nella gestione dei rifiuti speciali omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire lesioni gravi o gravissime o la morte di un proprio dipendente o di chiunque possa, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area in cui gli stessi (rifiuti speciali) sono temporaneamente custoditi o nella fase di trasporto per il loro smaltimento.

15 Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (art.25-*octies*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D.Lgs.21/11/2007 n.231, art.63 e modificato dalla Legge 15/12/2014 n.186, art.3 comma 5 e dal D. Lgs. 195/2021 art. 1].

15.1 Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-*bis* c.p. Riciclaggio, e Art. 648-*ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Art. 648-*ter*.1 c.p. Autoriciclaggio.

15.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Art. 648 c.p.: ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a

tale reato.

Art. 648-*bis* c.p.: riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-*ter* c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-*ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-*bis*.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

15.1.2 Autore del reato

Gli illeciti penali in esame sono reati comuni, possono essere commessi da "Chiunque". I reati di ricettazione riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, però, possono essere posti in essere solo da coloro che non hanno preso parte al delitto dal quale i proventi illeciti stessi derivano; per la configurazione del reato di autoriciclaggio, invece, è necessario che il soggetto sia lo stesso che ha posto in essere il reato presupposto o ha concorso alla sua commissione.

15.1.3 Descrizione

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da reato.

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

Qualsiasi reato, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato presupposto per un'ulteriore ricettazione.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell'autore del reato nel momento in cui viene commesso deve investire anche la consapevolezza della provenienza da reato del bene, la "provenienza criminosa" della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della ricettazione. La fattispecie è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di costui della criminosità della cosa. Invece, l'insufficienza della prova circa la provenienza delittuosa della cosa ricettata, vertendo su un presupposto del reato, comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occulta ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione.

L'estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

Art. 648-*bis* c.p.: Riciclaggio.

La norma incrimina due distinte condotte. La prima, dai caratteri più definiti, consistente nella sostituzione di denaro, beni o altre utilità proveniente da un catalogo predeterminato di delitti presupposto (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti connessi al traffico di stupefacenti) ed una seconda connotata da tutte le operazioni dirette a ostacolare la provenienza dei profitti suddescritti.

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di “sostituzione”, si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella “sostituzione” dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di “trasferimento”, invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell’intestazione del bene.

Quanto al compimento di “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”, si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l’apposizione ad un’autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l’oggetto.

L’estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

Art. 648-*ter* c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

L’assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l’altro richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Tra il reato di impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è un rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648-*bis* c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello infine di cui all’art. 648-*ter* c.p. che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-*bis*.

L’estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

Art.648-*ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio.

L’autoriciclaggio viene commesso da colui che occulta direttamente (sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie) i proventi del delitto che egli stesso ha commesso. I proventi illeciti possono derivare da qualunque reato; per le attività svolte dalla Società il rischio può ricorrere con riferimento, ad esempio, ad ipotesi di evasione fiscale, corruzione, usura, delitti fiscali e appropriazione di beni sociali.

Grazie all’art.648-*ter*.1 l’autoriciclaggio acquista una propria sfera di punibilità autonoma nell’ordinamento italiano. Il reato scatterà solo in presenza di operazioni che in concreto spezzino la tracciabilità e che non permettano di ricostruire l’individuazione della provenienza delittuosa di somme o beni. In presenza di tali condotte, non potrà essere utilizzata l’esimente prevista dal legislatore ("quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"), i cui contorni – che paiono incerti - verranno definiti dalla successiva giurisprudenza. Per la realizzazione della fattispecie è necessario comunque che l’autore del reato ostacoli concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del reato. In tale senso la giurisprudenza è molto rigorosa e ritiene che ostacoli l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del delitto anche chi trasferisce il denaro illegalmente ottenuto da un conto ad un altro diversamente intestato.

La lettura dell’articolo evidenzia come il reato di autoriciclaggio utilizzi un doppio binario nella comminazione delle pene. E’ infatti prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L’estensione dei reati contravvenzionali quali presupposto di tale fattispecie delittuosa comporta un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.

E’ altresì ipotizzabile un potenziale concorso della Società con terzi (clienti o altri soggetti) nelle stesse

situazioni in cui sarebbe contestabile il concorso nel reato di riciclaggio.

Peraltro la previsione normativa di cui qui si tratta nulla cambia rispetto agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio a cui già si applica la fattispecie.

15.1.4 Esemplificazioni

- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni.

  Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione.

- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi.

  Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta.

- La Società può effettuare direttamente delle operazioni di riciclaggio tramite:
  - attività di tesoreria, ossia attività volta a ottimizzare le somme o i titoli di proprietà della Società (essa è esercitata seguendo le medesime regole stabilite per le analoghe operazioni compiute per conto della clientela, sicché le aree di rischio sono sovrapponibili e richiamabili);
  - partecipazioni al capitale della Società e per quelle dalla stessa detenibili, come pure per le operazioni straordinarie (il rischio di riciclaggio si annida nei soggetti coinvolti, rischio che, da un lato, riguarda i vertici del management piuttosto che gli operatori e, dall'altro, può essere mitigato attraverso la identificazione e la conoscenza di tali soggetti e della loro attività).

  Mediante attività di tesoreria o di partecipazione al capitale sociale, la Società sostituisce o trasferisce danaro di provenienza illecita, con ciò ostacolando l'identificazione della sua provenienza.

- Nelle Operazioni infragruppo il rischio è più accentuato in riferimento alle strutture di vertice, poiché tali operazioni - specie quelle, più sensibili in chiave di riciclaggio, di rilevante interesse per lo stesso gruppo - sono strategicamente prefigurate e decise dai soggetti apicali della Società.

  Gli organi dirigenti della Società trasferiscono – mediante operazioni particolari – danaro o beni diversi di provenienza delittuosa ad altre società del gruppo, nel tentativo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

- La Società investe consapevolmente in società che hanno un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che reimmettono nel sistema economico beni di provenienza illecita.

- La Società promuove in modo consapevole una campagna pubblicitaria offrendo al pubblico beni di illecita provenienza.

- La Società stipula consapevolmente contratti di locazione su immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, in ragione del fatto che gli immobili locati rappresentano il frutto di un'attività illecita.

- La Società stipula consapevolmente contratti di manutenzione degli immobili e degli arredi a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i fornitori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.

- La Società stipula consapevolmente contratti di manutenzione degli impianti a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i fornitori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.

- La Società può rispondere del reato di cui all'articolo 648-*ter*.1 c.p. ove utilizzi fondi occulti costituiti mediante attività illecite (quali ad esempio reati tributari):

  - per corrompere un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio;

  - per acquistare beni o servizi eludendo la normativa fiscale in materia di IVA;

  - per elargire compensi non tracciabili ai propri dipendenti, eludendo i dovuti versamenti fiscali e previdenziali sugli stessi importi;

  - per costituire società di comodo, che ricorrendo ad un sistema di falsa fatturazione generino costi

fittizi (e quindi risparmi fiscali) per la Società che li ha costituiti.

- La Società può rispondere del reato di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. qualora possa desumere ipotesi di riciclaggio da informazioni ed elementi acquisiti sui fornitori e/o per accordi contrattuali che potrebbero risultare non giustificati in relazione alle vigenti condizioni di mercato in materia di prezzi, servizi offerti e localizzazione geografica.
- La Società acquista consapevolmente dipinti, grafiche od oggetti d'arte a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i venditori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.
- La Società acquista consapevolmente beni mobili o immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i venditori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.

16 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25-octies, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021].

16.1 Art. 493-*ter* c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

16.1.1 Testo della norma

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

16.1.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

16.1.3 Descrizione

Oggetto materiale dei reati di cui all'art. 493-*ter* sono le carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi od ordini di pagamento prodotti con documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Sono **carte di credito o di pagamento** le tessere munite di una banda magnetica e/o di microcircuiti sui quali sono impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l'azienda o l'ente che ha rilasciato il documento abilitante alla fruizione dei servizi (bancomat, carte di credito, carte pregate). Nella definizione di carte di **pagamento** rientrano i borsellini elettronici, in cui le somme, versate all'intermediario finanziario emittente anche a mezzo dei "bancomat" e memorizzate nel chip della carta, possono essere trasferite dalla carta del consumatore a quella dell'esercente senza necessità di collegamento *on-line* con l'emittente.

La giurisprudenza ha escluso da tale categoria, in quanto non assimilabili agli strumenti di pagamento, ma ai titoli di credito, gli assegni bancari e circolari (di diverso avviso *Cass. II, n. 26061/2010*), gli *eurocheques* (*Cass. II, n. 12750/2008; Cass. II, n. 8332/2009*) e i *traveller's cheques* (*Cass. I, n. 5279/1999*).

Il delitto non si realizza quando viene utilizzata una carta di credito **scaduta** in quanto incapace di esplicare la funzione di credito, di pagamento o di prelievo contante.

Al fine di ampliare l'ambito di applicazione dei delitti di cui all'art. 493-*ter,* l'art. 2 del d.lgs. 184/2021 ha incluso tra gli oggetti materiali anche tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, individuati con la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 184/2021, ovvero ogni "*dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*". Sempre l'art. 1 chiarisce alla lett. b) che per "*dispositivo, oggetto o record protetto*" s'intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma e alla lett. c) che "*mezzo di scambio digitale*" è sia qualsiasi moneta elettronica così come definita all'art. 1, comma 2, lett. h-*ter*, del d.lgs. n. 385/1993, n. 385, sia la valuta virtuale (ovvero, ai sensi della lett. c) "*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*").

Le condotte descritte nella norma sono tre:

1. utilizzare indebitamente, cioè senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri: consiste nel disporre o nel servirsi delle predette carte o documenti o strumenti di pagamento alternativi ai contanti conformemente alla loro normale destinazione per ricavarne un vantaggio. Il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato: è sufficiente, infatti, che l'agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare (*Cass. II, n. 47725/2014*).

L'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;

2. Falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti , al fine di trarne profitto per sé o per altri: la falsificazione consiste nella materiale creazione, da parte di un soggetto non legalmente autorizzato, di una nuova carta di credito "artefatta" (o di un documento o di uno strumento di pagamento alternativo ai contanti fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che essa proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato.

L'alterazione, invece, presuppone l'esistenza di una carta regolarmente creata dall'emittente e si concretizza nella sua manipolazione artificiosa attraverso la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente (limiti di spesa o di prelievo).

3. possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri: tali condotte, pur essendo naturalisticamente contigui a fattispecie di carattere ricettatorio, sono state parificate dal legislatore, per esigenze di politica criminale, alla contraffazione e all'alterazione, perché determinano una simile situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata.

Per possesso si intende la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti costituisce il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione. Il concetto di possesso deve essere inteso in senso penalistico, ovvero

come autonoma disponibilità della *res* accompagnata *dall'animus rem sibi habendi*, cioè dall'animo di tenere la cosa presso di sé.

La fattispecie è punita a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per sé o per altri.

16.1.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di trarne profitto, utilizza indebitamente carte di credito, non essendone titolare;
- La Società, al fine di trarne profitto, falsifica carte di credito.

16.2 Art. 493-*quater* c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

16.2.1 Testo della norma

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

16.2.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune: può essere, infatti, commesso da "chiunque", ad esclusione del titolare dello strumento di pagamento diverso dai contanti.

16.2.3 Descrizione

Si tratta di un delitto sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato già penalmente sanzionato e che comporta un'anticipazione della soglia di tutela secondo lo schema dei reati di pericolo. Tale anticipazione è giustificata, in virtù del principio costituzionale di proporzione, dalla rilevanza del bene giuridico (*rectius* dei beni giuridici tutelati, essendo un delitto plurioffensivo) e dalla pericolosità e insidiosità delle condotte tipiche incriminate, le quali implicano la probabilità che il risultato finale dell'azione possa essere la commissione di reati di falsificazione e di frode concernenti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

Oggetto materiale del delitto contemplato possono essere sia apparecchiature che dispositivi informatici (*hardware*, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, *floppy disk*, *hard disk* esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti *software*) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

L'articolo in esame contempla una norma a più fattispecie. Di conseguenza il delitto *de quo* si configura anche se il soggetto attivo ha realizzato una sola delle condotte descritte dalla norma. L'integrazione contestuale (ovvero senza un'apprezzabile soluzione di continuità) di più condotte tipiche da parte dello stesso agente non comporta una pluralità di reati, e, quindi, un concorso formale fra gli stessi, ma rileva unicamente sul piano della dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133.

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri l'oggetto materiale del reato e si caratterizza per

essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il "*mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri*" appare una clausola di chiusura e onnicomprensiva volta a includere nella sfera di rilevanza penale qualsiasi modalità con cui gli oggetti materiali sopra riportati vengano messi nella disponibilità di terzi da parte dell'agente.

Il reato in esame è punibile a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici realizzati o adattati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

16.2.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione, ottiene per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

16.3 Art. 640-*ter* c.p.: Frode informatica

16.3.1 Testo della norma

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Si precisa che l'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 prevede la rilevanza della fattispecie in parola solo nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-*ter* c.p. ("*se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema*").

16.3.2 Autore del reato

La fattispecie può essere commesso da chiunque, essendo un reato comune.

16.3.3 Descrizione

Come elemento materiale del reato, in luogo degli artifizi e raggiri previsti per il reato di truffa, la frode informatica prevede una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

La Cassazione ha, al riguardo, chiarito che il reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Viene definito sistema informatico, secondo la ricorrente espressione utilizzata nella l. 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti *computer's crimes*, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate — per mezzo di un'attività di «codificazione» e «decodificazione» — dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (*bit*), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

L'art. 640-*ter* comma 2 prevede due ipotesi di circostanze aggravanti ad effetto speciale: la prima fa riferimento alle ipotesi previste nell'art. 640, comma 2, n. 1, cioè essenzialmente il fatto commesso ai danni dello Stato; la seconda, invece, consiste nel fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (per la definizione si rimanda al paragrafo riguardante la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico).

Il comma 3 prevede un ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Per l'integrazione del reato, dal punto di vista soggettivo, è necessario il dolo generico, che, a differenza della truffa, non comprende la volontà dell'inganno, essendo sufficiente la coscienza e volontà di alterare il sistema.

16.3.4 Esemplificazioni

- La Società interviene, senza diritto, su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico.
- La Società, nel proprio interesse o vantaggio, altera i *software* utilizzati, realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno a terzi.
- La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando a terzi, mediante i seguenti comportamenti:
    - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
    - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
    - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo.

17 Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art.25-*novies*, D.Lgs.231/01).

[Articolo aggiunto dalla L.23/07/2009 n.99, art.15, comma 7].

17.1 Legge del 22 aprile 1941 n.633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

17.2 Legge del 22 aprile 1941 n.633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

17.3 Art. 171 comma 1, lett. a-*bis* e comma 3.

17.3.1 Testo della norma

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'art. 171-*ter*, è punito con la multa da euro 51,00 ad euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[…]

a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o parte di essa;

[…]

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

17.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

17.3.3 Descrizione

La lettera a-*bis*) incrimina la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, cioè di opere altrui senza averne diritto.

La legge tutela indifferentemente la messa a disposizione di un'opera protetta per intero o in una sua parte, accentuando l'importanza delle modalità di condotta, cioè l'immissione dell'opera in un sistema di reti telematiche.

La condotta in esame rientra tra le forme di riproduzione con tecnologia digitale o, in ogni caso, rileva come una elusione del divieto di realizzare copie dell'opera protetta.

Trattandosi di un reato di mera condotta per la cui realizzazione non è richiesto il verificarsi dell'evento lesivo, l'arrecare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore dell'opera costituisce motivo di aggravamento di pena ai sensi del comma 3.

Nel panorama giurisprudenziale, i casi più frequenti di illecita diffusione attraverso la rete telematica riguardano le composizioni musicali, le opere cinematografiche e le composizioni cartacee o informatiche aventi ad oggetto materie giuridiche, economiche e bancarie.

L'elemento soggettivo è il dolo generico.

In tema di concorso di persone, si segnala un'importante sentenza della Suprema Corte (Cass., sez. III, 10 ottobre 2006, n. 33945), la quale ha ravvisato il «concorso nel reato di abusiva diffusione mediante internet di immagini protette da diritto di esclusiva anche in capo al soggetto che, pur non avendole immesse in rete, abbia inoltrato sul web in epoca antecedente alla loro immissione ad opera di altri, informazioni sui collegamenti e sui programmi necessari alla loro visione, in tal modo agevolando la connessione e la loro indebita diffusione».

La prima ipotesi prevista dal comma 3 fa riferimento ad un'opera altrui, escludendo che il reato possa essere compiuto dall'autore dell'opera. Oggetto dell'illecito è un'opera non destinata alla pubblicazione: vengono,

perciò, tutelati gli inediti.

La seconda ipotesi di usurpazione della paternità dell'opera fa riferimento al c.d. "plagio", che ricorre quando un'opera viene presentata con una paternità non rispondente al vero. Il plagio è integrato sia dalla riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di un'opera altrui con usurpazione della paternità, sia dalla contraffazione, intesa quale sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera protetta senza il consenso dell'autore.

La terza ipotesi fa riferimento a modificazioni dell'opera e prevede, invece, un intervento su un'opera non viziata dalle illiceità di cui sopra, vale a dire un'opera pubblicata o destinata alla pubblicazione e provvista di paternità, usurpando quest'ultima ovvero deformando o modificando la stessa, qualora ne risulti un'offesa all'onore ed alla reputazione.

In quest'ultimo caso la produzione dell'offesa è da qualificarsi come condizione obiettiva di punibilità.

17.3.4 Esemplificazioni

- La Società, per trarne profitto, realizza programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.
- La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dio ingegno protetta, o parte di essa.

17.4 Art. 171-*bis.*

17.4.1 Testo della norma

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

17.4.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

17.4.3 Descrizione

La norma in questione contempla due distinte ipotesi delittuose.

La fattispecie prevista dal comma 1 consiste nella duplicazione dei programmi per elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, o concessione in locazione dei programmi contenuti in supporti sprovvisti del contrassegno SIAE.

I programmi per elaboratore sono stati giuridicamente tutelati dal D. Lgs. 518/1992 – in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE – che li ha inseriti tra le opere letterarie protette a norma della Convenzione di Berna.

Nel caso della duplicazione, la condotta deve essere abusiva, cioè posta in essere in violazione delle norme che regolamentano la medesima attività.

Le altre condotte attengono alla commercializzazione di programmi contenuti in supporti privi del contrassegno SIAE.

L'ipotesi di cui al comma 2, invece, prende in considerazione il contenuto di una banca-dati. La condotta può consistere nella riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, nel trasferimento su altro supporto, nella distribuzione, nella comunicazione, nella presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca-dati, in violazione di quanto previsto dagli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*. Questi disciplinano le banche-dati prevedendo, nel primo, l'oggetto del diritto esclusivo dell'autore di eseguire o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica, la riproduzione, distribuzione, presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico; nel secondo, le attività non soggette ad autorizzazione dell'autore di una banca-dati.

In alternativa, sono incriminate le condotte di estrazione e reimpiego della banca-dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, le quali disciplinano, rispettivamente, i diritti del costitutore di una banca-dati e i diritti e gli obblighi dell'utente.

Infine, sono punite le condotte di distribuzione, vendita e concessione in locazione di una banca-dati.

Comune a tutte le condotte è il fine di trarne profitto. L'elemento soggettivo è quindi il dolo specifico.

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art. 171 *sexies*, comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a commetterli.

17.4.4 Esemplificazioni

- La Società, per trarne profitto, realizza programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.
- La Società esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* L. 633/1941.

17.5 Art. 171-*ter.*

17.5.1 Testo della norma

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in

noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

17.5.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

17.5.3 Descrizione

La norma in esame prevede due diverse fattispecie di reato.

La prima ipotesi delittuosa, di cui al comma 1, è mirata a tutelare i diritti d'autore in relazione alla diffusione di sistemi di produzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico a mezzo di videocassette.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una pluralità di condotte che, essenzialmente, si sostanziano nella abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico, vendita, noleggio e condotte assimilate.

Oggetto materiale del reato sono, principalmente, videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla SIAE.

Si riportano di seguito le condotte delineate dalla norma in esame.

La lett. a) contempla una serie di condotte riconducibili alla duplicazione abusiva.

La lett. b) punisce la abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di una serie di opere.

La lett. c) sembra contemplare condotte riconducibili alla categoria della diffusione, ma in realtà pare mirare alla fase della prevenzione.

Le condotte previste dalla lett. d), invece, paiono riconducibili alla categoria della diffusione e commercializzazione di supporti irregolari, rispetto all'apposizione del contrassegno SIAE (che può essere assente, contraffatto o alterato).

Quanto previsto dalla lett. e) viene ricondotto alla categoria della diffusione abusiva di trasmissioni ad accesso condizionato.

Le condotte di cui alla lett. f) sembrano riconducibili alla categoria della diffusione di dispositivi atti ad eludere un servizio criptato.

La lett. f-*bis*) pare contemplare le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di strumenti finalizzati ad eludere le misure di cui all'art. 102-*quater*.

La lett. h) contempla le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di materiali protetti, nonché alla rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico rappresentato dal fine di lucro.

Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie criminose che integrano autonome ipotesi di reato e non sono qualificabili come circostanze aggravanti.

In particolare, si hanno quattro diverse figure delittuose:

1) la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva nonché vendita o immissione in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere protette dal diritto d'autore;
2) la comunicazione al pubblico con immissione in un sistema di reti telematiche, a fini di lucro di opere di ingegno protette dal diritto d'autore in violazione dell'art. 16 L. n. 633 del 1941 che sancisce a favore dell'autore stesso il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo, ricomprendendo quindi l'impiego di tutti i mezzi di diffusione a distanza (es. telegrafo, telefono, radio, televisione, comunicazione via satellite, ritrasmissione via cavo);
3) il compimento di taluno dei fatti previsti nel primo comma del medesimo articolo nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore;
4) la promozione o organizzazione delle attività illecite contemplate nel primo comma.

Al comma 3 è prevista la diminuzione della pena per i fatti di particolare tenuità, applicabile a tutte le fattispecie delittuose contemplate nel medesimo articolo.

Il comma 4, per la condanna per i soli reati contemplati dal comma 1, prevede l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione da una professione o da un'arte e dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui rispettivamente agli artt. 30 e 32-*bis* c.p., la pubblicazione della sentenza e la sospensione per un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art. 171-*sexies*, comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a commetterli.

17.5.4 Esemplificazioni

- La Società, per trarre profitto, pone in essere una condotta riconducibile alla duplicazione, alla riproduzione, alla trasmissione, alla diffusione, alla commercializzazione abusive di opere variamente qualificate (a norma dell'articolo in esame), opere dell'ingegno altrui o comunque contrassegnate da parte della SIAE, in violazione del diritto d'autore.

17.6 Art. 171-*septies.*

17.6.1 Testo della norma

1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

17.6.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque". La lettera a), però, fa esplicito riferimento ai produttori e importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.

17.6.3 Descrizione

La norma in questione, alla lett. a) estende l'applicazione dell'art. 171-*ter*, comma 1, ai produttori e importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, qualora non comunichino a detto ente, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti immessi in commercio o importati.

La lett. b) estende la pena anche a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'apposizione del contrassegno SIAE sia facoltativa. Si tratta degli obblighi di dichiarare produttore e importatore sull'identificazione del prodotto, al fine di consentire un controllo di legittimità sullo stesso.

Le false dichiarazioni concernono le indicazioni, identificative dei prodotti, incombenti su chiunque, in alternativa all'apposizione del contrassegno SIAE, che attesta l'avvenuto controllo di legittimità.

17.6.4 Esemplificazioni

- La Società dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (obblighi di dichiarare produttore e importatore sull'identificazione del prodotto, al fine di consentire un controllo di legittimità sullo stesso), soprattutto nelle ipotesi in cui l'apposizione del contrassegno SIAE sia facoltativa.

17.7 Art. 171-*octies.*

17.7.1 Testo della norma

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

17.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

17.7.3 Descrizione

La fattispecie in questione rappresenta un'ipotesi residuale, risultando applicabile solo ai casi in cui il fatto non

costituisca più grave reato e, in particolare, qualora la condotta non sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 171-*ter*, comma 1.

Le condotte sanzionate dalla norma in esame sono quelle del produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato gli apparati elencati, cioè, in buona sostanza, viene incriminata l'utilizzazione di materiale per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, che si sostanzia in una abusiva fruizione di tali programmi riservati.

Il fine perseguito è di natura fraudolenta.

Tale fattispecie di reato, rispetto alle altre sopra descritte, incrimina comportamenti prodromici rispetto alla captazione ed eventuale diffusione delle immagini e dei suoni.

Nel primo comma viene anche descritto cosa si intende per trasmissioni ad accesso condizionato, cioè sono tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Il comma 2 prevede l'aggravante per la rilevante gravità.

17.7.4 Esemplificazioni

- La Società produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-*decies*, D.Lgs.231/01). [Articolo aggiunto dalla L.03/08/2009 n.116, art.4, comma 1, come sostituito dal D.Lgs.07/07/2011 n.121, art.2].

18.1 Art. 377-*bis* c.p.

18.1.1 Testo della norma

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

18.1.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

18.1.3 Descrizione

L'art. 377-*bis* c.p. è legato al delitto di "intralcio alla giustizia" sanzionato dall'art. 377 c.p.. Con quest'ultima fattispecie il legislatore punisce una specifica forma di istigazione, non accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle informazioni al Pubblico Ministero o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.

In aggiunta alle condotte appena descritte si colloca quella dell'uso di violenza o minaccia.

Trattasi di reato a forma vincolata, atteso che la norma indica tassativamente le caratteristiche della condotta e dell'oggetto di essa. Trattasi, inoltre, di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale, ovvero con violenza e minaccia.

La norma contempla eccezionalmente, in deroga al principio previsto dall'art. 115 c.p., la punibilità della mera

istigazione. Se questa non viene accolta si applica il comma 1; se invece viene accettata ma la falsità non viene commessa si applica il comma 2. In entrambi i casi risponde del reato il singolo istigatore.

L'articolo in questione si distingue dall'art. 377 c.p. sotto il profilo dei destinatari della condotta del reato, poiché, mentre il primo prevede la "subornazione" nei confronti dei testimoni, quindi di coloro che hanno l'obbligo di dire la verità, l'art. 377-*bis* c.p. punisce l'istigazione nei confronti di coloro che godono della facoltà di non rispondere.

La facoltà di non rispondere, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta all'imputato e all'indagato e all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone essendo divenuti testimoni c.d. assistiti.

È inoltre riconosciuta una vera e propria facoltà di non rispondere ad alcune categorie di testimoni, cioè ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini davanti al Pubblico Ministero.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero o Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero) e devono essere utilizzabili in un procedimento penale.

L'articolo in questione contempla la necessaria presenza di due soggetti: da un lato colui che pone in essere la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro, dall'altro il destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, di un reato plurisoggettivo c.d. improprio, in quanto è punibile solo uno dei due soggetti, cioè solo chi induce.

18.1.4 Esemplificazioni

- La Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona, chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale - che abbia la facoltà di non rispondere -, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

19 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146, artt.3 e 10).

L'urgente esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, ormai non più limitata ai confini nazionali, nonché la necessità di organizzare meccanismi di collaborazione internazionale, hanno indotto il legislatore a promulgare la legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001.

L'art. 3 della legge suddetta ha individuato una serie di criteri per l'identificazione della "natura transnazionale" definendo come tale il reato in cui sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato" e che alternativamente:

- sia commesso in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato e pertanto l'illecito comporta conseguenze rilevanti in un paese diverso da quello in cui è commesso;
- sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato operante in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato cioè le sue conseguenze si verificano in uno stato diverso da quello di commissione.

L'art. 10 della medesima legge fa rientrare poi nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/01, qualora presentino gli elementi costitutivi del "crimine transnazionale", i seguenti reati:

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

2. associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
3. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
4. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
5. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/73);
6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
7. immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286).

19.1 Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01).

19.2 Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso.

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01).

19.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43).

19.3.1 Testo della norma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*47, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*48, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

19.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

19.3.3 Descrizione

Per le condotte descritte al comma 1, si rinvia a quanto detto in merito all'art. 416 c.p. Tale reato presuppone la coscienza e la volontà di recare l'apporto richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche la consapevolezza dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e di contribuire alla realizzazione del comune programma

(47) Per la descrizione dell'art. 291-*bis* si rinvia all'apposito capitolo del presente documento.

(48) Per la descrizione dell'art. 291-*ter* si rinvia all'apposito capitolo del presente documento.

di delinquenza.

Sul piano soggettivo, non è nemmeno necessario che sia intervenuto un patto espresso, essendo sufficiente che tutti gli associati siano portati ad operare, anche in assenza di un accordo, con la cognizione che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale.

Il delitto si consuma al momento della costituzione dell'associazione.

Sono circostanze aggravanti il numero degli associati, se superiore a 10, e l'uso di armi o di materie esplodenti che devono essere ricondotte all'associazione stessa per il conseguimento degli scopi del sodalizio. In quest'ultimo caso, è sufficiente che gli affiliati ne abbiano la disponibilità al momento del bisogno.

Il comma 5 prevede una diminuzione di pena nel caso in cui si verifichi la dissociazione, ad esempio, di uno dei componenti. Questo perché la frattura dell'omertà e della compattezza delle associazioni facilita l'attività repressiva di un fenomeno diventato particolarmente insidioso per l'ordinato svolgersi della vita sociale.

L'atteggiamento collaborativo non deve necessariamente derivare da un autentico pentimento o da una resipiscenza spontanea, ma l'agente può decidere di fornire il contributo per un tornaconto personale o per conseguire un'attività apprezzabile sotto il profilo giuridico.

19.3.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

19.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309).

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D. Lgs. 231/01).

19.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286).

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. 231/01).

19.6 Art. 377-*bis* c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. 231/01).

19.7 Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

19.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19.7.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

19.7.3 Descrizione

Non è perseguibile chi, dopo aver commesso un reato, da solo o in concorso con altri, pone in atto la condotta del favoreggiamento.

La genericità della condotta ha portato a tentare di delimitare l'ambito di operatività della fattispecie, specificando che può essere ritenuta penalmente rilevante la condotta diretta ad un risultato offensivo ed in funzione di un reato presupposto.

L'inquadramento della commissione di un reato presupposto del delitto di favoreggiamento comporta che la mancanza o anche la semplice insufficienza di prove dell'esistenza del reato presupposto rendono non configurabile il favoreggiamento, mentre il dubbio sull'autore del reato non incide sulla sussistenza del favoreggiamento.

La condotta consiste nell'aiuto prestato per eludere le investigazioni dell'autorità, o per sottrarsi alle ricerche di questa.

Tra le autorità non rientrano i privati che abbiano effettuato un arresto, e quindi l'aiuto prestato a taluno per sottrarsi all'arresto di un privato non integra un favoreggiamento.

È indifferente il modo in cui l'aiuto viene prestato e il raggiungimento dello scopo, purché, però, la condotta di aiuto sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità e quindi essa deve pervenire alla percezione dell'autorità, anche se questa non se ne lasci fuorviare.

Eludere le investigazioni significa vanificare gli sforzi della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria rivolti a scoprire e trovare le prove per accertare se e da chi sia stato commesso un reato, mentre sottrarre alle ricerche significa frustrare le attività dirette alla cattura, all'arresto, al fermo o anche al semplice accompagnamento coattivo dell'imputato o dell'indiziato, o anche sviare le indagini al fine della ricostruzione dei fatti.

19.7.4 Esemplificazioni

- La Società, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa (le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non sia imputabile o risulta che non abbia commesso il delitto).

20 Reati ambientali (art.25-*undecies* D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n.121, art.2 e modificato dalla Legge n.68 del 22 maggio 2015 art.1].

20.1 Art. 452-*bis* c.p.: Inquinamento ambientale.

20.1.1 Testo della norma del Codice Penale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

20.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

20.1.3 Descrizione

Si tratta di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Gli eventi offensivi del bene, specifica la norma, devono essere causati “abusivamente”, ovvero in spregio di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La giurisprudenza, infatti, sottolinea che l’avverbio “abusivamente” comprende non soltanto l’attività svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia dell’attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Il legislatore non definisce i concetti di compromissione e di deterioramento significativi, che possono però essere ricostruiti in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale fornita dal successivo art.452-*ter* del c.p.: alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa. Vi saranno dunque compromissione e deterioramento significativi quando l’alterazione dell’ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell’inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti eccezionali.

Compromissione e deterioramento devono, in ogni caso, essere significativi e misurabili, ed entrambi gli aggettivi hanno lo scopo di precisare la tipicità del fatto, che deve presentare connotazioni di maggior disvalore rispetto alle previsioni contravvenzionali: la prima qualificazione attiene alla dimensione del danno, che non deve essere esiguo, pur senza trasmodare nel più grave reato di “disastro ambientale” (caratterizzato da una alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell’ecosistema); la seconda attiene, invece, alla possibilità di una quantificazione dell’evento dannoso, pur non essendo necessario provare il superamento di precisi parametri tabellari che rappresentano, comunque, un utile riferimento nel caso in cui possano fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

20.1.4 Esemplificazioni

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, cagionando in modo consapevole un deterioramento del suolo e del sottosuolo utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo.

20.2 Art. 452-*quater* c.p.: Disastro ambientale

20.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Fuori dei casi previsti dall’art.43449, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della

(49) Art.434: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti [art.422 strage; art.423 incendio; art.423-*bis* incendio boschivo; art.424 danneggiamento seguito da incendio; art.425 circostanze aggravanti; art.426 inondazione, frana o valanga; art.427 danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga; art.428 naufragio, sommersione o disastro aviatorio; art.429 danneggiamento seguito da naufragio; art.430 disastro ferroviario; art.431 pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento; art.432 attentati alla sicurezza dei trasporti; art.433 attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni; art.433-*bis* attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari], commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. / La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

20.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.2.3 Descrizione

In giurisprudenza, il disastro ambientale viene definito come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, idoneo a causare pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. L'evento di disastro ambientale è duplice: può consistere nella alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, irreversibile o di difficile reversibilità, e cioè di un danno all'ambiente, ovvero, in alternativa, può consistere in una offesa della pubblica incolumità, nella forma del danno o del pericolo per l'integrità fisica delle persone.

Sul significato dell'avverbio "abusivamente" si rimanda al paragrafo precedente.

20.2.4 Esemplificazioni

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo, che sfaldandosi percola nelle falde acquifere sottostanti, cagionando in modo consapevole danni irreversibili alla salute della popolazione circostante.

20.3 Art. 452-*quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente

20.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

20.3.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.3.3 Descrizione

Con la norma in oggetto, il legislatore ha inteso estendere la punibilità dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. anche a mero titolo di colpa, riducendo la risposta sanzionatoria.

20.3.4 Esemplificazioni

- La Società dà corso, abusivamente, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale, utilizzando coperture in amianto o altro materiale non idoneo, che sfaldandosi percola nelle falde acquifere sottostanti, cagionando con colpa danni irreversibili alla salute della popolazione circostante.

20.4 Art. 452-*octies* c.p.: Circostanze aggravanti

20.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art.416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale

20.4.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato agli art.416 e 416-*bis* c.p. all'interno del paragrafo "autore del reato".

20.4.3 Descrizione

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili all'associazione per delinquere (ove questa sia diretta a commettere taluno dei delitti ambientali dolosi previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale) e all'associazione per delinquere di stampo mafioso (ove questa sia diretta a commettere taluno dei delitti ambientali dolosi previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, ecc. in materia ambientale). La volontà dichiarata del legislatore, resa palese da questo articolo, è stata quella di contrastare il fenomeno delle cd. Ecomafie.

20.5 Art.452-*sexies* c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

20.5.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

20.5.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.5.3 Descrizione

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

20.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che abusivamente cedono, acquistano, ricevono, trasportano, importano, esportano, procurano ad altri, detengono, trasferiscono, abbandonano o si disfano illegalmente di materiale ad alta radioattività.

20.6 Art. 733-*bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

20.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

20.6.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.6.3 Descrizione

Il comma terzo della medesima prevede che: "Per habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

Ai fini della configurabilità del reato in esame, si consideri inoltre che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice dell'Ambiente "lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente ad esistere in un futuro prevedibile; c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole ai sensi del comma 1)". Nel caso in cui quindi la condotta abbia alterato lo "stato di conservazione dell'habitat naturale", potrà ritenersi che vi sia stato un deterioramento tale da integrare la fattispecie in questione.

20.6.4 Esemplificazioni

- La Società dà corso, senza autorizzazione, alle opere di predisposizione di una propria nuova filiale all'interno di un sito protetto, distruggendo un habitat preesistente.

20.7 Art.256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. n.152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

20.7.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 150, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 [Autorizzazione unica per i nuovi

(50) Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti], 209 [Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale], 210 [abrogato], 211 [Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione], 212 [Albo nazionale gestori ambientali], 214 [Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate], 215 [Autosmaltimento] e 216 [Operazioni di recupero] è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)51 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(*omissis*)

20.7.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.7.3 Descrizione

Per i reati in materia di rifiuti si prevedono tre sanzioni pecuniarie differenziate, di crescente gravità in relazione alla gravità dell'illecito: la prima sanzione, fino a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione dei commi 1 lett. a) (Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio od intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) … se si tratta di rifiuti non pericolosi) e 6 primo periodo (Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)); la seconda sanzione, da 150 a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione dei commi 1 lett. b) (Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: b) … se si tratta di rifiuti pericolosi), 3 primo periodo (Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata) e 5 (Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti); mentre la terza sanzione, da 200 a 300 quote, si applica per la violazione del comma 3 secondo periodo (Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi).

L'art.2, comma 6 del D.Lgs.121/2011, prevede espressamente che in caso di violazione dell'art.256, comma 4 (ossia in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ovvero in caso di

(51) "Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: (…) b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; (...)"

carenza dei requisiti e condizioni richieste per la gestione dei rifiuti secondo le procedure semplificate) le sanzioni c.s. previste sono ridotte della metà.

20.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che effettuano una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazioni di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

20.8 Art.257, commi 1 e 2, D.Lgs. n.152/2006: Reati in materia di bonifica dei siti.

20.8.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(*omissis*)

20.8.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.8.3 Descrizione

Per i reati in materia di bonifica dei siti inquinanti si prevedono due sanzioni pecuniarie differenziate, di crescente gravità in relazione alla gravità dell'illecito: la prima sanzione, fino a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione del primo comma (Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio …, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti; mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242), mentre la seconda sanzione, da 150 a 250 quote, trova applicazione in caso di violazione del comma 2 (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose).

20.8.4 Esemplificazioni

- La Società non mette in opera le necessarie misure di prevenzione, entro le 24 ore successive all'abbandono su terreno di sua proprietà di materiale di copertura in amianto, il quale versi in uno stato di fatto potenzialmente in grado di contaminare il sito.

20.9 Art.259, comma 1, D.Lgs. n.152/2006: Traffico illecito di rifiuti.

20.9.1 Testo della norma del Codice dell'Ambiente

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(*omissis*)

20.9.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

20.9.3 Descrizione

Per il reato di traffico illecito di rifiuti si prevede un’unica sanzione pecuniaria, da 150 a 250 quote, in caso di violazione del comma 1 (Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso).

20.9.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che effettuano una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

20.10 Art.260, commi 1 e 2, D.Lgs. n.152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti52.

20.10.1 Testo della norma del Codice dell’Ambiente

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(*omissis*)

20.10.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

20.10.3 Descrizione

Per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si prevedono due sanzioni pecuniarie differenziate in ragione della gravità crescente delle infrazioni, e precisamente: una sanzione da 300 a 500 quote in caso di violazione del comma 1 (Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti), una sanzione da 400 a 800 quote in caso di violazione del comma 2 (Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività).

20.10.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

(52) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L’articolo è stato sostituito identico, dall’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l’art.452-quaterdecies c.p., rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.

20.11 Artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 6 L. n.150/1992: Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

20.11.1 Testo della norma

Art.1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(*omissis*)

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

20.11.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

20.11.3 Descrizione

Per i reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/92) si prevedono sanzioni pecuniarie diverse di gravità crescente in relazione alla gravità delle infrazioni, e più in particolare:

- sanzione fino a 250 quote per le violazioni dell'art.1, comma 1, dell'art.2 commi 1 e 2 e dell'art.6, comma 4;

- sanzione da 150 a 250 quote per le violazioni dell'art.1, comma 2;
- sanzione fino a 250 quote in caso di violazione dell'art.3 bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo ad 1 anno di reclusione);
- sanzione da 150 a 250 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione);
- sanzione da 200 a 300 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista la pena non superiore nel massimo a 3 anni di reclusione);
- sanzione da 300 a 500 quote in caso di violazione dell'art.3 – bis, comma 1 (se per il reato del codice richiamato è prevista una pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione).

20.11.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, importano, esportano o riesportano esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni.

21 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.25-*duodecies* D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lg.16/07/2012, n.109, art.1, comma 1, poi modificato dall'art.30 della Legge 17/10/2017 n.161].

21.1 Art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs.25 luglio 1998, n.286.

21.1.1 Testo della norma

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

(Omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale

(Omissis)

21.1.2 Autore del reato

Il delitto in esame è reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal "datore di lavoro"53.

21.1.3 Descrizione

Nell'accordare protezione tanto al corretto contingentamento e controllo dei flussi migratori verso l'Italia54, quanto alle concrete condizioni del lavoratore extracomunitario "occupato", il comma 12 dell'art. 2255 punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'articolo [in commento], ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato".

L'uso del verbo "occupare" da parte del legislatore lascia intendere che ciò che rileva è il "fare lavorare" il cittadino extracomunitario; insomma, ciò che qui interessa non è il momento dell'assunzione, bensì quello in cui il cittadino extracomunitario inizia concretamente a prestare la propria opera56.

L'inciso "alle proprie dipendenze" contenuto nella norma sottolinea la volontà legislativa di escludere dal campo di applicazione della stessa tutti i rapporti di lavoro che non implichino, in quanto tali, anche un vincolo di subordinazione. La qual cosa, a ben guardare, appare coerente con l'omessa previsione di qualsivoglia fattispecie incriminatrice a sé stante protesa a sanzionare il lavoro autonomo dello straniero irregolare.

Da notare, per quel che qui importa, come l'espressione "lavoratori stranieri", essendo coniugata al plurale, abbia indotto parte della dottrina a ritenere che l'assunzione di un unico lavoratore irregolare potesse considerarsi estranea alla presente fattispecie incriminatrice. Di contrario avviso, non di meno, ha mostrato d'essere la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale la formulazione legislativa prescelta altro non rappresenterebbe se non "un'espressione indeterminativa", ovvero "un'espressione che vuole riferirsi ad un soggetto indipendentemente dalle sue caratteristiche, sia che si tratti di uno che di più soggetti"57.

Quanto alla controversa nozione di "permesso di soggiorno previsto dal presente articolo", preme osservare come un'interpretazione letterale della stessa sembri imporre, affinché non si configuri il reato, esclusivamente il possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questi stessi termini, d'altro canto, parrebbe avere opinato la Corte Costituzionale, ritenendo immune da qualsivoglia censura il riferimento esclusivo al permesso di soggiorno previsto dall'art.22 in commento58. La conclusione che precede – pur autorevolmente avallata – non pare cogliere nel segno, se solo si considera che è lo stesso art. 6 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 ad affermare espressamente vuoi che "il permesso di soggiorno rilasciato per motivi […] di lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite", vuoi che "quello rilasciato per

(53) Caputo, Interrogativi sul neo-schiavismo, in Quest. giust., 2000, 5, 167; Acerbo, La legislazione sugli stranieri: aspetti operativi, in Riv. giur. polizia, 1998, 5, 676. A parere della Corte di Cassazione, "datore di lavoro non è soltanto l'imprenditore – ovvero colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata –, ma anche il semplice cittadino che assuma alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsivoglia natura, a tempo determinato o indeterminato". Così, ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2003, X, in Cass. pen., 2004, 605.

(54) Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, X, in Cass. pen., 2002, 502.

(55) Non richiamato dal nuovo art. 25-duodecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(56) Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2010, X, in C.E.D. Cass., 246783. Ne consegue, secondo Cass. pen., sez. I, 4 settembre 2008, X, in Guida dir., 2008, n. 45, 83, che ad integrare gli estremi del reato è sufficiente anche un solo giorno di lavoro.

(57) Cass. pen., sez. I, 4 settembre 2008, X, cit.; Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2005, X, in Cass. pen., 2006, 3314.

(58) Con la conseguenza – osservavano i giudici delle leggi nell'occasione – che appare meritevole di sanzione penale il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario in possesso di "diverso titolo abilitativo". Così, Corte Cost., ord., 31 luglio 2002, n. 419, in Giust. cost., 2002, 3009.

motivi di studio e formazione può essere convertito […], prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro […]".

La mancanza del permesso di soggiorno, in ogni caso, pare essere ineludibile requisito della fattispecie59.

A mente del nuovo comma 12-*bis* dell'art. 2260, infine, "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Il delitto *de quo* è punito esclusivamente a titolo di dolo, inteso esso alla stregua di piena consapevolezza della situazione di clandestinità del lavoratore.

21.1.4 Esemplificazioni

- La Società assume in modo consapevole, direttamente o indirettamente, personale straniero residente all'estero non in regola con il permesso di soggiorno di cui all'art.22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.
- La Società delibera di annoverare tra i propri fornitori, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che utilizzano manodopera minorile straniera non in regola con il permesso di soggiorno di cui all'art.22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

21.2 Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.

21.2.1 Testo della norma

(*Omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero, compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni

(59) A norma dell'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 109 del 2012 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), non di meno, "i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del [citato] decreto legislativo [n. 109 del 2012] occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni".

(60) Richiamato dal nuovo art. 25-*duodecies* d.lgs. n.231 del 2001.

persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(*Omissis*)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(*Omissis*)

21.2.2 Autore del reato

Le fattispecie qui descritte possono essere commesse da chiunque: dall'italiano, dall'extracomunitario, regolare o irregolare e dall'apolide. L'unica limitazione è quella relativa a colui che entra nel territorio dello Stato illegalmente ed in forma singola, in quanto la clandestinità non è penalmente rilevante.

21.2.3 Descrizione

Per la commissione dei reati qui indicati è richiesto che il soggetto agisca con dolo, nella cui sfera deve rientrare anche la coscienza di agire in violazione delle norme del T.U..

Il comma 1 prevede il reato di immigrazione illegale, mentre i successivi commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* descrivono delle circostanze aggravanti.

21.2.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, compiono atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, soggetti o strutture che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- La Società investe consapevolmente su un'impresa che ha un andamento positivo sul mercato in ragione del fatto che compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

22 Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecie*s D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.20/11/2017, n.167, Capo II, art.5, comma 2].

22.1 Art.3, comma 3-*bis*, L.13 ottobre 1975, n.65461.

22.1.1 Testo della norma

(omissis)

(61) Il comma era contenuto in un articolo che è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n.232.

22.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

22.1.3 Descrizione

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3-*bis,* della Legge 654/1975 (ora dal terzo comma dell'articolo 604-*bis* del Codice penale) puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

22.1.4 Esemplificazioni

- La società finanzia, in modo consapevole, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che propagandano (o incitano) la discriminazione o la violenza con negazione o con minimizzazione in modo grave o con apologia della Shoah (o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra).

23 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L.3/5/2019, n.39, art.5, comma 1].

23.1 Art.1, L.13 dicembre 1989, n.401: Frode in competizioni sportive.

23.1.1 Testo della norma

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, é punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

---

di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito identico, dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'Art.604-*bis* c.p. riproduce i contenuti del comma 3-*bis* dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654.

23.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da “chiunque”.

23.1.3 Descrizione

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

23.1.4 Esemplificazioni

- La società finanzia direttamente o indirettamente, in modo consapevole, persone, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che offrono o promettono denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiono altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

23.2 Art.4, L.13 dicembre 1989, n.401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

23.2.1 Testo della norma

1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

23.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque".

23.2.3 Descrizione

La fattispecie disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione e vendita, svolti in modo abusivo, illecito o senza le prescritte autorizzazioni o concessioni, in relazione ad attività di gioco o scommessa.

23.2.4 Esemplificazioni

- La società finanzia direttamente o indirettamente, in modo consapevole, imprese che esercitano abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

24 Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dall'art.39 del D.L. 26/10/2019, n.124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n.157, e modificato dall'art.5 del D.Lgs. 14/07/2020, n.75 e dall'art. 5 del D. Lgs. 04/10/2022 n. 156]

24.1 Art.2 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

24.1.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria,

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

24.1.2 Autore del reato

A discapito della locuzione “chiunque”, si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall’assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l’amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.1.3 Descrizione

La norma in esame è volta a tutelate il bene giuridico rappresentato dall’interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere integralmente ciò che è fiscalmente dovuto dal contribuente.

Affinché la fattispecie - a struttura bifasica - si configuri, è necessario che:

a) vengano predisposti fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui il contribuente procede alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o comunque alla detenzione per finalità di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria;

b) nella dichiarazione fiscale vengano indicati elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali, suffragando tali circostante con le fatture o altri documenti di cui sopra.

Le dichiarazioni fiscali cui la norma fa riferimento non sono solo quelle annuali, ma anche quelle infrannuali, straordinarie o una tantum, da presentarsi in specifiche circostanze quali la liquidazione, il fallimento, la trasformazione o la fusione della società, ecc.

Per “elementi attivi o passivi”, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 74/2000, si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; rilevano, dunque, non solo le condotte che incidono sul calcolo del reddito e degli oneri deducibili, ma anche quelle che incidono su eventuali detrazioni sull’imposta già calcolata o su crediti d’imposta.

Il reato in oggetto rappresenta una fattispecie di pericolo, in cui cioè la soglia di punibilità penale è anticipata al momento in cui viene posta in essere la condotta tipica. La consumazione del reato è istantanea e coincide con la presentazione della dichiarazione infedele; da ciò deriva che è irrilevante l’eventuale successiva presentazione, nei termini di legge, di un’ulteriore dichiarazione a correzione della precedente, in quanto si configura come post factum rispetto al reato già consumato.

Ai sensi del primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma, il tentativo è punibile – salvo le ipotesi di concorso nel reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, anche nel territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea qualora dagli stessi consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10 mln.

Il reato è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cass. Pen. Sez. III, 25 ottobre 2018, n.6360).

Quanto alla definizione del concetto di “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, si guarda all’art.1, lettera a), del D.Lgs. 74/2000, il quale afferma che si intendono “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. Gli altri documenti che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, che non devono essere allegati alla

dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici; tali sono, ad esempio, note di accredito e di addebito, ricevute di pagamento, scontrini fiscali, documenti di trasporto, schede carburante e simili. Sono compresi quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta (come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui); infatti, qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, l'indicazione in dichiarazione delle stesse, qualora non effettuate o effettuate in misura inferiore, integra la condotta del reato, in quanto si fanno apparire elementi passivi fittizi (in tal senso, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 17126). Sulla base della definizione di cui al citato art.1, comma 1, lettera a), dottrina e giurisprudenza hanno proposto alcune classificazioni di "operazioni inesistenti":

a) può aversi un'operazione oggettivamente inesistente qualora le fatture documentino un'operazione mai realizzata (inesistenza assoluta), oppure realizzata in termini quantitativamente inferiori (inesistenza parziale), o in relazione alla quale il corrispettivo è stato artificiosamente "gonfiato" (inesistenza da sovrafatturazione), oppure ancora dotata di un'apparenza giuridica diversa da quella reale (inesistenza giuridica);

b) può aversi un'operazione soggettivamente inesistente qualora sia stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dai documenti contabili (interposizione di persona, fittizia o reale, utilizzo di nominativi di fantasia, ecc.).

Rientrano in questo ambito le c.d. "frodi carosello", che consistono in un meccanismo fraudolento volto ad aggirare la normativa in materia di IVA relativa agli acquisti intracomunitari, realizzato attraverso società costituite all'uopo (le c.d. "cartiere"): queste ultime si interpongono in una serie operazioni commerciali oggettivamente/soggettivamente inesistenti tra società di diversi Paesi europei, le quali agiscono al fine di ottenere indebiti crediti di imposta, producendo rilevanti danni all'erario e alla leale concorrenza.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

Il reato in esame non prevede soglie di punibilità, ma il comma 2-*bis* introduce un'attenuante per il caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000.

Vi è specialità reciproca tra delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *ex* art. 2 D.lgs.74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex* art. 3 D.lgs. 74/2000: elemento comune ad entrambe le fattispecie è la presentazione di dichiarazione fraudolenta; la prima presuppone l'impiego di fatture o altri documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, la seconda l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

In tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità, prevista dall'art. 5-*quinquies* d. l. 28 giugno 1990, n. 167, che opera per l'imputato che abbia prestato collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-*quater* del medesimo decreto legge (cd. *voluntary disclosure*), determina, al completamento della procedura ed al pagamento delle somme dovute, il venir meno della natura di profitto del reato delle somme derivate dalla utilizzazione delle fatture emesse per operazioni inesistenti, precludendone la confiscabilità e rendendo, conseguentemente, illegittima la protrazione di un sequestro finalizzato unicamente a detta confisca (Cass. Pen. n. 10801/2018).

24.1.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

24.2 Art.3 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

24.2.1 Testo della norma

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad

indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque percento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

24.2.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.2.3 Descrizione

La norma in esame è volta a tutelate il bene giuridico rappresentato dal corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale. Il delitto ha una struttura bifasica:

a) la prima fase richiede che venga posta in essere un'attività fraudolenta, mediante una delle tre modalità previste dalla norma: i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero ii) avvalendosi di documenti falsi o iii) di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

b) la seconda fase richiede che il soggetto attivo indichi in una delle dichiarazioni fiscali (annuali, straordinarie o una tantum) relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente", ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g-bis) D.Lgs. 74/2000, si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art.10-bis ( ) della L. 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Per "mezzi fraudolenti", ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g-ter) D.Lgs. 74/2000, si intendono condotte artificiose, anche omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Ai sensi del terzo comma della norma in esame, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il comma 2 precisa poi che il fatto si considera commesso avvalendosi di "documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; tali documenti, in ogni caso, stante la clausola di sussidiarietà espressa, non potranno coincidere con le "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" ci cui all'art.2 (v. supra).

Sono, infine, previste due soglie di punibilità, tra loro concorrenti:

- una relativa al valore dell'imposta evasa, che deve essere superiore ad € 30.000;

Per "imposta evasa", a norma dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 74/2000, si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- l'altra relativa, in via alternativa, i) all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, che raggiunge la soglia se superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione oppure se superiore ad € 1,5 milioni, ovvero ii) all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, che raggiunge la soglia se superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima oppure se superiore ad € 30.000.

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 74/2000, le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma, il tentativo è punibile – salvo le ipotesi di concorso nel reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, anche nel territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora dagli stessi consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10 mln.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

Quanto al rapporto fra i delitti previsti dall'art.2 (v. supra) e dall'art.3 del D.Lgs. 74/2000, esso è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista da quest'ultimo, a norma della quale l'art.3 trova applicazione in via residuale "fuori dai casi previsti dall'articolo 2". Ciò posto, la giurisprudenza ha osservato come debba ritenersi che il profilo distintivo tra le due fattispecie "sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art.2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie" (Cass. Pen. Sez. III, 25 ottobre 2018, n.6360, in tal senso anche Cass. Pen. Sez. III, 11 aprile 2017, n. 38185).

24.2.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

24.3 Art. 4 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele.

24.3.1 Testo della norma

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-*ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

24.3.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.3.3 Descrizione

Il reato in oggetto, – da ultimo modificato dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) – sanziona il soggetto che presenta la dichiarazione annuale dei redditi o IVA (rimanendo dunque escluse dal perimetro della norma le ulteriori dichiarazioni fiscali previste dalla normativa di settore) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

La semplice presentazione della dichiarazione annuale ideologicamente falsa rappresenta il momento di perfezionamento della fattispecie in esame – che ha natura istantanea – ed è di per sé stessa sufficiente ad integrare il reato, senza necessità che essa sia accompagnata da comportamenti fraudolenti da parte del reo. Sul punto, inoltre, si evidenzia Cass. Pen., sez. III, 29 maggio 2019, n. 23810, nella quale si afferma che il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella originaria.

Per elementi attivi e passivi si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Affinché ricorra in reato, tuttavia, è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni:

a) l'imposta evasa, con riferimento ad una singola – anche unica – imposta, deve essere superiore ad euro 100.000;

b) il totale degli elementi attivi non indicati e/o degli elementi passivi inesistenti indicati deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2 milioni.

Ai fini del raggiungimento delle sopracitate c.d. "soglie minime di punibilità", la norma specifica che non si tiene conto: i) della non corretta classificazione e della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati (in via interpretativa) sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; ii) della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; iii) della non inerenza; iv) della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, non danno luogo a fatti punibili ai sensi della fattispecie in esame le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto ai fini del raggiungimento delle "soglie minime di punibilità" di cui sopra.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; ai sensi della lettera e) del medesimo comma, nei casi in cui la dichiarazione sia presentata dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" si intende riferito alla società, ente o persona fisica per cui agisce.

In ragione della clausola di riserva espressamente prevista dalla norma in esame, la fattispecie si applica solo ove non si ravvisi l'applicabilità dei più gravi reati previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione/ fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. 74/2000.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo; tuttavia, ai sensi del comma 1-bis della medesima norma, il tentativo è punibile qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, anche nel territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora dagli stessi consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10 mln.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si evidenzia che essa, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.

24.3.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 mln, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

24.4 Art. 5 D.Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione.

24.4.1 Testo della norma

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-*bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

24.4.2 Autore del reato

Quanto alla fattispecie prevista dal primo comma, a discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, obbligo derivante direttamente dalla pertinente normativa tributaria oppure, in via indiretta, dall'assunzione di un incarico di rappresentanza, legale o volontaria. Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti.

L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione; infatti, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale d inderogabile il relativo dovere ed il contribuente è tenuto a vigilare affinché il mandato conferito al professionista sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (in tal senso Cass. Pen, sez. III, 16469/2020).

Anche la fattispecie prevista dal comma 1-*bis* configura un reato proprio, che può essere commesso dal soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.4.3 Descrizione

La norma in esame, – da ultimo modificata dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) – prevede due distinte fattispecie omissive:

<u>Fattispecie di cui al comma 1</u>:

Affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. "soglia minima di punibilità", cioè che l'imposta evasa, con riferimento ad una singola – anche unica – imposta, sia superiore ad euro 50.000.

La fattispecie può essere integrata non solo in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali in materia di redditi ed IVA, ma anche con riguardo agli altri modelli dichiarativi in materia di redditi ed IVA che devono essere presentati in specifiche circostanze, ai sensi della normativa fiscale (es. scioglimento / liquidazione / trasformazione / fusione / scissione / fallimento della società).

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico di evasione: il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Sul tema si evidenzia che la prova del dolo specifico di evasione nel delitto di omessa dichiarazione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista incaricato, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (in tal senso Cass. Pen, sez. III, 31343/2019 e 16469/2020).

<u>Fattispecie di cui al comma 1-*bis*</u>:

Anche in questo caso, affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. "soglia minima di punibilità", rappresentata da un ammontare delle ritenute non versate dal sostituto d'imposta superiore ad euro 50.000; invece, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma non richiede la necessaria presenza del dolo specifico di evasione, essendo sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di commettere l'illecito.

In entrambe le ipotesi, la norma precisa che la dichiarazione non si considera omessa nei seguenti casi: i) se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine; ii) se non è stata sottoscritta; iii) se non è stata redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si evidenzia che essa, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10 milioni.

24.4.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

24.5 Art.8 D.Lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

24.5.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

24.5.2 Autore del reato

Il reato in parola può essere commesso da chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.5.3 Descrizione

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione dei tributi.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ricevute, scontrini fiscali ed equivalenti) per operazioni inesistenti; si tratta di un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui la fattura o il diverso documento esce dalla sfera di disponibilità dell'emittente, mediante consegna/invio/spedizione al terzo potenziale utilizzatore. Il perfezionamento del delitto in oggetto prescinde, dunque, dall'effettiva utilizzazione della fattura o del diverso documento da parte del terzo a fini di evasione fiscale.

Quanto alla definizione del concetto di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", si rimanda al par. 24.1.3.

Ai fini dell'integrazione del delitto, è sufficiente l'emissione di una sola fattura o altro documento avente analoga efficacia probatoria. Ai sensi del comma 2, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta, anche nei confronti di diversi utilizzatori, si considera come un solo reato (fattispecie di reato eventualmente abituale); in tali casi, il decorso del termine di

prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento relativo al periodo d'imposta.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione altrui, cioè il soggetto deve agire al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche mediante il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Il reato, dunque, presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture.

Il reato in esame non prevede soglie di punibilità, ma il comma 2-bis introduce un'attenuante per il caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore ad € 100.000.

24.5.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia una o più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

24.6 Art.10 D.Lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.

24.6.1 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

24.6.2 Autore del reato

Il reato può essere commesso non solo dal debitore d'imposta, ma da chiunque abbia la custodia o comunque la disponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in quanto è richiesta la finalità di evasione propria o altrui.

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.6.3 Descrizione

La norma è volta a tutelare la funzione di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione competente, in quanto sanziona quelle condotte da cui deriva l'impossibilità di verificare se il contribuente ha commesso un'eventuale evasione fiscale.

La condotta tipica - di natura vincolata commissiva - consiste, alternativamente, nell'occultamento o nella distruzione, anche parziale, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi della normativa fiscale e civilistica, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari:

a) l'occultamento consiste nel nascondere/rendere irrintracciabili le scritture contabili;

b) la distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture contabili, ovvero nel renderle sostanzialmente inservibili, mediante - ad esempio - cancellazioni, abrasioni, ecc.

In caso di occultamento, la fattispecie di reato ha natura permanente, in quanto la condotta tipica perdura sino al momento dell'accertamento fiscale; in caso di distruzione, invece, si tratta di reato istantaneo. Il reato si perfeziona nel momento in cui, per effetto dell'occultamento o della distruzione, si realizza l'evento tipico, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari del contribuente; tale impossibilità può essere anche solo relativa, cioè la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari può essere resa particolarmente complessa ed onerosa. Il reato non si configura se tale ricostruzione risulta comunque possibile mediante la restante documentazione esibita o comunque rinvenibile.

Il tentativo è configurabile. Non sono previste soglie minime di punibilità.

Esulano dalla fattispecie in esame eventuali condotte di falsificazione ideologica o materiale delle scritture contabili - che potranno eventualmente essere sussunte nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 3 D.Lgs.

74/2000 - o la mera mancata tenuta delle stesse, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (ex multis, Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo 2019, n.11464).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione, propria o altrui; il reo, infatti, deve aver agito con la precipua finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere che tale scopo sia stato concretamente raggiunto. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 74/2000, il "fine di evadere le imposte" è comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

24.6.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

24.7 Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000: Indebita compensazione.

24.7.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

24.7.2 Autore del reato

A discapito della locuzione "chiunque", si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal contribuente che, nel pagare le imposte, presenta il modello F24.

Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge. Possono altresì rispondere a titolo di concorso, ove ne ricorrano i presupposti, professionisti/intermediari/consulenti, ove abbiano fornito intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.7.3 Descrizione

La fattispecie in esame sanziona la condotta decettiva che, mediante la redazione di un documento ideologicamente falso, realizza un utilizzo abusivo dell'istituto della compensazione in materia tributaria disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97. Tale fattispecie risulta particolarmente insidiosa, in quanto si realizza, appunto, mediante un'indebita compensazione, di non immediata percezione da parte dell'Erario.

L'indebita compensazione deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto, in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti, trattandosi dello strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una compensazione tra somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. E' del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all'art. 10-*quater* rispetto ad una fattispecie di semplice omesso versamento (in tal senso Cass Pen., sez. III, 44737/2019).

Il reato – di natura istantanea – si consuma al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno

interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (in tal senso Cass Pen. Sez. III 20853/2020).

Per "somme dovute" deve intendersi qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24, dunque non soltanto le imposte sui redditi e l'IVA, ma qualsiasi tributo erariale o locale o contributo di cui sia dovuto il versamento.

Un credito d'imposta "non spettante" si ha quando l'eccedenza d'imposta o il credito d'imposta sono esistenti ma il loro utilizzo avviene: *i*) in misura superiore a quella spettante; *ii*) in violazione delle modalità di utilizzo normativamente previste. Un credito d'imposta "inesistente" si configura quando coesistono i seguenti due requisiti: *i*) il credito è privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi; *ii*) la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati o basati sul riscontro formale della documentazione.

La compensazione può essere di due tipi: *i*) orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, che opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24; *ii*) oppure verticale (prevista dalle singole leggi d'imposta), che consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

Affinché il reato sia configurabile, è necessario che venga raggiunta la c.d. "soglia minima di punibilità", cioè che l'ammontare complessivo dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, sommati algebricamente, sia superiore ad euro 50.000 (in tal senso Cass. Pen., sez. III, 14763/2020).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma non richiede la necessaria presenza del dolo specifico di evasione, essendo sufficiente la presenza del dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di utilizzare in compensazione crediti inesistenti o non spettanti.

Premesso tutto quanto sopra, in generale, in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, si evidenzia che essa, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, rileva come reato presupposto della responsabilità degli enti solo qualora il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10 milioni.

24.7.4 Esemplificazioni

- La Società, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (mediante presentazione del modello F24) crediti non spettanti o inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad € 10 milioni.
- L'operatore della Società, agendo nell'interesse o a vantaggio della tessa, concorre materialmente o moralmente con un cliente/fornitore/consulente che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (mediante presentazione del modello F24) crediti non spettanti o inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

24.8 Art.11 D.Lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

24.8.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

24.8.2 Autore del reato

Fattispecie di cui al 1° comma

A discapito della locuzione “chiunque”, si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere solo dal contribuente, con riferimento alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Fattispecie di cui al 2° comma

Il reato può essere commesso non solo dal debitore d’imposta che acceda alla procedura di transazione fiscale, ma anche da altri soggetti non qualificati, in quanto è richiesto il dolo specifico di evasione propria o altrui.

Con riferimento ad entrambi i casi, Sono da annoverarsi tra i soggetti attivi anche l’amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti o persone fisiche (ad esempio minori e incapaci) contribuenti, nonché il sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 le pene stabilite per il reato in oggetto sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

24.8.3 Descrizione

Fattispecie di cui al 1° comma

Si tratta di un reato di pericolo concreto, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i beni propri o altrui al fine di sottrarsi al versamento di quanto dovuto, pregiudicando l’attività di recupero dell’amministrazione finanziaria; la fattispecie è volta, dunque, alla tutela della garanzia generica patrimoniale rappresentata dai beni del contribuente nei confronti dell’Erario. L’altruità del bene è riferita alle ipotesi in cui l’autore del reato è amministratore, liquidatore o rappresentante della persone fisica o giuridica che è soggetto passivo dell’imposta.

La configurazione della fattispecie prescinde dalla preesistenza di un’attività di verifica/accertamento fiscale e dall’esistenza di una procedura esecutiva di riscossione in corso; ai fini del perfezionamento del delitto, infatti, è sufficiente (e necessaria) l’idoneità della condotta - da valutarsi ex ante - a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione del credito erariale, senza bisogno che la riscossione tributaria coattiva venga concretamente vanificata. Tale idoneità deve essere valutata con riferimento all’intero patrimonio del contribuente, da rapportarsi alle pretese dell’Erario, che potrebbero poter essere ugualmente garantite pur in presenza della realizzazione di atti simulatori o fraudolenti relativamente a taluni beni (Cass. Pen. Sez. III, 24 febbraio 2016, n. 13233). E’ ritenuta irrilevante, ai fini del giudizio di idoneità della condotta, l’eventuale esistenza di un debitore solidale capiente.

Il debito tributario deve essere superiore alla soglia di € 50.000, per il raggiungimento della quale si tiene conto complessivamente delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei relativi interessi e conseguenti sanzioni amministrative; se l’ammontare è complessivamente superiore ad € 200.000 la pena è più severa.

Nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante, l’obbligazione tributaria potrebbe non essere ancora sorta (Cass. 13233/2016 cit.); il reato può configurarsi anche qualora, dopo il compimento della condotta tipica intervenga l’annullamento della pretesa esattoriale o, comunque, il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori (Cass. Pen. Sez. III, 18 maggio 2011, n. 36290).

L’elemento soggettivo del reato, rappresentato dal dolo specifico di evasione, con rappresentazione e volizione altresì del superamento della soglia sopracitata, senza che, peraltro, entrambi gli obiettivi debbano necessariamente realizzarsi, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a conseguirli (Cass. Pen. Sez. III, 27 settembre 2017, n.44451).

La condotta tipica, con riferimento a propri o altrui beni, è rappresentata alternativamente da:

i) alienazione simulata: sussiste quando il viene deliberatamente stipulato un contratto che non corrisponde, in tutto o in parte, all’effettiva volontà dei contraenti, con riferimento al titolo negoziale o all’entità del corrispettivo (simulazione oggettiva), ovvero ai soggetti coinvolti (simulazione soggettiva). Rileva qualunque ipotesi di trasferimento simulato del diritto di proprietà, a qualunque titolo, compresa la donazione, la cessione d’azienda o di quote sociali, ecc.;

ii) altri atti fraudolenti: qualsiasi atto o fatto volto, con modalità artificiose/ingannatorie, a fornire ai terzi una falsa rappresentazione - al ribasso - della consistenza del patrimonio del titolare del debito tributario.

Il reato si consuma quando si realizza l'idoneità a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria; esso può dunque essere istantaneo o eventualmente permanente, qualora tale idoneità scaturisca da una pluralità di atti posti in essere con tempi e modalità diverse.

Fattispecie di cui al 2° comma

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di transazione fiscale; infatti, a differenza del primo comma, la fattispecie di cui al secondo comma presuppone che tale procedura di transazione sia in atto.

Si tratta di un reato istantaneo di pericolo, che si consuma nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fraudolenta ai fini della procedura di transazione fiscale.

La condotta tipica consiste nell'indicazione, all'interno della documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi - falsificando così artatamente la consistenza patrimoniale del debitore - per un valore complessivo superiore alla soglia di € 50.000. Qualora tale valore superi gli € 200.000 la pena è più severa.

L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo specifico di evasione propria o altrui, cioè dalla finalità di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute all'Erario dal debitore. Tale finalità, in ogni caso, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che venga concretamente raggiunta.

24.8.4 Esemplificazioni

- La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorre moralmente o materialmente con un proprio cliente/fornitore che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di consentire a un terzo di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- La Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

25 Contrabbando (art.25-*sexiesdecies* D.Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dall'art.5 del D.Lgs. 14/07/2020, n.75].

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"; tuttavia, ai sensi del comma 4 della medesima norma – come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 –, la depenalizzazione in parola non opera in relazione ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 (TULD) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000.

Pertanto le fattispecie di contrabbando analizzate nel presente capitolo, ove siano sanzionate con la sola pena pecuniaria, rilevano ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solamente quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000 – in quanto sotto tale soglia si tratta non già di reati, bensì di illeciti amministrativi (come tali non assumibili quali presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01), nonché nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. 8/2016) e nei casi di recidiva di cui all'art. 296 del TULD362.

(62) Art. 296 D.P.R. 43/1973: "*1. Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo*

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 294 del TULD, nei diversi casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 1.000.000. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

In merito alle ipotesi di contrabbando, il legislatore ha previsto una molteplicità di fattispecie criminose, suddivise in ragione della tipologia di merci contrabbandate (individuando una specifica disciplina per i tabacchi lavorati esteri), oltre che in base al luogo o alle modalità della condotta tipica del contrabbando (nel caso di merci diverse dai tabacchi lavorati esteri). Gli elementi costitutivi del reato di contrabbando sono – sul piano dell'elemento oggettivo – la sottrazione delle merci al controllo doganale, e la conseguente evasione dei diritti di confine alla dogana; sul piano dell'elemento psicologico, la necessaria presenza del dolo. Il contrabbando, pertanto, può essere definito come la violazione di un dazio doganale, commessa da chi, con dolo, sottrae merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine. Ai sensi dell'art. 34 del TULD, si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

E' dibattuto se anche la sottrazione di un bene al pagamento dell'IVA all'importazione possa essere qualificato come contrabbando. Secondo un primo orientamento – per lungo tempo univoco – la giurisprudenza di legittimità aveva escluso che l'introduzione clandestina di merce nel territorio dello Stato, senza il pagamento dell'IVA, configurasse reato di contrabbando, dovendosi invece fare riferimento al diverso e autonomo reato di evasione dell'IVA all'importazione, di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza, invece, dal combinato disposto degli artt. 34 TULD e 70 D.P.R. n. 633/1972 emerge come l'IVA all'importazione sia da considerarsi uno di quei tributi che l'Autorità doganale è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in quanto collegata sistematicamente ad ogni operazione di importazione definitiva, a prescindere dall'effettivo consumo del bene importato nel territorio dello Stato. Secondo tale lettura, l'IVA farebbe quindi parte del novero dei diritti doganali *ex* art. 34 TULD.

Tale orientamento ha trovato sostegno, nel tempo, in diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione; a titolo esemplificativo si richiamano Cass. Civ., sez. trib., 3 febbraio 2012, n. 1575 in cui si afferma che "il trattamento dell'evasione dell'IVA all'importazione è omogeneo a quello della sottrazione dei diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine" e Cass. Pen. sez. III, 22 giugno 2015 n. 26202, secondo cui l'evasione dell'IVA è: "da intendersi quale diritto di confine, poiché avente natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spettano unicamente alla dogana in occasione della relativa operazione di imputazione".

Infine si precisa che laddove le norme esaminate facciano riferimento a "merci nazionali", ad oggi il riferimento deve intendersi alle merci comunitarie o comunque immesse in libera pratica all'interno dell'Unione Europea.

25.1 Art. 282 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

25.1.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o

articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale".

nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

25.1.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.1.3 Descrizione

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte nelle lettere dalla a) alla f) della norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dalla lettera c), per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

L'art. 16 TULD, richiamato dalla lettera a), prevede che: "1. Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. 2. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico e trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali."

L'art. 90 TULD, richiamato dalla lettera d), prevede che: "1. Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. 2. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Si evidenzia che la configurabilità della fattispecie di cui alla lettera c) non dipende dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l'introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra) e, pertanto, l'imputazione potrà essere mossa anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale. Tale ipotesi diverge da quella di cui alla lettera d), che prevede che le merci vengano correttamente dichiarate all'atto della loro introduzione nel territorio doganale, ma, prima del loro effettivo "sdoganamento", vengano sottratte al controllo delle competenti Autorità.

La fattispecie di cui alla lettera e), infine, assume rilevanza solo con riguardo a quei beni per i quali sia prevista l'applicazione di dazi o di prelievi all'esportazione, con riguardo non solo alle merci "nazionali o nazionalizzate", ma, ad oggi, con riguardo a tutte le merci comunitarie o immesse in libera pratica.

Infine, l'art. 25, comma 2, TULD, richiamato dalla lettera f), prevede che: "Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso".

25.1.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla pertinente normativa; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, soggette a diritti di confine, quando vi siano sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale e non sia possibile provarne la legittima provenienza.

25.2 Art. 283 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

25.2.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.2.2 Autore del reato

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal capitano di una imbarcazione; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.2.3 Descrizione

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

L'art. 102 TULD, richiamato dalla lettera a), prevede che: "1. I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141. 2. Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima. 3. Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo. 4. Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali."

La fattispecie di cui al primo comma, lettera b) configura un reato di pericolo, in quanto non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio nazionale, ma è sufficiente che vengano posti in essere i comportamenti previsti dalla norma e che dagli stessi derivi l'effetto di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

25.2.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un capitano che: a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine; b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che nasconde in una nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.3 Art. 284 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

25.3.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.3.2 Autore del reato

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal capitano di una imbarcazione; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.3.3 Descrizione

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

La norma è omologa alla precedente, con riguardo alla movimentazione delle merci via mare anziché attraverso laghi di confine.

La fattispecie di cui al primo comma, lettera a), configura una fattispecie di pericolo, scopo della norma è infatti punire ogni comportamento che abbia come effetto, anche non direttamente voluto, quello di rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci dalla riva.

Quanto al reato previsto dalla lettera c), che parimenti si configura come fattispecie di pericolo, l'art. 105 del TULD dispone che, nell'ambito della zona di vigilanza marittima (cioè lo spazio marino compreso fra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale, i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale debbano essere muniti del manifesto di carico (in taluni casi sostituito da copia del manifesto merci in partenza) conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106, documento essenziale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale, tranne nei casi in cui è espressamente prevista una deroga.

Con riguardo alle lettere e) ed f), ai sensi del TULD, le merci estere che vengono sbarcate per essere destinate via mare ad altro porto nazionale possono trasportate alla nuova destinazione solo mediante utilizzo di navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, così come le merci estere destinate all'estero possono uscire al territorio doganale italiano solo su navi di stazza netta superiore a 50 tonnellate, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 254 del TULD con riguardo alle provviste di bordo.

Con riguardo al richiamo all'art. 16 D.P.R. 43/1973 operato alla lettera b), si rinvia al paragrafo 25.1.3.

25.3.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un capitano che: a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti, salvi i casi di forza maggiore; c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvi i casi in cui ciò sia consentito.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che nasconde in una nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.4 Art. 285 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

25.4.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Omissis

25.4.2 Autore del reato

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dal comandante di aeromobile; per quanto riguarda il secondo comma, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.4.3 Descrizione

Il reato, che ricorre quanto risulta configurata una delle condotte specificamente descritte dalla norma, è punito a titolo di dolo generico, tranne per l'ipotesi prevista dal secondo comma, per la quale è richiesta la sussistenza del dolo specifico (intento di sottrarre le merci alla vista doganale).

Con riguardo alla lettera a), che configura una fattispecie di pericolo, il TULD prevede che, similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti previsti dalla normativa, fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato, tranne nei casi in cui è espressamente prevista una deroga; nel caso in cui il velivolo provenga da altro aeroporto nazionale, il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto di partenza.

L'art. 114 D.P.R. 43/1973, richiamato dalla lettera d), prevede che: "1. Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati deve atterrare nell'aeroporto

doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare. 2. Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità."

25.4.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un comandante di aeromobile che: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità competenti.
- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.5 Art. 286 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nelle zone extra-doganali.

25.5.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

25.5.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque"; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga costituito un deposito in misura superiore a quella consentita, il soggetto agente potrà essere solo il titolare del deposito, in tal caso si configurerà dunque un'ipotesi di reato proprio.

25.5.3 Descrizione

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico.

L'art. 2 TULD, richiamato dalla norma, prevede che: "1. Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. 2. Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale. 3. È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. 4. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extradoganali.

5. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132 [Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività], 164 [Istituzione ed esercizio dei depositi franchi], 166 [Istituzione ed esercizio dei punti franchi] e 254 [Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi]. 6. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438."

25.5.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, nei territori extra doganali, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li

costituisce in misura superiore a quella consentita.

25.6 Art. 287 D.P.R. 43/1973: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

25.6.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

25.6.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.6.3 Descrizione

Gli artt. 291 e seguenti del Regolamento attuativo del codice doganale comunitario prevedono il regime di ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare. Pertanto tali merci, pur se assoggettate ad una determinata di imposizione daziaria, fruiscono di una riduzione del dazio allorché – previa autorizzazione della dogana, rilasciata dietro presentazione di apposita domanda – vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi. Allorché l'importatore dolosamente non destini poi tali merci alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione, viene integrata la fattispecie penale in esame, sanzionata a titolo di dolo generico.

25.6.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine dovuti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine dovuti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

25.7 Art. 288 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nei depositi doganali.

25.7.1 Testo della norma

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

25.7.2 Autore del reato

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal concessionario di un magazzino doganale di situato in locali di proprietà privata, gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

25.7.3 Descrizione

La fattispecie si configura alternativamente in presenza di detenzione nei magazzini doganali di proprietà privata di merci 1) per le quali non vi è stata la dichiarazione d'introduzione, oppure 2) che non risultano assunte in carico negli appositi registri di deposito; la sanzione risulta pertanto applicabile indipendentemente dall'effettiva sottrazione ai diritti di confine delle merci.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico.

25.7.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

25.8 Art. 289 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

25.8.1 Testo della norma

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

25.8.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.8.3 Descrizione

La fattispecie sanziona l'introduzione nel territorio dello Stato di merci estere, in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate, spedite in cabotaggio o in circolazione: per "cabotaggio", ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.P.R. 43/1973, si intende la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato, mentre per "circolazione", ai sensi del secondo comma della medesima norma, si intende la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extra doganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesta la sussistenza del dolo generico.

25.8.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

25.9 Art. 290 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

25.9.1 Testo della norma

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

25.9.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.9.3 Descrizione

La condotta sanzionata dalla norma consiste nell'esportazione di merci nazionali, con richiesta di restituzione dei diritti di confine pagati al momento dell'importazione della materie prime utilizzate per la produzione delle merci che vengono esportate. E' necessario l'impiego di mezzi fraudolenti, per la cui sussistenza si ritiene sufficiente la presentazione di una dichiarazione doganale mendace, in cui venga attestato falsamente l'avvenuto pagamento di diritti doganali al momento dell'importazione delle materia prime utilizzate. L'indebita

restituzione può essere totale, se la merce non avrebbe diritto di fruire di alcuna restituzione all'esportazione, oppure parziale, allorquando la merce potrebbe fruire di una restituzione inferiore rispetto a quella richiesta.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di ottenere un indebito rimborso dei diritti pagati per l'importazione di materie prime, anche se, per il perfezionamento del reato, non è richiesto che in concreto si realizzi l'effettiva restituzione di tali somme.

25.9.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, coopera con un soggetto che usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

25.10 Art. 291 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

25.10.1 Testo della norma

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

25.10.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.10.3 Descrizione

Ai sensi degli artt. 175 e seguenti del TULD, si parla di "temporanea importazione" quando le merci estere di qualsiasi specie ed origine vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti, per poi essere riesportati fuori del territorio medesimo a seguito di tali trattamenti, che possono consistere in: a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci; b) trasformazione; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

Ai sensi degli artt. 199 e seguenti del TULD, si parla invece di "temporanea esportazione" quando le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere temporaneamente importate, nonché quelle estere rispondenti a specifiche condizioni vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti, se i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo. I trattamenti in parola possono consistere in: a) trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate; b) lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

La temporanea importazione e la temporanea esportazione possono altresì essere consentite, a titolo di speciale agevolazione, per il traffico internazionale, nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 214 e seguenti del TULD.

Affinché la fattispecie sia configurabile è necessario che l'attività delittuosa sia posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali sopra richiamati (temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione o riesportazione); inoltre, le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose, ovvero devono essere stati impiegati altri mezzi fraudolenti, non tipizzati, la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso.

La fattispecie in esame è punita a titolo di dolo specifico, in quanto è richiesto che il soggetto agisca allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.

25.10.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, coopera con un soggetto che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

25.11 Art. 291-bis D.P.R. 43/1973: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

25.11.1 Testo della norma

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila [euro 5,16] per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila [euro 5,16] per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione [euro 516,45].

25.11.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.11.3 Descrizione

La norma in oggetto, inserita dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92, ha introdotto una disciplina *ad hoc* per il caso in cui oggetto del reato di contrabbando siano tabacchi lavorati esteri, in deroga alla disciplina generale prevista per le ipotesi di contrabbando di merci di diversa natura.

Integra il reato in oggetto chiunque, compiendo atti diretti ad eludere il controllo doganale delle merci ed il pagamento dei diritti di confine, pone in essere una o più delle seguenti condotte: introduzione, vendita, trasporto, acquisto ovvero detenzione all'interno del territorio dello Stato di tabacco lavorato estero di contrabbando.

La fattispecie di cui al primo comma – che si configura qualora il quantitativo di tabacco lavorato estero oggetto di contrabbando sia superiore a 10 chilogrammi – è sempre penalmente sanzionata, in quanto alla comminazione della multa si affianca la sanzione della reclusione. L'ipotesi di cui al secondo comma rientrava, invece, tra i casi di depenalizzazione ad opera D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il quale, tuttavia, è stato modificato ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, prevedendo, ad esito della novella in parola, che la depenalizzazione non opera in relazione ai reati previsti dal TULD, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000.

La fattispecie in parola trova applicazione – secondo specifiche proporzioni – anche in caso di contrabbando di liquidi per sigarette elettroniche (in tal senso Cass. pen., sentenza 28 gennaio 2020, n. 3465).

25.11.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando.

25.12 Art. 291-*ter* D.P.R. 43/1973: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

25.12.1 Testo della norma

Se i fatti previsti dall'articolo 291-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di lire cinquantamila [euro 25,82] per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(*omissis*)

25.12.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'interno del paragrafo "autore del reato" con riguardo alla fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

25.12.3 Descrizione

Con riguardo all'aggravante prevista al primo comma, si sottolinea che non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell'automezzo altrui, pertanto la norma è applicabile anche nel caso in cui il proprietario del mezzo ne abbia concesso l'uso al soggetto agente, salvi i casi in cui sia configurabile concorso nel reato.

Qualora con riguardo ad un'ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricorra una delle circostanze previste dal secondo comma della norma in esame, il fatto è sempre qualificabile come reato, essendo prevista la sanzione della reclusione unitamente alla comminazione della multa.

25.13 Art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Per la descrizione ed analisi della presente fattispecie di reato si rimanda a quanto già trattato nel capitolo "Reati transnazionali" (Legge 16 marzo 2006, n.146, artt.3 e 10).

25.14 Art. 292 D.P.R. 43/1973: Altri casi di contrabbando.

25.14.1 Testo della norma

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

25.14.2 Autore del reato

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

25.14.3 Descrizione

La fattispecie in esame rappresenta una norma di chiusura nell'ambito del sistema dei reati di contrabbando, volta a sanzionare tutte quei comportamenti che, non rientrando nelle condotte previste dalle fattispecie sopraelencate, integrano comunque una sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

25.14.4 Esemplificazioni

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente, un soggetto che, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli da 282 a 291-*quater* del D.P.R. 43/1973, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

25.15 Art. 295 D.P.R. 43/1973: Circostanze aggravanti del contrabbando.

25.15.1 Testo della norma

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-*bis*) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

25.15.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato all'interno del paragrafo "autore del reato" con riguardo alle singole fattispecie di contrabbando sopra illustrate.

25.15.3 Descrizione

Con riguardo all'aggravante prevista al primo comma, si sottolinea che non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell'automezzo altrui, pertanto la norma è applicabile anche nel caso in cui il proprietario del mezzo ne abbia concesso l'uso al soggetto agente, salvi i casi in cui sia configurabile concorso nel reato.

Si rammenta che, nel caso in cui sia configurabile un'ipotesi di contrabbando aggravata sanzionata con la reclusione oltre che con la multa, il fatto è sempre qualificabile come reato, a prescindere dal fatto l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia o meno superiore ad € 10.000, non operando in tal caso la depenalizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, (come previsto dal comma 4 della medesima norma, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

26 Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies*

D.Lgs. 231/01) [Introdotto dalla L. n. 22/2022]

La riforma introdotta dalla legge n. 22/2022 non contempla una definizione propria (agli effetti penali) di bene culturale.

Per comprenderne la portata è necessario far riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 42/2004, che sotto il *genus* "patrimonio culturale" comprende sia i "beni culturali", descrivendoli come «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» sia i "beni paesaggistici", vale a dire la categoria comprendente «*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*». Più specificamente l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 individua i beni culturali nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (comma 1) nonché nelle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di enti pubblici, negli archivi e i singoli appartenenti ad enti pubblici e nelle raccolte librarie delle biblioteche di enti pubblici. Sono, altresì, considerati beni culturali quelli elencati al comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, ovvero i beni appartenenti a soggetti privati per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004.

A tutti i reati di seguito compiutamente descritti si applicano circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 518-*sexiesdecies*[63] e quelle attenuanti speciali di cui all'art. 518-*septiesdecies*[64.] Di particolare rilevanza è l'aggravante di cui al n. 2 che stabilisce l'aumento della pena nel caso in cui un reato del presente paragrafo sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria.

26.1 Art. 518-*bis* c.p.: Furto di beni culturali

26.1.1 Testo della norma

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge

26.1.2 Autore del reato

In relazione al soggetto agente occorre operare un distinguo. Il primo comma attraverso la locuzione "chiunque" connota la fattispecie come reato comune quindi commettibile da qualunque soggetto, il secondo

(63) La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

(64) La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

comma, invece, disciplina una fattispecie di reato proprio. Il soggetto attivo potrà essere esclusivamente chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale sono, infatti, riservate allo Stato *ex* art. 88 del d.lgs. n. 42/2004, il quale può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle predette ricerche e delle opere.

26.1.3 Descrizione

Trattasi di reato a condotta "vincolata" in quanto realizzabile solo attraverso una condotta che si sostanzia nell'impossessamento del bene culturale altrui. Mentre, però, nel caso di bene appartenente al privato è necessario che l'impossessamento sia avvenuto attraverso la sottrazione, in quello del bene di proprietà dello Stato non deve esplicarsi secondo tale specifica modalità. In relazione alle cose che fanno parte del patrimonio archeologico dello Stato sussiste, infatti, una presunzione di illegittimità di qualsiasi possesso da parte dei privati.

Il reato non si configura se il soggetto attivo ha tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene. È necessario, infatti, che l'agente ponga in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo

L'elemento soggettivo è il dolo specifico (è necessaria la consapevolezza del carattere culturale del bene oltre il fine di trarre un profitto).

26.1.4 Esemplificazioni

- La Società si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

26.2 Art. 518 *ter*-c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali

26.2.1 Testo della norma

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

26.2.2 Autore del reato

L'agente può essere qualsiasi soggetto che si trova nel possesso del bene culturale. Come per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., la nozione penalistica di possesso è più ampia rispetto a quella di cui al codice civile. Il concetto di possesso "penale" include ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilità della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico.

26.2.3 Descrizione

La condotta criminosa può assumere forma omissiva o commissiva e si concretizza nell'appropriarsi del bene culturale altrui, invertendo il possesso, inteso secondo l'accezione penalistica, in proprietà. Trattasi di reato istantaneo che si consuma, quindi, con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla con la volontà espressa o implicita di tenere questo bene come proprio.

Il secondo comma disciplina un'aggravante nel caso di deposito necessario, per tale deve intendersi un deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale e non prevedibile (incendio, rovina).

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico ossia nella coscienza e volontà di appropriarsi di un bene altrui, posseduto a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza diritto e con lo scopo di trarre sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

26.2.4 Esemplificazioni

- La Società, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

26.3 Art. 518-*quater* c.p.: Ricettazione di beni culturali

26.3.1 Testo della norma

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

26.3.2 Autore del reato

Il soggetto attivo può chiunque acquisti, riceva od occulti i beni culturali provenienti da delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Autore del reato può, quindi, essere chiunque non sia autore del reato presupposto o compartecipe dello stesso. Qualsiasi forma di partecipazione morale o materiale nel delitto presupposto dovrà, infatti, essere punita a titolo di concorso nel suddetto delitto.

26.3.3 Descrizione

La fattispecie si configura quando il bene culturale proviene dalla precedente commissione di un altro delitto. Non si realizza, pertanto, la ricettazione quando il bene proviene da una contravvenzione o da un illecito amministrativo.

Trattasi di reato a forma vincolata integrato dall'acquistare (ricomprendente non soltanto il risultato di una compravendita, ma anche a qualsiasi altro modo, che potrà essere a titolo oneroso o gratuito, idoneo a fare conseguire all'agente il possesso della cosa di provenienza delittuosa), ricevere (la ricezione può avvenire a qualsiasi titolo, e deve comportare l'uscita del bene culturale dal possesso dell'autore del reato principale), occultare (presuppone necessariamente un acquisto o una ricezione de bene culturale di provenienza delittuosa e può consistere in una qualsiasi attività idonea a nascondere il bene alle ricerche dell'autorità) o intromettere (si verifica quando il soggetto attivo pone in essere una mediazione fra la persona che possiede il bene culturale di provenienza delittuosa ed un terzo, interessato all'acquisto, che potrà anche essere in buona fede, ignorando la provenienza delittuosa delle cose. Non è necessario che la mediazione abbia un esito positivo).

Punibile a titolo di dolo specifico (è richiesto il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), la giurisprudenza ammette anche la punibilità a titolo di dolo eventuale (è possibile ravvisare il dolo eventuale quando l'agente, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa del bene culturale, non avrebbe agito diversamente anche nell'eventualità che di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza).

Il secondo comma disciplina un'ipotesi di aggravante speciale nel caso in cui il reato presupposto sia la rapina

aggravata *ex* art. 628 co. 3 c.p.[65] e l'estorsione aggravata *ex* art. 629 co. 2 c.p.[66].

26.3.4 Esemplificazioni

- La Società riceve a garanzia un bene, rientrante nella categoria dei beni culturali, provento di reato.
- La Società acquista beni culturali provenienti da delitto con la finalità di accrescere le collezioni aziendali (dipinti, monete) anche in termini di valore economico delle stesse.

26.4 Art. 518-*sexies* c.p.: Riciclaggio di beni culturali

26.4.1 Testo della norma

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

26.4.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune commesso, quindi, da chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Autore del reato può, quindi, essere chiunque non abbia compiuto il reato presupposto o sia compartecipe dello stesso.

26.4.3 Descrizione

Il reato disciplina due distinte fattispecie: la prima consiste nella **sostituzione** (consegna del bene culturale in cambio di uno diverso) **o nel trasferimento** (l'intermediario, che è a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, lo trasferisce in altro luogo, in modo da renderne più difficile l'identificazione) del bene culturale proveniente da specifici delitti non colposi, la seconda, invece, incrimina qualsiasi condotta — distinta dalle

---

(65) La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*;

3-*bis*) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis* o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-*quinquies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

(66) La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (vedasi nota n. 62).

due precedenti — che si esplica con delle modalità idonee a frapporre ostacoli all'identificazione del bene culturale di provenienza illecita specifica.

La fattispecie si consuma nel momento della consegna della cosa. Inoltre può assumere la forma di reato a formazione progressiva quando si concretizza attraverso modalità frammentarie e graduali, cioè mediante più operazioni attuate in un medesimo contesto fattuale, in tal caso si perfezionerà la consumazione con il compimento dell'ultima delle operazioni poste in essere.

26.4.4 Esemplificazioni

- La Società, si fa intermediario, intervenendo in operazioni di acquisto o vendita di beni riconducibili al patrimonio culturale (es.: un dipinto, una collezione numismatica) per ostacolarne la provenienza delittuosa.

26.5 Art. 518-*octies* c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

26.5.1 Testo della norma

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

26.5.2 Autore del reato

L'agente può essere chiunque. Nel caso di uso di atto falso il soggetto attivo non deve aver concorso nella sua formazione o alterazione.

26.5.3 Descrizione

La fattispecie reintroduce, in relazione ai beni culturali mobili, il reato di falso in scrittura privata (fattispecie ex art. 485 c.p. abrogata)

La condotta tipica, di cui al comma I, consiste nel formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o nell'alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera. Tali condotte integrano di per sé il delitto senza che sia richiesto che l'agente usi oppure lasci che altri facciano uso del documento falso; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

Il comma II, invece, prevede che l'agente abbia utilizzato una scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione. In questa ipotesi presupposto del delitto è l'avvenuta consumazione di un reato di falso al quale l'agente non ha partecipato.

L'elemento soggettivo, richiesto nel comma I, è il dolo specifico poiché le condotte descritte devono essere attuate al fine di fare apparire lecita la provenienza del bene culturale; il comma II, invece, richiede il dolo generico.

26.5.4 Esemplificazioni

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale compie atti idonei a ostacolare la conoscibilità della provenienza delittuosa, ad esempio alterando la documentazione che attesta le caratteristiche dell'opera.
- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale forma la scrittura privata falsa o distrugge quella vera per far apparire la provenienza lecita dell'opera acquistata o venduta.

26.6 Art. 518-*decies* c.p.: Importazione illecita di beni culturali.

26.6.1 Testo della norma

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

26.6.2 Autore del reato

Soggetto agente può essere chiunque, purché non abbia concorso nei reati *ex* artt. 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-seipties (tutti già trattati nei paragrafi precedenti ad eccezione dell'art. 518-*quinquies* c.p. poiché non rientrante tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*septiesdecies*[67] D.Lgs. n. 231/2001)

26.6.3 Descrizione

La condotta tipica è costituita dall'importazione, ovvero dalla introduzione nel territorio dello Stato. Trattasi di fattispecie a condotta vincolata, infatti, il legislatore prevede le modalità di esecuzione della stessa.

Nello specifico l'importazione è rilevante quando:

- ha ad oggetto beni culturali provenienti da delitto;
- ha ad oggetto beni culturali che sono stati rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo;
- ha ad oggetto beni culturali esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

26.6.4 Esemplificazioni

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene, viola le procedure interne per l'alienazione dei beni culturali in conformità alla normativa esterna di settore.

26.7 Art. 518-*undecies* c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali

26.7.1 Testo della norma

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al

(67) Art. 518-*quinquies* (Impiego di beni culturali provenienti da delitto): "*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518*-quater *e 518*-sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*".

competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

26.7.2 Autore del reato

L'agente può essere chiunque.

26.7.3 Descrizione

È una disposizione a più norme in quanto contempla due distinti delitti, uno al primo e l'altro al secondo comma.

Il comma I punisce la condotta di trasferimento all'estero di beni culturali senza attestato di libera circolazione licenza di esportazione. L'interpretazione della disposizione va compiuta alla luce della normativa extrapenale che disciplina l'esportazione di beni culturali e, in particolare, del disposto dell'art. 65 D.Lgs. n. 42/2004[68].

Il comma II introduce due ulteriori fattispecie di reato: la prima è integrata da chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i beni indicati dal comma I; la seconda, invece, è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni non veritiere al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

26.7.4 Esemplificazioni

- La Società, che ha acquistato o venduto un bene culturale, viola le procedure interne per l'alienazione dei beni culturali in conformità alla normativa esterna di settore, ad esempio non curando il rientro in Italia dell'opera prestata all'estero.

26.8 Art. 518-*duodecies* c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

26.8.1 Testo della norma

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

26.8.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune: può essere, infatti, commesso da "chiunque", incluso il proprietario del bene culturale o di quello paesaggistico.

(68) La norma distingue tra beni per cui vige un divieto assoluto di esportazione, beni la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione e beni liberamente esportabili.

26.8.3 Descrizione

La presente norma, come altre già approfondite nel presente paragrafo, è una disposizione a più norme in quanto contempla due distinte fattispecie incriminatrici, una descritta al primo comma e l'altra al secondo, che descrivono diverse condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato.

Più specificamente il primo comma riporta una norma a più fattispecie perché descrive un unico reato, nel caso di specie a forma libera, il quale può essere commesso attraverso una serie di condotte tra loro diverse, produttive di un danneggiamento funzionale e/o strutturale del bene e che presentano un'intensità lesiva differente (distruggere, disperdere, deteriore, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali).

Il secondo comma prevede che il reato possa essere integrato dalle seguenti condotte:

- deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui.. A differenza di quelle elencate al primo comma entrambe le condotte devono avere effetti rimovibili e non devono incidere sulla funzionalità del bene;
- destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità: si tratta di una condotta commissiva a forma vincolata che non comporta un'alterazione del bene nella sua materialità, ma un cambiamento d'uso che può produrre effetti degradanti, incidendo sulla dignità e sul valore culturale del bene.

26.8.4 Esemplificazioni

La società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia procedure interne per la corretta conservazione del patrimonio artistico aziendale e/o no ne adotta di idonee, cagionando la distruzione, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

26.9 Art. 518-*terdecies* c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

26.9.1 Testo della norma

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

26.9.2 Autore del reato

Trattasi di reato comune: il soggetto agente può essere chiunque

26.9.3 Descrizione

Trattasi di reato a forma libera in quanto in quanto le modalità di realizzazione delle condotte di devastazione e saccheggio possono essere le più diverse (dispersione, incendio, rapina, etc.), purché nel loro insieme suscettibili di compromettere l'integrità dei beni culturali e paesaggisti e degli istituti e luoghi di cultura o di sottrarli concretamente ai loro possessori.

26.9.4 Esemplificazioni

La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia procedure interne per la corretta conservazione del patrimonio artistico aziendale e/o no ne adotta di idonee, compromettendo l'integrità dei beni culturali e paesaggisti e degli istituti e luoghi di cultura o provocando la sottrazione concretamente ai legittimi possessori

26.10 Art. 518-*quaterdecies* c.p.: Contraffazione di opere d'arte

26.10.1 Testo della norma

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

26.10.2 Autore del reato

Il soggetto agente può essere chiunque.

26.10.3 Descrizione

Trattasi di norma a più fattispecie: contempla, infatti, quattro distinte ipotesi di reato:

- contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico. Si richiede il dolo specifico del fine di trarne profitto;
- porre in commercio, detenere per farne commercio, introdurre nel territorio nazionale per farne commercio. La norma chiarisce il suo ambito di operatività precisando che si applica solo nei casi in cui l'agente non ha concorso nella contraffazione, nell'alterazione o nella riproduzione. La condotta deve avere ad oggetto esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico che vengono spacciati come autentici;
- autenticare opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, conoscendone la falsità. In tal caso trattasi di reato proprio in quanto l'agente può essere solo un esperto d'arte;
- accreditare o contribuire ad accreditare come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti e utilizzando un mezzo diverso dalla autenticazione; anche in tal caso trattasi di reato proprio come il punto precedente.

Si rammenta, infine, che il disposto dell'art. 518 *quinquiesdecies*[69] c.p. introduce una causa di non punibilità

(69) Art. 518-*quinquiesdecies* (Casi di non punibilità): "*Le disposizioni dell'articolo 518*-quaterdecies *non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale*".

per le condotte appena descritte.

26.10.4 Esemplificazioni

- La Società, che ha acquistato un'opera contraffatta, la vende come autentica.
- La Società, che ha acquistato un'opera contraffatta, la inserisce, come autentica, nella propria collezione artistica, incrementandone il valore.

La *ratio* della norma è sanzionare la contraffazione in qualunque modalità possa essere realizzata, in senso vero e proprio di creazione dell'opera contraffatta e/o suo commercio o in senso figurato con l'accreditamento per vere di opere false.

27 Art. 23 D.Lgs. n.231/01: Inosservanza delle sanzioni interdittive.

27.1.1 Testo della norma del D.Lgs. n.231/01

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

27.1.2 Autore del reato

Il reato in esame, pur essendo, in teoria, un reato comune, suscettibile di essere commesso da "chiunque", in realtà è un reato realizzabile soltanto da chi, all'interno della struttura dell'ente, sia destinatario degli obblighi (e dei connessi poteri) o dei divieti in cui si sostanziano le sanzioni o le misure interdittive irrogate nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

27.1.3 Descrizione

Nel fare un rinvio ai principi generali del diritto penale, pare qui sufficiente evidenziare che, trovandoci in presenza di un delitto, per la relativa consumazione è richiesta la presenza del dolo generico, nel cui oggetto deve farsi rientrare il contenuto delle prescrizioni violate, costituenti il parametro di accertamento della condotta.

Presupposto del reato è la previa notifica della sanzione interdittiva (art. 77 D.Lgs. n.231/01) o dell'omologo provvedimento cautelare (art. 48 D.Lgs. n.231/01).

La consumazione del reato viene ravvisata in coincidenza con la realizzazione del comportamento in cui si sostanzia la relativa violazione.

La *ratio* di tutela della norma è assimilabile a quella propria delle fattispecie contenute nel cap. II, del Titolo II del c.p., intitolato ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Il co. 3 della disposizione in oggetto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive, anche diverse da quelle violate (in luogo della sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote) per l'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal delitto un profitto rilevante.

Si tratta di una particolare ipotesi di circostanza aggravante, alla cui integrazione consegue l'applicazione delle sanzioni interdittive anche se difettino gli ulteriori requisiti stabiliti, in via generale, dall'art. 13 D.Lgs. n.231/01.

A tal riguardo, peraltro, posto che la sanzione interdittiva sarà comunque applicabile nei confronti di un Ente già destinatario di una sanzione di analoga natura (già violata) e che, comunque, l'Ente deve avere conseguito un profitto rilevate, l'unico requisito realmente ininfluente ai fini che interessano è quello relativo

all’accertamento dell’incidenza delle carenze organizzative nel caso in cui il delitto sia stato realizzato da un sottoposto (art. 13, co. 1, lett. a seconda parte).

BPER:
Reoco

D.LGS. 231/01

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 7 novembre 2023

1 DEFINIZIONI 3

2 FINALITÀ 4

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 4

4 RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE 4

5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5

6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO 5

6.1 GARANZIA DI ANONIMATO E PROTEZIONE 5

6.2 ANONIMATO 5

7 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE 5

8 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ("GDPR") 6

9 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 7

10 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 7

1 Definizioni

Banca / Capogruppo / BPER: BPER Banca S.p.a.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione

Codice Etico: adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un documento con cui BPER Reoco enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto *Whistleblowing*: il decreto definito al par. 2.

Destinatari del Codice Etico: gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Reoco o con BPER Reoco (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Reoco e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

GDPR: Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese *General Data Protection Regulation*).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione *ex* artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in malafede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società o BPER Reoco: BPER Reoco S.p.A.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di BPER Reoco, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Reoco

rapporti contrattuali (ad esempio, società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati)

2 Finalità

La presente procedura descrive il processo per adempiere al dettato normativo imposto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (il "**Decreto *Whistleblowing***").

La Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001 non sostituisce e non si sovrappone alla procedura di segnalazione ai sensi del *Whistleblowing*, bensì si affianca ad essa nella prevenzione degli illeciti che abbiano rilevanza anche i fini del D.Lgs. 231/2001 oltre che per la segnalazione di violazioni del Modello (c.d. reati presupposto) ovvero violazioni del Codice Etico.

3 Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico[1], ossia:

- Azionisti;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'O.d.V.;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Reoco e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unita Organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti – ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Reoco e o con BPER Reoco (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

I Soggetti Segnalanti, nei rapporti con BPER Reoco e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

[1] Gli Azionisti ed i Soggetti Terzi non sono Destinatari del Modello, perché risulta impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali Destinatari. Essi sono comunque destinatari del Codice Etico di BPER Reoco, che devono rispettare nei rapporti con la Società.

- nella sezione “Reporting" dell’applicativo Web 231, accessibile dalla intranet aziendale B-Link;
- sul sito internet istituzionale della Capogruppo, in apposita sezione destinata alla documentazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di BPER Reoco.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge 146/06, ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico della Società.

6 Principi di riferimento

6.1 Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L’Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l’assoluta riservatezza e l’anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Sono inoltre vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

6.2 Anonimato

Sebbene l’O.d.V., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime.

In tal caso, l’O.d.V. procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell’O.d.V. e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

7 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Direzione), i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all’Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile un facsimile di *Modulo di segnalazione*, sia sull’applicativo Web 231 (accessibile dalla intranet aziendale B-Link) sia sul sito internet istituzionale.bper.it, (nell’area riservata alla documentazione di BPER Reoco) riprodotto in calce alla presente.

Le segnalazioni devono circostanziare le presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I membri dell'O.d.V., quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite compilazione dell'apposito modulo o in forma libera siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui al D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

La Società ha previsto sanzioni, censite all'interno del documento "Sistema Disciplinare", allegato al Modello di Organizzazione e Gestione, con riferimento agli illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in relazione alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'O.d.V., BPER Reoco ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'O.d.V. stesso cui fare pervenire le segnalazioni: **organismodivigilanza231@bperreoco.it**

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza BPER Reoco

Via Cassa di Risparmio 15, 16123, Genova

8 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR")

BPER Reoco S.p.A., società per azioni con sede in Milano, Via Mike Bongiorno 13, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") rende noto che i dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati personali del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BPER Reoco, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente malafede.

BPER Reoco ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, occorrerà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono autorizzati al trattamento dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), tramite casella di posta elettronica organismodivigilanza231@bperreoco.it o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza BPER Reoco, Via Cassa di Risparmio 15, 16123, Genova.

9 Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le fasi in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il responsabile di funzione nella propria casella e-mail o nella casella postale sopraindicata;
- istruttoria ed accertamento: l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture all'uopo individuate della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

In conformità con quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, l'O.d.V.:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'O.d.V. abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consigliere delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

10 Archiviazione della documentazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una "*directory*" protetta da credenziali di autenticazione conosciute solo dai componenti dell'O.d.V. e dai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai paragrafi 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. L'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione in merito agli illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in relazione alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'O.d.V.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto *Whistleblowing* e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 51/2018.

Modulo Segnalazione all'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di BPER Reoco.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:
Cognome:
Unità Organizzativa:
Telefono:
E-Mail:

Data

_____

Firma

_____

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR")

BPER Reoco S.p.A., società per azioni con sede in Milano, Via Mike Bongiorno 13, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BPER Reoco, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede. BPER Reoco ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., i cui membri sono autorizzati al trattamento dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), tramite casella di posta elettronica organismodivigilanza231@bperreoco.it o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza BPER Reoco, Via Cassa di Risparmio 15, 16123, Genova.

Codice Etico

Milano, 7 novembre 2023

PARTE I - INTRODUZIONE 3

- GLOSSARIO 3
- IDENTITÀ 6
- MISSIONE AZIENDALE 6
- FINALITÀ DEL CODICE ETICO 7

PARTE II – APPLICAZIONE DEL CODICE 8

- ARTICOLO 1: ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO 8
- ARTICOLO 2: DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 8
- ARTICOLO 3: CODICE ETICO BPER E SOCIETÀ DEL GRUPPO 8
- ARTICOLO 4: RAPPORTI TRA CODICE ETICO E MODELLO DI GESTIONE *EX* D. LGS. 231/2001 E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 8
- ARTICOLO 5: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 9
- ARTICOLO 6: FORMAZIONE 9

PARTE III – CONTESTO ETICO 10

- ARTICOLO 7: VALORI FONDAMENTALI 10
- ARTICOLO 8: INTEGRITÀ, ONESTÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ 10
- ARTICOLO 9: EQUITÀ, OBIETTIVITÀ E TUTELA DELLA PERSONA 11
- ARTICOLO 10: TRASPARENZA E RISERVATEZZA 12
- ARTICOLO 11: RESPONSABILITÀ 14

PARTE IV – PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I "PORTATORI DI INTERESSE" 15

- ARTICOLO 12: I RAPPORTI CON IL PERSONALE 15
- ARTICOLO 13: OBBLIGHI DEL PERSONALE 16
- ARTICOLO 14: I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI 17
- ARTICOLO 15: I PRINCIPI DI CONDOTTA DEGLI ORGANI SOCIALI 18
- ARTICOLO 16: I PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI 18
- ARTICOLO 17: I RAPPORTI CON I FORNITORI 19
- ARTICOLO 18: I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 19
- ARTICOLO 19: I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 20
- ARTICOLO 20: I RAPPORTI CON LA STAMPA E LE COMUNICAZIONI ESTERNE 21

PARTE V – MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO 23

- ARTICOLO 21: MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO 23
- ARTICOLO 22: SEGNALAZIONI 23
- ARTICOLO 23: SISTEMA DISCIPLINARE 24

PARTE I - INTRODUZIONE

- GLOSSARIO

ABI: Associazione Bancaria Italiana.

Alta Direzione: Presidente e Consigliere delegato, nonché l'eventuale alta dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Società.

Armi controverse: mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, batteriologiche o nucleari, armi di distruzione di massa vietate dai Trattati internazionali.

Autorità Pubbliche di Vigilanza: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Banca / Capogruppo / BPER: BPER Banca S.p.a.

C.C.: codice civile.

C.C.N.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un documento con cui BPER Reoco enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

C.P.: codice penale.

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto *Whistleblowing*: il *Decreto* Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Destinatari del Codice Etico: gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER Reoco o con BPER Reoco (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per BPER Reoco e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle unità organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Gruppo: BPER Banca e le banche e società da essa direttamente controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del Codice Civile.

Incaricato di Pubblico Servizio: chi, *ex* art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Lavoratori subordinati o dipendenti: tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

Linee Guida ABI: Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).

Modello / MOG: Modello di Organizzazione e Gestione ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.

Organi sociali: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale della Società.

Pubblica Amministrazione (P.A.): per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente e qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Senza pretesa di esaustività: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

Pubblico Ufficiale: agli effetti della legge penale è Pubblico Ufficiale colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Reato / illecito penale / fattispecie incriminatrice: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.

Responsabilità Amministrativa: responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001o dalla Legge 146/06 da parte di un dipendente o soggetto apicale.

Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI): altrimenti denominata "*Corporate Social Responsibility*" (CSR) oppure "Sostenibilità", secondo la definizione della Commissione Europea; la CSR è la responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società o BPER Reoco: BPER Reoco S.p.A.

Soggetti segnalanti: destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.

Soggetti segnalati: i destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione oggetto della segnalazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di BPER Reoco, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Reoco rapporti contrattuali (ad esempio, società di *outsourcing*, società di somministrazione e dipendenti somministrati).

Stakeholder: persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società a qualunque titolo.

Stakeholder Engagement: l'attività di "ascolto e dialogo" che un'azienda pone in essere con i propri principali *Stakeholder*, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

Statuto: Statuto sociale di BPER Reoco.

Unità Organizzativa o U.O.: Unità Organizzativa destinataria di contenuti del Modello; nella presente definizione possono rientrare anche soggetti esterni alla Società, cui siano affidati compiti rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (a titolo esemplificativo si considerino le Unità Organizzative della Capogruppo o di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate).

- IDENTITÀ

BPER Reoco S.p.A. (già Carige Reoco S.p.A.) è una società di investimento immobiliare che ha per oggetto, in via principale:

- l'acquisto, la gestione, la valorizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la razionalizzazione, la trasformazione e l'alienazione di immobili e patrimoni immobiliari, e, più in generale, l'esercizio di attività immobiliari di ogni specie;
- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria;
- l'attività di sviluppo del compendio immobiliare da destinare alla locazione;
- la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare.

La Società è entrata a far parte del Gruppo in seguito al perfezionamento, in data 28 novembre 2022, della fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. nella Capogruppo.

BPER Reoco persegue le proprie finalità d'impresa in modo trasparente, efficiente ed affidabile, ponendo l'attenzione al rispetto delle regole poste sempre al centro del proprio operare.

Rientra tra i propri valori la convinzione che l'etica nella conduzione del business sia alla base del successo dell'attività della Società e che la reputazione costituisca il più importante valore per il personale ed impronta alla correttezza, formale e sostanziale, il suo agire in un'ottica "*multi-stakeholder*" in ogni tipo di rapporto: con i clienti, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e tutti gli altri soggetti con i quali entra in contatto.

Consapevole del suo ruolo nell'ambito del Gruppo e della conseguente responsabilità che ne deriva, vuole formalizzare e comunicare i principi su cui basa tutta la propria azione.

Al loro rispetto sono chiamati, per quanto di competenza, tutti coloro che, a diverso titolo, entrano in relazione con la Società.

Attraverso la loro azione sinergica si realizza, in concreto, quella dimensione etica che la Società ritiene che debba permeare ogni ambito sociale, compreso quello economico.

Ogni passo compiuto in questa direzione è meritevole degli sforzi che esso comporta: BPER Reoco ne è fortemente convinta ed affida al presente testo l'illustrazione dei valori in cui crede e l'obiettivo di realizzare le condizioni per il loro affermarsi.

- MISSIONE AZIENDALE

BPER Reoco si propone di essere una società che crea valore per:

- gli azionisti, tramite l'incremento della redditività e la valorizzazione nel tempo degli *asset* societari, lo sviluppo equilibrato, la diversificazione anche geografica e la gestione consapevole dei rischi;
- il Gruppo BPER, tramite l'offerta alle diverse *entity* del Gruppo delle proprie conoscenze ed esperienze nel campo della valorizzazione immobiliare;
- clienti e fornitori, attraverso l'attenzione alla qualità della relazione, la conoscenza dei loro

bisogni differenziati, la disincentivazione di comportamenti meramente speculativi e di azzardo finanziario;

- il personale dipendente, in distacco dal Gruppo BPER o a cui sono state attribuite attività esternalizzate, sviluppandone le competenze e favorendone la crescita umana e professionale, nonché implementando un sistema di comunicazione trasparente ed efficace a tutti i livelli.

- FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico di BPER Reoco:

- enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, dipendenti e/o collaboratori, azionisti, fornitori, Organi di Vigilanza, Istituzioni); è pertanto una direttiva le cui regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, *in primis*, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche interni alla Società, vigenti;
- si propone di fissare *standard* etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della Società;
- richiede al *management* ed a tutti i soggetti cui si rivolge comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici aziendali;
- contribuisce ad attuare la politica di Responsabilità Sociale del Gruppo, nella consapevolezza che le decisioni e le azioni del Gruppo determinano conseguenze, dirette o indirette, sulla società e che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l'esposizione a rischi di non conformità e reputazionali, rafforzando il senso di appartenenza nei suoi interlocutori.

PARTE II – APPLICAZIONE DEL CODICE

- Articolo 1: ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il presente Codice, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di BPER Reoco, lungi dall'essere considerato un documento immodificabile, va letto come strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla Società, nonché delle esperienze acquisite dalla stessa nel corso del tempo, al fine di assicurare piena coerenza tra i valori assunti come principi fondamentali di BPER Reoco e i comportamenti da tenere secondo quanto stabilito nel presente Codice.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle "*Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per l'adozione di Modelli Organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*" - adottate nel febbraio 2004 - e successivi aggiornamenti.

- Articolo 2: DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività di BPER Reoco, il presente Codice è vincolante per gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, l'Alta Direzione, i dipendenti, compresi i dirigenti, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente per BPER Reoco (ad esempio le Unità Organizzative della Capogruppo o di altre società del Gruppo a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori).

Tutti i destinatari sopra indicati sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice Civile.

- Articolo 3: CODICE ETICO BPER E SOCIETÀ DEL GRUPPO

BPER Reoco recepisce nel presente documento gli stessi valori espressi dal Codice Etico della Capogruppo, conformando ad essi i propri comportamenti nel rispetto delle leggi e di ogni normativa vigente. BPER Banca, nella sua qualità di Capogruppo, richiede che nessuna delle società appartenenti al Gruppo ponga in essere comportamenti o assuma decisioni pregiudizievoli per l'integrità e la reputazione del Gruppo o delle sue componenti.

- Articolo 4: RAPPORTI TRA CODICE ETICO E MODELLO DI GESTIONE *EX* D. LGS. 231/2001 E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Modello di Organizzazione e Gestione di BPER Reoco si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è adottato volontariamente da BPER Reoco ed esprime valori e principi di comportamento riconosciuti come propri sui quali richiamare l'osservanza di tutti i destinatari, costituendo il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, ispirato ai principi del Codice Etico, risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- ciascuna tipologia di reato ricompresa nel D.Lgs. 231/2001 è presa in considerazione nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

BPER Reoco si adopera per un continuo miglioramento delle procedure interne al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale, incentivando, tra l'altro, l'utilizzo degli strumenti informatici, onde ridurre le attività ripetitive e meramente esecutive, a vantaggio di quelle a più alto contenuto professionale, garantendo la tempestività e puntualità nell'evasione delle richieste dei clienti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti; attraverso ciò la Società persegue l'interesse aziendale e dei propri azionisti.

- Articolo 5: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione, affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l'iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che BPER Reoco persegue.

Il Codice Etico viene pubblicato sia nella sottosezione dedicata alla Società sul sito *internet* istituzionale della Capogruppo, accessibile a tutti, sia nella sezione "*Reporting*" dell'applicativo WEB 231, accessibile o dall'*intranet* aziendale B-Link.

Una copia in formato cartaceo del Codice, unitamente all'indicazione dell'indirizzo ove visualizzare il documento sulla *intranet* aziendale, viene consegnata a ciascun consigliere, sindaco, dipendente o collaboratore all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto.

Per favorire la sua piena applicazione, il Codice Etico può essere oggetto di specifiche campagne di divulgazione alla clientela ovvero agli altri soggetti interessati, anche a mezzo posta elettronica o nei modi consentiti ritenuti di volta in volta più opportuni.

- Articolo 6: FORMAZIONE

BPER Reoco provvederà a pianificare iniziative formative volte a promuovere la conoscenza dei valori e delle norme comportamentali richiamati nel presente Codice Etico.

PARTE III – CONTESTO ETICO

- Articolo 7: VALORI FONDAMENTALI

Le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale tutti i comportamenti tenuti dai destinatari del Codice nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, obiettività, tutela della persona, trasparenza, riservatezza e alla responsabilità nell'uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.

Tali valori e comportamenti si traducono in azioni concrete.

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone per soddisfare in modo appropriato i bisogni della clientela e degli utenti interni.

È necessario che ciascuno svolga con impegno, puntualità e precisione le attività assegnate, contribuendo in maniera proattiva al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al rispetto dei valori enunciati.

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza alla Società ed il miglioramento dell'immagine aziendale rappresentano obiettivi comuni che indirizzano costantemente i comportamenti di ciascuno.

La Società si ispira ai principi di sostenibilità indicati da organismi e istituzioni internazionali, quali l'Unione europea, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e le Nazioni Unite; inoltre, si impegna a promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti, così come enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

- Articolo 8: INTEGRITÀ, ONESTÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ

Il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta, tra l'altro, che BPER Reoco sia impegnata a:

- promuovere e richiedere il rispetto della normativa interna ed esterna vigente da parte di personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui intrattenga un rapporto giuridico;
- rispettare rigorosamente la vigente normativa antiriciclaggio, impegnandosi comunque a segnalare e rifiutare di porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza;
- promuovere a tutti i livelli pratiche volte all'impedimento di fenomeni corruttivi locali e transnazionali;
- salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale propri e altrui, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche ed alle procedure previste per la loro tutela;
- rifiutare di instaurare ogni tipo di relazione in grado di agevolare qualsiasi forma di criminalità organizzata;
- non concedere finanziamenti, direttamente o indirettamente, o qualsiasi forma di erogazione

o agevolazione economica a soggetti in relazione ai quali vi è il dubbio che svolgano qualsivoglia tipo di attività illecita;

- contrastare e respingere qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato, nel rispetto della vigente normativa in materia di *antitrust* e di leale concorrenza, impegnandosi a non intraprendere iniziative che possano costituire violazioni di tale normativa;
- promuovere in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, comportamenti leali e corretti, condannando ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio ed in materia di diritto d'autore;
- assicurare e promuovere al proprio interno l'osservanza di tutti i contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione, elaborato ai fini della prevenzione della commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001;
- registrare ciascuna operazione e transazione solo qualora supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa; di conseguenza dipendenti e collaboratori debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale, nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, che deve essere conservata con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica. L'attendibilità dei fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva, consentendo di ricostruire a posteriori la complessiva situazione aziendale, rappresentano uno degli obiettivi perseguiti nel continuo da BPER Reoco;
- adottare e conformarsi ai principi di *governance* stabiliti da Capogruppo, in ottemperanza a quanto richiesto da Banca d'Italia in materia di Organizzazione e Governo Societario.

- Articolo 9: EQUITÀ, OBIETTIVITÀ E TUTELA DELLA PERSONA

La Società ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, quali le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali condotte.

Inoltre, la Società condanna ogni comportamento finalizzato all'ingresso illegale ed alla permanenza di uno straniero nel territorio dello Stato italiano ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, al fine di trarne un profitto anche indiretto.

BPER Reoco attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società un utilizzo non corretto degli strumenti informatici e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Società è impegnata a rispettare e a far

rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e *partner* la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Ogni dipendente che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione dell'incolumità personale, così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il rispetto dei valori di equità e obiettività comporta che BPER Reoco si impegni a:

- evitare ogni forma di discriminazione, in particolare quella basata su razza, nazionalità o lingua, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici, o convinzioni religiose;
- garantire parità di opportunità e di trattamento, sotto tutti gli aspetti, tra donne e uomini e ad incentivare la piena ed effettiva partecipazione delle donne a tutti i livelli dell'attività aziendale;
- non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino, in particolar modo se connesse all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona;
- ascoltare le richieste di dipendenti, clienti, fornitori e di ogni altro *Stakeholder* senza alcun preconcetto o comportamento volto esclusivamente alla difesa della propria posizione ed operato;
- considerare attentamente eventuali proposte provenienti dagli *Stakeholder*, in un'ottica di "ascolto e dialogo" attivo (cd. "*Stakeholder Engagement*"), promuovendo la libertà di dissentire ed il superamento dei condizionamenti di ordine gerarchico e burocratico;
- mostrare sensibilità e rispetto nei confronti di tutte le persone, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo;
- non tollerare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi invia all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 segnalazioni di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

- Articolo 10: TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Il rispetto del principio di trasparenza e riservatezza comporta che la Società sia impegnata a:

- diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la Società stessa o che vedono la stessa coinvolta;
- aggiornare, divulgare e far rispettare la normativa interna, emanata dalla Società nel rispetto della relativa legislazione di settore, in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate e di quelle privilegiate, alla cui osservanza richiama i destinatari;
- tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui il dipendente o collaboratore di BPER Reoco possa trovarsi in possesso in ragione del proprio ufficio, in particolare nel caso in cui tali dati ed informazioni possano influenzare, se resi pubblici, il prezzo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. In tal senso, assume fondamentale rilievo il rispetto, oltre che delle leggi, anche delle regole e delle procedure interne a BPER Reoco in materia di normativa c.d. "*Market Abuse*". I componenti degli organi amministrativo e di controllo, i dipendenti e i collaboratori debbono essere pienamente consapevoli che è loro vietato effettuare operazioni di compravendita o altre operazioni,

anche per interposta persona, ovvero consigliare il compimento di dette operazioni, sfruttando notizie conosciute in ragione dell'attività svolta. Più in generale, tutti i destinatari del presente Codice Etico devono evitare comportamenti che possano concretizzare o favorire fenomeni di "*insider trading*";

- considerare la riservatezza quale cardine dell'esercizio della propria attività, fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela. A tale principio i dipendenti e/o collaboratori della Società sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto. È pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati personali o sensibili, nonché di informazioni o notizie riservate, riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere, coi quali BPER Reoco intrattiene, o ha intrattenuto, o è in procinto di intrattenere, relazioni d'affari. I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni, i quali sono vincolati al medesimo dovere di riservatezza. Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Società deve evitare l'indebita comunicazione o diffusione di tali dati e/o informazioni.

Pertanto è fatto divieto di:

- nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette agli azionisti o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando eventualmente un danno patrimoniale agli azionisti o ai creditori, con l'intenzione di ingannare gli azionisti o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- occultare documenti o, con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, ad Organi sociali o alla società di revisione;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni, cagionando una lesione del fondo di dotazione o delle riserve non distribuibili per legge;
- in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni del capitale sociale, cagionando danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale di BPER Reoco, anche parzialmente;
- ripartire i beni sociali tra gli azionisti prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori;
- con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

I destinatari, che venissero a conoscenza di comportamenti e/o operazioni posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti all'Organismo di Vigilanza.

- Articolo 11: RESPONSABILITÀ

Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della Società siano svolte:

- ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti, attenta alle esigenze ed aspettative degli azionisti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;
- perseguendo gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti e riconoscendo alla concorrenza uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei beni e servizi offerti alla clientela, improntando i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza;
- tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale;
- ricercando la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia;
- sostenendo la crescita sociale ed economica dei territori dove BPER Reoco è radicata, anche con iniziative di natura culturale, sportiva e di sostegno alle categorie disagiate;
- promuovendo forme di sviluppo economico sostenibile, in un’ottica di tutela degli interessi e delle aspettative delle generazioni future.

PARTE IV – PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I "PORTATORI DI INTERESSE"

- Articolo 12: I RAPPORTI CON IL PERSONALE

BPER Reoco, riconoscendo il personale quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale, ritiene importante stabilire e mantenere con i dipendenti e i collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

La Società, di conseguenza, è impegnata a sviluppare le attitudini e le potenzialità del personale nello svolgimento delle attività di competenza, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare, la Società si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente e a favorire la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi.

A tali finalità deve ispirarsi l'operatività di tutte le strutture della Società e, in particolare, della funzione preposta alla gestione del personale.

La Società è impegnata ad offrire le stesse opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti sulla base delle capacità e delle qualifiche professionali di ciascuno, senza alcuna discriminazione, né alcuna forma di nepotismo o favoritismo.

BPER Reoco, inoltre, esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli soggetti o gruppi di soggetti, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Al momento dell'assunzione, la valutazione dei candidati è effettuata sulla base della loro corrispondenza ai profili richiesti dalla Società valorizzando, inoltre, le caratteristiche di tipo professionale ed attitudinale che possono essere utilmente sviluppate all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

Alla costituzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il dipendente o collaboratore riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. La comunicazione con i dipendenti deve essere improntata ai valori del rispetto, dell'ascolto, della chiarezza, della trasparenza, della collaborazione e della circolarità delle informazioni, pur nella doverosa protezione, ove necessario, della riservatezza.

La Società, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce e gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua, di sesso o di nazionalità, nel rispetto di tutte le leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Il sistema valutativo aziendale è gestito in modo trasparente ed il più possibile oggettivo. Esso deve tenere in opportuna considerazione l'osservanza da parte del personale delle norme del

presente Codice, che costituisce un presupposto per l'applicazione dei sistemi premianti o incentivanti e di progressione di carriera previsti nella normativa contrattuale al fine di rafforzare la motivazione, premiare con equità e favorire il conseguimento di risultati di eccellenza coerentemente con gli obiettivi aziendali.

La salvaguardia dell'integrità morale e fisica di dipendenti e collaboratori è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La Società, di conseguenza, si adopera, secondo la miglior scienza ed esperienza tempo per tempo disponibili, per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e collaboratori, garantendo il rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. Si impegna, inoltre, a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il Personale.

La Società si impegna a monitorare e misurare oggettivamente l'effettiva applicazione nel continuo dei principi e valori espressi nel presente articolo.

- Articolo 13: OBBLIGHI DEL PERSONALE

La professionalità e l'impegno del personale rappresentano uno specifico obbligo, in quanto presupposti imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi della Società.

I dipendenti ed i collaboratori non possono essere esonerati dall'osservanza di quanto previsto dal presente Codice Etico.

In particolare, essi nell'esplicazione della propria attività di lavoro si impegnano a tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina, dignità, moralità e lealtà, secondo le seguenti regole comportamentali:

- deve essere evitata ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti d'interesse, anche potenziali, con la Società o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società;
- qualora sorga una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve esserne data immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- sono vietati al personale l'offerta e la ricezione di regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo, nonché il procacciare affari o impieghi da clienti, fornitori e terzi, sia di natura materiale sia immateriale (ad esempio, servizi, promozioni, sconti, ad eccezione di quelli specificamente previsti secondo le regole di contrattazione aziendale). A parziale deroga di quanto sopra stabilito, è ammessa l'offerta e la ricezione occasionale di omaggi, da e a favore di clienti e fornitori, potenziali o esistenti, e loro mandatari o rappresentanti, purché non eccedenti un valore massimo di cortesia, quantificabile secondo l'ordinaria consuetudine e tipologia di relazione commerciale;
- eventuali richieste o offerte di denaro, di omaggi che eccedano quanto stabilito nel punto precedente, di favori di qualunque tipo, ricevute da un dipendente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico, il quale informerà l'Organismo di Vigilanza, ovvero comunicate direttamente all'Organismo stesso;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate oltre i limiti o per fini diversi rispetto a quelli propri dell'ufficio, né comunicate o divulgate a terzi che non abbiano titolo per venirne a conoscenza;
- i responsabili delle varie strutture si impegnano a creare un luogo di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, segnalando prontamente alle

funzioni aziendali preposte eventuali problematiche o carenze, e un ambiente libero da pregiudizi e da ogni forma di intimidazione o vessazione, in cui ogni individuo sia considerato come membro di un *team*, nel rispetto dei suoi principi morali, evitando che subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi;

- ogni dipendente deve collaborare alla creazione di un clima lavorativo in cui tutti i colleghi si sentano bene accetti ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
- ogni dipendente e collaboratore ha il dovere di dare all'impresa, nell'espletazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa al fine di raggiungere una crescente soddisfazione dei clienti e degli utenti interni, basata sul corretto soddisfacimento delle loro esigenze e bisogni;
- ogni dipendente cura le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assume un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri colleghi, con particolare attenzione e disponibilità nei confronti di quelli più giovani;
- le decisioni assunte devono essere basate su principi di sana e prudente gestione, attraverso la valutazione oculata dei rischi potenziali, nella consapevolezza che le proprie scelte contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali;
- come richiesto da Capogruppo in base a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate da Banca d'Italia, con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Cap.II, Titolo IV: "Politiche e prassi di incentivazione e Remunerazione"), si richiede al personale di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. È garantita la facoltà di avvalersi di coperture assicurative in tema di responsabilità professionale;
- ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi non consentiti o impropri che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- nel rispetto delle generazioni future, ogni dipendente è chiamato a sviluppare e manifestare "sensibilità ambientale". Pertanto, è tenuto a smaltire i rifiuti nel rispetto delle informazioni ricevute e in maniera corretta, adempiendo ad ogni obbligo di legge, a ridurre gli sprechi e a curare il risparmio energetico.

- Articolo 14: I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità devono caratterizzare anche i rapporti intrattenuti dalle competenti funzioni aziendali con le organizzazioni politiche e sindacali. I rapporti con queste ultime sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento, al fine di favorire un clima di reciproca fiducia e un dialogo solido nella ricerca di un corretto sistema di relazioni sindacali quanto più possibile concertative.

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice ad organizzazioni politiche avviene fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta nella Società.

La Società si astiene, inoltre, da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici e non ammette l'erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura, o in altra forma a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti.

- Articolo 15: I PRINCIPI DI CONDOTTA DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa interna vigente e dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e dei principi del presente Codice Etico. In particolare, ai loro componenti è richiesto di:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale ed internazionale, di diritto pubblico o privato;
- garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli Organi sociali;
- valutare e comunicare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società, astenendosi dal porre in essere atti che possano recare danni alla Società e dal partecipare all'approvazione delle delibere dell'Organo di appartenenza relative ad oggetti che presentano profili di conflitto di interessi;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza in ragione del loro incarico, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti, o per farli ottenere a soggetti terzi.

- Articolo 16: I PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

La Società manifesta una costante sensibilità e tensione alla qualità della relazione con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo ciò presupposto necessario del processo di creazione e distribuzione del valore nella Società. I clienti, infatti, costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di BPER Reoco.

Nei rapporti con i clienti ciascun destinatario del presente Codice rappresenta la Società. A tal fine, i destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei clienti con professionalità, competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza.

I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa nazionale e sovranazionale in materia di tutela dei dati personali.

Per tutelare l'immagine e la reputazione della Società – costruite attraverso l'impegno, la dedizione e la professionalità delle sue strutture – è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza, anche al fine della creazione di un solido rapporto che metta il cliente in grado di comprendere le caratteristiche e il valore di tutti i prodotti e servizi che acquista o che gli vengono offerti;
- al mantenimento di elevati *standard* di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della soddisfazione della clientela. L'attività formativa, le procedure interne e le tecnologie informatiche utilizzate supportano queste finalità, anche attraverso un regolare monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione e fedeltà della clientela stessa;
- ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando ad una risoluzione celere e stragiudiziale delle controversie. I reclami costituiscono un'opportunità di miglioramento per superare le conflittualità e recuperare la fiducia e la soddisfazione dei clienti;
- alla prestazione di cura ed attenzione ad ogni cliente o categoria di clienti, senza discriminazione alcuna;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dell'usura, della corruzione e di rispetto della trasparenza e della leale concorrenza, nonché della normativa emanata dalle Autorità di Vigilanza;

- all'indipendenza da ogni condizionamento improprio, sia interno che esterno;
- a principi di chiarezza, completezza e facile comprensibilità delle informazioni fornite al cliente, al fine di rendergli più agevole il confronto tra prodotti e servizi offerti dalla Società e quelli dei *competitors* e consentirgli l'adozione di decisioni ponderate e consapevoli.

Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuta, o anche solamente sospettata, l'implicazione in attività illecite, in particolare connesse all'usura, alla criminalità organizzata, alla produzione di "armi controverse", al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- finanziare anche solo indirettamente attività illecite volte alla produzione o commercializzazione od allo smaltimento illecito di prodotti altamente inquinanti o pericolosi per l'ambiente e la salute;
- intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando l'impiego di lavoro o la prostituzione minorili).

- Articolo 17: I RAPPORTI CON I FORNITORI

I principi applicati alle relazioni intrattenute con i clienti devono caratterizzare anche i rapporti commerciali della Società con i propri fornitori, con i quali essa è impegnata a sviluppare rapporti di correttezza e di trasparenza. In particolare, l'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed i criteri di selezione degli stessi per l'assegnazione delle commesse sono subordinati ad obiettive e trasparenti valutazioni della loro professionalità e struttura imprenditoriale, della qualità, del prezzo, delle modalità di svolgimento del servizio e di consegna, privilegiando, a parità di condizioni, le imprese situate sul territorio locale.

I fornitori di servizi vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza che la natura del servizio offerto impone.

L'adesione ai principi sopraindicati è garantita dall'adozione e dal rispetto di adeguate procedure interne in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

I fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo *standard* di condotta coerenti con quelli indicati nel presente Codice.

Nell'ambito dei rapporti con i fornitori, è fatto divieto ai destinatari del Codice Etico di promettere od offrire ai soggetti in posizione apicale o dipendente denaro o altra utilità, per sé o per altri, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando così nocumento al fornitore stesso.

- Articolo 18: I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Nel rispetto dei propri valori fondanti e della sua identità, la Società garantisce:

- una comunicazione tempestiva, trasparente, chiara, accurata e completa delle informazioni

relative allo stato di attuazione delle strategie e dei risultati della Società;

- la parità delle informazioni delineate nel punto precedente e l'attenzione a tutti gli azionisti, senza discriminazione e senza comportamenti preferenziali. Per garantire la parità di informazione, questa è resa disponibile attraverso una pluralità di canali, ove vengono, in particolare, pubblicati il bilancio, le relazioni periodiche obbligatorie ed i principali documenti societari;
- la più ampia partecipazione degli azionisti alle assemblee.

- Articolo 19: I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

La Società individua e regolamenta i canali di comunicazione con tutti gli interlocutori della Pubblica Amministrazione sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale.

Pertanto, l'assunzione di impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione è riservata alle funzioni aziendali a ciò preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono altresì improntati alla massima collaborazione, dovendosi in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività istituzionale, e sono intrattenuti preservando corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

In particolare, la Società si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati, qualora siano svolte indagini nei suoi confronti ovvero della sua clientela.

Nello specifico, è vietato:

- esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Sia nell'ambito delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico, che dei rapporti di carattere specifico ed estemporaneo, la Società garantisce la massima collaborazione, nonché la completezza e l'integrità delle notizie fornite e l'oggettività delle valutazioni effettuate, svolgendo tempestivamente gli adempimenti ad essa richiesti.

È fatto divieto ai destinatari del Codice di promettere od offrire a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, a esponenti delle Autorità di Vigilanza, dell'Autorità giudiziaria o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione pagamenti, doni, benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di assunzione di impegni e di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza e l'Autorità giudiziaria stesse (ad esempio, in caso di stipulazione ed erogazione di contratti, aggiudicazione e gestione delle autorizzazioni, attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie). In particolare, è vietato:

- offrire omaggi ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività, fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare nell'altra parte, ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che esse siano finalizzate a far acquisire dalla Società o a far concedere alla Società indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità;

- esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) od opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli, al di fuori dell'ordinario trattamento riservato alla clientela;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, o con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori solo perché indicati da esponenti e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle proprie attività;
- esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti o informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore della Società o della clientela le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare artifizi o raggiri di qualsiasi natura per trarre in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di far ottenere alla Società contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo o un ingiusto profitto di qualunque natura;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, al fine di far ottenere alla Società un ingiusto profitto di qualunque natura;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente in qualsiasi modo la decisione della Pubblica Amministrazione;
- richiedere indebitamente la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, sfruttando o vantando esistenti o asserite relazioni con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Le competenti funzioni aziendali sono tenute a verificare che le erogazioni, i contributi o i finanziamenti agevolati, in favore della Società, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività per le quali sono stati concessi.

Qualunque dipendente che riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio (o da soggetti che vantino di intrattenere rapporti privilegiati con Pubblici Ufficiali ovvero con Incaricati di Pubblico Servizio) deve:

- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l'accaduto al proprio superiore gerarchico, il quale informerà l'Organismo di Vigilanza, ovvero riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza stesso.

I rapporti con le Autorità di Vigilanza sono altresì improntati alla massima collaborazione, correttezza e trasparenza, evitando, in ogni caso, di ostacolarne in qualsiasi modo, attivo o passivo, l'attività istituzionale.

- Articolo 20: I RAPPORTI CON LA STAMPA E LE COMUNICAZIONI ESTERNE

La Società riconosce il ruolo informativo svolto dai *mass media* verso il pubblico. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli. Le comunicazioni della Società verso qualunque organo di informazione devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; esse, inoltre, devono

essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Organi Sociali e alle funzioni aziendali preposte.

Le dichiarazioni rese per conto della Società devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

La promozione della Società rispetta i valori etici di cui al presente Codice. La Società cura le informazioni pubblicate sul sito *web* istituzionale di Capogruppo in modo da renderlo uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative del mercato.

PARTE V – MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

- Articolo 21: MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

Ogni struttura aziendale presidia e garantisce l'aderenza delle proprie azioni e attività ai principi e valori del presente Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza, nominato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, controlla, per quanto di sua competenza, l'osservanza del presente Codice Etico. In particolare, i compiti ad esso attribuiti, fermo restando quanto previsto nello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", sono i seguenti:

- controllare il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte;
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni e principi;
- suggerire un piano di formazione etica;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate.

- Articolo 22: SEGNALAZIONI

I destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di segnalare eventuali istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovrà prontamente essere segnalata dai destinatari, per iscritto, preferibilmente in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di segnalazioni dei dipendenti, al responsabile dell'Ufficio, Servizio, Direzione o Divisione cui il dipendente appartiene; il responsabile, a sua volta, informerà l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, i dipendenti o collaboratori della Società hanno il dovere di segnalare qualsiasi situazione o comportamento di cui siano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte che possa, in qualsiasi modo, integrare una fattispecie delittuosa. Le segnalazioni dovranno circostanziare le supposte condotte illecite e dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

L'Organismo di Vigilanza valuta la sussistenza e la rischiosità delle fattispecie segnalate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società non tollererà atti diretti o indiretti di ritorsione, discriminazione e penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, a segnalazioni che siano state effettuate in buona

fede, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente o in mala fede. La Società ha previsto sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (nonché agli eventuali facilitatori, e agli altri soggetti rilevanti) in relazione agli illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in merito alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

Il contatto con l'Organismo di Vigilanza potrà avvenire con qualsiasi mezzo, sia tramite l'invio di lettera cartacea per posta, anche interna, sia tramite *e-mail* indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'Organismo.

- Articolo 23: SISTEMA DISCIPLINARE

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni delle prescrizioni e dei principi del presente Codice Etico, nonché delle relative sanzioni applicabili, si rinvia a quanto previsto nel Sistema Disciplinare ex D.Lgs. 231/2001, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

Il Sistema Disciplinare, in estrema sintesi, individua:

- i soggetti destinatari;
- le condotte rilevanti;
- i criteri generali di irrogazione delle sanzioni;
- le sanzioni applicabili;
- i procedimenti di irrogazione dei provvedimenti disciplinari.

In particolare, il Sistema Disciplinare, nei limiti e in base ai requisiti in esso stabiliti, è rivolto a:

- lavoratori subordinati;
- componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- soggetti terzi.

Le violazioni commesse da parte dei quadri direttivi e del personale di prima, seconda e terza area professionale sono sanzionate, a seconda della gravità, con i provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da BPER Reoco e dalle società del Gruppo BPER nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili; più precisamente possono essere irrogati i seguenti provvedimenti:

- provvedimenti sanzionatori:
    - rimprovero verbale;
    - rimprovero scritto;
    - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
    - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
    - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:

    - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale anche per reato produttivo di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
    - allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare.

Le violazioni commesse da parte dei dirigenti, a seconda della loro gravità, possono comportare non solo sanzioni espulsive, ma anche, in base alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, sanzioni conservative mutuate da quelle applicabili agli altri dipendenti. In particolare, possono essere irrogati i seguenti provvedimenti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili:

- provvedimenti sanzionatori:
    - rimprovero verbale;
    - rimprovero scritto;
    - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
    - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
    - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:
    - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale anche per reato produttivo di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
    - allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare.

In relazione agli Amministratori, i provvedimenti disciplinari ad essi applicabili sono:

- la diffida;
- la revoca delle deleghe con conseguente decurtazione degli emolumenti;
- la revoca ex art. 2383 c.c.

In relazione ai Sindaci, ove ne ricorrano i presupposti di giusta causa, si prevede la revoca *ex* art. 2400 c.c..

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti secondo quanto disciplinato nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza stesso.

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza dei diversi componenti dell'Organismo stesso.

La commissione di infrazioni disciplinari da parte di soggetti terzi può determinare, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non

superiore al 10% del corrispettivo pattuito;

- la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure cautelari o sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

Statuto
dell'Organismo di Vigilanza

Milano, 7 novembre 2023

- ART. 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO 3
- ART. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE 3
- ART. 3 – DURATA IN CARICA 4
- ART. 4 – PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ 4
- ART. 5 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA 4
- ART. 6 – REVOCA DEL MANDATO 5
- ART. 7 – RINUNCIA E SOSTITUZIONE 6
- ART. 8 – OBBLIGHI DI RISPETTO DELLE NORME E DI RISERVATEZZA 6
- ART. 9 – ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 7
- ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE E COMPENSO ECONOMICO 8
- ART. 11 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA 8
- ART. 12 – PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 9
- ART. 13 – DOVERI DI DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 9
- ART. 14 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI 9
- ART. 15 – SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 9
- ART. 16 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 10
- ART. 17 – FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 12
- ART. 18 – I RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO E GLI ORGANISMI DI VIGILANZA DELLE CONTROLLATE 13
- ART. 19 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 13
- ART. 20 – DISCIPLINA DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO 13
- ART. 21 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 13

• Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione dello Statuto

1.1 Presso BPER Reoco S.p.A. (di seguito, BPER Reoco) è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo") a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, D.Lgs. 231/01 o Decreto).

1.2 Il presente Statuto disciplina i compiti, la composizione ed i poteri dell'Organismo, garantendone l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.

1.3 L'Organismo deve uniformarsi ai principi di:

- <u>indipendenza e piena autonomia</u> dalla Società e dai suoi vertici operativi. In particolare, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve:
  - non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, oltre a quelle di cui al punto successivo, prestazioni professionali o rapporti di natura commerciale) con la Società, con le sue Controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla complessiva condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
  - non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
  - non essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- <u>continuità d'azione</u>, ossia l'Organismo è dedicato, esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato, allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno fondo di dotazione e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

1.4 La percezione di un reddito di lavoro subordinato da parte della Società, di per sé, non determina la perdita dei requisiti di indipendenza per il percettore del reddito stesso.

1.5 Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionando direttamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale secondo quanto regolato nell'articolo 17 del presente documento.

• Art. 2 - Nomina e composizione

2.1 L'Organismo di Vigilanza di BPER Reoco, nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, è un organo collegiale, costituito da tre componenti come segue:

- un dirigente della Società o del Gruppo BPER dotato di competenze specialistiche, in particolare di natura giuridico/organizzativa, che non ricopre incarichi gestionali nella stessa;
- due componenti scelti tra soggetti esterni muniti di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia giuridica e di gestione aziendale (tematiche societarie, organizzative, di controlli interni e rischi aziendali).

2.2 Ciascun componente nominato deve espressamente accettare la nomina. L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo e delle finalità della sua costituzione.

2.3 Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti esterni dell'Organismo stesso. Una volta nominato il Presidente, l'Organismo di Vigilanza nomina il Segretario tra i suoi componenti, ovvero identificandolo in un altro soggetto dipendente della Società.

• Art. 3 – Durata in carica

3.1 L'Organismo rimane in carica per la durata di anni tre a far data dalla delibera di nomina o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere inferiore ad un anno.

3.2 I componenti dell'Organismo possono essere, alla scadenza del mandato, rieletti.

• Art. 4 – Professionalità ed onorabilità

4.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente alla nomina dei componenti l'Organismo, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'Organismo.

4.2 I requisiti di onorabilità dei componenti dell'Organismo sono stabiliti dall'articolo 3 del Decreto 23 novembre 2020, n.169 del Ministro dell'Economia e della Finanza "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".*

4.3 I componenti dell'Organismo possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

• Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

5.1 Non possono essere eletti componenti dell'Organismo ovvero decadono dalla carica coloro che:

- sono interdetti, inabilitati o falliti;
- se scelti tra i dirigenti a norma dell'articolo 2 del presente Statuto, cessano il rapporto di lavoro;
- non posseggono o perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza, ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 447 e 444 c.p.p.:
    - per reati puniti a titolo di dolo;
    - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.Lgs. n 231/01;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta

declaratoria di estinzione del reato e/o sia stato emesso provvedimento di riabilitazione;

- sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente Autorità Giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati condannati con applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico;
- sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche;
- hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate, per illeciti commessi durante la loro carica:
    - misure cautelari di tipo interdittivo ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 231/01, pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna;
    - anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'articolo 1 del presente Statuto;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

5.2 I componenti dell'Organismo attestano l'assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità/ decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo e al Consiglio di Amministrazione; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato, procede alla revoca del mandato.

• Art. 6 – Revoca del mandato

6.1 Ciascun componente dell'Organismo può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 5 del presente Statuto;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Statuto;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla *privacy* come previsti nell'articolo 8 del presente Statuto;
- la grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione ai componenti dell'Organismo di funzioni e responsabilità gestionali dirette in relazione all'attività tipica societaria;
- il grave inadempimento dei propri doveri;

- la sentenza di condanna o di “patteggiamento” della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

6.2 La revoca dell'Organismo e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

• Art. 7 – Rinuncia e sostituzione

7.1 È facoltà dei componenti dell’Organismo rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.

7.2 In caso di scadenza del mandato dell’Organismo ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Organismo ovvero del nuovo componente.

7.3 In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell’Organismo. In caso di cessazione del Presidente o dalla carica di Presidente, la funzione viene ricoperta dal componente esterno più anziano di età fino alla delibera con cui il Consiglio di amministrazione nomina il nuovo Presidente.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell’Organismo venuto a cessare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e dell’assenza di cause di ineleggibilità.

7.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la funzione viene ricoperta dal componente esterno più anziano di età.

7.6 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, l’Organismo stabilisce chi debba sostituirlo.

• Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza

8.1 I componenti dell’Organismo devono, nell’espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla Società, potendo essi tuttavia esercitare liberamente i poteri riconosciuti loro dall’articolo 9 del presente Statuto.

8.2 I componenti dell’Organismo sono nominati dalla Società (Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* – “GDPR”), con apposita lettera di incarico, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai fini ed entro i limiti dell’adempimento del loro incarico di Vigilanza.

8.3 I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle notizie, delle informazioni e dei dati acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché qualora la divulgazione delle notizie o informazioni sia prevista obbligatoriamente dalla legge.

8.4 L’Organismo di Vigilanza è altresì autorizzato a condividere le notizie e le informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento del suo incarico, nei limiti di ciò che sia strettamente indispensabile, con soggetti appartenenti alle strutture aziendali del cui supporto abbia necessità di avvalersi per il miglior assolvimento del proprio ruolo di vigilanza. Tali soggetti sono vincolati al medesimo dovere di riservatezza e, nell’espletamento delle funzioni ad essi delegate dall’Organismo di Vigilanza, riportano direttamente a quest’ultimo.

• Art. 9 – Attività dell'Organismo di Vigilanza

9.1 L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, "Modello") e cura che la Società ne effettui l'aggiornamento, qualora necessario.

9.2 Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'Organismo svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale, accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, sollecitando un costante aggiornamento in merito;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello, secondo quanto stabilito nel quarto comma del presente articolo.

9.3 Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'Organismo svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello secondo quanto stabilito nel quarto comma del presente articolo;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente, al personale in distacco presso la Società, ai collaboratori a qualsiasi titolo e, più in generale, a tutti i destinatari del Modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
  - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti *ex* D.Lgs. 231/01;
  - al Modello di Organizzazione e Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;
  - ai protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) adottati;
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

9.4 Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello, in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti *ex* D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;

l'Organismo procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al Consiglio di amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, in relazione alle proprie competenze ed all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

9.5 Ai fini di quanto sopra l'Organismo predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ottenere tempestivamente dagli Organi sociali, dalle Unità Organizzative e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti necessari allo svolgimento dell'incarico di vigilanza (c.d. flussi informativi).

9.6 Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'Organismo attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine, nei limiti dell'espletamento del suo mandato, l'Organismo può:

- procedere all'audizione dei soggetti in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere agli archivi e ai documenti (fisici e digitali) della Società, senza consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli Organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'Organismo riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle attività di verifica e di controllo compiute e delle eventuali lacune del Modello individuate, formulando, ove necessario, le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

9.7 L'Organismo può avvalersi delle competenti strutture aziendali della Società per svolgere la propria attività. L'Organismo fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati, i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

9.8 L'Organismo, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di risorse specialistiche esterne cui conferisce apposito incarico, nei limiti del fondo di dotazione annuale assegnatogli ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

• Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico

10.1 Il Consiglio di Amministrazione annualmente assicura all'Organismo, tramite apposita previsione di un fondo di dotazione, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonei all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

10.2 Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione.

10.3 Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'Organismo e al suo Presidente. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

10.5 I componenti dell'Organismo hanno diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del loro incarico.

• Art. 11 – Programma delle attività di verifica

11.1 L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, il programma delle attività di verifica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'articolo 9 del presente Statuto, avuto riguardo al Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

11.2 Il programma delle attività di verifica predisposto dall'Organismo è presentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

11.3 L'Organismo può svolgere interventi, sia d'urgenza sia ulteriori rispetto a quelli programmati, anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'articolo 15 del presente Statuto.

• Art. 12 – Piano delle attività di formazione

12.1 L'Organismo, in collaborazione con le funzioni interne competenti, definisce il piano dei corsi di formazione in materia di D.Lgs. 231/01 per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questi siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

12.2 Il Piano delle attività di formazione è presentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

12.3 L'Organismo può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno o necessario.

• Art. 13 – Doveri di documentazione ed archiviazione

13.1 L'Organismo è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

13.2 Le adunanze dell'Organismo di Vigilanza devono essere adeguatamente verbalizzate. I verbali dell'Organismo di Vigilanza vengono allibrati e sono conservati in luogo idoneo, identificato dall'Organismo di Vigilanza, presso i locali della Società, custodito dal Segretario dell'Organismo. I verbali e gli altri documenti inerenti all'attività dell'Organismo sono conservati anche in modalità informatica.

13.3 I documenti inerenti all'attività dell'Organismo sono conservati per un periodo di almeno anni venti o per il maggior tempo necessario in ragione delle specifiche esigenze che si dovessero manifestare, anche in sede di tutela giudiziale.

13.4 L'Organismo garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti cartacei ed informatici inerenti allo svolgimento della propria attività, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento GDPR.

• Art. 14 – Riunioni e deliberazioni

14.1 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza almeno bimestrale, ovvero ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente può convocare altresì l'Organismo, in ogni momento, su richiesta motivata di almeno due dei componenti, che ne propongono l'ordine del giorno.

14.2 L'Organismo si intende validamente costituito qualora alla riunione partecipi almeno la maggioranza dei componenti.

• Art. 15 – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

15.1 Il personale dipendente, i dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Organizzative a cui siano state esternalizzate attività di BPER Reoco per specifici ambiti, ossia le cosiddette "Unità Organizzative Esternalizzate", i Sindaci e gli Amministratori della Società hanno l'obbligo di fornire all'Organismo le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.

15.2 Le informazioni indicate nel primo comma sono prontamente trasmesse dal segnalante all'Organismo, per iscritto, anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Unità Organizzativa che, a sua volta, informa direttamente l'Organismo.

15.3 In conformità al Codice Etico, l'Organismo ritiene preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima. In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

15.4 L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture all'uopo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello di Organizzazione e Gestione.

15.5 Ove gli approfondimenti effettuati secondo quando indicato nel precedente comma evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico, ovvero l'Organismo abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'Organismo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

15.6 Gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

15.7 Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'Organismo. Il contatto con l'Organismo può avvenire con qualsiasi mezzo, sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite *e-mail* indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'Organismo. L'accesso ad essa è limitato ai componenti di tale Organismo ovvero al personale, dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo.

15.8 I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti obbligati alle segnalazioni.

15.9 Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo secondo le modalità regolate dall'articolo 13 del presente Statuto.

• Art. 16 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

16.1 L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario, secondo le modalità di cui al precedete art. 15, quanto meno, dei seguenti flussi informativi, trasmessi dalle competenti strutture della Società o della Capogruppo:

- il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo, il Servizio *Claims & Litigation* o chiunque ne venga a conoscenza, segnala le richieste di assistenza legale avanzate da amministratori, sindaci, dirigenti e altri dipendenti della Società e/o delle Unità Organizzative Esternalizzate nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria proceda per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- l'Ufficio Rapporti con l'Autorità Giudiziaria della Capogruppo, il Servizio *Claims & Litigation* della Capogruppo o chiunque ne venga a conoscenza, segnala tempestivamente i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Società, ovvero i suoi dipendenti o componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate o i componenti di Organi societari (amministrativi e di controllo) per i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo, comunica le notizie relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché al loro svolgimento ed alle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo, comunica con periodicità annuale il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette, ai sensi della vigente normativa, in forza alla Società e la corrispondente percentuale sul totale dei dipendenti;
- il *Chief Human Resource Officer* (CHRO) della Capogruppo, comunica con periodicità annuale l'importo complessivo inerente a finanziamenti pubblici (ricevuti da enti pubblici locali, nazionali o sovranazionali), ottenuti dalla Società con riferimento alle attività svolte in tema di formazione dei dipendenti / dirigenti;
- il *Chief Audit Officer* (CAO) della Capogruppo*,* per il tramite del proprio referente, il Collegio sindacale, la società di revisione e il Responsabile del Sistema di Segnalazione, nell'ambito della rispettiva attività di controllo, comunicano tempestivamente fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto alle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- il Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* di Capogruppo e, per il tramite dei propri referenti, il Dirigente Preposto, il *Chief Compliance Officer* (CCO), il *Chief Audit Officer* (CAO) di Capogruppo comunicano le notizie relative ad ispezioni ed accertamenti avviati da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, alla loro conclusione, gli eventuali rilievi svolti nei confronti della Società e del Gruppo e le sanzioni, se irrogate;
- il *Chief Audit Officer* (CAO), per tramite del proprio referente, trasmette trimestralmente il consuntivo dell'attività svolta ed il documento programmatico annuale delle attività da svolgere. Trasmette altresì annualmente il documento di valutazione del Sistema dei Controlli Interni;
- il *Chief Information Security Officer* (CISO) trasmette annualmente la Relazione sulla Sicurezza;
- il *Chief Compliance Officer* (CCO) trasmette, per il tramite del proprio referente, la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno e la relazione sulla funzione di conformità *ex* art. 89 del Regolamento Intermediari, nonché la relazione semestrale delle attività svolte, la relazione annuale in tema di segnalazione di operazioni sospette di *market abuse* e la relazione annuale sulla gestione dei reclami ricevuti;
- il Responsabile Anticorruzione di Capogruppo integra le relazioni periodiche trasmesse dal *Chief Compliance Officer* di Capogruppo, rendicontando in merito all'adeguatezza e all'efficacia delle procedure interne ai fini del presidio del rischio di corruzione;
- il Responsabile Anticorruzione di Capogruppo, in caso di situazioni anomale e/o possibili violazioni del Modello, effettua un'informativa *ad hoc* nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- il *Data Protection Officer* (DPO) trasmette annualmente la Relazione del Responsabile per la Protezione dei Dati;
- il Dirigente Preposto trasmette, per il tramite del proprio referente, la relazione per attestazione del bilancio con relativo *executive summary*;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione inoltra la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni di lavoro occorsi nei siti della Società;
- il Responsabile del Sistema Segnalazione trasmette la Relazione annuale *Whistleblowing*;
- il Responsabile del Sistema di *Whistleblowing* in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimenti esulasse da quello di applicazione del Modello di Whistleblowing, la inoltra all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto;
- il Servizio Fiscale trasmette la Relazione annuale sul governo del rischio fiscale;
- le funzioni aziendali che ne siano a conoscenza comunicano all'Organismo di Vigilanza doni o altre utilità (eccedenti il modico valore) elargite dalla Società in qualsiasi forma a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre destinatario degli ulteriori flussi informativi previsti dalla normativa aziendale e di Gruppo. In particolare:

- la funzione di Revisione Interna di Gruppo trasmette, per tramite del proprio referente, i seguenti flussi:
    - ❖ Valutazione complessiva del Sistema dei Controlli Interni – cadenza annuale;
- la funzione *Compliance* di Gruppo trasmette, per tramite del proprio referente, i seguenti flussi:
    - ➢ Piano delle attività di *Compliance* di Gruppo – cadenza annuale;
    - ➢ Relazione delle attività svolte nel 1° semestre, corredata dall'eventuale proposta di revisione della pianificazione – cadenza annuale;
    - ➢ Relazione annuale delle attività svolte – cadenza annuale;
    - ➢ Relazione del DPO – cadenza annuale;
- il Dirigente Preposto trasmette, per tramite del proprio referente, i seguenti flussi:
    - ➢ Pianificazione DP - Presidio Informativa Finanziaria (Relazione avente ad oggetto la rappresentazione della pianificazione delle attività per il periodo successivo) – cadenza annuale;
    - ➢ Relazione periodica delle attività svolte, e relativa consuntivazione rispetto alla pianificazione effettuata – cadenza semestrale.

16.2 All'Organismo, infine, devono essere comunicate le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione o da cui possano insorgere nuovi profili di rischio, nonché il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

16.3 Fermo restando quanto stabilito nel sesto comma dell'articolo 9 del presente Statuto in materia di poteri di accertamento e indagine dell'Organismo, questo, ove lo ritenga necessario, può richiedere alle diverse funzioni o alla società di revisione flussi informativi, *una tantum* o periodici, ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.

16.4 Le informazioni e/o la documentazione trasmesse all'Organismo secondo quanto stabilito nel presente articolo sono conservate a norma dell'articolo 13 del vigente Statuto.

• Art. 17 – Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

17.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, salvo casi di particolare gravità, con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

17.2 In particolare, l'Organismo riferisce in relazione a:

- attuazione del Modello: semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- segnalazioni che si siano rivelate infondate effettuate con dolo o colpa grave: tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

17.3 L'Organismo può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso Organismo può presentare al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

• Art. 18 – I rapporti tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle Controllate

18.1 È demandato al Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate, sulla base delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Capogruppo in materia di D.Lgs. 231/01, di:

- adottare ed attuare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle Società stesse;
- istituire l'Organismo di Vigilanza, con le relative attribuzioni di competenze, poteri e responsabilità.

18.2 L'azione degli Organismi di Vigilanza delle Società Controllate è coordinata dall'Organismo della Capogruppo, a garanzia di un'effettiva ed uniforme vigilanza sul Gruppo.

18.3 Gli Organismi delle Controllate riportano anche all'Organismo della Capogruppo riguardo alla commissione o ai tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, nonché alle problematiche applicative riscontrate in sede di adozione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo: ciò al fine di orientare le attività di coordinamento di cui al secondo comma del presente articolo e aumentare la consapevolezza a livello di Gruppo riguardo la sua esposizione ai rischi e alle responsabilità connesse al D.Lgs. 231/01.

• Art. 19 – Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

19.1 L'Organismo di Vigilanza nell'adempimento dei propri compiti è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

19.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare anche la normativa interna della Società ad essi applicabile. La violazione di detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel Modello di Organizzazione e Gestione della Società, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto.

• Art. 20 – Disciplina delle modifiche dello Statuto

20.1 Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Statuto sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza nei limiti di quanto di competenza.

• Art. 21 – Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

21.1 L'Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga utile ed opportuno ai fini del migliore svolgimento del proprio incarico, può adottare, con propria delibera, un "Regolamento di funzionamento", volto ad integrare quanto previsto dal presente Statuto con riferimento ad aspetti operativi e di maggior dettaglio riguardanti l'attività dell'Organismo stesso.

21.2 Il "Regolamento di funzionamento" non può in alcun modo porsi in contrasto con i contenuti del presente Statuto e, qualora ciò si verificasse, le disposizioni contenute nello Statuto devono ritenersi prevalenti rispetto a quanto previsto all'interno del "Regolamento di funzionamento".

Regolamento del Processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001

Milano, 7 novembre 2023

Versione 1.0

INDICE

1 ASPETTI GENERALI 3

2 REGOLE E METODOLOGIE 4

3 ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS.231/2001 4

3.1 SOTTOPROCESSO - GESTIONE DEI FATTORI SCATENANTI L'ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ... 5

3.2 SOTTOPROCESSO - GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO 8

3.3 SOTTOPROCESSO - VALUTAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO 11

3.4 SOTTOPROCESSO – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO 12

4 ALLEGATI 13

4.1 STORICO AGGIORNAMENTI 13

4.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 13

1 Aspetti generali

Sintesi principali tematiche trattate / modifiche apportate:

Il presente documento (nel prosieguo anche solo "Regolamento") ha come obiettivo la descrizione del processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 (nel prosieguo anche solo "MOG" o "Modello") di BPER Reoco S.p.A. (nel prosieguo anche solo la "Società" o "BPER Reoco"). Disciplina, pertanto, l'articolazione del processo medesimo, i ruoli e le responsabilità, nonché i compiti degli Organi Societari e delle Unità Organizzative della Società e delle Unità Organizzative di BPER Banca S.p.A. (le "Unità Organizzative Esternalizzate") coinvolti nel processo.

Redattore:

Amministratore Delegato

Approvatore:

Consiglio di amministrazione.

Destinatari del documento:

BPER Reoco.

Banche		**Società**					
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie		Altre società controllate*	
	BPER Banca		MO Terminal	-	Di Credito		Adras
	Bibanca		BPER Real Estate		BPER Factor		Sifà
	Banco di Sardegna		Numera		BPER Leasing		Arca Holding
Non allineate informaticamente		X	BPER Reoco		Finitalia		Commerciale Piccapietra
	Banca Cesare Ponti		BPER Trust Company	-	Non di Credito		Sant'Anna Golf
					Estense C. Bond		Annia
					Estense C.B.CPT		
Estere					Optima Sim		
	BPER Bank Luxembourg				Arca Fondi SGR		
					Carige C. Bond		
					Lanterna Finance		
					Lanterna Mortgage		
					Argo Mortgage 2 – In Liquidazione		
					Carige Covered Bond 2 – In Liquidazione		
					Lanterna Lease – In Liquidazione		

					Centro Fiduciario C.F. – In Liquidazione		

*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del gruppo bancario

Albero dei Processi:

Albero dei Processi	Descrizione
Area	Processi di supporto
Macroprocesso	Consulenza legale, contrattualistica e controversie
Processo	Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001
Sottoprocesso	Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello Gestione degli aggiornamenti del Modello Valutazione degli aggiornamenti del Modello Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello

2 Regole e Metodologie

Rispetto alla normativa già vigente, non è prevista la declinazione di dettaglio delle metodologie e regole operative nell'ambito del processo in esame.

3 Articolazione del Processo di Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/2001

L'Amministratore Delegato è responsabile del coordinamento del Processo di Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 di BPER Reoco.

Il processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/2001 si articola nei seguenti sotto - processi:

- Sottoprocesso "Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello";
- Sottoprocesso "Gestione degli aggiornamenti del Modello";
- Sottoprocesso "Valutazione degli aggiornamenti del Modello".
- Sottoprocesso "Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello".

3.1 Sottoprocesso - Gestione dei fattori scatenanti l'esigenza di aggiornamento del Modello

L'esigenza di aggiornamento del Modello è correlata al verificarsi di una serie di fattori predeterminati, meglio espressi nella tabella che segue. In tali ipotesi, le Unità Organizzative della Società e Unità Organizzative Esternalizzate coinvolte nel sottoprocesso devono attivarsi raccogliendo la documentazione necessaria, svolgendo le più opportune valutazioni in merito ai possibili impatti prodotti dai fattori stessi sul Modello di Organizzazione e Gestione.

Il sottoprocesso si articola differentemente a seconda dei fattori che scatenano l'esigenza di aggiornamento del Modello; questi ultimi, infatti, possono essere diversi impattando (es. normative esterne) differenti Unità Organizzative della Società e Unità Organizzative Esternalizzate.

I fattori che rendono necessario l'avvio del processo di adeguamento e aggiornamento del Modello, nel dettaglio, sono:

Tipologia evento	Evento	UO di riferimento
Normativa esterna	Emanazione, modifica o abrogazione di un provvedimento normativo che incida sul catalogo dei reati presupposto	Amministratore Delegato
	Emanazione di provvedimenti normativi che incidano sulla struttura del Modello	
	Modifiche del CCNL inerenti alle sanzioni disciplinari	*Chief Human Resource Officer* di BPER Banca S.p.A.
Esperienze settore bancario e giurisprudenza	Esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento e orientamenti giurisprudenziali in materia di D.Lgs. 231/2001	Amministratore Delegato
	Richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza di adeguamento del Modello sulla scorta di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento	Organismo di Vigilanza
Struttura societaria	Modifiche della struttura societaria (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione) ove siano rilevanti ai fini del Modello	Amministratore Delegato
Violazioni e verifiche sul Modello	Significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo	Organismo di Vigilanza
	Analisi di eventuali "*GAP*" del Modello rispetto ai *benchmark* fissati dalle associazioni di categoria ove presenti.	Amministratore Delegato
	Criticità sollevate dalle Funzioni di Controllo nell'ambito della loro attività,	Funzioni di Controllo di secondo

	rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001	(Antiriciclaggio, *Compliance*) e terzo livello (Revisione Interna)
Struttura organizzativa	Modifiche alla struttura organizzativa della Società	Amministratore Delegato
	Modifiche al Modello dei Processi Aziendali	Amministratore Delegato
	Modifiche di processo (a titolo esemplificativo: cambiamenti dei compiti assegnati, nelle modalità di esecuzione delle attività sensibili e di prevenzione, servizi in outsourcing) censiti / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società/Unità Organizzative Esternalizzate
Normativa interna	Modifiche alla normativa aziendale (ad esempio regolamenti, circolari, procedure, manuali) censita / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società/Unità Organizzative Esternalizzate
Sistemi informativi / procedure informatiche	Modifiche dei sistemi informativi e/o delle procedure informatiche censiti / da censire come protocollo di prevenzione	Unità Organizzative della Società/Unità Organizzative Esternalizzate

Alla conclusione di ogni trimestre occorre che ciascuna Unità Organizzativa della Società//Unità Organizzativa Esternalizzata verifichi, per quanto di sua competenza, l'insorgenza di fattori che richiedono l'aggiornamento del Modello.

3.1.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Reoco e di BPER Banca S.p.A. (la "Capogruppo"):

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Amministratore Delegato	• Monitora le novità con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, verifica l'emanazione di provvedimenti normativi di integrazione, modifica o abrogazione dei reati presupposti o che comunque incidano sulla struttura del Modello; • monitora i cambiamenti societari significativi della Società, rilevanti ai fini del Modello, quali, ad esempio, la cessione di ramo d'azienda cui siano collegate specifiche attività sensibili *ex* D.Lgs. 231/2001; • monitora le esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento e la giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/2001, utilizzando allo scopo fonti informative anche a pagamento; • riceve dal *Chief Human Resource Officer (CHRO)* della Capogruppo eventuali proposte di aggiornamento, formulate a seguito dell'emanazione di provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai CCNL applicabili al personale della Società; • riceve la comunicazione di eventuali criticità riscontrate con riguardo al Modello dalle Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, *Compliance*) e

	terzo livello (Revisione Interna) della Capogruppo; • monitora le modifiche apportate alla struttura organizzativa della Società valutandone l'impatto sul Modello e analizza i protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) per individuare eventuali carenze del Modello rispetto ai *benchmark* fissati dalle associazioni di categoria, ove presenti; • monitora semestralmente le modifiche apportate al Modello dei processi aziendali e ne valuta l'impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione.
Unità Organizzative della Società//Unità Organizzative Esternalizzate	• Identificano eventuali variazioni relative ai compiti loro assegnati sulla scorta di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione e recepita nella struttura organizzativa aziendale; • identificano altresì i cambiamenti sulle proprie attività (cambiamento delle mansioni e/o fasi di processo, *outsourcing*, ecc.) e valutano l'impatto sulle attività sensibili e sui protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) riportati nel Modello di loro pertinenza; • identificano i cambiamenti della normativa interna aziendale, dei sistemi informativi, dei processi a supporto della propria operatività e valutano l'impatto sui propri protocolli riportati nel Modello; • nel caso in cui si verifichino i mutamenti sopraccitati, le Unità organizzative predette dovranno segnalarli formalmente all'Amministratore Delegato.
Chief Human Resource Officer CHRO della Capogruppo	• Monitora le novità con riferimento ai CCNL applicabili al personale della Società con particolare attenzione alle sanzioni disciplinari e formula all'Amministratore Delegato le eventuali proposte di aggiornamento; • monitora i cambiamenti dei nominativi dei responsabili delle diverse Unità Organizzative e li comunica – tramite la procedura informatica di gestione delle risorse umane – all'Amministratore Delegato.
Funzioni di controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo	Le Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, *Compliance*) e terzo livello (Revisione Interna) della Capogruppo, per quanto di competenza, identificano eventuali criticità del Modello.

- Delle altre società del Gruppo BPER:

Non previsti.

3.2 Sottoprocesso - Gestione degli aggiornamenti del Modello

Le Unità Organizzative della Società e Unità Organizzative Esternalizzate coinvolte nel sottoprocesso in esame analizzano la documentazione raccolta e le valutazioni assunte nella fase precedente, per apportare le necessarie modifiche al Modello di Organizzazione e Gestione.

Il sottoprocesso di aggiornamento deve essere attivato entro il trimestre successivo a quello dell'insorgenza dei relativi fattori scatenanti, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente e viene avviato immediatamente in caso di ricezione di segnalazioni di significative violazioni del Modello.

L'attività di aggiornamento del Modello è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello stesso.

Il sottoprocesso in questione, infine, è più articolato nel caso in cui l'evento scatenante il processo sia un cambiamento della normativa esterna, dal momento che, in tal caso, vi può essere l'esigenza di aggiornamento anche della "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni".

3.2.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Reoco e della Capogruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Organismo di Vigilanza	Rileva eventuali necessità di adeguamento del Modello sulla scorta di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento ovvero sulla scorta di significative violazioni o carenze del Modello eventualmente emerse in seguito a verifiche sull'efficacia del medesimo. Può richiedere, inoltre, ove occorra, l'adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, in base alle loro competenze ed all'urgenza e rilevanza delle criticità riscontrate nello svolgimento della propria funzione.
Amministratore Delegato	A seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione dei reati presupposti o di provvedimenti atti ad incidere sulla struttura del Modello, analizza il provvedimento citato e ne valuta l'impatto: • sul "Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Generale": ossia sul ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza, sui protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) di carattere generale, sui contenuti minimi del Modello ai fini della sua efficacia, sulla classificazione dei Soggetti Apicali o Sottoposti, sul profilo di responsabilità ed esimente della Società; • sulla "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni" e sul "Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale": ossia sul catalogo dei reati presupposto, in caso di depenalizzazione degli illeciti penali ovvero, nel caso opposto, in caso di modifiche sulle condotte costitutive dei reati che vadano ad ampliare il catalogo dei reati presupposto; • sugli altri Allegati del MOG (Sistema Disciplinare, Codice Etico, Statuto dell'Organismo di Vigilanza, Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza); e, se necessario, procede a predisporre una proposta di aggiornamento degli stessi. In particolare, nel caso in cui il provvedimento normativo introduca o modifichi un reato presupposto, procede ad un'analisi delle fattispecie di reato e predispone,

	all'interno del documento "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni": • una descrizione giuridica del reato presupposto analizzato, individuandone i possibili autori secondo quanto sancito dal dettato normativo (reato comune – reato proprio); • possibili esemplificazioni del reato presupposto, avvalendosi anche, ove disponibili, di indicazioni ricavabili dalle *best practices* (come desumibili dalle associazioni di categoria); • gli eventuali aggiornamenti agli altri allegati del MOG (Codice Etico, Sistema Disciplinare, Statuto dell'Organismo di Vigilanza, Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza). A seguito di modifiche della struttura societaria rilevanti ai fini del Modello, viene verificato l'impatto di tali mutamenti sul Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale, predisponendo i necessari adeguamenti. A seguito di esperienze di pubblico dominio nel settore societario di riferimento, vengono verificate le correlazioni con il Modello della Società e predisposte eventuali proposte di adeguamento del Modello stesso. A seguito di nuovi provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti CCNL applicabili al personale della Società, viene analizzata la proposta formulata in merito dal *Chief Human Resource Officer - CHRO* della Capogruppo e si provvede ai necessari adeguamenti del Sistema Disciplinare allegato al MOG – Parte Generale. Sulla base delle necessità di aggiornamento del Modello segnalate dalle Unità Organizzative della Società/Unità Organizzative Esternalizzate nell'ambito di loro competenza (Unità Organizzative incaricate di protocolli di prevenzione (princìpi di controllo), Unità Organizzative coinvolte in attività sensibili, Organismo di Vigilanza, soggetti apicali, Funzioni di Controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo, *Chief Human Resource Officer – CHRO* della Capogruppo): • provvede alle necessarie valutazioni in merito alla mappatura per fattispecie di reato, delle associazioni di Unità Organizzativa – Attività Sensibili – Processi e Procedure rilevanti; • effettua una mappatura (nuova o aggiornamento di una esistente), per fattispecie di reato; • conduce le interviste/verifiche con le Unità Organizzative interessate per l'aggiornamento del Modello; • effettua gli aggiornamenti al Modello sulla base degli *input* ricevuti/condivisi.
Unità Organizzative della Società//Unità Organizzative Esternalizzate	Qualora ravvedano la necessità di apportare delle modifiche ai protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) ovvero alle attività sensibili di loro competenza, sottopongono la richiesta all'Amministratore Delegato, che valuta la richiesta stessa ed elabora un'eventuale modifica. Le Unità Organizzative della Società//Unità Organizzative Esternalizzate: • evidenziano gli impatti, dovuti a cambiamenti di mansioni, di processo, di normativa interna, di sistemi informativi a supporto della propria operatività, sulle attività sensibili, nonché sui protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) proponendone un aggiornamento all'Amministratore Delegato; • valutano l'esito delle interviste svolte per l'aggiornamento del Modello; • comunicano all'Organismo di Vigilanza, con cadenza almeno annuale, l'attestazione di conferma delle attività sensibili in cui risultano coinvolte ed una valutazione sull'effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) di cui sono responsabili: in tale occasione, le Unità

	Organizzative della Società//Unità Organizzative Esternalizzate segnalano, inoltre, all'Organismo di Vigilanza i processi in corso di aggiornamento con riferimento alle attività sensibili ed ai protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) di loro pertinenza.
Chief Human Resource Officer CHRO della Capogruppo	A seguito dell'emanazione di provvedimenti di integrazione, modifica o abrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal documento Sistema Disciplinare, il *Chief Human Resource Officer CHRO* della Capogruppo li analizza, ne valuta l'impatto e, se necessario, procede a predisporre una proposta di aggiornamento dello stesso, che trasmette all'Amministratore Delegato.
Funzioni di controllo di secondo e terzo livello della Capogruppo	Le Funzioni di Controllo di secondo (Antiriciclaggio, *Compliance*) e terzo livello (Revisione Interna) di Capogruppo comunicano eventuali criticità del Modello all'Amministratore Delegato, che valuta i conseguenti aggiornamenti.

- Delle altre società del Gruppo BPER:

Non previsti.

3.3 Sottoprocesso - Valutazione degli aggiornamenti del Modello

Le modifiche ritenute necessarie per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione vengono quindi portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Società, chiamato, in ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, a vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello.

3.3.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Reoco:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Organismo di Vigilanza	• Valuta gli aggiornamenti del Modello; • valuta l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili come aggiornati; • sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione (princìpi di controllo) in caso di carenza o inadeguatezza degli stessi; • verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle competenti strutture aziendali della Società per svolgere la propria attività.

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

3.4 Sottoprocesso – Approvazione e comunicazione degli aggiornamenti del Modello

Le modifiche ritenute necessarie vengono quindi comunicate al Consiglio di Amministrazione per valutarne l'acquisizione nel Modello di Organizzazione e Gestione.

3.4.1 Ruoli e Responsabilità

- Di BPER Reoco:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	Il Modello di Organizzazione e Gestione, aggiornato sulla scorta del presente regolamento, viene sottoposto con cadenza semestrale all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, al verificarsi dei fattori che rendono necessario l'avvio del processo di adeguamento e aggiornamento del Modello di cui al paragrafo 3.1 del presente Regolamento.
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato, in caso di urgenza, ha il potere di apportare al Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 le modifiche che si rendessero necessarie per il suo aggiornamento e miglioramento, riferendone successivamente al Consiglio d'Amministrazione.
Amministratore Delegato	A seguito della ricezione della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale e/o Parte Speciale e/o relativi Allegati, così come modificati in seguito agli aggiornamenti: • viene redatta una *news* aziendale per informare il personale della Società delle novità intervenute; • viene inviato all'Organismo di Vigilanza, il Modello aggiornato, approvato dai competenti Organi deliberanti.

- Delle altre società del Gruppo:

Non previsti.

4 Allegati

4.1 Storico aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	7 novembre 2023	85/22	*Prima emanazione*

4.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

- D.Lgs.231/2001 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Legge 16 marzo 2006 n.146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”.

Normativa interna:

- Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Generale e relativi allegati;
- Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Speciale e relativi allegati.

Normativa abrogata:

Nessuna.

Identificazione delle Unità Organizzative presso le società del Gruppo: Nessuna.

BPER:
Reoco

Sistema disciplinare

Milano, 7 novembre 2023

1 GLOSSARIO 3

2 PRINCIPI GENERALI 7

3 I SOGGETTI DESTINATARI 8

4 LE CONDOTTE RILEVANTI 8

5 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 8

6 SANZIONI PER IL PERSONALE DI PRIMA, SECONDA E TERZA AREA PROFESSIONALE, QUADRI DIRETTIVI 9

7 SANZIONI PER I DIRIGENTI 9

8 SANZIONI PER AMMINISTRATORI E SINDACI 10

8.1 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI 10

8.2 SANZIONI PER I SINDACI 10

9 SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 10

10 SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI 11

11 PROCEDIMENTO PER DIPENDENTI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, ESPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 11

12 PROCEDIMENTO PER I SOGGETTI TERZI 12

13 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 12

14 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI 13

15 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE 13

1 GLOSSARIO

- **Alta Direzione**: Presidente e Amministratore Delegato, nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Società.
- **Apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso *ex* art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01.
- **Attività Sensibili**: attività svolte dalla Società, nel cui ambito possono, in linea di principio, essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, così come identificate nella Parte Speciale del Modello.
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza**: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **Banca/Capogruppo/BPER**: BPER Banca S.p.a.
- **c.c**.: codice civile.
- **C.C.N.L.**: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.
- **C.d.A.**: Consiglio di Amministrazione.
- **Codice di Comportamento**: Codice di Autodisciplina Interno del Gruppo BPER.
- **Codice Etico**: adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- **Collaboratori**: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- **Controllate:** società controllate di BPER Banca ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.
- **D.Lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio**: il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della quinta direttiva 2018/843/CE che ne reca misure di esecuzione*" e successive modifiche e integrazioni.
- **Decreto *Whistleblowing***: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- **Destinatari del Codice Etico**: gli azionisti, i componenti degli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività della Società per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti,

fornitori, clienti).

- **Destinatari del Modello**: i componenti degli Organi sociali, la società di revisione, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti di banche e società del Gruppo appartenenti alle Unità Operative a cui siano state esternalizzate attività della Società per specifici ambiti, ossia le cosiddette Unità Operative esternalizzate, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).
- **Enti o Enti giuridici**: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (ad esempio: società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi).
- **Enti pubblici economici**: Enti che esercitano in via principale e prevalente un'impresa, avvalendosi di strumenti privatistici. Rimane il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente (ad esempio: ISTAT).
- **Gruppo**: BPER e le banche e società da essa direttamente controllate ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c.
- **Incaricato di Pubblico Servizio**: chi, *ex* art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
- **Infrazioni o infrazioni disciplinari**: le condotte rilevanti così come definite nel paragrafo 4 del presente Sistema Disciplinare.
- **Lavoratori subordinati o dipendenti**: tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- **Legge 146/2006**: la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).
- **Legge 262/2005**: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
- **Linee Guida ABI:** Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).
- **Linee Guida Confindustria:** Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01 in quanto redatte da associazione rappresentativa di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia).
- **Modello / MOG**: Modello di Organizzazione e Gestione *ex* artt. 6 e 7 del D. Lgs.231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o O.d.V.**: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare che ne sia effettuato l'aggiornamento.
- **Organi sociali:** Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente e Collegio sindacale della Società.
- **Organigramma**: documento nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa della Società.
- **Persona esercente un servizio di pubblica necessità**: chi, *ex* art. 359 c.p., nella sua qualità di privato: *i)* esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; *ii)* non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempie ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.
- ***Policy*:** Documenti di normativa interna che forniscono indirizzi strategici, regole comportamentali, principi ed obiettivi generali, politiche di copertura e attenuazione dei rischi.

- **Pubblica Amministrazione (P.A.):** per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Senza pretesa di esaustività: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di Vigilanza italiane ed estere.
- **Pubblico Ufficiale**: agli effetti della legge penale è Pubblico Ufficiale colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- **Reato, illecito penale, fattispecie incriminatrice**: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge n.146 del 16 marzo 2006.
- **Responsabilità Amministrativa**: responsabilità amministrativa della Società in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o dalla Legge 146/06 da parte di un dipendente o soggetto apicale.
- **Segnalazione**: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.
- **S.C.I.**: Sistema di Controllo Interno esistente in BPER Reoco.
- **Sistema disciplinare ai sensi dei CCNL**: documento tramite il quale la Società regola il proprio potere disciplinare quale datore di lavoro, e si sostanzia nella facoltà della Società di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi a lui facenti capo.
- **Società o BPER Reoco**: BPER Reoco S.p.a.
- **Soggetti Apicali**: coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i componenti del CdA, i Direttori Generali, i Vice Direttori, il Legale Rappresentante) *ex* art. 5 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01.
- **Soggetti segnalanti**: Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione.
- **Soggetti segnalati**: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello oggetto della segnalazione.
- **Soggetti Terzi**: controparti contrattuali di BPER Reoco, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'Azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con BPER Reoco rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società di somministrazione e dipendenti somministrati).
- **Sottoposti**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale *ex* art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto. Se, di regola, per tali soggetti assume rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con l'ente interessato (impiegati e quadri), possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari, in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo degli Apicali (ad esempio, i promotori finanziari).
- **Stakeholders**: Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione.

- **Statuto**: Statuto Sociale di BPER Reoco.
- **Statuto dei Lavoratori**: Legge 30 maggio 1970, n. 300.
- **TUF**: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modifiche ed integrazioni.
- **U.O.**: Unità Organizzativa destinataria di contenuti del Modello; nella presente definizione possono rientrare anche soggetti esterni alla Società, cui siano affidati compiti rilevanti ai fini del D. Lgs.231/01 (a titolo esemplificativo si consideri la società di revisione e le U.O. esternalizzate alla Capogruppo).

Si riportano qui di seguito i testi delle norme del codice civile citate nel Sistema Disciplinare:

- Art. 2383 c.c.: Nomina e revoca degli *amministratori*.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

- Art. 2393 c.c.: Azione sociale di responsabilità.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

- Art. 2400 c.c.: Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata

con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

- Art. 2406 c.c.: Omissioni degli *amministratori*.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

- Art. 2407 c.c.: Responsabilità.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Si riportano qui di seguito le parti del testo degli articoli del D.Lgs. 231/01 citati nel Sistema Disciplinare:

- Art. 5 co. 1 lett. a): "*L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio: (…) a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente*";
- Art. 5 co. 1 lett. b): "*L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio: (…) b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*";
- Art. 6 co. 2 lett. e): "*In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: (...) e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*";
- Art. 6, co. 2-*bis*: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".
- Art. 7 co. 4 lett. b): "*L'efficace attuazione del modello richiede (...) b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

2 PRINCIPI GENERALI

Il presente Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di BPER Reoco ai sensi dell'art. 6, commi secondo e secondo *bis*, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

La finalità delle sanzioni qui previste è, pertanto, quella di rendere cogente l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

3 I SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Sistema Disciplinare, nei limiti e in base alle condizioni stabiliti nel Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in poi definito anche Modello o MOG), è rivolto a:

- lavoratori subordinati;
- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- soggetti terzi.

L'irrogazione di sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti della Società e/o del Dipendente, Collaboratore o del Soggetto Apicale che ha posto in essere la condotta criminosa.

Il presente Sistema Disciplinare specifica, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (d'ora in poi anche C.C.N.L.) riferito ai lavoratori subordinati, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

Inoltre, le sanzioni irrogabili al personale di prima, seconda e terza area professionale e ai quadri direttivi rispettano le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili.

4 LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co. 2 lett. e), 6 co. 2-*bis* e 7 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare si applicano agli illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella Parte Generale del Modello e nella Parte Speciale di esso, nonché negli Allegati e/o nel Codice Etico, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 e secondo quanto stabilito nel Modello stesso. Le sanzioni si applicano altresì in relazione agli illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in relazione alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

5 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicati in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità del pericolo creato per BPER Reoco;
- entità del danno attuale o potenziale creato a BPER Reoco dall'infrazione disciplinare;
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del soggetto che ha compiuto l'infrazione disciplinare;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- carenze organizzative e gestionali che abbiano favorito la commissione dell'infrazione.

6 SANZIONI PER IL PERSONALE DI PRIMA, SECONDA E TERZA AREA PROFESSIONALE, QUADRI DIRETTIVI

A seguito dell'introduzione del presente Sistema Disciplinare, è stato specificato il vigente Codice Disciplinare, attraverso l'inserimento della seguente clausola:

"In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, 4° comma, lett. b), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del codice deontologico (di autodisciplina interno) e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare".

La commissione di infrazioni disciplinari da parte di quadri direttivi e del personale di prima, seconda e terza area professionale è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione, con i provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al C.C.N.L. applicato da BPER Reoco e dalle società del Gruppo (Capitolo V – Doveri e Diritti del Personale – Provvedimenti Disciplinari) nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili; nello specifico possono essere irrogati i seguenti provvedimenti:

- provvedimenti sanzionatori:
  - rimprovero verbale;
  - rimprovero scritto;
  - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
  - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
  - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:
  - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato presupposto della responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001;
  - quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il Dipendente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

7 SANZIONI PER I DIRIGENTI

La commissione di infrazioni disciplinari da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento, può comportare non solo sanzioni espulsive, ma anche, in base alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, sanzioni conservative mutuate da quelle applicabili agli altri dipendenti. In particolare, possono essere irrogati i seguenti provvedimenti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili:

- provvedimenti sanzionatori:
  - rimprovero verbale;
  - rimprovero scritto;

    - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
    - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
    - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- provvedimenti cautelari:
    - allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001;
    - quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il Dirigente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

8 SANZIONI PER AMMINISTRATORI E SINDACI

8.1 Sanzioni per gli Amministratori

A seconda della gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento, il Consiglio di Amministrazione determina la sanzione ritenuta applicabile, ivi incluse:

- la diffida;
- la revoca delle deleghe con conseguente decurtazione degli emolumenti;
- la revoca *ex* art. 2383 c.c..

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda secondo quanto stabilito nel precedente capoverso, il Collegio Sindacale, ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 2406 c.c., convoca l'Assemblea al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

8.2 Sanzioni per i Sindaci

Ricorrendo i presupposti di giusta causa, i Sindaci possono essere revocati *ex* art. 2400 c.c.

9 SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti secondo quanto disciplinato nello Statuto dell'Organismo.

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza dei diversi componenti dell'Organismo stesso.

10 SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI

La commissione di infrazioni disciplinari da parte dei Soggetti Terzi può determinare nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 5 del presente documento ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista in una percentuale non superiore al 10 per cento del corrispettivo pattuito;
- la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

Le stesse misure si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei collaboratori parasubordinati (ad esempio, lavoratori a progetto, titolari di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori occasionali). Nondimeno, si applicano le disposizioni del par. 6 che precede, nel caso di lavoratori a progetto e di collaboratori coordinati e continuativi che svolgano la loro prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente.

Nei confronti dei lavoratori in somministrazione la Società procederà in conformità all'art. 35, comma 6 del d.lgs. 81/2015, comunicando al somministratore, a cui è riservato il potere disciplinare, gli elementi oggetto di contestazioni.

11 PROCEDIMENTO PER DIPENDENTI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, SINDACI, ESPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso Organismo di Vigilanza ovvero con la segnalazione al medesimo di una violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:

- <u>Fase di preistruttoria</u>, diretta a verificare la possibilità della sussistenza della violazione.

  Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

  L'Organismo di Vigilanza può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi delle strutture di controllo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di indagine; può, inoltre, nell'ambito del suo potere ispettivo, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima nell'ambito delle prerogative proprie di questa fase.

  Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'Organismo di Vigilanza archivia il procedimento con motivazione che è puntualmente riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi, l'Organismo di Vigilanza trasmette alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere. In particolare, l'Organismo di Vigilanza si rivolge:

  - all'Amministratore Delegato e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti;
  - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali.

- <u>Fase di istruttoria</u>, diretta a verificare la fondatezza della violazione da parte:
  - dell'Amministratore Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti;

- del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli Organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'Organismo di Vigilanza.

- Fase di contestazione.

  Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e C.C.N.L.):

  - dall'Amministratore Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi e dirigenti (su decisione del Consiglio di Amministrazione);
  - dal Consiglio di Amministrazione, per le violazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso o del Collegio Sindacale o degli esponenti dell'Organismo di Vigilanza, come precedentemente disciplinato.

- Fase di irrogazione della sanzione.

  Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e C.C.N.L.):

  - dall'Amministratore Delegato, per le violazioni del personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi;
  - dal Consiglio di Amministrazione, per le violazioni dei dirigenti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso o del Collegio Sindacale o degli esponenti dell'Organismo di Vigilanza, come precedentemente disciplinato.

Dell'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente secondo le disposizioni statutarie, è data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni/Organi indicati nei punti precedenti.

12 PROCEDIMENTO PER I SOGGETTI TERZI

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso Organismo di Vigilanza ovvero con la segnalazione di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati nel Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza svolge tutti gli accertamenti necessari per verificare se sia stata realizzata una violazione del Codice Etico. Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della violazione e può articolarsi anche mediante verifiche documentali.

L'Organismo di Vigilanza può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture di controllo individuate dalla Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli infondata, l'Organismo di Vigilanza l'archivia con motivazione che è riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi, l'Organismo di Vigilanza comunica con relazione scritta le risultanze dell'istruttoria al Consiglio di Amministrazione, il quale, nei tempi strettamente occorrenti, si pronuncia in merito alla fondatezza della violazione e alla eventuale determinazione ed alla concreta applicazione della sanzione.

13 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Sistema Disciplinare, al fine di garantirne la massima efficacia, è:

- nella sua versione completa, pubblicato nella *intranet* aziendale B-Link;
- nella sua versione completa, messo a disposizione di Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, Sindaci

e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.);

- in estratto, distribuito ai Soggetti Terzi, per quanto di interesse.

14 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI

Anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, sono, altresì, sanzionati gli atti o le omissioni diretti a violare volontariamente i principi e le prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico.

15 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Le modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema Disciplinare sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

BPER: Reoco

ORGANIGRAMMA DI BPER REOCO

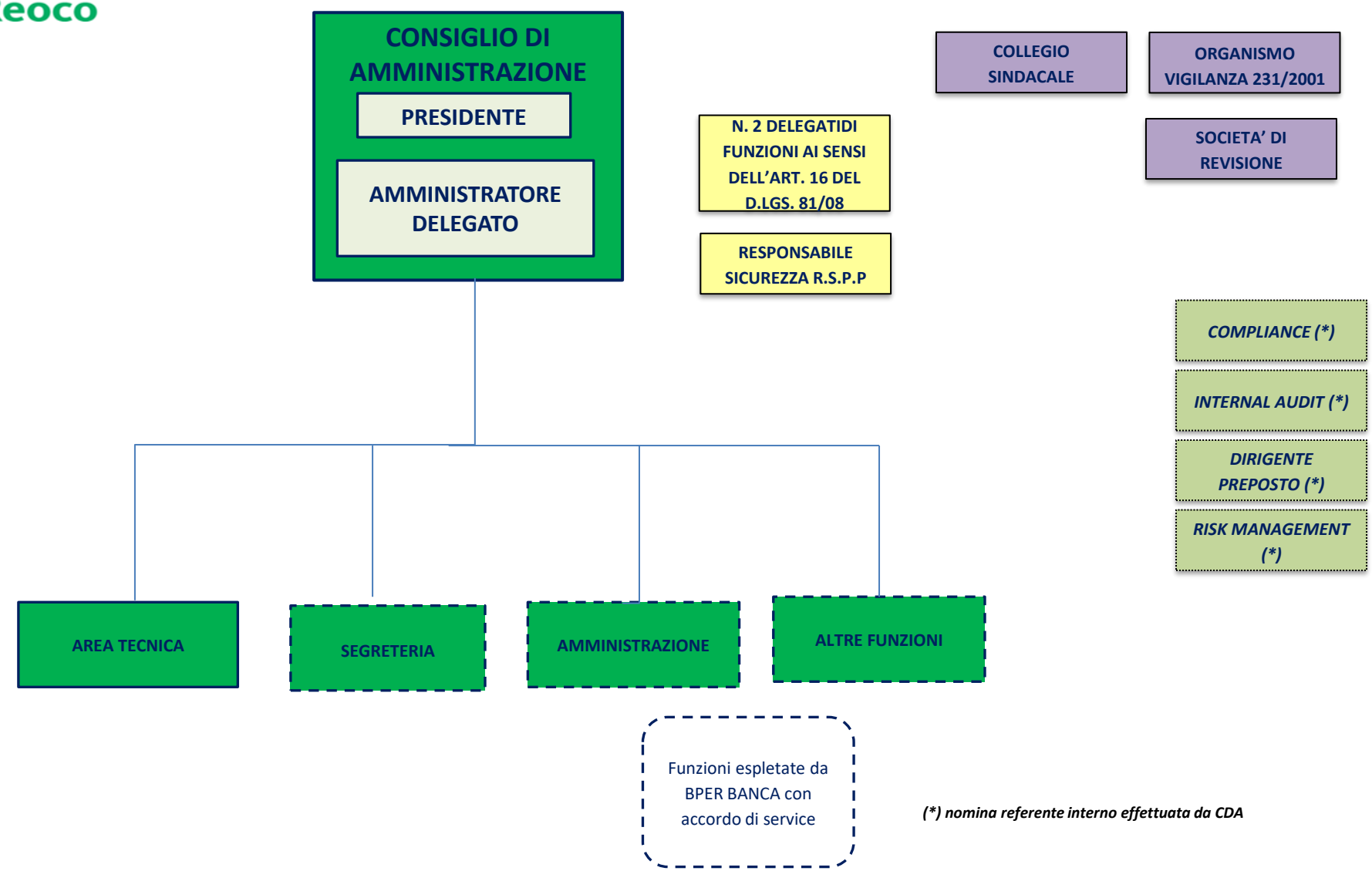

(*) nomina referente interno effettuata da CDA

Policy di Gruppo
Sistema dei Controlli Interni

Modena, *28/04/2022*

Versione 9.0

INDICE

1 ASPETTI GENERALI 4

2 DEFINIZIONI 5

3 CONTENUTI DELLA FONTE NORMATIVA 6

3.1 PRINCIPI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL GRUPPO 6

4 GOVERNO DEI RISCHI 8

5 SVILUPPO DEL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI 10

5.1 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 10

5.2 ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 11

5.3 VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 14

5.4 COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 14

6 INQUADRAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL GRUPPO 15

6.1 RACCORDO CON LE "LINEE GUIDA – GOVERNO DI GRUPPO" 15

6.2 LIVELLI DI CONTROLLO PREVISTI DALLA VIGILANZA 15

6.3 STRUTTURA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 16

6.4 PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO E DEL DP - PRESIDIO INFORMATIVA FINANZIARIA 16

6.5 REFERENTE DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO E DEL DP - PRESIDIO INFORMATIVA FINANZIARIA . 17

7 RUOLI E COMPITI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLE FUNZIONI E ALLE STRUTTURE DEL GRUPPO 19

7.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO 19

7.1.1 Funzione Revisione Interna 19

7.1.2 Funzione Gestione dei Rischi (Risk Management) 21

7.1.3 Funzione di Convalida 23

7.1.4 Funzione Compliance 24

7.1.5 Funzione Antiriciclaggio 27

7.1.6 Dirigente Preposto - Presidio Informativa Finanziaria 29

7.2 CONTROLLI DI LINEA 31

7.2.1 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per il Gruppo 31

7.2.2 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per BPER 32

7.2.3 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per le Società del Gruppo 32

7.2.4 Attività esercitate dalle Società del Gruppo 32

7.3 ALTRI ORGANI E FUNZIONI COINVOLTI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 33

7.3.1 Comitati endoconsiliari e Comitati interni 33

7.3.2 Direzione Organizzazione 33

7.4 ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 33

7.4.1 Mission e perimetro 33

7.4.2 Ruoli e responsabilità 34

8 LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO 34

9 MECCANISMI DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO 35

9.1 COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FLUSSI TRA FUNZIONI DI CONTROLLO 37

9.1.1 Pianificazione/esecuzione attività 37

9.1.2 Esiti delle valutazioni/misurazioni dei rischi e dell'adeguatezza dei presidi di controllo 37

9.1.3 Interventi correttivi e piano di sistemazione 38

9.1.4 Coinvolgimento operativo di più Funzioni di Controllo nel caso di eventi di comprovata criticità per il Gruppo/le Società 38

9.1.5 Flussi informativi tra Funzioni di Controllo 38

9.2 FLUSSI INFORMATIVI FRA FUNZIONI DI CONTROLLO E ORGANI AZIENDALI 38

9.2.1 Flussi da Funzioni di Controllo a Organi aziendali 38

9.2.2 Flussi da Organi Aziendali a Funzioni di Controllo 39

9.3 CRITERI PER LA ROTAZIONE DELLE RISORSE TRA LE FUNZIONI DI CONTROLLO 40

9.3.1 Modalità di rotazione 40

9.3.2 Affiancamenti temporanei 41

9.3.3 Rotazione prolungata 41

10 ALLEGATI 42

10.1 STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI 42

10.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 45

1 Aspetti Generali

Sintesi principali tematiche trattate/modifiche apportate

La presente Policy di Gruppo definisce i principi relativi alla progettazione, attuazione e valutazione del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo BPER Banca[1], i ruoli degli Organi Aziendali[2] e delle Funzioni di Controllo coinvolti[3], le modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi scambiati fra le Funzioni di Controllo e tra queste e gli Organi Aziendali, sia della Capogruppo, che delle Società del Gruppo.

Le principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione del documento sono:

- la definizione del principio di deroga al modello di accentramento in Capogruppo delle Funzioni di Controllo
- la declinazione del ruolo, delle responsabilità e degli ambiti di intervento del Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo
- l'esplicitazione del Data Protection Officer e del Presidio Informativa Finanziaria
- l'aggiornamento del contenuto dei paragrafi relativi alle responsabilità delle Funzioni di Controllo
- l'aggiornamento del contenuto dei paragrafi relativi allo sviluppo del Sistema dei Controlli Interni
- la definizione di modalità efficaci per la rotazione delle risorse tra le Funzioni di Controllo (c.d. "Job rotation"), nel rispetto del disposto normativo di Vigilanza
- l'aggiornamento dei riferimenti normativi.

Redattore

Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo

Approvatore

Consiglio di Amministrazione

[1] Nel seguito "Gruppo".

[2] Si rimanda alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 per le definizioni e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III per i compiti e i poteri.

[3] Per la definizione di Funzioni Aziendali di Controllo e Funzioni di Controllo si rimanda al paragrafo 6.2 Livelli di controllo previsti dalla Vigilanza

Destinatari del documento

I destinatari identificati sono i medesimi ai quali è applicabile la fonte normativa e che sono tenuti al recepimento della stessa.

Sono fatte salve le specificità e perimetri di intervento delle Funzioni di Controllo discendenti dalla loro mission o da particolari esigenze di monitoraggio o da richieste normative nell'ambito della direzione e coordinamento e in base a contratto di esternalizzazione.

Banche		**Società**					
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie		Altre società controllate*	
X	Bper	X	MO Terminal	•	Di Credito	X	Adras
X	Bibanca	X	Nadia	X	Emil-Ro Factor	X	Ivi
X	Banco di Sardegna	X	Numera	X	Sardaleasing	X	Sifà
Estere		X	Bper Credit Management	X	Finitalia	X	Arca Holding
X	Bper Lux			•	Non di Credito		
				X	Estense C. Bond		
				X	Estense C.B.CPT		
				X	Optima Sim		
				X	Bper Trust Company		
				X	Arca Fondi SGR		

*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario[4]

2 Definizioni

Flusso informativo: qualsiasi documento periodico a carattere direzionale prodotto da una Funzione di Controllo con destinatari, frequenza e contenuti codificati.

[4] Circolare Banca d'Italia n. 285/2013: "*Il Gruppo Bancario è composto dalla Capogruppo e dalle Società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate*".

3 Contenuti della Fonte normativa

3.1 Principi del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo

Il "Sistema dei Controlli Interni del Gruppo" è l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, delle procedure e dei processi finalizzati a garantire che le attività svolte dall'azienda[5] siano allineate con gli standard e le prassi interne definite.

A livello di Gruppo tale sistema è strutturato affinché la Capogruppo svolga, anche nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento delle Società del Gruppo:

- il controllo strategico sia sull'andamento delle attività condotte dalle Società del Gruppo sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte di queste ultime
- il controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole Società sia del Gruppo nel suo insieme
- il controllo tecnico – operativo finalizzato alla valutazione dei profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole Controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo è progettato per tenere conto delle peculiarità del business di ciascuna Società del Gruppo e nel rispetto dei seguenti principi:

- proporzionalità nell'applicazione delle norme in funzione delle caratteristiche dimensionali ed operative
- gradualità nel passaggio a metodologie e processi progressivamente più avanzati per la misurazione dei rischi e del conseguente patrimonio di cui disporre
- unitarietà nella definizione degli approcci utilizzati dalle diverse funzioni che fanno parte del sistema organizzativo di Gruppo
- efficacia ed efficienza nel presidio del rischio.

Ciascuna Società del Gruppo si dota di un Sistema dei Controlli Interni aziendale che sia coerente con la strategia e la politica del Gruppo in materia di rischi e controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale: le eventuali integrazioni che si rendano necessarie per l'adeguamento del Sistema dei Controlli Interni aziendale a specifiche richieste normative e/o delle Autorità di Vigilanza dovranno essere preventivamente approvate dalla Capogruppo.

In applicazione dei principi indicati, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo prevede - in linea generale - l'esternalizzazione alla Capogruppo delle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo e terzo livello[6] delle Società del Gruppo di diritto italiano, ferme restando le responsabilità che, da normativa, restano in capo a queste ultime.

Compete a ciascuna Società del Gruppo assicurare il corretto svolgimento delle operazioni in particolare mediante l'esecuzione di controlli di linea.

Il modello accentrato è parzialmente derogato per le Società del Gruppo con sede all'estero: in considerazione della complessità e della delicatezza di operatività caratterizzate da un differente contesto normativo, si prevede la possibilità di attivare presso tali Società, per ogni Funzione di Controllo prevista dalla normativa locale o per espressa richiesta di Autorità di Vigilanza o per decisione della Capogruppo, modelli organizzativi che valorizzino le specificità del contesto di appartenenza.

Tale deroga - anche temporanea (ad esempio, a seguito di operazioni straordinarie) - può essere accordata dalla Capogruppo anche nel caso di Società del Gruppo di diritto italiano laddove la scelta sia motivata da

---

[5] Si precisa che

- l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure costituiscono il c.d. l'"impianto" o "disegno" del Sistema dei Controlli Interni
- le attività effettuate nella singola azienda costituiscono il c.d. "Funzionamento" del Sistema dei Controlli Interni.

La valutazione del Sistema dei Controlli Interni può riguardare aspetti di "Conformità" (cioè, rispetto di normativa interna e/o interna) e di "Adeguatezza" (cioè, rispetto di prescrizioni interne, differenti da prescrizioni normative, o di standard di mercato di riferimento).

[6] Per la definizione delle Funzioni di Controllo si rimanda al paragrafo 6.2 Livelli di controllo previsti dalla Vigilanza.

ragioni di efficacia ed economicità nella gestione e controllo dei rischi.

Sulla base di tali presupposti, spetta alle Funzioni di Controllo della Capogruppo e alla Direzione Organizzazione, ciascuna per gli aspetti di competenza, in coordinamento tra loro nell'ambito del Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo e con gli Organi della Società del Gruppo, proporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le opzioni organizzative più idonee fra le quali scegliere per l'inquadramento della Funzione di Controllo locale, applicando criteri di economicità, di proporzionalità e di efficacia.

La deroga deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Tali scelte, che privilegiano, ove possibile, l'applicazione del modello accentrato previsto dalla presente Policy, devono in ogni caso consentire alla Capogruppo di esercitare i propri poteri di direzione e coordinamento attraverso:

- l'adozione, nel rispetto dei vincoli locali, delle iniziative atte a garantire standard di controllo, gestione dei rischi e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di Vigilanza, anche nei casi in cui la normativa dei Paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione

- l'assenso preventivo della Capogruppo per le materie previste negli specifici regolamenti di Gruppo tempo per tempo vigenti

- l'acquisizione delle informazioni e dei dati per lo svolgimento delle attività di competenza delle Funzioni di Controllo di Capogruppo attraverso l'individuazione di un Referente a cui competono le attività previste nella presente Policy

- verifiche in loco per riscontrare la rispondenza dei comportamenti delle Società del Gruppo agli indirizzi della Capogruppo, nonché l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni.

4 Governo dei Rischi

Il Gruppo BPER individua il *Risk Appetite Framework*[7] quale strumento di presidio del profilo di rischio che il Gruppo intende assumere nell'implementazione delle proprie strategie aziendali, riconoscendone la valenza di elemento essenziale per improntare la politica di governo dei rischi e la gestione degli stessi ai principi della sana e prudente gestione aziendale.

I principi cardine del RAF sono formalizzati ed approvati dalla Capogruppo che periodicamente li rivede garantendone l'allineamento agli indirizzi strategici, al modello di business ed ai requisiti normativi tempo per tempo vigenti.

Il RAF formalizza, attraverso un insieme coordinato e rappresentativo di metriche, gli obiettivi di rischio (*risk appetite*), le eventuali soglie di tolleranza (*risk tolerance*) e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività, sia di stress, che il Gruppo intende rispettare nell'ambito del perseguimento delle proprie linee strategiche, definendone i livelli in coerenza con il massimo rischio assumibile (*risk capacity*).

Al fine di garantire una efficace e pervasiva trasmissione degli obiettivi di rischio, il Gruppo articola il proprio *risk appetite* complessivo, declinando i limiti gestionali *(risk limits*) che disciplinano l'operatività delle strutture organizzative assegnatarie (c.d. *risk takers*), in un quadro strutturato coerente con le politiche di governo e controllo dei singoli rischi.

Infine, il Gruppo monitora periodicamente le metriche RAF al fine di presidiare tempestivamente eventuali superamenti delle soglie di tolleranza identificate e/o dei *risk limits* assegnati e, qualora opportuno, indirizzare le necessarie comunicazioni agli Organi aziendali[8] e le conseguenti azioni di rientro.

Il RAF assume la rilevanza di strumento gestionale che, oltre a consentire una concreta applicazione delle disposizioni normative, permette di attivare un governo sinergico delle attività di pianificazione, controllo e gestione dei rischi ed elemento abilitante per:

- rafforzare la capacità di governare i rischi aziendali, agevolando lo sviluppo e la diffusione di una cultura del rischio integrata
- garantire l'allineamento tra indirizzi strategici e livelli di rischio assumibili, attraverso la formalizzazione di obiettivi e limiti coerenti
- sviluppare un sistema di monitoraggio e di comunicazione del profilo di rischio assunto rapido ed efficace.

In coerenza con il RAF definito dalla Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, per ogni singolo rischio identificato come rilevante, definisce con apposita "*Policy*":

- gli obiettivi di rischio e i relativi limiti di esposizione ed operativi
- l'assunzione del rischio
- la gestione del rischio.

Nello specifico:

- nell'ambito dell'assunzione del rischio sono comprese le attività nelle quali si assumono decisioni che incidono sul livello di esposizione ai rischi per la Banca. Tale componente è descritta all'interno della specifica policy con riferimento ai principi che la regolano rimandando le specifiche di dettaglio alla documentazione di processo per quanto riguarda le responsabilità delle strutture di gestione operativa coinvolte in tali attività.

[7] Di seguito anche RAF.

[8] Con "Organi Aziendali" si intende il complesso degli Organi con funzioni di Supervisione Strategica, di Gestione e di Controllo come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013.

- nell'ambito della gestione del rischio sono comprese le regole, le procedure e le risorse volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli gerarchici appropriati i rischi assunti dal Gruppo.

Per "Sistema di Gestione del Rischio" si intende la rappresentazione degli elementi che costituiscono i diversi Macroprocessi di gestione di ciascun rischio che prevedono:

- i ruoli e le responsabilità degli attori del sistema aziendale coinvolti nella gestione del rischio
- le metodologie di misurazione/valutazione e, ove previsto, *stress testing* del rischio
- l'organizzazione delle basi dati e degli strumenti informatici a supporto delle fasi di identificazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e mitigazione del rischio
- il sistema di *reporting* in cui si definiscono i contenuti dei flussi informativi, i destinatari e la frequenza degli stessi nonché gli strumenti informatici attraverso cui circolarizzarli.

Nell'ambito delle proprie responsabilità, la Funzione Revisione Interna di Capogruppo effettua valutazioni sulle suddette *policy*, portandone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le risultanze, le eventuali azioni correttive ed i possibili miglioramenti.

5 Sviluppo del Sistema dei Controllo Interni

La Capogruppo definisce il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo attraverso un iter articolato in:

1. Progettazione
2. Attuazione
3. Valutazione
4. Comunicazione verso l'esterno.

Di seguito si illustrano le relative responsabilità degli Organi aziendali.

5.1 Progettazione del Sistema dei Controlli Interni

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo[9] definisce e approva:

- il Sistema dei Controlli Interni di Capogruppo e del Gruppo, verificando che sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nel RAF nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi e l'interazione tra essi
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi in modo che questi risultino correttamente governati e sia assicurato l'effettivo controllo sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso e l'equilibrio gestionale delle singole componenti
- le azioni di rientro necessarie al ripristino della situazione di normalità, a seguito di eventuali superamenti delle soglie di tolleranza
- i criteri per individuare le operazioni di maggior rilevo da sottoporre al vaglio preventivo della Funzione di Gestione dei Rischi
- gli standard di impianto per l'esecuzione delle attività
- il codice etico della Capogruppo, a cui sono tenuti ad uniformarsi - fra gli altri - i componenti degli Organi Aziendali, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per BPER o con BPER.

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, con cadenza almeno annuale, approva il programma delle attività ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle Funzioni Aziendali di Controllo e dal Dirigente Preposto - Presidio Informativa Finanziaria. Più in dettaglio il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e su proposta dell'Amministratore Delegato di Capogruppo, con riferimento al Gruppo nel suo complesso ed alle sue componenti, definisce e approva:

- il modello di *business,* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Società e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; in tale ambito approva l'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali
- il piano strategico, provvedendo al suo riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività del Gruppo e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo
- il sistema interno di segnalazione delle violazioni
- il programma delle prove di stress
- l'assetto delle Funzioni Aziendali di Controllo e delle Funzioni di Controllo, specificando i relativi compiti e responsabilità all'interno del Gruppo, le modalità di coordinamento e collaborazione e i

[9] Di seguito anche "Consiglio di Amministrazione".

flussi informativi tra tali funzioni, ovvero tra queste e gli Organi Aziendali

- gli ulteriori flussi informativi interni volti ad assicurare agli Organi aziendali e alle Funzioni di Controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio
- le procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le Società del Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività
- l'ICAAP e l'ILAAP, individuando i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali, assicurandone la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento
- il Recovery Plan
- l'iter per la gestione delle anomalie rilevate dalle Funzioni Aziendali di Controllo e dalle Funzioni di Controllo, i criteri di attivazione dello stesso e quelli da adottarsi per l'identificazione delle priorità di analisi, consolidamento ed implementazione delle azioni di rimedio, nonché le modalità e l'eventuale accettazione del rischio residuale individuato dalle funzioni di controllo
- le politiche e l'iter di valutazione degli *asset* e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione
- l'iter per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi
- il processo di "Product Governance" per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati, la politica di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo assicura che:

- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati
- il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il Sistema dei Controlli Interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui il Gruppo opera
- la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi
- siano presenti adeguati processi di governance per supportare le attività di *resolution planning*.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo nomina e revoca[10] i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e il Dirigente Preposto previa individuazione e proposta da parte del Comitato Controllo e Rischi con il contributo del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, nonché con il supporto del Comitato Remunerazioni, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Delegato, ciascuno per gli ambiti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione della singola Società del Gruppo:

- integra l'impianto del rispettivo Sistema dei Controlli Interni, coerentemente con le procedure di coordinamento e collegamento definite dalla Capogruppo
- recepisce ed approva gli elementi del risk appetite framework relativi alla propria Società in coerenza con il Risk Appetite Framework di Gruppo.

5.2 Attuazione del Sistema dei Controlli Interni

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo conferisce all'Amministratore Delegato – tramite specifica

[10] Rif. Provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

delega – poteri e mezzi adeguati, affinché dia attuazione agli indirizzi strategici, al RAF e alle politiche di governo dei rischi. L'Amministratore Delegato è inoltre responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del Sistema dei Controlli Interni ai principi e ai requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza, monitorandone nel continuo il rispetto.

A tale scopo l'Amministratore Delegato, in relazione al Gruppo nel suo complesso ed alle sue componenti, con l'ausilio delle competenti strutture:

- stabilisce che le responsabilità ed i compiti delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nell'assunzione e nella gestione dei rischi, siano chiaramente attribuiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi
- assicura che le attività svolte dalle funzioni e dalle strutture coinvolte nel Sistema dei Controlli Interni siano effettuate da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze coerenti con i compiti da svolgere
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni
- dà attuazione ai necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti
- definisce e cura l'attuazione della gestione dei rischi. In tale ambito stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico
- assicura la coerenza della gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne
- esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della Funzione di Gestione dei Rischi e, se del caso, le autorizza; di tali operazioni informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
- dà attuazione all'ICAAP e all'ILAAP, assicurando che siano sviluppati nel rispetto degli indirizzi strategici e in coerenza con il profilo di rischio definito nell'ambito del RAF
- progetta ed attua sul Gruppo programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare la gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli Organi Aziendali e alle Funzioni Aziendali di Controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF
- nell'ambito del RAF, ove definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito
- definisce e cura l'attuazione dell'iter e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, in particolare degli strumenti finanziari, curando il loro costante aggiornamento
- definisce e cura l'attuazione dell'iter per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi o l'avvio di nuove attività e l'ingresso in nuovi mercati, assicurando che vengano pienamente valutati i rischi derivanti da nuove operatività, che detti rischi siano coerenti con la propensione al rischio e che la Banca sia in grado di gestirli
- garantisce che le responsabilità ed i compiti delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nell'assunzione e gestione dei rischi, siano chiaramente attribuiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi
- definisce e cura l'attuazione della politica di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

L'Amministratore Delegato, inoltre:

- è responsabile dell'impianto e del funzionamento dei Sistemi Interni di Misurazione dei Rischi ed impartisce le disposizioni necessarie affinché tali sistemi siano realizzati secondo le linee strategiche individuate ed integrati nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale

- è responsabile dell'attuazione e della performance del programma delle prove di stress e assicura che siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti e che tutti gli elementi del programma siano appropriatamente documentati e regolarmente aggiornati nelle procedure interne.

Più in dettaglio, nella prospettiva di Gruppo, l'Amministratore Delegato impartisce le disposizioni finalizzate a definire e rendere operativi:

- meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e di gestione dei dati, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata

- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del Gruppo

- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un'efficace e unitaria gestione dei rischi del Gruppo, prevedendo un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del Gruppo

- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito e le altre relazioni fra i soggetti componenti il Gruppo

- controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole componenti.

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo dà mandato alle proprie strutture aziendali di provvedere all'attuazione, nell'ambito della propria realtà aziendale, delle scelte assunte da parte della Capogruppo in fase di progettazione.

5.3 Valutazione del Sistema dei Controlli Interni

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, in relazione ai sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali:

- verifica periodicamente che le scelte di modello effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso
- vigila, con il supporto delle competenti funzioni, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa
- esamina, almeno annualmente, le risultanze dell'attività di convalida e assume, con il parere del Collegio Sindacale, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi interni di misurazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo valuta periodicamente:

- l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio
- l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo[11] - con l'assistenza del Comitato Controllo e Rischi - identificando possibili aree di miglioramento e definendo le azioni di sistemazione delle eventuali carenze emerse. A tal fine la Funzione Revisione Interna predispone la valutazione complessiva del Sistema dei Controlli Interni che capitalizza anche le risultanze delle attività svolte dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo e dal Dirigente Preposto - Presidio Informativa Finanziaria[12].

5.4 Comunicazione verso l'esterno sul Sistema dei Controlli Interni

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo, ed in particolare quello della Capogruppo per quanto riguarda il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo, assicura che sia data informativa in materia di Sistema dei Controlli Interni e di rischi in tutti casi previsti dalla normativa. Ciò al fine di garantire la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. In tale ambito assume rilevanza l'informativa al pubblico prevista dal "III Pilastro" per la quale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo stabilisce responsabilità e compiti di controllo degli Organi aziendali e delle diverse Funzioni coinvolte nelle varie fasi in cui si articola il governo di tale informativa.

---

[11] Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3:

- Sezione I, par. 6: "*Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del Sistema dei Controlli Interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze*";
- Sezione II, Paragrafo 2: *"assicura che: […] b) il Sistema dei Controlli Interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia".*

[12] Anche la Funzione Compliance, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, redige annualmente la Valutazione del Sistema dei Controlli Interni, nell'ambito della Relazione Annuale sulle attività svolte.

6 Inquadramento del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo

6.1 Raccordo con le "Linee Guida – Governo di Gruppo"

Le "Linee guida - Governo di Gruppo" inquadrano in apposito paragrafo i principi fondanti del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo e rimandano alla presente Policy il dettaglio degli stessi e la descrizione della struttura dei:

- controlli tecnico-operativi previsti dalla Capogruppo, tramite le varie Funzioni di Controllo, sulle Società del Gruppo
- controlli di natura aziendale da attivare nelle singole Società del Gruppo o da accentrare presso la Capogruppo.

6.2 Livelli di controllo previsti dalla Vigilanza

Nell'ambito del Sistema dei Controlli interni del Gruppo si individuano le seguenti Funzioni di Controllo, inquadrate nei livelli previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche:

<u>Controlli di terzo livello</u>

- Funzione Revisione Interna

<u>Controlli di secondo livello</u> ("Controlli sui rischi e sulla conformità")

- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione di Conformità alle norme (Compliance)
- Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management)
- Funzione di Convalida

<u>Controlli di primo livello</u>

- Controlli di linea (diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, svolti dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back-office).

Oltre ai livelli di controllo previsti dalla normativa di Vigilanza, l'ordinamento e le fonti di autoregolamentazione attribuiscono, poi, ruoli di presidio a specifici strutture/ruoli diversi dalle Funzioni Aziendali di Controllo, le cui attività vanno inquadrate nel Sistema dei Controlli Interni; in particolare all'interno del Gruppo si individuano:

- l'Organismo di Vigilanza, ove istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche DP) istituito in base a quanto disposto dalla Legge 262/2005, che si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, del Presidio Informativa Finanziaria. Il Dirigente Preposto e il Presidio Informativa Finanziaria (di seguito anche DP – Presidio Informativa Finanziaria) rientrano quindi nel Sistema dei Controlli Interni del Gruppo.

Rileva inoltre il ruolo del Comitato Controllo e Rischi, comitato endoconsiliare costituito in Capogruppo e nelle Banche/Società del Gruppo che ne siano dotate.

Le strutture in cui sono declinate le Funzioni di Controllo di secondo e terzo livello sono indipendenti, separate tra di loro e distinte organizzativamente da quelle coinvolte nell'assunzione del rischio e nel presidio di linea. Si considerano coinvolte nell'assunzione del rischio le strutture che:

- contribuiscono alla definizione delle politiche commerciali o delle strategie di assunzione del rischio

- autorizzano l'assunzione del rischio
- sono remunerate in misura legata ai risultati aziendali o hanno obiettivi che comportano l'assunzione di rischi
- sono coordinate da soggetti compresi nelle categorie precedenti.

Il personale delle Funzioni Aziendali di Controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria è adeguato per numero, per competenze tecnico-professionali, per aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata delle attività di controllo svolte dalla Funzione, la Capogruppo formalizza e promuove programmi di rotazione delle risorse tra le Funzioni di Controllo.

I Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e il Dirigente Preposto possiedono i requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza.

Il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni richiede che la Direzione Organizzazione assolva alla propria responsabilità di rappresentazione: i) del modello organizzativo e di gestione nel continuo; ii) della base informativa; iii) dei processi; iv) dei controlli di linea.

6.3 Struttura dei controlli sulle Società del Gruppo

Le Società del Gruppo, rispetto a ciascuna delle Funzioni Aziendali di Controllo e DP - Presidio Informativa Finanziaria, si distinguono tra:

- Società dotate delle Funzioni Aziendali di Controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria (o per previsione regolamentare o, seppur in assenza di una precisa disposizione di Vigilanza, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza o per scelta strategico - organizzativa interna)
- Società non dotate delle Funzioni Aziendali di Controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria.

Per tutte le Società del Gruppo le Funzioni Aziendali di Controllo e il DP - Presidio Informativa Finanziaria della Capogruppo svolgono una funzione di direzione e coordinamento nell'ambito della propria missione.

Le Funzioni di Controllo di secondo e terzo livello di Capogruppo svolgono le proprie attività per le Società del Gruppo che normativamente devono istituire Funzioni Aziendali di Controllo in forza di specifico contratto di esternalizzazione.

6.4 Pianificazione e consuntivazione delle attività delle Funzioni Aziendali di Controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria

Le Funzioni Aziendali di Controllo, per la natura delle attività svolte e, quando accentrate in Capogruppo, ai fini di una corretta gestione delle attività esternalizzate da parte delle Società del Gruppo:

- presentano almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle Società del Gruppo per le quali prestano servizi esternalizzati, una relazione dell'attività svolta, che illustra le analisi e le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e le proposte di interventi da adottare per la loro rimozione[13]
- presentano almeno annualmente, previo esame del Comitato Controllo e Rischi[14], un programma di attività agli Organi Aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo per le quali prestano servizi esternalizzati, affinché il Consiglio di Amministrazione lo valuti, apporti le eventuali modifiche e lo approvi. Nella programmazione:
    - la Revisione Interna presenta annualmente agli Organi Aziendali il Piano di Audit - annuale e pluriennale - che indica le attività programmate, tenuto conto dei rischi delle attività e strutture aziendali

[13] I contenuti di tali relazioni risulteranno differenziati in relazione alla funzione redattrice del documento.

[14] A titolo esemplificativo, con riferimento agli obblighi di valutazione dell'esaustività del piano proposto e dell'obbligo di approvazione del Consiglio di Amministrazione si citano: i) Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 2, Paragrafo 2; ii) ESMA, Orientamento generale 2 art. 18.

- per le Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello, a fronte della identificazione, misurazione e valutazione dei principali rischi cui la Società è esposta, sono programmate le attività per la loro gestione e presidio

- informano tempestivamente gli Organi Aziendali su ogni violazione o carenze rilevanti riscontrata (es. violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

Le Funzioni Aziendali di Controllo redigono e presentano agli Organi Aziendali le relazioni richieste dalla normativa vigente o dalla Vigilanza su specifiche tematiche.

Il DP - Presidio Informativa Finanziaria presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controlli e Rischi e al Collegio Sindacale di Capogruppo la proposta di pianificazione "Risk based" e con cadenza semestrale una relazione delle attività svolte che illustra le analisi e le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e le proposte di interventi da adottare per la loro rimozione.

6.5 Referente delle Funzioni Aziendali di controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria

Le Società del Gruppo Bancario identificano al proprio interno un "Referente delle Funzioni Aziendali di Controllo e del DP - Presidio Informativa Finanziaria" (di seguito "Referente") che:

- dipende funzionalmente dalla Funzione di Capogruppo. Tale dipendenza trova concreta attuazione nella possibilità di impartire istruzioni vincolanti circa metodologie, strumenti, reportistica e processi di lavoro e consente di fissare livelli minimi di produttività, di verificare nel continuo il rispetto delle istruzioni impartite ed i risultati delle attività svolte. La dipendenza è riferita e limitata alle attività descritte nel presente documento e non impedisce l'attribuzione di eventuali ulteriori responsabilità aziendali con esse compatibili

- fornisce i dati e le informazioni richiesti per consentire loro di espletare gli obblighi di direzione e coordinamento della Capogruppo

- può essere un membro indipendente dell'Organo di Supervisione Strategica o dell'Organo di Controllo della Società.

Il Referente, nell'ambito delle proprie responsabilità, è dotato di requisiti di indipendenza e professionalità, coerenti con la natura e le finalità della Funzione di riferimento. Infatti:

- ha accesso diretto agli Organi Aziendali ed è collocato in posizione gerarchica adeguata (a diretto riporto dell'Organo con Funzione di Gestione o dell'Organo di Supervisione Strategica per le Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello; a diretto riporto dell'Organo di Supervisione Strategica[15] per la Funzione Revisione Interna)

- non è destinatario di deleghe operative e/o di poteri di delibera su materie che comportino l'assunzione dei rischi oggetto di valutazione

- non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

Nel caso in cui sia stata concessa la deroga all'accentramento in Capogruppo di una o più Funzioni Aziendali di Controllo, il ruolo del Referente è ricoperto dal Responsabile della Funzione di Controllo locale.

Il ruolo di Referente delle Funzioni di Controllo di secondo livello può essere assegnato ad un unico soggetto - oltre ad essere compatibile con quello di referente del DP - Presidio Informativa Finanziaria della Capogruppo - a condizione che si assicuri l'efficacia dei controlli, qualora l'entità del supporto operativo e il profilo qualitativo lo consentano.

Il ruolo di Referente della Funzione di Controllo di terzo livello è incompatibile con quello di Referente delle altre Funzioni di controllo di secondo livello e di Referente del DP - Presidio Informativa Finanziaria.

Nelle Società del Gruppo che hanno accentrato le Funzioni di Controllo presso la Capogruppo, il Referente:

[15] Per la definizione di "Organo con Funzione di Gestione" e "Organo di Supervisione Strategica" si rimanda alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013.

- trasferisce agli Organi Aziendali ed alle Unità competenti della propria Società l'informativa ufficiale redatta dalla Funzione di Controllo della Capogruppo. L'informativa verso le Autorità di Vigilanza, nonché verso la Società di Revisione Legale dei Conti resta a cura della stessa Società
- riferisce preventivamente alla Funzione di Controllo circa l'informativa di competenza della Società nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e della Società di Revisione Legale dei Conti
- supporta la Funzione di Controllo della Capogruppo nello svolgimento delle attività in loco
- segnala tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla rischiosità della Controllata
- fornisce i dati e le informazioni richiesti per svolgere gli obblighi derivanti dal contratto di esternalizzazione.

7 Ruoli e compiti di controllo attribuiti alle Funzioni e alle strutture del Gruppo

7.1 Ruoli e responsabilità delle Funzioni di Controllo

7.1.1 Funzione Revisione Interna

7.1.1.1 Mission e perimetro

Con Revisione Interna[16] (Internal Audit) si fa riferimento alla Funzione che fa capo al *Chief Audit Officer* e che svolge un'attività indipendente e obiettiva di *assurance*[17] e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

La Funzione Revisione Interna protegge ed accresce il valore della Capogruppo e del Gruppo, fornendo *assurance* obiettiva e *risk based*, consulenza e competenza.

La Funzione Revisione Interna esercita le proprie responsabilità con riferimento al seguente perimetro societario:

- direzione e coordinamento: Società del Gruppo Bancario.
  Per quanto riguarda le Società appartenenti al Gruppo consolidato svolge le attività assegnate in coerenza con quanto stabilito dalla Capogruppo, tenuto conto dell'ampiezza e della profondità del Sistema dei Controlli Interni e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità

- aziendale: Capogruppo e le Società del Gruppo Bancario dotate della Funzione Revisione Interna. Per le Società del Gruppo Bancario l'attività è svolta in base al contratto di esternalizzazione (*outsourcing*) che stabilisce compiti e responsabilità della Società che esternalizza la funzione e della Capogruppo che la accentra.

Il Regolamento della Funzione Revisione Interna esplicita in dettaglio le responsabilità della Funzione nell'ambito della direzione e coordinamento di Capogruppo e quelle specifiche aziendali per la Capogruppo e le singole Società del Gruppo.

7.1.1.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Funzione Revisione Interna	Valuta: • l'adeguatezza del quadro di governance • l'adeguatezza delle politiche e delle procedure esistenti e la loro conformità ai requisiti di legge e normativi, alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio della Società • la conformità delle procedure alle leggi, ai regolamenti applicabili e alle decisioni dell'Organo di Gestione • la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, la corretta ed efficace attuazione delle procedure interne (ad es. la conformità

[16] Di seguito anche "Internal Audit".

[17] Con *Assurance* si intende l'esame obiettivo delle evidenze di audit, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di *governance*, di gestione del rischio e di controllo dell'organizzazione.

	delle operazioni, il livello di rischio realmente sostenuto, ecc.) e l'evoluzione dei rischi. Effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno • il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività • l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei controlli eseguiti e delle segnalazioni effettuate dalle unità operative e dalle funzioni di gestione dei rischi e di conformità • l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi nel fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo • l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari • l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza dei sistemi informativi • la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni. Sulla base dei risultati dei propri controlli: • individua i possibili miglioramenti - con particolare riferimento al RAF, ai Macroprocessi di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi - portandoli all'attenzione degli Organi Aziendali • formula specifiche raccomandazioni che sottopone a una procedura formale di monitoraggio al fine di garantire e riferire in merito alla loro efficace e tempestiva attuazione.
Chief Audit Officer	• Definisce le strategie, i metodi e gli approcci di Revisione Interna, compresa l'attività necessaria per assicurare lo sviluppo professionale di tutte le risorse nel continuo • sviluppa e sostiene il programma di *assurance* e miglioramento della qualità relativo all'attività dell'Internal Audit.

7.1.2 Funzione Gestione dei Rischi (Risk Management)

7.1.2.1 Mission e perimetro

Il *Risk Management* collabora alla definizione e all'attuazione del "*Risk Appetite Framework*" e delle relative politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La Funzione di Gestione dei Rischi esercita le proprie responsabilità con riferimento al seguente perimetro societario:

- direzione e coordinamento: Società del Gruppo comprese nella mappa dei rischi
- aziendale: Capogruppo e Società del Gruppo dotate della Funzione di Gestione dei Rischi esternalizzata sulla Capogruppo.

La responsabilità della Funzione è affidata al *Chief Risk Officer*.

Il Regolamento della Funzione di Gestione dei Rischi definisce le responsabilità della Funzione nell'ambito dei poteri di direzione e coordinamento di Capogruppo e delle responsabilità aziendali esercitate per la Capogruppo e per le singole Società del Gruppo.

7.1.2.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Funzione Gestione dei Rischi	Per le Società del Gruppo comprese nella mappa dei rischi tempo per tempo vigente svolge le seguenti attività: • partecipa alla definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il Macroprocessi di gestione dei rischi (identificazione, misurazione o valutazione; monitoraggio limiti, reporting) nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle tipologie di rischio di competenza. In tale ambito ha il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi di competenza necessari per la definizione del RAF ed il loro aggiornamento in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno • verifica nel continuo l'adeguatezza del RAF, dei processi di gestione dei rischi di competenza e dei relativi limiti operativi collaborando alla relativa revisione con cadenza almeno annuale • identifica i rischi d'impresa a cui le società del Gruppo sono sottoposte • misura i rischi di competenza, collaborando alla definizione di proposte di azioni per la mitigazione degli stessi; stima il capitale interno complessivo nella prospettiva economica ed effettua valutazioni di stress con riguardo al Gruppo nel suo complesso • monitora periodicamente l'andamento delle metriche definite nell'ambito del RAF: in caso di superamento degli obiettivi/limiti, informa l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica e/o l'Organo con Funzione di Gestione (in funzione della gravità del superamento) attivando le procedure di escalation per permettere, successivamente alla valutazione del fenomeno, alle Strutture/Organi Aziendali deputati alla assunzione di rischio (secondo i relativi poteri delegati) di accettare il rischio o di attivare azioni strategiche e/o gestionali di rientro • verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio e monitora l'attuazione

	dei piani di rimedio approvati • è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi e cura il calcolo dei parametri di rischio utilizzati sia a fini regolamentari (previa autorizzazione della Autorità di Vigilanza) che gestionali; assicura la coerenza di tali sistemi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali • coordina le attività collegate al programma di risk forecasting e stress testing interno e valuta, almeno annualmente, robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress e la necessità di aggiornamento dello stesso; coordina le attività relative agli esercizi di stress test regolamentare • definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF • definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la Funzione Compliance e le strutture aziendali maggiormente esposte • coadiuva gli Organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative • rilascia pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo identificate sulla base dei criteri definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione; • analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato; è coinvolta nella valutazione dell'impatto di operazioni straordinarie sul profilo di rischio del Gruppo • coordina l'ICAAP, l'ILAAP ed il Recovery Plan di responsabilità della Capogruppo svolgendo direttamente le fasi di competenza • svolge controlli di secondo livello sulla filiera creditizia verificando: la presenza di efficaci presidi di monitoraggio andamentale sulle esposizioni creditizie; la correttezza delle classificazioni di rischio; la congruità degli accantonamenti; l'adeguatezza complessiva del processo di recupero del credito e la corretta valutazione dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni. Il CRO e le strutture ad esso gerarchicamente dipendenti (nel rispetto delle specifiche autonomie) hanno piena autonomia, completa indipendenza e potere di decisione finale relativamente alle scelte in tema di classificazioni di rischio e di accantonamento • definisce i processi e le regole di assegnazione del rating attribuendolo sia alle controparti dei segmenti sottoposti a rating review che a seguito dell'analisi e delibera delle proposte di *override* per le società sulle quali è operativo il sistema interno di rating • è coinvolta nel sottoprocesso di definizione e gestione delle politiche di remunerazione ed incentivazione del personale • è coinvolta nella definizione delle politiche e dell'iter di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

7.1.3 Funzione di Convalida

7.1.3.1 Mission e perimetro

La Funzione di Convalida effettua la validazione qualitativa e quantitativa dei sistemi interni di misurazione dei rischi adottati dalla Capogruppo stessa, assicurando sia il rispetto delle disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza, sia la coerenza con le esigenze operative aziendali e con l'evoluzione del mercato di riferimento.

La Funzione esercita le proprie responsabilità con riferimento alla Capogruppo.

La Funzione di Convalida, individuata all'interno della Funzione di Gestione dei Rischi, è affidata ad una struttura indipendente dalle unità responsabili dello sviluppo dei sistemi interni per la misurazione dei rischi.

7.1.3.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Funzione di Convalida	Verifica, nel continuo ed in maniera iterativa, la conformità e l'adeguatezza dei sistemi interni di misurazione adottati dalla Capogruppo per la stima di requisiti patrimoniali e/o di capitale interno o per i quali siano previste attività di validazione coerentemente con le evidenze del model management. La Funzione, tramite metodologie e strumenti di analisi di tipo quantitativo e qualitativo: • valuta l'accuratezza delle stime delle componenti rilevanti di rischio • verifica il rispetto dei requisiti organizzativi previsti per il sistema interno di rating • accerta che il sistema interno di rating adottato sia effettivamente utilizzato nei diversi ambiti della gestione • assicura le attività di mantenimento e sviluppo dell'impianto di convalida • cura la predisposizione della/e relazione/i annuale/i sui sistemi di misurazione dei rischi ed il riporto agli Organi aziendali per quanto concerne gli esiti delle valutazioni eseguite • effettua un controllo di secondo livello sulla rating attribution e sulle componenti esperte del sistema di rating.

7.1.4 Funzione Compliance

7.1.4.1 Mission e perimetro

La Funzione Compliance presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

La Funzione svolge altresì un importante ruolo consultivo nel disegno dei processi e dei progetti che la Banca intende intraprendere, prestando assistenza e consulenza agli Organi aziendali della Banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità e collaborando nell'attività di formazione del personale con riguardo alle disposizioni applicabili alle attività svolte.

All'interno della Funzione si colloca il Data Protection Officer (DPO), figura dotata di una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati personali, prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), cui la normativa attribuisce compiti primari di verifica di conformità e di controllo del rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

La modalità di gestione del rischio di non conformità alle norme adottato dal Gruppo BPER è convenzionalmente definito "Modello di Compliance" e prevede:

- il presidio diretto delle aree normative "core" da parte della Funzione Compliance; a tal fine, il Personale in organico possiede un'elevata specializzazione e conoscenza della normativa con riguardo agli ambiti per il quale il Regolatore richiede un approccio diretto
- la cooperazione, secondo un approccio "risk based", tra la Funzione Compliance ed i Presidi Specialistici, responsabili di garantire il presidio del rischio di non conformità alle norme relativamente agli ambiti di propria competenza
- il riporto funzionale dei Presidi Specialistici al *Chief Compliance Officer* in relazione allo svolgimento delle attività definite per il presidio e la gestione del rischio di non conformità.

La Funzione Compliance esercita le proprie responsabilità con riferimento al seguente perimetro societario:

- direzione e coordinamento: Società del Gruppo Bancario
- aziendale: Capogruppo e Società del Gruppo dotate della Funzione di gestione del rischio di non conformità esternalizzata sulla Capogruppo.

L'indicazione delle responsabilità della Funzione nell'ambito della direzione e coordinamento da parte della Capogruppo sulle società del Gruppo e quelle specifiche di Capogruppo e delle singole società sono descritte all'interno del "Regolamento della Funzione Compliance".

La responsabilità della Funzione è affidata al *Chief Compliance Officer*.

7.1.4.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Funzione Compliance	Svolge per la Capogruppo le seguenti attività: • effettua il monitoraggio normativo per gli ambiti di propria competenza e cura la diffusione degli aggiornamenti tramite Alert anche alle società del Gruppo • identifica e valuta i rischi di non conformità cui la Capogruppo e le Società del Gruppo sono esposte, esaminando nel continuo le norme applicabili ed analizzando il loro impatto sui processi/procedure aziendali • supporta le funzioni di business nell'ambito delle attività finalizzate allo sviluppo di progetti, prodotti e procedure

	• elabora indicatori di rischio e di significatività sui processi aziendali al fine di monitorare il profilo di rischio di non conformità • propone gli interventi organizzativi e procedurali finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione • esegue verifiche e controlli di secondo livello • monitora la sistemazione delle anomalie riscontrate • predispone la reportistica richiesta dalle disposizioni normative • predispone le proposte di segnalazione di operazioni sospette ai fini della normativa sugli abusi di mercato • informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate • presta supporto e assistenza agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione e predispone i flussi informativi ad essi diretti • fornisce supporto durante le attività ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza sugli ambiti di propria competenza. Nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento esercitate dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo, svolge le seguenti attività: • identifica e valuta i rischi di non conformità a cui il Gruppo è esposto, esaminando nel continuo le norme applicabili al Gruppo e valutando il loro impatto sulle Società del Gruppo • propone le policy di Gruppo sul governo dei rischi di propria competenza (limitatamente alle sezioni relative alla gestione dei rischi ed ai limiti di esposizione ed operativi di propria competenza) • propone gli interventi organizzativi e procedurali ai processi di direzione e coordinamento ed ai processi delle Società non dotate della Funzione, finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione • definisce le metodologie, i processi e gli strumenti che devono essere seguiti nell'esecuzione delle attività di Compliance, eseguite direttamente o per il tramite dei presidi specialistici e utilizza la reportistica definita in coordinamento con le altre funzioni di controllo (aziendali e non).
Data Protection Officer (DPO)	Al DPO sono affidati, con riferimento alla Capogruppo e alle società del Gruppo Bancario, i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR): • informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati • sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo • fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento

	• cooperare con l'Autorità di controllo • fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva relativa alle valutazioni d'impatto, sulla protezione dei dati, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. In particolare: • valuta l'adeguatezza e l'effettiva applicazione dei processi ove sia previsto un trattamento di dati personali, fornendo anche indirizzi sulla progettazione e sullo sviluppo degli stessi, nonché sui piani di intervento volti alla sistemazione dei punti di attenzione rilevati • monitora nel continuo gli aggiornamenti della normativa esterna e delle disposizioni di riferimento per le tematiche relative alle aree normative di competenza, svolgendo le relative attività di presidio e gestione del rischio di non conformità.

7.1.5 Funzione Antiriciclaggio

7.1.5.1 Mission e perimetro

La Funzione Antiriciclaggio presiede alla gestione del "rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" e ha la missione di:

- prevenire e contrastare il compimento di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso, in particolare, l'espletazione di attività di controllo di secondo livello di carattere continuativo e la segnalazione delle operazioni sospette
- assicurare, secondo un approccio risk-based, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio e delle procedure interne delle Società del Gruppo rispetto al generale scopo di prevenire la violazione delle norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione (ad esempio codici di condotta e codici etici) in materia di ostacolo al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

La Funzione Antiriciclaggio esercita le proprie responsabilità con riferimento al seguente perimetro societario:

- direzione e coordinamento: Società del Gruppo comprese nella mappa dei rischi
- aziendale: Capogruppo e Società del Gruppo dotate della Funzione Antiriciclaggio esternalizzata sulla Capogruppo.

La responsabilità della Funzione è affidata al *Chief AML Officer*.

Il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio esplicita in dettaglio le responsabilità della Funzione nell'ambito della direzione e coordinamento di Capogruppo e quelle specifiche aziendali per la Capogruppo e le singole Società del Gruppo.

7.1.5.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Funzione Antiriciclaggio	Al fine di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio: • identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne • collabora alla definizione del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio • verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio • conduce verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela • collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio • conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio

	• valuta in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi • verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette • trasmette mensilmente alla UIF i dati aggregati • trasmette alla UIF le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio • cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale • informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti • presta supporto e assistenza agli Organi Aziendali e predispone i flussi informativi ad essi diretti.
Chief AML Officer	Al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sono assegnati, altresì, i seguenti ruoli: • Delegato aziendale per BPER Banca ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2007 • Delegato aziendale per le Società del Gruppo di diritto italiano che hanno delegato il ruolo previsto ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2007 ("Delegato di Gruppo") • Delegato di Gruppo per le società estere senza conferimento della delega del ruolo di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2007.

7.1.6 Dirigente Preposto - Presidio Informativa Finanziaria

7.1.6.1 Mission e perimetro

Il Dirigente Preposto, figura deputata alla redazione dei documenti contabili societari istituita dalla Capogruppo - come "Emittente quotato avente l'Italia come Stato membro di origine" - in coerenza con le prescrizioni normative, si avvale del Presidio Informativa Finanziaria, posto a suo diretto riporto gerarchico.

Il Presidio Informativa Finanziaria è deputato alla definizione del "Modello di controllo sull'Informativa Finanziaria", inteso come l'insieme dei requisiti da rispettare per la corretta gestione e controllo dei rischi di errori non intenzionali e di frodi nell'Informativa finanziaria, da applicare a BPER Banca e, con riferimento alle procedure per la predisposizione del bilancio consolidato, alle Società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Nella definizione del Modello è ricompreso l'insieme delle regole, delle procedure e delle risorse volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati il rischio di errori non intenzionali e frodi nell'informativa finanziaria; il Presidio Informativa Finanziaria cura, altresì, l'attività di reporting, che consente anche l'individuazione delle risposte al rischio plausibili in considerazione del profilo di rischio rilevato e la loro divulgazione ai diversi livelli organizzativi interessati.

Il Dirigente Preposto e il Presidio Informativa Finanziaria esercitano le proprie responsabilità con riferimento al seguente perimetro societario:

- direzione e coordinamento: Società consolidate iscritte o meno al Gruppo Bancario
- aziendale: Capogruppo.

Il Regolamento del Dirigente Preposto e del Presidio Informativa Finanziaria esplicita in dettaglio le relative responsabilità nell'ambito della direzione e coordinamento di Capogruppo e quelle specifiche di Capogruppo.

7.1.6.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Dirigente Preposto	• Assicura l'attendibilità del bilancio d'esercizio e consolidato, dell'informativa finanziaria, delle segnalazioni di vigilanza su base individuale e consolidata, oltre che di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza e governa il "Modello di Controllo sull'Informativa finanziaria", inteso come l'insieme dei requisiti da rispettare per la corretta gestione e controllo del rischio di errori non intenzionali e di frodi nell'informativa finanziaria. Nel rispetto degli obblighi assegnatigli dalla legge, congiuntamente agli Organi aziendali competenti, attesta: • l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili societari • la conformità dei documenti contabili societari ai principi contabili internazionali • la corrispondenza dei documenti contabili societari, nonché di ogni comunicazione di carattere finanziario alle evidenze interne, ai libri ed alle scritture contabili • l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese controllate consolidate, iscritte o meno al Gruppo Bancario • per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, la capacità della relazione sulla gestione di fornire un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato

	della gestione nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese controllate, iscritte o meno al Gruppo Bancario, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti • per il bilancio semestrale abbreviato, la presenza nella relazione intermedia sulla gestione di un'analisi attendibile delle informazioni relative agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio, nonché informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate • la conformità del contenuto del documento di informativa al pubblico - Pillar 3 - con la documentazione interna (art. 431 comma 3, CRR), sulla base della normativa esterna di riferimento. Inoltre: • governa il "Modello di Controllo sull'Informativa Finanziaria" • propone interventi organizzativi e procedurali ai processi amministrativo contabili finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi sull'informativa finanziaria identificati, e ne monitora la realizzazione
Presidio Informativa Finanziaria	• Progetta, realizza e manutiene il "Modello di controllo sull'informativa finanziaria" da applicare alla Capogruppo e, con riferimento alle procedure per la predisposizione del bilancio consolidato, alle banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo Bancario • rafforza costantemente gli strumenti metodologici da adottare per il presidio ed il controllo dell'informativa finanziaria a livello di Gruppo BPER Banca S.p.A., tenendo anche conto nel tempo delle varie novità normative e dell'assetto di governo ed operativo del Gruppo BPER • definisce metodologie, processi e reportistica da utilizzare nello svolgimento delle attività riguardanti la gestione del "Modello di controllo sull'informativa finanziaria" assicurandone l'applicazione • assicura la predisposizione di adeguate procedure amministrativo contabili e la relativa valutazione di adeguatezza e di effettiva applicazione, nonché l'esecuzione delle verifiche di effettiva applicazione sui processi segnaletici di propria competenza, sull'informativa al pubblico e sul bilancio di sostenibilità • gestisce il processo di conferimento degli incarichi alle Società di revisione e al loro network (Regolamento UE 537/2014) • gestisce le attività di reporting nei confronti degli Organi Apicali e delle altre Funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, nonché, ove richiesto, nei confronti delle Autorità di Vigilanza.

7.2 Controlli di linea

I controlli di linea (c.d. controlli di primo livello) sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; tra questi controlli vi sono anche quelli che contribuiscono alla realizzazione di un sistema di controllo contabile, inteso come l'insieme dei controlli predisposti nell'ambito delle singole procedure amministrativo contabili al fine di avere la ragionevole sicurezza che la registrazione, l'elaborazione dei dati e la produzione delle informazioni siano state correttamente eseguite. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es.: i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office.

Si descrivono i ruoli e le responsabilità assegnati all'interno del Gruppo per assicurare l'indirizzo ed il coordinamento nella progettazione, manutenzione ed esecuzione dei controlli di linea.

7.2.1 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per il Gruppo

La Direzione Organizzazione della Capogruppo individua le Unità Organizzative cui affidare il compito di progettare e manutenere uno specifico processo.

Tali Unità Organizzative - nel seguito anche "Unità Organizzative Titolari di processo" - sono identificate tendenzialmente in strutture della Capogruppo per tutti i processi di Gruppo riconducibili alle attività bancarie; per i processi tipici di business non bancari possono essere individuate Unità Organizzative Titolari di processo anche nelle Società del Gruppo.

Le Unità Organizzative Titolari di processo assolvono alle seguenti attività:

- assicurare nel continuo la conformità e l'adeguatezza di impianto del processo, dei relativi controlli di linea e della correttezza della normativa interna secondo la metodologia definita dalla Direzione Organizzazione
- indirizzare tecnicamente le omologhe funzioni previste nelle Società del Gruppo in modo da realizzare la condivisione di un approccio unitario alla gestione dei controlli da attivare a presidio dei rischi.

La Direzione Organizzazione della Capogruppo:

- supporta, con la collaborazione delle Funzioni di Controllo - Aziendali e non - e delle altre strutture aziendali e/o di Gruppo ritenute necessarie, le Unità Organizzative Titolari di processo nella progettazione degli opportuni adeguamenti tecnico-organizzativi, ovvero nelle azioni di rimedio proposte e nell'indirizzo delle funzioni previste delle Società del Gruppo coinvolte nel processo di competenza
- presidia, con la collaborazione delle Funzioni di Controllo - Aziendali e non - e delle altre strutture aziendali e/o di Gruppo ritenute necessarie, lo sviluppo e la gestione di una completa base dati in cui possano essere archiviate le informazioni raccolte relativamente a processi declinati per attività a cui sono associati i rischi e i controlli di linea delle Società del Gruppo.

Ogni Unità Organizzativa Titolare di processo - nel rispetto di metodologie di Gruppo definite dalla Direzione Organizzazione della Capogruppo e da Antiriciclaggio, Compliance, Gestione dei Rischi, DP - Presidio Informativa Finanziaria e Revisione Interna - identifica e valuta i rischi connessi ai processi di competenza, assicura l'efficacia dei controlli di linea e fornisce indicazioni alla Direzione Organizzazione della Capogruppo per il loro rafforzamento.

Il responsabile di ciascuna Unità Organizzativa della Capogruppo si impegna a diffondere tra i collaboratori un'appropriata "cultura dei controlli", eseguendo direttamente e richiedendo ai sottoposti l'esecuzione dei controlli previsti dai modelli organizzativi adottati, gestendo le eventuali anomalie e segnalando eventi di rischio e proposte di adeguamenti tecnico organizzativi che dovessero emergere.

Ogni addetto di Unità Organizzativa è responsabile, nell'ambito del processo svolto, del supporto nell'identificazione dei rischi e dei conseguenti controlli di linea previsti e delle indicazioni alla Direzione Organizzazione della Capogruppo e all'Unità Organizzativa Titolare di processo per il loro rafforzamento.

La Capogruppo può accentrare presso di sé o presso una Società del Gruppo attività di natura operativa, sulla base di valutazioni strategiche e nel rispetto del principio di economicità.

Il processo decisionale di gestione e il monitoraggio delle esternalizzazioni di funzioni aziendali al di fuori e all'interno del Gruppo è definito per l'intero Gruppo BPER in apposita normativa interna in coerenza con i principi espressi nelle Linee guida di Governo.

7.2.2 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per BPER

Il responsabile di ogni Unità Organizzativa della Capogruppo è impegnato a diffondere tra i collaboratori un'appropriata "cultura dei controlli", eseguendo direttamente e richiedendo ai sottoposti l'esecuzione dei controlli previsti dai modelli organizzativi adottati, gestendo le eventuali anomalie e segnalando eventi di rischio e proposte di adeguamenti tecnico-organizzativi che dovessero emergere.

Ogni addetto di Unità Organizzativa è responsabile, nell'ambito del processo svolto, del supporto nell'identificazione dei rischi e dei conseguenti controlli di linea previsti e delle indicazioni alla Direzione Organizzazione della Capogruppo e all'Unità Organizzativa Titolare di processo per il loro rafforzamento.

La responsabilità dell'effettiva applicazione (funzionamento) dei controlli di linea è attribuita al responsabile di ciascuna Unità Organizzativa, cui è richiesta l'esecuzione dei controlli stessi.

La Direzione Organizzazione della Capogruppo presidia lo sviluppo e gestisce una completa base dati in cui sono archiviate le informazioni raccolte relativamente a processi, rischi e controlli di linea della Capogruppo.

7.2.3 Attività esercitate da funzioni di Capogruppo per le Società del Gruppo

Alcune attività svolte dalle Società del Gruppo possono essere accentrate, nel rispetto del principio di efficienza ed economicità, sulla corrispondente Unità Organizzativa della Capogruppo o di una Società del Gruppo dedicata mediante un apposito contratto di outsourcing.

Il processo decisionale di gestione e il monitoraggio delle esternalizzazioni di funzioni aziendali al di fuori e all'interno del Gruppo è definito dall'intero Gruppo BPER in apposita normativa interna in coerenza con i principi espressi nelle linee guida di governo.

La Direzione Organizzazione della Capogruppo presidia lo sviluppo e gestisce una completa base dati in cui sono archiviate le informazioni raccolte relativamente a processi, rischi e controlli di linea della Società del Gruppo.

7.2.4 Attività esercitate dalle Società del Gruppo

I responsabili di ogni Unità Organizzativa della Società del Gruppo operano secondo il modello organizzativo definito dalla Capogruppo.

Ogni addetto di Unità Organizzativa si impegna, nell'ambito del processo svolto, del supporto nell'identificazione dei rischi e dei conseguenti controlli di linea previsti e delle indicazioni alla Direzione Organizzazione della Capogruppo e all'Unità Organizzativa Titolare di processo per il loro rafforzamento.

Il responsabile di ogni Unità Organizzativa è impegnato a diffondere tra i collaboratori una appropriata "cultura dei controlli", eseguendo direttamente e richiedendo ai sottoposti l'esecuzione dei controlli previsti dai modelli organizzativi adottati, gestendo le eventuali anomalie e segnalando eventi di rischio e proposte di adeguamenti tecnico organizzativi che dovessero emergere.

La responsabilità dell'effettiva applicazione (funzionamento) dei controlli di linea è attribuita al responsabile di ciascuna Unità Organizzativa della Società del Gruppo, cui è richiesta l'esecuzione dei controlli stessi.

La struttura omologa della Società del Gruppo alla Direzione Organizzazione della Società del Gruppo coordina la produzione e la gestione della normativa aziendale in coerenza con quanto disposto dalla Direzione Organizzazione di Capogruppo.

7.3 Altri Organi e funzioni coinvolti nel Sistema dei Controlli Interni

7.3.1 Comitati endoconsiliari e Comitati interni

I Consigli di Amministrazione di Capogruppo e delle Società del Gruppo istituiscono Comitati endoconsiliari e interni la cui composizione e funzionamento sono definiti all'interno della relativa regolamentazione approvata dal Consiglio stesso.

I Comitati endoconsiliari sono dedicati all'approfondimento di tematiche specialistiche con compiti istruttori, consultivi e propositivi a supporto del Consiglio di Amministrazione, mentre i Comitati interni hanno funzione consultiva e di supporto dell'Organo di Gestione.

7.3.2 Direzione Organizzazione

Con riferimento al Sistema dei Controlli Interni, la Direzione Organizzazione della Capogruppo:

- definisce e diffonde la metodologia di rappresentazione dei processi nel Gruppo e i ruoli coinvolti e segue inoltre il presidio dell'evoluzione dell'albero dei processi (vista organizzativa per processi) del Gruppo, assicurando coerenza di contenuti all'interno del relativo Repository per l'intero Gruppo
- supporta le Unità Organizzative Titolari di processo nella definizione delle metodologie, dei processi, della reportistica e degli strumenti che consentano alle Unità Organizzative stesse di indirizzare tecnicamente le omologhe funzioni presso le Società del Gruppo, condividendo un approccio unitario alla gestione dei controlli da attivare a presidio dei rischi
- coordina il processo di produzione e gestione della normativa aziendale e di Gruppo, assicurandone la coerenza, la completezza e l'idoneità del livello di autorizzazione e di diffusione sulle strutture del Gruppo
- presidia il processo di gestione e monitoraggio del portafoglio progetti a livello di Gruppo, supportando i responsabili delle attività nella definizione e stesura dei requisiti di business ed interfacciandosi in via continuativa e diretta con tutte le competenti strutture
- presidia il processo di gestione dei piani di sistemazione originati a seguito dei rilievi formulati dalle Funzioni Aziendali di Controllo e dal DP - Presidio Informativa Finanziaria nel corso delle proprie attività di verifica, supportando – in coordinamento con le citate Funzioni di Controllo - gli owner dei rilievi di tutto il Gruppo nella fase di analisi e pianificazione delle azioni di rimedio, nonché in quella di monitoraggio dei piani di sistemazione fino alla chiusura definitiva dei finding
- supporta il Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo nella definizione del sistema di gestione dei piani di sistemazione[18].

7.4 Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

7.4.1 Mission e perimetro

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ove istituito, vigila sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati aziendalmente per prevenire i reati rientranti nel perimetro definito dal D. Lgs. n. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

La regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 dettaglia puntualmente le relative responsabilità.

[18] Di seguito anche "Piani di rimedio".

7.4.2 Ruoli e responsabilità

Organo Aziendale / U.O.	**Descrizione Ruoli e Responsabilità**
Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	Adempie alle sue responsabilità mediante: • l'accertamento del monitoraggio e della mappatura dei rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sollecitando un costante aggiornamento in merito • la rilevazione dell'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, sollecitando l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, di inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali • la verifica dell'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione • l'attivazione e/o l'esecuzione di indagini interne in coordinamento con le Funzioni di Controllo • la rilevazione dell'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti • la promozione e il monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la comunicazione e la diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni • la comunicazione delle violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico agli Organi competenti • la programmazione di attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento, ovvero in relazione ad eventuali modifiche legislative che interessino le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

8 Le altre Società del Gruppo

Ove il Gruppo sia composto da Società Controllate non iscritte al Gruppo Bancario, ma facenti parte del perimetro di consolidamento (c.d. "Gruppo consolidato"), la Capogruppo in ossequio ai propri obblighi di direzione, coordinamento, valuta l'ampiezza e la profondità del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo, definendo per tali Società (di seguito "altre Società del Gruppo") l'assetto del Sistema dei Controlli Interni ritenuto più idoneo e adeguato nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità.

Tali valutazioni sono coerenti con le scelte strategiche della Capogruppo e sono formulate anche sulla base della determinazione del grado di rischiosità di tali Società, svolta dalle funzioni aziendali di controllo della Capogruppo.

I flussi informativi, che tali Società devono garantire verso le Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, sono definiti caso per caso.

9 Meccanismi di collaborazione e coordinamento

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, la Capogruppo ha identificato le modalità di coordinamento e collaborazione e i flussi informativi tra le Funzioni di Controllo e gli Organi Aziendali di Capogruppo e delle Società del Gruppo[19].

Si definiscono:

- collaborazione: la partecipazione attiva di una pluralità di attori nell'attuazione del Sistema dei Controlli Interni
- coordinamento: qualunque misura adottata per far sì che le Funzioni di Controllo pianifichino e realizzino le attività di competenza in modo coordinato, cioè attuino una proficua interazione nello svolgimento dei compiti di indirizzo e di attuazione delle attività di controllo loro proprie. Il coordinamento è il raccordo e l'interazione tra più funzioni in vista di uno scopo comune.

Nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione, è finalità condivisa delle Funzioni di Controllo perseguire sinergie, ricercare il minor "impatto" sull'esercizio delle ordinarie attività aziendali, realizzare adeguati presidi dei rischi, fatta salva la possibilità per le funzioni di controllo di prevedere nel proprio piano di attività specifiche verifiche.

Per agevolare il coordinamento e la collaborazione, l'Antiriciclaggio, la Compliance, la Convalida, la Gestione dei Rischi, il DP - Presidio Informativa Finanziaria e la Revisione Interna, condividono:

- la tassonomia dei processi
- la tassonomia dei rischi
- le metriche delle valutazioni delle attività di controllo
- il processo per la gestione dei piani di sistemazione delle anomalie rilevate.

Il coordinamento e la collaborazione tra le Funzioni sono ricercati attraverso:

- la pianificazione/l'esecuzione delle attività di controllo
- la disponibilità e la collaborazione nel rendere disponibile gli esiti delle valutazioni/misurazioni dei rischi e dell'adeguatezza dei presidi di controllo
- la condivisione delle principali informazioni contenute nel piano di sistemazione
- il coinvolgimento operativo di più Funzioni di Controllo nel caso di eventi di criticità per il Gruppo/Società.

Per favorire l'interazione tra le Funzioni di Controllo, la Capogruppo ha istituito il "Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo" che supporta l'Amministratore Delegato, in quanto incaricato dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione in tema di Sistema dei Controlli Interni.

I periodici incontri periodici (con cadenza almeno trimestrale) del Comitato - supportati da specifiche riunioni operative preparatorie ("Tavoli tecnici") - costituiscono sede collegiale di analisi e valutazione con riferimento a:

- argomenti di intervento per i quali le Funzioni di Controllo intendano svolgere attività
- condivisione di soluzioni operative al fine di individuare possibili sinergie nell'esecuzione delle attività di controllo
- criticità/carenze di maggior rilievo connesse al Sistema dei Controlli Interni
- iniziative progettuali riferibili al rafforzamento del Sistema dei Controlli Interni.

Le modalità di collaborazione e coordinamento si traducono anche in scambi di flussi informativi, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e così suddivisi:

- flussi verticali, quelli inviati agli Organi aziendali (ivi incluso il Comitato Controllo e Rischi) dalle

[19] Si veda in proposito Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 2, Paragrafo 5.

Funzioni di Controllo

- flussi orizzontali, quelli scambiati tra le Funzioni di Controllo.

I flussi scambiati con le Società del Gruppo sono, di norma, veicolati per il tramite dei Referenti delle singole Funzioni di Controllo, che svolgono, fra gli altri, il ruolo di collettore di tutti i flussi destinati agli Organi Aziendali della Società.

Tassonomia dei processi

L'Albero dei Processi è la rappresentazione dell'insieme dei processi del Gruppo BPER. La Direzione Organizzazione di Capogruppo cura la definizione e la diffusione della metodologia di rappresentazione dei processi nel Gruppo, definisce i ruoli coinvolti e segue il presidio dell'evoluzione dell'albero dei processi del Gruppo, assicurando coerenza di contenuti.

La mappatura dei processi, effettuata dal titolare di processo[20] con il supporto delle unità organizzative operanti nel processo stesso, nel contesto del Sistema dei Controlli Interni, è un riferimento per le funzioni di controllo che devono monitorare l'operatività, i rischi generati ed i relativi controlli.

Tassonomia dei rischi

Il Gruppo BPER identifica i rischi nell'ambito di un processo ricognitivo integrato e continuo svolto a livello accentrato dalla Capogruppo che prevede il coinvolgimento delle singole Società ricomprese nel perimetro del Gruppo, al fine di rafforzarne il ruolo in relazione alle singole specificità territoriali ed operative.

Il processo di identificazione dei rischi determina il periodico aggiornamento della tassonomia dei rischi di Gruppo ("Mappa dei rischi"), curata dalla Funzione di Gestione dei Rischi in coordinamento con le altre Funzioni di Controllo responsabili di specifici rischi (ad es. Presidio Informativa Finanziaria, Antiriciclaggio), che illustra la posizione relativa della Banca rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro.

Il Gruppo BPER riconosce all'attività di mappatura dei rischi valenza gestionale e di governo dei rischi, facendone cardine del proprio Sistema dei Controlli Interni. L'aggiornamento della stessa ha l'obiettivo di definire il perimetro dei rischi e delle Società significative in ottica attuale e prospettica, tramite l'applicazione di opportuni criteri di rilevanza.

Metriche delle valutazioni delle attività di controllo

Le Funzioni di Controllo utilizzano gli stessi livelli di valutazione sia per la definizione del rischio residuale complessivo/livello di significatività delle verifiche che dei finding.

Processo per la gestione dei piani di sistemazione

Le Funzioni Aziendali di Controllo e il DP - Presidio Informativa Finanziaria convergono su un processo di gestione dei piani di sistemazione, conseguenti ai rilievi rispettivamente formulati, caratterizzato da:

- omogenee modalità di attivazione del processo stesso
- individuazione univoca del responsabile delle attività di rimozione delle anomalie identificate, che rappresenta il riferimento primario delle necessarie azioni di rimedio
- priorità negli interventi di sistemazione basati sul rischio residuale definito dalle Funzioni Aziendali di Controllo e dal DP - Presidio Informativa Finanziaria
- coordinamento delle iniziative di sistemazione con il complesso delle attività progettuali in essere (Portafoglio Progetti), e con gli altri processi rilevanti (es: Processo di Budget della Spesa, etc.)
- possibilità di accettazione del rischio residuale legato a ciascuna iniziativa con modalità e livelli gerarchici definiti
- omogenee modalità di monitoraggio delle azioni di rimedio.

La definizione delle logiche e delle regole sottostanti al complessivo sistema di gestione dei piani di rimedio (loro censimento, gestione, tracciamento, monitoraggio e chiusura) avviene nell'ambito del Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo con il supporto della Direzione Organizzazione che assicura, tra

[20] I titolari di processo sono individuati dalla Direzione Organizzazione della Capogruppo sulla base di criteri formalizzati da quest'ultima.

l'altro, il persistente allineamento del relativo applicativo al processo tempo per tempo in essere.

In tale contesto, con periodicità trimestrale, le Funzioni di Controllo predispongono un documento di sintesi integrato - denominato Key Issues Report - che raccoglie, in dedicate sezioni, sia le criticità (*issues*) di maggiore rilevanza sia lo *stock* dei finding censiti nella dedicata procedura; tale documento, condiviso nell'ambito del Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo, viene presentato agli Organi Aziendali.

9.1 Collaborazione, coordinamento e flussi tra Funzioni di Controllo

Nel presente paragrafo vengono disciplinati gli ambiti di collaborazione e coordinamento fra le Funzioni facenti parte del Sistema dei Controlli Interni.

9.1.1 Pianificazione/esecuzione attività

Definizione della pianificazione delle attività

Le Funzioni Aziendali di Controllo e il DP - Presidio Informativa Finanziaria, in sede di definizione del piano di attività, con cadenza almeno annuale si incontrano nell'ambito del Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo per:

- ricercare il miglior allineamento nella predisposizione delle relative proposte di pianificazione, consentendo di individuare ambiti di opportuno coordinamento
- favorire la gestione di eventuali sovrapposizioni e/o scoperture

così da poter rappresentare agli Organi Aziendali gli ambiti sui quali le Funzioni di Controllo propongono di indirizzare le attività, quale supporto all'assolvimento dei rispettivi compiti in materia di controllo.

Esecuzione attività

Definita la pianificazione delle attività, l'esecuzione delle stesse può essere svolta, per gli ambiti di controllo che presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, anche mediante:

- delega ad operare di una Funzione di Controllo di secondo livello alla Funzione di Controllo di terzo livello, definita in specifici accordi di servizio
- adozione di specifiche soluzioni organizzative.

Resta ferma la possibilità per ciascuna Funzione di Controllo di effettuare controlli e verifiche ritenuti necessari ed urgenti anche a prescindere dagli accordi di servizio in essere.

L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 si avvale per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa anche delle Funzioni:

- Revisione Interna
- Compliance
- Antiriciclaggio
- DP - Presidio Informativa Finanziaria

ciascuna per quanto di pertinenza, sulla base delle rispettive competenze specialistiche.

9.1.2 Esiti delle valutazioni/misurazioni dei rischi e dell'adeguatezza dei presidi di controllo

Le Funzioni Aziendali di Controllo e il DP - Presidio Informativa Finanziaria, mettono a disposizione delle altre Funzioni di Controllo la consuntivazione e i risultati delle attività di verifica svolte ove non sussistano tematiche di riservatezza.

9.1.3 Interventi correttivi e piano di sistemazione

Le Funzioni Aziendali di Controllo e il DP - Presidio Informativa Finanziaria si raccordano anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche/repository comuni, in cui sono censiti gli interventi correttivi in essere/pianificati, i piani di sistemazione e le eventuali criticità che la Revisione Interna e il DP - Presidio Informativa Finanziaria acquisiscono mediante incontri periodici con il Revisore Legale dei Conti della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

9.1.4 Coinvolgimento operativo di più Funzioni di Controllo nel caso di eventi di comprovata criticità per il Gruppo/le Società

Ciascuna Funzione di Controllo, in caso di eventi di comprovata criticità e ritenuti sensibili anche per le altre Funzioni di Controllo, si attiva per:

- trasferire le informazioni in proprio possesso alle altre Funzioni di Controllo sulla base di un principio generale di competenza
- collaborare con le altre Funzioni di Controllo, nella strutturazione di momenti di condivisione ed azione su tematiche trasversali rispetto a più Funzioni di Controllo
- fornire il proprio contributo specialistico alle strutture/Organi Aziendali competenti deputati alla gestione degli eventi.

9.1.5 Flussi informativi tra Funzioni di Controllo

I principali flussi informativi orizzontali fra le Funzioni di Controllo sono:

- piani di attività approvati dal competente Organo aziendale
- consuntivazione
- risultati delle attività di controllo svolte
- pareri/valutazioni.

9.2 Flussi informativi fra Funzioni di controllo e Organi Aziendali

Nel presente paragrafo vengono disciplinati le fattispecie di flussi informativi tra le Funzioni di Controllo e tra queste e gli Organi Aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo (ivi incluso il Comitato Controllo e Rischi, ove presente).

9.2.1 Flussi da Funzioni di Controllo a Organi aziendali

Le Funzioni di Controllo trasmettono agli Organi Aziendali di BPER e delle Società del Gruppo, per quanto di competenza, le informazioni volte a garantire l'esercizio dei compiti loro propri, in merito a:

- evoluzione dei rischi aziendali
- carenze riscontrate nell'attività di controllo e azioni di rimedio ipotizzate/pianificate/intraprese
- pianificazione e consuntivazione delle attività
- relazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla Vigilanza su specifiche tematiche
- eventuali violazioni (es. violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

Con riferimento ai primi due punti, le Funzioni di Controllo predispongono verso gli Organi Aziendali, ciascuna per quanto di propria competenza, i flussi informativi:

- ad evento, anche attraverso redazione di specifica reportistica nei casi di particolare gravità

- periodici, finalizzati a fornire una visione complessiva della situazione a livello di Gruppo/Società.

9.2.2 Flussi da Organi Aziendali a Funzioni di Controllo

Vengono infine considerati gli scambi dagli Organi Aziendali alle Funzioni di Controllo; gli Organi Aziendali informano con i mezzi ritenuti più idonei le funzioni sopra citate in merito a tematiche che impattano queste ultime per la pianificazione e lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo:

- modifica della composizione del Gruppo
- modifica della struttura organizzativa aziendale
- variazione del portafoglio prodotti/servizi erogati
- comunicazioni da parte delle Autorità di Vigilanza
- piano industriale/budget annuale.

9.3 Criteri per la rotazione delle risorse tra le Funzioni di Controllo

Il Gruppo favorisce lo sviluppo di competenze adeguate e diversificate per le risorse appartenenti alle Funzioni di Controllo, anche attraverso la rotazione delle stesse risorse, regolato da specifici criteri e logiche volti all'individuazione dei profili oggetto di rotazione.

La rotazione delle risorse ha il fine ultimo di ricercare lo sviluppo di competenze trasversali, ottenendo una migliore integrazione e di conseguenza efficacia delle seguenti "Funzioni di Controllo":

- Revisione Interna
- Antiriciclaggio
- Compliance
- Gestione dei Rischi
- Convalida
- DP - Presidio Informativa Finanziaria.

Sono di seguito riportati altri metodi, frequentemente adottati come prassi operative, attraverso cui vengono perseguite le medesime finalità:

- Gruppi di lavoro interdisciplinari: il Gruppo favorisce la costituzione di gruppi di lavoro cui partecipano componenti delegati da ciascuna Funzione di Controllo; in particolare, in occasione di evoluzioni normative, operative e/o organizzative attinenti ambiti di competenza delle Funzioni di Controllo, vengono promossi tavoli di lavoro che consentono ai partecipanti di acquisire le competenze e conoscenze necessarie.
- Verifiche congiunte: esigenze legate ad attività operative richiedono, ad esempio, verifiche congiunte tra più Funzioni su specifici argomenti. L'allocazione delle risorse per tali attività resta di competenza delle singole Funzioni di Controllo nell'ambito della propria pianificazione.
- Trasferimento tra Funzioni di Controllo: esigenze organizzative o avanzate direttamente dalle singole risorse che richiedono il trasferimento ad altra Funzione di Controllo. In senso più ampio, in caso di richieste di uscita da una Funzione di Controllo viene applicato un meccanismo di "prelazione" a favore di altre Funzioni di Controllo.
- Formazione: questa modalità di integrazione è rivolta a tutte le risorse delle Funzioni di Controllo e consiste in sessioni formative che permettono di ricevere un'adeguata conoscenza trasversale circa aspetti normativi e operativi.

9.3.1 Modalità di rotazione

Sono previste due principali tipologie di rotazione delle risorse appartenenti alle Funzioni di Controllo:

- affiancamenti temporanei
- rotazione prolungata.

La prima tipologia rappresenta la via preferenziale, mentre la seconda è adottata quando compatibile con le esigenze aziendali ed in presenza di adeguate condizioni gestionali.

La rotazione non coinvolge una determinata tipologia di risorsa o un definito profilo con competenze specifiche, ma viene personalizzata sulla base delle caratteristiche degli individui selezionati e delle esigenze aziendali. Rimane comunque opportuno presidiare attentamente e limitare la rotazione del personale con un alto grado di specializzazione su specifici processi. Pertanto, non vengono considerati i Responsabili delle strutture organizzative (uffici e servizi) delle Funzioni di Controllo. Ciò in un'ottica di mantenimento e salvaguardia della funzionalità di ciascuna Funzione di Controllo, in modo da garantirne continuità ed efficacia di azione. La rotazione/l'affiancamento deve essere valutata/o congiuntamente dai responsabili delle strutture cedenti e riceventi, al fine di analizzare e definire perimetro e finalità della rotazione prescelta.

I possibili candidati, dunque, possono rientrare sia nelle categorie "intermedie"[21], optando quindi per la tipologia degli affiancamenti, che in quelle "junior"[22], preferendo una rotazione prolungata.

In ogni caso l'affiancamento/la rotazione deve minimizzare gli effetti sulla conduzione delle attività di competenza delle Funzioni coinvolte.

9.3.2 Affiancamenti temporanei

Una modalità per l'applicazione della rotazione delle risorse tra Funzioni di Controllo è rappresentata dagli affiancamenti. Con tale modalità vengono coinvolte sia risorse junior (esperienza < 3 anni), sia risorse intermedie. L'affiancamento prevede l'inserimento della risorsa in altra Funzione di Controllo per un periodo, normalmente, non superiore a tre mesi.

Il soggetto coinvolto, in funzione della conoscenza e dell'esperienza maturata, contribuisce all'attività della Funzione di Controllo in cui viene inserito e ne apprende le competenze trasversali richieste, seppur in un periodo di applicazione relativamente breve.

Al fine di evitare che gli affiancamenti possano incidere eccessivamente in termini di capacity della Funzione di Controllo cedente, non è prevista la rotazione contemporanea di più risorse appartenenti alla medesima.

9.3.3 Rotazione prolungata

I profili ideali per tale modalità di rotazione sono rappresentati dalle risorse con un basso livello di anzianità unito ad un alto potenziale di crescita, per le quali si ritiene che un'esperienza in altra Funzione di Controllo possa contribuire all'arricchimento del profilo professionale: si presume infatti che la risorsa abbia acquisito competenze e metodologie di lavoro della Funzione di appartenenza, ma che l'eventuale trasferimento non incida eccessivamente dal punto di vista operativo per la Funzione cedente. È preferito riservare maggiori quote di partecipazione al programma di rotazione ad un personale con profili di responsabilità minore e dotato di competenze "non chiave".

La rotazione prolungata prevede che la risorsa coinvolta venga trasferita in altra Funzione di Controllo per un periodo più lungo rispetto all'affiancamento cui può seguire ulteriore rotazione in altra Funzione ovvero il ritorno verso la Funzione originaria. La rotazione permette di ottenere, al termine, una figura professionale dotata di conoscenza trasversale e ampia sui diversi ambiti di controllo, rivolgendosi pertanto a risorse con bassa seniority e presumibilmente maggiore flessibilità di impiego.

La rotazione prolungata presuppone quantomeno che la Funzione di Controllo abbia piena disponibilità dell'organico definito dalla Banca e delle competenze chiave necessarie a garantirne un suo corretto funzionamento.

[21] Con il termine "intermedie" si identificano le risorse che hanno maturato un'esperienza in uno specifico ambito superiore ai 3 ed inferiore a 8 anni

[22] Con il termine "junior" si identificano le risorse che hanno maturato un'esperienza in uno specifico ambito compresa tra i 2 e i 3 anni.

10 Allegati

10.1 Storico degli aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1	21/01/2008	5/2008	• Emanazione
2	13/10/2008	10/2008	• Meglio specificate le responsabilità di valutazione del Sistema dei Controlli Interni aziendale e di Gruppo • Specificato che i Responsabili delle Unità Organizzative delle Società del Gruppo sono anche impegnati a diffondere la cultura del controllo e ad eseguire i controlli di linea della cui adeguatezza ed effettiva applicazione sono responsabili • Integrato il documento con il Glossario • Inserito il principio che esclude che le attività svolte dalle funzioni di controllo possano essere oggetto di prestazione di servizi a soggetti esterni al Gruppo stesso • Inserita la possibilità per le Società non bancarie del Gruppo di affidare l'attività di revisione interna in outsourcing a Società terze esterne al Gruppo • Altre modifiche formali

3	19/10/2009	16/2009	• Modifiche formali finalizzate ad allineare il documento alle evoluzioni strutturali della normativa di Gruppo
			• Cap. 3: eliminata la declinazione della Mappa dei Rischi facendo rimando alla sua trattazione nell'ambito delle "Linee Guida – Modello di governo dei rischi"
			• Cap. 1.3 e 4: integrati in conseguenza dell'istituzione del Comitato per il Controllo Interno
			• Cap. 5: eliminata l'esplicitazione dei livelli di controllo che la Capogruppo deve svolgere nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento rimandandone la trattazione alle "Linee Guida – Governo di Gruppo"
			• Cap. 6:
			  o diversificata la configurazione del Sistema dei Controlli per Società tenute dalla normativa all'istituzione delle diverse funzioni di controllo previste e per Società non tenute a ciò
			  o meglio specificate le differenziazioni nell'articolazione del sistema dei Controlli aziendali e le modalità di attuazione delle Linee Guida in applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità
			  o meglio specificata la delimitazione della dipendenza funzionale delle funzioni di controllo e dei Referenti presso le Società del Gruppo dalle omologhe funzioni della Capogruppo, circoscritta alle sole attività trattate nel

			documento o strutturate, nell'ambito della descrizione delle funzioni di controllo, le attività svolte a livello di Gruppo e quelle del Referente o meglio specificato il ruolo di indirizzo operativo svolto da tutte le Unità organizzative della Capogruppo nei confronti delle omologhe funzioni delle Società del Gruppo, definendo la presenza di Unità organizzative centrali della capogruppo qualificate come Titolari di processo • Cap. 7.2: dettagliato il ruolo del Comitato per il Controllo interno tramite esposizione sintetica delle attribuzioni salienti previste dalle "Regole di Funzionamento del Comitato per il Controllo Interno" • Cap. 8: eliminata la facoltà per la Sub Holding bancaria di attribuire ai Referenti nominati presso di sé una configurazione qualitativa e quantitativa diversa dallo standard
4	26/3/2013	15/2013	Nella sezione relativa ai Controlli sui rischi e sulla conformità: • Introduzione del ruolo del C.R.O. (Delibera 11 novembre 2011, 20 dicembre 2011, 24 aprile 2012) • Accentramento delle funzioni di controllo di II livello (Antiriciclaggio e Controllo Crediti – Delibera 26 giugno 2012); • Inserimento della funzione Antiriciclaggio (Delibera 14 giugno 2011 e 26 luglio 2011) • Inserimento della funzione di Convalida (Delibera 20 dicembre 2011) • Ridefinizione dei compiti del Controllo Crediti (Delibera 31 luglio 2012) Nelle altre sezioni: • Dipendenza dal CdA della Revisione Interna (Delibera 11 novembre 2011) • Accentramento della Funzione di Controllo di III livello (Delibera 24 aprile 2012)
5	24/06/2014	26/2014	• Adeguamento alle risultanze emerse in sede di "Gap Analysis rispetto al contenuto del XV aggiornamento della Circolare 263/2006" • Delibera CdA del 28 Gennaio 2014 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di Sistema dei Controlli Interni, Sistema Informativo, Continuità Operativa: relazione di gap analysis". In particolare: o previsione di modalità di coordinamento e collaborazione tra le funzioni di controllo o descrizione dei i flussi informativi scambiati fra le funzioni di controllo e fra queste e gli Organi aziendali, sia della Capogruppo, sia delle Società del Gruppo • Aggiornati ruoli e responsabilità degli Organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo • Delibera CdA del 9 gennaio 2014 "Revisione dell'assetto organizzativo delle funzioni aziendali di secondo livello del Gruppo BPER" • Delibera CdA del 27 maggio 2014 "Nuova struttura Direzione Rischi di Gruppo

			• Delibera CdA del 27 maggio 2014 “Nuovo modello di Compliance”
6	14/07/2015	35/2015	• Nella sezione "Controllo dei Rischi" sono state ricondotte le responsabilità precedentemente rappresentate nella sezione della funzione Controllo Crediti e le responsabilità della funzione di Rating Office, di recente inserita nel Sistema dei Controlli interni • nella sezione “Convalida” è stata introdotta la responsabilità del controllo di secondo livello sulla rating attribution e sulle componenti esperte del sistema di rating
7	24/05/2016	27/2016	• Nell’ambito della funzione di Controllo dei Rischi, la definizione delle responsabilità connesse con i processi ILAAP e di stress testing interno nonché nell’ambito del Recovery Plan del Gruppo • nell’ambito della funzione di Conformità, l’implementazione del nuovo modello di “Compliance graduata” • nell’ambito della funzione Antiriciclaggio, quanto derivante dall’aggiornamento della Mappa dei Rischi recentemente approvata, che individua il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come uno specifico rischio di non conformità • nell’ambito della funzione del Dirigente Preposto per quanto concerne la definizione del perimetro di attività
8	29/11/2016	63/2016	• Nell’ambito della Progettazione del Sistema dei Controlli Interni, l’approvazione del processo per la gestione delle anomalie rilevate dalle funzioni aziendali di controllo e dalle funzioni di controllo, dei criteri di attivazione dello stesso e di quelli da adottarsi per l’identificazione delle priorità di analisi, consolidamento ed implementazione delle azioni di rimedio, nonché delle modalità e dell’eventuale accettazione – in coerenza con il RAF – del rischio residuale individuato dalle funzioni di controllo, deliberati (18/10/2016) dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo • il conseguente aggiornamento dei Ruoli e compiti attribuiti alle funzioni del Gruppo (Organizzazione), nonché dei Meccanismi di collaborazione e coordinamento • la piena autonomia, completa indipendenza e potere di decisione finale della funzione di controllo dei rischi relativamente alle scelte in tema di classificazioni di rischio e di accantonamento: non è più previsto il coinvolgimento dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale della società del Gruppo su questo aspetto • il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi nel processo di definizione e gestione delle politiche di remunerazione ed incentivazione del personale e nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni • la specifica del tipo di attività svolte dalla funzione di controllo dei rischi per la società con sede in Lussemburgo in ragione della restrizione normativa riguardante il divieto all’esternalizzazione delle Funzioni di Controllo di secondo livello

10.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

Di seguito si fornisce indicazione della principale normativa esterna di riferimento:

- Banca d'Italia, "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" - Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti
- Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 – Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari Finanziari
- Comitato per la Corporate Governance, "Codice di Corporate Governance", cap. 6 "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi", Gennaio 2020
- Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. B e C-bis, del TUF, del 5 gennaio 2019
- Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
- Circular CSSF n. 12/552 Central Administration, Internal Governance and Risk Management.

Normativa interna:

Di seguito si fornisce indicazione della principale normativa interna di riferimento:

- Linee Guida – Governo di Gruppo
- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.

Normativa abrogata:

-

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA' DEGLI ENTI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1
Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2
Principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3
Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4
Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5
Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).
[2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale
indicata dal medesimo.] (2)
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. (3)
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (4).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(1) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente sostituito dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per l'effetto di tale modifica a decorrere dal 17 dicembre 2023, vedi l'articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. 24/2023. Per il testo in vigore fino a tale data vedi testo previgente.
(2) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come disposto dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. 24/2023.
(3) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179, successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come disposto dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. 24/2023.
(4) Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

Art. 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II
Sanzioni in generale

Art. 9
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258,23 - NdR ad un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1.549,37 - NdR].
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila [valore in euro 103,29 - NdR].

Art. 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni [valore in euro 103.291,38 - NdR] se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni [valore in euro 10.329,14 - NdR].

Art. 13
Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (1).
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 9, lettera a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

Art. 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15
Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
b-*bis*) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (1).
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
(1) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
1-*bis*. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

Art. 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
(1) Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20

Reiterazione

Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (2)
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n.898. (3)

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Rubrica sostituita dall’art.5, comma 1, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.
(2) Comma modificato dall’art.5, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.
(3) Comma introdotto dall’art.5, comma 1, lettera a), numero 3) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.

Art. 24-bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (2), si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'art.-7 della L. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Art. 24-ter
Delitti di criminalità organizzata (1)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 25
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-*bis* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. (2)
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (3) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (2).
5-*bis*. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (2).
(1) Rubrica modificata dapprima dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e successivamente sostituita dall'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.
(2) Comma modificato dapprima dall'art.1, comma 9, lettera b) della L. 9 gennaio 2019, n.3 e successivamente modificato dall'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2, della Legge 6 novembre 2012, n.190.

Art. 25-bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-bis.1
Delitti contro l'industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
(1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-ter

Reati societari (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile e da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);

(Omissis). (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento-a duecentosessanta quote (8);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (10);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (23).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(4] Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n.190. Modificata dall'articolo 6 del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
(23) Lettera inserita dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Art. 25-quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 – undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera modificata dall'articolo 6 della L. 29 ottobre 2016, n. 199
(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39.

Art. 25-sexies

Abusi di mercato (1)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente

periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, nr.186.

Art. 25-octies 1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n.116, come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121.

Art. 25-undecies

Reati ambientali (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art.452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1.bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1. bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (2)
1. ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (3)
1. quater Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un Anno. (4)
(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
(2) Comma inserito dall'articolo 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
(3) Comma inserito dall'articolo 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
(4) Comma inserito dall'articolo 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Art. 25-terdecies
Razzismo e xenofobia (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654(2), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5, Capo II della L.20 novembre 2017, n. 167.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1° marzo 2018, n.21 in tema di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n.103. L'articolo è stato sostituito dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, che ha inserito nel codice penale l'Art.604-*bis* c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il terzo comma dell'Art.604-*bis* c.p. riproduce i contenuti del comma 3-*bis* dell'art.3, L.13 ottobre 1975, n.654.

Art.25-quaterdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n.39

Art. 25-quinquiesdecies
Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (2):
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (3)
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (~~3~~4)
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (~~3~~5)
(1) Articolo inserito dall'articolo 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
(2) Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
(3) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art.25-sexiesdecies
Contrabbando (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
(1) Articolo inserito dall'art.5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75.

Art. 25-septiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale (1)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
(1) Articolo inserito dall'art.3della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Art. 25-duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'art.3della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Art. 26
Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Art. 28
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33
Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 34
Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato

All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36
Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37
Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39
Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato dal difensore.

Art. 40
Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
Prove

Art. 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45
Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17.

Art. 46
Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno (1).
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (1).
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
(1) Comma modificato dall'art.1, comma 9, lettera c) della L. 9 gennaio 2019, n.3.

Art. 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53
Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (1).
1-*ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n, 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17.

Art. 54
Sequestro conservativo

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55
Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57
Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58
Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59
Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60
Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64
Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura (1).
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

(1) Comma modificato dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, come disposto dall'articolo 99-bis del D.Lgs. 150/2022 medesimo. Per il testo vigente fino a tale data, vedi testo storico.

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73

Revisione delle sentenze

Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74
Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Art. 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78
Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

Art. 81

Certificati dell'anagrafe

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

Art. 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

Art. 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della

giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) omissis (1);
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.

LEGGE 16 marzo 2006 n.146 (in Suppl. ordinario n. 91 alla Gazz.Uff., 11 aprile, n. 85). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (1) .

(1) A norma del Comunicato 20 gennaio 2007, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 17, comma 2 della Convenzione e 18, comma 2, del Protocollo, l'Atto internazionale di cui alla presente legge è entrato in vigore sul piano internazionale in data 1° settembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3

Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 4

Circostanza aggravante (1)

1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 7, lettera p), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21 e sostituito dall'articolo 61-bis del codice penale “Circostanza aggravante del reato transnazionale”.

Art. 5

Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli

1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6

Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria

1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 7

Trasferimento dei procedimenti penali

1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.

Art. 8

Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia

1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Art. 9

Operazioni sotto copertura

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego (1);
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 10
Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (1).
[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (1).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Comma abrogato dall' articolo 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente

1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Art. 12
Attività di indagine a fini di confisca

1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 13
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia

1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 14
Modifica dell'articolo 377 del codice penale

1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Art. 15
Interventi in materia di armi da fuoco

1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE

Testo in lingua francese
Omissis.
Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE:
CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA

Art. 1
Scopo

Lo scopo della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine transnazionale organizzato in maniera più efficace.

Art. 2
Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:
a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
c) "Gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non si e' costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato e ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente.
g) "Confisca", che include - laddove applicabile - l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
h) "Reato presupposto " indica qualunque reato a seguito del quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
i) " Consegna controllata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o piu' Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica " indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per:
(a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
(b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato e' di natura transnazionale se:

(a) e' commesso in più di uno Stato;
(b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
(d) e' commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 4
Tutela della sovranità

1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno.

Art. 5
Penalizzazione della partecipazione
ad un gruppo criminale organizzato

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:
(a) ad una o a entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale:
(i) l'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave, per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale, e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;
(ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e dell'attività criminale in generale di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in questione; partecipa attivamente
a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato, consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
(b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la perpetrazione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate sui fatti.
3. Gli Stati Parti il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del presente articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, si accertano che il loro diritto interno copra tutti i reati gravi commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1 a) (i) del presente articolo alla perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.

Art. 6
Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato

1. Ogni Stato Parte adotterà, in conformità ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, se commessi intenzionalmente:
a) (i) alla trasformazione o al trasferimento di beni, pur sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di aiutare qualsiasi persona

coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione;
(ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
b) e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
(i) all'acquisizione, possesso, o utilizzo di beni, il cui possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento in cui li riceve, che essi sono provento di reato;
(ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente articolo, o ad ogni altra associazione, intesa, tentativo o complicità mediante la fornitura di assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua perpetrazione.
2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma di reati presupposti;
b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
c) Ai fini del paragrafo b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori dal territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte sono reati presupposti solo quando il relativo comportamento costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e sarebbe reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio.
d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo, nonché di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una descrizione di esse
e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto.
f) La conoscenza, l'intenzione o la motivazione, in quanto elementi costitutivi di un reato enunciato al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze obiettive basate sui fatti.

Art. 7

Misure per combattere il riciclaggio di denaro

1. Ogni Stato Parte:
a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire ed individuare ogni forma di riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e dichiarazione di transazioni sospette;
b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, si accerta che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale, alle condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la creazione di un servizio di informazioni finanziarie che funga da centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive per rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di denaro in contante et di titoli negoziabili, rispettando le garanzie che assicurano una corretta utilizzazione delle informazioni, senza ostacolare in alcun modo la circolazione di

capitali lecitivi. In particolare, potra' essere stabilito l'obbligo, per i privati e le imprese, di segnalare i trasferimenti oltre frontiera di rilevanti somme in denaro contante e di titoli negoziabili.
3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per lottare contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale regionale, sub-regionale e bilaterale fra le autorita' giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorita' di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

Art. 8

Penalizzazione della corruzione

1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per sé stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per sé stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un reato stabilito in conformità al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed applicata nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.

Art. 9

Misure contro la corruzione

1. Oltre alle misure di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente al suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue autorità operino efficacemente in materia di prevenzione, individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali, e conferisce a tali autorità un'indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

Art. 10

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

Art. 11

Azione penale, sentenza e sanzioni

1. Ciascuno Stato Parte rende la perpetrazione di un reato stabilito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravità di detto reato.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera affinché qualsiasi potere giudiziario discrezionale-conferito dal suo diritto interno e inerente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui che hanno commesso reati previsti nella presente Convenzione- sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure d'individuazione e di repressione di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di esercitare un effetto deterrente per quanto concerne la loro perpetrazione.
3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate in conformità al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza del convenuto nel corso di un'ulteriore procedura penale.
4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi tribunali o altre autorità competenti tengano a mente la gravità dei reati di cui nella presente Convenzione, quando prendono in considerazione l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nell'ambito del suo diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso del quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di cui nella presente Convenzione, tale periodo potendo essere ulteriormente prolungato qualora il presunto colpevole si sia sottratto alla giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, nonché dei mezzi giuridici di difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano la legalità delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono perseguiti e puniti in conformità al diritto di tale Stato Parte.

Art. 12

Confisca e sequestro

1. Gli Stati Parti adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca i:
a) dei proventi di reato derivanti da reati determinati dalla presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi
b) dei beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per consentire l'individuazione, la localizzazione, il blocco, o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca.
3. Se il provento di reato e' stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento.
4. Se il provento di reato e' stato confuso con beni lecitamente acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi potere di blocco o di sequestro, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore preventivato del provento di reato.
5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato, dai beni in cui il provento di reato e' stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato e' stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13,ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altri organi competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano

esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di esigere che l'autore di un reato stabilisca l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale esigenza e' compatibile con i principi del loro diritto interno e con la natura della procedura giudiziaria e di altri procedimenti.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che vi sono contenute sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

Art. 13
Cooperazione internazionale ai fini della confisca

1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato di cui nella presente Convenzione, una richiesta di confisca di proventi del crimine, di beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione, situati nel suo territorio:
a) trasmette la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e' accordato, vi da' esecuzione; oppure
b) trasmette alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente in conformità all'art. 12, paragrafo I della presente Convenzione, nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per individuare, localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca da decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia ai sensi di una richiesta formulata secondo il paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e informazioni indicanti entro quali limiti si richiede di eseguire il provvedimento;
c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste.
4. I provvedimenti o le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, in conformità al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo, e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Art. 14

Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati

1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi e' richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese che prevedono:
(a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
(b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Art. 15

Giurisdizione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e 23 della presente Convenzione, quando:
a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure
b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento della perpetrazione del reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì dichiarare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
(a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino;
(b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona apolide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure
(c) Il reato e':
(i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un grave reato sul suo territorio;
(ii) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i) o (ii) o b) (i) della presente Convenzione sul suo territorio;
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione, quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che e' un suo cittadino.

4. Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato informato, o e' venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Art. 16
Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a) o b) implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono:
(a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e (b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti al presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi in base alle quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estradizione.
8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive leggi interne e dei rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.

10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parti in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale.
11. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale e' stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente a liberare dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora l'estradizione richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata e' cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento interno lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo e' garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso godimento di tutti i diritti e delle garanzie fornite dalla legislazione interna dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche e che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
15. Gli Stati Parti non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire informazioni relative alle sue affermazioni.
17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.

Art. 17

Trasferimento delle persone condannate

Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Art. 18

Assistenza giudiziaria reciproca

1. Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente Convenzione così come previsto all'articolo 3, ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli

strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiedente in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
(a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone;
(b) notificare documenti di natura giudiziaria;
(c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo;
(d) esaminare oggetti e luoghi;
(e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
(f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
(g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
(h) facilitare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
(i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che detto informazioni possano essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni in conformità al paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini ed ai procedimenti penali nello Stato dell'Autorità competente che fornisce le informazioni. L'Autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni al loro uso. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
6. Le norme del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.
7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste effettuate ai sensi del presente articolo se gli Stati Parte in questione non sono vincolati da un trattato di reciproca assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di tale trattato, a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i commi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. Gli Stati Parti possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, Io Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi d'identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni

penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione, può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b) Le Autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
(a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona e' stata trasferita;
(b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato dalle Autorità competenti di entrambi gli Stati Parte.
(c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la persona, di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
(d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona e' stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione.
Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, può designare un'autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l'autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta Autorità competente, Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dall'autorità centrale designata a tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
(a) l'autorità che formula la richiesta;
(b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;

(c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
(d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
(e) laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui trovano e la loro nazionalità;
(f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita in conformità al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non e' contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, in conformità alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qualvolta ciò e' possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone o esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi perché l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere ne' utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto, per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tal caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:
(a) se la richiesta non e' formulata in conformità alle disposizioni del presente articolo;
(b) se lo Stato Parte valuta che l'esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
(c) se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorità;
(d) se la richiesta e' contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' più necessaria.
25. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.

26. Prima di respingere una richiesta in conformità al paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi..
27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente, non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne' sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto, o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parti a decorrere dalla data in cui e' stato ufficialmente informato che la sua presenza non e' più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta, nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29, Lo Stato Parte richiesto:
(a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
(b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale;
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualità di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Art. 19
Indagini comuni

Gli Stati Parti valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

Art. 20
Tecniche speciali d'investigazione

1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per

caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Art. 21

Trasferimento dei procedimenti penali

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e' ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.

Art. 22

Istituzione del casellario penale

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

Art. 23

Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:
(a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
(b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Art. 24

Protezione dei testimoni

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo:
(a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il trasferimento di domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione di tali persone;
(b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumità del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

Art. 25

Assistenza alle vittime e loro protezione

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.

2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Art. 26

Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie

1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
(a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
(i) l'identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
(ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
(iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di un reato trattato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di garantire l'immunità dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti in un altro Stato Parte, gli Stati Parti interessati potranno prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 27

Cooperazione di polizia

1. Gli Stati Parte collaborano strettamente fra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive:
(a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte interessati lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
(b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione d'indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
(i) l'identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la localizzazione di altre persone coinvolte;
(ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
(iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati;
(c) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi:

(d) per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
(e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;
(f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli:
In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, le Parti utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.
3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.

Art. 28
Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni
sulla natura della criminalità organizzata

1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

Art. 29
Formazione e assistenza tecnica.

1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
(a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
(b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
(c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
(d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
(e) raccolta delle prove;
(f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;

(g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
(h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalità transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna;
(i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca.
Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.

Art. 30
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica

1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale ed in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile, e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali:
(a) per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;
(b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli a attuare con successo la presente Convenzione;
(c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno anche prendere in particolare considerazione, in conformità alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
(d) per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la

cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Art. 31

Prevenzione

1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità transnazionale organizzata.
2. Gli Stati Parte s'impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
(a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;
(b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate, e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;
(d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
(i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
(ii) l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;
(iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
(iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità transnazionale organizzata. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità transnazionale organizzata.
7. Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e con le rilevanti organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel presente articolo. Ciò include la partecipazione a progetti internazionali volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato, ad esempio alleviando le circostanze che rendono gruppi socialmente emarginati vulnerabili all'azione della criminalità transnazionale organizzata.

Art. 32

Conferenza delle Parti alla Convenzione

1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità transnazionale organizzata e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
(a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
(b) agevolare lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli ed alle tendenze della criminalità transnazionale organizzata ed alle prassi coronate da successo per combatterla;
c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
(c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente Convenzione
(d) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3(d) e (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative e amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

Art. 33
Segretariato

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Segretariato:
(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte all'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5, della presente Convenzione; e
(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.

Art. 34
Attuazione della Convenzione

1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

Art. 35
Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 36

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione e' aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione in conformità al paragrafo 1 di questo articolo.
3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla presente Convenzione.
Tale organizzazione inoltre informerà il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.
4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o, organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Art. 37

Relazione con i Protocolli

1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
2. Al fine di divenire Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non e' vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato,unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

Art. 38

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Art. 39

Modifica

1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati Membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore, in relazione ad uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Art. 40

Denuncia

1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati membri l'hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Art. 41

Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' nominato depositario della presente Convenzione.
2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

PROTOCOLLO

Testo in lingua francese.

Omissis.

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Preambolo

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e combattere la tratta delle persone, in particolare di donne e di fanciulli, esige dai paesi di origine, di transito e di destinazione un approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a prevenire tale tratta, a punire i trafficanti ed a tutelare le vittime di questa tratta, in particolare facendo rispettare i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,

In considerazione del fatto che, malgrado l'esistenza di vari strumenti internazionali contenenti regole e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, non vi e' alcun strumento universale che concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone,

Preoccupati per il fatto che, in assenza di tale strumento, le persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente tutelate,

Ricordando la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998 dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un comitato intergovernativo speciale, aperto a tutte le iscrizioni, allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare in particolare uno strumento internazionale di lotta contro la tratta di donne e fanciulli;

Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, faciliterà la prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalità,

Hanno convenuto quanto segue:

§ I

I. Disposizioni generali

Art. 1

Relazioni con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso sarà interpretato congiuntamente alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria di detto Protocollo.

3. I reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati determinati in conformità alla Convenzione.

Art. 2

Oggetto

Gli scopi del presente Protocollo sono:

a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con particolare attenzione per le donne ed i fanciulli;

b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;

c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di conseguire tali obiettivi.

Art. 3

Terminologia

a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo di organi;

b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, e' irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al capoverso a);

c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza di un fanciullo al fine di sfruttarlo sarà considerato "tratta di persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso a) del presente articolo;

d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di età inferiore a diciotto anni.

Art. 4

Portata di applicazione

Il presente Protocollo si applicherà, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed ai procedimenti concernenti i reati stabiliti in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo, quando tali reati sono di natura transnazionali e vi e' implicato un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione delle vittime di tali reati.

Art. 5

Incriminazione

1. Ciascuno Stato Parte adotterà tutte le misure legislative e di altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, qualora siano stati commessi intenzionalmente.

2. Ciascun Stato Parte adotterà inoltre le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in quanto reato:

(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) la partecipazione a titolo di complicità, ad un reato stabilito in conformità al paragrafo 1 del presente articolo; e

(c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato stabilito in conformità al paragrafo I del presente articolo, o di fornire istruzioni ad altre persone affinché lo commettano.

§ II

II. Protezione delle vittime del tratta di persone

Art. 6

Assistenza e proiezione concesse
alle vittime della tratta di persone

1. Se del caso, e nella misura del possibile in base alla sua legislazione interna, ciascun Stato Parte tutela la privacy e l'identità delle vittime della tratta di persone, facendo in modo che i procedimenti giudiziali relativi a tale tratta non siano divulgati al pubblico.

2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento interno giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime della tratta di persone, se del caso:

a) informazioni sulle procedure giudiziarie ed amministrative applicabili;

b) un'assistenza per fare in modo che i loro pareri e le loro preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle fasi appropriate della procedura penale intentata contro gli autori di reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con le

organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile, ed in particolare di fornire loro:
(a) Un alloggio adeguato;
(b) Consulenza ed informazioni, in particolare per quanto riguarda i diritti che la legge riconosce loro, in una lingua per esse comprensibile;
(c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale;
(d) Possibilità di lavoro, d'istruzione e di formazione professionale.
4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, dell'eta', del sesso e dei bisogni specifici delle vittime della tratta di persone, soprattutto i bisogni specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione e cure adeguate.
5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano sul suo territorio.
6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito.

Art. 7
Status delle vittime della tratta
di persone negli Stati di accoglienza

1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminerà se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati.
2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Art. 8
Rimpatrio delle vittime della tratta di persone

1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della tratta di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente conto della sicurezza di questa persona, il rientro di quest'ultima senza ritardi indebiti o irragionevoli.
2. Quando uno Stato Parte rimanda una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, questo rientro avviene tenendo debitamente conto della sicurezza della persona, nonché della fase in cui si trova qualsiasi procedura giudiziaria connessa al fatto che detta persona e' vittima della tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario.
3. Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato Parte richiesto verifica, senza ritardi indebiti o irragionevoli, se una vittima della tratta di persone e' un suo cittadino o se aveva diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio al momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte - di cui questa persona e' cittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata sul territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa persona di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa.
5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi diritto concesso alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge dello Stato Parte di accoglienza.
6. Il presente articolo non pregiudica qualsivoglia accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

§ III
III. Prevenzione, cooperazione ed altre misure.

Art. 9
Prevenzione della tratta delle persone

1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonché altre misure per:
a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e
b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi d'informazione, nonché iniziative sociali ed economiche, al fine di prevenire e combattere la tratta delle persone.
3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in conformità al presente articolo, includeranno, a seconda di come convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile.
4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la povertà, il sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunità.
5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di persone.

Art. 10
Scambio d'informazioni e formazione

1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano loro di determinare:
a) se degli individui che attraversano o tentano di attraversare una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta delle persone;
b) i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera internazionale ai fini della tratta di persone;
c) I mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonché le misure che possono permettere di scoprirli.
2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresì inoltre tener conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e le questioni relative ai fanciulli ed alla diversità dei sessi, e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della società civile.
3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo delle restrizioni per il loro uso.

Art. 11
Misure di confine

1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare la tratta delle persone.
2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre misure appropriate, per impedire, per quanto possibile, l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo.

3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia di' trasporti o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza.
4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformità alla sua legislazione interna, affinché l'obbligo enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da sanzioni.
5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali permettano, in conformità alla sua legislazione interna, di negare l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati determinati in conformità al presente Protocollo o di annullare il loro visto.
6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.

Art. 12

Sicurezza e controllo dei documenti

Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:
a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identità che rilascia siano di qualità tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente;
b) per garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.

Art. 13

Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.

§ IV

IV. Disposizioni finali

Art. 14

Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato.
2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta.
L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.

Art. 15

Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per mezzo di negoziazione.
2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle modalità dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si

considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto a tutti gli Stati per la firma, dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo (Italia) e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo e' altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, tale organizzazione dichiara la portata della sua competenza per quanto riguarda le materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza per quanto concerne le questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica sarà considerato come strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione dello strumento rilevante, oppure alla data in cui quest'ultimo entra in vigore in applicazione del presente articolo, se questa data e' posteriore.

Art. 18

Emendamento

1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al fine di esaminare la proposta e adottare una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per addivenire ad un consenso su ciascun emendamento. Una volta esauriti tutti gli sforzi in vista di un consenso, senza che un accordo sia

stato raggiunto, l'emendamento esigerà come estrema risorsa per essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente Protocollo.
Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore nei confronti di uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito, ad opera di detto Stato Parte, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento.
5. Un emendamento entrato in vigore e' vincolante riguardo agli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a farne parte. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti che essi hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 19

Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una siffatta denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 20

Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Protocollo.
2 L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

PROTOCOLLO

Testo in lingua francese
Omissis.
Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace,

Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale,

Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

Tenendo presente il principio della parità dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.

Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità:

Hanno convenuto quanto segue:

§ I
I. Norme generali
Art. 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso e' interpretato congiuntamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo.
3. I reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformità alla Convenzione.

Art. 2
Oggetto

Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.

Art. 3
Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

a) l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal fine o che può agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformità alla legislazione interna. Ciò nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;

b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco;

c) il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato;

d) l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:

i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;

ii) senza licenza ne' autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo;

oppure

iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformità all'articolo 8 del presente Protocollo;

Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformità alla legislazione interna;

e) l'espressione " traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;

f) il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni.

Art. 4
Portata d'applicazione

1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi e' implicato.

2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5
Incriminazione

1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:

a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;

b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
c) alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio (o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo).
2. Ciascuno Stato Parte può altresì adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti:
a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I del presente articolo.

Art. 6

Confisca, sequestro e uso

1. Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito.
2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti, elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne e' stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.

§ II

II. Prevenzione

Art. 7

Conservazione delle informazioni

Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonché per prevenire e individuare tali attività. Le informazioni in oggetto sono le seguenti:
a) i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo;
b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Art. 8

Marcatura delle armi da fuoco

1. In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte:
a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il quale consente a tutti gli Stati d'identificare facilmente il paese di fabbricazione;
b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento dell'arma da fuoco ad opera delle autorità competenti di questo paese, nonché un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso.

c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il trasferimento.
3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.

Art. 9
Neutralizzazione delle armi da fuoco

Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione in appresso:
a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;
b) prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.

Art. 10
Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.

1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:
a) Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;
b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e ciò senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale.
3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.
5. Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.
6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per tini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.

Art. 11
Misure di sicurezza e di prevenzione

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti:

a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;
b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.

Art. 12

Informazioni

1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta ciò e' possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare:
a) i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli;
c) le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonché le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacità di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attività illecite.
4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore.
5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Paste in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non può essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne e' avvisato prima che queste ultime siano divulgate.

Art. 13

Cooperazione

1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonche' di

loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 14

Formazione professionale ed assistenza tecnica

1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Art. 15

Agenti venditori e intermediazione

1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione.

Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come:

a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio;

b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione; oppure

c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione.

2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'inter-mediazione, come enunciato al paragrafo I del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo.

§ III

III. Disposizioni finali

Art. 16

Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo.

2. Ogni controversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli e', su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva.

4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.

2. Il presente Protocollo e' altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purché almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.

Art. 19
Emendamento

1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrerà, come estrema risorsa, affinché l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo.
Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.
3. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.

4. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento.
5. Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.

Art. 20
Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri hanno denunciato quest'ultimo.

Art. 21
Depositario e lingue

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

PROTOCOLLO

Testo in lingua francese
Omissis.
Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA

Preambolo
Gli Stati - Parte del presente Protocollo,
Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,
Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri ed il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,
Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano ed una piena tutela dei loro diritti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi e' nessun strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse.
Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore di traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti,
Ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea Generale del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare.
Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato.
Hanno convenuto quanto segue:

§ I
I. Disposizioni generali
Art. 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso e' interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione.

3. I reati previsti conformemente all'articolo 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2

Scopo

Lo scopo del presente Protocollo e' di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Art. 3

Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non e' cittadina o residente permanente.

(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;

(c) "Documento di viaggio o d'identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:

i) che e' stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o

ii) che e' stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi altro modo illegale; o

iii) che e' utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Art. 4

Portata di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività d'indagine ed al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Art. 5

Responsabilità penale dei migranti

I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6.

Art. 6

Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:

a) al traffico di migranti;

b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di migranti;

(i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;

(ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere detto documento;

c) al fatto di permettere ad una persona che non e' cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo.
(c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo:
(a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita o l'incolumità dei migranti coinvolti; o
(b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

§ II

II. Traffico di migranti via mare

Art. 7

Cooperazione

Gli Stati Parti cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Art. 8

Misure contro il traffico di migranti via mare.

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a:
(a) fermare la nave;
(b) ispezionare la nave e
(c) se vengono rinvenute prove che la nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione

dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del abilitate a ricevere domande di assistenza, di conferma dell'immatricolazione sul suo registro o del diritto, per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune.
Tale designazione deve essere notificata tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa e' senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto e' confermato da prove, detto Stato parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

Art. 9

Clausole di salvaguardia

1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:
a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale,
2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformità al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessità di non ostacolare o modificare:
a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o
b) l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

§ III

III. Misure di prevenzione, di cooperazione e altre misure

Art. 10

Informazione

1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
a) punti d'imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
b) l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
c) l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o d'identità in bianco;

d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo ed i mezzi per individuarli;
e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.
2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 11

Misure di frontiera

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare il traffico di migranti.
2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, per quanto possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (a) del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformità al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, in conformità al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui presente Protocollo.
6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione ed il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Art. 12

Sicurezza e controllo dei documenti

Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:
(a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Art. 13

Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Art. 14

Formazione e cooperazione tecnica

1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.

2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta.
Questa formazione comprende:
a) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o d'identità fraudolenti;
c) la raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali;
e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

Art. 15

Altre misure di prevenzione

1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi d'informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo sono un'attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. In conformità all'articolo 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.
3. Ciascuno Stato parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo ed la cooperazione a livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà ed il sottosviluppo.

Art. 16

Misure di tutela e di assistenza

1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto degli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo' essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
3. Ciascuno Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumita', e' in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.
5. Nel caso di detenzione di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna

sulle relazioni consolari [1], laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari ed la comunicazione con essi.

---

[1] Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 596, nn. 8638-8640 all'art. 6 del presente Protocollo e che e' un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.

Art. 17

Intese e Accordi

Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di:

a) Istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo;

oppure

b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 18

Ritorno dei migranti oggetto di traffico

1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che e' stata oggetto della condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.

2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.

3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e' suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.

4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona e' cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.

5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.

6. Gli Stati Parti possono cooperare con le competenti organizzazioni internazionali nell'applicazione del presente articolo.

7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.

8. IL presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

§ IV

IV. Disposizioni finali

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del

1951 [2] ed il Protocollo del 1967[3], relativi allo Status di rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure e' coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

---

[2] Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545
[3] Ibid., vol. 606, n° 8791

Art. 20
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia Internazionale tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 21
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà

in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Art. 23

Emendamento

1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l'emendamento, e' necessario un voto della maggioranza di due terzi degli Stati Parte al Protocollo, presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazioni a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati Membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, e' vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 24

Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte al presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciata.

Art. 25

Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Speciale

Milano, 7 novembre 2023

Aggiornamenti del documento

Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche
[•] 2023	*Aggiornamento del Modello alle modifiche organizzative intervenute in seguito all'entrata della Società nel Gruppo BPER*

SOMMARIO

1. GLOSSARIO 4
2. Premessa 4
3. Contenuti e struttura della parte speciale 4
3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione 6
3.2. Reati societari 20
3.3. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento 32
3.4. Reati di abuso di mercato 37
3.5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femmili – Delitti contro la personalità individuale 40
3.6. Reati con finalità di terrorismo 45
3.7. Reati informatici 50
3.8. Reati transnazionali 56
3.9. Riciclaggio, Ricettazione, Autoriciclaggio, impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita 60
3.10. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 64
3.11. Reati di ostacolo alla giustizia 74
3.12. Reati di Criminalità Organizzata 76
3.13. Reati contro l'Industria e il Commercio 78
3.14. Reati in materia di violazione del diritto d'autore 82
3.15. Reati Ambientali 86
3.16. Reati di Impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno 96
3.17. Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 98
3.18. Reati di razzismo e xenofobia 100
3.19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 102
3.20. Reati TributarI 104
3.21. Reati di Contrabbando 110
3.22. Reati contro il patrimonio culturale 115
3.23. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 120

1. GLOSSARIO

Si rinvia alle definizioni contenute nel documento “Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale”.

2. PREMESSA

La **Parte Speciale** descrive le diverse categorie di Reati Presupposto con indicazione delle Attività Sensibili e dei princìpi di comportamento e di controllo che rappresentano i presidi individuati dalla Società per prevenire la commissione dei predetti reati e la conseguente possibile responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3. CONTENUTI E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni dedicate alle varie tipologie di Reati Presupposto contemplate dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, la Parte Speciale si compone delle seguenti sezioni:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Reati societari;
3. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento;
4. Reati di abuso di mercato;
5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale;
6. Reati con finalità di terrorismo;
7. Reati informatici;
8. Reati transazionali;
9. Riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita;
10. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. Reati di ostacolo alla giustizia;
12. Reati di criminalità organizzata;
13. Reati contro l’industria e il commercio;
14. Reati in materia di violazione del diritto d’autore;
15. Reati ambientali;
16. Reati di impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno;
17. Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
18. Reati di razzismo e xenofobia;
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
20. Reati tributari;
21. Reati di contrabbando;
22. Reati contro il patrimonio culturale;
23. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ciascuna sezione della Parte Speciale è strutturata come segue:

1. **indicazione delle fattispecie di reato**;

   In particolare, in ciascuna sezione vengono indicati:
   - l'articolo e la rubrica dei singoli reati. Il testo dei reati e la spiegazione completa degli stessi sono contenuti nell'allegato "Mappa dei reati e delle relative esemplificazioni", al quale si rinvia;

   - le "Occasioni di reato e aree aziendali a rischio", ovverosia le ipotesi concrete in cui i reati possono configurarsi all'interno della realtà societaria di BPER Reoco e le aree aziendali coinvolte;

   - l'"Indice di rischio e probabilità di realizzazione".
     La determinazione dell'"Indice di rischio" attribuito a ciascun reato, sulla base di valutazioni oggettive relative al tipo di sanzione (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) commisurate alla probabilità (assente, bassa, moderata, medio alta, alta e molto alta) che nell'ambito dell'attività svolta da BPER Reoco possano verificarsi determinati tipi di reato.
     Gli "Indici di rischio" possono quindi essere:
     - assente;
     - trascurabile;
     - poco rilevante;
     - moderatamente rilevante;
     - rilevante;
     - molto rilevante;

     L'"Indice di rischio", la probabilità di realizzazione e il modello di *scoring* utilizzato per il calcolo degli stessi sono contenuti nell'Allegato "Strumento di monitoraggio per la mitigazione dei rischi".

2. **descrizione** – ove ritenute esistenti in seguito a un'attività di *risk assessment* e in considerazione dell'"Indice di rischio" e della probabilità di realizzazione dei reati inclusi nelle singole sezioni – **delle Attività Sensibili**;

3. **indicazione dei princìpi di comportamento**;

4. **indicazione dei princìpi di controllo**.

3.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 24-*bis* e 25 del Decreto sono le seguenti:

3.1.1.1. **Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio
Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe - nell'ambito dell'attività di gestione amministrativa di fonti esterne di finanziamento per la formazione per conto di BPER Reoco e per il tramite dei singoli uffici interessati - impiegare in maniera difforme dalla destinazione vincolata i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti statali o comunitari ricevuti.

Analoga attività potrebbe posta in essere dal responsabile di una struttura di BPER Reoco con riguardo ai finanziamenti ottenuti per i restauri di un edificio di pregio storico o artistico di cui la Società sia proprietaria.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.2. **Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale potrebbe, tramite presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute, ottenere finanziamenti non dovuti generando di conseguenza un beneficio per la Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per BPER Reoco con un'alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.3. **Art. 2 Legge 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La norma non risulta essere significativa per la Società, considerato che l'operatività aziendale non afferisce ai settori dell'agricoltura.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" assente.

3.1.1.4. Art. 314, co. 1, c.p. - Peculato

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Rilevato che il personale di BPER Reoco non ricopre nell'esercizio delle sue attività la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non si può escludere che l'esponente aziendale concorra come estraneo nel reato proprio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

La tematica del concorso dell'estraneo nel reato proprio è da sempre oggetto di acceso dibattito; se ai sensi dell'art. 110 c.p. è chiaramente definita la responsabilità per concorso dell'estraneo nel reato proprio quando questi conosca la qualifica soggettiva dell'intraneo e voglia concorrere nella sua condotta illecita "qualificata soggettivamente", non altrettanto pacifica è la responsabilità dell'estraneo quando concorra con un soggetto qualificato in una condotta di per sé comunque penalmente rilevante (es.: peculato e appropriazione indebita), laddove l'art. 117 c.p. prevede che se muta il titolo per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono del medesimo reato, senza fare alcun cenno alla necessità che il diverso titolo sia conosciuto dagli altri.

In proposito sembra aver chiarito e fornito una linea guida interpretativa che salva la norma dell'art. 117 c.p. da incostituzionalità *ex* art. 27 Costituzione, una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. VI, 31.01.2019, n. 25390), che chiarisce come la responsabilità *ex* art. 117 c.p. presupponga comunque la conoscibilità della qualifica dell'intraneo da parte dell'estraneo affinchè mutui per lo stesso il titolo di responsabilità.

La questione risolta dalla citata Cassazione non è di poco momento ai fini che qui interessano: la conoscibilità o meno, da parte dell'esponente aziendale della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio del terzo nella cui condotta criminosa concorra, può infatti essere determinante ai fini del titolo della responsabilità (da reato proprio o da reato comune) e quindi anche ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente che potrà non sussistere quando l'esponente dello stesso che concorra nel reato col Pubblico Ufficiale veda mutare il titolo della sua responsabilità da reato proprio a reato comune quando il reato comune non ricada nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Proprio attingendo alla vicenda sottoposta al vaglio della suprema Corte, un'occasione di reato potrebbe riguardare l'attività dell'esponente aziendale che concorre nell'attività illecita dell'amministratore di sostegno (Pubblico Ufficiale) finalizzata a sottrarre beni mobili (ad es. forniture, arredi) dell'amministrato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.1.1.5. Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di BPER Reoco, non ricoprendo mai i dirigenti o dipendenti la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, può ricorrere nel caso di concorso in reato (si veda *supra* la questione del concorso dell'estraneo nel reato proprio) nell'interesse o a vantaggio della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.1.1.6. Art. 317 c.p. - Concussione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

L'esponente aziendale potrebbe concorrere (si veda *supra* la questione del concorso dell'estraneo nel reato proprio) col Pubblico Ufficiale nella condotta di concussione finalizzata a contribuire all'assunzione di un soggetto riconducibile ad esponenti della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, per assicurare alla Società il conseguimento di indebiti vantaggi (ad esempio, stipula di accordi commerciali con l'ente pubblico di riferimento, l'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, ecc.).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.1.1.7. Artt. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale deputato allo svolgimento di compiti di gestione dei patrimonio immobiliare della Società potrebbe deliberatamente corrompere Incaricati di Pubblico Servizio preposti a gestire gare d'appalto presso società partecipate da enti pubblici al fine di consentire alla Società l'aggiudicazione delle suddette gare con conseguenti vantaggi di natura commerciale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.8. Artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale potrebbe deliberatamente corrompere Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (es. ispettori di Banca d'Italia, Consob, ecc.) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione, con conseguente vantaggio per la Società (es. mancata applicazione di sanzioni)

Un esponente aziendale potrebbe essere indotto a dare denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (es. ispettori di ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione presso gli spazi immobiliari (es. anomalie relative all'impianto ricircolo aria, ecc.), con conseguente vantaggio per la Società (es. mancata applicazione di sanzioni, ecc.).

Un esponente aziendale nell'esercizio delle attività di gestione del patrimonio della Società potrebbe essere indotto a dare denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (es. assessori comunale, ecc.) affinché compiano un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (es. rilascio di una concessione edilizia senza la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio della stessa, ecc.)

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe deliberatamente corrompere Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (ad esempio, ispettori) affinché non rilevino eventuali irregolarità emerse in sede di ispezione, con conseguente vantaggio per la Società (ad esempio, mancata applicazione di sanzioni).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.1.1.9. Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un consulente legale esterno, che svolge attività nell'interesse di BPER Reoco sulla base di un apposito incarico, nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui è parte la Società, potrebbe deliberatamente corrompere Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano o non adempiano a obblighi derivanti dal loro ufficio, per danneggiare la controparte ed ottenere un provvedimento a vantaggio per la Società (ad esempio, la corresponsione di un risarcimento non dovuto, la delibera di un'autorizzazione/concessione nell'ambito di un contenzioso).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.10. Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale deputato allo svolgimento di compiti di gestione dei patrimonio immobiliare della Società potrebbe essere indotto da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio ad assegnare un incarico ad un professionista esterno (magari legato alla Pubblica Amministrazione) eludendo i criteri di professionalità, competenza o prezzo fissati dalla Società/dal Gruppo, per favorire l'instaurazione e/o lo sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula di contratti con la Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.1.1.11. Artt. 320 e 321 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto indicato nei paragrafi concernenti gli articoli 318 e 319 c.p.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.1.1.12. Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto indicato nei paragrafi concernenti gli articoli 318 e 319 c.p.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare per BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati presentano un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.1.1.13. Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La norma estende il perimetro di applicazione soggettiva degli artt. 314, 316 e da 317 a 323 c.p.. Ai fini della responsabilità amministrativa della Società di cui al D.Lgs. 231/2001, rilevano le condotte descritte negli articoli del codice penale precedentemente menzionati, cui si rinvia.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati presentano un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.1.1.14. Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di BPER Reoco, non ricoprendo mai i dirigenti o dipendenti della stessa la qualifica di Pubblico Officiale o Incaricato di Pubblico Servizio, può ricorrere nel caso di concorso nel reato (si veda *supra* per la questione del concorso dell'estraneo nel reato proprio) nell'interesse o a vantaggio della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati presentano un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.1.1.15. Art. 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Occorre distinguere due casistiche.

1. Esponente aziendale che offre la propria mediazione a un terzo:
- un dipendente della Società, che ha contatti con Pubblici Ufficiali e ha anche il ruolo per poter influenzare il loro operato, promette ad un terzo (es.: fornitore) di adoperarsi presso l'assessore agli appalti pubblici del Comune di riferimento per agevolare l'assegnazione del lavoro in gara se il terzo pratica sconti sulla fornitura.

2. Esponente aziendale che riceve offerta di mediazione da un terzo:
- una controparte promette a un dipendente di influire su un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per manipolare l'esito di un'attività in cambio dell'affidamento di una commessa.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.16. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il presente reato potrebbe configurarsi in caso di commissione di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura, ad esempio legato alla locazione di immobili, concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con un'alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati presentano un "Indice di rischio" rilevante.

3.1.1.17. Art. 640 c.p. - Truffa

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali potrebbe contribuire, con artifizi e raggiri all'indebita erogazione di contributi pubblici a favore della Società alterando la documentazione istruttoria necessaria a comprovare i requisiti per il loro ottenimento (ad esempio, alterazione dei dati dei documenti contabili).

Un esponente aziendale che svolge attività di gestione dei contratti di locazione, potrebbe, con artifici e raggiri trarre in errore le controparti contraenti in ordine agli adempimenti e alle responsabilità contrattuali inducendo i locatari al sostenimento di spese contrattualmente di competenza della Società.

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane, nell'ambito dell'attività di individuazione di fonti esterne di finanziamento per la formazione, potrebbe con artifizi a raggiri indurre in errore l'ente pubblico che eroga i fondi.

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane – nell'ambito dell'attività di regolarizzazione delle posizioni contributive del personale – con artifizi o raggiri, potrebbe indurre in errore un ente pubblico (es. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro) con riferimento al calcolo dei contributi fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale della Società o agli adempimenti obbligatori verso le categorie protette.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.1.1.18. Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane, nell'ambito dell'attività di individuazione di fonti esterne di finanziamento per la formazione e al fine del conseguimento di contributi o finanziamenti agevolati, potrebbe, tramite presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute, ottenere dei finanziamenti non dovuti generando di conseguenza un beneficio per la Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.1.1.19. Art 640-*ter* c.p. – Frode informatica

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione dei sistemi informatici aziendali potrebbe intervenire, su sollecitazione di esponente aziendale, su sistemi informatici esterni (ad esempio, potenziali controparti contrattuali/Pubblica Amministrazione) per alterare dati di natura contrattuale e procurare un vantaggio alla Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.1.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI

Con riferimento ai reati contro la PA sopra richiamati, le principali Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- partecipazione a gare pubbliche e attività di negoziazione e stipulazione di accordi con la PA,
- gestione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene con procedure negoziali o a evidenza pubblica,
- gestione dei trattamenti previdenziali,
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali,
- gestione dei contatti con soggetti pubblici per verifiche e ispezioni,
- gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri e loro impiego,
- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali;
- gestione del contenzioso.

Con riferimento ai reati contro la PA sopra richiamate, la Società ha, inoltre, individuato le seguenti attività non direttamente a rischio di commissione di reati, ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi ("**Attività Strumentali**"):

- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione e gestione dei rapporti con gli agenti immobiliari,
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili,
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza,
- gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni.

3.1.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla "Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione";
- in caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, non accondiscendervi e dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con BPER Reoco o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore e in conformità con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti del Ministero della Economia e delle Finanze, richiamate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9/2/2012.

In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA o le Autorità di Vigilanza a vario titolo competenti in errore;
- prescindere da informazioni dovute;
- in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo inquirente o giudicante o promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito fissati dalla Società;
- attestare la regolarità in fase di ricezione di beni e di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene e al servizio ricevuto;
- autorizzare il pagamento di beni e servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura e della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- autorizzare il pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, collaboratori o consulenti esterni della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai presenti divieti, i Destinatari sono tenuti a gestire i contatti con la Pubblica Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla "Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione".

Princìpi di controllo

- Con riferimento al sistema di deleghe e procure:
  - i soggetti delegati sono individuati in base al ruolo ricoperto e alle deleghe previste per il ruolo;
  - le procedure per l'esercizio delle facoltà delegate sono formalizzate;
  - gli accordi possono essere conclusi da soggetti aventi apposite facoltà assegnate al riguardo;
- deve essere garantito il rispetto del principio di tracciabilità sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali nell'ambito dei rapporti contrattuali con la PA. In particolare:
  - è prevista la predisposizione di adeguata e specifica documentazione relativa ad ogni fase della stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti;

- ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione e le controparti è formalizzato in un documento, firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al precitato delle deleghe;
- i soggetti terzi, rispetto alla Società, che intervengono nella sottoscrizione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società;
- i soggetti, coinvolti nell'attività in esame, devono archiviare/conservare tutta la documentazione relativa ai contratti per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte e delle decisioni effettuate;

- nell'ambito delle attività di partecipazione a gare pubbliche la Società garantisce: (i) la formale individuazione delle funzioni (interne o esterne) coinvolte nella gestione delle gare pubbliche (con la definizione di ruoli e responsabilità in relazione al processo di gara); (ii) l'obbligo del coinvolgimento di più soggetti (interni o esterni) nella preparazione e nel controllo della documentazione prima dell'invio all'ente; (iii) l'invio di un flusso informativo verso l'OdV avente ad oggetto i tratti salienti dell'attività ed eventuali criticità inerenti alla gestione della gara pubblica;
- la Società verifica che i servizi effettivamente prestati nei confronti dei soggetti pubblici corrispondano ai parametri di qualità e quantità indicati all'interno dei contratti e/o convenzioni stipulati con i medesimi e che non venga in alcun modo ostacolata l'eventuale attività di monitoraggio/controllo da essi svolta;
- nell'ambito della richiesta di autorizzazioni, i rapporti con la PA devono essere gestiti in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all'esecuzione delle attività;
- con specifico riferimento alla gestione di adempimenti catastali/urbanistici/edilizi in fase di recupero e intervento sugli immobili acquisiti, viene verificata la completezza della documentazione necessaria per provvedere alla richiesta di autorizzazioni/permessi alle autorità competenti;
- gli uffici competenti della Società, nell'ambito dell'esercizio delle attività in esame, conservano copia della documentazione consegnata all'ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti;
- in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, viene garantita la partecipazione di almeno due soggetti appositamente incaricati. Il Responsabile della struttura interessata dall'accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati;
- la Società assicura il monitoraggio costante – attraverso figure appositamente nominate all'inizio del processo – dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie. La Società assicura, inoltre, l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Società nella documentazione di richiesta. Deve essere presentato un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste;
- per ricostruire l'iter delle responsabilità e delle motivazioni a supporto delle decisioni assunte, le strutture, tempo per tempo, interessate e i soggetti competenti delle scelte effettuate, la

struttura di volta in volta interessata e/o i soggetti competenti (siano essi anche soggetti eventualmente esterni alla Società quali fornitori ecc.) devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione dei documenti connessi alla esecuzione di adempimenti e alla richiesta di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione;

- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all'interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità in esame nell'ambito dei livelli di servizio (*Service Level Agreement* – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- gli eventuali soggetti terzi, coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti, devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società;
- la Società monitora la gestione dei contenziosi da parte dei consulenti legali esterni appositamente incaricati. Ai consulenti che assistono la Società nell'ambito di un contenzioso viene richiesta la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e viene periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società;
- sono determinati i diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
- l'affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;
- il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell'importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al precitato sistema dei poteri e delle deleghe; l'autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società;
- con riferimento all'attività di stipula di contratti di compravendita e di locazione di immobili, la Società garantisce: il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e la definizione di specifici livelli autorizzativi per la stipula di contratti di acquisto/vendita/locazione; l'effettuazione di controlli di onorabilità in relazione alle controparti contrattuali; la tracciabilità ed evidenza delle logiche che hanno condotto alla definizione dei prezzi di acquisto/vendita/locazione; l'effettuazione di valutazioni periodiche del patrimonio in gestione a cura di esperti indipendenti/periti indipendenti; il divieto di definire listini/prezzi di acquisto/vendita/locazione per importi non congrui, al fine di privilegiare controparti segnalate o comunque "gradite" a soggetti pubblici; il divieto di avvalersi di mediatori non qualificati o a prezzi di mercato non congrui;
- con riferimento all'attività di vendita di immobili, la Società garantisce il rispetto della Procedura vendite beni immobiliari;
- le provvigioni riconosciute agli agenti immobiliari sono definite secondo parametri oggettivi fissati nei relativi contratti e in linea con la prassi di mercato;
- con riferimento a spese di rappresentanza, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni, l'approvazione delle spese sostenute spetta esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna descrive i meccanismi autorizzativi, dando indicazione dei soggetti aziendali a cui sono assegnati i necessari poteri;
- è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti.

Con specifico riferimento all'Attività Sensibile di utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali, si rinvia a quanto previsto nel par. 3.7 (dedicato ai Reati informatici).

Con riferimento all'Attività Strumentale di acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza), attività affidata principalmente a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione – oltre ai presidi definiti all'interno della Procedura Approvvigionamento di beni e servizi adottata dalla Società – i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l'attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell'area di attività in oggetto):

- le attività di pianificazione, gestione e controllo della spesa sono svolte in conformità al Regolamento di Gruppo del processo di pianificazione, gestione e controllo della spesa;
- vengono effettuati controlli di coerenza tra le richieste di acquisto sottoposte dai gestori di spesa e ciò che era stato preventivato in fase di *budgeting*, con le relative motivazioni, al netto delle spese straordinarie che possano rendersi necessarie;
- vengono svolti adeguati controlli per verificare l'esistenza di operazioni con parti correlate o soggetti collegati e, in caso affermativo, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dalla "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati";
- viene istituito un albo dei fornitori, gestito tramite un'apposita piattaforma, ove i principali fornitori si accreditano rendendo disponibile documentazione, utile alla loro valutazione, quale ad esempio: autocertificazione antimafia, DURC in corso di validità, dichiarazione dell'organico medio, dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti, autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 106/09, certificato di iscrizione alla CCIAA, ecc. Inoltre, per gli acquisti più importanti, viene effettuata anche una verifica dei fornitori tramite un'apposita banca dati;
- viene svolta una preventiva selezione ed analisi qualitativa dei fornitori, in modo tale da consentire che vengano selezionate controparti con caratteristiche tali da escludere il fatto che possano trovarsi in situazione di difficoltà economica o in liquidazione;
- a supporto delle attività in oggetto vengono adottati applicativi informatici, capaci di garantire un'adeguata gestione della sicurezza informatica e la tracciabilità degli interventi (in conformità alla procedura SAP);
- in presenza di spese rilevanti, a prescindere dall'eventuale indicazione di un possibile fornitore da parte dell'utente di spesa da cui è scaturita la richiesta di acquisto, devono essere valutate sempre almeno due offerte da parte di altri fornitori, tenendo in debita considerazione la notorietà, affidabilità e solidità del fornitore, la sua adeguatezza tecnico-professionale rispetto alla fornitura richiesta e l'eventuale rapporto di fiducia già instaurato sulla base di precedenti operazioni. Qualora si presentino casi particolarmente complessi o esposti a rischio devono essere organizzate gare strutturate. L'esito della gara e le valutazioni sottese alla scelta finale del fornitore devono essere puntualmente documentate mediante redazione di apposito verbale. In ogni caso, nell'individuazione del fornitore è sempre previsto il coinvolgimento dell'utente di spesa, per la valutazione degli aspetti tecnici;
- i Destinatari addetti alle attività in oggetto devono essere dotati di specifiche competenze tecniche e normative; tali competenze vengono mantenute ed aggiornate nel tempo, con la partecipazione periodica a corsi di formazione sulle materie di interesse specifico;
- la documentazione connessa alle diverse tipologie di selezione attuate (verbale di gara, offerte ricevute, ecc.) e, in generale, tutta la documentazione di rilievo inerente all'attività in oggetto viene debitamente archiviata e conservata;
- i compiti e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione dell'acquisto, formalizzazione del contratto ed emissione dell'ordine di acquisto, nonché di ricezione della

merce e gestione contabile della fornitura sono definiti in conformità al Regolamento di Gruppo del processo di acquisto e ciclo passivo. Le attività in oggetto sono svolte in base al principio di separazione dei compiti, attraverso corrette distribuzioni di responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- i fornitori sono sottoposti ad un monitoraggio reputazionale, mediante la consultazione del rapporto Best Cerved, che fornisce evidenze circa la proprietà societaria, gli ultimi bilanci ed eventuali notizie di stampa;
- ove possibile, i contratti vengano redatti sulla base di *template* standardizzati, che vengono previamente validati dalle strutture della Capogruppo competenti.

Con riferimento alle Attività Strumentali di selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale e di gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza, attività affidate principalmente a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l'attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell'area di attività in oggetto):

- le attività in oggetto vengono svolte nel rispetto del principio di tracciabilità; la documentazione relativa alla selezione e gestione del personale deve essere opportunamente archiviata;
- viene garantito il rispetto delle Linee guida per la gestione delle risorse umane, che disciplinano e formalizzano i princìpi e gli indirizzi di carattere generale attraverso cui perseguire gli obiettivi strategici in materia di gestione delle risorse umane;
- viene adottato uno specifico processo formalizzato, suddiviso in diverse fasi, che disciplina le la selezione dei dipendenti e del personale in somministrazione della Società secondo modalità trasparenti e tali da consentire di valutare l'onorabilità e la professionalità dei candidati. Il personale viene selezionato secondo criteri di assoluta trasparenza, correttezza ed obiettività, sulla base di una specifica profilatura della figura professionale richiesta per la posizione aperta;
- i sistemi di remunerazione, premianti e di incentivazione sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni del Codice Etico e del Regolamento di Gruppo del sottoprocesso di definizione e gestione delle politiche di remunerazione e incentivazione del personale. I sistemi di remunerazione non devono essere tali da incentivare l'adozione di comportamenti non in linea con quanto imposto dalla normativa vigente;
- vengono adottate procedure che consentano un analitico controllo dei giustificativi emessi al fine di ottenere i rimborsi spese (trasferte ecc.) da parte degli esponenti aziendali. Il processo di gestione dei viaggi aziendali del personale della Società viene gestito in conformità alle previsioni del Regolamento di Gruppo del sottoprocesso Gestione dei viaggi aziendali. Inoltre, l'intera procedura di presentazione e rimborso delle note spese relative alle trasferte del personale viene gestita tramite un applicativo informatico dedicato sistema di gestione e conservazione completamente informatizzato per la presentazione delle note spese;
- viene adottata un'apposita procedura informatica (Zucchetti) per alimentare e estrapolare i dati amministrativi relativi al personale (ad es, l'Anagrafica dipendenti).

3.2. REATI SOCIETARI

3.2.1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*ter* del Decreto sono le seguenti:

3.2.1.1. **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali - Art. 2621-*bis* cc – Fatti di lieve entità**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori e uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire all'approvazione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio, contribuendo a fornire una rappresentazione fittizia della situazione economico-patrimoniale di BPER Reoco, inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.

Gli amministratori e uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire all'approvazione di una riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale (con le relative tabelle di raccordo) che fornisca una rappresentazione fittizia della situazione economico-patrimoniale di BPER Reoco, inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.

Gli amministratori e uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire ad approvare un *set* informativo di bilancio e/o della situazione economico finanziaria (destinato ai soci e/o al pubblico) che prospetti una visione alterata della situazione economico-patrimoniale di BPER Reoco, inducendo in tal modo in errore soci, pubblico e potenziali investitori.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire (omettendo palesi anomalie o difformità rilevate in sede di gestione degli adempimenti contabili di competenza) alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero (sovra-rappresentazione aziendale finalizzata a fornire un'immagine fuorviante di BPER Reoco a potenziali investitori, sminuire gli utili nell'ottica di ottenere un risparmio di natura fiscale, esposizione a bilancio di un dato reale, ma con causale effettiva differente da quella esposta, ecc.).

Nel medesimo settore uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio, per non far emergere una situazione economico-patrimoniale instabile, potrebbero contribuire alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero sovrastimare dolosamente il valore degli immobili derivante da un'operazione di ristrutturazione per consentire a BPER Reoco di perseguire un indebito vantaggio (sovra-rappresentazione aziendale finalizzata a fornire un immagine fuorviante della Società a potenziali investitori).

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire a fornire dati fuorvianti alle competenti strutture di

BPER Reoco in merito a specifiche voci di costo sostenute da BPER Reoco. Tali casistiche potrebbero essere volte a riportare in bilancio fatti materiali non rispondenti al vero quali a titolo esemplificativo: sottostima di costi al fine di fornire una rappresentazione della Società fuorviante per potenziali investitori, sovrastima di spese al fine di sminuire gli utili nell'ottica di ottenere un risparmio di natura fiscale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Il reato, in esame, si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.2. Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato in esame non è direttamente configurabile in capo a BPER Reoco, non essendo la stessa una società quotata.

Tuttavia, essendo la Capogruppo una società quotata sul mercato regolamentato italiano, le condotte di cui all'articolo citato possono avere rilevanza considerati gli specifici obblighi informativi di bilancio cui è tenuta Capogruppo e di conseguenza BPER Reoco in quanto società controllata. In tal senso, il processo di predisposizione dei precitati documenti è regolato da linee guida predisposte dalla Capogruppo.

Considerato che la Capogruppo è una società quotata, gli amministratori della Società potrebbero concorrere nella condotta delittuosa della Capogruppo stessa rappresentando fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Considerato che BPER Reoco non è una società quotata, il reato non è direttamente configurabile in capo alla Società, se non nell'ipotesi del concorso nel reato altrui.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.2.1.3. Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori potrebbero, nei confronti del Collegio Sindacale, occultare fraudolentemente fatti dovuti (ad esempio, anomalie riconducibili a pratiche commerciali indebite poste in essere dalle strutture operative, carenze riscontrabili in merito all'attività di controllo direzionale sull'operatività delle strutture direzionali della BPER Reoco) che ove resi noti potrebbero comportare danni di natura economica (ad esempio, sanzioni) e/o reputazionali.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della segreteria societaria potrebbero omettere deliberatamente di comunicare al Collegio Sindacale

eventi pregiudizievoli per la Società rilevati in sede di svolgimento delle attività segretariali di propria competenza (es. anomalie riconducibili a operazioni societarie) affinché non vengano resi pubblici, con conseguenti danni di natura economica e/o reputazionale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare, infatti, in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.4. Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori, in concorso con altre strutture della Società o con Unità Organizzative Esternalizzate, potrebbero contribuire a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e generare un vantaggio per la stessa.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della segreteria societaria potrebbero contribuire, di concerto con gli amministratori, a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e procurarle un vantaggio.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare, infatti, in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.5. Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della segreteria societaria potrebbero contribuire di concerto con gli amministratori a formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale oppure tramite la sopravalutazione di conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.2.1.6. Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori potrebbero acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato, peraltro, non è applicabile a BPER Reoco e potrebbe configurarsi con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.2.1.7. Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della segreteria societaria potrebbero contribuire, di concerto con gli amministratori, a violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria con la volontà di arrecare un danno ai creditori della Società e procurarle un vantaggio.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.8. Art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori potrebbero omettere di dichiarare (volutamente) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale l'interesse personale in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione garantendo un vantaggio ai medesimi oltre che alla Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato, tuttavia, si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.2.1.9. Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e del bilancio potrebbero contribuire (omettendo anomalie o difformità rilevate in sede di gestione degli adempimenti contabili di competenza) alla predisposizione di documenti contabili in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero e fuorvianti che vengono presi in esame dal Consiglio e/o dalla Assemblea per le decisioni attinenti potenziali operazioni sulla Società e sul capitale sociale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.10. Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si potrebbe ipotizzare, in caso di liquidazione della Società, che i liquidatori effettuino la ripartizione dei beni tra i soci prima di soddisfare i creditori della Società oppure omettano l'accantonamento delle somme necessarie per adempiere agli obblighi verso i creditori della Società, arrecando così un danno ai creditori stessi.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato, tuttavia, ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati di cui agli articoli presentano un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.11. Art. 2635, comma 3, c.c. - Corruzione tra privati

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un amministratore/esponente aziendale della Società potrebbe chiedere all'amministratore di una società fornitrice, dietro dazione di una somma di denaro, l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti cagionando un danno alla società emittente in termini di maggiori imposte dirette e indirette nell'interesse della Società che potrebbe avere un beneficio in bilancio.

Un amministratore/esponente aziendale della Società potrebbe corrompere il liquidatore di una società perché favorisca la Società con compensi non dovuti che danneggiano la Società (es.: far apparire esposizioni debitorie verso la Società che si rivelino inesistenti), salvo che il fatto non integri la condotta di un reato più grave.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione delle risorse umane potrebbero contribuire all'assunzione di un soggetto riconducibile ad un esponente aziendale di una società terza, al fine di ottenere dallo stesso il compimento di un atto particolarmente vantaggioso per la Società (es. finalizzazione di un accordo commerciale, ecc.) e lesivo per la società terza.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione delle risorse umane, nell'ambito del processo di valutazione delle prestazioni del personale e di gestione delle promozioni/premi incentivanti, potrebbero contribuire alla definizione di un riconoscimento economico/di carriera a favore di un soggetto collegato ad un esponente aziendale di una società terza al fine di ottenere il compimento di un atto, con conseguente nocumento per la società di riferimento e contestuale vantaggio per la Società (es. finalizzazione di un accordo commerciale particolarmente remunerativo per la Società, ma svantaggioso per la controparte).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato risulta applicabile a BPER Reoco e potrebbe configurarsi con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.2.1.12. Art. 2635-*bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le ipotesi di occasione di reato prefigurate per il reato di corruzione tra privati possono essere considerate anche per il caso di sollecitazione della promessa/dazione/offerta di denaro o utilità non dovuti e per il reato di istigazione alla corruzione.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.2.1.13. Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Nel corso di un'Assemblea, gli amministratori potrebbero sottoporre (in relazione ad un determinato ordine del giorno) atti e documenti falsi/ non completi/ alterati, per indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento (es. approvazione di un'operazione straordinaria particolarmente vantaggiosa per la Società).

Come nell'esempio precedente, uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della segreteria societaria potrebbero coadiuvare un amministratore della BPER Reoco affinché siano sottoposti nel corso di un'Assemblea (in relazione ad un determinato ordine del giorno) atti e documenti falsi/ non completi/ alterati, per indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento (es. approvazione di un'operazione straordinaria particolarmente vantaggiosa per la Società).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.

Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.2.1.14. Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori, anche in collusione con Unità Organizzative Esternalizzate, potrebbero contribuire all'approvazione di un piano industriale che fornisca una rappresentazione fittizia della situazione economico-patrimoniale dello stesso (ad esempio, esposizione non veritiera circa l'avvio/esito di specifici progettuali strategici per BPER Reoco/Gruppo), inducendo in tal modo in errore potenziali investitori.

Uno o più componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione dei bilanci o delle scritture contabili potrebbero contribuire alla predisposizione di un bilancio in cui siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero od omettere di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio, contribuendo a fornire una rappresentazione fittizia della situazione economico-patrimoniale della Società ed inducendo in tal modo in errore potenziali investitori.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.2.1.15. Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli amministratori potrebbero, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera e al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023, indicare false informazioni/dichiarazioni nel progetto dell'operazione di fusione transfrontaliera.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.2.1.16. Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La Società, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023, potrebbe indicare false informazioni/dichiarazioni nel progetto dell'operazione transfrontaliera.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.2.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI

Con riferimento ai reati societari, le principali Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società, considerato anche il rapporto di controllo da parte della Capogruppo che è quotata, sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con gli organi societari di controllo e con la società di revisione,
- gestione delle attività di segreteria societaria,
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza,
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere,
- operazioni sugli utili,
- gestione delle informazioni riservate o considerate *price sensitive*.

Con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati, la Società ha altresì individuato le seguenti Attività Sensibili e Strumentali.

<u>Attività Sensibili</u>
- gestione dei rapporti con i clienti,
- gestione delle controversie e degli accordi transattivi,

<u>Attività Strumentali</u>
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione e gestione dei rapporti con gli agenti immobiliari,
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili,
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza,
- gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni.

3.2.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività sopra individuate di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei

bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare i flussi delle Attività Sensibili traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti in essere,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con le controparti della Società;
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con le controparti della Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano portare privilegi per sé e/o altri nei confronti delle controparti della Società;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta

persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;

- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obbiettivi della Società;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono essere sempre di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private che possano determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
- in caso di tentata corruzione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori di società private la Società, non dar seguito alla richiesta e dare tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore e/o al Presidente e, in ogni caso, all'OdV.

Princìpi di controllo

- **Sistema di deleghe e specifica attribuzione di ruoli e compiti**: i rapporti con gli Organi societari e di controllo nonché con la Società di Revisione sono gestiti da soggetti a cui è stato affidato specificatamente tale compito, anche con l'eventuale supporto delle Unità Organizzative Esternalizzate. Viene garantita la massima correttezza, trasparenza, tempestività e collaborazione nei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e con gli organi di controllo interno, nonché con la Società di Revisione, al fine di consentire agli stessi il corretto e puntuale svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ad essi demandate.

- **Modalità e tempistiche di evasione delle attività**: tutte le strutture (comprese le Unità Organizzative Esternalizzate), a diverso titolo coinvolte nella stesura e messa a disposizione della documentazione amministrativo – contabile della Società, devono raccogliere e predisporre la documentazione, in modo tempestivo e completo, per rispondere alle richieste formulate dalla Società di Revisione. BPER Reoco prevede che venga mantenuta evidenza della documentazione richiesta dalla Società di Revisione e alla stessa consegnata.

- **Tracciabilità del processo sia livello informativo che documentale**: le attività di verifica e controllo degli Organi Sociali sono formalizzate e verbalizzate. È prevista la conservazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese alla Società di Revisione. È garantita la possibilità di ricostruire i processi decisionali alla base delle decisioni assunte per dare riscontro alle richieste pervenute nell'ambito delle attività di controllo svolta dalla Società di Revisione e dagli Organi Sociali in materia di verifica della documentazione amministrativo – contabile della Società.

- **Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati**. La Società assicura l'adozione - e ne verifica nel continuo la coerenza - di procedure idonee

ad assicurare la trasparenza e la correttezza formale e sostanziale delle operazioni concluse con parti correlate e/o soggetti collegati, ai sensi della "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati".

Con specifico riferimento all'Attività Sensibile di tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere, attività affidata principalmente a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l'attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell'area di attività in oggetto):

- le attività in oggetto vengono gestite nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- viene garantita la tracciabilità della documentazione aziendale prodotta e/o ricevuta nell'ambito delle attività in oggetto, garantendone l'archiviazione in formato sia cartaceo sia elettronico;
- nell'attività di redazione ed approvazione del bilancio sono rispettati i pertinenti princìpi contabili internazionali;
- la Società prevede che sia nominato il Referente del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Capogruppo. La Società assicura l'attuazione di adeguati flussi informativi tra il Referente del Dirigente Preposto e il Consiglio di Amministrazione, in relazione agli indirizzi di bilancio, ad eventuali problematiche specifiche e criticità emerse in relazione all'attività di gestione e controllo ed alle azioni da intraprendere al fine di porvi rimedio. Inoltre, la Società stabilisce che il Referente del Dirigente Preposto assicuri massima cooperazione al Collegio Sindacale, in modo da consentire a quest'ultimo di valutare - attraverso eventuali ispezioni, richieste di informazioni e controlli – l'adeguatezza del sistema organizzativo e amministrativo. La Società prevede che il Referente assicuri la massima cooperazione e collaborazione al Dirigente Preposto di Capogruppo, al fine dell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998 e dalle Circolari di Banca d'Italia. In particolare, il Referente fornisce con precisione e puntualità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la redazione dei documenti di informativa finanziaria periodica consolidati e della relazione degli amministratori sulla gestione, nonché per l'invio delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata. Svolge, inoltre, tutte le verifiche ed i controlli specificamente richiesti dal Dirigente Preposto, fornendo adeguato e tempestivo riscontro in merito agli esiti degli stessi;
- a supporto dell'attività di tenuta della contabilità e redazione del bilancio, vengono adottate apposite procedure informatiche. Tutti gli accessi alle procedure in uso sono tracciati con un LOG che rimane a disposizione in caso di richieste di verifica;
- il personale addetto alle attività in oggetto deve essere dotato di specifiche competenze tecniche e normative; tali competenze vengono mantenute ed aggiornate nel tempo, con la partecipazione periodica a corsi di formazione sulle materie di interesse specifico;
- sono effettuati adeguati controlli affinché sia verificato il rispetto delle procedure previste per la correttezza delle registrazioni contabili;
- la Società adotta procedure idonee per la produzione dei dati che confluiscono nel bilancio di esercizio, assicurando momenti di condivisione della bozza di bilancio fra tutti i soggetti che hanno preso parte all'iter di predisposizione della stessa, prima che il progetto di bilancio sia sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- la Società prevede che annualmente un soggetto esterno qualificato e certificato effettui una stima del valore commerciale di ogni immobile, valore che dovrà essere comparato con quello inserito a bilancio, per assicurare la rispondenza dei dati di bilancio alle realtà fattuale;

- la Società garantisce che i soggetti addetti alle attività in oggetto si attenga a quanto disciplinato dai seguenti documenti: - Manuale metodologico di Gruppo delle tecniche di valutazione degli strumenti finanziari del Gruppo BPER; - Regolamento di Gruppo sui princìpi contabili da adottare per la redazione del bilancio; - Regolamento di Gruppo del macroprocesso *Financial Reporting*; - Regolamento di Gruppo del processo di Segnalazioni di Vigilanza Consolidata - Altre.

Con specifico riferimento all'Attività Sensibile di gestione delle attività di segreteria societaria, attività affidata principalmente a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l'attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell'area di attività in oggetto):

- i verbali e le delibere assembleari devono essere protocollati e archiviati. Inoltre, le informazioni veicolate alle assemblee o agli Organi sociali sono trasmesse sempre per iscritto e, se allegate ai verbali degli organi sociali, sono archiviate e protocollate nei libri sociali;
- nello svolgimento dei compiti di segreteria per gli Organi sociali, viene utilizzata la procedura *Board Communication*. Si tratta di una procedura WEB che garantisce alti livelli di sicurezza informatica e riservatezza. I documenti vengono messi a disposizione dei membri degli Organi sociali con adeguato anticipo rispetto alla seduta, mediante collegamento alla Procedura *Board Communication*, accessibile da ciascuno di essi mediante le proprie credenziali personali e codice numerico. Anche per mettere a disposizione la documentazione alla Società di Revisione, viene preferenzialmente utilizzata la procedura *Board Communication*, alla quale la società di revisione viene abilitata ad accedere per prendere visione della documentazione caricata;
- alle riunioni degli Organi sociali partecipa il Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Organi Societari di Gruppo, in qualità di Segretario. Ogni verbale prima di essere circolarizzato, viene rivisto da almeno due risorse dell'Unità Organizzativa Esternalizzata, di cui una è il Responsabile, che lo sottoscrive. In caso di assenza del Segretario, le sue veci sono temporaneamente effettuate da un membro dell'Organo sociale, che sottoscrive il relativo verbale. I verbali vengono poi trasmessi al Presidente dell'Organo sociale in formato elettronico ed a seguire agli altri membri, per loro valutazione, quindi per conoscenza al Collegio Sindacale. I libri verbali vengono conservati in un apposito armadio blindato, le cui chiavi sono custodite dal Responsabile dell'Ufficio; una copia scansionata dei verbali, inoltre, viene salvata in formato elettronico all'interno del citato disco di rete riservato e della procedura *Board Communication*.

Con specifico riferimento alle Attività Sensibili e Strumentali relative ai reati di corruzione tra privati, oltre ai princìpi sopra riportati, si rinvia ai princìpi di comportamento e di controllo contenuti nella sezione 2.1.3.

3.3. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

3.3.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis* del Decreto sono le seguenti:

3.3.1.1. Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.2. Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.3. Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.4. Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.5. Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.6. Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.7. Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di concrete occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.8. Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la natura dell'attività svolta da BPER Reoco, è difficile individuare un'occasione di reato che possa descrivere il coinvolgimento diretto della Società nella consumazione del reato in esame. Tuttavia, potrebbe verificarsi il caso che le strutture preposte al deposito di istanze (o documenti o attestati) per i quali è necessarie l'apposizione di bolli, inerenti l'attività aziendale, possano ricevere in buona fede valori bollati contraffatti/alterati.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.9. Art. 464 comma 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si richiama quanto indicato al precedente paragrafo.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.10. Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Il reato di cui all'art. 473 c.p. è ricompreso nell'ambito dell'art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 e verrà trattato nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio a cui è dedicato il par. 3.13 del Modello.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.3.1.11. Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato di cui all'art. 474 c.p. è ricompreso nell'ambito dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 e verrà trattato nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio a cui è dedicato il par. 3.13 del Modello.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

.

3.4. REATI DI ABUSO DI MERCATO

3.4.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*sexies* del Decreto sono le seguenti:

3.4.1.1. **Art. 184 - D.Lgs. n. 58/1998 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si tratta di una fattispecie criminosa che non è direttamente applicabile a BPER Reoco in quanto Società non quotata; tuttavia la Società è controllata dalla Capogruppo che, al contrario, è una Società quotata. Tale situazione implica che vi siano strutture della Capogruppo che interagiscono con quelle della Società, anche sulla base di apposito contratto di *service*.

Nell'ambito di tali rapporti gli esponenti di BPER Reoco potrebbero avere accesso a informazioni privilegiate e utilizzarle a vantaggio della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Il reato ad oggi non risulta direttamente applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.4.1.2. **Art 185 D.Lgs. n. 58/1998 - Manipolazione del mercato**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le condotte potrebbero essere finalizzate a recare un beneficio alla Società. Si richiamano le considerazioni svolte al precedente paragrafo.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati di cui alla presente Sezione, non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto BPER Reoco non è una società quotata.

Tuttavia BPER Reoco è controllata dalla Capogruppo, società quotata, e gli esponenti di BPER Reoco potrebbero comunque avere accesso a informazioni privilegiate (es.: avvio di una trattativa per la conclusione di operazione immobiliare con una controparte quotata) ed essere in condizioni di manipolare il mercato.

Al fine di tenere conto dei predetti rischi indiretti, la Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- gestione di informazioni privilegiate,
- divulgazione di informazioni di carattere finanziario.

3.4.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività lavorativa;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati;
- comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società (ovvero sollecitarne dall'esterno) e degli organi sociali di tipo collegiale senza il puntuale e metodico rispetto della normativa vigente e di Gruppo in materia di informazioni privilegiate;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a conoscere tali informazioni;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- riconoscere le informazioni privilegiate di cui vengano in possesso;
- assolvere agli obblighi conseguenti all'eventuale iscrizione nell'*Insider List* tenuto dalla Capogruppo;
- prestare il necessario supporto alla Capogruppo per le attività previste dalla normativa di Gruppo;

Princìpi di controllo

- Rispetto della seguente normativa adottata a livello di Gruppo:
    - *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di *Market Abuse*;
    - Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle informazioni privilegiate e dell'*Insider List (*normativa *Market Abuse);*
    - Regolamento di Gruppo del processo di gestione dei sondaggi di mercato (normativa *Market Abuse*);
    - Regolamento di Gruppo del processo di gestione dell'*Internal Dealing (*normativa *Market Abuse)*;
    - Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni sospette (normativa *Market Abuse*);

- *Policy* di Gruppo per il Governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori.

- Coinvolgimento di una pluralità di funzioni nella redazione dei comunicati stampa;
- Chiara e formale individuazione di ruoli e responsabilità nella divulgazione di informazioni finanziarie all'esterno.
- Controlli effettuati dalle competenti strutture della Capogruppo sui soggetti rilevanti, anche della Società, inseriti nell'*Insider List*.

3.5. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMILI – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.5.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONA

Le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del Decreto sono le seguenti:

3.5.1.1. **Art. 583-*bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si può escludere che BPER Reoco possa essere direttamente responsabile del reato in esame, tuttavia può essere considerata l'ipotesi di concorso nell'altrui condotta delittuosa, che potrebbe verificarsi nelle ipotesi di affidamento in appalto di attività o servizi a società esterne che commettano tale reato nei confronti dei propri dipendenti.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.2. **Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.3. **Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.4. Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.5. Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.6. Art. 600-*quarter*.1 - Pornografia virtuale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.7. Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.

Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.8. Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.9. Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.10. Art. 609-*undecies* c.p. - Adescamento dei minorenni

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto delineato al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta difficilmente configurabile all'interno di BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.5.1.11. Art. 603-*bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le strutture della Società o della Capogruppo adibite alla gestione/assegnazioni di contratti in appalto a società esterne, potrebbero selezionare (rendendosi in tal modo concorrenti nel reato) controparti che commettono il reato di sfruttamento nei confronti dei propri dipendenti.

Uno o più componenti dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbero contribuire all'impiego o all'utilizzazione di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (ad esempio, applicazione di remunerazioni non conformi alla contrattazione collettiva applicabile o non adeguate al lavoro prestato; mancato rispetto degli orari di lavoro e turni di riposo; violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno con conseguente vantaggio economico per la Società.

Uno o più componenti dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbero concorrere alle condotte di soggetti terzi (fornitori) a cui la Società si rivolga per ricevere la prestazione di beni o servizi e che, direttamente o avvalendosi dell'intermediazione di altri, assumano, impieghino o utilizzino manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (come sopra descritte) e approfittando del loro stato di bisogno con conseguente vantaggio economico per la Società.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.5.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali.

3.5.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Ai Destinatari è fatto obbligo di:
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento previsti al par. 3.1.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

Princìpi di controllo

- I fornitori devono garantire e documentare di rispettare la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l'affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;

- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all'interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità (archiviazione dei documenti per risalire all'iter decisionale) nell'ambito dei livelli di servizio (*Service Level Agreement* – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi;
- il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell'importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri e delle deleghe; l'autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di controllo previsti al par. 3.1.3 e 3.7.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

3.6. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

3.6.1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quater* del Decreto sono le seguenti:

3.6.1.1. **Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Con riferimento alle attività della Società, il reato potrebbe configurarsi nell'appoggiare, in qualche modo a titolo di concorso, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad esempio, mettendo a disposizione locali mediante contratto di locazione oppure concedere in appalto lo svolgimento di servizi a soggetti terzi coinvolti con organizzazioni terroristiche).

Inoltre uno o più componenti dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbero assumere persone coinvolte nelle condotte sanzionate con il reato in esame, al fine di conseguire un vantaggio per la Società consistente nella conclusione di contratti di compravendita/locazione per incrementare i profitti della Società stessa e le risultanze a bilancio.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato non risulta applicabile a BPER Reoco direttamente, salvo configurarsi nella forma del concorso. Il reato si potrebbe realizzare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.2. **Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Con riferimento alle attività della Società, il reato potrebbe configurarsi nell'appoggiare, in qualche modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad esempio, dando in locazione immobili a soggetti che partecipano alle precitate associazioni).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.3. Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Con riferimento alle attività della Società, il reato non è direttamente configurabile, tuttavia potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di concorso consistente nell'appoggiare, in qualche modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad esempio, concessione in locazione di immobili agli autori di reato).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.4. Art. 270-*quater*.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto indicato al par. 3.6.1.1. e al par. 3.6.1.3.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Per il reato non sembrerebbe configurabile in capo a BPER Reoco la possibilità di incorrere in responsabilità diretta, fatto salvo il concorso nel reato nell'altrui.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.6.1.5. Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Data l'operatività di BPER Reoco, si esclude l'esistenza di occasioni di reato, pur potendo considerare il concorso, anche colposo, nella condotta criminosa altrui laddove, anche in sede di gestione delle attività di conclusione dei contratti (ad esempio, locazione/compravendita), si omettano le verifiche necessarie sui profili di rischio che potrebbero sussistere in capo alla controparte.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.6. Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Con riferimento alle attività della Società, non sembrerebbe sussistere il rischio di una responsabilità diretta nella consumazione del reato; tuttavia, potrebbe configurarsi il rischio di coinvolgimento a titolo di concorso consistente nell'appoggiare, in qualche modo, direttamente o indirettamente persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario (ad esempio, concedendo in locazione un immobile con un conseguente vantaggio per la Società oppure concedere in appalto lo svolgimento di servizi a soggetti terzi coinvolti con organizzazioni terroristiche).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.7. Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

3.6.1.8. Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.6.1.6.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.9. Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non è configurabile in capo alla Società, tuttavia, tenendo conto dell'ipotesi di un coinvolgimento a titolo di concorso, si richiama quanto indicato al par. 3.6.1.2.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.1.10. Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del Titolo I del Codice Penale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia alle considerazioni svolte ai paragrafi precedenti.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.6.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili.

3.6.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

I Destinatari devono attenersi ai seguenti princìpi di comportamento:
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni terroristiche o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento previsti al par. 3.1.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

Princìpi di controllo

- La Società garantisce il rispetto della *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

- sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi;
- l'affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società;
- qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all'interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità (archiviazione dei documenti per risalire all'iter decisionale) nell'ambito dei livelli di servizio (*Service Level Agreement* – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società;
- il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell'importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri e delle deleghe; l'autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società;
- con riferimento all'attività di stipula di contratti di compravendita e di locazione di immobili, la Società garantisce: il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e la definizione di specifici livelli autorizzativi per la stipula di contratti di acquisto/vendita/locazione; l'effettuazione di controlli di onorabilità in relazione alle controparti contrattuali; la tracciabilità ed evidenza delle logiche che hanno condotto alla definizione dei prezzi di acquisto/vendita/locazione; l'effettuazione di valutazioni periodiche del patrimonio in gestione a cura di esperti indipendenti/periti indipendenti; il divieto di definire listini/prezzi di acquisto/vendita/locazione per importi non congrui, al fine di privilegiare controparti segnalate o comunque "gradite" a soggetti pubblici; il divieto di avvalersi di mediatori non qualificati o a prezzi di mercato non congrui;
- con riferimento all'attività di vendita di immobili, la Società garantisce il rispetto della Procedura vendite beni immobiliari;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di controllo previsti al par. 3.1.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

3.7. REATI INFORMATICI

3.7.1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del Decreto sono le seguenti:

3.7.1.1. **Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici**

3.7.1.2. **Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale e/o un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione dei sistemi informatici aziendali potrebbero accedere all'altrui sistema informatico con l'obiettivo di procurare un beneficio alla Società quale, ad esempio, acquisire dati riservati della concorrenza o trarre vantaggio dall'impossibilità della concorrenza di operare a causa della distruzione o danneggiamento del suo sistema.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.7.1.3. **Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione dei sistemi informatici aziendali potrebbe prestarsi a concedere a terzi istruzioni per riprodurre abusivamente codici per accedere ad un sistema informatico per ottenere in contropartita e, a vantaggio della Società, la conclusione di accordi vantaggiosi in termini economici (ad esempio, la vendita/locazione di immobili a prezzi più alti rispetto al mercato).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.7.1.4. **Art. 615-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione dei sistemi informatici aziendali potrebbe danneggiare, alterare o distruggere dati ovvero applicativi contenenti dati per nascondere eventi pregiudizievoli circa lo stato patrimoniale della Società (che ove rilevati dalle Autorità potrebbero comportare ripercussioni di natura sanzionatoria e/o reputazionale).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.5. Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione dei sistemi informatici aziendali potrebbe installare sui dispositivi informatici in dotazione al personale programmi per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.6. Art. 617-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto indicato al paragrafo precedente.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.7. Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un esponente aziendale, anche in concorso con i componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione dei sistemi informatici aziendali, potrebbero danneggiare i sistemi informatici di una Società concorrente al fine conseguire un vantaggio per la Società (ad esempio, sottraendo clienti ai concorrenti).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.8. Art. 635-*ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si tratta, nei fatti, di aggravante della fattispecie di cui all'art. 635-*bis* c.p., cui pertanto si rinvia per gli aspetti in oggetto.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.9. Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto previsto dal par. 3.7.1.7.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.10. Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto previsto dal par. 3.7.1.7.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.1.11. Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta applicabile a BPER Reoco in considerazione dell'attività svolta e pertanto non è ipotizzabile un'occasione di reato, fatto salvo prendere in considerazione il caso ipotetico di concorso nel reato altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati informatici, è stata individuata come Attività Sensibile la seguente:

- utilizzo di *software* e banche dati,
- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali.
  Tale Attività Sensibile include, a titolo esemplificativo, le seguente aree a rischio in relazione ai reati informatici:
  - la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa);
  - l'amministrazione di qualche sistema informatico aziendale;
  - l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
  - l'accesso ai sistemi di firma elettronica;
  - la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
  - l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

Con riferimento alle attività di BPER Reoco è opportuno precisare che detta attività è affidata a Unità Organizzative Esternalizzate.

3.7.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

In generale occorre rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali per tutti gli aspetti connessi alle misure di sicurezza dei dati, che presidiano anche i rischi connessi ai reati in questione.

In particolare non è consentito:

- accedere abusivamente, direttamente o per interposta persona, ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società e del Gruppo, o a parti di esse, senza le credenziali d'accesso o tramite le credenziali di colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- utilizzare dispositivi o strumenti *software* non autorizzati e idonei ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o metterne in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare,
- rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici; produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- violare, mediante l'accesso alle reti informatiche, i diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
  - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno che non siano destinate alla pubblicazione;
  - duplicare in modo abusivo, possedere o diffondere in qualsiasi forma programmi per rielaborare qualsiasi opera che protetta anche dal diritto d'autore;
  - utilizzare o avere strumenti utili a rimuovere/eludere le protezioni dei programmi informatici;
  - effettuare riproduzioni in violazione dei diritti SIAE, diffonderne il contenuto in violazione del diritto d'autore;
  - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti.

Princìpi di controllo

Con riferimento all'Attività Sensibile di utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali, attività affidata a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l'attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell'area di attività in oggetto):

- sono adottate misure volte a garantire il rispetto dei princìpi di correttezza e trasparenza nell'utilizzo dei sistemi informativi. In particolare, i dipendenti sono dotati di credenziali di

autenticazione e profili di autorizzazione per l'accesso agli applicativi informatici in base all'oggetto della loro attività lavorativa;

- nella gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati a ciascun dipendente vengono adottate misure di sicurezza conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in ambito *privacy* Regolamento U.E. n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e recepito dal D.Lgs. 101/2018. Ogni dipendente possiede delle credenziali uniche di autenticazione e profili di autorizzazione per l'accesso agli applicativi informatici a supporto della specifica attività lavorativa svolta. Le modalità di rilascio, variazione, revoca e verifica periodica delle credenziali di autenticazione e dei profili di abilitazione assegnati a ciascun dipendente sono normate dalla *Policy* di Gruppo del governo del rischio di non conformità in materia di Protezione dei dati personali e dal Regolamento del macro processo gestione della sicurezza informatica. Le richieste di abilitazioni informatiche sono gestite attraverso la intranet aziendale e seguono un apposito percorso autorizzativo vincolato. Inoltre, gli utenti dotati di profili abilitativi tali da consentire comunicazioni con reti esterne vengono identificati. Le chiavi di accesso consegnate dagli enti esterni derivano da specifiche richieste di abilitazione sulla scorta della stipula di un contratto con tali enti esterni;
- i PC sono bloccati in maniera che i dipendenti non possano installare programmi non autorizzati. Di conseguenza i *software* possono essere installati solo da operatori che si configurano come amministratori della postazione di lavoro. Qualora un soggetto non autorizzato, tenti di installare un *software*, il sistema informatico non lo permette;
- l'attività di sviluppo dei programmi informatici è guidata dalla pianificazione informatica annuale degli interventi nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento di Gruppo del processo di gestione dei progetti e delle evolutive. Le attività svolte sono inoltre censite su un apposito applicativo anche al fine di eseguire verifiche *ex post* sul rispetto dei tempi e dei risultati attesi;
- viene utilizzata la procedura informatica *Websense*, la quale filtra l'accesso alla rete internet di tutti i dipendenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni speciali di accesso libero alla rete solo a seguito di apposita richiesta, sottoposta ad iter autorizzativo predefinito, e sono tracciate tutte le autorizzazioni rilasciate per l'uso non filtrato della rete internet. Gli utenti abilitati alla navigazione libera in rete sono registrati ed è esplicitata la motivazione di tale estensione all'utilizzo della rete. Non è possibile da alcun PC fisso il collegamento ad internet attraverso il cavetto telefonico ovvero attraverso sistema di *Wireless*;
- viene garantita un'adeguata gestione della sicurezza informatica alla base dell'utilizzo dei sistemi informativi della Società. In particolare: - le *password* sono criptate negli archivi; - tutte le *password* vengono conservate; - i sistemi informativi richiedono automaticamente l'aggiornamento delle *password*. Il meccanismo di generazione e controllo delle *password* di accesso è gestito secondo le misure di sicurezza previste per la gestione delle *password* formalizzate nei Documenti Programmatici sulla Sicurezza (DPS) del Gruppo BPER;
- vengono adottate adeguate misure di sicurezza relative alla gestione dei sistemi informativi. In particolare, le linee dati sono protette attraverso *firewall* e altri apparati di rete come censiti in CMDB da attacchi interni ed esterni;
- tutte le apparecchiature informatiche utilizzate risiedono in luoghi con elevati controlli fisici di accesso. È richiesto che l'accesso a tutte le zone citate sia consentito solo a chi è in possesso di *badge* personale. Esiste inoltre un sistema di videoregistrazione che comprova gli accessi a tutti i locali della sala macchine;
- nell'esecuzione dell'attività relativa al controllo accessi logici al Sistema Informativo aziendale ed all'autorizzazione dell'utilizzo della rete Internet, è obbligatorio attenersi ai princìpi di "minimo privilegio" e "segregazione dei compiti" come disciplinato dal Regolamento di Gruppo del macro processo Gestione delle sicurezza informatica;

- tutti gli accessi alla rete internet siano tracciati con un LOG che rimane a disposizione in caso di richieste di verifica;
- sono previste specifiche regole per i dipendenti incaricati di svolgere mansioni riconducibili al ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche. La nomina, l'abilitazione, la revoca e la verifica periodica degli Amministratori di Sistema ai sensi del D.Lgs. 101/2018, come pure la raccolta, l'archiviazione dei *log* delle attività svolte ed i controlli eseguiti sono normate dalla *Policy* di Gruppo del governo del rischio di non conformità in materia di Protezione dei dati personali, dal Regolamento di Gruppo del macroprocesso Gestione della sicurezza informatica ed alla Procedura Organizzativa di Gruppo del sottoprocesso gestione degli Amministratori di Sistema;
- le comunicazioni con soggetti esterni qualificati avvengono solo su VPN (reti virtuali private) dedicate;
- il personale addetto alle attività in oggetto deve essere dotato specifiche competenze normative; tali competenze vengano mantenute ed aggiornate nel tempo, con la partecipazione periodica a corsi di formazione sulle materie di interesse specifico;
- viene svolta periodicamente di attività di formazione per il personale dipendente, sia per tramite di corsi in aula ed *on-line*, che con il sistema del *training on the job*, in affiancamento a risorse con maggiore *seniority*;
- vengono costantemente monitorate e risolte le segnalazioni di *incident* e *major incident* informatici;
- le licenze per l'utilizzo dei *software* "*open source*" devono essere utilizzate nell'ambito ed entro i limiti previsti dalle stesse;
- la Società richiede che, in presenza di *reseller* di specifici *hardware* e *software*, nell'ambito del controllo che viene effettuato in vista dell'individuazione del fornitore, il si verifichi, anche mediante richiesta di opportuna documentazione, che si tratti di *reseller* ufficiali, che commercializzano prodotti autentici. Ove in relazione all'*hardware* e al *software* da acquistare siano previste particolari regolamentazioni o certificazioni, il fornitore è tenuto a fornire idonea documentazione attestante in fatto che la merce è conforme alle richieste dalla normativa di riferimento, anche per quanto concerne gli aspetti di sicurezza informatica;
- vengono effettuati periodicamente i seguenti controlli in materia di sicurezza informatica: -controlli periodici di vulnerabilità sui sistemi informatici; -analisi annuale del rischio IT complessivo; -analisi *on demand* sulla sicurezza dei nuovi applicativi di cui il Gruppo intende dotarsi, prima che vengano immessi in produzione; -verifica periodica delle abilitazioni concesse; -controlli a campione dei log, mediante correlatori. Qualora ad esito di tali controlli vengano rilevate disfunzioni o anomalie, viene attivato il relativo processo di mitigazione del rischio e ne segue il *follow-up*;
- in caso di svolgimento del lavoro da remoto (*smart working*) da parte dei dipendenti, è previsto un sistema di autenticazione a doppio fattore di identificazione allo scopo di prevenire possibili minacce alla sicurezza dei sistemi aziendali;
- i computer di cui sono dotate le strutture di rete e quelli utilizzati dalle risorse per l'attività di lavoro da remoto non sono abilitati al collegamento di chiavette USB.

3.8. REATI TRANSNAZIONALI

3.8.1. TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI

I reati transnazionali che, ai sensi della Legge 146/2006 possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transazionale sono i seguenti:

3.8.1.1. Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La Società potrebbe concorrere nell'attività criminosa altrui stipulando contratti di locazione o di vendita, con conseguente vantaggio economico per la Società (ad esempio: conseguimento di compensi economici, rappresentati dalla corresponsione di somme più alte rispetto al valore di mercato degli immobili, per la concessione di immobili ai partecipanti ad un'associazione a delinquere).

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe favorire l'assunzione di persone riconducibili ad organizzazioni criminali, con conseguente vantaggio per la Società che potrebbe contrattare con tali organizzazioni a condizioni vantaggiose.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.8.1.2. Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In considerazione dell'attività svolta da BPER Reoco il reato non è direttamente configurabile in capo alla Società che, pur tuttavia, potrebbe incorrere nel rischio di concorrere nel delitto altrui, ad esempio, mediante la concessione di immobili in locazione agli autori del delitto in esame con la contropartita di un canone di locazione più alto, rispetto alle quotazioni del mercato immobiliare, da cui la Società potrebbe trarre vantaggio.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.8.1.3. Art. 291-*quater* D.P.R.23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Anche in questo caso il reato non risulterebbe configurabile per BPER Reoco e si rinvia a quanto indicato al par. 3.8.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.

Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.8.1.4. Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Anche in questo caso il reato non risulterebbe configurabile per BPER Reoco e si rinvia a quanto indicato al par. 3.8.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.8.1.5. Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Anche in questo caso il reato non risulterebbe configurabile per BPER Reoco e si rinvia a quanto indicato al par. 3.8.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.8.1.6. Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Per la trattazione di questa fattispecie di reato, si rinvia a quanto esposto al par. 3.16 dedicato al Reati di impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno ed in particolare al par. 3.16.1.1.

3.8.1.7. Artt. 416-ter Codice Penale "Scambio elettorale politico mafioso", 630 Codice Penale Sequestro di persona a scopo estorsione, reati richiamati dall'art. 407 Codice di Procedura Penale

Con riferimento ai reati indicati all'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 ossia l'art. 416-*ter* c.p. (Scambio elettorale politico mafioso), l'art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) e quelli richiamati all'art. 407 comma 2 Lett. a) numero 5 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari) si rinvia al par. 3.12 dedicato ai Reati di criminalità organizzata.

3.8.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili.

3.8.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento previsti al par. 3.1.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

Princìpi di controllo

Si richiamano per quanto rilevanti, i princìpi di controllo previsti ai par. 3.1.3 e 3.5.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

3.9. RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

3.9.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del Decreto sono le seguenti:

3.9.1.1. **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione degli acquisti potrebbe dolosamente accettare da terzi cose provenienti da furti commessi dal fornitore a costi ridotti, rispetto al mercato, con conseguente vantaggio patrimoniale per la Società derivante dal risparmio sui costi.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.9.1.2. **Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il responsabile della struttura preposta alla gestione di contratti con le controparti, potrebbe acconsentire a ricevere in pagamento denaro, nell'ambito di operazioni immobiliari, oppure potrebbe accettare beni sottocosto, nell'ambito dei rapporti con i fornitori, con la consapevolezza che provengono da precedente delitto, con conseguente vantaggio per la Società, in termini economici derivanti da maggiori guadagni o dal risparmio di costi.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.9.1.3. **Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il responsabile della struttura dedicata alla gestione della stipula di contratti di compravendita e di locazione di immobili (o suo sottoposto a vario titolo coinvolto) potrebbe dolosamente agevolare la conclusione di rapporti (ad esempio, locazione o vendita immobili) tra la Società e controparti riconducibili ad organizzazioni criminali per consentire a tali soggetti l'impiego di denaro acquisito illecitamente con conseguente vantaggio anche per la Società in termini di profitti conseguiti.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.9.1.4. Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione degli acquisti, in concorso con una controparte compiacente, potrebbe trasferire denaro di provenienza illecita (derivante da precedente delitto ad esempio: vendita regolata con denaro distratto dalla sua corretta destinazione) mediante il pagamento di fatture non vere e modificate, con conseguente vantaggio per la Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.9.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili,
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere,
- gestione dei flussi finanziari.

3.9.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

In via generale, i presidi posti in essere dalla Società, per prevenire il rischio di commissione di reati in esame, si basano su un'attenta attività di verifica e conoscenza delle controparti contrattuali.

Pertanto occorre:
- astenersi dall'avviare rapporti contrattuali con controparti che presentano elementi di sospetto relativamente alla consumazione dei reati in esame;
- astenersi dal ricevere denaro/beni/utilità che possano essere riconducibili alla commissione di un reato o collaborare in qualche modo all'acquisto o alla ricezione;
- non agevolare gli autori dei reati in esame in qualsiasi modo, disponendo di risorse finanziarie o mediante contratti mirati a sostenere l'attività criminosa;

- non sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- evitare di partecipare a uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli concorrere/favorire qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- garantire il rispetto del limite alla circolazione del denaro contante tempo per tempo vigente;
- effettuare pagamenti con modalità non tracciabili.

In merito alla classe di reati in esame è stata formalizzata una procedura specifica per il monitoraggio dei flussi finanziari (Procedura per la gestione delle transazioni finanziarie).

Princìpi di controllo

La Società garantisce il rispetto della *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le Unità Organizzative Esternalizzate svolgono controlli in materia antiriciclaggio anche per conto della Società.

È previsto un sistema di deleghe e dei poteri che prevede quanto segue:

- descrive i livelli di autorizzazione attribuiti alle strutture coinvolte nella sottoscrizione dei contratti di vendita, acquisto e locazione;
- identifica i soggetti a cui è conferito l'incarico di sottoscrivere gli atti di compravendita della Società;
- attribuisce solo a determinati soggetti i poteri e le facoltà di autonomia (per natura del contratto e valore di spesa) per procedere al conferimento di incarichi a fornitori di beni e servizi e il perfezionamento dei contratti stessi;
- i fornitori della Società possono procedere ad affidare a terzi attività in subappalto previa autorizzazione della Società stessa.

È previsto un sistema di attribuzione dei compiti che distingue i soggetti cui sono attribuiti poteri decisionali dai soggetti cui sono attribuite funzioni esecutive:
- è garantita la distinzione tra i soggetti che controllano il rispetto dell'adeguata della verifica della conoscenza delle controparti, e i soggetti che hanno il potere di vincolare la Società all'esterno sottoscrivendo i contratti con le controparti.

Attività di controllo:

- preventivamente alla stipula di contratti di locazione/vendita relativi agli immobili di proprietà della Società, le offerte pervenute dai potenziali locatari/acquirenti sono oggetto di verifica da parte delle strutture competenti;
- è prevista un'attività di verifica e adeguata identificazione delle potenziali controparti contrattuali. Sono verificati e valutati i profili di rischio legati all'esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (considerata l'attività svolta dalle potenziali controparti contrattuali);
- qualora le attività sensibili in esame siano affidate a soggetti esterni, le strutture della Società hanno il compito di coordinare questi soggetti e di verifica il rispetto dei livelli di servizio concordati.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, è previsto che le strutture competenti archivino la documentazione di competenza per consentire di ricostruire le fasi delle decisioni assunte;
- i requisiti di tracciabilità sono previsti nell'ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che regolano le attività esternalizzate in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività sensibili ricomprese nella presente sezione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di controllo previsti ai par. 3.1.3 e 3.5.3 in relazione alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

3.10. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni) costituiscono attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal predetto decreto sono:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3.10.1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del Decreto sono le seguenti:

3.10.1.1. Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un componente dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione degli acquisti, in concorso con i fornitori, potrebbe disattendere il complesso delle misure sulla salute e sicurezza in relazione all'attività dei cantieri affidati ai fornitori, con l'obiettivo di ottenere risparmio economici o evitare adempimenti che potrebbero comportare la dilatazione dei tempi di realizzazione dei progetti.

Gli esponenti aziendali o della Capogruppo, cui si attribuito uno specifico incarico ai sensi della normativa (datore di lavoro, responsabile, preposto, ecc.), potrebbero omettere di assolvere ai compiti assegnati e dall'omissione potrebbe conseguire un incidente mortale sul lavoro.

Gli esponenti aziendali o della Capogruppo deputati a gestire le attività relative alla gestione della sicurezza (o suo sottoposto a vario titolo coinvolto), potrebbero omettere di assolvere agli obblighi di identificazione o valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (configurando in tal modo un potenziale pericolo in ambito *safety* e *security* per il personale della Società) per non portare all'attenzione di organi di controllo ovvero ad enti di certificazione esterna anomalie che comporterebbero interventi onerosi per la Società.

Il responsabile dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe, in concorso con gli amministratori, deliberatamente omettere di organizzare ed erogare al personale i corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008. Tale condotta potrebbe essere volta a consentire alla Società di conseguire un vantaggio di natura economica derivante, ad esempio, dal risparmio derivante dalla mancata erogazione dei corsi di formazione.

Gli esponenti aziendali deputati alla gestione della commessa di cantiere (in qualità di Committente e/o Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008) o loro delegati, a vario titolo coinvolti nell'ambito della gestione e coordinamento della sicurezza del cantiere, potrebbe omettere l'assolvimento degli adempimenti necessari per prevenire rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio, mancata o parziale implementazione delle misure di prevenzione infortuni, misure antincendio, ecc.) esponendo a potenziali pericoli il personale di cantiere, consentendo alla Società di trarre un vantaggio economico derivante dal risparmio di spese connesse all'implementazione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Ad esempio, potrebbe essere omessa la valutazione e la eventuale bonifica da ordigni bellici così come prescritto dal D.M. 28 Febbraio 2017

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" molto rilevante.

3.10.1.2. Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Per le occasioni di reato si rinvia al par. 3.10.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.10.1.3. Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto indicato ai paragrafi precedenti con riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale (cfr. par. 3.10.1.1).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.10.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- gestione della salute e sicurezza nei cantieri predisposti per le attività di recupero e manutenzione del patrimonio immobiliare della Società,
- selezione degli appaltatori e dei subappaltatori.

3.10.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:
- il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- la normativa comunque applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

In particolare BPER Reoco opera assicurando:
- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle *performance* del sistema di gestione correlato.

Le attività di cui sopra e le procedure adottate sono sviluppate in linea ed avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.

È fatto espresso divieto a carico degli Organi sociali di BPER Reoco, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e dei componenti delle Unità Organizzative Esternalizzate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei Princìpi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e di Gruppo, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al D.Lgs. 81/2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:
- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare o ridurre i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare segnali di avvertimento e di sicurezza.

Princìpi di controllo

La Società garantisce, anche con riferimento alle Unità Organizzative Esternalizzate, il rispetto dei seguenti princìpi di controllo.

Piani annuali e pluriennali. Adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti che:
- individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- si rivolga a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

Prescrizioni. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:
- disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;

- definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta;
- preveda lo svolgimento, almeno una volta all'anno, della riunione *ex* art. 35 D.Lgs. 81/2008, garantendo la partecipazione di tutte le figure previste dalla normativa;
- in caso di attività di cantieri ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, definisca sempre l'incarico di Responsabile dei Lavori a consulente esterno ovvero a personale dipendente di BPER Reoco o del Gruppo, opportunamente formato e dotato dei richiesti poteri di spesa ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/2008, e, ove richiesto, garantisce la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell'opera.

La Società garantisce, inoltre, il rispetto della *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Organizzazione e responsabilità (RSPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:
- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità (SPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:
- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti al SPP.

Organizzazione e responsabilità (Medico competente). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Organizzazione e responsabilità (Dirigente/delegato e preposto). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al dirigente/delegato e del preposto previsti ai sensi della normativa vigente:
- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione con l'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del dirigente/delegato e del preposto.

Disposizioni normative. Adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti devono regolare:

- ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- modalità di definizione e approvazione del *budget* di spese;
- modalità di rendicontazione delle spese;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni. Adotta un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- di un *budget*, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi "*Ruoli e Responsabilità*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- preveda, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- preveda l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi. Adotta e aggiorna periodicamente un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità *"Incaricati Emergenze*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di

emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:
- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili. Garantisce il rispetto delle procedure aziendali adottate con riferimento agli appalti e ai cantieri temporanei o mobili, ovverosia:
- la Procedura accesso dei visitatori nei cantieri;
- la Procedura gestione Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- la Procedura gestione degli infortuni/incidenti all'interno dei cantieri di proprietà della Società.

Organizzazione e Responsabilità "*Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:
- preveda una formale designazione:
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte delle suddette figure.

Controllo operativo "*Affidamento Compiti*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:
- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di *assessment management* svolte a tale scopo.

Controllo Operativo "*Misure di prevenzione e protezione*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:
- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare tale norma:
- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di

emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusioni delle informazioni. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene.

Formazione sensibilizzazione e competenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:
- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti "*Informazione e coordinamento*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:
- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori "*qualifica*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:
- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori "*clausole contrattuali*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori "*Monitoraggio dei fornitori*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione degli assetti. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l'attività di manutenzione/ispezione degli assetti aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:
- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli assetti;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli assetti e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:
- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni "*altri dati*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:
- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

***Audit* sulla Sicurezza sul Lavoro.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare tale norma definisce:
- la tempistica per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'*audit*.

Reporting. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di reporting verso il vertice aziendale in materia prevenzionistica. Tale *report* deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli *audit*;
- risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte del vertice aziendale in materia prevenzionistica in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del *reporting* ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

3.11. REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

3.11.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

I reati di "ostacolo alla giustizia", contemplati dagli articoli 25 e 25-*decies* del Decreto e dalla Legge 146/2006, sono i seguenti:

3.11.1.1. **Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

I responsabili delle strutture dedicate alla gestione degli appalti e delle opere di ristrutturazione potrebbero indurre un terzo (o anche un dipendente), con violenza o minaccia o con offerta/promessa di denaro/altra utilità a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in ordine al rispetto delle normative in materia o alla violazione (ad esempio di obblighi di autorizzazione) con conseguente vantaggio per la Società in termini di risparmio delle spese relative alla regolarità delle attività o maggiori ricavi. Il vantaggio potrebbe anche derivare dall'evitare un procedimento giudiziario/una condanna e conseguente danno di immagine.

Il responsabile dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe indurre un dipendente della Società e/o un terzo (*i.e.* fornitore), con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria aventi ad oggetto il proprio operato che, se occultate, potrebbero consentire anche alla Società di trarne un vantaggio.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con un'alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio, il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.11.1.2. **Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale – art.10 della legge n. 146/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un amministratore potrebbe aiutare un dipendente della Società o un terzo a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa con l'obiettivo di evitare il coinvolgimento della Società nelle indagini.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.11.1.3. Art. 319-*ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Si rinvia al par. 3.1.1. (nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione)

3.11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi,
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza).

3.11.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Si richiamano per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento e di controllo previsti ai par. 3.1.3, e 3.2.3.

3.12. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.12.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*ter* del Decreto sono le seguenti:

3.12.1.1. **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

Si rinvia al par. 3.8.1 e seguenti.

3.12.1.2. **416-*bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Si rinvia al par. 3.8.1 e seguenti.

3.12.1.3. **Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le strutture dedicate alla conclusione di contratti con le controparti e alla gestione delle pratiche amministrative relative alla richiesta di autorizzazioni connesse a concessioni edilizie (ad esempio: permesso a costruire/ristrutturare ecc.) potrebbero essere coinvolte, anche a titolo di concorso, nel reato in esame promettendo di procurare voti per ricevere in contropartita le autorizzazioni necessarie per concludere accordi commerciali a vantaggio della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.12.1.4. **Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non è direttamente applicabile alla Società, tuttavia non è possibile escludere che BPER Reoco possa essere coinvolta a titolo di concorso nel reato in esame se, al fine di conseguire una maggior vantaggio per la Società rispetto alla normale contrattazione, concluda accordi commerciali (ad esempio: messa a disposizione di locali) con soggetti responsabili del reato in esame.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.12.1.5. Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si rinvia al par. 3.8.1.4.

3.12.1.6. Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta applicabile a BPER Reoco. Come per altri reati resta comunque l'ipotesi che la Società concorra nel reato in esame.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.12.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- stipula di contratti di compravendita e di locazione immobili,
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale.

3.12.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Si richiamano per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento e di controllo previsti al par. 3.1.3, 3.6.3 e 3.8.3.

3.13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3.13.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis*.1 del Decreto sono le seguenti:

3.13.1.1. **Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta applicabile a BPER Reoco, tuttavia non si può escludere che la Società possa concorrere nella condotta criminosa altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.2. **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta applicabile a BPER Reoco, tuttavia non si può escludere che la Società possa concorrere nella condotta criminosa altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.3. Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta applicabile a BPER Reoco, tuttavia non si può escludere che la Società possa concorrere nella condotta criminosa altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.4. Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato risulta difficilmente configurabile per BPER Reoco in considerazione della particolare attività esercitata. Tuttavia, potrebbe ravvisarsi il caso che il responsabile della struttura preposta alla gestione della contrattualistica e dei rapporti con i fornitori potrebbe minacciare un fornitore della Società di non effettuare altri ordini nel caso in cui quest'ultimo rifornisca un determinato concorrente.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.5. Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta configurabile per BPER Reoco in relazione alla tipologia dell'attività esercitata.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.6. Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta configurabile per BPER Reoco in relazione all'attività svolta.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.7. Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta configurabile per BPER Reoco in relazione all'attività svolta.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.8. Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non risulta configurabile in capo a BPER Reoco stante l'attività esercitata.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.9. Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non appare configurabile in capo a BPER Reoco considerato che la Società non svolge attività industriale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.13.1.10. Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione all'attività esercitata, il reato non risulta configurabile in capo a BPER Reoco.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

Attività sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.14. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

3.14.1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* del Decreto sono le seguenti:

3.14.1.1. Art. 171 Legge n. 633/1941

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

I consulenti esterni preposti alla comunicazione commerciale e alla predisposizione di eventi, potrebbero contribuire alla diffusione abusiva all'esterno di opere dell'ingegno protette da licenze/brevetti o comunque tutelate dalle previsioni vigenti in materia di diritto d'autore (ad esempio, riproduzioni video/audio in aula in occasione di convegni/eventi incontri esterni alla

Società) senza corrispondere alla SIAE le somme dovute per l'utilizzo delle stesse (ad esempio, nel corso di convegni, eventi, ecc.). Tale condotta delittuosa potrebbe essere volta a consentire alla Società un risparmio economico.

I componenti dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane che si occupano della formazione potrebbero, nell'ambito dell'attività formativa diffondere in aula (o anche nei corsi online) "opere dell'ingegno protette" quali, ad esempio, programmi formativi protetti da diritto d'autore, libri e dispense.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.14.1.2. **Art. 171-*bis* Legge n. 633/1941**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

I consulenti esterni preposti alla comunicazione commerciale o il responsabile dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse potrebbero contribuire all'acquisizione di opere dell'ingegno ad esempio, riproduzioni video/audio) ed all'utilizzo indebito delle stesse (nel corso di convegni, eventi, ecc.): duplicandole e distribuendole abusivamente; senza corrispondere alla SIAE le somme dovute. Tale condotta delittuosa potrebbe essere volta a consentire alla Società di ottenere un risparmio economico.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.14.1.3. **Art. 171-*ter* Legge n. 633/1941**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.14.1.2

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.14.1.4. **Art. 171-*septies* Legge n. 633/1941**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il reato non è configurabile per BPER Reoco, fatto salvo il caso che BPER Reoco possa in qualche modo incorrere nel concorso nella condotta criminosa altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

La norma non risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato, solo per il caso di ipotetico concorso nel reato altrui, si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio" (, il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.14.1.5. Art. 171-*octies* Legge n. 633/1941

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La fattispecie criminosa risulta difficilmente applicabile a BPER Reoco, tuttavia potrebbe sussistere il caso in cui, nell'ambito di appalti di ricostruzione e allestimento immobili, la Società concorra nella condotta criminosa altrui usufruendo abusivamente di un segnale condizionato al fine di conseguire un risparmio economico.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco; pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, possono essere individuati come settori in cui è maggiore il rischio di commissione o concorso a commettere a reati quelli dedicati all'acquisto e all'utilizzazione di *software*, banche dati, opere dell'ingegno che vengono impiegati nell'ambito dell'attività aziendale o che vengono esposti nel materiale di comunicazione e *marketing*.

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- utilizzo di *software* e banche dati,
- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali,
- attività di comunicazione e *marketing*,
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza).

3.14.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Si richiamano, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento e di controllo previsti al par. 3.1.3 e 3.7.3.

Con specifico riferimento all'Attività Sensibile di <u>attività di comunicazione e *marketing*</u>, la Società:

- informa i Destinatari dell’importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d’autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
- prevede nei contratti eventualmente stipulati con società di comunicazione o agenzie pubblicitarie:
    - l’obbligo a carico delle società di consulenza di procurarsi le licenze necessarie all’utilizzo delle opere artistiche inserite nelle campagne promozionali (immagini, video, contenuti musicali ecc.);
    - clausole contrattuali che manlevino la Società da qualsiasi forma di responsabilità per violazione di diritti d’autore altrui.

3.15. REATI AMBIENTALI

3.15.1. TIPOLOGIA DI REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*undecies* del Decreto sono le seguenti:

3.15.1.1. **Art. 452-*bis* cp. - Inquinamento ambientale**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Gli esponenti aziendali potrebbero contribuire, in sede di gestione e smaltimento dei rifiuti della Società (ad esempio, rifiuti ordinari, toner, ecc.) o rivenienti dai cantieri dalla medesima aperti, adibire un sito non autorizzato a locazione per la giacenza temporanea dei rifiuti aziendali, nell'ottica di consentire alla Società di ottenere un risparmio economico (ad esempio, costi derivanti dall'allestimento di aree dedicate alla raccolta temporanea ed al recupero rifiuti da parte di *servicer* terzi all'uopo preposti).

Il responsabile della struttura dedicata alla gestione degli appalti delle attività di trasformazione/costruzione/ristrutturazione di immobili, o i sui sottoposti a vario titolo coinvolti potrebbe, in sede di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività edili, contribuire a smaltire indebitamente, mediante l'ausilio di soggetti terzi, sostanze nocive che ove disperse nell'ambiente potrebbero cagionare l'inquinamento del suolo o delle acque. Anche la gestione dei materiali di scavo e dei materiali di risulta dalle demolizioni potrebbe avvenire in difformità anche solo parziale al disposto del D.P.R 120/2017.
Tale condotta illecita potrebbe essere volta a consentire alla Società di ottenere un risparmio economico (derivante dal mancato assolvimento delle disposizioni di legge per lo smaltimento dei rifiuti).

Gli esponenti aziendali o i loro sottoposti a vario titolo coinvolti potrebbero, in sede di gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali, contribuire ad alterare abusivamente i registri obbligatori ed i formulari relativi al trasporto dei rifiuti della Società per non far emergere all'attenzione delle Autorità ispettive esterne eventuali irregolarità poste in essere in sede di smaltimento dei suddetti rifiuti (evitando in tal modo alla Società eventuali sanzioni o danni reputazionali).

I responsabili della strutture aziendali competenti potrebbero, nell'ambito del processo di gestione degli interventi immobiliari, contribuire alla realizzazione di un sito non autorizzato per la giacenza temporanea dei materiali prodotti a fronte degli interventi di ristrutturazione, al fine di consentire alla Società di ottenere vantaggi di natura economica (ad esempio, risparmio derivante dall'allestimento di aree dedicate alla raccolta temporanea ed al recupero rifiuti da parte di *servicer* terzi all'uopo preposti).

Gli esponenti aziendali, potrebbero, nell'ambito del processo di gestione degli interventi di ristrutturazione immobiliare/bonifica di siti aggiudicati alla Società per edificare immobili, contribuire a smaltire illecitamente, mediante l'ausilio di soggetti terzi, materiali prodotti dagli interventi di ristrutturazione ad elevato impatto ambientale (ad esempio, amianto) che ove dispersi nell'ambiente potrebbero cagionare l'inquinamento del suolo o delle acque. Tale condotta potrebbe essere volta a consentire alla Società di ottenere vantaggi di natura economica (derivante dal mancato ottemperamento ai vigenti obblighi di legge per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto).

In sede di gestione dei rifiuti, la Società potrebbe contribuire a smaltire indebitamente, mediante l'ausilio di soggetti terzi, sostanze (ad esempio, *toner* delle stampanti) che ove disperse nell'ambiente potrebbero cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Tale condotta illecita potrebbe essere realizzata concorrendo con altri soggetti al fine di consentire alla Società di ottenere un risparmio economico (derivante dal mancato assolvimento delle disposizioni di legge per lo smaltimento dei rifiuti).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato è oggi considerata applicabile a BPER Reoco; il reato potrebbe verificarsi con una probabilità alta di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.15.1.2. Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.15.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato è oggi considerata, in un approccio estremamente cautelativo, applicabile a BPER Reoco; pertanto, il reato potrebbe verificarsi con una probabilità moderata di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.15.1.3. Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato è oggi considerata, in un approccio estremamente cautelativo, applicabile a BPER Reoco; pertanto, il reato potrebbe verificarsi con una probabilità bassa di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.4. Art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni di reato riguardano condotte analoghe a quelle previste al par. 3.15.1.13.15.1.1, caratterizzate per il particolare oggetto materiale (materiale ad alta radioattività).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato è oggi considerata, in un approccio estremamente cautelativo, applicabile a BPER Reoco pertanto, il reato potrebbe verificarsi con una probabilità moderata di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.15.1.5. Art. 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.8.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato è oggi considerata, in un approccio estremamente cautelativo, applicabile a BPER Reoco; pertanto, il reato potrebbe verificarsi con una probabilità medio alta di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.15.1.6. Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione all'attività svolta da BPER Reoco non sono ipotizzabili occasioni di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.7. Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata l'attività svolta da BPER Reoco non emergono ipotesi di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.8. Art. 137 D.lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La fattispecie appare difficilmente riconducibile a BPER Reoco, tuttavia, non si potrebbe escludere che in qualche modo insorga la responsabilità dell'ente per concorso nella condotta criminosa altrui.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.9. Art. 256 D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia al par. 3.5.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta applicabile a BPER Reoco pertanto il reato potrebbe configurare con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.15.1.10. Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le strutture di BPER Reoco che si occupano della gestione dei contratti con le controparti (ad esempio, contratti di appalto per la ristrutturazione e la costruzione di immobili e la gestione dei terreni edificabili/oggetto di bonifica), potrebbero essere coinvolti nella attribuzione di un incarico in appalto a controparti cui possa essere demandato lo svolgimento di attività a rischio agli effetti in questione in diverse fasi di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, pericolosi o non, svolte senza le necessarie autorizzazioni e iscrizioni); da tali attività potrebbero verificarsi episodi di scarichi acque inquinate da sostanze pericolose. La scelta della controparte potrebbe essere finalizzata ad ottenere un risparmio di costi della Società, a discapito della garanzia di gestione delle attività da parte del fornitore secondo le vigenti normative.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi risulta applicabile a BPER Reoco, pertanto il reato si potrebbe configurare con una molto alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.15.1.11. Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione alla tipologia di reato e alle caratteristiche dell'attività svolta da BPER Reoco, appare difficile che la Società possa incorrere direttamente nella responsabilità derivante dalla consumazione del reato. Tuttavia, non si può escludere che la Società possa essere coinvolta

nel concorso nell'attività criminosa di terzi. Sarebbe ipotizzabile che vengano attribuite in appalto attività di smaltimento di rifiuti (ad esempio, derivanti da cantieri) a soggetti che si rendano responsabili del reato in esame.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato ad oggi pur non risultando applicabile a BPER Reoco si potrebbe configurare con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.15.1.12. Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione alla tipologia di reato e alle caratteristiche dell'attività svolta da BPER Reoco, appare difficile che la Società possa incorrere direttamente nella responsabilità derivante dalla consumazione del reato. Tuttavia, non si può escludere che la Società possa essere coinvolta nel concorso nell'attività criminosa di terzi. Sarebbe ipotizzabile che vengano attribuite in appalto attività di smaltimento di rifiuti (ad esempio, derivanti da cantieri) a soggetti che si rendano responsabili del reato in esame.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi pur non risultando applicabile a BPER Reoco, potrebbe configurarsi, per le motivazioni sopra argomentate, con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.15.1.13. Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

La fattispecie non risulta direttamente riconducibile all'attività della Società, che potrebbe comunque essere coinvolta nell'altrui attività illecita quale quella delle controparti contrattuali cui affidi lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti rivenienti dai cantieri allestiti.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato ad oggi pur non risultando applicabile a BPER Reoco si potrebbe configurare con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.15.1.14. Art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Dal momento che la Società non è produttrice di rifiuti pericolosi, non appare possibile individuare un ipotesi di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi pur non risultando applicabile a BPER Reoco si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.15. Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata l'attività svolta dalla Società non appaiono configurabili delle ipotesi di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.16. Art. 1 comma 1 L. 150/1992

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la tipologia di reato in esame e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società non si ravvisano ipotesi di reato configurabili.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.17. Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/1992

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la tipologia di reato in esame e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società non si ravvisano ipotesi di reato configurabili.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.18. Art. 3-*bis* L. 150/1992 – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la tipologia di reato in esame e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società non si ravvisano ipotesi di reato configurabili.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.19. Art. 6, commi 1 e 4, L. 150/1992

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la tipologia di reato in esame e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società non si ravvisano ipotesi di reato configurabili.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.20. Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la tipologia del reato e la natura dell'attività esercitata da BPER Reoco non risultano ipotizzabili occasioni di reato.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.21. Art. 8 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la fattispecie criminosa in esame e tenuto conto della tipologia di attività esercitata da BPER Reoco non sono ravvisabili ipotesi di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.1.22. Art. 9 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la fattispecie criminosa in esame e tenuto conto della tipologia di attività esercitata da BPER Reoco non sono ravvisabili ipotesi di reato.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi non risulta applicabile a BPER Reoco.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" trascurabile.

3.15.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

Acque

- scarichi industriali pericolosi e non pericolosi,
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili,
- scarichi di acque da aggottamento scavi di cantiere,
- scarichi da servizi igienici di cantiere,
- scarichi da operazioni di pulizia attrezzature di cantiere (es. betoniere, ecc.).

Rifiuti

- raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,
- gestione terre e rocce da scavo,

Inquinamento/bonifica

- inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee,
- attività di bonifica,
- attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose.

3.15.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti princìpi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le Autorità competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione.

Princìpi di controllo

Acque

Procedura per il controllo ed il coordinamento dell'attività di lavaggio delle betoniere, che possono comportare lo scarico di sostanze pericolose, con il controllo del livello di riempimento della vasca al fine di evitare situazioni di tracimazione. (Non avendo la Società delle attività dirette che prevedono scarichi, non sono previste particolari autorizzazioni: è necessario, tuttavia, effettuare una in reazione ai singoli cantieri).

Rifiuti

Protocollo operativo per la gestione dei rifiuti

- **Albo Gestori Ambientali:** vengono verificate le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali (cat. 8) per coloro che effettuano attività di intermediazione di rifiuti con o senza detenzione degli stessi.

- **Catalogo Europeo Rifiuti:** la Società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell'Ambiente.

- **Controlli formulario:** la Società ha previsto controlli trimestrali sulla corretta compilazione dei formulari dei fornitori.

- **Controlli registro:** la Società ha disposto controlli trimestrali sulla corretta compilazione dei registri dei fornitori.

- **Impianti autorizzati:** la Società effettua regolari controlli sulle autorizzazioni rilasciate.

- **Specifici divieti:** nel protocollo sono descritte le modalità di deposito e segregazione e l'identificazione delle aree.

- **Dichiarazioni preventive:** definizione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ovvero individuazione dei siti temporanei di stoccaggio ovvero dei siti di riutilizzo in accordo

al Protocollo gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo, acque di aggottamento emesse in conformità al DPR 13 giugno 2017.

Inquinamento bonifica

Procedura per l'attività di rifornimento dei mezzi da cantiere tramite cisterne mobili contenenti carburanti

- **Progetto di Bonifica**: sono stati predisposti adeguati strumenti per l'espletamento degli obblighi imposti dalla legge durante l'*iter* autorizzativo di notifica.

- **Clausole Contrattuali**: la Società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partner e fornitori.

Procedura per il controllo ed il coordinamento dell'attività di cessazione dell'utilizzo di sostanza lesive dell'ozono

- **Censimento**: la Società ha effettuato un censimento delle apparecchiature o altri elementi che possano contenere sostanze lesive, con indicazione del periodo di cassa e del relativo piano di smaltimento.

Inoltre, per prevenire gli ipotetici scenari di reato è previsto quanto segue:

1) l'avvio delle procedure di appalto di lavori di rilevante entità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che, prima di tale deliberazione, verifica che il progetto oggetto dell'appalto sia, nei suoi lineamenti fondamentali, coerente con i titoli edilizi in possesso di BPER Reoco;
2) al momento della consegna di qualsiasi lavoro, la Direzione Lavori verifica la congruenza dei lavori consegnati con i titoli edilizi e compila apposita scheda;
3) in caso di rinvenimento di qualsiasi evidenza che possa essere indizio di presenza di materiale inquinante o radioattivo al sito, la Direzione Lavori sospende immediatamente i lavori, e adotta, eventualmente sentito immediatamente il Responsabile di Commessa, le appropriate misure di prevenzione; di tale fatto la Direzione Lavori informa immediatamente il Responsabile di Commessa e la Direzione Generale;
4) nei casi di cui al Punto 3), la ripresa dei lavori è subordinata all'assenso del Responsabile di Commessa e della Direzione Generale, dopo che siano stati espletati tutti gli accertamenti necessari e siano state definite le eventuali appropriate modalità per proseguire i lavori, evitando ogni diffusione di inquinamento, nonché, ove appropriato, previa informativa agli enti di controllo;
5) per tutti i materiali utilizzati in attività di costruzione la Direzione Lavori provvederà ad un controllo della provenienza e a un'ispezione visiva, al fine di escludere la presenza di indizi sulla possibile natura inquinante o radioattiva dei materiali utilizzati; di tali controlli la Direzione Lavori darà conto nella relazione finale sui lavori.
6) per tutte le attività di cantiere che prevedano demolizioni e/o scavi superficiali o in profondità, prospezioni geotecniche e/o consolidamenti del sottosuolo, l'appalto delle attività sarà vincolato al rispetto del Protocollo gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo, acque di aggottamento emesse in conformità al DPR 13 giugno 2017.

3.16. REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

3.16.1. TIPOLOGIA DI REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*duodecies* del Decreto sono le seguenti:

3.16.1.1. **Art. 22, comma 12-*bis* del D.lgs. n. 286/1998**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Il responsabile dell'Unità Organizzativa Esternalizzata dedicata alla gestione delle risorse umane potrebbe contribuire all'impiego nel contesto della Società di cittadini privi di permesso di soggiorno e senza un contratto regolare con la Società al fine di trarne un ingiusto vantaggio conseguente ai ridotti oneri connessi all'assunzione dei lavoratori.

Il responsabile della struttura che gestisce i rapporti contrattuali con le controparti, i fornitori e gli appalti per le ristrutturazioni/costruzioni relative al patrimonio immobiliare gestito dalla Società, potrebbe contribuire ad affidare servizi (ad esempio, pulizie, sicurezza, appalti per ristrutturazione/costruzioni immobili ecc.) in appalto a società esterne che si avvalgono delle attività di cittadini senza regolare permesso di soggiorno e senza un contratto regolare al fine di trarne un ingiusto vantaggio conseguente ai ridotti costi di esternalizzazione.

Indice di rischio

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo alla Società con una media probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.16.1.2. **Art.12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 286/1998**

Si rinvia a quanto esposto al par. 3.8.1.5.

3.16.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato in oggetto, possono essere individuati come settori in cui è maggiore il rischio di commissione o concorso a commettere reati quelli adibiti alla gestione dei rapporti contrattuali con le controparti e la gestione del personale.
In particolare, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza);
- selezione degli appaltatori e dei subappaltatori.

3.16.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

In particolare, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti l'assunzione del personale e la sottoscrizione di contratti di appalto e subappalto, con società private, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure adottate dalla Società;
- osservare scrupolosamente le disposizioni di legge vigenti in materia;
- pretendere, con specifiche clausole contrattuali, analoga osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia da parte dei contraenti appaltatori o subappaltatori;
- predisporre e conservare la documentazione prevista dalle procedure interne e di Gruppo in materia di assunzione di personale e gestione dei rapporti contrattuali con soggetti privati.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:
- impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla presentazione della relativa ricevuta postale;
- impiegare lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale in forza di visto turistico, anche se muniti di apposita dichiarazione di presenza;
- impiegare intermediari per il reclutamento di personale ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 276/2003 e s.s.m.i., anche nel caso in cui i lavoratori siano regolarmente muniti di permesso di soggiorno.

Princìpi di controllo

Si richiamano i princìpi di controllo già elencati nel par. 3.1.3 e 3.10.3.

3.17. REATI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

3.17.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Di seguito si descrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, contemplato dall'art. 25-*quinquies* del Decreto:

3.17.1.1. **Art 603-*bis* – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la natura e le caratteristiche dell'attività svolta da BPER Reoco, appare possibile ipotizzare il coinvolgimento della stessa, direttamente o a titolo di concorso nell'altrui condotta criminosa (ad esempio di una controparte contrattuale alla quale venga affidato un cantiere). La responsabilità della Società potrebbe emergere per non aver adeguatamente valutato le informazioni sulle controparti contrattuali oppure per aver omesso di valutare le informazioni sulla controparti che potrebbero rendersi responsabili del reato in esame. Il vantaggio per la Società deriverebbe dalla riduzione dei costi dei contratti di appalto.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo alla Società con una probabilità moderata di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.17.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- selezione, assunzione, gestione e incentivazione del personale,
- adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- gestione della salute e sicurezza nei cantieri predisposti per le attività di recupero e manutenzione del patrimonio immobiliare della Società,
- selezione degli appaltatori e dei subappaltatori.

3.17.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

È fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti all'assunzione di personale e la sottoscrizione di contratti di appalto e subappalto, con società private, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure adottate dalla Società;
- gestire la retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro garantendo il rispetto dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale nonché la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal Modello (par. 3.10);

- pretendere, con specifiche clausole contrattuali, l'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza ed in materia di diritto sindacale da parte dei contraenti appaltatori o subappaltatori, oltre agli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa del contratto stipulato;
- predisporre e conservare la documentazione prevista dalle procedure interne in materia di assunzione di personale e gestione dei rapporti contrattuali con soggetti privati;
- prevedere, nell'ambito di accordi commerciali con i propri fornitori, partner commerciali, appaltatori, subappaltatori, la possibilità di effettuare visite ispettive volte a verificare l'ottemperanza alle norme richiamate ovvero di richiedere la trasmissione della documentazione ritenuta utile a tale scopo.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- impiegare lavoratori in violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, per la particolare fattispecie delineata dall'art. 603-*bis* c.p. e la sua sostanziale portata trasversale, appare opportuno tenere presente che possono configurarsi ipotesi di concorso con il delitto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001, di cui al par. 3.16), nell'ipotesi in cui siano occupati, in condizioni di sfruttamento, lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno nonché con i reati di "Omicidio colposo" o "lesioni colpose gravi o gravissime" (articolo 25-*septies* di cui al par. 3.10), qualora si determinasse un evento lesivo del lavoratore.

La fattispecie in esame potrebbe anche configurarsi come reato - scopo all'interno dei "delitti di criminalità organizzata" di cui all'articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 (di cui al par. 3.8), commessi anche con i caratteri della transnazionalità, tra cui "Associazione per delinquere" e "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".

Princìpi di controllo

Si richiamano, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento e di controllo previsti al par. 3.1.3 e 3.10.3.

3.18. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

3.18.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'art. 25-*terdecies* del Decreto contempla la seguente fattispecie di reato:

3.18.1.1. **Art. 3, comma 3-*bis* - Legge n. 654/1975 – Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Considerata la natura e le caratteristiche dell'attività svolta da BPER Reoco, appare possibile ipotizzare il coinvolgimento della stessa, direttamente o a titolo di concorso nell'altrui condotta criminosa (ad esempio di una controparte contrattuale alla quale venga affidato un cantiere o attraverso attività di sponsorizzazione di persone o associazioni coinvolte nel reato in esame). La responsabilità della Società potrebbe emergere per non aver adeguatamente valutato le informazioni sulle controparti contrattuali oppure per aver omesso di valutare le informazioni sulla controparti che potrebbero rendersi responsabili del reato in esame. Il vantaggio per la Società deriverebbe dalla riduzione dei costi dei contratti di appalto o dai vantaggi conseguenti ad attività di sponsorizzazione.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo alla Società con una probabilità bassa di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", i reati presentano un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.18.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le società che potrebbero andare incontro a responsabilità sono, oltre a quelle del settore dell'informazione, anche quelle che producono gadget o souvenir recanti frasi o immagini direttamente riconducibili al partito nazionalsocialista o a quello fascista, nella misura in cui tali oggetti siano idonei a veicolare un messaggio di negazione, minimizzazione grossolana o apologia della Shoah o, più in generale, di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra.

In linea di principio e considerata la natura dell'attività svolta, BPER Reoco non è esposta direttamente al rischio di incorrere in responsabilità diretta per le condotte di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della Legge 654/1975; tuttavia, sulla base di un approccio prudenziale all'analisi del crimine in esame, non è possibile escludere che possa insorgere l'ipotesi di responsabilità indiretta della BPER Reoco, a titolo di concorso, mediante attività che coadiuvino soggetti che si rendano responsabili del reato in esame.

In questa prospettiva i settori aziendali "a rischio" sono rappresentati dalle Strutture preposte:
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- selezione di appaltatori e subappaltatori,
- gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni.

3.18.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Si richiamano i princìpi contenuti nel Codice Etico della Società e i princìpi di comportamento e di controllo previsti ai par. 3.1.3 e 3.10.3.

3.19. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

3.19.1. TIPOLOGIA DEI REATI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto sono le seguenti:

3.19.1.1. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 art. 1 – Frode in competizioni sportive

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In linea di principio, la responsabilità della Società potrebbe sorgere quando un suo esponente realizzi la condotta criminosa con l'obiettivo di alterare l'esito di una competizione sportiva a beneficio della squadra sponsorizzata dalla società stessa, sul presupposto che dai successi della squadra sponsorizzata possa derivare un ritorno positivo anche per la Società.

Al di là queste ipotesi, il rischio di coinvolgimento può dipendere dal concorso dell'esponente aziendale nell'altrui condotta criminosa, allorché venga agevolata attraverso la concessione di benefici e favori (es.: condizioni vantaggiose nell'operazione di compravendita di un immobile) finalizzati alla realizzazione delle varie forme di condizionamento dell'esito della competizione (dazione/promessa di denaro o altri atti fraudolenti).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.19.1.2. **Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non è configurabile a carico della Società una responsabilità diretta per il reato di esercizio abusivo di giuoco o scommessa; la responsabilità potrebbe derivare a titolo di concorso dell'esponente aziendale nell'altrui condotta criminosa laddove questi la agevolasse, ad esempio con la messa a disposizione di locali per gestire i traffici illeciti, con conseguente ottenimento in termini di remunerazione per i servizi resi (canoni di locazione).

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato ad oggi si potrebbe configurare con una bassa probabilità di accadimento. Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.20. REATI TRIBUTARI

3.20.1. TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto sono le seguenti:

3.20.1.1. Art. 2. D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni di reato sono riconducibili, a titolo esemplificativo, alle seguenti:

- preposto a struttura titolare di budget di spesa che si accorda con un terzo perché emetta fattura a carico della Società per prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- preposto a struttura titolare di budget di spesa che si accorda con un terzo perché emetta fattura a carico della Società per importi (corrispettivi o imposta sul valore aggiunto) superiori a quelli effettivi rinvenibili nel contratto di acquisto;
- preposto a struttura titolare di budget di spesa che si accorda con un terzo perché emetta fattura riferendo l'operazione, tuttavia, a soggetti diversi da quelli effettivi;
- preposto a struttura titolare di budget di spesa che non controlla le fatture emesse a carico della Società, assumendo il rischio che siano fatturati importi per prestazioni non rese o di valore differente da quello effettivo;
- preposto a struttura titolare di budget di spesa che si accorda coi fornitori affinché emettano fattura per prestazioni che si richiede di effettuare in periodo di imposta successivo;
- preposto a struttura che cura la dichiarazione relativa alle imposte sul reddito che indica in tale dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, come definite sopra;
- preposto a struttura che cura la dichiarazione relativa alle imposte sul reddito che detiene ai fini di prova all'amministrazione finanziaria le fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti che sono stati registrati nelle scritture contabili obbligatorie.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.2. Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni di reato possono riguardare tutte le Unità Organizzative Esternalizzate a vario titolo coinvolte nella gestione del ciclo passivo di BPER Reoco in precedenza individuate che possono realizzare o contribuire a realizzare le condotte di reato:

- compimento di operazioni simulate;
- utilizzo di documenti falsi;
- adozione di altri mezzi fraudolenti;

da cui consegua l'indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Le aree aziendali a rischio sono principalmente individuate nelle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.3. Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione Infedele

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni di reato sono riconducibili, a titolo esemplificativo, a:
- preposto a struttura che cura la dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette o IVA che indica in tale dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- preposto a struttura che cura la dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette o IVA che indica in tale dichiarazione elementi passivi inesistenti.

Le aree aziendali a rischio sono principalmente individuate nelle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio-alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.20.1.4. Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa Dichiarazione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

L'occasione di reato è riconducibile alla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi l'obbligo, da parte della struttura/ ufficio preposto.

Le aree aziendali a rischio sono principalmente individuate nelle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con un'alta probabilità di accadimento.

Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.5. Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Riguardano tutte le situazioni in cui una struttura o ufficio deputato a emettere fatture per le prestazioni rese a terzi cede alla proposta di un terzo che chiede di essere "fatturato" per operazioni inesistenti, nei termini già sopra descritti con riferimento all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Le aree aziendali a rischio sono principalmente individuate nelle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio-alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.6. Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni riguardano tutte le ipotesi di distruzione di scritture o documentazione di cui è obbligatoria la conservazione.

Tutti i settori aziendali, a livelli differenti, hanno obblighi di conservazione delle scritture e della documentazione e quindi possono considerarsi a rischio, per quanto siano necessariamente esposti in misura maggiore l'Area Amministrazione, Finanza e Controllo della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio-alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.7. Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/200 – Indebita compensazione

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

L'occasione di reato è riconducibile al mancato versamento delle somme dovute all'Erario attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o crediti inesistenti.

Le aree aziendali a rischio sono principalmente individuate nelle Unità Organizzative Esternalizzate dedicate alla gestione della contabilità e alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con un'alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.1.8. Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Le occasioni di reato sono riconducibili alle situazioni in cui, in previsione di una procedura di esecuzione coattiva, la Società alieni o compia altri atti fraudolenti sui beni propri per rendere inefficace la procedura o, a fronte di procedura di transazione indichi nella documentazione esibita elementi attivi o passivi non corrispondenti alla sua reale situazione patrimoniale, col medesimo fine.

I settori aziendali a rischio sono individuabili in tutte le strutture che hanno la disponibilità dei beni aziendali, mobili e immobili e quindi, sulla base dei poteri a loro delegati, l'Amministratore Delegato di BPER Reoco.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una medio-alta probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" rilevante.

3.20.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In linea generale, il modello finalizzato alla prevenzione dei reati tributari è riconducibile a:
- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere,
- predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale),
- gestione della fatturazione infragruppo,
- acquisto di beni e servizi (ivi incluso l'affidamento di incarichi di consulenza),
- cessione di *asset*.

3.20.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di Comportamento

I Destinatari devono attenersi ai seguenti princìpi di comportamento:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili sopra individuate;
- agevolare il monitoraggio del rispetto dei princìpi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- conservare in modo adeguato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;

- attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Princìpi di controllo

La Società adotta presìdi volti a far sì che:
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio, costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento e/o in qualsiasi altra maniera;
- non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- all’atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti.

Per quanto concerne la gestione della contabilità e della fatturazione infragruppo, la Società si impegna a:
- garantire che i servizi resi tra le società appartenenti al Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato;
- prevedere negli accordi di *service* infragruppo requisiti di tracciabilità nell’ambito dei livelli di servizio (*Service Level Agreement* – SLA), che sono verificati periodicamente dalla Società;
- garantire nella gestione dei rapporti infragruppo il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste;
- garantire l’individuazione di compiti e responsabilità con riguardo all’assolvimento della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing*, laddove applicabile.

In caso di eventuali operazioni societarie – riguardanti *asset* fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società si impegna a garantire:
- l’adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell’erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte);

che per gli investimenti di maggiore rilevanza e nell’eventualità di operazioni straordinarie venga coinvolto – anche solo a titolo informativo – l’OdV

Con riferimento all’Attività Sensibile di <u>predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)</u>, attività affidata principalmente a Unità Organizzative Esternalizzate, oltre a quanto sopra indicato, trovano applicazione i seguenti princìpi di controllo (definiti in coerenza con quelli adottati dalla Capogruppo per regolare l’attività delle Unità Organizzative Esternalizzate che operano nell’area di attività in oggetto):

- le Unità Organizzative Esternalizzate, nello svolgimento delle attività di propria pertinenza, si attengono a quanto previsto dalla *Policy* sul governo del rischio di non conformità alla normativa fiscale di Capogruppo;
- viene garantita la tracciabilità della documentazione aziendale prodotta e/o ricevuta dall'Unità Organizzativa Esternalizzata in materia fiscale;
- viene garantita la segregazione dei compiti nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- deve essere garantita la massima cooperazione, correttezza, professionalità e trasparenza nell'ambito delle relazioni con l'Amministrazione Finanziaria; in caso di richieste di chiarimenti che implichino contatti di persona con gli addetti degli uffici centrali dell'Agenzia dell'Entrate, devono intervenire almeno due soggetti per conto della Società;
- vengono utilizzati sistemi informatici e soluzioni tecnologiche in grado di ridurre la manualità e di aumentare le capacità di analisi preventiva e consuntiva sul rischio fiscale;
- il personale dell'Unità Organizzativa Esternalizzata deputata alla gestione delle tematiche fiscali deve essere dotato di specifiche competenze tecniche e normative; tali competenze vengono mantenute e aggiornate nel tempo, con la partecipazione periodica a corsi di formazione sulle materie di interesse specifico;
- sono attuate le azioni necessarie alla divulgazione della cultura di *compliance* alla normativa fiscale, tramite l'organizzazione di opportune sessioni formative rivolte a tutto il personale e, più approfonditamente, agli uffici fiscali.

La Società garantisce, inoltre, il rispetto della Procedura Approvvigionamento di Beni e Servizi e della Procedura per la Gestione delle Transazioni Finanziarie.

Si richiamano, inoltre, per quanto rilevanti, i princìpi di comportamento e di controllo previsti al par. 3.1.3 e 3.2.3.

3.21. REATI DI CONTRABBANDO

3.21.1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CONTRABBANDO

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del Decreto sono le seguenti:

3.21.1.1. Art. 282 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.2. Art. 283 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.3. Art. 284 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.4. Art. 285 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.5. Art. 286 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.6. Art. 287 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.7. Art. 288 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.8. Art. 289 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.9. Art. 290 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.10. Art. 291 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.11. Art. 291-*bis* D.P.R. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.12. Art. 291-*ter* D.P.R. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.13. Art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.14. Art. 292 D.P.R. 43/1973 – Altri casi di contrabbando

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.21.1.15. Art. 294 D.P.R. 43/1973 – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Le ipotesi di reato sopra elencate si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base dei criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

Attività Sensibili

Anche alla luce dell'"Indice di rischio" del reato in oggetto, non sono state individuate Attività Sensibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività di BPER Reoco.

Princìpi di comportamento e di controllo

Si richiamano i princìpi generali di comportamento espressi nel Codice Etico.

3.22. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

3.22.1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Le fattispecie di reato richiamate dagli articolo 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* sono le seguenti:

3.22.1.1. **Art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un'ipotetica fattispecie di reato riguarda la possibilità che, a seguito dell'effettuazione di scavi nelle aree di proprietà, vengano rinvenuti reperti archeologici da parte di addetti di fornitori operanti in appalto nelle aree in questione si approprino di tali beni.
Pur non ravvisandosi un interesse diretto della Società e la concreta possibilità che possano esserci occasioni di reato direttamente ascrivibili ad aree aziendali, la condotta criminosa potrebbe essere favorita con il concorso di esponenti di BPER Reoco. Sotto questo aspetto, il settore aziendale a rischio è l'Area Tecnica.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.22.1.2. **Art. 518-*ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Si rinvia a quanto esposto al par. 3.22.1.1.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.22.1.3. **Art. 518-*quater* c.p. - Ricettazione di beni culturali**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si ritiene che sussistano occasioni di reato collegate a questa fattispecie relativamente all'attività svolta dalla società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.

Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.1.4. Art. 518-*sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si individuano concrete occasioni di reato in rapporto all'attività aziendale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.1.5. Art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si individuano concrete occasioni di reato in rapporto all'attività aziendale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.1.6. Art. 518-*novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Un'ipotetica occasione di reato potrebbe derivare dall'ipotesi che vengano concluse da parte della società vendite di beni immobili soggetti ad un vincolo di prelazione da parte di enti beni culturali senza l'effettuazione delle necessarie comunicazioni preventive agli enti che possono intervenire in prelazione. Si tratta di una fattispecie che in concreto potrebbe avvenire solo con il concorso di altri soggetti (ed in particolare del Notaio rogante l'atto di compravendita) e che potrebbe riguardare l'Area Sviluppo Immobiliare della Società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.22.1.7. Art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali e Art. 518-*undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si individuano concrete occasioni di reato in relazione all'attività aziendale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.1.8. Art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In concreto potrebbe rilevare l'ipotesi di effettuazione di lavori su immobili dichiarati di interesse culturale eseguiti senza le necessarie autorizzazioni preventive da parte della Soprintendenza. Tale reato potrebbe riguardare l'Area Tecnica della società.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una moderata probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.22.1.9. Art. 518-*terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si individuano concrete occasioni di reato in relazione all'attività aziendale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.1.10. Art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

Non si individuano concrete occasioni di reato in relazione all'attività aziendale.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.

Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.22.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:
- gestione del patrimonio immobiliare;
- gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, conduttori e affittuari presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società.

3.22.3. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Ai Destinatari è fatto divieto di:
- appropriarsi di beni culturali altrui;
- ricevere, occultare o, comunque, intromettersi nel fare acquistare ricevere od occultare beni culturali, oppure sostituirli, trasferirli o compiere in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolarne la provenienza;
- formare (in tutto o in parte) o alterare scritture private in relazione a beni culturali mobili;
- alienare o immettere sul mercato, senza la prescritta autorizzazione, beni culturali;
- trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Princìpi di controllo

La Società, prima di procedere all'acquisto di un bene immobile, effettua attività di *due diligence* volta – *inter alia* – ad accertare se detto bene sia soggetto a vincoli culturali e/o paesaggistici.

Qualora il bene immobile acquisito sia soggetto ai suddetti vincoli, la Società garantisce che la gestione dello stesso avvenga nel pieno rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

In particolare, la Società garantisce:
- che, prima e durante la realizzazione di qualsiasi intervento sull'immobile vincolato o in caso di ritrovamento nelle attività di scavo di reperti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, siano richieste le necessarie autorizzazioni/nulla osta e siano effettuate le necessarie segnalazioni/comunicazioni all'Autorità competente (*i.e.*, la Soprintendenza competente per territorio);
- che, nell'effettuazione di lavori sull'immobile vincolato, siano debitamente osservate le prescrizioni impartite dall'Autorità competente;
- che, ove richiesto/necessario, sia incaricato un esperto archeologo, cui sia demandato il compito di supervisionare e verificare – per quanto di competenza – lo svolgimento dei lavori e di comunicare gli interventi effettuati all'Autorità competente;

- che, qualora nella preparazione del cantiere e durante i lavori si evidenziassero ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, siano immediatamente sospesi i lavori, avendo cura di lasciare intatti i ritrovamenti, e siano effettuate le necessarie segnalazioni/comunicazioni all'Autorità competente:
- che siano coinvolti più soggetti (interni o esterni) nella gestione delle tematiche sopra esposte;
- la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi dell'Autorità competente sugli immobili di proprietà della Società.

La Società garantisce:
- il personale dell'Area Tecnica di BPER Reoco monitora l'attività svolta da soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, conduttori e affittuari) e dal Direttore dei Lavori presenti negli immobili di proprietà della Società, al fine di garantire che gli stessi agiscano nel rispetto degli obblighi previsti della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili nonché dai relativi contratti;
- che i contratti con appaltatori, conduttori e affittuari presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società contengano clausole che contemplino il rispetto, da parte di detti soggetti, della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che, alla riconsegna di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici di proprietà della Società da parte di conduttori/affittuari, sia verificata (e documentata nel verbale di riconsegna) l'esistenza di eventuali violazioni della normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In caso di accertate violazioni, la Società dovrà immediatamente comunicarle all'Autorità competente e procedere alla sanatoria delle stesse in conformità delle prescrizioni ricevute dall'Autorità.

3.23. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

3.23.1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies*.1 del Decreto sono le seguenti:

3.23.1.1. **Art. 493-*ter* c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In linea generale è difficile che si possano verificare occasioni di reato da cui possa derivare responsabilità amministrativa di BPER Reoco, in quanto eventuali condotte illecite dei dipendenti e/o degli amministratori abilitati all'accesso all'*online banking* e/o a carte aziendali della società difetterebbero del requisito dell'interesse o vantaggio della società stessa, in quanto non potrebbero che essere perfezionate dal singolo esponente nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In astratto, le occasioni di reato potrebbero essere queste:
- dipendente che usa i codici di accesso ed i codici di utilizzo dell'online banking e/o a carte aziendali di BPER Reoco (acquisiti artatamente o meno) per acquisti personali o dispone bonifici verso il proprio conto corrente o il conto di un terzo con lo stesso connivente;
- dipendente che cede a terzi dietro compenso gli strumenti di cui artatamente si sia impossessato affinché questi li utilizzino.

Avendo quale possibile oggetto il denaro, mediante l'utilizzo dei servizi *online banking* e delle carte aziendali eventualmente presenti, la fattispecie presenta rischi di commissione principalmente nell'Area amministrativa, oltre che riguardare, potenzialmente, tutti i soggetti che per titolarità o delega, siano abilitati all'utilizzo di detti strumenti finanziari.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a BPER Reoco con una probabilità di accadimento moderata.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" moderatamente rilevante.

3.23.1.2. **Art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione alla presente fattispecie, appaiono remote le occasioni di reato da cui possa derivare responsabilità amministrativa di BPER Reoco, in quanto eventuali condotte illecite dei dipendenti e/o degli amministratori difetterebbero del requisito dell'interesse o vantaggio della società stessa.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.23.1.3. Art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale

Si rinvia a quanto riportato al par. 3.1.1. relativo alla frode informatica.

Occasioni di reato e aree aziendali a rischio

In relazione alla presente fattispecie, appaiono remote le occasioni di reato da cui possa derivare responsabilità amministrativa di BPER Reoco, in quanto eventuali condotte illecite dei dipendenti e/o degli amministratori difetterebbero del requisito dell'interesse o vantaggio della società stessa.

Indice di rischio e probabilità di realizzazione

Tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a BPER Reoco con una bassa probabilità di accadimento.
Sulla base degli altri criteri in precedenza indicati per la determinazione dell'"Indice di rischio", il reato presenta un "Indice di rischio" poco rilevante.

3.23.1.4. Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale

Di seguito si riporta l'elenco degli ulteriori delitti da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies*.1, comma 2.

Per i delitti che già sono ricompresi nel catalogo dei reati presupposto e oggetto di trattazione, è riportato il paragrafo di riferimento del presente fascicolo cui si rimanda per ogni dettaglio.

Per i delitti non ricompresi in precedenza nel catalogo dei reati presupposto e quindi trattati nel presente fascicolo, si indica la rubrica, riportando alcune indicazioni di massima circa l'impatto per la Società.

Delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio previsti dal Codice Penale

TITOLO VII

Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - par. 3.3.1.1
Art. 456 — Circostanze aggravanti - collegato agli altri articoli
Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede par. 3.3.1.4
Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati
Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati par. 3.3.1.5
Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata par. 3.3.1.7
Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto - fattispecie estranea all'operatività della società
Art. 463 — Casi di non punibilità – La non punibilità dell'autore del reato non impatta sulla responsabilità dell'ente
Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati par. 3.3.1.8 e 3.3.1.9
Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto - fattispecie estranea all'operatività della società
Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati fattispecie estranea all'operatività della società
Art. 466 bis — Confisca Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 ter

Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 468 — Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 469 — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 470 — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 472 — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta - condotta estranea all'operatività aziendale
Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni parr. 5.3.1.10, 5.13, 5.13.1, 5.13.1.1, 5.13.1.2, 5.13.1.5, 5.13.1.9
Art. 474 — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi par. 3.13.1.8
Art. 474 bis — Confisca par. 3.13.1.8
Art. 474 ter — Circostanza aggravante par. 3.13.1.8
Art. 474 quater — Circostanza attenuante – articolo collegato agli artt. 473 e 474
Art. 475 — Pena accessoria

Capo III - Della falsità in atti

Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – per la società il rischio deriva dal concorso dell'estraneo nel reato proprio. A questi fini, si può assimilare a quanto previsto per l'art. 477
Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative par. 3.15.7
Art. 478 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti – per la società il rischio deriva dal concorso dell'estraneo nel reato proprio. A questi fini, si può assimilare a quanto previsto per l'art. 477
Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – per la società il rischio deriva dal concorso dell'estraneo nel reato proprio. A questi fini, si può assimilare a quanto previsto per l'art. 477
Art. 480 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative – per la società il rischio deriva dal concorso dell'estraneo nel reato proprio. A questi fini, si può assimilare a quanto previsto per l'art. 477
Art. 481 — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità – per la società il rischio deriva dal concorso dell'estraneo nel reato proprio. A questi fini, si può assimilare a quanto previsto per l'art. 477
Art. 482 — Falsità materiale commessa dal privato par. 3.15.1.15.
Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico par. 3.15.4
Art. 484 — Falsità in registri e notificazioni
Art. 485 — Falsità in scrittura privata [ABROGATO]
Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato [ABROGATO]
Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico I

Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
Art. 489 — Uso di atto falso
Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Art. 491 — Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
Art. 491 bis — Documenti informatici par. 3.7.1 e 3.7.1.1
Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Art. 493 — Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Art. 493 bis — Casi di perseguibilità a querela
Art. 493 ter — Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Capo IV - Della falsità personale

Art. 494 — Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio(1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona(2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome(3), o un falso stato(4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici(5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno
Art. 495 — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Art. 495 bis — Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche(2) l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. - Da valutare successivi approfondimenti, fermo restando che la gestione delle firme elettroniche è oggetto della normativa aziendale
Art. 495 ter — Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali
Art. 496 — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona(1), fa mendaci dichiarazioni(2) a un pubblico ufficiale [357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni - Da valutare successivi approfondimenti anche se l'identificazione è adeguatamente presidiata dalla normativa Antiriciclaggio anche attraverso le verifiche SCIPAFI
Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati – Non dovrebbe avere impatti sull'operatività aziendale considerato anche che – secondo orientamenti in materia di Privacy – la società non avrebbe titolo per chiedere e utilizzare questi certificati
Art. 497 bis — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio(2) è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale - Da valutare successivi approfondimenti anche se l'identificazione, comprensiva della verifica dei documenti, è adeguatamente presidiata dalla normativa Antiriciclaggio anche attraverso le verifiche SCIPAFI
Art. 497 ter — Possesso di segni distintivi contraffatti
Art. 498 — Usurpazione di titoli o di onori – la fattispecie non appare coerente col perfezionamento tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti

TITOLO XIII

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624 — Furto
Art. 624 bis — Furto in abitazione e furto con strappo
Art. 625 — Circostanze aggravanti
Art. 625 bis — Circostanze attenuanti
Art. 626 — Furti punibili a querela dell'offeso
Art. 627 — Sottrazione di cose comuni [ABROGATO]
Art. 628 — Rapina
Art. 629 — Estorsione
Art. 630 — Sequestro di persona a scopo di estorsione par. 3.8.1.7, 3.12.1.3
Art. 631 — Usurpazione
Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Art. 633 — Invasione di terreni o edifici
Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Art. 635 — Danneggiamento

Art. 635 bis — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici par. 3.7.1.7
Art. 635 ter — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità par 5.7.1.8
Art. 635 quater — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici par. 3.7.1.9
Art. 635 quinquies — Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità par. 3.7.1.10
Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo – fattispecie estranea all'operatività aziendale
Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui – fattispecie estranea all'operatività aziendale
Art. 638 — Uccisione o danneggiamento di animali altrui – fattispecie estranea all'operatività aziendale
Art. 639 — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – fattispecie estranea all'operatività aziendale
Art. 639 bis — Casi di esclusione della perseguibilità a querela – fattispecie estranea all'operatività aziendale

Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 — Truffa par. 3.1.3, 5.1.4
Art. 640 bis — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.4.1
Art. 640 ter — Frode informatica par. 3.1.4.2
Art. 640 quater — Applicabilità dell'articolo 322ter
Art. 640 quinquies — Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica par. 3.7.1.11
Art. 641 — Insolvenza fraudolenta
Art. 642 — Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Art. 643 — Circonvenzione di persone incapaci
Art. 644 — Usura -
Art. 644 bis — Usura impropria [ABROGATO]
Art. 644 ter — Prescrizione del reato di usura
Art. 645 — Frode in emigrazione
Art. 646 — Appropriazione indebita par. 3.1.3
Art. 647 — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito [ABROGATO]
Art. 648 — Ricettazione par. 3.9.1.1
Art. 648 bis — Riciclaggio par. 3.9.1.2
Art. 648 ter — Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita par. 3.9.1.3
Art. 648 ter 1 — Autoriciclaggio par. 3.9.1.4
Art. 648 quater — Confisca

Delitti che comunque offendono il patrimonio previsti dal Codice Penale

TITOLO I - Dei Delitti contro la personalità dello Stato.
- art. 246 - corruzione del cittadino da parte dello straniero.
- art. 248 - somministrazione al nemico di provvigioni
- art. 249 - partecipazione a prestiti a favore del nemico
- art. 250 - commercio con il nemico
- art. 251 - inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
- art. 252 - frode in forniture in tempo di guerra
- art. 253 - distruzione o sabotaggio di opere militari
- art. 255 - soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
- art. 256 - procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
- art. 257 - spionaggio militare
- art. 258 - spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
- art. 261 - rivelazione di segreti di Stato
- art. 262 - divulgazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
- art. 263 - utilizzazione di segreti di Stato
- art. 270quinquies.1. - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270quinquies.2. - sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro
- art. 275 - accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
- art. 292 - vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

TITOLO II - Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
- art. 314 - peculato
- art. 316 - peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 316bis - malversazione ai danni dello Stato
- art. 316ter - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 317 - concussione
- art. 318 - corruzione per un atto d'ufficio
- art. 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319ter - corruzione in atti giudiziari
- art. 320 - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art. 322 - istigazione alla corruzione
- art. 322bis - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri
- art. 323 - abuso d'ufficio

- art. 325 - utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
- art. 326 - rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
- artt. 331 e 340 - interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- art. 334 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa

Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

- art. 346 - millantato credito
- art. 348 - abusivo esercizio di una professione
- art. 349 - violazione di sigilli
- art. 350 - agevolazione colposa
- art. 351 - violazione della pubblica custodia di cose
- art. 352 - vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
- art. 353 - turbata libertà degli incanti
- art. 353bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- art. 354 - astensione dagli incanti
- art. 355 - inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- art. 356 - frode nelle pubbliche forniture

TITOLO III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

- art. 379 - favoreggiamento reale
- art. 382 - millantato credito

Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

- art. 388 - mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- art. 388bis - violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
- art. 388ter - mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Capo II - Della tutela arbitraria delle private ragioni.

- art. 392 - esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico.

- art. 419 - devastazione e saccheggio

TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

- art. 423 - incendio
- art. 424 - danneggiamento seguito da incendio
- art. 426 - inondazione frana o valanga
- art. 427 - danneggiamento seguito da inondazione frana o valanga
- art. 428 - naufragio sommersione o disastro aviatorio
- art. 429 - danneggiamento seguito da naufragio
- art. 430 - disastro ferroviario
- art. 434 - crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
- art. 436 - sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
- art. 437- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Capo II - dei delitti di comune pericolo mediante frode.

- art. 440 - adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
- art. 442 - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
- art. 443 - commercio o somministrazione di medicinali guasti
- art. 444 - commercio di sostanze alimentari nocive

Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo.

- art. 451 - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

TITOLO VIbis - Dei delitti contro l'ambiente.

- art. 452terdecies - omessa bonifica
- art. 452quaterdecies - attività di organizzazione per il traffico illecito dei rifiuti

TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica.

- art. 499 - distruzione di materie prime o di prodotto agricoli ovvero di mezzi di produzione
- art. 500 - diffusione di malattia delle piante o degli animali
- art. 501 - rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
- art. 502 - serrata e sciopero per fini contrattuali
- art. 503 - serrata e sciopero per fini non contrattuali
- art. 506 - serrata di esercenti di piccole industrie e commerci
- art. 507 - boicottaggio
- art. 508 - arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
- art. 512bis - trasferimento fraudolento di valori

Capo II - Dei delitti contro l'industri ed il commercio.

- art. 513 - turbata libertà dell'industria e del commercio
- art. 513bis - illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 - frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 - frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 - vendita di prodotti industriali con segni mandaci
- art. 517ter - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517quater - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale.

- art.528 - pubblicazioni e spettacoli osceni
- art. 537 - tratta di donne e di minori commessa all'estero

TITOLO IXbis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.

- art. 544quater - spettacoli o manifestazioni vietate
- art. 544quinquies - divieto di combattimento tra animali

TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia.

Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare.

- art. 570 - violazione degli obblighi di assistenza familiare
- art. 570bis - violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

TITOLO XII - Dei delitti contro la persona.

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale.

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale.
- art. 600bis - prostituzione minorile
- art. 600ter - pornografia minorile
- art. 600quater 1 - pornografia virtuale
- art. 600quinquies - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 600octies - impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio
- art. 601 - tratta di persone
- art. 601bis - traffico di organi prelevati da persona vivente
- art. 602 - acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603bis - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale.
- art. 612ter - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Sezione IV - Dei delitti contro la violazione del domicilio.
- art. 615ter - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615quater - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615quinquies - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interromper un sistema informatico o telematico

Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.
- art. 621 - rivelazione del contenuto di documenti segreti
- art. 622 - rivelazione di segreto professionale
- art. 623 - rivelazione di segreti scientifici o commerciali

3.23.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati in oggetto, le Attività Sensibili identificate nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società sono le seguenti:

- Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (quali carte di credito aziendali).

3.23.2. PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Princìpi di comportamento

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri (compresa la Società) – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se parte del gruppo;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Princìpi di controllo

La Società garantisce il rispetto dei seguenti princìpi:

- l'attribuzione delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante deve avvenire secondo criteri di assegnazione predeterminati, nel rispetto dei passaggi autorizzativi previsti per la concessione delle stesse;
- la previsione di specifici criteri di determinazione dei *plafond* e una disciplina autorizzativa per le richieste di eventuali modifiche degli stessi;
- l'individuazione di regole di utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante (*i.e.*, la tipologia di spese consentite);
- l'effettuazione di specifici controlli *ex post* (*i.e.* l'ammontare e la tipologia delle spese sostenute);
- la tracciabilità del processo di gestione delle carte di credito aziendali e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante con archiviazione della relativa documentazione.

BPER:
Reoco

Strumento di monitoraggio per la mitigazione dei rischi secondo gli standard previsti dal D. Lgs. 231/2001

Aggiornamento Maggio 2023

INDICE

1 LISTA REATI EX D. LGS. 231/2001

2 MODELLO DI SCORING

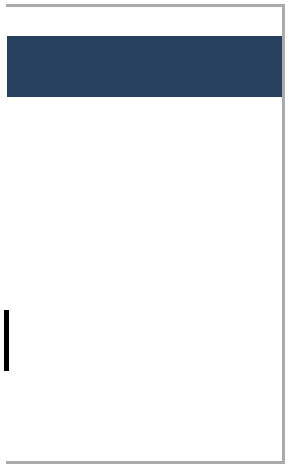

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art.24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	3	**Medio Alto**	65	**4 - Rilevante**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art.24	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	4	**Alto**	80	**4 - Rilevante**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art.24	Truffa ai danni dello Stato	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art.24	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art 24	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art. 24	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	0	**Assente**	0	**0 - Assente**
I	**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**	Art. 24	Frode nelle pubbliche forniture	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	4	**Alto**	80	**4 - Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Documenti informatici - Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	'- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; '- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	'- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	'- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	'- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
II	**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**	Art. 24-*bis*	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	'- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; '- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Associazione per delinquere (escluso il comma sesto)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Associazione di tipo mafioso	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Associazione per delinquere (aggravato per essere l'associazione diretta a compiere uno dei delitti di cui agli art. 600, 601, 602 c.p. ed art. 12 comma 3 bis del D. lgs. 286/1998)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Scambio elettorale politico-mafioso	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
III	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Art. 24-*ter*	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma terzo, L. n. 110/1975	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art. 25	Peculato	nessuna	0	0	0	Assente	1	Basso	1	Basso	5	1 -Trascurabile
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art. 25	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	nessuna	0	0	0	Assente	1	Basso	1	Basso	5	1 -Trascurabile
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art. 25	Abuso d'ufficio	nessuna	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Concussione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione per un atto d'ufficio	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	5	Molto Alto	60	4 - Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Pene per il corruttore	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione in atti giudiziari (compreso anche il caso deriva ingiusta condanna)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione in atti giudiziari (compreso anche il caso deriva ingiusta condanna)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Istigazione alla corruzione	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	5	Molto Alto	60	4 - Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Istigazione alla corruzione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	48	84	5	Molto Alto	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (per atto contrrio ai doveri di ufficio)	Nessuna	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art.25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.	Nessuna	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
IV	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	Art. 25	Traffico di influenze illecite	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	5	Molto Alto	60	4 - Rilevante
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Alterazione di monete	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Falsificazione di monete o spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Falsificazione di monete o spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
V	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Art. 25-*bis*	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Frodi contro le industrie nazionali	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Frode nell'esercizio del commercio	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VI	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25*bis-1*	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	False comunicazioni sociali (contravvenzioni)	Nessuna.	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	3	Medio Alto	55	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25 ter	Fatti di lieve entità	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	3	Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25 ter	Falso in prospetto	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Falso in prospetto	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	2	Moderato	40	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25 ter	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (*Abrogato*)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	4	Alto	45	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25 ter	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (*Abrogato*)	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	4	Alto	90	5 - Molto Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Impedito controllo (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	3	Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Formazione fittizia del capitale (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	3	Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Indebita restituzione di conferimenti (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	3	Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (contravvenzione)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Operazioni in pregiudizio dei creditori (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	2	Moderato	40	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	2	Moderato	40	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Corruzione tra privati	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	4	Alto	5	Molto Alto	95	5 - Molto Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Istigazione alla corruzione tra privati	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	4	Alto	2	Moderato	40	3 - Moderatamente Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Illecita influenza sull'assemblea (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	3	Medio Alto	65	4 - Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Aggiotaggio (delitto)	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
VII	REATI SOCIETARI	Art. 25-*ter*	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Nessuna.	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Partecipazione a prestiti a favore del nemico	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Condotte con finalità di terrorismo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Associazioni sovversive	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Assistenza agli associati	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	1	Basso	1	Basso	5	1 -Trascurabile
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Cospirazione politica mediante accordo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Cospirazione politica mediante associazione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Banda armata: formazione e partecipazione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Danneggiamento delle installazioni a terra	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Sanzioni	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
VIII	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	Art. 25-*quater*	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
IX	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	Art. 25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Tratta di persone	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Acquisto e alienazione di schiavi	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Prostituzione minorile	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Prostituzione minorile	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Sfruttamento o pornografia minorile	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Sfruttamento o pornografia minorile	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Pornografia virtuale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Detenzione di materiale pornografico	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante
X	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-*quinquies*	Pornografia minorile distribuzione anche per via telematica, adescamento	Nessuna.	0	0	0	Assente	4	Alto	1	Basso	15	2 - Poco Rilevante
XI	REATI DI ABUSI DI MERCATO	Art.25-*sexies*	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	5	Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante
XI	REATI DI ABUSI DI MERCATO	Art.25-*sexies*	Manipolazione del mercato	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XI	REATI DI ABUSI DI MERCATO	Art.25-*sexies*	Abuso di informazioni privilegiate	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XI	REATI DI ABUSI DI MERCATO	Art.25-*sexies*	Manipolazione del mercato	Nessuna.	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XII	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Art. 25-*septies*	Omicidio colposo	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	5	Molto Alto	4	Alto	90	5 - Molto Rilevante
XII	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Art. 25-*septies*	Lesioni personali colpose	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	1	Basso	2	Moderato	4	Alto	45	3 - Moderatamente Rilevante
XIII	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	Art. 25-*octies*	Ricettazione	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
XIII	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	Art. 25-*octies*	Riciclaggio	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
XIII	**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**	Art. 25-*octies*	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	3	**Medio Alto**	75	**4 - Rilevante**
XIII	**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**	Art. 25-*octies*	Autoriciclaggio	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	5	**Molto Alto**	100	**5 - Molto Rilevante**
XIV	**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	Art. 25-*octies 1*	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	2	**Moderato**	50	**3 - Moderatamente Rilevante**
XIV	**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	Art. 25-*octies 1*	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XIV	**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	Art. 25-*octies 1*	Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, valore monatario o valuta virtuale	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XIV	**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**	Art. 25-*octies 1*	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	2	**Moderato**	30	**3 - Moderatamente Rilevante**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	2	**Moderato**	30	**3 - Moderatamente Rilevante**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XV	**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**	Art. 25-*novies*	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XVI	**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (REATI TRANSNAZIONALI)**	Art. 25-*decies*	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Legge 16 marzo 2006 n. 146)	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	3	**Medio Alto**	4	**Alto**	70	**4 - Rilevante**
XVII	**REATI AMBIENTALI**	Art. 25-*undecies*	Inquinamento ambientale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	**Moderato**	4	**Alto**	4	**Alto**	80	**4 - Rilevante**
XVII	**REATI AMBIENTALI**	Art. 25-*undecies*	Disastro ambientale	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	2	**Moderato**	50	**3 - Moderatamente Rilevante**
XVII	**REATI AMBIENTALI**	Art. 25-*undecies*	Delitti colposi contro l'ambiente	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XVII	**REATI AMBIENTALI**	Art. 25-*undecies*	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Circostanze aggravanti (associazione a delinquere art 416 cp in relazione ai reati ambientali)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	12	2	Moderato	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Norme in materia ambientale - Inquinamento idrico	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	1	Basso	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Gestione di rifiuti non autorizzata	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	1	Basso	2	Moderato	3	Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Siti contaminati	Nessuna	0	0	0	Assente	2	Moderato	5	Molto Alto	60	4 - Rilevante
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi	Nessuna	0	0	0	Assente	2	Moderato	2	Moderato	21	2 - Poco Rilevante
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Traffico illecito di rifiuti	Nessuna	0	0	0	Assente	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Nessuna	0	0	0	Assente	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Inquinamento atmosferico	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	1	Basso	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Nessuna	0	0	0	Assente	3	Medio Alto	1	Basso	11	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Nessuna	0	0	0	Assente	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVII	REATI AMBIENTALI	Art. 25-*undecies*	Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	6	1	Basso	2	Moderato	1	Basso	7	1 -Trascurabile
XVIII	REATI TRANSNAZIONALI	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Associazione per delinquere	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XVIII	REATI TRANSNAZIONALI	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Associazione di tipo mafioso	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	2	Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
XVIII	REATI TRANSNAZIONALI	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Associazione di tipo mafioso (legge 16 marzo 2006 n. 146)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	Alto	5	Molto Alto	3	Medio Alto	75	4 - Rilevante
XVIII	REATI TRANSNAZIONALI	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	Alto	5	Molto Alto	1	Basso	24	2 - Poco Rilevante

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
XVIII	**REATI TRANSNAZIONALI**	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XVIII	**REATI TRANSNAZIONALI**	Legge 16 marzo 2006 n. 146	Favoreggiamento personale	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	3	**Medio Alto**	1	**Basso**	11	**1 -Trascurabile**
XVIII	**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (REATI TRANSNAZIONALI)**	art. 25- *duodecies*	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 15 marzo 2006 n. 146)	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	2	**Moderato**	1	**Basso**	7	**1 -Trascurabile**
XVIII	**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (REATI TRANSNAZIONALI)**	art. 25- *duodecies*	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 15 marzo 2006 n. 146)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XVIII	**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (REATI TRANSNAZIONALI)**	art. 25- *duodecies*	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 15 marzo 2006 n. 146)	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XVIII	**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (REATI TRANSNAZIONALI)**	Art. 25-*duodecies*	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	35	**3 - Moderatamente Rilevante**
XIX	**XENOFOBIA E NEGAZIONISMO**	art 25 terdecies	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XX	**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI**	art 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XX	**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI**	art 25 quaterdecies	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	12	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	3	**Medio Alto**	75	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	4	**Alto**	80	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	3	**Medio Alto**	75	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	3	**Medio Alto**	75	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	3	**Medio Alto**	65	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Occultamento o distruzione di documenti contabili	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	3	**Medio Alto**	65	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	3	**Medio Alto**	65	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Dichiarazione infedele	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	2	**Moderato**	3	**Medio Alto**	35	**3 - Moderatamente Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	Omessa dichiarazione	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	3	**Medio Alto**	4	**Alto**	70	**4 - Rilevante**
XXI	**REATI TRIBUTARI**	art 25 quinquiesdecies	indebita compensazione	Nessuna.	0	0	0	**Assente**	3	**Medio Alto**	4	**Alto**	70	**4 - Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Contrabbando nelle zone extra-doganali	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**

Lista Reati D. Lgs. 231/2001

CLASSE	CATEGORIA	RIFERIMENTO D. LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO	SANZIONI INTERDITTIVE					IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI		PROBABILITA'		INDICE DI RISCHIO (I.R.P. 231)	
				TIPOLOGIA	MIN. (in mesi)	MAX. (in mesi)	IMPATTO SANZIONI INTERDITTIVE							
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 291-quater – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 292 – Altri casi di contrabbando	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXII	**REATI DI CONTRABBANDO**	art 25 sexiesdecies	Art. 294 – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 bis - Furto di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	2	**Moderato**	50	**3 - Moderatamente Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 ter - Appropiazione indebita di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 quater - Ricettazione di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 octies - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 novies - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	2	**Moderato**	40	**3 - Moderatamente Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 decies - Importazione illecita di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 undecies - Uscita o esportazone illecite di beni culturali	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	4	**Alto**	1	**Basso**	15	**2 - Poco Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 duodevicies	Art. 518 duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamnto e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	2	**Moderato**	50	**3 - Moderatamente Rilevante**
XXIII	**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**	art 25 septiesdecies	Art. 518 quarterdieces - Contraffazione di opere d'arte	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	3	24	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XXIV	**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**	art 25 duodevicies	Art. 518 sexies - Riciclaggio di beni culturali	1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.		1000	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**
XXIV	**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**	art 25 duodevicies	Art. 518 terdecies - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.		1000	4	**Alto**	5	**Molto Alto**	1	**Basso**	24	**2 - Poco Rilevante**

MODELLO DI SCORING

Intervalli di Sanzione Pecuniaria Media (in euro)	Impatto Sanzione Pecuniaria	
€ 0,00	0	Assente
€ 150.000,00	1	Basso
€ 309.874,14	2	Moderato
€ 619.748,28	3	Medio Alto
€ 929.622,42	4	Alto
€ 1.239.496,56	5	Molto Alto

Intervalli Sanzione Interdittiva Media (in mesi)	Impatto Sanzione Interdittiva	
0	0	Assente
6	1	Basso
12	2	Moderato
18	3	Medio Alto
24	4	Alto
/	5	Molto Alto

IMPATTO COMPLESSIVO SANZIONI
ƒ MAX (Impatto sanzione pecuniaria; Impatto sanzione interdittiva)

Probabilità			
Probabilità = ƒ (sussistenza degli elementi indefettibili per il giudizio di tipicità sulla condotta punibile, ovvero per l'imputabilità del fatto criminoso alla Banca)	0%	0	Assente
	1% - 14%	1	Basso
	15% -29%	2	Moderato
	30% - 49%	3	Medio Alto
	50% - 75%	4	Alto
	76% - 99%	5	Molto Alto

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE 231		
COMBINAZIONE (impatto*probabilità) (ordine crescente per valore)	**(I.R.P. 231)**	
0-Assente_0-Assente	0	0 - Assente
0-Assente_1-Basso	0	0 - Assente
0-Assente_2-Moderato	0	0 - Assente
0-Assente_3-Medio Alto	0	0 - Assente
0-Assente_4-Alto	0	0 - Assente
0-Assente_5-Molto Alto	0	0 - Assente
1-Basso_0-Assente	0	0 - Assente
2-Moderato_0-Assente	0	0 - Assente
3-Medio Alto_0-Assente	0	0 - Assente
4-Alto_0-Assente	0	0 - Assente
5-Molto Alto_0-Assente	0	0 - Assente
1-Basso_1-Basso	5	1 -Trascurabile
2-Moderato_1-Basso	7	1 -Trascurabile
1-Basso_2-Moderato	9	1 -Trascurabile
3-Medio Alto_1-Basso	11	1 -Trascurabile
1-Basso_3-Medio Alto	13	1 -Trascurabile
4-Alto_1-Basso	15	2 - Poco Rilevante
1-Basso_4-Alto	18	2 - Poco Rilevante
2-Moderato_2-Moderato	21	2 - Poco Rilevante
5-Molto Alto_1-Basso	24	2 - Poco Rilevante
1-Basso_5-Molto Alto	27	2 - Poco Rilevante
3-Medio Alto_2-Moderato	30	3 - Moderatamente Rilevante
2-Moderato_3-Medio Alto	35	3 - Moderatamente Rilevante
4-Alto_2-Moderato	40	3 - Moderatamente Rilevante
2-Moderato_4-Alto	45	3 - Moderatamente Rilevante
5-Molto Alto_2-Moderato	50	3 - Moderatamente Rilevante
3-Medio Alto_3-Medio Alto	55	3 - Moderatamente Rilevante
2-Moderato_5-Molto Alto	60	4 - Rilevante
4-Alto_3-Medio Alto	65	4 - Rilevante
3-Medio Alto_4-Alto	70	4 - Rilevante
5-Molto Alto_3-Medio Alto	75	4 - Rilevante
4-Alto_4-Alto	80	4 - Rilevante
3-Medio Alto_5-Molto Alto	85	4 - Rilevante
5-Molto Alto_4-Alto	90	5 - Molto Rilevante
4-Alto_5-Molto Alto	95	5 - Molto Rilevante
5-Molto Alto_5-Molto Alto	100	5 - Molto Rilevante